GUIDA E COMMENTO
DELLA NUOVA LEGGE
SULLA RISCOSSIONE
DELLE IMPOSTE DIRETTE
DEL REGNO D'ITALIA

LAVORO DI

PIETRO PAVAN

SEGRETARIO GENERALE DEL MUNICIPIO

DI VENEZIA.

VENEZIA,

STABILIMENTO TIP. MUNICIPALE DI GAETANO LONGO

1873

LA NUOVA LEGGE

SULLA

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE

DEL REGNO D'ITALIA

POSTA IN RELAZIONE COL TESTO DELLE LEGGI PRECEDENTI
DA CUI ESSA TRAE PRINCIPALMENTE LA SUA ORIGINE

e susseguita articolo per articolo

DALLE CORRISPONDENTI DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO 1 OTTOBRE 1871

ILLUSTRATA

COLL'ESPOSIZIONE DELLE PROPOSTE E COL SUNTO DEI MOTIVI E DELLE DISCUSSIONI DEL PARLAMENTO PER SERVIRE ALL'INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE STESSA

AGGIUNTEVI A TUTTO L'ANNO 1872

le circolari ed istruzioni governative colla giurisprudenza amministrativa e giudiziaria

trascritti secondo il richiamo

gli articoli del codice civile e di procedura civile, della legge sul contenzioso amministrat., della Contabilità gen. dello Stato, di quella per la istituzione della Corte dei conti e del decreto sulla giurisdizione e procedimento della Corte medesima, per quanto vi hanno relazione;

CON INDICE ALFABETICO-ANALITICO

E COL CORREDO

di tutti i moduli richiamati dalla legge medesima e dal regolamento esecutivo

LAVORO

DI PIETRO PAVAN

SEGRETARIO GENERALE DEL MUNICIPIO DI VENEZIA

Seconda Edizione

COORDINATA E COMPLETA

VENEZIA

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI GAETANO LONGO

1872.

PREFAZIONE

Otto metodi di riscuotere le imposte dirette erano in vigore nelle diverse provincie del regno d' Italia, e variavano fra loro, altri nei principî fondamentali, altri nel processo di esecuzione.

Codesta varietà di sistemi, introdotti ed applicati in forza di leggi speciali e di appositi regolamenti di procedura, ingenerò fra le popolazioni differenti usi per lungo esercizio passati in consuetudine, e dopo la riunione delle provincie italiane rese evidente per necessario effetto una notabile diversità di trattamento verso i contribuenti nell' adempiere un' obbligo, che per la legge fondamentale dello Stato doveva essere eguale per tutti. Con questa ineguaglianza di trattamento fra i cittadini di uno stesso regno mancava dove più, dove meno la puntualità nella riscossione delle imposte ed erano maggiori o minori in un luogo o nell' altro le spese per lo Stato e l' aggravio per i contribuenti.

L' importanza e l' utilità di una legge generale sulla riscossione delle imposte dirette erano quindi da molto tempo sentite e riconosciute, e la unificazione dei vari sistemi costituiva un vero ed urgente bisogno della pubblica amministrazione.

Non vi è una legge nell' ultimo decennio, la quale abbia incontrato maggiori difficoltà per la sua promulgazione, quanto quella sulla riscossione delle imposte

Digitized by Google

dirette. Gli ostacoli che la ritardarono e la viva opposizione causata dalle diverse abitudini, se hanno potuto mantenere troppo a lungo una disuguaglianza di trattamento giuridico ed economico fra provincia e provincia, e fra cittadini e cittadini di uno stesso Stato, hanno però essenzialmente giovato a svolgere in ogni parte i vari elementi, che dovevano concorrere alla unificazione del processo speciale per la riscossione delle imposte dirette. Quesito arduo e complicato, di cui fu resa ancor più difficile la soluzione dalla rapida trasformazione del sistema tributario, dal continuo aumento delle imposte e da una poco felice e sempre crescente enumerazione degli enti imponibili.

Il primo progetto per unificare la legge sulla riscossione delle imposte dirette fu presentato dal ministro Sella nel 1862; vi tenne dietro un secondo del Minghetti nel 1863, discusso ed approvato dalla Camera con alcune modificazioni e riprodotto dal Sella nel 1865 al Senato, che lasciò incompiuto lo studio.

Nel 1868 il ministro Cambray-Digny ne presentò un terzo, che la Camera dopo viva e lunga discussione approvò, modificandolo, col voto 31 luglio 1868.

È da questo momento, si può dire, che data un serio sforzo per giungere all' applicazione di una legge generale sulla percezione delle imposte dirette.

Affidato l' esame del progetto alla Commissione senatoria permanente di finanza, questa lo ripresentò al Senato con essenziali modificazioni nella tornata del 16 marzo 1870, tentando l' applicazione di un sistema diverso. Ma il Senato respinse le proposte della Commissione e ripigliò il progetto ministeriale conforme a quello già approvato dalla Camera, e dopo sapiente discussione vi diede forma e consistenza col voto 7 maggio 1870.

Ripresentato alla Camera il progetto per le modificazioni introdotte dal Senato, la discussione non potè compiersi nella sessione 1870, perchè la Camera fu prima prorogata, poi sciolta. Ma nella sessione 1871 la Camera riprese in esame il progetto sulla relazione della

Giunta riferita nella tornata 18 marzo 1871 e dopo breve discussione lo approvò, come lo approvò subito dopo il Senato, dando, per così dire, alla sua forma l'ultima mano coi voti 1 e 20 aprile successivo; e la legge sulla riscossione delle imposte venne poi promulgata e sancita col decreto reale 20 aprile 1871, n. 192, serie 2.ª

Questa legge, sebbene si attenga ai principî fondamentali delle anteriori disposizioni esistenti nella maggior parte delle provincie d'Italia per la percezione delle imposte dirette, pure modifica ed innova talmente i sistemi vigenti in ogni provincia da riuscire nuova in tutte le parti del regno.

Nelle antiche provincie della Liguria, del Piemonte e nella Sardegna l'innovazione è completa ed il sistema essenzialmente mutato. Gli esattori impiegati governativi a vita senza obbligo del non riscosso cessano coll'attivazione della nuova legge. — Essenziale è pure il mutamento nelle provincie toscane, dove funzionano i camerlenghi nominati dai consigli comunali per estrazione a sorte fra i contribuenti idonei senza obbligo dello scosso e non riscosso e con piena responsabilità del comune. — Sostanziale è pure la differenza di sistema per le provincie napolitane, dove cessano gli esattori mandamentali ed i ricevitori circondariali e provinciali nominati a vita dal Governo; e nella Sicilia, dove sono nominati dal Governo fra i contribuenti proprietari sopra terna. — Nella Lombardia e nella Venezia sono conservati i principî fondamentali della legge preesistente, ma si modifica la forma e il modo della procedura e della circoscrizione esattoriale. — In tutte le provincie poi sono variate le scadenze delle imposte, la durata dei contratti, il modo e la misura della cauzione, le circoscrizioni esattoriali per comune o per consorzio di comuni, e la forma e il modo della procedura esecutiva.

È inesatta però l'asserzione di chi pretende che la nuova legge altro non sia, che l'applicazione pura e semplice delle norme tracciate dalla patente 18 aprile 1816, vigente nella Lombardia e nel Veneto, mentre

è facile riconoscere, che quantunque la nuova legge si fondi sui cardinali principî di quella patente, pure non si discosta, ma segue l'indirizzo della nuova legislazione, togliendo dai varî sistemi trovati quanto può riuscire profittevole, senza infirmarne i principî e senza turbarne la fedele applicazione.

È del pari erronea l'asserzione degli oppositori, i quali, quasi ne fossero contaminati, con leggerezza sostengono, che il sistema seguìto è merce d'importazione straniera. La legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette è forse quella che più di ogni altra nel regno porta l'impronta italiana nelle sue parti principali.

Il sistema della riscossione delle imposte sancito e promulgato dalla nuova legge conta omai cento e più anni di vita; esso è originario d'Italia, perchè fu praticato nell'antico Ducato di Milano fino dal 1760, esso è contemporaneo alla formazione del catasto milanese, e alla ricostituzione delle libertà comunali in Lombardia.

Questo sistema non è dunque importazione straniera è anzi opera eminentemente italiana; ebbe origine in Lombardia come un provvedimento economico consigliato dai naturali bisogni della società e nel risveglio della vita comunale, che conta fra i suoi creatori il napoletano Miro e il fiorentino Pompeo Neri; e fu poi corretto e perfezionato col tempo dagli uomini pratici usciti da quella scuola di amministratori economisti, a cui appartennero il Verri, il Beccaria, il Romagnosi.

La legge del 1804 non è essa pure opera del primo regno italico, ma fondata sulla esperienza di 40 anni, mediante coordinamento degli atti pubblici esistenti, spetta all'Assemblea della repubblica italiana. E così la patente 1816 altro non è che un lavoro di compilazione delle leggi e della giurisprudenza precedente, eseguito dagli amministratori, che il governo austriaco ereditò dal primo regno d'Italia e di cui seppe approfittare sagacemente.

E qui torna utile osservare come in quell'epoca

Digitized by Google

di autonomia comunale e di decentramento amministrativo non fosse giudicato argomento di restrizione e di coercizione la piena responsabilità della società comunale di fronte allo Stato o alla Società generale nel rapporto delle contribuzioni da pagarsi per la esistenza, conservazione e prosperità della riunione politica; anzi la ingerenza e la responsabilità del comune nella propria costituzione catastale, nell' accertamento e nella riscossione delle imposte, come pure nella sicurezza delle persone e delle sostanze dei singoli cittadini, fu ritenuto argomento di forza e di vitalità per la istituzione autonoma dei comuni e per l' applicazione di quel pratico discentramento amministrativo verso cui ritorna irresistibilmente l' Italia.

Malgrado le essenziali differenze fra la nuova legge e gli otto sistemi precedenti presi isolatamente, pure nel loro complesso sonvi molteplici punti di affinità e per alcune provincie a ben poche si riducono le varietà essenziali.

A dir vero i molti ministri, la Camera ed il Senato presero in seria considerazione gli effetti che poteva produrre la simultanea e rapida applicazione di un sistema, che andava più o meno a dissestare d'un tratto gli usi e le abitudini di tutte le provincie del regno, e concordi operarono che la unificazione procedesse in modo da alterare quanto meno fosse possibile le condizioni di fatto, stabilite dal tempo nelle varie provincie, e providero a questo fine con norme conciliative sparse quà e là nel contesto della legge, e specialmente colle disposizioni transitorie contenute nell' articolo 103.

Questo radicale o parziale mutamento di sistema in tutte le provincie del regno rende necessaria una regolare ed uniforme applicazione della nuova legge per raggiungere lo scopo che si prefigge della integrale pronta e sicura percezione delle imposte dirette a scadenze fisse e mediante una sola procedura di esecuzione.

Coll' applicazione di questa legge lo Stato proverà

senza dubbio un reale vantaggio nella percezione dell' imposta; ma non tutte le provincie e tutti i comuni sentiranno lo stesso benefizio dal lato economico. La vera e generale utilità risultante dalla nuova legge è la parificazione del contribuente nel processo esecutivo in tutte le provincie del regno e da questo lato il provvedimento è giuridicamente e politicamente di sommo valore. Nei rapporti però di maggiore o minore aggravio ai contribuenti non crediamo che sia per risultarne un miglioramento, anzi temiamo in alcune provincie un sensibile peggioramento per la maggiore entità dell' aggio, e per la complicazione e per le spese della procedura esecutiva.

Sebbene la legge 20 aprile 1871 trovi in alcune provincie e segnatamente nella Lombardia e Venezia un elemento pratico di esecuzione, ed una giurisprudenza amministrativa ponderata e sapiente in relazione alla forma di Governo ivi esistente, pure essa è nuova per tutti, e manca una giurisprudenza pratica conforme ai principî ed alle forme e mòdi stabiliti dall'odierna legislazione italiana. Perciò è mestieri che vada gradatamente formandosi una nuova giurisprudenza mediante le istruzioni e le dichiarazioni governative, i pareri ed i giudizî delle competenti autorità per la interpretazione ed applicazione delle nuove disposizioni di legge.

Nello stato attuale delle cose ogni illustrazione o commento si riduce alla citazione delle leggi anteriori analoghe o conforme ai principî ed ai modi della procedura per la riscossione delle imposte dirette, agli schiarimenti dati dallo stesso potere legislativo nell'atto di discutere ed approvare la nuova legge, alle circolari ed istruzioni del ministro ed ai giudizî pronunziati dai tribunali a tutto l' anno 1872, riportando a suo luogo il testo delle leggi e dei regolamenti, che vi hanno attinenza.

Le proposte ed i motivi elaborati e svolti dalla Camera e dal Senato, specialmente colla lunga e sapiente discussione nelle sessioni 1868 e 1870, formano

Digitized by Google

quindi, insieme alle norme di esecuzione, il principale elemento di una valida ed efficace interpretazione della legge, e la base dei successivi giudizî, dai quali si comporrà quella giurisprudenza pratica tanto giovevole nella pertrattazione delle questioni amministrative e giudiziarie, che molteplici e varie sorgeranno nell'applicazione di questo sistema innovatore.

Tali circostanze di fatto nei riguardi della nuova legge per la riscossione delle imposte dirette persuasero di dar mano al presente lavoro, il quale ha per iscopo di porre sottocchio agli esecutori od agli interessati gl' intendimenti della Camera e del Senato, e il senso del loro voto nei punti più importanti e salienti delle nuove disposizioni, sviluppandone i principî e lo spirito a cui s' informano.

Colle dichiarazioni ed interpretazioni della Camera e del Senato deve riuscire più regolare e più facile la retta applicazione della legge e dei regolamenti; e servono poi evidentemente a formare un elemento importante di esecuzione per tutti coloro che sono chiamati ad applicare la legge ne' suoi molteplici rapporti, o che trovansi nel bisogno di difendere i proprî diritti.

È questo lo scopo che si prefigge la presente illustrazione, la quale andrà successivamente svolgendosi e completandosi fino a formare una sicura guida nel compimento delle pratiche relative.

Il tempo e la esperienza daranno alla nuova legge quella forza, che oggi non può avere, ma che sorgerà dalle formate abitudini, quando, specialmente sappia con opportunità piegarsi alle esigenze del progresso civile e combini le sue norme e le sue regole coi diritti sovrani della Nazione e coi principî di un saggio sistema decentralizzatore, di cui già si sente il bisogno e la legittima influenza.

Digitized by Google

AVVERTENZA GENERALE

Tutti i riferimenti alla legislazione anteriore servono a confrontare questa legge con quella preesistente nella Lombardia e Venezia, allo scopo di migliore intelligenza della medesima; perchè appunto la presente legge attinse da quella i principii e le norme del nuovo sistema di riscossione delle imposte dirette. Ma è bene avvertire che queste citazioni non hanno alcun valore legale, e possono aversi solo come guida all' interpretazione delle nuove disposizioni, e allo sviluppo delle questioni che sorgeranno successivamente. E in vero la patente 18 Aprile 1816 conta oltre mezzo secolo di pratica esecuzione in un paese, in cui la legislazione e la giurisprudenza amministrativa mantennero le tradizioni ed i buoni ordinamenti della scuola italiana, ed anzi si può dire che il conquistatore straniero, il quale dominò politicamente l' Italia, fu conquistato alla sua volta dalla sapienza italiana nella pubblica amministrazione.

È quindi naturale che le molteplici decisioni e le declaratorie emesse per mezzo secolo formino una giurisprudenza pratica da consultarsi diligentemente anche nelle questioni e nei giudizii occasionati dalla nuova legge.

Digitized by Google

LEGGE

SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE

VITTORIO EMANUELE II.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I. [1]

Degli Esattori comunali e consorziali.

Art. 1.

La riscossione delle imposte dirette [2] erariali, e delle sovraimposte provinciali e comunali è fatta da Esattori comunali, a termini della presente Legge.

Legge 22 *marzo* 1804. *Art.* 1. — Ciascun Comune ha un ricevitore.
Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 1. — La esazione di tutte le imposte dirette,

---

(1) Questo titolo contiene i principî a' quali s' informa tutta la legge sulla riscossione delle imposte dirette. I differenti sistemi che governavano la percezione delle imposte nelle diverse provincie d' Italia trovarono nella discussione di questo titolo i più validi propugnatori. E se non riescirono a farne abortire il progetto, costrinsero però i vari ministeri, la Camera e il Senato a modificarlo in quelle parti, che richiedevano una troppo rigida applicazione. Venne pertanto respiuto il sistema dell' esattore governativo non appaltatore, ma agente dello Stato, con soldo di pubblico impiegato, tanto fisso quanto a correspettivo; e si mantenne l' ingerenza e la responsabilità del Comune nel servizio della riscossione delle imposte non assolutamente ma nei limiti ragionevoli e sotto certi rapporti. Prevalsero poi e furono raffermati i principî contrari, cioè: *esattore comunale, nominato di regola ad asta pubblica, retribuito dal Comune ad aggio, obbligato a pagare il non riscosso come riscosso, e a dare cauzione.* Preservati questi principî si è studiato il modo di accostare l' esecuzione privilegiata al diritto comune per quanto era possibile senza intaccare soverchiamente l' essenza del sistema privilegiato.

(2) Le imposte, che secondo le leggi del regno si denominano e si con-

nonchè delle rendite comunali di ogni natura, viene in ogni Comune appaltata per un triennio mediante asta pubblica.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Il progetto presentato dal ministro Cambray-Digny nel 1868 era composto di due parti, la prima trattava dei catasti, dei registri, del riparto delle imposte e sovraimposte e della compilazione dei ruoli; la seconda della riscossione delle imposte e della procedura di esecuzione sui mobili e sugli immobili. — La prima parte, che contempla la unificazione dei catasti, ha intima relazione colla istituzione degli uffizii finanziarii, colla legge di contabilità, e con quella per l'amministrazione dello Stato, le quali leggi non essendo allora nè discusse, nè votate, la Camera, in seguito alla mozione del deputato Sanguinetti, accolta dal ministro delle finanze e dalla commissione, determinò di occuparsi unicamente della seconda parte, incominciando la discussione dall'art. 3, e ripigliandola poi all'art. 21, secondo la proposta dell'onorevole Sella.

---

siderano imposte dirette, e delle quali è regolata la riscossione dalla legge 20 aprile 1871 sono le seguenti:

1. *la tassa sui pesi e sulle misure,*
2. *l'imposta fondiaria sui terreni,*
3. *l'imposta sui fabbricati,*
4. *l'imposta sulla ricchezza mobile,*
5 *la tassa sulle vetture e sui domestici,*
6. *l'imposta sul macinato.*

1. *La tassa sui pesi e sulle misure* fu promulgata colla legge 28 luglio 1861 N. 132 e venne successivamente applicata in epoche differenti nelle diverse provincie del regno assieme al regolamento pubblicato col reale decreto 13 ottobre 1861 N. 320.

2. *Imposta fondiaria sui terreni.* Quest'imposta ha il suo fondamento nella legge 14 luglio 1864 N 1831, colla quale è stabilito il conguaglio dell'imposta.

3. *Imposta fondiaria sui fabbricati.* Colla legge 26 gennaio 1865 N. 2136 fu proclamata la unificazione dell'imposta sui fabbricati, e coll'altra 11 maggio dello stesso anno N. 2276 fu determinata l'aliquota uniforme dell'imposta sui fabbricati nella misura del 12 1|2 per cento dei redditi imponibili e determinati a norma della legge suindicata. In seguito ai provvedimenti finanziari attuati colla legge 11 agosto 1870 N. 5784 s'introdussero delle variazioni, e le relative norme sono ora applicate secondo le disposizioni del regolamento 20 agosto 1870 N. 5832.

4. *Imposta sulla ricchezza mobile.* Colla legge 14 luglio 1864 N. 1830 fu stabilita un'imposta sui redditi della ricchezza mobile, la quale andò modificandosi gradatamente per effetto di leggi successive e segnatamente:

a) col decreto legislativo 28 giugno 1866 N. 3023.
b) colle leggi 28 maggio 1867 N. 3717 e 3719.
c) colla legge 26 luglio 1868 N. 4513.
d) colla legge 11 agosto 1870 N. 5784 Alleg. *N.*

ed è ora applicata colle norme del regolamento pubblicato col reale decreto 20 agosto 1870 N. 5832.

Digitized by Google

Però se la unificazione della legge per la riscossione delle imposte eguaglia i contribuenti nella forma e modo di esecuzione, resta pur sempre una reale disuguaglianza nella entità della imposta fondiaria, finchè non venga unificato anche il sistema dei catasti e provveduto alla loro conservazione in modo uniforme per tutto il Regno. — Questa grave questione fu sollevata più volte nella Camera e nel Senato, e ne fu sempre considerata la soluzione come un provvedimento di assoluta necessità.

Perciò alla fine della discussione nella Camera 1871 gli onorevoli Gabelli e Fambri presentarono un ordine del giorno così concepito:

La Camera, considerando che l'effetto della legge sulla riscossione delle imposte dirette debba essere assicurato da un riordinamento del sistema catastale e particolarmente dal completamento dei rilievi topografici, invita il Ministro a presentare per la ventura sessione analoga legge, e passa alla votazione del presente progetto di legge.

---

5. *Tassa sulle vetture e sui domestici.* Questa imposta fu attivata col decreto legislativo 28 giugno 1866 N. 3022, e viene ora applicata secondo le disposizioni contenote nel regolamento 24 decembro 1870 N. 6137 a favore dei comuni per l'articolo 3 della legge 11 agosto 1870 N. 5784.

6. *Tassa sul macinato.* Colla legge 7 luglio 1868 N. 4490 venne imposta una tassa sulla macinazione dei cereali, e col reale decreto 19 luglio detto N. 4491 si approva e si pubblica il regolamento per l'applicazione della tassa medesima.

Varie disposizioni furono emesso in proposito, ma le essenziali sono quelle suindicate, alle quali si aggiunge il reale decreto 2 aprile 1871 N. 157 (*serie seconda*), che approva il regolamento per l'accertamento delle contravvenzioni elle leggi che regolano le tassa sulla macinazione dei cereali.

Quantunque non sia da tutti acconsentito di considerare la tassa sul macinato come un'imposta diretta, pure l'art. 101 della legge 20 aprile 1871 applica a questa tassa le disposizioni portate della detta legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Le provincie quindi, i comuni e gli enti morali autorizzati dalla legge ad imporre alcuna di queste tasse, sono giè investiti anche del diritto di esigerle colla procedura speciele stabilita della legge 20 aprile 1871. Però le provincie o i comuni possono imporre altre tasse, le quali non sono contemplate fra le imposte dirette, e in questo caso la facolta di esigerle col metodo privilegiato dev'essere impartita colla legge stessa di concessione. — Così la legge 11 agosto 1870 N. 5784 Alleg. *O* autorizza i comuni ad imporre la tassa sulle vetture e sui domestici, e poichè questa tassa era già compresa fra le tasse dirette a favore dello Stato, essa viene esatte dai comuni senzaltro col privilegio fiscale. All'incontro colla legge stessa 11 egosto 1870 ert. 12 fu attivata le tassa sulle rivendite ed esercizi, o, perchè dessa non è compresa originariamente fra le imposte dirette, col regolamento 24 decembre 1870 N. 6137 art. 14, è stabilito che la tassa suddetta sarà esatta negli stessi modi e privilegi in vigore per la riscossione delle altre tasse dirette. Lo stesso è a dirsi della tassa di famiglia e sul valore locativo, senza l'una o l'altra delle quali non è concesso ai comuni di sovraimporre oltre il limite stabilito della legge.

Quest' ordine del giorno fu però ritirato in seguito alle dichiarazioni dell' onorevole ministro delle finanze, colle quali annunziò di avere già nominata una Commissione presieduta da un uomo competentissimo in questa materia, il senatore Menabrea, per risolvere questo arduo problema, e che già si stanno raccogliendo gli elementi per cominciare ad avere una idea chiara dello stato in cui si trova il Catasto nelle diverse provincie per ciò che riflette la parte geometrica, aprendosi così una specie d' inchiesta intorno alle condizioni dei rilievi topografici nelle varie parti del Regno.

2. L' articolo 3 era così concepito:

I comuni sono garanti verso lo Stato della riscossione delle imposte erariali risultanti dai ruoli, e verso le provincie della esazione delle sovraimposte stabilite in conformità delle leggi. Le imposte risultanti dai ruoli si riscuotono dai comuni o consorzi di comuni per mezzo di loro agenti, detti esattori, nei modi e termini fissati dalla presente legge.

Questo articolo contempla la esazione delle imposte dirette, per mezzo di agenti od esattori in via d' appalto, e la guarentigia dei comuni verso lo Stato.

La guarentigia del comune per l' ammontare dei ruoli delle imposte dirette fu oppugnata vivamente dai deputati Sanguinetti, Cancellieri e Nisco.

Respinto il principio della garanzia assoluta del comune verso lo Stato, e limitata alle prescrizioni della presente legge, mantenuto il sistema dell'esattore comunale per appalto in confronto dell'agente governativo, la commissione formulò il primo articolo nei seguenti termini:

Alla riscossione delle imposte dirette erariali e delle sovraimposte provinciali e *comunali è provveduto dai comuni o consorzio di comuni, col mezzo dei loro agenti chiamati esattori, e a termini della presente legge.*

Ad evitare ancora meglio il dubbio sulla limitata responsabilità del comune, l' onorevole di San Donato propose di sostituire alle parole: *è provveduto dai comuni o consorzi di comuni, col mezzo dei loro agenti chiamati esattori, e a termini della presente legge,* le seguenti: *sarà provveduto con esattori comunali a termini della presente legge.*

3. L' emendamento Nisco fu respinto ed era così concepito:

La riscossione delle imposte dirette sarà fatta da esattori che ne assumeranno l' incarico a tutto loro rischio con l' obbligo di dare il non riscosso per riscosso, in conformità dei ruoli e nei modi e termini fissati dalla presente legge.

Fu parimenti respinto l'emendamento Cancellieri così espresso: *Le imposte risultanti dai ruoli si riscuotono dagli agenti di percezione nei termini e modi fissati da questa legge*

Entrambi questi emendamenti tendevano a deludere la determinazione dell' esattoria per l' appalto.

Fu pertanto approvata la proposta della Commissione coll' emendamento dell' onorevole S. Donato.

4. Nella sessione 1871 però la Giunta e la Camera accolsero, dopo avervi tanto resistito Camera e Senato, l' emendamento all' art. 3 dell' onorevole Pisanelli, mediante il quale è ammessa in via di eccezione la nomina dell' esattore anche sopra terna per deliberazione del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale.

5. Portato in Senato il progetto di legge votato dalla Camera elettiva si riprodussero tutte le questioni in quella discusse e con rafforzato vigore. L' esattoria per mandamento e per consorzio coatto, senza immediata determinazione se per appalto o per nomina governativa fu il punto più strenuamente sostenuto dalla commissione, validamente appoggiata dal senatore Scialoja e in confronto dell' articolo votato dalla Camera fu proposto il seguente: *Vi sarà un esattore delle imposte dirette per ogni mandamento.*

Questa proposta fu respinta, e venne approvato l' articolo primo votato dalla Camera con lievi variazioni di parole.

Art. 2.

I Comuni, per effetto di questa Legge, possono riunirsi in Consorzio fra di loro.

I Consorzi, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali, sono approvati dal Prefetto, sentite le Deputazioni provinciali.

Essi sono rappresentati dal Collegio dei Sindaci dei Comuni associati, sotto la presidenza del Sindaco del capoluogo del Mandamento o del Comune più popoloso fra gli associati.

I Comuni che hanno una popolazione superiore a 60,000 abitanti, possono dividere il loro territorio in più Esattorie.

La divisione dovrà essere deliberata dal Consiglio comunale, ed approvata dal Prefetto, sentito il parere della Deputazione provinciale e dell' Intendente di finanza.

Digitized by Google

Legge 22 *marzo* 1804. *Art.* 2. — Più comuni possono unirsi per eleggere un ricevitore comune nel medesimo distretto.

Patente 18 *aprile* 1816. Sunto degli articoli 2. 3. 4. 5. e 6. — I Commissarj di ciascun distretto espongono le cedole invitatorie per ritrovare oblatori alla esattoria complessiva di tutti i Comuni del distretto, od almeno di una parte di essi. — Sulle offerte per appalto complessivo distrettuale o per gruppi o consorzi di due o più comuni, sono convocati gli amministratori comunali per le loro dichiarazioni, le quali, ove sieno concordi, il consorzio è costituito, ove siavi dissenso decide la Delegazione provinciale.

Se non si ebbero offerte per l'appalto complessivo o per gruppi di due o più Comuni, o non si è trovato conveniente alcun consorzio, si apre l'asta per ogni singolo Comune

Regolamento 1. Ottobre 1871 (1).

Art. 1. Il prefetto nei primi due mesi dell' anno che precede quelli nel quale deve aver principio il contratto dell'esattoria, convoca i consigli comunali perchè deliberino se il comune abbia a riunirsi o mantenersi in consorzio con altri, e con quali; e nei comuni di popolazione superiore a sessanta mila abitanti se sia da dividerne il territorio in più esattorie e con quale circoscrizione.

Le giunte comunali presentano al consiglio le loro proposte, previo concerto colle giunte degli altri comuni coi quali reputino conveniente d' associarsi.

Art. 2. Le deliberazioni dei consigli comunali si trasmettono non oltre il 15 marzo dal sindaco al prefetto.

Ove non sia presa deliberazione, il comune s' intende isolato e con unica esattoria.

Sulle deliberazioni pervenutegli, il prefetto, sentito il parere della deputazione provinciale, e, nel caso di divisione di un territorio comunale in più esattorie, anche quello dell' intendente di finanza, approva con decreto la formazione dei consorzi, la divisione in più esattorie dei comuni di popolazione superiore a 60,000 abitanti; e manda a pubblicare per mezzo dei sindaci la tabella generale delle esattorie della provincia, con indicazione delle circoscrizioni e delle sedi dell' Ufficio.

(1) Questo regolamento fu approvato e promulgato col Decreto Reale 1 ottobre 1871 N. 462 Serie 2ª

Digitized by Google

Questo decreto colla tabella si comunica alla deputazione provinciale ed all' intendente di finanza prima del giorno 15 di aprile.

Art. 3. Non più tardi del 30 aprile il prefetto convoca i consigli communali e i sindaci dei comuni associati perchè deliberino:

1.° se l'esattore abbiasi a nominare ad asta pubblica o sopra terna;

2.° sull' aggio sul quale deve aprirsi l'asta o conferirsi l' esattoria sopra terna e che sarà determinato in ragione d'ogni centinaio di lire;

3.° se sia da affidare ad altri, che all' esattore il servizio di cassa del comune;

4.° sulla misura della cauzione da prestarsi dall' esattore per le tasse locali ed altre riscossioni che gli siano affidate oltre alle imposte erariali ed alle sovraimposte comunali e provinciali.

Nella stessa occasione le rappresentanze dei consorzi deliberano pure sui capitoli speciali e quando dei due modi di nomina abbiano scelto quello della terna, e di commetterne la proposta ad una delegazione, ne nominano i membri.

I capitoli speciali pei comuni isolati sono stabiliti dalle rispettive giunte in tempo da essere trasmessi al prefetto, e da lui approvati dentro i primi venti giorni di maggio.

In essi capitoli si determinano le particolari norme occorrenti per facilitare la riscossione secondo le diverse circostanze locali, e si precisano, sempre che ne sia il caso, gli obblighi dell' esattore come cassiere del comune.

Se non fu presa deliberazione sul modo della nomina dello esattore, si ritiene quello per concorso ad asta pubblica.

Quando non fu scelto altro cassiere comunale, il servizio di cassa s' intende affidato all' esattore.

Art. 4. Per la validità delle adunanze del consorzio occorre l'intervento almeno della metà dei sindaci che compongono la rappresentanza e le deliberazioni devono prendersi alla maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Quando il consorzio è formato da due comuni, ciascuna giunta comunale aggiunge al sindaco un secondo rappresentante; e perchè le deliberazioni sieno valide è necessaria la presenza di almeno tre membri.

In caso di parità di voti ha preponderanza quello del presidente.

Digitized by Google

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. La commissione della Camera aveva formulato quest' articolo nel modo seguente:

La esazione si fa per comuni o per consorzio di comuni.

I comuni, la popolazione dei quali sia inferiore a 4000 abitanti, devono, per effetto di questa legge, essere riuniti in consorzio fra di loro, o con un comune di popolazione superiore.

Il consorzio non può essere minore di 4000 abitanti.

I consorzi sono ordinati dal prefetto, sentiti i Consigli provinciali, e tenuto conto delle condizioni locali, dei consorzi esistenti per la ricchezza mobile, e del voto dell' amministrazione comunale.

Questa proposta abbandonava il principio ammesso dalle leggi 1804 e 1816 e praticato con buoni effetti, toglieva cioè la libertà ai comuni di costituirsi in consorzio come meglio loro aggradiva, e sistemava il principio contrario del consorzio obbligatorio.

Malgrado la difesa della proposta energicamente sostenuta dal relatore Villa-Pernice, prevalse l' emendamento Piolti e Mussi, secondo il quale la Camera approvò l' art. 2, composto dei due primi capoversi come nel testo, e conservando il principio della libertà dei comuni vantaggiosamente praticato nella Lombardia e nel Veneto da oltre mezzo secolo.

2. Il Senato approvò l' articolo come fu deliberato dalla Camera, e solo lo completò coi tre ultimi capoversi, determinando la rappresentanza del consorzio, e precisando come e quali comuni potevano anche dividere il loro territorio in più esattorie, cioè quelli di prima e seconda classe, i quali secondo la classificazione fatta dalla legge comunale hanno una popolazione superiore a 60,000 abitanti.

3. Riprodotto alla Camera il progetto, fu tolta come inutile la divisione dei comuni in prima e seconda classe, e mantenuto il concetto che i comuni aventi popolazione superiore a 60,000 abitanti possano dividere il loro territorio in più esattorie. — Infatti, ammesso il consorzio facoltativo fra i comuni, quando essi lo trovino opportuno pel loro interesse nel servigio della riscossione, era logico che per la stessa ragione sostenuta nel caso inverso, si permettesse ai grossi comuni di suddividere il loro territorio in più esattorie, poichè si possono prevedere e verificare degl' inconvenienti, tanto nel caso di comuni troppo piccoli, quanto in quello di comuni troppo grandi.

4. Non fu poi accettata la proposta, ch' era stata fatta, di sopprimere la condizione che i consorzi siano approvati dal prefetto. Trat-

Digitized by Google

tasi di un servigio che interessa del pari lo Stato, la provincia ed il comune, e dev' essere regolato con norme di rispettiva tutela. Il prefetto cura l' interesse dello Stato, la Deputazione provinciale quello della provincia e dei comuni. Ma sarebbe stato più consono al principio del discentramento amministrativo e delle maggiori libertà locali, che dall' approvazione del prefetto non dipendesse la validità di ciò che i comuni e la provincia hanno conchiuso nel loro interesse; libero al Governo di accedere a quel patto o di procurarsene un altro per proprio conto.

Art. 3.

L' Esattore comunale o consorziale è retribuito ad aggio dai Comuni, o dal Consorzio dei Comuni. Si nomina per cinque anni e per concorso ad asta pubblica.

Può anche essere nominato dal Consiglio comunale o dalla Rappresentanza consorziale sopra terna proposta dalla Giunta comunale, o da una Delegazione delle Rappresentanze consorziali, quando queste trovino conveniente di nominarla.

La scelta del modo di nomina e la misura massima dell' aggio sul quale deve aprirsi l' asta o conferirsi la esattoria sopra terna, sono deliberate dal Consiglio comunale o dalla Rappresentanza consorziale sette mesi almeno prima del giorno in cui debba avere principio il contratto di Esattoria.

Nel caso di nomina sopra terna, la misura massima dell' aggio non può oltrepassare il 3 per cento. Il contratto deve riportare l' approvazione del Prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

L' Esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun Comune.

Legge 22 *marzo* 1864. *Art.* 7. — Il correspettivo dovuto al ricevitore è sempre a carico della cassa comunale e non può eccedere la proporzione del tre per cento sulle somme da riscuotersi, toltine i casi spiegati all' art. 19.

Ibid. Art. 2. — Nel caso di più Comuni riuniti, si tiene scrittura separata e conto distinto per ciascun Comune.

Digitized by Google

Legge 22 *marzo* 1804. *Art.* 3. — Ogni contratto di ricevitoria comunale è stipulato per un triennio, ed alla scadenza di questo termine non può essere nè confermato, nè prorogato.

Ibid. Art. 6. — Le ricevitorie comunali sono deliberate con pubblico incanto a quello che offre di esercitarle per un corrispettivo minore.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 1. — La esazione delle imposte dirette viene in ogni Comune appaltata per un triennio mediante asta pubblica.

Ibid. Art. 13. 14. — Il corrispettivo è a carico della cassa comunale, e non può eccedere la proporzione del tre per cento.

Ibid. Art. 29. — Nei casi di un appalto complessivo della esattoria di più Comuni, gli esattori devono tenere scrittura separatamente e conto distinto di ciascuna comunità, acciò si possa in qualunque tempo vedere lo stato della cassa comunale da essi amministrata.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 5. Entro i primi venti giorni di maggio il prefetto provvede, secondo le proprie attribuzioni, sulle deliberazioni prese dai consigli comunali e dalle rappresentanze dei consorzi di cui è parola all'articolo 4, e stabilisce la misura massima dell'aggio, quando non vi abbiano provveduto in tempo le rappresentanze comunali o consorziali.

Ove la nomina si faccia per terna, il prefetto richiama i sindaci o i presidenti di consorzio a invitare con pubblico avviso o per lettera gli aspiranti a presentare le loro domande. Questa nomina dai sindaci o dai presidenti si trasmette al prefetto per l'approvazione non più tardi del 10 giugno. Trascorso detto termine senza che sia presentata la nomina, si addiviene agli esperimenti d'asta nei modi generalmente prescritti, e sulla base dell'aggio fissato per la nomina a terna.

Le nomine a terne devono essere corredate:

a) dalla dichiarazione del nominato che accetta la nomina per il quinquennio alle condizioni stabilite dalla legge, dal presente regolamento, dal decreto reale sulla riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali, dai capitoli generali e speciali;

b) dal certificato del deposito richiesto per i concorrenti all'asta dall'articolo 7 della legge e che sarà determinato in base ai dati posseduti dai comuni ed a quelli loro forniti dall'intendente delle finanze.

Ove la nomina avvenga per asta, il prefetto comunica all'inten-

Digitized by Google

dente tutte le notizie e gli elementi che esso possiede, o che gli vengono forniti dal comune, o dalla provincia, necessari alla compilazione degli avvisi coi quali aprire il concorso.

L'intendente traduce nell'avviso d'asta la cauzione da prestarsi dall'esattore addizionando ad una rata delle imposte erariali e delle sovrimposte e tasse comunali e provinciali la somma deliberata dai consigli communali e consorziali a mente del n. 4 del precedente art. 3, compresa quella stabilita per le tasse locali e le altre riscossioni che gli fossero affidate.

Per quanto concerne le imposte erariali e le sovrimposte provinciali e comunali, la cauzione è determinata in base alle risultanze dei ruoli dell'anno in corso, non tenuto conto dell'aggio di riscossione e dell'imposta erariale dovuta dal demanio dello Stato.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Il deputato Nisco propose il seguente emendamento: *L'esattore comunale o consorziale è retribuito ad aggio ed a seguito di concorso a schede segrete, trasmesse aperte e registrate a forma di speciale regolamento; è nominato dal prefetto della provincia, che può anche sospenderlo e rinnovarlo.*

Il deputato Lovito nel riflesso, secondo lui, della maggiore libertà ai Comuni, propose la esclusione dall'obbligo di appaltare la esattoria per concorso ad asta pubblica.

2. Prima che l'articolo fosse votato venne approvato l'ordine del giorno Ciccarelli così concepito: *La Camera, ritenuto che debbano scomparire dal bilancio dello Stato i centesimi addizionali per le spese di riscossione delle imposte dirette, passa alla votazione dell'art.* 21.

Ed invero figurava nel bilancio una somma per pagamento del corrispettivo di esazione, somma che secondo i principî ai quali è informata la presente legge, non aveva più ragione di essere. — Al bilancio passivo era sistemata una spesa che portava un proporzionale aumento del carato di carico per le imposte erariali. Quali fossero per essere le spese di fatto, quella somma e quel carico proporzionale rimanevano invariati, e le differenze cadevano a peso dello Stato o dei contribuenti.

Alla teoria del corrispettivo pagato secondo le rispettive quote di rendita per parte dello Stato, della provincia e del comune, fu sostituita la corrisponsione del contribuente in ragione della spesa di fatto che il comune ha assunta.

La lunga discussione su questo articolo nella seduta del 3 Luglio

1868 prova come le idee più semplici possano dar luogo ai più disparati pareri, per cui non sarà fuori di proposito chiarire praticamente le cose. Suppongasi che lo Stato dovesse esigere lire 100.— e mettesse in bilancio le spese di percezione in lire 3.—, ne veniva di conseguenza un carico di lire 103.— Ma pel fatto le spese di percezione erano 5, e lo stato a cui occorrevano 100 lire, ne incassava soltanto 98; ovvero le spese di percezione si limitavano a lire 2, ed allora il contribuente veniva gravato di una spesa non incontrata in ragione dell' uno per cento, ingiustamente percepito dallo Stato, dalla provincia o dal comune.

Colla legge attuale le differenze sono tolte, e ciascun contribuente concorre alle spese di percezione nella stessa misura e secondo le risultanze di fatto. Il comune o consorzio di comuni stipula il contratto esattoriale, ed alla quota di reddito stabilita per lo Stato, per la provincia, e per il comune, aggiunge il corrispettivo di fatto, e per la somma complessiva risponde il contribuente. V. Art. 92.

3. La Commissione senatoria permanente di finanza, per avvicinarsi almeno alla sua proposta delle esattorie mandamentali, formulò il seguente emendamento all' art. 3. *Il Ministero delle finanze, sentita la Deputazione provinciale, potrà riunire nella gestione di un unico esattore vari mandamenti contigui, o destinarne più di uno nello stesso mandamento.*

La quale proposta essendo stata respinta, fu approvato l' art. 3 nella formula seguente:

« *L' esattore comunale o consorziale è retribuito ad aggio dal comune o consorzio di comuni; si nomina per cinque anni e per concorso ad asta pubblica.*

L' esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun comune. »

Dopo la votazione di questo articolo cadevano tutti o pressochè tutti gli emendamenti proposti dalla Commissione del Senato, per cui essa non poteva più riferire sul progetto di legge, siccome quello che era contrario ai principii sostenuti dalla maggioranza di essa, e fu quindi mestieri di procedere al suo scioglimento, affidando la difesa del progetto ministeriale alla minoranza della stessa Commissione.

4. Riprodotto il progetto alla Camera, 1871, questo articolo venne essenzialmente modificato coll' emendamento Pisanelli, accettato dalla Giunta che ha riferito nella sessione 1870, e riprodotto nel progetto del Ministero.

La Giunta referente ha esaminato se quell' emendamento, il quale considerato in modo assoluto lede il principio di unificazione con dualismo di disposizioni, non infirmasse praticamente il concetto princi-

Digitized by Google

pale e preferito dell' aggiudicazione delle esattorie per asta pubblica; e sebbene questo dubbio non venisse dissipato dall' animo di tutti i membri della Giunta, pure l' emendamento fu accolto dalla maggioranza, la quale considerò che introducendosi col medesimo nella legge una disposizione vigente nei sistemi di riscossione delle provincie meridionali, potevano più facilmente essere vinte le possibili ripugnanze di quelle provincie contro gli appalti. Però il principio della nomina dell' esattore per parte del Consiglio comunale sopra terna proposta dalla Giunta deve ammettersi solo sotto forma di correttivo supplementare, e regolarsi in modo che non serva a mascherare il favoritismo e la parzialità.

5. Nel caso però di nomina sopra terna la misura massima dell' aggio non potrà oltrepassare il tre per cento.

Uno dei Commissari avrebbe voluto rendere ancora più libera la scelta, sopprimendo la disposizione che la Giunta municipale presenti la terna, ma la proposta fu respinta, imperciocchè sia evidente e dimostrato dalla pratica amministrativa, che se il Consiglio rifiuta di nominare sulla terna proposta, ne consegue la presentazione di altra terna o la dimissione della Giunta, alla quale nell' esaurimento del suo mandato esecutivo mancava così la fiducia del Consiglio.

Parve poi opportuno che il progetto di legge determinasse il tempo nel quale i comuni debbano decidersi sulla scelta del modo di nomina, e fissare la misura massima dell' aggio; ed a ciò provvide l' aggiunta al comma 3 dell' art. 3 colle parole: *sette mesi almeno dal giorno in cui debba aver principio il contratto di esattoria.*

6. Il secondo comma dell' art. 3 considera il caso della presentazione della terna pei consorzi, e dà facoltà della relativa proposta ai delegati delle rappresentanze consorziali. Sembrò alla Giunta che la improvvisa comparsa di questi delegati non fosse necessaria, essendo già le rappresentanze consorziali delegazioni derivate dai Consigli comunali, perciò propose la locuzione: *o da una delegazione delle rappresentanze consorziali, quando queste trovino conveniente di nominarla.*

7. Ripresentato il progetto al Senato, la Commissione volle chiarire il vero senso di questo articolo in punto alla nomina dell' esattore sopra terna. Mentre il Senato aveva voluto che la nomina dell' esattore si facesse per incanto all' asta pubblica, e si conferisse l'ufficio a colui che fosse il miglior offerente, la Camera dei deputati, a proposta dello stesso ministro, ha creduto conveniente ammettere la facoltà nel comune, o nel consorzio dei comuni, di scegliere tra codesto sistema di nomina, e quello della nomina fatta dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale sopra una terna che dovrebbe

proporre nel primo caso la Giunta, e nel secondo caso una speciale delegazione.

La Camera elettiva ed il Ministero sono in sostanza entrati in parte nel concetto che fu ampiamente svolto nella discussione del Senato, ed al quale fu creduto allora di fare sufficientemente ragione colle disposizioni transitorie contenute nell' art. 103.

Senonchè la Camera introdusse una disposizione nuova, mercè la quale è limitata al 3 per cento la misura dell' aggio, quando la nomina dell' esattore si faccia col sistema della terna.

Questa aggiunta fu ritenuta dalla Commissione senatoria come molto opportuna, e vi riconobbe un efficace correttivo al pericolo degli abusi, a cui la nomina diretta può facilmente condurre.

8. Fu però sollevato un dubbio in seno della Commissione stessa relativamente alla formula usata, perchè nel primo comma è detto *che l' esattore si nomina per cinque anni e per concorso all' asta pubblica*, ed il secondo capoverso comincia colle parole: *Può anche essere nominato dal Consiglio comunale, o dalla rappresentanza consorziale sopra terna* ecc.

Poteva intendersi che il contratto della esattoria fosse per cinque anni nel solo caso della nomina per via d' incanto; e che dovesse essere di una durata discrezionale ed anche a vita, quando la nomina si facesse sulla terna. Il Senato non ammise una siffatta interpretazione del terzo comma, ma ritenne che le parole di esso esprimano unicamente una eccezione al sistema normale della nomina, ch' è quello dell' asta; una eccezione anzi subordinata alla condizione di un limite fisso nell' aggio, e che codesta eccezione lasci intatte tutte le altre condizioni del contratto di esattoria, tra le quali senza dubbio la durata.

Il contesto intero della legge e segnatamente le disposizioni degli art. 12 e 103 confermano in questa convinzione. Ma il dubbio solo, una volta sollevato, bisognava chiarirlo e precisare la interpretazione da darsi a questo articolo.

La differenza del modo di nomina non può avere alcuna influenza sulla durata del contratto, e fu ammessa soltanto per fare più facilmente accettare la nuova legge in quelle provincie del regno, dove le principali disposizioni di essa e segnatamente il sistema dell'asta, sono sconosciute; nè può mai essere che la nomina sulla terna accordi alle amministrazioni comunali la facoltà d' introdurre in alcuna parte dello Stato il contratto a tempo discrezionale o la nomina dell' esattore a vita, perchè in questo caso il carattere fondamentale della legge sarebbe manifestamente adulterato.

Il Ministro delle finanze dichiarò di assentire pienamente alla in-

Digitized by Google

terpretazione data dalla Commissione del Senato al terzo comma dell'art. 3, e prese impegno di formulare il regolamento in maniera da togliere ogni incertezza in proposito.

Circolari ed Istruzioni ministeriali.

Operazioni relative alla nomina dell'esattore per terna. Si reputa opportuno di rammentare ai signori Prefetti quali sieno gli incarichi ad essi affidati relativamente alle operazioni della terna come a quelle dell'asta, e quale l'indirizzo che essi debbono per le une e per le altre indicare alle rappresentanze comunali o consorziali.

Prima di tutto, giusta l'art. 5 del Regolamento, deve il Prefetto entro i primi giorni del maggio provvedere secondo le sue attribuzioni sulle deliberazioni prese gia dalle rappresentanze; e qualunque sia il modo di nomina che hanno prescelto, cioè la terna, ovvero l'asta, stabilire la misura massima dell'aggio, qualora non vi abbiano da sè provveduto le rappresentanze medesime.

Tanto riguardo alle terne, quanto riguardo alle aste occorre una osservazione preliminare già fatta altre volte del Ministero, cioè che ove i comuni sono uniti in consorzi, è tolta di mezzo, agli effetti della Legge di riscossione, la personalità del comune, e più non havvi che quella del consorzio; per cui ogni provvedimento, qualunque sia la sua natura, deve sempre essere preso dalla rappresentanza consorziale senza che intervengano e senza che occorra interpellare i consigli comunali. Ogni deliberazione di questi consigli allorchè è formato il consorzio è nulla, perchè relativa a materia che sfugge alla loro competenza.

Parlando ora in modo più speciale delle nomine sopra terna, è da rammentare anzi tutto che il detto art. 5 del Regolamento dispone che il Prefetto richiama i sindaci o i presidenti di consorzio a invitare con pubblico avviso o per lettera gli aspiranti a presentare la loro domanda.

Da queste parole è chiaro che la scelta del modo d'invitare gli aspiranti, per lettera cioè o per pubblico avviso, è rilasciata ai sindaci o ai presidenti del consorzio. Con tutto ciò si crede che i signori Prefetti possano utilmente suggerire alle rappresentanze di attenersi piuttosto al pubblico avviso, il quale assicurerà un maggior numero di aspiranti, e d'altronde non esclude punto che possano i sindaci invitare contemporaneamente con avviso privato le persone delle quali credano utile richiamare in modo speciale l'attenzione.

Quanto al procedimento per la nomina su terna, esso non può esser meglio tracciato che dall'art. 3 della Legge, la quale chiaramente prescrive che quando si tratti di comune isolato, la giunta comunale forma una terna tra i diversi aspiranti e la presenta al consiglio cui è deferita la nomina; e quando si tratti di consorzio, per la solita ragione che la personalità giuridica passa nella rappresentanza consorziale e i comuni non hanno più facoltà di interloquire, la terna si forma dalla rappresentanza medesima o da una delegazione da essa nominata, e poi la scelta definitiva dell'esattore fra i portati della terna si fa, sì nell'uno che nell'altro caso, dalla stessa rappresentanza consorziale.

Era a questo riguardo stato chiesto se la delegaziono dovesse scegliersi obbligatoriamente fra i componenti della rappresentanza, o potesse scegliersi fra persone estranee. Il Ministero su ciò rispose sempre esser libera affatto la rappresentanza nella scelta dei componenti la delegazione.

Comunque sia fatta la nomina, la medesima deve dai sindaci o dai presidenti del consorzio trasmettersi al Prefetto non più tardi del 10 giugno. Trascorso questo termine (che il Regolamento stabilisce come perentorio e che il Ministero è deciso a non prorogare per qualsiasi causa) senza che sia presentata la nomina, l'esattoria si conferisce all' asta.

Secondo l'anzidetto art. 5 le nomine a terna, allorchè si trasmettono al Prefetto per l'approvazione, devono essere corredate :

a) Dalla dichiarazione del nominato che accetta la nomina per il quinquennio alle condizioni stabilite dalla Legge, dal Regolamento, dal Decreto Reale sulla riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali, dai capitoli generali e speciali.

b) Dal certificato del deposito richiesto per i concorrenti all'asta dall'art. 7 della Legge, e che sarà determinato in base ai dati posseduti dai comuni ed a quelli loro forniti dall'intendente di finanza.

Da queste disposizioni si deduce :

a) Che mentre non vi è obbligo per i singoli aspiranti alla terna di presentare la dichiarazione contenente l'accettazione delle condizioni stabilite nella Legge, Regolamento, ecc , o di presentare il deposito, è però assolutamente necessario che, allorquando la nomina si trasmette al Prefetto per l'approvazione, sia accompagnata tanto dalla dichiarazione di accettazione, quanto dal certificato del deposito.

b) Che quando le rappresentanze addivengono alla nomina dell'esattore su terna, deve essere stata impreteribilmente fissata e ad esse comunicata dalla Intendenza tanto la cifra della cauzione, da corrispondere, come è noto, all'ammontare di una rata delle imposte erariali, sovrimposte relative e tasse comunali, alla quale cauzione si aggiunge quella particolarmente e direttamente determinata dalle rappresentanze per le entrate particolari dei comuni; quanto la cifra del deposito che, secondo l'articolo 7 della Legge, deve corrispondere al 2 per cento della somma annuale da riscuotersi.

Di questa necessità si sono rese avvertite le Intendenze di finanza colla circolare che si comunica ai Prefetti insieme alla presente.

Per le altre operazioni relative alla terna non occorre di osservare se non questo ; che ove dentro il 10 giugno non sia presentata la nomina al Prefetto, e dove per altre ragioni essa non abbia seguito, dovendosi addivenire anche per queste esattorie agli esperimenti d'asta, converrà darne notizia all'Intendenza, notificandole anche la cifra dell'aggio che per siffatta nomina era fissato, potendo quest'aggio a termini del Regolamento servire di base per aprire l'asta.

È evidente però che qualora la causa per la quale non si possa far luogo alla nomina sopra terna sia la tenuità dell'aggio, in tal caso, anzichè esporsi alla quasi certezza di vedere deserti gli incanti e di dover poi provvedere d'urgenza ed a condizioni gravissime, meglio assai si provvederà all'interesse dei contribuenti invitando le rappresentanze comunali o consorziali a portar l'aggio

ad una misura tale che possano aversi concorrenti alle aste, tenuto conto che queste devono farsi al ribasso.

Appena occorre però di accennare che queste deliberazioni dovrebbero essere prese di urgenza, essendo il termine ultimo per l' aperture delle aste stabilito per legge, e tale quindi che il Ministero non potrebbe mai per qualunque causa prorogare.

Circolare 16 *Aprile* 1872 *N.* 24230-4359 *del Ministero delle Finanze. Bollett. Uff. Direz. Gen. delle imposte dirette* 1872, *Vol. IV, p.* 87 - 90 *e* 95.

Incumbenze degli Intendenti di finanza relativamente alla nomina per terna. Il dovere dell' Intendente di finanza quanto alla terna si riassume in questo: di avere impreteribilmente comunicata alla rappresentanza comunale o consorziale per mezzo della Prefettura la cifra della cauzione ormai determinata secondo il criterio dell'art. 16 della Legge, da ascendere cioè, come è noto, all' ammontare di una rata così delle imposte erariali e relative sovrimposte come delle tasse; e di avere stabilita la misura del deposito che il candidato scelto su terna dal consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale deve prestare, a forma del detto articolo 5 del Regolamento, lettera *b*; il quale deposito secondo l'art. 7 della Legge deve corrispondere al 2 per cento della somma annuale da riscuotersi. La cauzione che riguarda le altre riscossioni affidate all' esattore, o che fu determinata direttamente dalla rappresentanza, si cumula con quella delle imposte, sovrimposte e tasse quando si deviene alla stipulazione del contratto.

Però può darsi il caso che, sia per difetto di concorrenti, sia per qualunque altro motivo, la nomina per terna non abbia luogo altrimenti, nel qual caso il Prefetto dove decidere che siano poste all'asta anche quelle esattorie ove la nomina per terna non ebbe seguito. In questo caso le Intendenze dovranno farsi indicare dalla Prefettura locale quali siano coteste esattorie ove la terna ha fallito, e quale la misura dell'aggio fissato per detta nomina su terna, ovvero quale sia la nuova misura che sia stata determinata per aprire in base ad essa l'asta.

(Ved. *Circolare suddetta*).

Giurisprudenza amministrativa.

Aggio di esazione. La deliberazione in cui il consiglio stabilisce di aumentare la ricompensa di un determinato servizio, per esempio, l'aggio d' esazione al tesoriere, non può omettere di osservare il merito individuale di esso; tanto più, se la questione sull' aumento, importi l'altra della continuazione dell' uffizio.

Per conseguenza tale deliberazione, come concernento persona, deve esser presa a voti segreti.

(Legge com. e prov. art. 212. — Parere del Consiglio di Stato, 27 giugno 1871, n. 2122-1233, adottato. — V. Giorn. *la Legge* 1871 pag. 248.)

Terna. Delegazione per la proposta della terna. I membri della delegazione, alla quale per l'art. 3 della legge 20 aprile 1871, e per l'art. 5 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette, la rappre-

sentanza consorziale può delegare la proposta della terna che servir deve eventualmente di base alla nomina dell'esattore, possono essere scelti tanti fra i membri della rappresentanza stessa, quanto fra gli estranei, poichè non contenendo la legge e il regolamento limitazione alcuna, debbe lasciarsi alle rappresentanze consorziali la maggior libertà di azione.

(Nota del Ministero delle finanze, Direzione Gen. delle imp. dir. 20 ottobre 1871 n. 53355-995, alla Prefettura di Forlì. — V. Manuale degli Amministratori, anno 1871, pag. 361.)

Art. 4.

I capitoli normali d'asta sono stabiliti dal Ministro delle Finanze di concerto con quello dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato.

Le Giunte comunali e le Rappresentanze consorziali possono aggiungervi quegli articoli speciali che credono opportuni, salvo l'approvazione del Prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 7. — L'avviso d'asta indica i patti speciali che senza essere in opposizione alla patente stessa credesse il Comune di aggiungervi.

La Legge 22 *marzo* 1804, *e la patente* 18 *aprile* 1816 contengono alcuni articoli che formavano parte del capitolato di appalto, e che vennero poi completati con successive disposizioni. -- Vi erano però sempre alcune differenze nei patti fra l'uno e l'altro comune e tra contratto e contratto, per cui mancava in principio quella uniformità che costituisce uno dei principali elementi di una legge di ordine generale. Negli ultimi sessennii nelle provincie venete venivano stabiliti dal governo i capitoli normali d'asta e diramati ai comuni a baso dell'appalto da essere poi inseriti letteralmente nel contratto per l'esercizio della esattoria.

L'art. 4 suindicato sistemizza per legge questa pratica, che per le disposizioni anteriori fu per lungo tempo vaga ed indecisa.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

Questo articolo fu aggiunto al progetto per proposta del ministro delle finanze, e nel secondo comma il Senato alla sua volta vi aggiunse l'obbligo al prefetto di sentire la Deputazione provinciale.

Questa attribuzione però delle Giunte comunali e delle commissioni consorziali relativamente all'aggiunta di articoli speciali, deve conside-

Digitized by Google

rarsi circoscritta a ciò che riguarda gl' interessi particolari del comune o dei comuni associati; e non può quindi estendersi a modificare le disposizioni generali contenute nei capitoli normali d' asta.

CAPITOLI NORMALI

per l' esercizio delle Ricevitorie ed Esattorie delle imposte dirette, approvati con Decreto Ministeriale 1 Ottobre 1871 N. 463 (Serie 2.a) inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia.

CAPITOLO I. — *Effetti della nomina.*

Art. 1. Avvenuta l' aggiudicazione dell' esattoria o ricevitoria, o l' accettazione della nomina, se l' aggiudicatario od il nominato rifiutano di sottoscrivere il contratto, il deposito fatto rimane in piena ed assoluta proprietà del comune o della provincia.

Resta pure in piena ed assoluta proprietà del comune o della provincia il deposito, quando o per ritardo o per rifiuto a prestare la cauzione, o perchè siasi scoperta nell' esattore o ricevitore alcuna delle incompatibilità contemplate dall' art. 14 della legge, si proceda ad una nuova asta o conferimento dell' esattoria o ricevitoria.

Art. 2. La cauzione prestata in rendita sul debito pubblico dello Stato può essere durante l' appalto sostituita da altra in beni immobili o viceversa, purchè la nuova cauzione venga estesa a garantire il contratto per tutta la sua durata, compreso il periodo di tempo già trascorso.

La precedente cauzione però si svincola soltanto dopo che sia approvata e costituita definitivamente la nuova.

Art. 3. L' errore che fosse corso negli atti d' asta o di nomina sull' ammontare della cauzione può sempre essere rettificato.

La cauzione garantisce complessivamente per tutti gli obblighi dell' esattore o ricevitore verso le amministrazioni cointeressate e verso i contribuenti che fossero stati danneggiati, salvi i diritti di prelazione stabiliti dalla legge.

Art. 4. I beni immobili che si presentano in cauzione devono

essere descritti in un elenco con tutte le indicazioni necessarie corredate dei relativi documenti.

Art. 5. L'assicurazione contro gl'incendi dei fabbricati deve essere almeno annuale, e l'esattore ed il ricevitore entro i primi 10 giorni d'ogni anno successivo a quello in cui scade devono presentare rispettivamente alla giunta o rappresentanza consorziale, o deputazione provinciale, la prova che l'assicurazione fu rinnovata.

Non presentandosi tale prova si fa luogo all'applicazione del terzo inciso dell'art. 29 del regolamento.

Art. 6. Quando per eccezionali circostanze un esattore o ricevitore si trovi nell'esercizio della esattoria o ricevitoria, prima che sia stato stipulato il relativo contratto, devono presentarsi a stipularlo nel giorno fissato dal sindaco, dal presidente del consorzio o dal prefetto.

Non presentandosi, incorreranno nella perdita del deposito.

Art. 7. Fra le spese dell'asta che stanno a carico dell'aggiudicatario s'intende compresa anche quella per la stampa, pubblicazione ed inserzione nei giornali degli avvisi d'asta, tanto del primo quanto del secondo esperimento.

Deserta l'asta, o annullata o non approvata l'aggiudicazione, quando alla collazione dell'esattoria o ricevitoria sia proceduto per nomina diretta, le spese di cui al precedente capoverso restano a carico del comune, del consorzio o della provincia.

Agli esattori e ricevitori è accordata la franchigia postale nei limiti stabiliti dai regolamenti vigenti.

CAPITOLO II. — *Riscossioni e versamenti*

Art. 8. L'esattore ed il ricevitore devono, quando ne vengano richiesti per mezzo dell'intendente, riscuotere e versare alle scadenze stabilite o da stabilirsi, secondo le norme vigenti, o che potranno in avvenire emanarsi, coll'obbligo dell'incasso per esatto, anche i diritti di verificazione dei pesi e delle misure, le somme dovute in Sicilia per il fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche, la tassa sulla coltivazione dei tabacchi in Sicilia, e quelle altre

tasse speciali o generali, che il governo fosse autorizzato a far riscuotere colle norme delle imposte dirette.

Per queste riscossioni sarà corrisposto loro l'aggio stabilito per le imposte dirette, e sarà loro pagato per ogni rata d'imposta, entro un mese dal versamento di essa.

Art. 9. Gli esattori e ricevitori non possano rifiutare di prendere in esazione coll'aggio stabilito nel loro contratto tutte le quote d'imposte dirette di precedenti gestioni, delle quali ai termini della legge la riscossione venisse a riassumersi dalla amministrazione.

Questa disposizione non riguarda gli arretrati di che nell'art. 104 della legge.

Art. 10. L'esattore ed il ricevitore non possono rifiutare il ricevimento dei ruoli e dei riepiloghi. In caso di rifiuto ne sarà fatta loro l'intimazione mediante l'usciere della pretura, e tale intimazione tiene luogo di ricevuta costituendoli debitori dell'intero ammontare e per le stabilite scadenze, senza tener conto del ritardo che fosse intervenuto per causa del suaccennato rifiuto.

In caso di ritardo nella consegna dei ruoli e dei riepiloghi l'esattore o ricevitore non possono accampare veruna pretesa, qualora, non ostante il ritardo, abbiano tempo di eseguire, prima della scadenza delle imposte, tutti gli atti prescritti per incominciare la riscossione: in caso contrario hanno diritto alla tolleranza per altrettanti giorni quanti furono quelli del ritardo della consegna dei ruoli, ben inteso che eguale trattamento deve usarsi ai contribuenti.

Art. 11. Gli esattori e ricevitori non possono rilasciare alcun atto o documento se non è firmato da essi o dai loro collettori o rappresentanti debitamente autorizzati.

Il ricevitore, che sotto la sua responsabilità ed a suo rischio e pericolo voglia assumere un rappresentante che ne adempia le funzioni, vi provvede come è prescritto agli esattori pei collettori che tengono: e devono darne notizia all'intendente di finanza alla deputazione provinciale ed agli esattori dipendenti.

Nel caso dell'ultimo capoverso dell'art. 28 del regolamento, il prefetto può anche infliggere all'esattore una multa da 50 a 100 lire a favore del comune o della provincia.

Digitized by Google

Art. 12. L'esattore, ed il ricevitore non possono rilasciare quietanze che staccandole dal registro a matrice prescritto.

I registri si tengono dall'esattore separatamente per comune, per imposta e per anno, e dal ricevitore separatamente per imposta e per anno.

Il ricevitore ne tiene un'altro apposito per tutte le somme indistintamente che riceve dai contribuenti a senso dell'art. 82 della legge.

I registri si conservono in modo da rendere facile il riscontro delle quietanze figlie emesse colle relative matrici e coi ruoli.

Possono sempre i contribuenti chiedere di riscontrare i registri.

I registri usati si depositano, nel settimo mese dopo terminato il contratto, nell'ufficio del comune e rispettivamente della deputazione provinciale.

Nello stesso termine si restituiscono i ruoli all'amministrazione, da cui emanarono, salvo all'esattore di farsene un estratto per le partite rimaste a suo credito privato, che sarà vidimato dal prefetto e dall'intendente di finanza.

Per qualsiasi mancanza a queste discipline può essere inflitta dal prefetto una ammenda o multa da lire venti fino a cento, salvo il ricorso al ministro di finanza per annullamento o per mitigazione. La multa va a benefizio dell'amministrazione i cui agenti hanno scoperta la contravvenzione.

Art. 13. Le quietanze per ogni serie di registri si segnano con numero d'ordine progressivo dal principio alla fine di ciascun anno, ed in ognuna si annotano distintamente le somme pagate per imposta e sovrimposta, quelle per multe di mora e quelle per compenso delle spese di esecuzione.

Le quietanze si rilasciano immediatamente all'atto del pagamento, in piena conformità colle matrici senza correzioni e cancellature.

Le quietanze errate si lasciano attaccate o si annettono alla rispettiva matrice con analoga annotazione di annullamento.

L'annotazione nel margine dei ruoli dei pagamenti fatti dai contribuenti si eseguisce negli otto giorni dal rilascio della quietanza. Da questa annotazione deve risultare la data del pagamento,

Digitized by Google

il numero della quietanza rilasciata, e la somma pagata per imposte e sovraimposta, e quella per multe e per gli atti esecutivi.

Per l'inosservanza di queste disposizioni si applica la multa convenzionale stabilita nell' articolo precedente, senza pregiudizio del procedimento penale quando ne sia il caso.

Art. 14. L'esattore deve provare, a richiesta tanto del contribuente quanto dell' amministrazione, di aver fatto intimare, nei modi prescritti, la cartella ordinata dall' art. 25 della legge, e l'avviso ai contribuenti morosi, di cui all' art. 31 della legge stessa. In mancanza di questa prova può il prefetto applicargli l'ammenda di lire dieci a beneficio del comune in cui dovevano la cartella e l'avviso essere intimati.

Anche della pubblicazione dell' avviso, di cui all' art. 26 della legge, deve essere data la prova, se richiesta, mediante dichiarazione del sindaco del comune in cui la pubblicazione fu fatta.

Art. 15. Ogni cura, rischio e spesa pei versamenti è a carico degli esattori e ricevitori. Niun caso, sia fortuito o di forza maggiore, li dispensa dall' obbligo di effettuare il versamento dell' intera somma dovuta ed alle scadenze stabilite.

I versamenti nelle tesorerie sono fatti nei modi e colle norme prescritte pei contabili dello Stato dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

CAPITOLO III. — *Esecuzione.*

Art. 16. L'esattore non è autorizzato a stare in giudizio come rappresentante le amministrazioni pubbliche, quando la lite riguardi non gli atti esecutivi, ma la sussistenza o la misura della tassa. È suo obbligo di avvertirne immediatamente, quando venga citato, l'amministrazione interessata, ed è responsabile verso la medesima per ogni danno che le avesse recato con indebita ingerenza o per ommesso o ritardato avviso.

Art. 17. L'esattore deve annotare in apposito registro coloro che gli hanno dichiarato di voler essere avvertiti degli atti esecutivi, e deve rilasciar loro la quietanza del correspettivo che gli hanno pagato in conformità dell' art. 67 della legge.

Digitized by Google

Art. 18. La sospensione degli atti esecutivi ordinata dall' amministrazione dà diritto all' esattore a sgravio provvisorio.

CAPITOLO IV. — *Disposizioni generali e diverse.*

Art. 19. Dopo ricevuto un elenco di decreti di sgravio, l'esattore non può iniziare o continuare gli atti esecutivi che per il residuo debito del contribuente.

Art. 20. L' annotazione degli sgravi nel margine del ruolo deve farsi dall' esattore entro 24 ore dal ricevimento degli elenchi.

Per l' ommissione di siffatte annotazioni l' esattore è sottoposto all' ammenda o multa come all' art. 12.

Art. 21. Le domande di rimborso dell' esattore per quote inesigibili devono essere corredate da un elenco delle quote da rimborsarsi e dai documenti giustificativi che si numerano e si citano nell' elenco.

All' atto di fare la domanda, l' esattore deve annotare sul ruolo a ciascuna quota inesatta la data e il numero dell' elenco in cui la comprese.

Quando dopo la presentazione delle domande venissero pagate all' esattore somme che furono comprese nell' elenco, egli deve nell' atto stesso della riscossione farne annotazione al corrispondente articolo di ruolo e darne avviso all' agente delle imposte con riferimento alla fatta domanda di rimborso, affinchè sia provveduto o per la rettifica della domanda di rimborso o per il versamento, se il rimborso fu effettuato.

Per la inosservanza di queste disposizioni l' esattore soggiace ad una ammenda o multa eguale alla somma riscossa e taciuta, salva pure l' applicazione delle leggi penali.

Art. 22. L' esattore che si trovi in dubbio sulla persona del contribuente per inesatta scritturazione del ruolo, deve chiedere all' agente delle imposte gli opportuni schiarimenti.

In caso d' errori materiali occorsi nel ruolo, l' esattore può chiederne la rettificazione all' intendente che, sentito l' agente delle imposte, vi provvede per decreti di sgravio.

Art. 23. L' esattore in niun caso può rifiutare all' agente delle

imposte, o a chi sia delegato dal prefetto, dall' intendente, dai comuni o dalle rappresentanze consorziali di ispezionare i ruoli od i registri tutti dell' esattoria.

Uguale obbligo incombe ai ricevitori per tutti i registri e carte del loro ufficio.

In caso di rifiuto può essere applicata loro dal prefetto una ammenda da lire 20 fino a 50, a favore dei comuni o delle provincie.

Art. 24. Il sorvegliante nominato dal prefetto all' esattore o ricevitore, ha facoltà di esaminare tutti gli atti d' ufficio e di controllare ogni singola operazione.

L' esattore ed il ricevitore debbono ottemperare a quanto egli sia per ordinare.

La retribuzione del sorvegliante è a carico rispettivamente dell' esattore o ricevitore ; e gli è pagata direttamente dal comune o dalla provincia sull' aggio loro spettante.

Art. 25. Quando siano accordate dilazioni speciali o generali al pagamento delle imposte ai contribuenti, la dilazione ha anche effetto per l' esattore e ricevitore, i quali però non possono elevare alcuna eccezione per le tolleranze stesse.

Art. 26. Nel caso venga decretato il decadimento dell' esattore o ricevitore dal contratto, cessa coll' intimazione del decreto ogni di lui ingerenza. I ruoli, gli elenchi ed i registri a matrice usati vengono ritirati dall' incaricato del prefetto, e si fa constare del loro ritiro in apposito processo verbale.

Art. 27. I presenti capitoli normali, in tutto quanto vi possano essere applicati, hanno vigore anche per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali, congiuntamente a tutte le altre disposizioni di leggi e regolamentari concernenti la tassa medesima.

Parimenti questi capitoli normali hanno vigore per le tasse dirette d' esclusivo interesse comunale e provinciale se non sia altrimenti provveduto con articoli speciali stabiliti dalla giunta comunale o dalla rappresentanza consorziale o dalla deputazione provinciale.

Art. 28. Nell' esercizio delle loro funzioni tanto l' esattore che il ricevitore, sia in rapporto alle amministrazioni interessate che ai contribuenti ed ai terzi, deggiono non solo attenersi strettamente

Digitized by Google

alla legge sulla riscossione delle imposte dirette e della tassa di macinato, ai regolamenti e decreti relativi, ai presenti capitoli ed a quelli speciali, ma inoltre osservare le istruzioni che venissero emanate, eseguire i lavori ordinati e fornire le notizie ed i dati statistici richiesti dalle pubbliche amministrazioni.

Le stampe dei registri e moduli per l'esercizio delle esattorie e ricevitorie sono a carico degli esattori e ricevitori i quali non possono elevare pretesa alcuna per le modificazioni che dall'amministrazione vi potessero essere indotte.

Art. 29. Per l'inosservanza di qualunque disposizione, per la quale non sia stabilita apposita penalità, può il prefetto applicare l'ammenda di lire venti per ciascun caso di trasgressione, e può inoltre inviare a spese degli esattori e del ricevitore appositi commissari per eseguire gli incarichi, ai quali dagli esattori e dai ricevitori non si fosse adempiuto nei termini e modi prescritti.

CAPITOLI SPECIALI

per l'esercizio dell'Esattoria Comunale di Venezia durante il quinquennio 1873-1877 aggiunti ai Capitoli normali a senso dell'articolo 4 della legge 20 Aprile 1871.

1. L'Esattore è anche il Cassiere del Comune, e disimpegna come tale il servizio di cassa.

L'Esattore adempie inoltre l'uffizio di Tesoriere del Comune.

Per l'uno e per l'altro uffizio di Tesoriere e Cassiere non avrà diritto ad alcun correspettivo o compenso.

Egli è poi tenuto ad uniformarsi alle prescrizioni speciali che verranno stabilite dall'Amministrazione comunale pei servigi suindicati.

2. Gli uffizi di Esattoria, Tesoreria e Cassa saranno collocati in opportuni locali del palazzo municipale, già appositamente ridotti, e l'Esattore dovrà pagare l'annuo fitto di L. 2000.— (duemille) in due eguali rate semestrali anticipate 1. Gennaio e 1. Luglio, e ciò fino a tanto che non fosse dal Municipio diversamente disposto.

Digitized by Google

3. Gli uffizi suddetti devono rimanere aperti per le riscossioni e pagamenti:

a) dalle ore 9 antim. alle 3 pom. di ogni giorno feriale;

b) dalle ore 11 antim. alle 2 pom. di ogni giorno festivo;

c) dal levare al tramontare del sole in cadaun ultimo giorno della scadenza fissata per le esazioni a scosso e non riscosso.

E poichè il contribuente può pagare entro l'ottavo giorno dalla scadenza l'uffizio dell'Esattore sarà aperto per la riscossione dal levare al tramontare del sole anche l'ottavo giorno dalla scadenza, quantunque giorno festivo.

4. In generale alla percezione dell'aggio l'Esattore comunale non ha diritto rispetto a quelle partite di entrata e di credito per l'esazione delle quali non possa far uso della procedura privilegiata, stabilita dalla legge 20 aprile 1871, e non sia egli conseguentemente tenuto di rispondere a scosso e non riscosso.

5. In particolare l'Esattore non avrà diritto ad aggio su tutte le somme procedenti:

a) da semplici depositi;

b) da fondi di cassa che spontaneamente e senza alcun uso di esecuzione versano gli esattori che cessano;

c) da restituzione alla cassa comunale di anticipazioni, prestanze o di qualunque altro titolo di rifusione o risarcimento;

d) dalle regie casse o da altre che facessero il servizio della tesoreria di finanza, e da altri regi uffizî civili, militari e giudiziari, dalla Cassa Provinciale, dagli Istituti di pubblica beneficenza e da altri enti morali tutelati, sempre però che tali casse od uffizî siano nel capoluogo di provincia, o in qualsiasi altro punto del circondario provinciale;

e) dai ricevitori di finanza per la esazione del dazio consumo;

f) da speciali esattori incaricati dal Comune.

E per quanto alle rendite ed altri proventi di spettanza comunale che l'Esattore dovrà riscuotere da Casse pubbliche o da istituti che hanno la loro sede fuori della Provincia sarà pattuito un apposito correspettivo da stabilirsi volta per volta nei limiti di convenienza.

Per ciò che concerne la spedizione di valori o denaro diretti

all' amministrazione comunale col mezzo delle regie Poste od assegni di Banca l' Esattore è obbligato di prestarsi al ritiro delle somme relative, senza alcun correspettivo.

6. L' aggio che verrà stabilito a favore dell' Esattore per la esazione delle imposte e sovraimposte comunali è a lui accordato anche nell' eguale misura per le somme date in esazione a scosso e non riscosso per ogni altra tassa, od imposizione di spettanza comunale, e pella quale l' Esattore può procedere col metodo speciale stabilito dalla legge 20 aprile 1871.

7. Compete all' Esattore il correspettivo per quelle somme riguardo alle quali gli fosse stato comunicato l' ordine di sospendere l'esazione dopo la scadenza, semprecchè per altro egli ne avesse già risposto a scosso e non riscosso, e quindi nessun correspettivo potrà pretendere sulle somme, la esazione delle quali gli fosse stata sospesa prima della scadenza del debito dall' autorità da cui è partita la dazione in iscossa, e per le quali egli non ne avesse già risposto a scosso e non riscosso.

8. La esazione od introitazione fatta in via economica da un gestore assumente della rimanenza di cassa dovuta dal gestore cessante, non darà titolo all'assumente di percepire correspettivo e nemmeno caposoldo nel caso che il gestore cessante gli tardasse il passaggio della rimanenza stessa. Il gestore assumente avrà soltanto diritto al rimborso normale delle spese di esecuzione in quanto avesse dovuto agire fiscalmente in confronto del primo.

9. L' Esattore comunale è tenuto inoltre a prestarsi senza diritto a compenso alcuno alle riscossioni anche a semplice scosso ed all' introitazione di qualunque importo che per qual siasi titolo dovesse, dietro corrispondente ordine del Comune affluire nella Cassa comunale tanto da parte di privati, che di tutte le pubbliche e speciali Casse locali.

10. Egualmente l' Esattore dovrà senza aggio o compenso prestarsi al pagamento di tutti quei mandati, che dal Municipio vengono emessi a favore di terzi privati, enti morali, o di pubbliche casse, di cui gli articoli 2 e 3, e di tutte quelle esistenti nel Regno.

I pagamenti in generale dovranno essere giustificati dalle relative quitanze o confessi, e quando siano determinati per una sta-

bilita scadenza dovranno essere eseguiti nel termine fissato dal relativo mandato sotto comminatoria che starà a carico dell'Esattore ogni qualunque danno eventuale che in causa del ritardato pagamento fosse per derivare al Comune e ciò oltre la multa stabilita dalla legge.

11. L'Esattore ha obbligo di assumere l'esazione di arretrati di qualsivoglia epoca e natura, e ciò senza che possa pretendere alcun aumento nella misura del correspettivo.

12. Oltre a quanto è disposto dagli articoli 75, 76, 77 del regolamento 1.° ottobre 1871, l'Esattore sarà in obbligo di produrre:

a) nel giorno di Lunedì di ciascuna settimana un prospetto dimostrante lo stato effettivo di cassa, nel quale sia distinto per ogni singola specie di valute il corrispondente ammontare secondo i moduli che gli verranno a tal uopo comunicati dalla Ragioneria d'uffizio;

b) entro i primi quindici giorni di cadaun mese il resoconto documentato e distinto a seconda delle speciali categorie del Bilancio comunale dei verificati introiti e degli eseguiti pagamenti nel precedente mese pella conseguente revisione ed approvazione.

13. per quanto si riferisce agli obblighi di Tesoriere e Cassiere l'Esattore deve prestarsi senza verun compenso al pagamento delle spese minute d'uffizio (Economato) sopra semplici ordini del Sindaco, salva produzione della polizza mensile pel corrispondente rimborso con regolare mandato, e ciò semprecchè, il Comune ritenga opportuno di affidargli tale servizio. Deve altresì sotto sua respondenza e salvo opportuno conto reso, prestarsi a ricevere, custodire e conseguentemente riconsegnare denaro e valori di cui lo incaricasse il Municipio e che non fossero per affluire nè in Cassa comunale, nè in quella dei depositi, e riflettessero speciali gestioni e contabilità.

14. I *messi* dell'Esattoria, che a tenore degli articoli 27 e 28 del regolamento 1 ottobre 1871 vengono nominati dall'Esattore approvati dalla Giunta ed autorizzati al servizio relativo dal Procuratore del Re, non potranno essere in numero minore di 10, salvo di provvedere di concerto coll'Esattore secondo le maggiori o minori esigenze del servizio.

Le quitanze di pagamanto dei *messi*, che sono a carico esclu-

sivo dell' Esattore, dovranno riportare il visto del Sindaco, o di chi per esso, ond' essere estinte.

15. A niun compenso avrà titolo l' Esattore comunale per quelle qualsiansi maggiori spese di personale o di materiale che gli si rendessero necessarie dietro aumento nella entità della azienda, negli amminicoli della stessa e dietro riforme e rinnovazioni dei metodi pella tenuta dei registri e rendimento di conti, e per le intermedie e conseguenti attitazioni, nonchè in causa di mutamento di circoscrizioni territoriali di provincia o di distretto.

16. Nessuna responsabilità incombe all' amministrazione comunale, e perciò nessun titolo avrà l' Esattore di pretendere, a peso della medesima, qualsiasi indennizzazione in causa di perdite di danaro derivate da infortuni, derubamenti, smarrimenti, od altre cause quali si vogliano, sia nel tempo in cui il danaro giace presso di lui, sia nel tempo in cui esso lo trasferisce da un luogo all' altro e ciò tanto nella qualità di appaltatore a scosso e non riscosso, quanto nella qualità che avesse inoltre di semplice Cassiere o depositario.

17. Qualunque perdita derivasse all' Esattore per innovazioni parziali o totali, che fossero introdotte superiormente, di tariffe e sistemi monetari, non gli darà per le somme che tenesse, dipendentemente dalla azienda a scosso e non iscosso, alcun titolo a buonificamento o compenso di sorte alcuna; e per lo contrario, rimarrà a vantaggio di esso Esattore i lucri od aggi che procedessero dalle innovazioni medesime e si potessero verificare rispetto alla detta azienda a scosso e non iscosso.

18. Staranno invece a vantaggio o a discapito delle Amministrazioni, o delle parti per conto delle quali l'Esattore gestisse come semplice Cassiere o depositario, le conseguenze delle innovazioni di tariffe e sistemi monetari.

19. Qualora l' Esattore comunale, che amministrasse in via economica, avesse a maneggiare effetti di valore, sui quali fosse per maturare un interesse progressivo, egli dovrà tenere giornali sussidiari che dimostrino l' importo dell' interesse medesimo.

20. L' Esattore si uniformerà alle superiori prescrizioni tutte, nelle riforme ed innovazioni che fossero disposte in punto a tenuta di registri e di conti, documentazione dei medesimi e pratiche od

essenziali o di ordine che sieno concernenti essi registri, conti, nonchè gli atti della propria azienda.

21. Il rimborsamento che all' Esattore per la parte in cui gestisse qual semplice Cassiere o depositario dovesse venir corrisposto in causa di perdita proceduta da innovazioni di tariffe e sistemi monetarî implica nell' Esattore il previo obbligo di esibire le prove attendibili sulla qualità ed entità della perdita stessa.

22. A qualunque oppignorazione dei beni servienti a cauzione di comunali gestioni deve precedere, a cura dell' esecutante, la partecipazione al Comune per ogni opportuno provvedimento.

23. A guarentigia degli obblighi assunti col contratto l' Esattore presta una cauzione nei modi e forme stabiliti dalla legge nella misura di L. 1,086,368:35, ripartita come segue:

parte erariale	L.	372,095:45
» provinciale	»	53,277:54
» comunale	»	660,995:36
totale . .	L.	1,086,368.35

diconsi, un millione ottantaseimilla, trecentosessantotto e Cent. 35.

24. Questi capitali speciali formano parte integrante del contratto ed avranno piena forza come se fossero contestualmente inseriti nel contratto stesso, al quale scopo il deliberatario apporrà la propria firma sui capitoli stessi.

Art. 5.

L' Esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali, e le sovraimposte e tasse comunali e provinciali, ordinarie e straordinarie, in conformità ai ruoli consegnatigli.

La consegna dei ruoli esecutivi controfirmati dall' Agente delle Imposte e dal Sindaco, e dei quali l' Esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell' intiero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

Risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso come riscosso.

Riscuote, quando ne venga richiesto, le sovraimposte dirette a favore dei Consorzi speciali, che gli pagheranno l'aggio stabilito per la imposta principale.

Esso riscuote anche le entrate comunali che gli possono essere affidate a termini del 2.° comma dell'articolo 80.

Legge 22 *marzo* 1804. *Art.* 20. — *Voto del Consiglio legislativo del* 21 *marzo* 1805, *approvato dal Governo.* — Il ricevitore comunale riscuote tutto le contribuzioni imposte e imponibili nel circondario del Comune, quantunque verificate dopo l'appalto.

Decreto 29 *giugno* 1809, *Art.* 1, 6, 7, 8, e 20. — I cancellieri formano i quinternetti o libri di esazione di qualunque imposizione diretta, nell'atto che li consegnano al ricevitore indicano al medesimo distintamente l'importare complessivo devoluto tauto alla cassa dipartimentale che alla comunale, e lo notificano contemporaneamente ai Comuni rispettivi.

Legge 22 *marzo* 1804. *Art.* 32. — Il ricevitore è strettamente obbligato del proprio, ancorchè egli non avesse esatta dai contribuenti o debitori in proporzione o per intiero la rata o debito maturato, a versare l'importare del ruolo.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 28. — L'esattore comunale ba l'obbligo di esigere le imposte tutte tanto a favore del regio erario, quanto delle provincie e dei comuni, tanto reali che personali di qualunque specie esse siano, ordinarie e straordinarie, siccome pure ogni capo di entrata e credito dei Comuni a norma dei quinternetti e delle note debitamente spedite, e che a tai fino vengono al medesimo rimesse dalle competenti autorità.

Il detto esattore all'atto della consegna che gli vien fatta dal commissario distrettualo dei quinternetti di scossa delle imposte prediali e delle tasse di ogni genere, rilasciata al medesimo la ricevuta colla indicazione in calce al corrispondente sommario cho rimane presso il commissario.

Ibid. Art. 45. — L'esattore è strettamente obbligato del proprio, ancorchè egli non avesse esatta dai contribuenti in proporzione o per intioro la rata maturata.

(V. art. 5 del Regol. all' art. 3 della legge.)

Capitoli normali.

Art. 8. L'esattore ed il ricevitore devono, quando ne vengano richiesti per mezzo dell'intendente, riscuotere e versare alle scadenze stabilite o da stabilirsi, secondo le norme vigenti, o che potranno in avvenire emanarsi, coll'obbligo dell'inesatto per esatto, anche i diritti di verificazione dei pesi e delle misure, le somme dovute in Sicilia per il fondo dei danneggiati dalle truppe borbo-

niche, la tassa sulla coltivazione dei tabacchi in Sicilia, e quelle altre tasse speciali o generali, che il governo fosse autorizzato a far riscuotere colle norme delle imposte dirette.

Per queste riscossioni sarà corrisposto loro l'aggio stabilito per le imposte dirette, e sarà loro pagato per ogni rata d'imposta, entro un mese dal versamento di essa.

Art. 9. Gli esattori e ricevitori non possono rifiutare di prendere in esazione coll'aggio stabilito nel loro contratto tutte le quote d'imposte dirette di precedenti gestioni, delle quali ai termini della legge la riscossione venisse a riassumersi dalla amministrazione.

Questa disposizione non riguarda gli arretrati di che nell'art. 104 della legge.

Art. 10. L'esattore e il ricevitore non possono rifiutare il ricevimento dei ruoli e dei riepiloghi. In caso di rifiuto ne sarà fatta loro l'intimazione mediante l'usciere della pretura, e tale intimazione tiene luogo di ricevuta costituendoli debitori dell'intero ammontare e per le stabilite scadenze, senza tener conto del ritardo che fosse intervenuto per causa del suaccennato rifiuto.

In caso di ritardo nella consegna dei ruoli e dei riepiloghi l'esattore o ricevitore non possono accampare veruna pretesa, qualora, non ostante il ritardo, abbiano tempo di eseguire, prima della scadenza delle imposte, tutti gli atti prescritti per incominciare la riscossione: in caso contrario hanno diritto alla tolleranza per altrettanti giorni quanti furono quelli del ritardo della consegna dei ruoli, ben inteso che eguale trattamento deve usarsi ai contribuenti.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. La Camera aveva votato il primo comma di questo articolo nel modo seguente:

L'esattore riscuote le imposte dirette erariali, e le sovraimposte e tasse comunali e provinciali, tanto reali che personali, ordinarie e straordinarie in conformità dei ruoli consegnatigli, nonchè le entrate comunali.

Il Senato aggiunse la parola *tutte*, per proposta del senatore Poggi; e Tecchio togliendo le differenze insorte circa le parole *tanto reali che personali*, le dichiarava inutili, ed il Senato le toglieva.

2. Eravi ancor dubbiezza in Senato sul punto se all' esattore comunale dovessero essere date in iscossa per legge anche le rendite patrimoniali del comune, come ammetteva l' articolo 5 votato dalla Camera dei deputati. — Fu rinviato quindi alla Commissione il primo capoverso di questo articolo, perchè fosse formulato in guisa da togliere ogni dubbio sulla piena libertà del comune di affidare a chi crede la esazione delle proprie rendite patrimoniali, e ne fosse precisato invece l' obbligo dell' esattore di assumere anche questa esigenza quando il comune volesse affidargliela.

La Commissione aggiunse ed il Senato approvò l' ultimo capoverso dell' articolo di legge per togliere ogni dubbio.

3. Il Senato modificò anche il secondo comma di questo articolo, sostituendo alle parole *uffiziale governativo*, le altre di *agente delle imposte*. La Camera aveva usata una espressione generica, perchè fra le proposte di riordinamento amministrativo dello Stato, secondo il progetto Bargoni, erano da istituirsi nei distretti le *Delegazioni governative*, le quali avrebbero concentrato anche le incombenze degli agenti delle imposte.

La Giunta poi nel progetto ritornato alla Camera aggiunse in fine dell' ultimo capoverso le parole: *a termini del secondo comma dell' articolo* 80.

4. L' onorevole Finzi propose d' inserire in questo articolo anche l' obbligo dell' esattore di assumere la esazione delle sovraimposte dei consorzi speciali, e precisamente le seguenti parole: *riscuote egualmente quando ne venga richiesto le sovraimposte dirette a favore dei consorzi speciali che gli pagheranno l' aggio stabilito per la imposta principale*; la quale aggiunta venne dalla Camera approvata.

5. La differenza colla patente 1816 stà in ciò che la presente legge determina la libertà del comune di affidare ad altri la esazione dei propri redditi patrimoniali, e di tenere obbligato l' esattore ad esigere anche le sovraimposte dirette a favore dei consorzi per lo stesso corrispettivo pattuito col comune o consorzio di comuni. Vedi sopraccitata Patente 1816, art. 28.

6. Sorgeranno probabilmente delle controversie in punto alla esigenza delle sovraimposte dirette dei consorzi, se questi estendono la loro giurisdizione sopra fondi compresi nel territorio di più comuni, la esattoria dei quali non sia gestita dal medesimo esattore, o non facciano parte di un consorzio esattoriale.

Del resto quest' obbligo dell' esattore comunale potrebbe tornargli utile specialmente se le scadenze delle rate consorziali combinassero con quelle dello Stato, della provincia e del comune.

Digitized by Google

Circolari e istruzioni ministeriali.

Formazione dei ruoli per Comuni amministrativi. — Per la Legge 20 aprile 1871, n. 192, che a cominciare dal 1. gennaio 1873 regolerà la riscossione delle imposte dirette vi dev'essere un Ruolo per ciascuna imposta e per ciascun Comune, fatta eccezione per quei Comuni che essendosi valsi della facoltà concessa dal 4 paragrafo dell'art. 2 della Legge medesima, possono avere i Ruoli separati per le singole frazioni in cui abbiano diviso il loro territorio.

In tale eccezione occorre peraltro intendervi praticamente compresi i Comuni che amministrano separatamente le rendite delle loro frazioni, (purchè alla circoscrizione di queste corrisponda la separazione dei rispettivi catasti) come pure i Comuni, dove gli estimi delle frazioni non possono, attesa la diversa loro natura, unificarsi per l'applicazione dell'imposta, ma debbono invece assoggettarsi a differenti aliquote di carico.

All'infuori pertanto dei casi qui specificati sarà formato pei terreni un solo Ruolo di contribuenti per ciascun Comune, ancorchè le frazioni di questo abbiano catasto separato, ossia che il territorio del Comune aministrativo sia suddiviso in Comuni censuari.

Tanto si dichiara nello intendimento di prevenire ed evitare gl'inconvenienti che potrebbero derivare da una contraria consuetudine, specialmente dopo la sospesa formazione delle nuovo matricole, non senza soggiungere che il lavoro per fondere in unico Ruolo ed ai rispettivi articoli i dati risultanti da più catasti non è difficile, nè grave, ma soltanto di attenzione e diligenza.

Circolare 31 *Agosto* 1872 *N.* 60095, *del Ministero delle finanze. Boll. Uff. della Direz. gen. delle imposte dirette* 1872, *Vol. IV, pag.* 299.

Aggio all'esattore per l'entrate comunali, aumenti dell'aggio. — L'aggio fissato dai Comuni o dai Comizj, tanto per gli esattori confermati, quanto per quelli da scegliersi per asta o per terna, si deve estendere, di regola a tutte le entrate comunali di cui sia ad essi affidata la riscossione, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Tale regola cessa quando dall'indole del contratto stipulato fra il Comune o Consorzio con l'esattore risulti implicitamente che per le altre entrate comunali che non siano le tasse locali l'esattore ha accettato l'obbligo di riscuoterle senz'aggio.

Qualora per le condizioni stabilite l'esattoria non si possa conferire in alcun modo, conviene ai Comuni o di aumentare l'aggio per le imposte erariali o delle sovraimposte comunali e provinciali, o corrisponderlo anche per tutte le altre riscossioni che gli siano affidate.

— *Legge* 20 *aprile* 1871 *articoli* 5, 16 *e* 80. —

Nota del Ministero delle finanze, Direz. gen. delle imposte dirette in data 20 febbrajo 1872, N. 13743-2219 al Prefetto di Torino.

La Nota, con illustrazioni trovasi nel Giornale *La Legge*: Anno 1872 pag. n. 159.

Giurisprudenza amministrativa.

Riscossioni delle entrate dei Comuni e delle Opere pie. — Alla riscossione delle entrate dei Comuni e delle Opere pie non è applicabile la speciale procedura esecutiva stabilita dalla legge 20 aprile 1871 per la riscossione delle imposte dirette erariali e delle sovraimposte provinciali e comunali.

Per la riscossione delle dette entrate sono però a ritenersi in vigore i privilegi fiscali concessi dalle relative leggi anteriori, le quali hanno origine diversa dalle sovraimposte e dalle tasse dirette.

— *Leg.* 20 *aprile* 1871, *articoli* 1, 5, 16, 58, 80. — *Leg. com., art.* 123. — *Leg. sulle Opere pie, art.* 12.

Parere del Consiglio di Stato in data 30 decembre 1871, approvato a sezioni riunite nell'Adunanza del 15 febbrajo 1872, adottato e pubblicato dal Ministero delle finanze con Nota 22 febbrajo 1872 N. 13380-2117, inserita nel Boll. Uff. della Direz. gen. delle imposte dirette 1872 Vol. IV pag. 58 che si trascrive.

Applicabilità delle disposizioni della legge del 20 aprile 1871 alla riscossione delle entrate comunali e di quelle delle opere pie. — Nell'interesse della retta applicazione della Legge del 20 aprile 1871, n. 192 Serie 2a che andrà in vigore col 1° gennaio dell'anno venturo, il Ministero reputò opportuno di sottoporre all'autorevole avviso del Consiglio di Stato il quesito: se la riscossione delle entrate comunali e di quelle delle Opere pie potesse farsi coi mezzi speciali o colla procedura privilegiata che, quanto alla riscossione delle imposte erariali, sovrimposte e tasse comunali e provinciali, sono concessi dalla nuova Legge suddetta.

Nell'adunanza del 30 decembre il Consiglio di Stato, sezione di finanza, risolse negativamente il quesito; e un tale parere è stato poi approvato nell'adunanza generale del 15 corrente. Così dunque la questione è stata definita nel senso che la speciale procedura esecutiva stabilita dalla Legge del 20 aprile 1871 non si applica alle riscossioni delle entrate comunali e di quelle delle Opere pie; quindi che i contratti di esattoria debbono uniformarsi a siffatta risoluzione.

Il Ministero accoglie pienamente il parere di cui si tratta; e, consideratane l'importanza, crede utile di farlo per intero conoscere ai signori Prefetti e Intendenti di finanza del Regno per loro regola e norma.

CONSIGLIO DI STATO

SEZIONE DI FINANZE

COMITATO

Adunanza del 30 *dicembre* 1871.

La Sezione

Vista la Relazione del Ministero delle Finanze, Direzione generale delle Imposte dirette dell' 11 dicembre 1871, dove si pone sostanzialmente il que-

sito: se alle Entrate comunali e delle Opere pie sia per trovare o no applicazione la Legge del 20 aprile 1871 coi suoi metodi di riscossione delle Imposte dirette;

Sentito il Relatore:

In fatto avverte il quesito è posto per le Entrate patrimoniali, come censi, livelli, interessi di capitali, fitti e altre prestazioni, e muove dall'articolo 123 della Legge comunale, dove è detto che *l'Esattore riscuote le Entrate comunali coi privilegi fiscali determinati* dalle Leggi, e dall'articolo 12 della Legge sulle Opere pie, pel quale le disposizioni delle Leggi relative al modo di riscossione delle rendite comunali saranno applicabili alla riscossione di quelle delle Opere pie.

E in diritto ha considerato:

Che la Legge del 20 aprile 1871 non è intesa a definire il privilegio fiscale per modo che chi lo abbia, sia senz'altro autorizzato a valersi tanto della esecuzione parata dalla medesima attribuita ai ruoli dopo pubblicati nel modo prescritto, quanto della procedura sommaria o speciale per essa stabilita sui mobili e sugli immobili dei contribuenti morosi;

Che infatti all'articolo 1. sta scritto: *La riscossione delle Imposte dirette erariali e delle Sovrimposte provinciali e comunali è fatta da Esattori comunali, a termini della presente Legge;* con che ne resta definito il tema o il subietto, non conveniente ad altri Enti che all'Erario, ai Comuni e alle Provincie, e anche di fronte a loro per le sole Imposte dirette e le Sovrimposte;

Che all'articolo 58 è detto: *I mezzi d'esecuzione, stabiliti dalla presente Legge per le imposte e Sovrimposte, sono anche applicabili alle tasse dirette stabilite a favore di Provincie, di Comuni o di altri Enti morali autorizzati da Legge a imporre tasse dirette da esigersi colle medesime forme delle Imposte dirette dello Stato;* e con questo la Legge, che per l'articolo 1°. si limitava per l'Erario alle tasse dirette, e per le Provincie e i Comuni alle sovrimposte, venne ad estendersi ai Comuni ed alle Provincie per tutte le loro tasse dirette, e agli Enti morali autorizzati a imporre tasse dirette, esigibili con la forma medesime dello dirette erariali;

Che pertanto, insieme coi Comuni per le tasse che esigono sopra ruoli per conto loro, sono chiamati a profittare della nuova Legge i Consorzi per le vie vicinali contemplati dall'articolo 52, i Consorzi per la difesa delle acque dagli articoli 119 e 130 della Legge sulle opere pubbliche; le Camere di commercio per le tasse sui commercianti, le Università israelitiche per quelle che impongono sui loro religionari;

Ma che dallo scrupolo messo dalla Legge nel definire e circoscrivere a benefizio di quali Enti e per quali loro crediti essa dettava le sue disposizioni, è giuocoforza conchiudere che, qualora la si estendesse ad altri Enti, o a crediti di natura diversa, si sorpasserebbero quei limiti, o si urterebbe contro alle più chiare ed aperte definizioni della medesima Legge;

Ha inoltre considerato:

Che la Legge del 20 aprile rammenta le Entrate comunali provenienti da altre sorgenti che non sieno sovrimposte alle erariali e non sieno tasse dirette comunali, e lo rammenta nell'art. 5 per concedere ai Comuni d'affidarne la

riscossione all'Esattore; nell'art. 16 nei rapporti della cauzione che vuol prestata dall'Esattore anche per queste speciali esazioni; nell'art. 80 dov'è detto che *per le Entrate comunali di altra natura l'Esattore non sarà tenuto a rispondere che delle somme realmente riscosse, quando non sia altrimenti pattuito;* e nell'art. 95, dove per crediti non dipendenti da sovrimposte dirette, il Comune resta in concorso vinto dal Ricevitore, sul prezzo della cauzione dell'Esattore;

Che dal combinato disposto di questi articoli emerge senz'altro che le Entrate patrimonali possono formar soggetto di convenzione fra Comune ed Esattore, al quale può, come no, restarne affidata la riscossione, e che può, intorno a queste diventare materia di patto perfino il carico dell'Esattore di rispondere anche del non riscosso; mentre nessuno sosterrebbe che lo possa mai diventare il modo d'esazione o di esecuzione contro i morosi, come per patto non sarebbe certamente lecito pregiudicare alla prelazione del Ricevitore sul prezzo della cauzione;

Che pertanto dirimpetto a Legge siffatta diventa opera vana il ricorrere all'art. 123 della Legge comunale, come non può soccorrere l'art. 12 della Legge sulle Opere pie per dare ai Comuni o alle Opere pie nella riscossione delle loro rendite patrimoniali i benefizi che la Legge del 1871 ha voluto riserbati all'Erario, alle Provincie e ai Comuni, e anche ad altri Enti morali, ma di fronte a tutti per le sole tasse dirette, con averli, come li ha, rifiutati apertamente agli stessi Comuni quando ebbe occasione di rammentarne le Entrate di altra natura;

E finalmente ha considerato:

Che dunque, se dirimpetto ad altra Legge poteva il quesito proporsi, è necessariamente da risolvere negativamente dirimpetto alla Legge del 20 aprile;

Che per altro da questa risoluzione non consegnita che agli Enti morali per le loro entrate vadano altresì a cessare i privilegi fiscali, tali quali ad essi Enti morali possono competere per effetto delle Leggi anteriori;

Che la Legge del 20 aprile non ha infatti parola di deroga a quei privilegi o a queste Leggi; nè deroga potrebbe indursene per incompatibilità di disposizione, tostochè diverso è il campo d'azione dalla Legge del 20 aprile segnato a se stessa, da quello dato all'azione di detti privilegi o di dette Leggi;

Che avremo così privilegi fiscali per le Entrate comunali e delle operazioni differenti, nel loro nascore e nel loro svolgimento, dai privilegi dalla Legge 20 aprile stabiliti per la riscossione delle Imposte dirette; come fors'anche dall'attivazione di questa nuova Legge potrà restarne turbato in qualche suo congegno l'antico procedimento; ma che da tuttociò se potrà risultarne uno o più inconvenienti da crescere col bisogno il desiderio che anche questa importante materia venga sottoposta a uniformi discipline, e forse anche favorita con tutti i privilegi portati dalla nuova Legge; non per questo si renderà lecito l'aggiungere di propria autorità alla Legge emanata, di mutarne le disposizioni, o anche di attribuirle una intelligenza diversa o contraria da quella che resulta dal contesto dei suoi articoli;

E che per ultimo non è a dimenticare che siamo in materia di privilegi,

epperò odiosa; è, in caso di controversia, di competenza dei Tribnnali, i quali, quando annullassero i provvedimenti che si fossero ordinati secondo la nnova Legge, non mancherebbero di condannare nei danni gli Esattori, che alla lor volta si rivarrebbero contro i Comuni e le Opere pie per tutte le conseguenze derivanti dal non potersi eseguire i patti che si fossero per avventura consentiti nel cootratto di esattoria, contrari alla Legge;

D'oode opina, la Legge 20 aprile noo riferirsi alle riscossioni delle Entrate delle quali si tratta, e doversi i cootratti e capitolati di esattoria conformare a questa risoluzione.

Il Consiglio di Stato, in adunanza generale del 15 febbraio 1872, ha adottato l'avanti steso parere.

V.° Il Presidente del Consiglio
DESAMBROIS.

Per estratto del verbale
Il Segretario Generale
ALASIA.

Esazione delle entrate comunali e delle Opere pie nelle provincie Lombardo - Venete. — In seguito pertanto alle suaccennate dichiarazioni nelle provincie tutte del Regno sussistonò le anteriori disposizioni relative alla esaziono delle entrate o redditi patrimoniali dei comuni e delle Opere pie.

Per ciò che riguarda le provincie lombardo-venete l'art. 49 della S. P. 18 Aprile 1816 statuiva:

« L'esattore comunale, qnanto alle entrate e crediti dei Comuni, non è teouto che a ciò che realmente ha esatto, ma deve nel termine di 30 giorni, dopo ricevute le note dei debitori, come all'art. 28, consumare l'esecuzione contro i morosi per le somme liquide maturate in dipendenza di contratti, nei quali tra le parti si fosse convenuta la facoltà di usare del privilegio fiscale, sotto pena di reintegrare il Comune del danno cho avesse risentito per l'ommissione o pel ritardo della esecuzione. »

Però colla Sovrana Risoluzione 9 gennajo 1862 fu abrogato quest'articolo e tolta la procedura fiscale pei crediti e redditi del comune di privato diritto, alla esazione dei quali l'Esattore deve limitarsi a dirigere ai debitori morosi un invito di pagare nel termine di trenta giorni, scorsi i qnali ritorna la nota al Comune, perchè avvii in confronto del debitore la procedura ordinaria.

Sussisteudo la validità delle citate disposiziooi ed essendo frequente la loro applicazione nello provincie lombardo-venete, noo tornerà inutile che si conoscano i paragrafi del rogolameoto approvato colla anzidetta Sovrana Risoluzione per ciò che ha tratto alla esaziooe dei redditi e crediti dei comuni e delle Opere pio.

Il §. 1 del succitato Regolamento è così espresso:

« L'esazione forzosa pei crediti del Tesoro dello Stato deve farsi. »

I. *in via amministrativa*: se trattasi di crediti, la cui cogoizione e liquidazione per le vigenti leggi è attribuita alle Autorità amministrative (crediti di diritto pubblico) come sono i crediti per imposte, per cootribuzioni, tribnti, tasse, multe personali, e relativi contratti d'esazione, per regalie, diritti uoiti e simili;

II. *in via giudiziale:* se trattasi di crediti, la cui cognizione e liquidazione, per le vigenti leggi è attribuita alle Autorità giudiziarie (crediti di diritto privato), come sono i crediti delle Casse del Demanio e d'ammortizzazione dipendenti da contratti non nominati all'art. 1, da quasi contratti, da danni sofferti, da usucapione, ed altri simili.

§. 15. La procedura di esecuzione pei crediti del Tesoro dello Stato, da esigersi in via giudiziaria (crediti di diritto privato §. 1) dovrà essere sempre la giudiziale, rimossa l'esecuzione fiscale per qualsiasi eccezione o patto contrario.

§. 16. In seguito alle disposizioni precedenti sull'esazione forzosa dei crediti dello Stato, l'esazione forzosa dei crediti spettanti al Territorio, alle Provincie, ai Comuni, ai Comprensori ed alle Camere di Commercio, dovrà procedere giusta le norme stabilite dalla Sovrana Patente 18 aprile 1816, se trattasi di sovrimposte fondiarie e gettiti consorziali.

All'incontro, per l'esazione forzosa di tutti gli altri crediti, la cui cognizione e liquidazione per le vigenti leggi dev'essere fatta *in via amministrativa*, dovrà, d'ora innanzi, procedersi giusta le prescrizioni del §. 4 e seguenti di questo Regolamento, mentre l'esazione forzosa di ogni altro credito, menzionato al §. 1, art. II, derivante ai suddetti fondi e congregazioni da titoli di diritto privato, dovrà sempre farsi nella via giudiziaria, rimosso ogni patto contrario.

§. 20. Le procedure fiscali, pendenti pegli altri crediti del Tesoro dello Stato (crediti di diritto privato, §. 1), non potranno più proseguirsi co'metodi fiscali; e sulla base dei precorsi atti dovrà procedersi in via esecutiva nelle forme e modi prescritti dal Regolamento giudiziario. »

La cessata Congregazione centrale nell'esercizio delle sue attribuzioni di tutela verso i comuni, ha diramato la Circolare 19 settembre 1862 N. 4696 sul modo di esigere le entrate comunali in dipendenza del nuovo Regolamento, e poichè questa Circolare rimane in vigore nelle provincie venete si trova opportuno di trascriverla per norma, come appresso:

« L'Ordinanza ministeriale 9 gennajo 1862 per quanto si riferisce all'esa-
» zione dei crediti comunali devesi ritenere, pelle precise disposizioni dei §§. 16
» e 20, entrata in pieno vigore col 1. febbrajo 1862.

» In conseguenza di tale ordinanza, l'esazione dei suddetti crediti comu-
» nali deve essere regolata giusta le disposizioni portate dai sovraccennati pa-
» ragrafi e dai precedenti 4 al 14, e precisamente:

» 1. *I crediti ed altre attività che riscuotono i Comuni quali Autorità, ed in*
» *forza delle vigenti leggi amministrative,* come sono le contribuzioni, i tributi,
» le tasse, le multe, ecc., devono continuare ad essere esatti col privilegio fi-
» scale dietro il disposto degli articoli 4 e seguenti della sovraccitata Sovrana
» Ordinanza, e non potranno essere retrodati al Comune se non dopo che l'E-
» sattore avrà ritirato dall'uffizio delle Ipoteche la prova della seguita iscri-
» zione, (§. 8), la quale dovrà essere unita agli atti di retrodazione, i quali
» atti la Deputazione comunale, (Giunta) dietro propria responsabilità, dovrà
» tosto trasmettere al proprio legale d'uffizio pella immediata esecuzione delle
» pratiche prescritte all'art. 9.

» 2. I crediti ed attività spettanti al Comune quale corpo morale parificato
» ad un privato, come affitti, censi, livelli ecc., per cui pel preciso tenore dei

» §§. 16 e 20 resta vietato l'esercizio del privilegio fiscale, non potranno ul-
» teriormente essere passati all'Esattore in esigenza colla clausola dello scosso
» e non iscosso, essendo, tale patto convenuto nel contratto esattoriale, stato
» tassativamente derogato dal §§. 16 a 20 della nuova Sovrana Ordinanza, per
» cui la responsabilità dell'Esattore dovrà essere limitata al semplice scosso e
» non altrimenti.

» In conseguenza di ciò gli Esattori avranno l'obbligo di retrocedere al
» Comune le suddette partite di credito, già scadute, che dal 1. febbraio 1862
» fossero rimaste inesatte e quelle tutte che andassero a rimanerlo in seguito,
» affinchè la Deputazione comunale, (Giunta) facendosi carico dell'importo del
» debito e della qualità personali del debitore, premessa prima una speciale
» diffida all'immediato pagamento entro il termine di quindici giorni, debba
» poi, sotto propria responsabilità e senza duopo di superiori autorizzazioni,
» rivolgere gli atti al proprio legale d'ufficio per la procedura giudiziaria con-
» tro le ditte morose »

Le disposizioni susseguenti della predetta Circolare contemplano l'affidamento dell'esazione dei redditi del patrimonio comunale ad uno speciale Esattore, e la migliore loro utilizzazione mediante vendita per estinzione di debiti o per formare un capitale di qualche importanza con reddito sicuro e di facile esigenza. Coteste pertrattazioni però vanno oggi regolate a seconda della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, che deroga in questa parte la Circolare 19 settembre 1862 dalla Congregazione centrale, mentre sussistono le altre suindicate relative alla esazione dei crediti e redditi del Comune di diritto privato.

Analogamente per ogni provincia del regno valgono le speciali disposizioni relative alla esazione dei redditi patrimoniali, che sussistevano prima della legge 20 aprile 1871.

Art. 6.

Sei mesi prima del giorno nel quale deve avere principio il contratto di Esattoria, nel caso di nomina, pel concorso all'asta pubblica, l'Intendente delle finanze fa pubblicare nel Comune o nei Comuni associati, e nel capoluogo della Provincia gli avvisi d'asta, facendoli anche inserire nel giornale degli annunzj giudiziari della Provincia, perfiggendo un termine, non minore di venti giorni, e non maggiore di tre mesi per la presentazione delle offerte.

Legge 22 Marzo 1804. Art. 6. 8. — L'incanto precede almeno di sei mesi il giorno in cui il nuovo ricevitore deve intraprendere l'esercizio della ricevitoria.

Gli avvisi per l'asta si pubblicano quindici giorni prima nel modi e luoghi soliti, sì nei capiluoghi del dipartimento e del distretto, come in ciascheduno dei Comuni compresi nella ricevitoria.

Digitized by Google

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 2. — Sei mesi avanti il giorno in cui dovrà avere principio il nuovo contratto, li commissarj distrettuali espongono le cedule invitatorie . . . —

Ibid. Art. 8. — La pubblicazione degli avvisi deve indefettibilmente farsi almeno quindici giorni prima dell'asta, e deve eseguirsi mediante l'affissione nei luoghi e modi soliti, sì nella città capitale della provincia, o nei capoluogo del distretto, come in ciascuno dei Comuni compresi nel distretto stesso.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Vedi anche art. 5 dell' art. 3 della legge.

Art. 6. Non più tardi del 1.° luglio, l'intendente di finanza fa inserire nel giornale degli annunzi giudiziari e pubblicare nel capoluogo della provincia gli avvisi d'asta. Per mezzo degli agenti delle imposte egli fa altresì pubblicare gli avvisi d'asta alla casa del comune o dei comuni associati o in altri luoghi ai quali trovasse conveniente di estendere la pubblicazione.

Possibilmente si fa un solo avviso d'asta per tutte le esattorie d'uno stesso distretto d'agenzia d'imposte, ma col dinotare in apposita tabella i dati relativi a ciascuna esattoria.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Il deputato Casati propose di aggiungere un termine massimo oltre al quale non fosse autorizzato il comune, e non potesse essere in alcun modo ritardata la presentazione delle schede. Questo termine massimo sarebbe di tre mesi.

Il relatore Villa-Pernice dichiarò che la determinazione del termine gli pareva inutile, giacchè era nella facoltà del comune di stabilire il termine anche a tre mesi.

Fu adottato però l'emendamento Casati siccome quello che corrisponde ai risultati della esperienza e provvedere a circostanze possibili e che si verificarono, potendo anche avvenire che un esattore cessi dalle sue funzioni ed il suo successore entri in carica senza che la cassa esattoriale sia coperta da cauzione, potraendo le pratiche per sè stesse lunghe e non lievi.

2. Il Senato mutò come nell'art. 5 le parole *uffizio governativo, in* quelle di *agente delle imposte*, e per emendamento proposto dal senatore Beretta e migliorato dal senatore Tecchio secondo la locuzione del Codice di procedura civile alle parole *Gazzetta uffiziale provinciale,*

ritenute dalla Camera, furono sostituite le altre più esplicite: *nel Giornale degli annunzi giudiziari della provincia.*

Il Senato ammise quindi l'articolo nella forma seguente: *Sei mesi prima del giorno nel quale deve aver luogo il contratto di esattoria l'agente delle imposte pubblica nel comune ecc.*

3 La Giunta della Camera nella tornata 27 marzo 1871 trovò di modificarlo nel modo seguente: *Sei mesi prima del giorno nel quale deve aver luogo il contratto d'esattoria, nel caso di nomina per concorso all'asta pubblica l'intendente delle finanze fa pubblicare nel comune o nei comuni associati o nel capoluogo della provincia gli avvisi d'asta, facendoli* ecc.

La incumbenza quindi della pubblicazione dell'avviso d'asta tanto pei singoli comuni quanto pei consorzi dei comuni è tolta all'Agenzia delle imposte del mandamento o del distretto, e data all'autorità provinciale di finanza.

Circolari ed Istruzioni ministeriali.

Operazioni di asta. — Incumbenze della stazione appaltante. — Venendo ora alle operazioni dell'asta è necessario in primo luogo avvertire che esse debbono aver principio in forza dell'articolo 6 della Legge almeno sei mesi avanti cho incominci il contratto d'esattoria, lo che evidentemente non esclude che possano aver principio prima.

Ora, trattandosi del primo impianto della Legge, operazione nella quale possono sorgere ostacoli e difficoltà imprevidibili, il Ministero ritiene che convenga anticipare quanto è possibile sul termine massimo fissato dalla Legge, e cho per le esattorie riguardo allo quali fu deliberata l'asta, debba questa tenersi immediatamente.

Per tal modo si evita anche l'inconveniente della contemporanea apertura di troppe aste, tenendo prima quelle già deliberate od anche quelle le quali siano già riconosciute necessarie perchè mancata la conferma degli esattori attuali; e tenendo poi in periodo seguente quelle che divenissero necessarie perchè l'esattore confermato non abbia prestato regolarmente la cauzione ovvero per quelle in cui non sia riescita la nomina sopra terna.

I primi atti concernenti l'asta sono deferiti tanto dall'art. 6 della Legge, quanto dall'art. 6 del Regolamento alle Intendenze di finanza, alle quali in conseguenza furono date dal sottoscritto le occorrenti istruzioni per la compilazione degli avvisi contenenti tutte le indicazioni volute così dall'art. 7 della Legge, come dall'art. 7 del Regolamento. Al Prefetto non incombe altro obbligo che di comunicare all'Intendente tutte le notizie e gli elementi che esso possiede o che gli vengano forniti dal comune o dalla provincia, necessari alla compilazione degli avvisi coi quali si deve aprire il concorso. Tale è la precisa disposizione contenuta nell'art. 5 del Regolamento.

Fra queste notizie la prima e la più indispensabile è l'elenco di tutte le

Digitized by Google

esattorie che già si conosce doversi mettere all'asta; ed a questo riguardo occorre notare che in molti casi non potranno bastare le notizie già date in passato agli Intendenti, poichè occorrerà l'asta anche in quei comuni o consorzi i quali avevano deliberata la conferma dell'esattore attuale, ogniqualvolta questi abbia ricusato di accettare e non siasi decisa la nomina sopra terna; mentre invece l'asta non occorrerà più per quelle esattorie per le quali fosse bensì stata deliberata l'asta, ma fosse poi stata accettata la domanda dell'attuale agente della riscossione presentata a termini dell'art. 94 del Regolamento.

Chi siano i funzionari incaricati di tener l'asta, come siano essi nominati ed a chi sia deferita l'aggiudicazione, lo dice esplicitamente la Legge agli articoli 8 e 9, come pure il Regolamento all'art. 11. Occorre soltanto di osservare, quanto alle rappresentanze consorziali, che i supplenti possono benissimo esser scelti fuori delle rappresentanze medesime.

Il Regolamento traccia egualmente la procedura da seguirsi quanto agli incanti, siano essi tenuti a candela vergine o per offerte segrete, ed agli Intendenti si è raccomandato di provvedere in tempo alla stampa e trasmissione degli avvisi che devono indicare la forma dell'asta, e riportare nel primo caso l'art. 91 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nel secondo caso gli articoli 93 e 95.

I signori Prefetti del resto dovranno richiamare le giunte comunali o le rappresentanze consorziali all'esatta osservanza dell'art. 12 del Regolamento del 1. ottobre 1871 per quanto riguarda l'esigere da ogni offerente la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 14 della Legge, mentre chi vi si rifiutasse o fosse notoriamente nel caso di tale incompatibilità, non deve in alcun modo esservi ammesso; ove ciò non fosse fatto potrebbe derivare grave danno ai contribuenti per la necessità di provvedere poi di urgenza dopo riconosciuta la nullità dell'asta.

Dovranno pure richiamarle all'esatta osservanza del successivo art. 13 del Regolamento quanto alla proclamazione dei resultati dell'asta, alla restituzione dei depositi a tutti i concorrenti, tranne che all'aggiudicatario; quanto alla compilazione del verbale, ed alle speciali e particolareggiate indicazioni che vi si debbono contenere; e finalmente quanto alla sottoscrizione.

Da ultimo dovranno ricordare alle medesime il disposto dell'art. 14, secondo il quale, compiuto il procedimento dell'asta, si trasmettono tosto il verbale e i relativi documenti alla Prefettura che, sentita la Deputazione provinciale, dà o rifiuta l'approvazione, e poi trasmette la decisione al sindaco o al presidente del consorzio perchè la notifichi all'aggiudicatario; della quale notificazione si fa accertare per mezzo di ricevuta del notificato o di referto del messo comunale; e dal giorno in cui ciò avviene, cominciano i termini fissati dall'art. 16 della Legge per la prestazione della cauzione, dovendosi impreteribilmente ritenere che chi non adempie a questa condizione decade da ogni diritto alla esattoria, perde il deposito e risponde delle spese e dei danni.

Un'altra osservazione che già fu fatta ai signori Intendenti di finanza, e che si crede opportuno di accennare ai signori Prefetti, si è che, secondo l'art. 9 della Legge, l'esattoria si aggiudica a quello fra i concorrenti che ha offerto sull'aggio un maggiore ribasso; onde in forza di questo articolo si

vede che agli incanti per le esattorie la Legge applica norme particolari, e che non è quindi il caso di applicare in questa circostanza il disposto dell'articolo 98 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, secondo il quale, dopo la seguita aggiudicazione, s'indica il giorno e l'ora precisa in cui scade il periode di tempo *(fatali)* per migliorare il prezzo d'aggiudicazione. Negli incanti per le esattorie non viene fatta una tale prescrizione: tanto è vero che il Regolamento del 1. ottobre 1871 stabilisce all'art. 14 che non può esser rifiutata l'approvazione dell'aggiudicazione per ciò solo che dopo pronunciata l'aggiudicazione siano state presentate offerte migliori.

Con le istruzioni fin qui esposte si è richiamata l'attenzione dei signori Prefetti intorno agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del Regolamento, e 6, 7, 8, 9, 10 della Legge; ed ha per tal modo esaurito l'esame delle disposizioni relative alle prime aste o di quelle del primo esperimento della terna.

Non rimane che rivolgere più specialmente ai signori Prefetti due raccomandazioni. La prima che, essendo necessario tenere le varie aste in giorni diversi, affinchè possano gli speculatori successivamente accorrere ai diversi incanti, e così uno solo abbia agio di assumere, quando creda, l'esercizio di più esattorie, vogliano i signori Prefetti fornire agli Intendenti tutte quelle speciali notizie che credano opportune a tenersi presenti nel determinare il giorno in cui sia conveniente per le condizioni locali di tenere l'asta, affine di raggiungere tale scopo. La seconda, che si attengano strettamente, nella sfera delle loro competenze per quanto riguarda la cauzione e la sua idoneità, alle esplicite istruzioni contenute nelle circolari ministeriali litografate del 12 marzo, n. 18282-2914, e 13 successivo, n. 16496-2719, tenendo presente che il contratto definitivo, pure a'termini dell'art. 3 della Legge, dev'essere da essi Prefetti approvato, sentita la deputazione provinciale.

Il Ministero crede superfluo intrattenere i signori Prefetti intorno alla grandissima importanza di questo secondo periodo delle operazioni per l'impianto della nuova Legge, e raccomandare ad essi la massima vigilanza ed attività, già conoscendo quanto essi siano penetrati della necessità di condurre a termine un'impresa che ormai fu con abbastanza buoni auspici avviata, e la quale interessa in sì alto grado l'assetto finanziario dello Stato, delle provincie, dei comuni.

Ciò che importa di raccomandare più specialmente ai signori Prefetti si è che procurino di rendersi ragione chiara e precisa dell'avviamento che sia per prendere il concorso alle terne ed alle aste, procurino di dare la maggiore pubblicità, anche per mezzo dei giornali locali, alle condizioni a cui le une e le altre si aprono, ed ai vantaggi che possono averne i concorrenti, e curino di remuovere gli ostacoli che possano rendere più difficile o meno numeroso il concorso degli speculatori.

L'esito di questi primi concorsi, se favorevole, assicurerà l'impianto della Legge, mentre se i medesimi venissero a fallire si sarebbe poi costretti a prendere misure di urgenza a condizioni troppo gravi per i contribuenti, poichè questo specialmente occorre aver di mira e far comprendere a tutti, che ogni ostacolo, ogni difficoltà, ogni ritardo nel provvedere si risolve nella necessità di aumentare la misura dell'aggio, e questo si sovraimpone sui contribuenti

Digitized by Google

comune per comune e consorzio per consorzio, nella stessa misura nella quale è corrisposto all'esattore.

Operazioni d'asta. — Incumbenze degli Intendenti. — Più importanti che non quelle relative alla nomina sopra teroa sono le attribuzioni dello Intendenze riguardo alle esattorie, le quali si conferiscano per concorso all'asta. Riguardo a queste spetta all'Intendente di compilare o pubblicare gli avvisi d'asta, indicando nel medesimi la cauzione da prestarsi, la cifra del deposito per concorrere all'asta, la misura dell'aggio su cui l'asta si apre, il presunto ammontare della riscossione; e di determinare il luogo, il giorno e l'ora in cui si deve tenere l'asta.

Quanto al termine in cui le operazioni dell'asta dobbono aver luogo ed al modo della pubblicazione degli avvisi, è la Legge stessa cho li determina prescrivendo all'articolo 6 che sei mesi prima del giorno nel qualo devo aver principio il contratto dell'esattoria, l'Intendente di finanza faccia pubblicare nel comune o nei comuni associati e nel capoluogo della provincia gli avvisi d'asta facendoli anche inserire nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia, prefiggendo un termine non minore di 20 giorni e non maggiore di tre mesi per la presentazione delle offerte.

Così disponendo, la Leggo non esclude però che le aste possano essere tenute ancho prima dol detto termine di sei mesi, soltanto prescrive che quel tormino non sia oltrepassato.

Ora per i motivi indicati nella Circolare ai signori Prefetti, il Ministero ha deciso che si debbano le aste già deliberate tenere al più presto cho sia possibile.

Le molte e particolari iudicazioni che gli avvisi d'asta debbono contenere sono così minutamente annoverate nell'articolo 7 della Legge e parimenti nell'articolo 7 dol Regolamonto che si crede inutile qui di ripeterle. Piuttosto si è creduto opportuno di compilare per uso dei signori Intendenti di finanza un modello di *avviso* unito alla presente. V. Moduli.

L'art. 6 del Regolamento dispone che possibilmente si faccia un solo avviso d'asta per tutte le esattorie d'uno stesso distretto di agenzia. Ciò ha per iscopo di assicurare maggior diffusiono degli avvisi e rendere più facile agli speculatori il conoscere le condizioni alle quali si aprano tutte le aste a cui possano aver interesse a concorrere.

A meglio raggiungere questo scopo ed a secondare più efficacemente l'intento del Regolamento, il Ministero ritiene che gli avvisi debbano farsi cumulativi per provincia.

A tale scopo l'Intendente di finanza provvederà perchè sopra un esemplare dell'unito modello siano riportate tutte lo occorrenti indicazioni, compreso il corso della rendita per il deposito di garanzia da desumersi dall'ultimo listino di borsa pubblicato dalla gazzetta ufficiale. Provvederà quindi l'Intendenza per la stampa di tale avviso debitamente riempiuto con tutte le indicazioni occorrenti, e ne rimetterà, due bozze di stampa al Ministero, il quale si riserva di esaminare ed approvare gli avvisi d'asta prima che siano pubblicati.

Nulla occorre dire riguardo alle indicazioni della circoscrizione dello esattorie e riguardo alle cifre dolla cauzione del deposito o della riscossione presunta, elementi questi che da molto tempo lo Intendenze devono avere preparati.

Per quanto poi riguarda al luogo ove l'asta si deve tenere, basterà ricordare che l'asta per le esattorie comunali si tiene dalla giunta comunale, per le consorziali dalla rappresentanza consorziale che è presieduta dal sindaco del capoluogo del mandamento o del comune più popoloso; ond'è che nel primo caso dovrà tenersi nella sala del comune isolato, nel secondo nella sala del comune il cui sindaco presiede la rappresentanza.

Riguardo infine alla determinazione del giorno in cui dovrà tenersi ogni asta, gli Intendenti dovranno specialmente aver presente che importa moltissimo di procurare che uno stesso speculatore possa recarsi successivamente alle varie aste, e possa perciò ove lo creda prendere parecchie esattorie. Per ottenere tale scopo occorre che le aste siano possibilmente tenute in giorni diversi, o che, per lo meno, allorquando per il soverchio loro numero ciò non possa ottenersi senza troppo ritardo, siano tenute contemporaneamente quelle sole aste che si riferiscono ad esattorie alle quali più difficilmente possa concorrere uno stesso speculatore; così ad esempio potrà essere senza inconveniente il tenere nello stesso giorno aste relative ad esattorie molto distanti fra loro.

Di regola si dovrà avere presente questo sistema di determinare l'asta per le esattorie ove è più facile il concorso entro 25 giorni da quello in cui segue la pubblicazione degli avvisi; e di determinare le altre in giorni successivi per modo che tutte siano tenute entro 40 od al più 45 giorni.

L'ultima colonna della tabella posta in calce all'avviso d'asta deve contenere le condizioni essenziali dei capitoli speciali. Fra queste sarà principalmente da far menzione delle seguenti, cioè; se l'esattore ha da riscuotere le entrate comunali; se ha da adempiere le funzioni di tesoriere comunale; se delle entrate comunali risponde a scosso e non scosso, ovvero a semplice scosso, e quelle altre che possano avere un interesse particolare. Pei comuni che non deliberarono capitoli speciali dovrà esserne fatta espressa annotazione.

È necessario che la trasmissione al Ministero dei progetti di avviso d'asta preparati per la stampa sia fatta entro il più breve termine.

Tenuto conto che le Intendenze hanno già quasi tutti gli elementi per la compilazione di quell'avviso, e che per tal parte quindi si tratta di un lavoro di poche ore; tenuto conto che per quanto occorrano schiarimenti o concerti colla Prefettura, sarà facile ottenerli entro uno o due giorni ponendosi d'accordo personalmente ed evitando perdita di tempo in corrispondenze; tenuto conto di ciò e del tempo che occorra per la composizione della stampa, il Ministero ritiene che entro dieci giorni possa essergli trasmesso quell'avviso, ed intende quindi che tale termine non venga assolutamente oltrepassato. Le Intendenze faranno cosa grata al Ministero se potranno trasmetterli prima.

Ricevuta che abbia l'approvazione del Ministero al progetto di avviso da essa preparato, la Intendenza, secondo il disposto dell'art. 6 del Regolamento, lo fa pubblicare per mezzo degli agenti delle imposte anche alla casa di tutti i comuni compresi nelle esattorie poste all'asta, e negli altri luoghi ai quali trovasse conveniente di estendere la pubblicazione.

Del giornale degli avvisi giudiziari nel quale sia inserto l'avviso d'asta l'Intendenza rimetterà copia al Ministero.

È necessario che a tale avviso sia data la più estesa pubblicità, e sia trasmesso agli istituti di credito od ai concorrenti che possano avere interesse a

conoscerlo, sia agli attuali agenti della riscossione, sia ai giornali locali i quali si possa ritenere che vogliano concorrere a darvi pubblicità.

Quest'avviso dovrà essere stampato in numero sufficiente da poterne fare distribuzione eziandio a tutti i Sindaci dei comuni di qualche importanza, quantunque non compresi fra quelli pei quali l'esattoria si conferisce all'asta.

Per le spese di stampa degli avvisi le Intendenze rimetteranno al Ministero le parcelle nel modo consueto perchè si provveda al pagamento.

Un numeroso concorso alle aste è ciò che sopratutto occorre trovar modo di assicurare; e ciò dipende in gran parte dalla maggiore pubblicità che l'Intendente sarà riuscito a dare agli avvisi d'asta.

L'art. 10 del Regolamento dispone che a cura di chi presiede l'asta si tiene affisso nella sala oltre l'avviso d'asta anche un altro avviso ove si indichi se l'asta stessa si tiene a candela vergine ovvero a schede segrete, con riportare secondo i casi gli analoghi articoli del Regolamento di contabilità.

Di questi avvisi redatti nell'un modo e nell'altro occorre che gli Intendenti rimettano, alcuni giorni prima di quello fissato per l'incanto, copia al sindaco od al presidente della rappresentanza consorziale.

L'Intendenza di finanza dovrà inoltre aver presente quanto stabilisce l'articolo 9 del Regolamento; dovrà cioè provvedere, secondo le sue competenze, e che abbiano effetto le disposizioni contenute nell'avviso d'asta. Per quanto si riferisce all'obbligo di tenere ostensibili nei luoghi ove si tiene l'asta e negli altri indicati nell'avviso, la Legge, il Regolamento ed i capitoli generali e speciali, ricorderanno le Intendenze che il Ministero ne ha già rimesse per mezzo delle Prefetture due copie a tutti i comuni del Regno, per cui basterà che esse li invitino a tenerne una copia a disposizione degli accorrenti. Occorrerà invece che le Intendenze provvedano all'invio in tempo alla giunta comunale ed alla rappresentanza consorziale dei certificati delle avvenute affissioni ed inserzione degli avvisi d'asta.

I funzionari incaricati di tener l'asta sono espressamente indicati dall'articolo 8 della legge. Tra questi havvi il delegato governativo. Ora tanto questi come il suo supplente vengono sempre nominati dall'Intendente che, come si esprime l'art. 11 del Regolamento, li sceglie fra gli agenti delle imposte od altri funzionari dell'Amministrazione od anche fra idonee persone dimoranti nel luogo.

Non si crede neppur necessario riportar qui le norme da tenersi per il procedimento dell'asta, sì perchè sono esse pure ampiamente indicate nella Legge e nel Regolamento, sì perchè non vi è implicata direttamente la responsabilità dell'Intendenza, dovendo il delegato governativo da essa nominato soltanto firmare il verbale d'asta coi componenti la presidenza, vigilando però perchè il verbale d'asta contenga tutte le indicazioni volute dall'art. 13 del Regolamento, ed inoltre che non seguano irregolarità delle quali in ogni caso può prender nota e riferire quando fossero così gravi da viziare l'operazione.

Con le istruzioni fin qui esposte il Ministero ha richiamato l'attenzione delle Intendenze di finanza alla osservanza precisa delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 del Regolamento, e 6, 7, 8, 9, 10 della Legge; cosicchè ha per tal modo esaurito l'esame delle operazioni relative alla terna, e di quelle del primo esperimento d'asta.

Digitized by Google

Si riserva in altra occasione di esaminare le operazioni concernenti il secondo esperimento che può rendersi necessario quando si verifichino i casi previsti nell'articolo 11 della Legge, come pure di esaminare le operazioni indicate negli articoli successivi.

Qui non rimane che rivolgere più specialmente alle Intendenze di finanza una raccomandazione, che cioè entro la sfera delle loro competenze si attengano strettamente, per quanto riguarda la cauzione e la sua idoneità, alle esplicite istruzioni diramate con Circolari Ministeriali del 12 marzo, n. 18282-2914, e 13 successivo, n. 16496-2719. V. art. 17 e 18 della Legge.

Il Ministero rammenta ai signori Intendenti che l'impianto della nuova Legge di riscossione è in questo momento ciò che più vivamente preoccupa l'Amministrazione finanziaria, e raccomanda loro di porre la massima cura affinchè le operazioni ad essi demandate per l'attuazione della nuova Legge siano compiute regolarmente ed entro i precisi termini stabiliti. Qualsiasi omissione e qualsiasi ritardo potrebbe avere gravi conseguenze; e quindi necessario che tali operazioni siano personalmente dirette dai signori Intendenti al quali ne spetta intera la responsabilità.

Art. 7.

Gli avvisi indicano il Comune od i Comuni in cui si vuole appaltare la Esattoria, il luogo, il giorno e l'ora nei quali si aprirà l'asta; l'obbligo dei concorrenti di garantire le offerte con deposito in denaro od in rendita pubblica dello Stato al corso di Borsa corrispondente al due per cento della somma annuale da riscuotersi; le riscossioni da affidarsi all'Esattore sotto la osservanza della presente Legge e dei capitoli d'asta, ostensibili presso l'Agente delle Imposte e presso le segreterie comunali.

La misura massima dell'aggio sulla quale deve aprirsi l'asta è annunziata negli avvisi d'asta.

Legge 22 *marzo* 1804. *Art.* 9. — Gli avvisi e le cedole invitatorie all'incanto indicano il luogo, il giorno e l'ora nei quali sarà effettuato, ed i Comuni che sono compresi nella ricevitoria da deliberarsi.

Enunciano altresì che in ogni parte dovrà esattamente osservarsi il disposto dalla legge 22 marzo 1804.

Ibid. Art. 13. — Chi aspira ad ottenere una ricevitoria non è ammesso ad offrire se non presenta una idonea sicurtà o fa sufficiente deposito per guarentire la sua offerta col risarcimento delle spese, danni ed interessi che al comune fossero per derivare nel caso che la offerta medesima non fosse da lui mantenuta.

Digitized by Google

Voto del Consiglio Legislativo del 21 *marzo* 1805 *approvato dal Governo.* Il corrispettivo si estende a tutte le partite date da riscuotersi all'esattore, e non può eccedere la proporzione del 3 per cento sulle medesime.

Legge 22 *marzo* 1804. *Art.* 6. — Qualora la offerta fosse tale che non chiedesse alcun corrispettivo determinato, si fa luogo a migliorarla coll'obbligo di minorare il benefizio proveniente dalla pena di un soldo per ogni lira stabilita contro i morosi.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 7. — L'avviso indica il Comune o le Comuni di cui si vuole appaltare l'esattoria, il luogo, il giorno e l'ora in cui avrà incominciamento l'asta, la condizione espressa che il disposto della presente patente dev'essere esattamente osservato, e li patti speciali che senza essere in opposizione alla patente stessa credesse il Comune di aggiungervi.

Ibid. Art. 9. — Determina il luogo in cui l'asta dev'essere tenuta.

Ibid. Art. 10. — Chiunque si presenta all'asta per offrire, deve fare un deposito in denaro corrispondente al 2 per cento sull'importo dell'annuale esazione da appaltarsi. Il deposito, oltre alla personale obbligazione, servirà a garantire il risarcimento delle spese, danni ed interessi che al Comune fossero per derivare nel caso che la offerta non sia mantenuta.

Cessando la ragione del deposito, la somma sarà restituita.

Ibid Art. 14. — Qualora la offerta fosse tale che non richiedesse alcun corrispettivo determinato, potrà essere migliorata colla oblazione di minorare il benefizio proveniente dalla pena che viene stabilita contro i morosi.

Tale correspettivo è a carico della cassa comunale, e non può eccedere la proporzione del tre per cento sulle somme da riscuotersi, toltine i casi spiegati all'art. 26, cioè la inutilità degli esperimenti, e la necessità di venire a trattative ad asta sopra un dato maggiore.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 7. Oltre le indicazioni contenute nell'articolo 7 della legge, gli avvisi d'asta contengono le seguenti:

a) la somma della cauzione da prestarsi a garanzia dell'appalto, compresa quella per la riscossione della tassa di macinazione;

b) il prezzo di borsa al quale sono accettati i titoli di debito pubblico in deposito a garanzia dell'asta da desumersi dal listino inserito nell'ultimo numero della gazzetta ufficiale;

c) il modo di effettuare il deposito d'asta, cioè, o per consegna alla commissione che tiene l'asta, o per regolare produzione di quietanza della cassa del comune, o di quella della provincia, o della tesoreria governativa;

d) quelle fra le condizioni dei capitoli speciali che si reputasse opportuno d'inserirvi;

L'avviso d'asta indica inoltre:

e) che le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, e, quando si offra per persona da dichiarare, che la dichiarazione si fa all'atto della aggiudicazione, e si accetta regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, col ritenersi obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, o che la persona dichiarata si trova in alcuna delle eccezioni contemplate dall'art. 14 della legge ;

f) che dei depositi fatti e garanzia deli'asta, trattenuto quello dell'aggiudicatario, gli altri sono restituiti appena finita l'asta.

g) che le spese d'asta, del contratto e della cauzione si pagano dall'aggiudicatario.

Art. 8. I titoli del debito pubblico da depositarsi possono essere tanto al portatore, quanto nominativi.

Nel primo caso devono portare unite le cedole semestrali non ancora maturate; nel secondo caso devono essere attergati di cessione *in bianco* con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaio.

Art. 9. L'intendente provvede, in quanto lo riguarda, a che abbiano effetto le disposizioni contenute nell'avviso d'asta alla trasmissione in tempo dei capitoli generali e speciali nei luoghi dove si tien l'asta ed in altri dove abbiano ad essere ostensibili, ed all'invio dei certificati della avvenuta inserzione ed affissione degli avvisi.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Nel progetto ministeriale era detto che l'esame dei capitoli si farà presso l'agente delle tasse od uffizio governativo. L'onorevole Avitabile accenna alla difficoltà di recarsi talvolta e per molte località al luogo di residenza delle Agenzie delle imposte per esaminare i capitoli normali d'asta, le quali difficoltà specialmente nelle provincie meridionali possono dare motivo di giusto lamento, e recar danno all'interesse dei comuni e dei contribuenti.

Associandosi il ministro delle finanze alle osservazioni fatte, venne proposta ed ammessa l'aggiunta di completamento come segue: *ostensibili presso l'agente delle imposte e presso le segreterie comunali.*

2. La facoltà di adire all'asta anche con deposito costituito di

rendita pubblica a corso di borsa, fu aggiunta dal Senato dietro proposta del senatore Beretta.

3. L'ultimo comma era così concepito: *La misura massima dell'aggio sulla quale deve aprirsi l'asta è deliberata dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale.*

Ritornato il progetto alla Camera 1871, furono levate dall'ultimo comma le parole che attribuivano al Consiglio comunale ed alle rappresentanze consorziali la determinazione della misura massima dell'aggio, giudicando più opportuno che tale deliberazione sia presa dalla Giunta Municipale. Questa interpretazione è desunta dalle dichiarazioni del relatore Villa-Pernice che nella seduta del 27 marzo 1871 all'atto della discussione dell'art. 7 così si espresse: *Non vi può essere dubbio che quando l'asta sia aperta sulla misura massima dell'aggio determinato dalla Giunta* ecc.

Art. 8.

L'asta è tenuta dalla Giunta comunale, e, nel caso di Consorzi, dalle Rappresentanze consorziali o dai loro Delegati, coll'assistenza di un Delegato governativo.

Avviso del Ministero dell'interno del 24 *maggio* 1807. — Alle aste per le ricevitorie sono applicabili le discipline e formalità del decreto 1 maggio 1807 in tutte quelle parti che non si oppongono alla legge 22 marzo 1804.

Per l'art. 9 *del detto decreto* 1 *maggio* 1807, le aste si tengono sempre in luogo pubblico, ove sia libero accesso a qualsivoglia concorrente, ed alla presenza del podestà o sindaco, e di chi ne fa le veci, e del segretario municipale.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 10. A cura di chi presiede l'asta si tengono affissi nella sala:

a) l'avviso d'asta;

b) un altro avviso dove s'indichi se l'asta si tiene a candela vergine con allora riportarsi nell'avviso l'art. 94, ossivvero per offerte secrete, nel qual caso vi sono riportati gli articoli 93 e 95 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

In nessuno dei due casi è ammessa offerta di ribasso inferiore a un centesimo di lira per ogni cento lire.

Art. 11. I delegati della rappresentanza consorziale a presieder

Digitized by Google

l'asta non sono meno di tre oltre il segretario del comune in cui si tiene l'asta e il delegato governativo.

Il presidente del consorzio, in caso di mancanza di taluno dei delegati, invita il supplente che dovrà essere già stato designato dalla rappresentanza.

Il delegato governativo ed il suo supplente vengono sempre destinati dall'intendente, che si sceglie fra gli agenti delle imposte od altri funzionari dell'amministrazione, od anche fra idonee persone dimoranti nel luogo.

Art. 12. La presidenza all'asta richiede da ciascun offerente, man mano che si presenta, l'espressa dichiarazione che esso od il suo mandante o la persona da dichiararsi non si trovano in alcuna delle incompatibilità contemplate dall'articolo 14 della legge. Coloro che non facessero tale dichiarazione, o contro i quali fosse notoria la sussistenza di taluna di dette incompatibilità non sono ammessi all'asta.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Questo articolo fu proposto dalla Commissione nel modo seguente:

« L'asta è presieduta dall'uffiziale Governativo.

L'aggiudicazione della esattoria si fa dalla Giunta comunale, e nel caso di consorzi, dai delegati delle rappresentanze consorziali. »

Cancellieri oppugna la presidenza dell'uffiziale governativo, e Villa-Pernice, relatore, la difende per l'intesesse che ha lo stato e come tutore del comune, e come cointeressato nella esazione delle imposte.

Salaris e Lovito propugnarono la maggiore azione dei comuni, e negavano persino l'intervento di alcun uffiziale governativo, mentre vi è il sindaco rivestito di tale qualità.

Cancellieri però formulava l'articolo emendato, che venne accettato dalla Commissione e dal ministro, ed approvato dalla Camera nella formula seguente:

L'asta è tenuta dalla Giunta comunale, e *nel caso di consorzi dai delegati delle rappresentanze consorziali, coll'assistenza di un delegato governativo.*

Questa formula fu mantenuta anche dal Senato. Ma la Camera (1871) nel riprendere in esame il progetto mutò formula ed ammise che l'asta sarà tenuta dalle rappresentanze consorziali, o *dai loro delegati*. Da

Digitized by Google

ciò s' inferisce che le rappresentanze dovranno elleno stesse tenere l'asta, o nominare ciascuna un delegato

2. In Senato il ministro delle finanze propose, e fu approvato di sostituire alle parole di *un uffiziale governativo*, quelle di *un delegato governativo*, perchè vi potrebbero essere circostanze speciali nelle quali si dovesse affidare questo uffizio ad un agente delle tasse in luogo senza pagare spese di trasferta.

Circolari ed istruzioni ministeriali.

Vedi all' art. 6. Circolare 15 aprile 1872 N. 24230-1359.
Boll. Uff. Direz. gen. delle imp. dir. 1872 Vol. IV. pag. 86.

Conferimento delle Esattorie per asta pubblica. — Con la Circolare a stampa del 16 aprile, n. 24230-1359, furono date ampie e particolareggiate istruzioni intorno alle operazioni risguardanti il conferimento delle Esattorie per mezzo della terna e per mezzo dell'asta pubblica, limitandosi il Ministero quanto all' asta, di parlare soltanto del primo esperimento, e riserbandosi a parlare in altra occasione del seconda.

Avendo tutte le Intendenze già pubblicato un primo avviso d'asta, l'Amministrazione trovasi ora in piene operazioni del primo esperimento, il quale per altro non avrà forse per varie Esattorie un felice resultato, sicchè, bisognerà ricorrere ad un seconda. Se non chè il primo esperimento, com'è noto ai signori Intendenti, dovrà pure occorrere per molte altre Esattorie, oltre quelle già portate negli avvisi pubblicati finora, giacchè per alcune i signori Prefetti si riserbarono di comunicare gli elementi un poco più tardi, avendo qualche Rappresentanza indugiato a deliberare; e per alcune poi potrà in questo frattempo fallire la riconferma o la terna, che dalle rispettive Rappresentanze era stata precedentemente adottata.

Di fronto a queste emergenze il Ministero è in dovere di continuare le Istruzioni del 16 aprile u. s. indicando le operazioni risguardanti il primo esperimento d'asta per le Esattorie non comprese negli avvisi finora pubblicati, ed inoltre indicando le operazioni che si riferiscono al secondo esperimento d'asta di tutte quante le Esattorie, per le quali il primo esperimento sia andato deserto.

Per bene intendersi sull'argomento gioverà distinguere chiaramente questi due periodi:

Il primo (che è quello in cui siamo) risguardante le Esattorie che si trovano inserite negli avvisi d'asta già pubblicati;

Il secondo (già prossimo a venire), risguardante le Esattorie, per le quali occorre pensare a redigere gli avvisi, e quindi a pubblicarli.

Per le Esattorie del primo periodo, per quelle cioè comprese nel primo avviso complessivo ormai pubblicato, quanda sia già fallito, o venga in questo frattempo a fallire il primo esperimento di asta, converrà ricorrere al secondo esperimento. E parimente converrà ricorrervi a suo tempo, se si presenti la medesima necessità per le Esattorie del secondo periodo.

Fatta questa distinzione, è chiaro che, per procedere ordinatamente, e tuttavia con la maggior possibile sollecitudine, non siavi alcuna difficoltà a contemporaneamente eseguire le operazioni risguardanti il secondo esperimento d'asta per le Esattorie del primo periodo; e le operazioni del primo esperimento d'asta per le Esattorie del secondo periodo.

Ciò è quanto dire che, mentre si esauriscono gl'incanti delle Esattorie del primo periodo, dopo i quali verrà preparando un secondo avviso sempre complessivo per le Esattorie non aggiudicate, si può altresì preparare l'avviso per le Esattorie che in questo frattempo sia riconosciuto indispensabile di mettere all'asta perchè non furono conferite in altro modo; avendo presente che avvicinandosi il primo giorno di luglio, si avvicina pure il limite impreteribile per le operazioni dell'asta, volendo la Legge stessa all'articolo 6 che, per qualunque Esattoria da mettersi all'asta, esse operazioni abbiano luogo sei mesi prima del giorno in cui ha principio il contratto.

Quando bene sia afferrata siffatta distinzione, e quindi compresa la possibilità di dar luogo a questa duplice e contemporanea esecuzione delle operazioni risguardanti il secondo esperimento d'asta per le Esattorie del primo periodo, e del primo esperimento d'asta per le Esattorie del secondo periodo, si renderà agevole di compiere le seguenti istruzioni.

Primo esperimento d'asta per le esattorie del secondo periodo.

Appena scorso il giorno 10 di giugno, ultimo termine prescritto dall'art. 5 del Regolamento alle Rappresentanze comunali o consorziali per trasmettere le nomine degli Esattori avvenute per mezzo della terna alla Prefettura, la Intendenza di finanza domanda a questa un completo elenco delle Esattorie per le quali non essendo avvenuto il conferimento con la riconferma o con la terna, o non avendo il titolare, se riconfermato, prestata in nessun modo la cauzione, o se prescelto su terna, presentato il deposito, sia indispensabile di ricorrere all'asta.

E chiedendo l'elenco di coteste Esattorie, la Intendenza richiede pure al Prefetto gli elementi necessari per la compilazione dell'avviso d'asta, che dev'essere preparato e stampato in bozza non più tardi del 20 giugno; tanto anzi che possa in questo preciso giorno pervenire al Ministero per il suo *visto*.

Nel compilare cotesto avviso, si terrà conto del modulo e si osserveranno naturalmente le istruzioni diramate con la Circolare del 16 aprile che qui è inutile ripetere, occorrendo solamente di notare che l'ultimo limite da stabilirsi per questi incanti, non dove oltrepassare possibilmente il mese di luglio, e che in quanto si possa debbono fissarsi giorni diversi da quelli già indicati nell'avviso ormai pubblicato per le Esattorie del primo periodo; od almeno si deve procurare che in uno stesso giorno abbiano luogo soltanto gli incanti delle Esattorie più lontane fra loro.

Si è detto che il progetto di avviso dev'essere preparato per il 20 giugno e per quel giorno fatto pervenire al Ministero. Ciò equivale a dire che fino all'ultima ora si può anche tener conto delle comunicazioni della Prefettura, e quindi a forma di queste comunicazioni, togliere dall'avviso le Esattorie per le quali fino a cotesta ultima ora resulti aver l'Esattore, se nominato per terna, presentato il deposito, o, se riconfermato, la cauzione; come al contrario inserirvi le Esattorie per le quali venga a constatare che l'una o l'altra presentazione non si è verificata.

Essendo però indispensabile che il 20 giugno sia tenuto come un termine impreteribile, entro il quale deve sapersi come fu provveduto per ogni Esattoria della provincia, il Ministero intende che la Intendenza di finanza debba in cotesto giorno fare l'elenco generale di tutte l'Esattorie della sua provincia, con le seguenti annotazioni:

1.a Di quelle Esattorie per le quali fu già provveduto per terna o per riconferma, previa la presentazione della cauzione eseguita dall'Esattore riconfermato, ovvero la presentazione del deposito, eseguita dall'Esattore scelto su terna;

2.a Di quelle Esattorie per le quali già si provvide col primo avviso d'asta, e in conseguenza come comprese fra quelle del primo periodo;

3.a Di quelle Esattorie per le quali si va appunto provvedendo in questa circostanza, essendo comprese nel secondo periodo.

Con queste annotazioni, per le quali la Intendenza può facilmente chiedere alla Prefettura, quando occorra, qualunque notizia, si potrà vedere a colpo d'occhio se nessuna Esattoria sia rimasta indietro. E volendo anche il Ministero avere una tale assicurazione, si invita cotesta Intendenza a trasmettere il 20 giugno con il progetto di avviso d'asta per le Esattorie pel secondo periodo, anche i prospetti delle Esattorie, alle quali si provvide o per terna o per riconferma, o per mezzo dell'avviso precedente. Quanto a questo progetto d'avviso d'asta, essendo probabile che le Intendenze, per la maggior pratica acquistata non incorreranno in veruna irregolarità, il Ministero ritiene che sarà più facile accordare questa volta l'approvazione telegraficamente.

Secondo esperimento d'asta per le Esattorie del primo periodo.

Mentre si stanno preparando e pubblicando gli avvisi per le Esattorie del secondo periodo andranno compiendosi gl'incanti per le Esattorie del primo periodo. Or bene: appena esaurite queste operazioni, cioè appena compiuta l'ultima asta indicata nell'avviso già pubblicato, si vede quali sono state le Esattorie per le quali gl'incanti andarono deserti perchè mancarono le offerte, o perchè non si presentarono almeno due concorrenti, e quindi si fa luogo ad un secondo esperimento entro un termine non minore di venti giorni da quello in cui l'asta rimase deserta, da notificarsi coi pubblici avvisi, negli stessi modi e con le stesse formalità stabilite per il primo esperimento. Tale è la prescrizione dell'articolo 11 della Legge che vuol essere osservata, nulla ostando a redigere anche a questa volta un avviso complessivo; per la quale circostanza appunto il Ministero vuole che lo avviso sia pubblicato nelle singole provincie, appena terminato l'ultimo incanto, indicato nel rispettivo avviso.

Alla disposizione dell'articolo 11 della Legge è naturalmente del tutto conforme la disposizione dell'articolo 15 del Regolamento, il quale aggiunge soltanto che, secondo la solita pratica delle aste, nel secondo esperimento si fa luogo all'aggiudicazione quando anche non si presenti che un solo offerente. E poichè di questa circostanza devesi far menzione nell'avviso d'asta, il Ministero ha modificato opportunamente il primo modulo.

Questa operazione del secondo esperimento essendo delle più semplici, non occorre che la Intendenza mandi le bozze del relativo avviso al Ministero, il quale soltanto desidera di averne un esemplare da trasmettersi il giorno stesso della pubblicazione.

Digitized by Google

Quanto si è detto, evidentemente esclude che possa mai nello stesso avviso cumularsi prime aste e seconde aste.

Sopra un punto devesi però richiamare particolarmente l'attenzione dei signori Intendenti; cioè nell'indicare i giorni in cui hanno luogo gl'incanti, oltre ad aver cura che siano i giorni possibilmente diversi tra loro, e diversi anche da quelli fissati come sopra è detto per il primo esperimento delle Esattorie del secondo periodo, non deve con gl'incanti medesimi essere oltrepassato possibilmente il 20 di agosto.

Ai signori Prefetti il Ministero ha raccomandato che, ogniqualvolta un'asta rimanga deserta, procurino rendersi esatto conto delle cause di tale fatto e provvedano a rimuoverle. Occorre che i signori Intendenti coadiuvino in ciò l'opera delle Prefetture dando alle medesime tutte le notizie che abbiano raccolte, e prendendo di urgenza dei concerti intorno a quanto occorra di fare.

Secondo esperimento d'asta per le Esattorie del secondo periodo.

Si è più sopra notato che l'ultimo limite da stabilirsi nell'avviso per i primi incanti delle Esattorie comprese nel secondo periodo, deve giungere possibilmente solo al 31 di luglio. Ora si aggiunge che, esaurito appena l'ultimo incanto annotato nell'avviso di cui trattasi, deve essere immantinente compilato il secondo avviso, cioè quello del secondo esperimento, tenute ferme le prescrizioni sopra rammentate, in specie che esso sia complessivo; ed osservando principalmente che questi nuovi incanti abbiano termine dentro il mese di agosto.

In questo modo tanto il secondo esperimento d'asta per le Esattorie del primo periodo, quanto il secondo esperimento di quelle del secondo periodo, avendo fine col primo di settembre, saranno completamente esaurite le prescrizioni degli articoli 6, 7, 8, 9. 10 e 11 della Legge; cosicchè l'Amministrazione avrà avanti a sè i mesi di settembre e ottobre per eseguire le prescrizioni dell'art. 12 della Legge, ed i mesi di novembre e dicembre per eseguire quelle dell'art. 13.

Incumbenze del prefetto circa il conferimento delle Esattorie. — In continuazione delle Istruzioni diramate con la circolare del 16 aprile n. 21230-4359, si comunica copia di una circolare che il Ministero ha diretto oggi stesso alle Intendenze di Finanza.

Eseguendo codesta comunicazione da servire di norma ai signori Prefetti del Regno, non molte sono le osservazioni che, riguardo ad essi occorre di fare nella presente circostanza.

Il punto principale su cui si richiama la loro attenzione si è quello che concerne la impreteribile necessità, già avvertita con la circolare del 16 aprile, di tener fermo il termine del 10 giugno prescritto dall'articolo 5 del Regolamento del 1° ottobre 1871 alle Rappresentanze comunali e consorziali per trasmettere le nomine su terna corredate dalla dichiarazione del nominato che accetta la nomina per il quinquennio alle condizioni stabilite dalla Legge ecc., e dal certificato di deposito richiesto per i concorrenti dall'art. 7 della Legge e già determinato dalle Intendenze di finanza.

In forza di codesta prescrizione, appena trascorso il 10 giugno il Prefetto è in obbligo di mettere a disposizione della Intendenza di finanza tutti gli elementi risguardanti le Esattorie per le quali:

1. o non ebbe luogo la nomina su terna, nè la riconferma;

2. o non venne comunicato alla Prefettura, in caso di nomina su terna, anche il certificato del deposito;

3. o non abbia l'Esattore, quando sia riconfermato, presentata la cauzione.

Il Ministero ha ordinato alle Intendenze di finanza di preparare assolutamente per il 20 giugno il progetto d'avviso del primo esperimento d'asta per tutte codeste Esattorie e di trasmetterne una bozza al Ministero per l'approvazione. Parimente essendo indispensabile per il 20 di giugno il conoscere in modo da togliere ogni dubbio se siavi rimasta nessuna Esattoria senza provvedimenti, si è pure ordinato alle Intendenze di preparare un elenco generale, trasmettendone le occorrenti indicazioni al Ministero.

Si è poi aggiunto che fino all'ultima ora che precede la pubblicazione di quest'avviso da avvenire il 20 giugno, potranno le Intendenze tener conto delle comunicazioni che venissero fatte dalla Prefettura, per togliere dall'avviso le Esattorie per le quali fino a codesta ultima ora resulti aver l'Esattore se nominato per terna, presentato il deposito, o, se riconfermato, la cauzione.

Questa disposizione si è stabilita per procedere con tutte le cautele o per lasciare in quanto sia possibile aperta la via ad avere molte conferme di Esattori ed il maggior numero possibile di nomine sopra terna.

Ma di questo comporto non si può in alcun caso nè per alcun motivo qualsiasi usare se non entro i limiti sopra indicati, poichè le Intendenze di finanza non possono oltrepassare il 20 giugno per la redazione dell'avviso.

Non dubita il Ministero che la Prefettura vorrà ora più specialmente prendere gli opportuni concerti con la locale Intendenza se non altro per fornirlo anche tutti i dati di cui essa potrà abbisognare per aderire alle richieste fattele dal Ministero con la circolare di oggi stesso.

Mentre hanno luogo le operazioni della terna e dell'asta, e per alcune Esattorie, essendo rimasto vano il primo incanto, si dovrà procedere al secondo, il Ministero deve raccomandare la periodica comunicazione delle notizie sul conferimento delle Esattorie chieste con la circolare litografata del 26 maggio, affinchè il Ministero possa seguire il progressivo sviluppo delle operazioni e mettersi in grado di dare tutti i provvedimenti che occorrano per assicurare il regolare impianto della Legge e di vedere quali saranno alla fine di agosto le Esattorie per le quali occorrerà di provvedere a termine dell'art. 12 della Legge, e per la fine di ottobre quali siano quelle per le quali occorresse provvedere a termini dell'art. 13. Questo provvedimento, si è detto più volte ed è bene ripeterlo, sarebbe certo assai grave ai contribuenti; ma adoperandosi dai Prefetti la necessaria cura, come non si dubita sarà fatto, il Ministero è persuaso che si riescirà ad evitare di avervi ricorso.

Ora poi che si aprono le aste per le Esattorie è più che mai necessario che i signori Prefetti adoperino la loro influenza a remuovere tutti gli ostacoli; a chiamare sopra quelle aste l'attenzione degli speculatori, a dissipare le prevenzioni o gli errori che potessero esservi intorno alle condizioni fatte agli Esattori. Soprattutto importa che ogni qualvolta un'asta rimanga deserta essi procurino rendersi esatto conto delle cause di tale fatto, e provvedano a rimuoverle.

Circolari del Ministero delle finanze agli intendenti e prefetti 3 *giugno* 1872

N. 38312 — *ufficio II.* — *Boll. Uff. Direz. gen. delle imp. dir.* 1872, *Vol. IV. pag.* 168.

Art. 9.

L' Esattoria si aggiudica dalla Giunta comunale, e, nel caso di Consorzi, dalle Rappresentanze consorziali, o dai loro Delegati, a quello fra i concorrenti che ha offerto sull' aggio maggiore ribasso.

Anche per la legge 22 marzo 1804 l'aggiudicazione era impartita dai municipi, ma non era obbligatoria pel Comune che dopo l'approvazione del prefetto. Era questa una regola generale per tutti gli incanti, contenuta nel decreto 1. maggio 1807 art. 33 e 45.

Legge suddetta Art. 6. — Le ricevitorie comunali sono deliberate con pubblico incanto a quello che offre di esercitarle per un correspettivo minore.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 9. *e* 18. — I municipi deliberano l'asta, ed il protocollo è firmato dagli amministratori comunali, e come assistenti dal commissario distrettuale e dal segretario comunale.

Ibid. Art. 25. — Gli atti non si rimettono all'approvazione superiore se non dopo che sia stata accettata eziandio la fidejussione.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 15. Chiusa l' asta, la presidenza ne proclama il risultato e restituisce i depositi fatti, eccettuato quello dell' aggiudicatario.

Nel verbale d' asta si notano le fatte pubblicazioni nei luoghi prescritti, il numero del giornale della provincia dove fu inserito l' avviso, tutte le operazioni che si sono succedute e gli incidenti avvenuti, le offerte ed i depositi fatti dagli aspiranti.

Quando avviene l'aggiudicazione, il verbale si chiude colla dichiarazione che gli esemplari dell' avviso d' asta, dei capitoli generali e speciali, firmati dall' aggiudicatario, formano parte integrante del verbale stesso insieme alla procura che fosse stata presentata, e colla riserva dell' approvazione del prefetto.

Il verbale d' asta deve sottoscriversi dall' aggiudicatario, il quale elegge il suo domicilio, quando già non ve lo abbia, dentro il territorio del comune o del consorzio. Alla sua susseguono le firme dei componenti la presidenza all' asta, del delegato governativo, e del segretario.

(*Vedi, Circolari ed istruzioni ministeriali agli articoli* 6 *e* 8.)

Digitized by Google

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. La Giunta stabilisce l'aggio sul quale si apre l'incanto, e rimane aggiudicatario colui che sull'aggio stabilito dalla Giunta ha fatto un ribasso maggiore.

L'onorevole Piolti de Bianchi vide in questo articolo una regola da non convertirsi in legge, perchè in questo modo aggiudicando la esattoria a quello fra i concorrenti che ha offerto il prezzo minore si vincolano le Giunte municipali ad accettare per esattori anche persone che non godrebbero propriamente la loro fiducia, e poichè è stabilito che sia fatta facoltà alle Giunte municipali di aggiudicare le esattorie, è meglio lasciare ad esse una certa libertà di azione, affinchè possano anche non aggiudicare la esattoria al migliore offerente, che non godesse la loro piena fiducia.

La Camera non accolse questa proposta, perchè l'art. 14, enumerando le eccezioni per le quali chi n'è affetto non può assumere l'esercizio di esattoria, è guarentita a senso di legge la idoneità dei concorrenti e deliberatari; e dall'altro canto bisogna ben definire i diritti di chi concorre all'asta, e non sottoporli al capriccio di chi ha facoltà di aggiudicare, la quale facoltà dev'essere circoscritta nei limiti della legge a garanzia dei terzi.

Le Giunte municipali quindi, quando sieno adempiute in ogni parte le disposizioni di legge, sono obbligate ad aggiudicare la esattoria a quello fra gli offerenti che ha fatto un maggiore ribasso sull'aggio.

Venne pertanto votato l'articolo secondo l'emendamento proposto dall'onorevole Robecchi, e come sta nel testo.

Art. 10.

L'aggiudicatario rimane obbligato per il fatto stesso dell'aggiudicazione. Il Comune, e nel caso di Consorzio i singoli Comuni rimangono obbligati quando sia intervenuta l'approvazione del Prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

Una disposizione consimile era inserita negli avvisi d'asta per qualsiasi appalto, tanto pel decreto 22 marzo 1804 del primo regno d'Italia, quanto per la patente 18 aprile 1816, ma non faceva parte di un apposito articolo di legge.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 14. Compiuto il procedimento dell'asta, il sindaco od il

presidente del consorzio trasmettono il verbale e i relativi documenti al prefetto, il quale, sentita la deputazione provinciale, dà o rifiuta l'approvazione.

Non può essere rifiutata l'approvazione per ciò solo che dopo pronunciata l'aggiudicazione siano state presentate offerte migliori.

La decisione del prefetto si trasmette al sindaco o al presidente, che la notifica al domicilio dell'aggiudicatario.

Di questa notificazione si fa constare da ricevuta del notificato o da referto del messo comunale; e dal giorno in cui avviene cominciano a decorrere i termini entro i quali l'aggiudicatario deve portare al completo la cauzione, giusta l'art. 18 della Legge.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. L'onorevole Piolti de Bianchi propose di sostituire al *prefetto* la *deputazione provinciale*, perchè composta di uomini pratici ed attissimi in confronto dei funzionari prefettizi che mutano sovente, e corroborò la sua proposta coi buoni risultati ottenuti nelle provincie lombarde e venete dov'era fedelmente applicata.

L'onorevole Bove osservò che l'esattore agisce per l'interesse dello Stato, della provincia e del comune, giacchè esige le imposte per tutti e tre; ma che coll'articolo proposto la provincia era esclusa, e propose che si dicesse *sentito il Consiglio provinciale*, ovvero la *Deputazione provinciale*.

Questi due emendamenti furono dalla Camera respinti per la ragione del prevalente interesse dello Stato, e della guarentigia derivante alla provincia colla istituzione del ricevitore provinciale, e perchè non è da confondersi il contratto esattoriale con quelli che per la legge comunale e provinciale vanno assoggettati all'approvazione della Deputazione provinciale, che deve considerarsi piuttosto come parte che quale tutrice.

Il Senato però ammise che si aggiungessero in fine le parole *sentita la Deputazione provinciale*, e riprodotto alla Camera l'articolo, quest'obbligo del prefetto fu conservato.

Art. 11.

Quando manchino le offerte, o quando, per non esservi almeno due concorrenti, non si addivenga all'aggiu-

Digitized by Google

dicazione, si fa luogo ad un secondo esperimento entro un termine non minore di venti giorni e non maggiore di quaranta dal giorno in cui l'asta rimase deserta, da notificarsi con pubblici avvisi, cogli stessi modi e colle stesse formalità stabilite negli articoli precedenti.

Il Prefetto, dietro richiesta del Comune o del Consorzio, dove le circostanze lo richiedano, può abbreviare i termini assegnati tanto nel presente articolo, quanto nell' articolo 6.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 15. — Se per la poca concorrenza di oblatori o per altre circostanze trovano i deputati dell'interesse dei loro Comuni di prorogare ad altra giornata la definitiva dell'asta, ferma stante l'ultima offerta, viene nel protocollo indicato il giorno in cui sarà ripresa e continuata l'asta medesima.

Ibid. Art. 16. — La continuazione dell'asta e la definitiva delibera non può essere protratta al di là di otto giorni, quando sia tenuta ferma l'ultima offerta. Il giorno in cui viene ripresa e continuata l'asta, nonchè l'ultima offerta avuta devono essere notificati al pubblico mediante avviso d'affiggersi nel capoluogo del distretto e nei Comuni o nel Comune di cui si appalta la esattoria.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 15. Quando l'aggiudicazione non siasi potuta pronunciare per difetto di almeno due concorrenti, si procede ad un secondo esperimento nei termini e modi indicati nell' art. 11 della legge, si fa luogo all'aggiudicazione quand'anche non si presenti che un solo offerente.

È di ciò fatta menzione nell'avviso d'asta che l'intendente emette a richiesta del sindaco o del presidente del consorzio.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Questo articolo era dapprima così espresso: *Quando manchino le offerte, e quando per numero troppo scarso di concorrenti non credasi opportuno di devenire all'aggiudicazione, si fa luogo ad un secondo esperimento con avvisi da pubblicarsi, nello stesso modo e con le stesse formalità, dieci giorni dopo la scadenza del termine fissato negli avvisi antecedenti.*

Nella discussione di questo articolo prevalse prima la idea di la-

sciare la maggiore facoltà ai comuni, rimettendosi al discernimento delle Giunte per determinare la opportunità di devenire all'aggiudicazione, ove fosse scarso il numero degli aspiranti, senza precisare quanti offerenti costituiscano questa scarsità di concorso, e senza attenersi alla regola generale degl'incanti, per la quale non può esservi gara e delibera quando le offerte siano minori di due.

Fu quindi respinto l'emendamento del deputato Lovito che voleva soppresse le parole: *quando per numero troppo scarso di concorrenti non credasi opportuno di devenire all'aggiudicazione:* limitando così l'azione dei comuni al solo difetto di qualunque offerta. Parimenti fu respinto l'emendamento Omar, col quale volevansi determinare i concorrenti ad un numero non minore di tre.

Ma il Senato tornò sulla questione del potere discrezionale della Giunta o del consorzio, e dopo essere stato inutilmente sostenuto nel senso votato dalla Camera elettiva dai senatori Tecchio e Cambray-Digny, fu adottato un emendamento simile a quello proposto dal deputato Omar per iniziativa del ministro delle finanze Sella, con che alle parole: o *quando per numero troppo scarso di concorrenti non credasi opportuno di devenire all' aggiudicazione*, furono sostituite le altre: o *quando per non essere almeno tre i concorrenti, non si addivenga all' aggiudicazione.*

Riprodotto nuovamente alla Camera il progetto di legge, la Giunta credendo poter bastare per la gara all'asta il numero di due concorrenti, ammesso anche dall'art. 87 (1) del Regolamento sulla contabilità dello Stato, sostituì al numero dei tre stabilito dal Senato la disposizione generale del regolamento medesimo.

L'articolo poi venne corretto nella dizione e modificato nei termini entro i quali doveva aver luogo il secondo esperimento.

2. All'onorevole Negrotto parve però di scorgere una contraddizione fra la prima e la seconda parte di questo articolo, e che si lasciasse poi troppa latitudine ai prefetti, quando nella seconda parte è detto che quei termini potranno essere ridotti dal prefetto, senza che la legge stabilisca un *minimum*, e propose di aggiungere le seguenti parole: *in ogni caso però i termini predetti non potranno mai essere ridotti a meno di otto giorni.*

Ma osservato che trattasi di provvedimenti straordinari, e solo

---

(1) Art. 87 del Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1869 N. 5026 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, pubblicato col R. D. 4 settembre 1870 N. 5852 « *Non si può procedere ad aggiudicazione se non si hanno offerte almeno di due concorrenti.* »

dietro richiesta del comune o consorzio, e dove le circostanze lo richiedano, restava impregiudicata la regola generale e ferma la disposizione dell'art. 6. Ed appunto perchè le particolari circostanze potevano richiedere una eccezione, non sembrava utile nè conveniente tenere anche la eccezione stessa ristretta da vincoli, i quali per avventura potrebbero riuscire essi pure impossibili a mantenersi.

In seguito a queste considerazioni fu respinto l'emendamento Negrotto.

Circolari e istruzioni ministeriali.

(*Vedi articoli* 6 *e* 8, *Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione generale delle imposte dirette* 16 *aprile* 1872 *n.* 24230-4359; *e* 3 *giugno successivo n.* 38312-6822.)

Art. 12.

Quando riesca inutile il secondo esperimento, si procede alla nomina dell'Esattore sopra terna, com'è disposto dall'art. 3. La nomina però può essere fatta anche per un tempo minore di cinque anni, e la misura massima dell'aggio oltrepassare il tre per cento.

Legge 22 *marzo* 1804. *Art.* 19. §. 1. — Se fatto per due volte l'esperimento dell'incanto non si presenta alcun aspirante, o quelli che si fossero presentati domandano un correspettivo eccedente il tre per cento sulle somme da riscuotersi, la Municipalità ricorre al prefetto, il quale, verificate le premesse circostanze, è autorizzato a permettere che la ricevitoria sia accordata pel detto salario anche fuori d'asta durante un anno.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 26. — Tuttavolta se fatti due esperimenti d'asta non si sia offerto alcun aspirante, ovvero che quelli che si sono presentati abbiano preteso un correspettivo eccedente il tre per cento, il podestà, i deputati estimati, e il commissarj rispettivi del distretto sono tenuti sotto la personale loro responsabilità a renderne avvertita la R. Delegazione provinciale entro tre giorni da quello dell'ultimo esperimento. Questa, verificate le circostanze, è autorizzata a permettere che l'esattoria sia accordata anche fuori d'asta pel salario ch'essa determinerà, ma soltanto per la durata di un anno.

Per un maggior tempo deve chiedersi l'approvazione del Governo.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 16. Riuscito inutile o non approvato dal prefetto anche

il secondo esperimento d'asta, si provvede alla nomina dell'esattore sopra terna, col procedimento indicato all'art. 5.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Il secondo comma di questo articolo proposto dalla Commissione della Camera del 1868 era così concepito: *In questo caso il Consiglio comunale o la rappresentanza dei comuni consorziati possono, sotto la responsabilità del comune o dei comuni rispettivi, esonerare l'esattore dall'obbligo del riscosso e non riscosso.*

La Commissione discostandosi dalle norme anteriori lasciava libero ai comuni il determinare la durata del contratto nel caso di trattativa privata entro il limite del quinquennio. L'onorevole Mussi, sull'appoggio dell'art. 26 della patente 18 aprile 1816, propose la emenda di lasciare facoltà ai comuni di stipulare il contratto per un solo anno. Nella possibilità che questo contratto per trattative potesse durare ancor meno, l'onorevole Casati presentò un sotto emendamento che venne approvato colle parole: *l'esattore si nomina per non più di un anno.*

2. La Commissione lasciava parimenti libero al comune o consorzio di comuni la facoltà di esonerare l'esattore dall'obbligo del non riscosso per riscosso, e ne addossava la respondenza al comune. L'onorevole Salvoni provò il pericolo a cui si espongono i comuni, e domandò la soppressione del secondo comma così espresso: *in questo caso il Consiglio comunale, o la rappresentanza dei comuni consorziati possono esonerare l'esattore dall'obbligo del non riscosso, per riscosso assumendolo a carico dei comuni.* Ammessa la proposta Salvoni, il secondo capoverso riuscì così concepito: *In questo caso il Consiglio comunale o la rappresentanza dei comuni consorziati possono stabilire condizioni speciali a seconda delle circostanze, senza derogare però alle norme stabilite dalla presente legge relativamente alle cauzioni, alle scadenze ed ai casi di decadenza del contratto.*

3. In Senato si ritornò sulla questione e non parve al senatore Di Giovanni che fosse nel caso di trattativa bene cautato l'interesse dei comuni, se lasciando libero al Consiglio comunale od alla rappresentanza del consorzio di stabilire le condizioni speciali a seconda delle circostanze senza derogare alle prescrizioni della legge relativamente alle cauzioni, alle scadenze, ed ai casi di decadenza del contratto, si permetteva la eccezione di derogare alla essenziale condizione di rispondere del non riscosso pel riscosso. Ammise il predetto senatore che si volle riconoscere quest'obbligo anche nelle espressioni dell'articolo votato dalla Camera, ma la stessa discussione in Senato provò che vi era dubbio, e che tornava opportuno di toglierlo, com'egli proponeva.

Digitized by Google

Fu quindi proposta una nuova redazione dell'articolo, nella quale fosse espressa la condizione di non poter fare eccezione sulla esigenza a scosso e non scosso per le somme dovute allo Stato, e poi si aggiunse anche per quelle dovute alla provincia, lasciando ai comuni per le imposte ad essi spettanti la facoltà di fare facilitazioni. Vennero per tal modo cambiate nel secondo comma le parole *alle scadenze*, colle altre: *al pagamento in iscadenza al ricevitore del non riscosso come riscosso*, e furono poi aggiunte le parole: *sentita la deputazione provinciale*.

4. Ma riprodotto alla Camera 1871 il progetto, onde togliere la viva opposizione di una parte dei deputati contro il sistema dell'appalto, fu introdotta nell'art. 3 la eccezione della nomina dell'esattore per parte del Consiglio comunale sopra terna proposta dalla Giunta, e ne consegui il mutamento anche del presente articolo nella forma stabilita nella legge, togliendosi in pari tempo le condizioni apposte cogli emendamenti Mussi e Casati, e lasciando la facoltà ai comuni di nominare l'esattore per un tempo non maggiore di cinque anni, e di oltrepassare anche la misura massima dell'aggio, mantenute però tutte le altre prescrizioni di legge.

Circolari ed istruzioni ministeriali.

Applicazione dell'art. 12 della legge. — Le operazioni per gl'incanti delle Esattorie, in attuazione della nuova legge sulla riscossione delle imposte, non sono ancora terminate, ed anzi il Ministero prevede che in alcune provincie del Regno dovranno esse protrarsi oltre il 1° settembre, ultimo termine che veniva stabilito con la circolare diretta ai signori Intendenti di finanza il 3 giugno u. s., n. 38312-6822, o comunicata in quel giorno medesimo ai signori Prefetti.

Con tutto ciò, siccome vi sono già alcune provincie nelle quali, malgrado il secondo esperimento d'asta, non fu possibile conferire qualche esattoria, ed in altre è da temersi lo stesso inconveniente, così il Ministero crede sia tempo di dare, secondo il consueto, istruzioni particolareggiate e precise sul modo con cui dovrà procedersi alla applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 12 della legge del 20 aprile 1871.

Non ignorano i signori Prefetti quanto il Ministero avrebbe desiderato di cansare per tutte le provincie del Regno la necessità di ricorrere all'applicazione di quell'articolo. Un tale desiderio si presenta abbastanza giustificato solo che si rifletta come per l'avvenuta deserzione dei due incanti venendo a mancare quasi ogni speranza di poter fare assegnamento sui benefizi della pubblica concorrenza, e sorgendo per alcune esattorie la necessità di aumentare la misura dell'aggio, sorge altresì il pericolo di dover subire nel conferimento della esattoria delle condizioni onerose e di accordare un aggio alquanto eccessivo, con esclusivo danno dei contribuenti di quella località ove l'inconveniente si verifica; i quali potendo trovarsi in condizioni topografiche ed economiche meno difficili di altre località, ove pure l'esattoria si con-

ferì ad un aggio discreto, verranno a trovarsi aggravati maggiormente senza ragione plausibile e giustificata.

Tutto ciò si rammenta perchè, essendo sorta la necessità di far ricorso al provvedimento indicato nell'art. 12, il primo e principale dovere dell'Amministrazione si è di procurare che almeno le conseguenze di questo provvedimento rechino il minor possibile pregiudizio ai contribuenti.

L'articolo 12 della legge è così concepito:

« Quando riesca inutile il secondo esperimento, si procede alla nomina del» l'esattore sopra terna, com'è disposto all'art. 3; la nomina però può esser » fatta per un tempo minore di cinque anni e la misura massima dell'aggio » oltrepassare il tre per cento. »

E l'art. 16 del regolamento del 1° ottobre 1871, che si riferisce all'articolo 12 della legge, suona così:

« Riuscito inutile o non approvato dal Prefetto anche il secondo esperi» mento d'asta, si provvede alla nomina dell'esattore sopra terna col procedi» mento indicato all'art. 5. »

Per il combinato disposto di questi articoli della legge e del regolamento si possono fissare le seguenti norme:

1. Alla nomina dell'esattore si deve addivenire senza il più piccolo indugio, appena si conosca che non riescì il secondo esperimento d'asta. Qualsiasi ritardo avrebbe per effetto di render più difficile la riuscita e di render necessari più gravi sacrifizi; poichè dovendo, come si spiegherà in appresso, essere ultimato entro l'ottobre il collocamento delle esattorie, se si indugiasse nelle nomine degli esattori, si sarebbe poi costretti ad accettare per la strettezza del tempo qualsiasi condizione per quanto onerosa, mentre ora si è sempre in tempo di promuovere in qualche modo la concorrenza spiegando i vantaggi del nuovo sistema di riscossione.

2. Alla nomina dell'esattore sopra terna si può devenire tanto se il secondo incanto riescì deserto, quanto se il Prefetto non ne approvò i resultati. Per altro in questo secondo caso sarà bene che il Prefetto usi moderatamente della facoltà, concessagli, ed avverta che quando non abbia approvato i resultati del secondo incanto per irregolarità commesse nelle operazioni, secondo ogni presunzione l'incanto è nullo e quindi può, quando vi sia tempo, rinnovarsi l'esperimento. E questa via è certo nel maggior numero dei casi preferibile potendo la libera concorrenza di una pubblica asta dare risultati più vantaggiosi che non il ristretto concorso ad una terna, in cui è lecito al comune o consorzio di escludere chiunque non gli vada a grado.

3. Avanti che si proceda alla nomina sopra terna debbono le Rappresentanze fissare ai più presto la misura dell'aggio, se non siavi fondata ragione per ritenere che quello sul quale si sperimentarono gl'incanti sia sufficiente a chiamare oblatori. Le medesime tolgono inoltre dai capitoli speciali quelle clausole che siano state di ostacolo al conferimento della esattoria.

4. La misura dell'aggio in questa nomina sopra terna non soffre la limitazione prescritta dall'art. 3 della legge, in conseguenza può esser fissata anche oltre il 3 per cento.

Non sembra in questo caso che occorra previamente l'approvazione della Prefettura nè l'avviso della deputazione provinciale, specialmente se si rifletta

che in ogni modo tanto l'una che l'altra si richiedono poi per la nomina e per il contratto, ai quali può sempre opporsi un rifiuto quando l'aggio apparisca troppo esorbitante ed abbiasi la certezza che l'esattoria può conferirsi con minor sacrifizio dei contribuenti.

5. Il Prefetto deve poi richiamare i Sindaci o i Presidenti di consorzio a invitare con pubblico avviso o per lettera gli aspiranti a presentar le domande. In ambedue i casi sarà bene dare al concorso la massima pubblicità per ottenere il maggior numero possibile di offerte, e così per avere una maggiore facilità di scegliere fra quelle che presentano migliori condizioni.

È però necessario rilasciare la massima libertà alle rappresentanze, quando manchino concorrenti sulla misura d'aggio da esse determinata, di tener conto anche delle offerte di chi assumerebbe l'esattoria ad una misura d'aggio superiore.

L'interesse personale dei contribuenti rappresentato direttamente dai Sindaci o dai consigli comunali, sarà, giova sperarlo, il freno più efficace contro ogni contratto oneroso per i contribuenti stessi. Ma è pure stretto dovere dei Prefetti di vigilare alla tutela di questi interessi e di assicurare che ogni esattoria si conferisca a quei patti migliori che siano possibili date le condizioni topografiche ed economiche di ciascun comune o consorzio.

6. La legge usa la formula *sopra terna*: ma questa frase dev'esser intesa discretivamente, ossia nel senso che la terna si possa formare per affluenza di concorrenti. La legge infatti si inspira a questo concetto che la nomina dell'esattore sia fatta dai comuni ogniqualvolta ciò sia possibile, e solo in caso estremo possa farsi luogo alla nomina d'ufficio per parte del Prefetto. Ora questa necessità non vi sarebbe allorchè si presentino uno o due individui i quali offrano condizioni accettabili, o che tornino graditi al Comune o consorzio. Fare in questo caso luogo alla nomina d'uffizio sol perchè non potè comporsi una terna di tre persone disposte ad accettare, sarebbe andare direttamente contro lo spirito e lo scopo della legge, sarebbe un volere imporre ai contribuenti condizioni più gravi nominando un esattore per un anno mentre sarebbevi da una parte chi offre condizioni migliori, e dall'altra il comune o consorzio disposto ad accettarle. Per queste considerazioni è da ritenere che quando non si verifichi affluenza di concorrenti sufficiente da render possibile la composizione di una terna con persone disposte ad accettare, quando cioè malgrado la massima diffusione e pubblicità data al concorso non si presentino che due soli od anche un unico aspirante, la legge non può ritenersi come violata se ha luogo la scelta i fra due aspiranti, ovvero se sia nominato quell'unico che si è presentato.

7. La esattoria, in questo caso delle seconde terne, può secondo la legge esser conferita per meno di cinque anni. Se non che è da considerare, prima di tutto, che ove sia conferita oggi per meno di 5 anni, i patti che farà l'esattore saranno più gravi, ossia sarà più esorbitante l'aggio che esso pretenderà perchè tutte le spese di impianto dovranno trovare il loro compenso nell'aggio da percepirsi in un tempo minore. E parimente, quando l'esattoria sia conferita per meno di un quinquennio, finito quest'appalto si avrà da capo la stessa difficoltà, giacchè essendosi stabilito per l'art. 18 del regolamento che quando occorra di provvedere a qualche esattoria durante il corso del quinquennale

Digitized by Google

periodo non possa col provvedimento oltrepassarsi il termine del quinquennio, e ciò perchè per tutte vada la rinnovazione dei contratti relativi a coincidere nella stessa scadenza, si renderà sempre malagevole trovare chi voglia assumere l'esattoria e vincolare una cauzione di molta entità per poco tempo, per cui le condizioni per conferire l'esattoria si presenteranno nuovamente gravose.

La conseguenza di tutto ciò si è che il signor Prefetto inviti impreteribilmente le rappresentanze ad adoperarsi per conferire la esattoria per l'intero quinquennio, sia o no superata la misura del 3 per cento nell'aggio. Inoltre che il signor Prefetto non approvi in verun caso conferimenti di esattorie per termine minore, se non quando concorrano circostanze di gravità affatto speciale. In questi casi il Ministero desidera prima di essere informato dei motivi che consiglierebbero una deroga alla regola generale.

8. Da ultimo devesi ritenere per fermo che i concorsi, quando vi sia tempo possono essere ripetuti quanto si voglia, procurando di remuovere gli ostacoli che siansi opposti al conferimento dell'esattoria, chiamando l'attenzione degli speculatori, interessando i contribuenti principali a costituirsi in società per assumere o garantire l'esattoria, ricorrendo insomma a tutti quei mezzi che sinno caso per caso riconosciuti necessari.

Si è detto quando vi sia tempo, perchè veramente il criterio unico e principale che deve guidare i signori Prefetti in questa occasione si è che al 31 ottobre venturo le cauzioni non solo debbono essere presentate dagli esattori nominati, ma anche essere riconosciute idonee così dalle giunte come dalle deputazioni provinciali, e quindi approvate dal Prefetto.

Intorno a questo punto giova spiegarsi chiaramente.

L'articolo 17 del regolamento dispone che per quei comuni o consorzi che col giorno 31 ottobre non avessero aggiudicata la esattoria all'asta, nè nominato l'esattore sopra terna, provvede il Prefetto nei modi e agli effetti prescritti dall'articolo 13 della legge. Sorgerebbe dunque il caso che il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, dovrebbe provvedere per un anno per tutti gli effetti di questa legge, e coll'aggio a carico del comune o consorzio dal Prefetto stesso determinato.

Le ragioni per le quali occorre assolutamente di evitare la necessità di ricorrere a cotesto provvedimento d'ufficio, ormai i signori Prefetti le conoscono ad esuberanza, e qui sarà inutile di ripeterle. Il Ministero nutre anzi pienissima fiducia che questo pericolo sarà totalmente rimosso, e che i signori Prefetti si adopreranno con le più vive premure perchè dove ancora non ebbero compimento gl'incanti, questi riescano completamente; e dove gli esperimenti d'asta furono invano esauriti, abbiano almeno un esito sicuro le terne, alle quali dovrà farsi luogo, come di già si è detto, senza indugio veruno. Questa fiducia è poi rafforzata grandemente dalla assicurazione già data dai signori Prefetti, che secondo ogni previsione il pericolo di cui si tratta, sarà evitato.

Se non che l'Amministrazione dev'essere pronta ad ogni eventualità e quindi anche a quella che il 31 ottobre sia indispensabile ricorrere per qualche esattoria al provvedimento d'ufficio. In questo caso i signori Prefetti vorranno certamente riconoscere la suprema necessità che a quel giorno si sappia impreteribilmente quali e quante siano le esattorie in ogni provincia, per le quali non sia possibile evitare tale provvedimento. Ma ciò non potrebbe con

tutta precisione ed esattezza riconoscersi, qualora al 31 ottobre non fossero definitivamente espletate tutte le formalità concernenti la cauzione che in quel giorno deve quindi senz'altro avere ottenuta la sanzione prefettizia: - deve anzi aver avuto luogo il formale contratto.

Sa bene il Ministero qual grave còmpito in questa occorrenza venga ad incombere ai signori Prefetti. Se non che due considerazioni egualmente lo spingono a tenere irremovibilmente ferma questa disposizione La prima si è che quando per il riconoscimento della idoneità della cauzione si dovesse oltrepassare il 31 ottobre, sorgerebbe il pericolo gravissimo, qualora questa non fosse riconosciuta idonea, che venga mancare il tempo per dare il provvedimento d'ufficio; poichè anche in questo caso dovendo l'esattore nominato dal Prefetto prestare la stessa cauzione che si richiede per i concorrenti all'asta e per i nominati sopra terna e dovendosi riguardo a tale cauzione far luogo eziandio a tutte le operazioni per riconoscerne l'idoneità, è facile lo scorgere come a ciò si richieda pure un tempo molto ragguardevole e non minore certo di quel che resta dal 31 ottobre al fine dell'anno.

Ove adunque la prescrizione sopra fatta, di non eccedere il 31 ottobre nella ricognizione delle cauzioni, non venisse esattamente osservata, potrebbe agevolmente succedere che al 1° gennaio qualche esattoria non fosse conferita regolarmente, onde l'attuazione della legge verrebbe ad essere seriamente compromessa.

La seconda ragione si è che il lavoro sarà già grandemente diminuito perchè nella massima parte le esattorie o furono conferite, o vengono ora a conferirsi; sicchè a tutto oggi moltissime cauzioni furono già riconosciute idonee e si devenne alla stipulazione dei contratti: laonde entro il mese di ottobre, raddoppiando di sorveglianza verso le rappresentanze e rivolgendo più attive eccitazioni alle deputazioni provinciali, non potrà essere difficile condurre a termine l'impresa, nella quale del resto è impegnata la personale responsabilità dei signori Prefetti.

Il Ministero non può dubitare neppure un momento che da questi tre mesi che ancora ci tengono lontani dal 31 ottobre si trarrà ogni possibile vantaggio, e che i signori Prefetti riconoscendo una necessità inesorabile che la legge e il regolamento impongono, e da cui non è possibile in verun modo sottrarsi, faranno ancora un ultimo sforzo, dopo il quale è lecito di sperare che l'impianto della legge sarà un fatto compiuto.

Termina lo scrivente invitando quei signori Prefetti che ancora non hanno completamente adempiute le prescrizioni delle circolari del 26 maggio e 3 giugno circa alla trasmissione dei prospetti contenenti indicazioni sullo stato delle operazioni per il conferimento delle esattorie, a mettersi tosto in regola; ed oltre a ciò a mantenersi rigorosamente esatti e precisi nella comunicazione dei medesimi ogni quindici giorni; ciò essendo assolutamente indispensabile affinchè il Ministero possa, com'è suo diritto e suo dovere, rendersi sempre conto della situazione di ciascuna provincia.

Circolare 4 *agosto* 1872 N 54645-10104 *del Min. delle fin. Bollett. uff. Direz. gen. delle imp. dir.* 1872 *Vol. IV. pag.* 268. — *Vedi anche all' art.* 13.

Digitized by Google

Art. 13.

Se il Comune od il Consorzio non provvedono nel tempo prescritto dal Regolamento alla nomina dell' Esattore, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, provvede d' uffizio per un anno, per tutti gli effetti di questa legge, e coll' aggio a carico del Comune o Consorzio, dal Prefetto stesso determinato.

Legge 22 *marzo* 1804. *Art.* 19. §§. 4. 5. 6. — Omettendo la Municipalità di occuparsi in tempo utile di questo oggetto, i rispettivi segretari sono tenuti, sotto pena della loro destituzione, di darne immediatamente avviso al prefetto, il quale supplisce d' uffizio, e sentiti gli amministratori comunali deputa a spese del Comune i mancanti ricevitori, coll' assegnamento a favore dei medesimi di quel tenue correspettivo, sotto cui gli riesce di rinvenirli.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 26. — Vedi articolo 12 di questa legge.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 17. Il prefetto tiene in evidenza e comunica all' intendente di finanza, di mano in mano che sono da lui approvate, tutte le nomine degli esattori.

Per quei comuni o consorzi che col giorno 31 ottobre non avessero nè aggiudicata l' esattoria all' asta, nè nominato l' esattore sopra terna, provvede il prefetto nei modi e agli effetti prescritti dall' articolo 13 della legge.

Art. 18. Semprechè occorra di provvedere a qualche esattoria durante il corso del quinquenniale periodo, non potrà col provvedimento oltrepassarsi il termine del quinquennio, per modo che per tutte vada la rinnovazione dei contratti relativi a coincidere nella stessa scadenza.

In questi casi, se è il comune che provvede, i termini fissati tanto agli atti preliminari quanto ai contratti si adattano alle circostanze dal prefetto sulla richiesta del comune o del consorzio.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Si dubitò sulla legittima conseguenza di addossare al comune le

spese derivate da traseuranza degli amministratori, e si volle riscontrare in ciò una pena pel comune. È desiderabile che fosse sempre e bene sistemata questa responsabilità degli amministratori, e non avesse, come avviene, a ridursi ad una semplice espressione di regolamento o di legge.

Fu ritenuto di mantenere le parole *a carico del comune*, escludendo ogni modificazione, e con questo significato, che anche quando il prefetto provvede d' uffizio alla nomina dell' esattore, il comune resta obbligato e responsabile verso lo Stato, nè più nè meno come se l' esattore fosse stato nominato dal comune stesso.

Si sa però che questa responsabilità del comune non si estende fino al pagamento dell' imposta, come stabilivano le leggi del 1804 e 1816, ma si limita alla sorveglianza e controllo dell' esercizio esattoriale.

2. La questione fu ripresa in Senato ed il senatore De Falco dichiarò che le parole: *il prefetto provvederà d' uffizio a carico del comune*, erano troppo elastiche, indeterminate, non definivano nulla, dicevano troppo o troppo poco, e lasciavano indefinito l' obbligo della responsabilità comunale, in modo tale da condurre ad ogni maniera di esagerazioni e di liti.

Due casi possono verificarsi: o il comune non vuole nominare l'esattore; o lascia trascorrere per negligenza il tempo utile a ciò fare: ma può esservene anche un terzo, vale a dire, che non abbia potuto nominarlo. — Nei primi due casi l' intervento del prefetto è giustificato, ma nel terzo come si deve agire? — L' articolo 13 non contempla questa circostanza. La lunga discussione però non sciolse esplicitamente questo punto e la formula dell' articolo 13 adottata come sopra, indica che essendo limitata la responsabilità dei comuni alla spesa ed all' aggio, e dovendosi pure provvedere all' esattore, tanto nel caso di colpa e di trascuratezza, quanto per effetto di attendibili circostanze, spirato il termine, vi provvederebbe il prefetto.

Parrebbe però più conforme al rispetto delle libertà comunali che in questa ultima circostanza si avesse dovuto continuare l' opera del comune o del consorzio dei comuni, opera forse premurosa ed utile, od almeno farli concorrere nelle pratiche col prefetto per non mettere quelli che hanno operato regolarmente e con diligenza nella medesima condizione dei colpevoli e dei trascurati.

3. Nel riproporre il progetto alla Camera la giunta levò le parole: *senza derogare alle norme indicate nell' articolo precedente*, le quali vincolavano l' azione del prefetto. Da ciò ne viene che al prefetto è fatta facoltà piena di provvedere come meglio gli piace, non essendogli imposto tassativamente di osservare le norme della legge. Però la disposizione ha carattere eccezionalissimo, ed è limitata nelle sue conseguenze ad un solo anno. Sarebbe talvolta difficile ed anche d' impossibile esecu-

zione la incumbenza del prefetto quando la deroga si circoscrivesse soltanto al tempo, e si dovessero rispettare tutte le altre condizioni normali stabilite dalla legge; le quali condizioni possono essere appunto l' ostacolo, che si deve superare.

Circolari ed Istruzioni ministeriali.

V. art. 12. *Circ.* 4 *agosto* 1872 *N.* 54645-10104.

Modo di applicare l'art. 13 della legge. — Togliendo argomento dalla avvertenza fatta dal Mioistero nella ultima parte della Circolare in data 4 agosto u. s., n. 54645-10104, circa alla necessità che al 31 ottobre venturo, non solo fossero conferite tutto le Esattorie, ma anzi fossero anche espletate tutte le formalità e le pratiche conceroenti cotesto conferimento, alcuni Prefetti hanno promosso la interpellanza se veramente una tale avvertenza debba essere intesa nel suo più stretto significato, e se quiodi debbano le Prefetture astenersi, oltre la fine del mese corrente, dall'approvare le nomine degli Esattori fatte dalle Rappreseotaozc: con la quale asteosione soltanto potrebbero essi acquistare la quasi certezza che per il 31 ottobre saranoo esaminate le cauzioni, ne sia riconosciuta la idooeità, e quindi siaoo compinte, o qnasi, le predette pratiche e formalità concernenti il conferimeoto delle Esattorie.

Il quesito di cui si tratta fa sentire al Ministero la convenienza, se non la necessità, di manifestare più apertameote il concetto che loformava l'avvertenza con coi si chiudeva la Circolare del 4 agosto.

L'art. 17 del Regolamento del 1. ottobre 1871, al secondo capoverso, porta la seguente disposizione:

« Per quei Comuni o Consorzi cho col giorno 31 ottobre non avessero nè ag- » giudicata la Esattoria all'asta, nè nominato l'Esattore sopra terna, provvede » il Prefetto nei modi e agli effetti prescritti dall'art. 13 della Legge ».

Come presso a poco si osservava con la Circolare del 4 agosto, è cosa manifesta ed evidente non potersi dire che aiasi acqnistata la certezza assoluta che o il Comune o il Coosorzio abbia aggiudicata la Esattoria o nominato l'Esattore, fin taoto cbe non si è saputo veramente se la cauzione prestata dall'Esattore sia idonca, o possa secondo tutte le probabilità diventar tale; e così fin tanto che non cessò affatto il pericolo che abbiasi a provvedere in altro modo per collocare la Esattoria medesima. In questo senso bisogna pure intendere la prescrizione del Regolamooto, se si vuol conseguire uoa completa regolarità nelle operazioni; giacchè se dopo il 31 ottobre qualche cauzione non sia riconosciuta idonea e si abbia la certezza che essa noo potrà essere completata, onde si venga ad acquistar la convinzione essere andata fallita l'aggiudicazione della relativa Esattoria, non rimane certamente, per noo aver dubbio che la Legge sia auche per quella Esattoria attuata regolarmeote al 1. geonaio 1873, se non di provvedere d'ufficio per un anno solo a mente dell'art. 13 della Legge.

In conclusione, le consegueoze sono le stesse; tanto se il Comune o il Consorzio non abbia al 31 ottobre nominato l'Esattore, quanto se abbia nominato persona che poi non presti la cauzione nelle forme e nella misura determinata

dall' art. 16 della Legge. In ambedue i casi si dovrà ricorrere al provvedimento d' ufficio, per la cui applicazione occorre pure di aver tutto il tempo necessario. Soltanto, verificandosi la seconda ipotesi, ci può esser minor pericolo di danni per il Comune o per il Consorzio, perchè la nomina o l'aggiudicazione è garantita dal deposito. Ma se questo, per qualche caso non punto improbabile, non fosse prestato? Ovvero fosse prestato sì, ma non solidariamente, caso anche questo non impossibile, se si riflette quanto siano poco avvedute certe Rappresentanze?

Dal fin qui detto emerge che doppio era l'intento del Ministero nel fare la mentovata avvertenza contenuta nella Circolare del 4 agosto:

Che il Prefetto avesse al 31 ottobre un criterio esatto per giudicare a quali e quante Esattorie dovrà provvedersi d' Ufficio.

Che non mancasse poi al Prefetto il tempo utile per provvedere alla nomina di altro Esattore quando l' Esattore nominato non presentasse la cauzione regolarmente.

A questo punto si vede chiaramente in qual modo debba essere sciolto il quesito, che come si è detto in principio della presente, alcune Prefetture hanno rivolto al Ministero. E quindi è evidente che il Prefetto può far conto anche delle nomine se gli siano comunicate nel corso del mese di ottobre, avanti il 31 del detto mese, quando abbia la certezza che la nomina o la aggiudicazione sono scevre da irregolarità e sono fiancheggiate dal deposito prestato in modo solido e sicuro, cosicchè venne per tal guisa remosso il pericolo del provvedimento d' ufficio, o rese meno disastrose le conseguenze di esso.

Al provvedimento di ufficio il Ministero desidera che non si abbia a divenire in alcun caso, nè la cosa sembra troppo ardua, ove si ponga mente essere sempre più facile trovare un Esattore per cinque anzichè per un anno solo, dal momento che l'Esattore per un anno dovrebbe fare le stesse spese di impianto che occorrono per quinquennio.

I signori Prefetti, ed anche i signori Intendenti terranno conto di queste considerazioni; onde cureranno sopratutto di evitare la necessità del provvedimento d'ufficio, e faranno sì che le Rappresentanze nominino direttamente e liberamente l'Esattore per l'intero quinquennio, venendo esse così ad esercitare il loro diritto con ogni possibile larghezza.

Circolare 28 *Settembre* 1872 *N.* 69993 - 12824 *Uff. II. del Ministero delle Finanze. Boll. Uff. Direz. gen delle imp. dir.* 1872 *Vol. IV. p.* 318.

Art. 14.

Non possono essere Esattori i pubblici Impiegati in attività di servizio; i Ministri dei culti aventi cura d' anime; coloro che hanno parte nell' amministrazione del Comune, o che, avendola avuta, non resero i conti; coloro che sono congiunti sino al secondo grado civile con alcuno dei Mem-

bri delle Giunte o della Rappresentanza consorziale o coi Segretari dei Comuni interessati.

Non possono esserlo neanche coloro che in precedenti gestioni col Comune sono incorsi in alcuna delle pene disciplinari stabilite dalla presente Legge, o che sono in lite col Comuue in dipendenza di precedente gestione; che per Legge o per Decreto del Giudice non hanno la libera amministrazione dei loro beni; o che sono in stato di fallimento dichiarato, o hanno fatta cessione dei beni, finchè non abbiano pagato interamente i loro creditori; i condannti a pene criminali o ad interdizione dai pubblici uffizi; i condannati a pene correzionali per furto, per falsità, per truffa, per appropriazioni indebite o per altra specie di frode, per prevaricazione ed altri reati degli Uffiziali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

Legge 22 *marzo* 1804. *Art.* 12 — *Decreto* 5 *dicembre* 1805. *Art* 7. — Sono incapaci di esercitare una ricevitoria comunale quelli che hanno parte nell'amministrazione del comune, o sono congiunti in parentela con alcuno degli amministratori, col segretario della municipalità o coi cancelliere distrettuale fino al terzo grado civile inclusivamente, o *convivono nella stessa famiglia, o ritengono indivisi i beni, od hanno con essi società di negozio;* quelli che hanno lite pendente col comune; quelli ch'essendo stati per l'addietro amministratori del comune non avessero per anche resi i loro conti; quelli che per legge o per decreto del giudice non hanno libera amministrazione dei loro beni, quelli che sono in stato di fallimento, e finalmente quelli che sono stati condannati ad una pena infamante, ed ai quali sia stato dai tribunali in un giudizio correzionale interdetto il diritto di essere chiamati o nominati a funzioni pubbliche o ad impieghi amministrativi, o di esercitare queste funzioni ed impieghi.

Nessun cancelliere del censo, sotto pena di destituzione, può avere parte od interesse nelle esattorie dei comuni del proprio cantone.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 11. — Non *sono ammessi ad offrire* per conto proprio, e *molto meno ad esercitare* una esattoria, quelli che hanno parte nell'amministrazione del comune, quelli che sono congiunti fino al terzo grado civile inclusivamente colle autorità amministrative, o coi commissari distrettuali, *o convivono con essi, o ritengono indivisi i beni, od hanno con essi società di negozio,* quelli che hanno liti pendenti col comune, quelli ch'essendo stati per lo addietro amministratori del comune non avessero per anche resi i loro conti, quelli che non hanno il diritto della libera amministrazione dei loro beni, quelli che sono in stato di fallimento, *quelli che in simili appalti non si*

fossero condotti con quella onestà e regolarità che dev' essere propria dell' amministratore del pubblico denaro e finalmente quelli che sono inquisiti o condannati per un delitto.

Con circolare governativa 20 aprile 1822 N. 11679-961 fu determinato (art. 2) che all'atto dell'asta gli aspiranti dovranno dichiarare, e di non aver contro di loro alcuna delle eccezioni legali contemplate dalla legge, e che nella impresa, a cui aspirano, non ha interesse persona che fosse esclusa dall'appalto per alcuna delle eccezioni legali. Così quelli che si presentano per persona da nominare, assicureranno che questa non ha alcuna eccezione legale, nè rapporti d'interesse nella impresa con persona eccepita. — E all'art. 3 è detto: Ogni qualvolta nel corso dell'esercizio si venisse a discoprire che il deliberatario agisce nella impresa o in tutto od in parte per persona contro cui milita alcuna delle eccezioni legali, sarà in facoltà dell'amministrazione di allontanarlo dall'esercizio, di assoggettare l'azienda ad un controllore, e di passare anche a nuovo incanto a tutto incomodo dello stesso deliberatario.

Parentela e affinità.

In senso lato per *famiglia* s'intende l'aggregazione degli stipiti coi loro discendenti — *Stipiti* diconsi coloro da cui procedono gli altri membri della famiglia, i quali però si chiamano discendenti. — Il rapporto che lega i diversi membri d'una famiglia chiamasi *consanguinità*; — *Affinità* è il rapporto l'uno fra conjuge e i consanguinei dell'altro. — *Grado* è la distanza fra due consanguinei; ciascuna generazione forma un grado. Articolo 49. Cod. Civ.

La serie dei gradi forma la *linea*. È linea retta la serie dei gradi tra le persone che discendono l'una d'altra; è linea *collatterale* la serie dei gradi tra le persone che hanno uno stipite comune senza discendere le une dalle altre. — La linea retta si distingue in *discendente* ed *ascendente*. — La prima lega lo stipite con quelli che ne discendono; la seconda lega una persona a coloro dai quali essa discende.

Per la computazione *civile* dei gradi di conformità fra due membri d'una famiglia vale la seguente norma: nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, non compreso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune, e da questo discendendo all'altro parente, non compreso parimenti lo stipite. — Art. 50 Cod. civ.

TAVOLA

per computare i gradi di consanguineità.
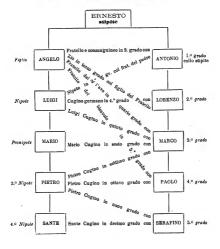
Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. La nuova legge abbandona la eccezione mantenuta nella patente 1816, quella cioè per la quale sono escluse dall'esercizio di esattoria anche quelle persone che senza essere congiunte nel grado di legge, convivono cogli amministratori del comune, o tengono beni indivisi, od hanno con essi società di negozio.

2. In Senato 1870 fu proposta la esclusione di tutti gli ecclesiastici indistintamente, ma fu ritirata dal suo autore Correale, perchè combattuta nei riguardi della eguaglianza dei cittadini di fronte allo Stato. — I parrochi sono rivestiti di funzioni relative al culto riconosciuto dallo Stato, e da lui acconsentite, e sotto certi rapporti e per certi effetti sono da considerarsi come pubblici uffiziali; agli altri però non può essere impedito, nè la legge può escluderli, dovendo gli ecclesiastici stessi conoscere la sconvenienza di compromettere il loro ministero nell'esercizio di esattoria.

3. Al senatore Caccia non parve bene chiarita la circostanza che l'esercizio della esattoria non possa essere praticato da un sostituto dell'esattore che abbia alcuna delle eccezioni contemplate dalla legge, e che non possa neanco accedere all'incanto persona avente una delle medesime eccezioni. Ha quindi proposto che si cominci l'articolo con queste parole: *Non sono ammessi ad offrire per la esattoria ne esercitarla.* Questa proposta, quantunque non ammessa, persuase la commissione senatoria di adottare una formula più propria o più corrispondente al significato legislativo, incominciando l'articolo colle parole: *Non possono essere esattori etc.*, e così, posto in senso assoluto che non possono essere esattori quelli che si trovano in quella data condizione, vengono esclusi una volta per sempre dal concorrere e dall'essere nominati.

Malgrado tale dichiarazione della Giunta del Senato, e la dizione suespressa mantenuta nella legge, pare che non sia tolta ogni incertezza sul punto se l'esattore che ha stipulato il contratto in suo nome possa esercitare la esattoria col mezzo di persona colpita da alcuna eccezione, ed anche se possa accedere all'asta persona esclusa per altra da dichiararsi.

È desiderabile che il regolamento tolga ogni dubbio colla previa dichiarazione degli aspiranti, od in altro modo.

4. La legge dice: che non possono essere esattori i congiunti sino al secondo grado civile con alcuno dei membri *della Giunta* o *della rappresentanza consorziale*. Intendesi qui parlare delle Giunte dei comuni consorziati, ovvero delle Giunte dei comuni di cui taluno assumesse le separate esattorie? Ovvero, potendo far parte delle rappresentanze con-

sorziali anche dei membri che non appartengono alla Giunta, ma al Consiglio comunale, s'intese di limitare la eccezione a tutti i membri della Giunta del comune isolato, ed ai membri della rappresentanza soltanto quando trattasi di un consorzio di comuni? Allora sarebbe stato meglio il dire: *con alcuno dei membri della Giunta e della rappresentanza consorziale.*

Così com'è espresso l'articolo sembrerebbe che l'esattore non potesse essere congiunto in secondo grado con alcuno dei membri delle Giunte dei comuni consorziati, e per di più anche di quelli che costituiscono la rappresentanza consorziale.

Eppure ciò sarebbe in contraddizione colle parole medesime del ministro delle finanze, il quale così si espresse nella tornata del Senato 8 aprile 1870:

« Nasce in me il dubbio che la prescrizione che l'esattore non debba es-
» sere congiunto fino al secondo grado civile con alcuno dei membri delle
» Giunte dei comuni, possa per avventura restringere troppo la cerchia
» degli esattori possibili, tanto più che in realtà questi esattori dipen-
» dono dalla rappresentanza consorziale. Quindi io proporrei che si di-
» cesse: coloro che sono congiunti fino al secondo grando civile con al-
» cuno dei membri della Giunta, o della rappresentanza consorziale, per-
» chè evidentemente sarebbe inteso che la esclusione per parentela sa-
» rebbe relativa ai membri *della Giunta*, o della rappresentanza consor-
» ziale a seconda dei casi. »

5. Riprodotto il progetto alla Camera 1871, questo articolo diede luogo a lunga discussione in seno alla Giunta. Taluno voleva estendere il concetto della ineleggibilità ed incompatibilità, da altri invece temevasi che moltiplicandosene i casi, si rendesse troppo difficile trovare esattori, e se ne scapitasse il principio di un'utile concorrenza.

Prevalse il partito di allargare i motivi d'ineleggibilità con prudente criterio, comprendendovi come tali anche *la interdizione dai pubblici uffici,* e *le condanne per prevaricazione* o *per altri reati degli uffiziali pubblici nell'esercizo delle loro funzioni;* eccezioni non comprese nel progetto votato dal Senato.

Fu anche ammesso di sostituire nel secondo comma alle parole: *coloro che non hanno esercitato regolarmente l'uffizio;* le seguenti: *coloro che in precedenti gestioni col comune sono incorsi in alcuna delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge,* parendo così più sicuramente tracciato il limite pratico della ineleggibilità.

6. A modificazione di questo articolo furono proposti anche i seguenti emendamenti: si tolgano colle parole la eccezione: *i ministri dei culti aventi cura d'anime.* — Massari.

L'onorevole proponente non sapeva capacitarsi come proclamando

continuamente la convenienza di collocare i membri del clero nel diritto comune, si venga ad ogni occasione a fare di essi una eccezione. Voleva quindi radiata la eccezione relativa ai ministri dei culti aventi cura di anime. La Camera comprese a che volessero alludere le dichiarazioni dell'onorevole Massari, e ne respinse la proposta.

Alle parole « *i ministri del culto aventi cura di anime* » si sostituiscono le altre « *i ministri del culto che posseggono assegnamenti o benefizi a carico dello Stato o dei comuni* — Sineo — Per raggiungere lo scopo di collocare tutti i cittadini nelle condizioni del diritto comune si cercò di comprendere nella eccezione soltanto quei ministri del culto che potevano in certa guisa considerarsi come impiegati o stipendiati dello Stato

Anche questo emendamento venne respinto.

Dopo le parole « *i condannati a pene criminali* » si aggiungano le seguenti: *produttive di interdizione politica e non riabilitati.* — Della Rocca — La Giunta della Camera 1871 dichiarò che cancellando la riabilitazione gli effetti della interdizione, il riabilitato dev'essere considerato come chiunque non abbia mai subito condanne.

Giurisprudenza amministrativa.

Nomina ad Esattore comunale di un fratello del Sindaco. — La deliberazione del consiglio comunale che nomina ad esattore delle imposte un fratello del Sindaco è nulla, se questi intervenne all'adunanza e la presedette, sebbene siasi astenuto dal voto. — Non sarebbe nulla se l'Esattore fosse fratello di un consigliere, che intervenne, ma non votò.

— *Legge com. e prov. art.* 222. — *Parere del Consiglio di Stato* 14 *febbrajo* 1871, *adottato.* — *V. Giornale la Legge* 1871, *pag.* 134.

Decadenza dell' Esattore — competenza. — La questione se sia, o nò, decaduto dall'uffizio di sindaco o di consigliere colui che ricopre la carica di esattore fondiario, verte sulla capacità legale; e perciò la deliberazione comunale con cui fu dichiarata la decadenza non può essere annullata dal Prefetto, ma, in secondo grado, dalla Corte d'Appello.

— *Legge comun. e prov. art.* 25, 75, 80, 208. *Parere del Consiglio di Stato,* 30 *Maggio* 1871, *n.* 1699-988, *adottato. V. Giornale la Legge, anno* 1871, *p.* 184.

Incompatibilità - Sindaco, Assessore. — E incompatibile l'uffizio d'esattore con quello di Sindaco o membro della Giunta, ma non di consigliere comunale.

Legge com. e prov. art. 86, 93, 96, 97. — *Legge sulla riscossione delle imposte dirette art.* 14 e 15.

Nota del Ministero delle Finanze 2 *agosto* 1872 *n.* 44050, *all' Intendente di Rovigo.* — *V. Giorn. la Legge* 1872, *pag.* 284.

Compatibilità. Incaricato telegrafico, Commesso postale. — È compatibile l'uffizio di esattore comunale con quello d'incaricato

degli uffizj telegrafici e di commesso postale, perchè questo giusta gli articoli 4, 6, e 8 del R. Dec. 25 Novembre 1869 n. 5359; e quello per l'art. 167 del Reg. 4 marzo 1866 n. 2820, non possono qualificarsi come impiegati governativi.

Circ. del Ministro delle finanze, 15 *agosto* 1872 N. 57379-10506-*Boll. Uff. Dir. gen. delle imp. dir.* 1872, *Vol. IV, pag.* 304.

Giurisprudenza giudiziaria.

Incompatibilità-Consigliere comunale. — La qualità di esattore fondiario, incaricato di riscuotere i centesimi addizionali pel Comune, importa incompatibilità coll'uffizio di consigliere del Comune medesimo.

Legge com. e prov. art. 25. — *Sentenza della Corte di Appello delle Calabrie* 5 *febbrajo* 1872. *V. Giornale la Legge* 1872, *pag.* 168.

Art. 15.

Durante la Esattoria i congiunti fino al secondo grado coll' esattore non possono essere chiamati a far parte delle Giunte comunali o delle Rappresentanze consorziali, nè essere nominati Segretari dei Comuni interessati.

Scoprendosi la preesistenza o verificandosi la sopravvenienza durante la Esattoria, di alcuno dei casi contemplati dall' art. 14, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, sopra istanza dei Comuni interessati od anche d'uffizio, con ordinanza motivata, provvede al servizio della Esattoria, a norma di questa Legge, a carico dell' Esattore per mezzo di speciale Sostituto, e promuove, ove occorra, la rescissione del contratto avanti l' Autorità giudiziaria.

Questo articolo è il corollario dell'art. 14, e provvede pel caso che durante l'esercizio della esattoria si verifichi alcuna delle eccezioni contemplate da quello.

Nelle leggi 1804 e 1816 ciò era praticato come legittima conseguenza delle eccezioni stabilite in qualunque momento si verificassero durante l'esercizio della esattoria.

Digitized by Google

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Questo articolo com' era stato approvato dalla Camera 1868, e proposto dal ministero al Senato 1870, contemplava la facoltà del prefetto a rescindere il contratto con ordinanza motivata.

Il senatore De Falco persuase il Senato che la facoltà del prefetto di rescindere il contratto esattoriale era contraria ai principi della nostra legislazione, dopochè venne abolito colla legge 1865 il contenzioso amministrativo, e furono deferite ai tribunali ordinari tutte le questioni di diritto civile. Ammise però che potesse sospendere l' esercizio e provvedere, ma chiese che la rescissione fosse pronunziata dall' Autorità giudiziaria.

La Commissione adottò l' emendamento De Falco, ed accordò al prefetto la facoltà di sospendere il contatto e di provvedere all' esercizio della esattoria, rimettendo il giudizio di rescissione all' autorità giudiziaria.

2. Il senatore Beretta chiese alla sua volta ed ottenne che al primo capoverso sieno aggiunte le parole : « *nè essere nominati a segretari comunali dei comuni interessati.* »

3. Venne pure riconosciuto ed ammesso che i congiunti dell' esattore sino al secondo grado non solo non possano formare parte delle Giunte comunali, ma neppure delle rappresentanze consorziali, con che fu completato il primo comma dell' articolo 15.

4. Questo articolo com' era uscito dalla Camera 1868 e dal Senato 1870 contemplava i provvedimenti per le incompatibilità che si verificassero durante l' esercizio della esattoria. Poteva accadere però che durante l' esercizio stesso si scoprisse la preesistenza di casi d' incompatibilità sottaciuti, o non avvertiti prima del suo conferimento. — A rendere quindi più completa e più chiara la forma dell' articolo, la Giunta della Camera propose che il secondo comma in luogo di cominciare colla parola *verificandosi*, cominci così : *Scoprendosi la preesistenza o verificandosi la sopravvenienza etc.*, e con questo completamento l' articolo passò in legge.

Art. 16.

L' Esattore, prima di entrare in ufficio, e al più tardi entro un mese dalla nomina, presta una cauzione in beni stabili o in rendita sul Debito pubblico dello Stato, corrispondente all' ammontare di una rata delle imposte erariali e delle sovrimposte e tasse comunali e provinciali; presta pure una cauzione per le altre riscossioni affidate-

gli, la quale viene determinata dalle Rappresentanze comunali e consorziali.

Oltre alla cauzione l'Esattore risponde con tutti i suoi beni per l'adempimento degli obblighi del contratto.

Legge 22 *marzo* 1804, *Art.* 14. — *Decreto* 24 *novembre* 1810, *Art.* 1 *e* 3. — *Circolare dell' Amministrazione dei comuni* 19 *luglio N.* 5849.

Il deliberatario assicura il pieno adempimento delle obbligazioni, che definitivamente assume, prestando una cauzione in beni immobili di sua ragione o di ragione di un fidejussore, liberi da ogni peso, ovvero mediante il deposito di una somma corrispondente all'importare della stessa cauzione sul Monte Napoleone, che corrisponde l'annuo interesse del 5 per 0/0.

L'importare della cauzione deve corrispondere all'ammontare complessivo: 1. di una rata d'imposta e sovraimposte prediali in corso; 2. della tassa personale e del contributo delle professioni liberali ed arti e commercio, e della parte di prodotti esigibile unitamente ad altre riscossioni; 3. dei capi di entrata del comune, se la riscossione si fa in una sola volta, o di un semestre per quelli che sogliono pagarsi in due rate.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 20. — Il deliberatario immediatamente all'atto della deliberazione, od al più tardi fra giorni otto, assicura il pieno adempimento delle obbligazioni che definitivamente assume colla prestazione di un fidejussore idoneo, il quale solidalmente con esso si obbliga a soddisfare tutti i pesi risultanti dalla deliberazione.

Art. 21 *alin. A.* — La fidejussione richiesta deve corrispondere per lo meno all'importo della quota di una rata della imposta prediale; più a quello di un quarto di tutte le altre esigenze ordinarie di un'anno a favor del comuni, nonchè alla metà dei redditi comunali, ove ve ne siano.

Pel regolamento 11 maggio 1819 oltre alla cauzione il deliberatario si assoggettava alla obbligazione personale generale di tutti i suoi beni per l'adempimento del contratto.

Se la cauzione era prestata con beni di altra persona, questa assumeva gli stessi obblighi ed in solidum.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 19. L'esattore, nei trenta giorni da quello in cui gli venne notificata l'approvazione dell'aggiudicazione d'asta, o della nomina sopra terna, deve presentare alla giunta del comune, od alla rappresentanza del consorzio, la cauzione prescritta dagli articoli 16, 17 e 101 della legge nell'ammontare indicato nell'avviso d'asta.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. La prescrizione che oltre alla cauzione l'esattore risponde con tutti i suoi beni per l'adempimento del contratto, fa ora parte della legge, mentre era per le disposizioni anteriori compresa nel regolamento 11 maggio 1819. Questa prescrizione non si estende però alla persona di un terzo fidejussore, come per lo addietro, ma si limita all'importare della cauzione prestata. Nel caso quindi in cui l'esattore nulla possieda e un terzo presti per lui la cauzione, la obbligazione generale, di cui parla l'ultimo capoverso di questo articolo, non avrebbe più alcun effetto.

2. I punti fortemente dibattuti si riferiscono alla entità della cauzione, ed alla qualità e modo in cui può essere prestata. In quanto riguarda la qualità della cauzione fu proposta dall'onorevole Brenna la seguente aggiunta:

La cauzione può essere prestata anche in contante depositato presso le banche, i cui biglietti hanno corso obbligatorio, o presso gli stabilimenti che funzionano come istituti di credito fondiario, o nelle casse degli uffizi dei depositi e prestiti.

E l'onorevole Bove propose anche questo altro modo di cauzione:

La cauzione può altresì prestarsi mercè pegno di crediti ipotecari inscritti legalmente, costituito e cautelato con la debita annotazione ed elezione di domicilio ne' registri dell' uffizio ipotecario, giusta l'articolo 1994 *del codice civile, purchè il valore dei beni ipotecari non sia inferiore alla misura definita nel primo capoverso dell'articolo seguente.*

La proposta Brenna comprometteva la sicurezza e certezza della cauzione, affidandola a casse di società private, e non fu appoggiata da alcuno; e quella dell'onorevole Bove, essendo difficile la ventilazione della sicurtà costituita da crediti ipotecari, e vincolandosi l'amministrazione pubblica ad incoare due processi invece di uno, in quanto che si dovrebbe escutere il debitore diretto e poi il debitore indiretto, fu dalla Camera respinta.

3. In quanto alla entità della cauzione l'onorevole Brunetti propose di limitarla ad un decimo, ma la Camera trovò cauta a sufficienza e possibile senza gravi difficoltà la cauzione per l'importare di una rata delle imposte erariali, e delle sovraimposte e tasse comunali e provinciali; e fu ritenuto dalla Camera e dal Senato che sia da rilasciarsi alla previdenza di coloro che devono applicare la legge la determinazione dell'importo corrispondente ad una rata, in riflesso all' art. 23 che stabilisce le rate ordinariamente eguali.

4. In quanto ai redditi patrimoniali del comune, la determinazione della entità è intieramente affidata alle rappresentanze comunali e consorziali, che restano però vincolate al modo di cauzione acconsentito dalla legge

Giurisprudenza amministrativa.

Cauzione dell'Esattore quale Cassiere. — Per le cauzioni da prestarsi dagli esattori nella lor qualità di *Cassieri comunali*, non è obbligatorio il mantenere la proporzione fissata nell'interesse dello Stato dall'art. 16 della legge 20 aprile 1871 a garanzia del versamento delle imposte dirette; (che è il sesto del loro ammontare annuo) ma devesi piuttosto intendere lasciata ai Comuni e Consorzi, la maggior libertà di determinare le cauzioni, che loro meglio convengono.

Nota del Ministero delle finanze. — Direz. gen. delle imp. dir. 20 *ottobre* 1871 *n.* 53355 - 995 *alla Prefettura di Forlì. Manuale degli amministratori, anno* 1871, *pag.* 361.

Cauzione del ricevitore ed esattore. — Essendo stato fatto il quesito, se la cauzione prestata da un Ricevitore provinciale ai termini della Legge del 20 aprile 1871, n. 192, possa servire a garantire la riscossione delle imposte erariali e delle sovraimposte provinciali di un'Esattoria assunta dalla medesima persona che assunse la Ricevitoria provinciale; od in altri termini se un Ricevitore che assunse anche l'esercizio di una Esattoria nella stessa Provincia sia dispensato dall'obbligo di prestare cauzione separata per le imposte erariali e per le sovraimposte provinciali che riscuote come Esattore, il Ministero ha ritenuto che, come le due gestioni della Ricevettoria e dell'Esattoria devono per legge esser tenute separate e distinte, così devono separatamente e distintamente esser garantite.

Il Consiglio di Stato, a cui fu sottoposta la questione medesima in occasione di un particolare ricorso, fu pure dello stesso avviso.

Credesi perciò utile di riportare per intero i motivi del parere emesso dal Consiglio di Stato sull'argomento nell'adunanza del 17 luglio 1872, parere a cui il Ministero ha fatto piena adesione.

Consiglio di Stato, Sezione di Finanza.

Considerato che, per quanto si può argomentare dal ricorso trasmesso, sembra che il ricorrente, nell'asserire, senza però la più piccola dimostrazione, che la interpretazione del Ministero non è conforme alla legge, e che la doppia cauzione è per lui un'indebito aggravio, parta dal seguente concetto, cioè che, siccome il Ricevitore provinciale (art. 83 della Legge) nel quinto giorno dopo i termini assegnati all'Esattore deve versare nella Tesoreria dello Stato le somme tutte dovute al Governo per le imposte fondiarie, e gli 8/10 delle non fondiarie, e nelle casse della Provincia quelle dovute alla medesima, e ciò a *scosso* e *non scosso*, così sia superfluo esigere da lui come Esattore comunale la cauzione per l'adempimento di una obbligazione di cui risponde già come Ricevitore provinciale.

Innanzi tutto si premette che la nomina non può aver avuto altrimenti luogo che in base alle disposizioni della Legge 20 aprile 1871, del Regolamento relativo e dei capitoli normali;

Che detta legge forma dell'Esattore e del Ricevitore provinciale due enti

distinti, regolando separatamente agli articoli 16 e 78 la materia delle rispettive canzioni, e disponendo che la cauzione dell'Esattore debba corrispondere all'ammontare d'una rata delle *imposte erariali e delle sovraimposte e tasse comunali e provinciali;*

Che a queste disposizioni corrispondono quelle del Regolamento e dei capitoli normali;

Che pertanto, non può ora il ricorrente pretendere di non essere tenuto a dover prestare la cauzione in quella conformità a cui si è obbligato col suo contratto;

Che, venendo al particolare della quistione, sembra che non possa influire a favore dell'assunto del ricorrente la circostanza che egli sia ad un tempo Esattore comunale e Ricevitore provinciale, perchè, come si disse poc'anzi, due sono gli uffici, e due le gestioni, importanti ciascuna un'apposita cauzione, indipendentemente affatto dall'essere poi le medesimo disimpegnate da una stessa piuttosto che da più persone, restando anche in quest'ultimo caso sempre inalterati gli obblighi inerenti a quei due distinti servizi, e la cauzione essendo determinata in ragione degli obblighi stessi, e non in ragione dell'essere i medesimi commessi ad uno o più titolari.

Inaugurando colla Legge 20 aprile 1871 per l'esazione delle imposte dirette il metodo dello *scosso* e *non scosso*, si volle assicurare il partito che ad ognuna delle sei scadenze ordinarie bimestrali, fissate all'art. 23 della Legge medesima, l'importo di ciascuna rata avesse puntualmente a fluire nelle casse dello Stato, togliendo così l'inconveniente delle contribuzioni arretrate.

A questo fine mire appunto il combinato mecanismo della cauzione dell'Esattore e di quella del Ricevitore nella misura rispettivamente per cadauno dell'ammontare (art. 16 e 78) d'una rata delle imposte erariali e delle sovraimposte e tasse comunali e provinciali, in modo che se un Esattore od un Ricevitore manchi ai proprii impegni si possa cogli atti esecutivi provvedere abbastanza in tempo, cioè col lasso utile, 4 mesi, o con sufficiente margine, cioè col margine di due rate, perchè i versamenti successivi ed il restante del servizio non sia compromesso.

Ora ognuno vede che nel sistema della Legge le due cauzioni si completano e si sussidiano a vicenda, e che, se fosse lecito ciò che chiede il ricorrente, si toglierebbe la coesistenza delle due cauzioni, e si pregiudicherebbe gravemente il congegno inteso ad assicurare lo scopo del legislatore il quale ha voluto difatti che non si lasci d'invigilare (art. 18 della Legge, 21 e 70 del Regolamento) affinchè le due cauzioni sieno costantemente mantenute nell'originaria loro integrità e forza. In sostanza può avvenire che la stessa persona si renda in un tempo debitrice a doppio titolo, vale a dire, come Ricevitore provinciale e come Esattore comunale, impognando così le due sue qualità e le due sue gestioni, e in questo caso è mestieri che tanto il Governo e la Provincia, quanto il Comune abbiano a propria disposizione le due garanzie sulle quali poter consumare l'azione esecutiva conformemente agli articoli 84 e 86 della Legge.

Per tali riflessi e per quelli che il Ministero ha desunto dal disposto dell'art. 73 della Legge 20 aprile 1871 più volte ricordata, in quanto alla necessità della cauzione anche pei diritti dei terzi che potrebbero essere lesi dagli

atti esecutivi dell'Esattore, concorre nella soluzione data dal Ministero stesso al quesito di cui si tratta.

Circolare Minist. 8 *ottobre* 1872 *n.* 53856-9833. *Boll. Uff. Dir. gen. delle imp. dir.* 1872, *Vol. IV. pag.* 325.

Art. 17.

La cauzione può essere prestata dall' Esattore anche per mezzo di una terza persona, ma sempre in beni stabili o in rendita pubblica italiana.

La cauzione in beni stabili deve essere accompagnata da tutti gli atti e documenti necessari a comprovare la proprietà, o stato ipotecario e il valore degli stabili, che può essere accertato anche mediante stima; i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore, e i fabbricati per la metà, e sul valore così stabilito si determina la cauzione, avuto riguardo alle passività iscritte.

La rendita pubblica si valuta al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l' aggiudicazione, e viene ammessa per nove decimi del detto valore.

Legge 22 *marzo* 1804. *Art.* 14. — Vedi disposizioni del governo italico ed austriaco citate all' art. 16 di questa legge.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 21 *a, b. c.* — La fidejussione richiesta deve (*b*) avere l' appoggio dell' estratto catastale che sarà somministrato gratuitamente dal commissario del distretto, ed in cui deve apparire l' estimo dell' intero possesso reale obbligato alla fidejussione; (*c*) essere accompagnato dagli estratti degli uffizi delle ipoteche comprovanti la libertà dei beni, nonchè da tutti gli altri estratti ed istrumenti necessari a giustificare la sicurezza della cauzione

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 19. La cauzione in rendita pubblica italiana consolidata può essere prestata o mediante deposito di cartelle al portatore presso la cassa dei depositi e prestiti, o mediante annotazione di ipoteca da farsi dalla direzione generale del debito pubblico.

Nel primo caso l' esattore deve esibire la polizza della cassa suddetta, dalla quale consti che il deposito fu fatto a cauzione della gestione dell' esattoria.

Nel secondo caso deve presentare le iscrizioni della rendita già annotate del vincolo d'ipoteca.

Il corso medio del semestre anteriore a quello in cui ebbe luogo l'aggiudicazione e su cui si valuta nella cauzione la rendita pubblica, è desunto sulla media del semestre precedente dal ministro del commercio e comunicato agli intendenti da quello delle finanze.

Quando nel termine stabilito per la prestazione della cauzione non siano compiute le operazioni per l'emissione dei titoli contemplati nei precedenti capoversi, l'esattore deve esibire frattanto la ricevuta provvisoria rilasciatagli dalla direzione generale del debito pubblico, o dall'amministrazione della cassa dei depositi e prestiti, o dagli uffizi di prefettura e sotto-prefettura, secondochè la presentazione dei titoli da depositarsi o da annotarsi d'ipoteca sia stata fatta direttamente o per mezzo dei detti uffizi.

Alle cartelle al portatore da depositarsi ed a quelle che si presentano per essere tramutate in iscrizioni nominative e annotate di ipoteca, devono essere unite le cedole semestrali non ancora maturate.

I certificati d'iscrizione di rendita nominativa debbono essere liberi da ogni vincolo od ipoteca, e corredati dell'atto di consenso del titolare al vincolo di ipoteca.

L'atto di consenso può essere dato o per dichiarazione da farsi alla direzione generale del debito pubblico, od agli uffizi di prefettura e sotto-prefettura, o per atto notarile.

La rendita che si deposita o si annota di ipoteca deve corrispondere ad un minimo o ad un multiplo d'iscrizione.

Per le cauzioni in beni stabili, l'esattore esibisce le prove di proprietà, di possesso, del loro valore e della loro libertà nei modi e nelle forme prescritte dall'articolo 17 della legge, oltre le prove che potessero essere richieste nei capitoli generali o speciali.

I fabbricati devono essere assicurati dagli incendi per il valore per il quale sono accettati in cauzione; ed il costituente ha l'obbligo di mantenerne l'assicurazione fino allo scioglimento della cauzione.

Art. 20. Nell'esame della idoneità della cauzione non si tiene conto dei vincoli o delle ipoteche dipendenti da un'esattoria di im-

poste dirette che vada a scadere all'entrare in esercizio dei nuovi contratti, purchè si presenti un certificato delle autorità comunali e del ricevitore provinciale, che a tutto quel giorno l'esattore non rimane in debito, e fermo nell'esattore l'obbligo di esibire un certificato di finale liberazione al termine del contratto in corso.

Capitoli normali.

Art. 2. La cauzione prestata in rendita sul debito pubblico dello Stato può essere durante l'appalto sostituita da altra in beni immobili o viceversa, purchè la nuova cauzione venga estesa a garantire il contratto per tutta la sua durata, compreso il periodo di tempo già trascorso.

La precedente cauzione però si svincola soltanto dopo che sia approvata e costituita definitivamente la nuova.

Art. 3. L'errore che fosse corso negli atti d'asta o di nomina sull'ammontare della cauzione può sempre essere rettificato.

La cauzione garantisce complessivamente per tutti gli obblighi dell'esattore o ricevitore verso le amministrazioni cointeressate e verso i contribuenti che fossero stati danneggiati, salvi i diritti di prelazione stabiliti dalla legge.

Art. 4. I beni immobili che si presentano in cauzione devono essere descritti in un elenco con tutte le indicazioni necessarie corredate dei relativi documenti.

Art. 5. L'assicurazione contro gl'incendi dei fabbricati deve essere almeno annuale, e l'esattore ed il ricevitore entro i primi 10 giorni d'ogni anno successivo a quello in cui scade devono presentare rispettivamente alla giunta o rappresentanza consorziale, o deputazione provinciale, la prova che l'assicurazione fu rinnovata.

Non presentandosi tale prova si fa luogo all'applicazione del terzo inciso dell'art. 29 del regolamento.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Il carattere precipuo della cauzione è quello di essere vera, reale, e per nessun modo immaginaria ed illusoria.

2. L'onorevole Vacchelli aveva proposto alla Camera 1868 l'accettazione della rendita pubblica per *quattro quinti* del suo valore a li-

stino, e la Commissione del Senato aveva aderito a questa riduzione, ma com'era stato ritenuto dalla Camera, così anche il Senato mantenne la riduzione della rendita pubblica a nove decimi del prezzo di listino.

3. In seguito ad emendamento provocato dal deputato Brunetti, alle precedenti parole *la proprietà, la libertà* e *il valore degli stabili*: furono sostituite le altre, *la proprietà, lo stato ipotecario*, e *il valore degli stabili*; con che si è voluto togliere il dubbio che gl'immobili non fossero precedentemente soggetti ad alcuna ipoteca, sebbene di valore eccedente le ipoteche iscritte. La esistenza di anteriori ipoteche non toglie che gli immobili possano essere calcolati a termini di legge pel valore eccedente le ipoteche stesse.

4. Ma l'immobile oltre della ipoteca può avere altri pesi. La ipoteca è un peso *afficiente*, sonvi però anche pesi *inerenti* e *contemporanei*, tale sarebbe per esempio un canone enfiteutico — Sorse quindi il dubbio sul modo in cui doveva essere calcolato questo valore, e fu sciolto nel modo seguente: per stabilire il valore degli stabili occorre che il valore di stima sia anticipatamente ridotto alla metà, se si tratta di fabbricati, ed ai due terzi se si tratta di terreni. Fatta questa riduzione seguirà poi la indagine sul modo di calcolare le ipoteche esistenti, e quindi si stabilirà il dato del vero valore cauzionale che lo stabile presenta.

Un esempio faciliterà la maniera del calcolo. Se noi abbiamo una casa il cui valore risulti stimato a lire 100,000, la prima regola da applicarsi, perchè il prezzo di quella casa sia posto nella condizione di garanzia prescritta da questo articolo, è di ridurlo alla metà. Avremo quindi il valore di lire 50,000, e se sopra questa casa troviamo iscritta una ipoteca, un peso qualunque di lire 20,000, il valore cauzionale da calcolarsi è di lire 30,000.

5. Il ministro Sella in Senato dichiarò che l'amministrazione finanziaria dello Stato preferisce la cauzione sotto forma di rendita pubblica ad ogni altra, e perchè viene così sottratta al mercato una maggiore quantità di rendita, e perchè facilita le pratiche tutte di liquidazione, e si possono con tale modo di cauzione evitare le lungaggini e le difficoltà che presentano sempre le cauzioni di fabbricati e terreni.

6. Il secondo comma di questo articolo, per le proposte della Giunta alla Camera 1868 terminava così: *i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore, ed i fabbricati per la metà.* Diverse furono le proposte per chiarire meglio il senso e la interpretazione pratica delle parole *valore* e *passività*.

L'onorevole Brunetti propose il seguente emendamento: I terreni non si ammettono che pei due terzi, ed i fabbricati per la metà del loro valore *netto dei pesi* e *debiti ipotecari*.

Digitized by Google

Questa formula aggiunta lasciava il dubbio, come osservò l'onorevole Pasqualigo, che non si abbiano a dedurre se non i pesi e debiti ipotecari, mentre il concetto dell'articolo si estende a qualunque peso; e modificò dal suo canto la proposta col limitarla alle parole *valore netto da pesi*, limitazione che l'onorevole Brunetti ridusse ancora alle sole parole *valore netto*.

Altre ancora furono le modificazioni proposte, ma non se ne accettò alcuna, ritenendo comprese nel concetto dell'articolo le idee svolte colle formulate variazioni. Però la commissione soltanto a meglio chiarire il concetto ha proposto e fu approvato che dopo le parole: *i* terreni non si ammettono che per due terzi del loro valore, ed i fabbricati per la metà, si aggiunga: *sul valore così stabilito si determina la cauzione, avuto riguardo alle passività inscritte.*

7. Fu poi respinta come soverchiamente pericolosa e troppo difficile per le preventive indagini l'altra proposta di ammettere a cauzione anche *i crediti ipotecari di prima iscrizione.*

8. Per levare ogni dubbio che possa nascere dalla locuzione: *semestre precedente*, posta nell'ultimo comma, si aggiunsero le parole: *precedente al giorno dell'aggiudicazione.*

Ma non si era ancora data una forma chiara e certa al calcolo da farsi, perchè colle parole: *la rendita pubblica si valuta al corso medio del semestre precedente al giorno dell'aggiudicazione*, si andava a costituire per base del calcolo un semestre variabile, e si obbligava l'amministrazione a tener conto di tutte queste variazioni, ed a mutare questa media, si può dire, giorno per giorno. Fu quindi proposto dal ministro delle finanze di sostituire la seguente formula: *la rendita pubblica si valuta al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione.*

Così se l'aggiudicazione ha luogo nel secondo semestre dell'anno, si prende la media del primo semestre; se ha luogo nel primo semestre, si prende la media dell'ultimo semestre dell'anno precedente. In questo modo hassi un dato solo che si fa conoscere a tutti i comuni, ed a tutte le provincie con maggiore comodo e semplicità. Altrimenti si avrebbe una media che potrebbe anche variare ogni giorno.

Circolari ed istruzioni ministeriali.

Modi di cauzione. — La cauzione, giusta il tassativo disposto dall'art. 17 della Legge, deve essere presentata sempre in beni stabili o in rendita pubblica italiana. Qualunque altro modo è assolutamente escluso. Essa è accettata dalla Giunta comunale o dalla Rappresentanza consorziale, e spetta

al Prefetto, sentito il parere della Deputazione provinciale, di riconoscerne la idoneità.

Una delle basi principali su cui posa il nuovo sistema di riscossione è la sicurezza che hanno l'Erario, la Provincia ed il Comune di essere rispettivamente garantiti per una rata bimestrale delle riscossioni, i primi due dalla cauzione del Ricevitore, il Comune da quella degli Esattori.

È di somma importanza che la S. V. faccia comprendere alle Giunte comunali ed alle Rappresentanze consorziali l'interesse che esse hanno affinchè con tutti i mezzi concessi dalla Legge e dal Regolamento sia riconosciuta la solidità della cauzione offerta dall'Esattore prima di accettarla, e come importi seguire rigorosamente le norme fissate dall'art. 17 della Legge per la valutazione della cauzione se si vuole che la medesima riesca efficace a tutelare le sostanze del comune ed a garantire il Ricevitore, la Provincia e l'Erario.

E qui giova avvertire che se l'Erario e la Provincia sono garantiti più specialmente dalla cauzione del Ricevitore, il quale ha per conseguenza a sua volta diritto di essere garantito dalle cauzioni esattoriali, il Comune invece è in via diretta garantito dalla cauzione dell'Esattore per la riscossione delle entrate comunali a lui affidate, delle sovrimposte e tasse comunali.

La cauzione come si è detto può essere prestata soltanto in rendita pubblica od in beni stabili. Per l'una e per l'altra specie di cauzione l'art. 17 della Legge del 20 aprile 1871 determina il modo di valutazione.

Se la cauzione è offerta in rendita pubblica italiana, essa si valuta al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione cioè si prende la media dei corsi giornalieri subiti dalla rendita in tutto il 2.° semestre 1871, che nei casi di conferma o di nomina su terna è il semestre precedente a quello in cui avviene l'aggiudicazione dell'esattoria.

Il valore della rendita offerta in cauzione, calcolata secondo la media ora indicata, e diminuita inoltre di un decimo, potrà essere accettato per la cauzione. È libero l'esattore che presta la cauzione in rendita, di farlo o mediante deposito di cartelle al portatore presso la Cassa dei depositi e prestiti, o mediante annotazione di ipoteca da farsi dalla Direzione generale del debito pubblico, purchè tanto nell'uno quanto nell'altro caso siano osservate le precise norme dettate dall'art. 19 del Regolamento.

Se la cauzione è offerta in beni stabili, secondo l'art. 17 della Legge, per giudicare se i terreni od i fabbricati offerti in cauzione presentino un margine sufficiente, occorre avere la prova certa del loro valore reale, ridurre questo valore a due terzi od alla metà, secondo che si tratta di fondi rustici o di fabbricati, diffalcare dal valore che rimane dopo fatta la riduzione ai due terzi o alla metà, le passività inscritte, la cifra residuale sarà quella da valutarsi per la cauzione. Volendo conoscere per esempio per quale somma di cauzione possano accettarsi dei beni rustici del valore accertato di L. 150,000, sui quali gravitino delle passività per L. 25,000, si ridurrà primieramente a due terzi il loro valore, cioè a L. 100,000, giusta l'art. 17 della Legge, e da questa somma diffalcate poi le passività in L. 25,000 rimarrà il valore di L. 75,000 da valutarsi per la cauzione.

Ciò ha voluto notare lo scrivente per prevenire a questo riguardo qualsiasi erronea interpretazione nel senso di detrarre le passività dal reddito lordo

e ridurre quindi a $^2/_3$, od 1/2 quel che rimane. Ove in tal modo si operasse, i risultati sarebbero assai diversi. Così nell'esempio sopra citato detraendo da L. 150,000, le L. 25,000 di passività e calcolando il resto per due terzi si avrebbe un margine di L. 83,392 per la cauzione, mentre facendo il calcolo secondo le prescrizioni della Legge rimangono come si disse, sole L. 75,000.

Estratto della nota Circolare autografata ai Prefetti ed Intendenti del Regno in data del 12 *marzo* 1872 *n* 18282-2914. — *Boll. Uff. Dir. gen delle imp. dir.* 1872. *Vol. IV. pag.* 101.

Vincoli od ipoteche dipendenti da esattoria che va a scadere. — L'art. 20 del Regolamento approvato col R. Decreto del 1.° ottobre 1871, n. 462, Serie 2a, in esecuzione della controcitata Legge sulla riscossione delle imposte, dispone che nell'esame della idoneità della cauzione non si tenga conto dei vincoli o delle ipoteche dipendenti da un'Esattoria di imposte dirette che vada a scadere all'entrare in esercizio dei nuovi contratti, purchè si presenti un certificato delle Autorità comunali e del Ricevitore provinciale che a tutto quel giorno l'Esattore non rimane in debito; e fermo nell'esattore l'obbligo di esibire un certificato di finale liberazione al termine del contratto in corso.

Potendo esserci qualche dubbio che questo articolo, per non essere la massima che esso contiene richiamata anche nelle disposizioni transitorie, non dovesse avere il suo pieno vigore se non in occasione del passaggio dal primo al secondo quinquennio dell'attuazione della Legge, il Ministero quantunque propendesse per la risoluzione affermativa, tuttavia volle in proposito sentire l'autorevole parere del Consiglio di Stato, cui propose difatti la quistione così formulata, se cioè potesse in massima aderirsi ad applicare l'art. 20 del citato Regolamento alle cauzioni che furono prestate dagli Agenti della riscossione attualmente in carica. E poichè in molte parti del Regno i contratti di Esattorie in corso protraggono la scadenza dei versamenti al di là dell'anno, sicchè il saldo delle imposte del 1872 non avverrà che dentro l'anno 1873, epoca in cui deve pure essere attuata la nuova Legge, il Ministero propose a quell'onorevole Consesso questa seconda questione: in qual modo cioè, ammessa l'applicabilità dell'art. 20 anche alle cauzioni prestate dagli attuali Agenti quando assumessero l'Esattorie secondo la Legge nuova, avessero a guarentirsi le imposte del 1872, in quella parte che verrà in scadenza durante il 1873.

Il primo quesito fu risoluto in conformità delle vedute del Ministero, nel senso cioè affermativo, onde l'art. 20 può essere ritenuto come applicabile anche alle cauzioni già esistenti prestate dagli Agenti attuali della riscossione che vengano riconfermati, ovvero che siano nominati su terna od in seguito di concorso ad asta pubblica, purchè però i medesimi non abbiano alcun debito.

Sul secondo quesito poi il Consiglio di Stato, dopo aver ritenuto che dove i contratti di Esattorie protraggono le scadenze al di là del 1872, e quindi nel corso del 1873, non potrebbesi di fronte ad essi ammettere che al 1° gennaio 1872 o all'attuazione del nuovo esercizio fossero risolti i vincoli o le ipoteche in quel modo che vien prescritto dall'art. 20 del Regolamento, e dopo avere in conseguenza ritenuto che per le rate del 1872 da esser versate nel 1873, la cauzione che pure resterebbe a garantirle non potrebbe garantire in pari tempo il nuovo esercizio il quale nella concorrenza di esse rate resterebbe affidato

senza cauzione, ha avvisato potersi seguire il sistema proposto da questa Direzione Generale, che cioè per semplicizzare la cosa possano gli attuali Agenti prestare per le rate da versare nel 1873 una cauzione speciale temporanea da cessare coi versamenti di queste rate. Mercè questa cauzione temporanea potrà subito quella attuale essere computata nella cauzione da prestarsi secondo la nuova Legge.

In base a questo parere si crede opportuno di fare ai signori Prefetti ed ai signori Intendenti di finanza del Regno le seguenti avvertenze:

1. Riguardo agli Agenti attualmente obbligati a versare le imposte col vincolo del non riscosso per riscosso, che siano riconfermati nella rispettiva Esattoria o Ricevitoria, ovvero siano nominati su terna, o per concorso all'asta, può tenersi calcolo della cauzione prestata per il loro attuale contratto, solamente quando siano adempiute le condizioni qui sotto notate:

a) Che da certificato dell'Intendente di finanza risulti come attualmente non abbiano essi cifra alcuna di debito arretrato;

b) Che si mantengano sempre al corrente nel rimanente dell'esercizio;

c) Che prestino una cauzione suppletiva o temporanea, quando ve ne sia bisogno, per quelle quote d'imposta del 1872 che nel 1873 matureranno a loro carico.

2. Riguardo agli Esattori governativi non tenuti a versare le imposte a scosso e non scosso, sarà tenuto conto della cauzione attuale alle condizioni seguenti:

a) Che non abbiano debito alcuno all'epoca in cui dovrà questa esser prestata, cioe al 20 di aprile prossimo futuro, abbiano cioè versata la intiera somma riscossa;

b) Che non siano in arretrato nella riscossione, abbiano cioè presentate le prove della inesigibilità di quella parte d'imposte che non sia stata versata, poichè qualora sieno in arretrato la cauzione attuale sta a garantire l'Erario dei danni che derivano per la loro negligenza;

c) Che essi Agenti si mantengano sempre al corrente sino alla fine dell'anno.

Tanto nell'un caso poi quanto nell'altro il valore dei beni stabili o della rendita pubblica formanti l'attuale cauzione si estima secondo le norme stabilite dall'art. 17 della nuova Legge, e così estimata si ammette a far parte della cauzione a darsi nella misura che sarà stabilita dalle Intendenze di finanza secondo l'articolo 16 della Legge stessa.

Circolare autografata diretta ai Prefetti ed agli Intendenti di finanza del Regno in data 13 *marzo* 1872 *n.* 16496-2719. — *Boll. Uff. suddetto, pag.* 103.

Riconoscimento delle cauzioni. — Nelle operazioni per l'attuazione della nuova Legge di riscossione delle imposte incomincia ora la parte più importante e ad un tempo la più difficile, il riconoscimento cioè delle cauzioni che devono prestare gli Esattori.

L'articolo 19 della Legge del 20 aprile 1871 stabilisce che l'accettazione della cauzione è fatta dalla Giunta comunale o dalla Rappresentanza consorziale, salvo al Prefetto il riconoscerne la idoneità, sentita la Deputazione provinciale. La cauzione prestata deve quindi per Legge subire il triplice esame

della Giunta comunale o della Rappresentanza consorziale, della Deputazione provinciale e del Prefetto.

Occorre che per parte di tutte tre le Autorità dalla Legge designate si faccia della cauzione presentata un esame serio e profondo, perchè la responsabilità è dalla Legge imposta a tutti egualmente, e gravissimo potrebbe essere il danno tanto allo Stato; quanto alla Provincia ed ai Comuni, qualora si accettassero cauzioni insufficienti poichè queste sono la base del sistema inaugurato dalla Legge 20 aprile 1871; e senza che le medesime siano prestate in valore reale ed effettivo nelle somme e nei modi dalla Legge prescritti, è impossibile che il nuovo sistema possa funzionare.

La somma di cauzione per ogni singola Esattoria fu determinata dalla Intendenza di finanza, ed ora nulla vi ha più da mutare a tale riguardo. Quel che ora importa è l'esame il più diligente ed il più scrupoloso dei documenti, i quali vanno a corredo delle cauzioni che si presentano.

Per quelle prestate in rendita sul Debito pubblico nulla occorre dire, poichè l'art. 19 del Regolamento del 1. ottobre 1871 contiene a tale riguardo tutte le indicazioni desiderabili.

È invece operazione sempre assai delicata e spesso assai difficile il riconoscere la idoneità delle cauzioni prestate in beni stabili.

Già nella Circolare litografata del 12 marzo 1872 n. 18282-2914, si è spiegato in qual modo debbano valutarsi gli stabili ed in qual modo si debba tener conto delle passività che vi sono iscritte; ora è in ispecie da rammentare che i punti principali da accertare riguardo alle cauzioni in stabili sono:

1. Se sia provato in modo legalmente ed assolutamente certo che la proprietà dei beni offerti in cauzione spetta a chi li offre, ovvero a quella terza persona che aderisce a che sui medesimi si iscriva l'ipoteca;

2. Se siano regolari i documenti comprovanti lo stato ipotecario dei beni;

3. Se sia redatto nelle forme legali l'atto di consenso alla iscrizione ipotecaria, quando la cauzione è data su beni di un terzo;

4. Se chi presta la cauzione abbia la capacità giuridica di obbligarsi, non sia cioè un minore di età, un interdetto, o simili;

5. Se sia in modo indiscutibile accertato il valore dei beni offerti in cauzione;

6. Se infine i fabbricati offerti in cauzione siano assicurati dagli incendi per il valore per il quale sono offerti

Riguardo al primo punto, alla prova cioè della proprietà dei beni offerti in cauzione, occorrerà escludere in modo assoluto dal novero delle prove gli attestati o certificati di qualunque natura e di qualsiasi Autorità, ammettendo esclusivamente le copie autentiche degli atti, in virtù dei quali la proprietà è passata nella persona che offre i beni in cauzione.

Oltre a ciò è necessario richiedere eziandio le prove del modo col quale la proprietà è passata in colui dal quale pervenne all'attuale proprietario, poichè solo per tal modo si ha la certezza del giusto titolo di quest'ultimo.

Riguardo allo stato ipotecario, i certificati occorre siano rilasciati dagli Uffizi ipotecari a data corrente, ed occorre accertar bene che si riferiscano precisamente alla persona che offre la cauzione ed ai beni che sono offerti.

Digitized by Google

Nulla occorre notare circa le prove a presentarsi riguardo al terzo, al quarto ed al sesto punto.

Deve invece il Ministero insistere fortemente perchè sia fatto colla maggiore serietà l'esame del valore dei beni offerti in cauzione. È questo il punto più difficile a stabilire, non potendo le indicazioni di estensione, di coltura, di località somministrare dei criteri abbastanza precisi. La miglior prova forse sono gl'instromenti di acquisto dei beni stessi, allorchè non siano così recenti da poter essere sospetti di simulazione. Questi instrumenti dovranno essere sempre richiesti, ed in ogni caso non si potrà ammettere i beni per un valore superiore a quello che dai medesimi risulta. Lo che però non implica neppure che il valore dai medesimi risultanti abbia ad accettarsi senz'altro per reale, potendo bene spesso succedere che un fondo sia stato acquistato per un valore superiore al vero, od abbia in seguito diminuito di valore. In ogni caso poi, oltre ad esaminare i documenti che siano presentati, sarà conveniente che la Giunta comunale o la Rappresentanza consorziale facciano visitare i beni da persone di loro fiducia dando alle medesime incarico di riferire per iscritto sui rilievi occorsi, sullo stato dei beni, sul valore che esse ai medesimi attribuiscono. In quei paesi inoltre nei quali per il modo di tenuta dei catasti l'estimo catastale è indizio abbastanza approssimativo del valore, occorrerà inoltre richiedere l'estratto del catasto. Le relazioni ed i documenti tutti anzi accennati dovranno unirsi agli atti che si rimettono al Prefetto.

Siccome poi l'esame per quanto diligente della Giunta comunale o della Rappresentanza consorziale non varrebbe mai a coprire la responsabilità del voto che emetta la Deputazione provinciale, così il Ministero ritiene che oltre al diligente esame dei titoli di proprietà, degli estratti catastali, delle perizie e simili, essa farebbe cosa sommamente prudente sia nell'interesse dei Comuni affidati alla sua tutela, sia nell'interesse della Provincia e dello Stato, a delegare l'Ingegnere della Provincia per visitare ed estimare i beni offerti in cauzione. È questa un'operazione la quale potrà essere fatta in tempo non troppo lungo, e la quale, adottata come misura generale allo scopo di avere una base certa e legale di giudizio, non potrà ferire la suscettività di alcuno.

Intervenuto che sia il voto della Deputazione provinciale, spetta al Prefetto il rilasciare, se crede, il decreto di riconoscimento della cauzione. Ed anche riguardo al Prefetto è da osservare che il giudizio della Giunta comunale o Rappresentanza consorziale, e della Deputazione provinciale non toglie nè attenua la responsabilità del decreto che egli sia per rilasciare.

Occorre pertanto che i signori Prefetti portino la maggiore attenzione nell'esame degli atti che stanno a corredo della cauzione, esaminandoli sotto tutti i punti di vista e richiedendo tutte quelle maggiori prove e quegli altri documenti che essi credono utili per essere in grado di dare un sicuro giudizio; sarà pur bene inoltre che in caso di dubbio sulla realtà del valore dei beni deleghino qualche funzionario dello Stato, specialmente pratico della materia, a fare una visita sopra il luogo.

I signori Prefetti, in quei casi nei quali abbisognino di elementi o di schiarimenti per parte di Uffizi finanziari, sono autorizzati a richiederli direttamente ai medesimi, e sono pregati di segnalare tosto al Ministero qualsiasi ritardo venisse frapposto a somministrarli.

Digitized by Google

Ogniqnalvolta poi sorgano ai signori Prefetti dei seri dubbi o intorno alla accettabilità di una cauzione od intorno alla legalità ed al valore dei documenti presentati a corredo, o ad altro qualsiasi punto relativo alle prestazioni della cauzione, il Ministero li prega a volere prima di dare un provvedimento trasmettere a lui gli atti tutti della cauzione, i quali saranno dal ministero presi in attento esame e sottopposti, ove occorra, anche al giudizio dei suoi consulenti legali.

Il Ministero prega i signori Prefetti a voler diramare precise istruzioni ai Comuni e Consorzi della loro Provincia, e confida che in argomento così delicato e così grave essi porteranno la più scrupolosa attenzione e riesciranno a far sì che Comuni, Provincia e Stato abbiano nelle cauzioni che i Prefetti riconosceranno idonee una garanzia reale ed effettiva.

Circ. min. 29 *aprile* 1872 *n.* 25171-5134. *Boll. Uff. Dir. Gen. delle imp. dir.* 1872 *Vol. IV. pag.* 140.

Cauzioni in rendita pubblica. — Colla Circolare del 13 marzo scorso, n. 16469-2719, si sono indicate le condizioni alle quali possono accettarsi in cauzione per le Esattorie delle Imposte dirette secondo la Legge del 20 aprile 1871, le cauzioni degli attuali Agenti della riscossione; e si dettero norme speciali per gli Esattori tenuti a versare le imposte a scosso e non scosso, e per quelli che tale obbligo non hanno.

Ora molte domande per parte degli Esattori attuali che assunsero le Esattorie secondo la nuova Legge vengono presentate alla Amministrazione del Debito pubblico perchè il vincolo attuale venga esteso a garanzia del nuovo contratto.

Per regola generale due vincoli contemporanei non sarebbero possibili, e solo a tale regola è fatta eccezione dall'art. 20 del Regolamento del 1.° ottobre 1871, per i casi ivi previsti, che son pur quelli svolti nella Circolare del 13 marzo.

L'Amministrazione del Debito pubblico perciò non potrebbe far senz'altro luogo alla iscrizione del nuovo vincolo, ma dovrebbe caso per caso indagare se concorrano le condizioni in quella Circolare prescritte, locchè richiederebbe lungo tempo e speciale corrispondenza caso per caso a fine di raccogliere le notizie di fatto ed i documenti occorrenti.

Per ovviare i danni che tali ritardi potrebbero cagionare, il Ministro ritiene miglior partito che tutte le domande per estensione del vincolo attuale a garanzia della nuova gestione siano presentate coi documenti occorrenti ed in ispecie coi certificati della Intendenza di finanza alla Prefettura; e che questa, esaminati gli atti, se li trova regolari, apponga alla domanda stessa la dichiarazione che nell'Esattore, il quale fa la domanda, concorrono le condizioni volute dalla Circolare di questa Direzione generale del 13 marzo 1872, n. 16469-2719, e trasmetta quindi la domanda stessa alla Direzione generale del Debito pubblico.

Circolare 7 *luglio* 1872 *n.* 46727-8628 — *Bollett. suddetto pag.* 214.

Digitized by Google

Art. 18.

Se la cauzione offerta non è giudicata sufficiente, o se nel corso dell'esattoria viene ad essere, per qualunque causa, diminuita di valore, l'Esattore deve completarla in un termine non maggiore di quindici giorni nel primo caso e di trenta giorni nel secondo dalla notificatagli insufficienza o diminuzione. Questo termine può essere per giusti motivi prorogato dal Prefetto, sentito l'Intendente di finanza.

Nel caso di ritardo oltre il termine stabilito o prorogato nel completare la cauzione, si procede a nuova aggiudicazione dell'Esattoria a carico dell'Esattore, che decade immediatamente da ogni diritto, perde il deposito dato in garanzia, e risponde delle spese e dei danni. Nel caso di ritardo a riparare l'insufficienza verificatasi nella cauzione, per essere diminuita di valore, è in facoltà del Prefetto, sentito l'Intendente di finanza, di dichiarare decaduto l'Esattore o di nominare un sorvegliante a spese dell'Esattore medesimo.

Legge 22 *marzo* 1804. *Art.* 16. — Se la cauzione è rigettata come insufficiente, viene al deliberatario assegnato un termine, non minore di giorni cinque e non maggiore di dieci, a prestare il completamento, e qualora entro detto termine non adempia a tale prescrizione, si rinnova a di lui spese l'incanto colla osservanza delle regole portate da questo titolo; ferma stante l'obbligazione pei danni ed interessi spiegata nel precedente articolo.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 24. — Se il fidejussore è rifiutato come insufficiente, viene al deliberatario assegnato un termine non minore di giorni dieci, o non maggiore di quindici a presentarne un altro, e qualora entro detto termine non adempia a tale prescrizione, si rinnova a di lui spese l'incanto colla osservanza delle regole portate da questa legge, ferma stante la reintegrazione dei danni ed interessi spiegata nel precedente art. 10.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 21. La giunta o la rappresentanza del consorzio colla maggior sollecitudine esaminano la cauzione presentata, e quando

la accettino ne trasmettono tosto le carte al prefetto perchè ne riconosca l'idoneità dopo sentita la deputazione provinciale.

Quando la giunta, o la rappresentanza del consorzio, o il prefetto giudicano insufficiente o non abbastanza giustificata la cauzione offerta, possono ordinare una stima dei beni a mezzo di periti a loro scelta, o richiedere nuovi documenti, od anche un supplemento di cauzione. L'esattore è tenuto a soddisfare a tali richieste nei termini e sotto le comminatorie dell'art. 18 della legge.

Anche quando per ritardi frapposti dallo esattore abbia a provvedere il prefetto, l'aggiudicatario oltre alla perdita del deposito risponde sempre delle spese e dei danni.

Art. 22. Accettata, riconosciuta e costituita che sia la cauzione, la giunta o la rappresentanza del consorzio, e nei congrui casi il prefetto, stipulano contratto per atto pubblico, in concorso dell'esattore e di chi presta cauzione.

Nel contratto si fa constare del conferimento dell'esattoria dato dal comune o dal consorzio, o dal prefetto, della durata dell'appalto, dell'aggio, della natura e consistenza della cauzione, delle particolari condizioni e degli obblighi convenuti. È sempre fatto espresso riferimento alla legge ed al presente regolamento, non che ai capitoli generali e speciali da allegare come parte integrante del contratto.

Copia del contratto è data alle parti contraenti, al prefetto per la deputazione provinciale, ed all'intendente di finanza.

Art. 23. Stipulato il contratto, la giunta o rappresentanza consorziale provvede per l'inscrizione ipotecaria sui beni stabili, facendosi dall'esattore esibire il certificato suppletorio comprovante che nessuna ipoteca nuova venne iscritta e che non seguì trascrizione, dalla data dei precedenti certificati al giorno della presa iscrizione, sul fondo o sui fondi ipotecati a garanzia del contratto.

Le cauzioni e i relativi annotamenti o iscrizioni dalla giunta o rappresentanza consorziale si prendono in nome dello Stato, della provincia e del ricevitore, come in quello del comune o del consorzio, a garanzia delle obbligazioni tutte nascenti dalla legge, dal regolamento, dai capitoli normali e speciali e dal contratto di esattoria.

Art. 24. Appena risulti regolarmente garantita e costituita l'esattoria, la giunta o rappresentanza del consorzio chiede al prefetto il rilascio all'esattore della patente che lo autorizzi all'esercizio delle sue funzioni, le quali s'intendono incominciate colla prima consegna a lui fatta dei ruoli od elenchi di riscossione.

Nella patente è indicato che all'esattore spetta il diritto e dovere di procedere, per la riscossione delle imposte dirette, nei modi e colle forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento e dal decreto reale relativo alla riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali.

Di questa patente deve munirsi anche il sostituto o sorvegliante nominato dal prefetto, nei casi previsti dalla legge.

Art. 29. Le giunte comunali e le rappresentanze consorziali vigilano il mantenimento delle prestate cauzioni, e, trattandosi di fabbricati, l'assicurazione dagli incendi, ne rinnovano le iscrizioni ipotecarie e chiedono il supplemento di ipoteca e di cauzione quando diventasse insufficiente sia per aumento d'imposte erariali, provinciali e comunali, almeno per un decimo, sia per i casi indicati dall'art. 1980 (1) del codice civile, sia per qualunque altra emergenza dipendente dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette e dal contratto di esattoria.

Non prestandosi l'esattore nel tempo prefisso, esse ne riferiscono al prefetto perchè provveda a senso degli articoli 18, 81 e 96 della legge.

Il ricevitore provinciale potrà nel proprio interesse vigilare sul mantenimento delle cauzioni e riferirne, quando le creda diventate insufficienti, al prefetto.

Capitoli normali.

Art. 1. Avvenuta l'aggiudicazione dell'esattoria e ricevitoria, o l'accettazione della nomina, se l'aggiudicatario od il nominato

(1) *Art.* 1980. *Cod. civ.* — Qualora i beni sottoposti all'ipoteca perissero o si deteriorassero in modo che fossero divenuti insufficienti alla sicurezza del creditore, questi ha diritto ad un supplemento d'ipoteca e in mancanza al pagamento del suo credito.

rifiutano di sottoscrivere il contratto, il deposito fatto rimane in piena ed assoluta proprietà del comune o della provincia.

Resta pure in piena ed assoluta proprietà del comune o della provincia il deposito, quando o per ritardo o per rifiuto a prestare la cauzione, o perchè siasi scoperta nell' esattore o ricevitore alcuna delle incompatibilità contemplate dall' art. 14 della legge, si proceda ad una nuova asta e conferimento dell' esattoria o ricevitoria.

Art. 6. Quando per eccezionali circostanze un esattore o ricevitore si trovi nell' esercizio della esattoria o ricevitoria, prima che sia stato stipulato il relativo contratto, devono presentarsi a stipularlo nel giorno fissato dal siudaco, dal presidente del consorzio o dal prefetto.

Non presentandosi, incorreranno nella perdita del deposito.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Nell' articolo 18 della nuova legge è compresa la circostanza della sopraggiunta deficienza della cauzione.

2. La prima volta che il Senato e la Camera votarono l'art. 18, concedettero un termine di quindici giorni tanto nel caso d' insufficienza della cauzione, quanto nel caso di diminuzione di valore della medesima durante la esattoria. Riproposto il progetto alla Camera, la Giunta, tenendo calcolo della differenza tra i due casi, avvertita e riconosciuta nel secondo comma per l' applicazione delle sanzioni penali, estese a trenta giorni il termine nel secondo caso.

3. L' onorevole Pellatis propose di converso che l' esattore fosse liberato dal prestato completamento di cauzione ogni qualvolta la rendita riprenda il valore che aveva all' epoca in cui la cauzione fu accettata.

Ma sulle dichiarazioni del relatore che questa circostanza era più propria del regolamento, e non conveniva inserirla nel testo della legge, la quale mira unicamente ad assicurare una cauzione piena, ogni qualvolta essa venga deteriorata di valore, fu ritirata la proposta (1).

4. In quanto alla cauzione in rendita pubblica, è facile calcolarne la sopravvenuta insufficienza, consistendo questa nel deprezzamento segnato dal listino, ma riguardo alla cauzione in beni immobili la determinazione della insufficienza non è altrettanto facile. — L' articolo 18 abbraccia però indistintamente entrambi le specie di cauzione, quantun-

(1) Il regolamento però nulla ha stabilito in proposito.

Digitized by Google

que la riduzione fatta alla metà del valore pei fabbricati, ed ai due terzi pei terreni si riferisca appunto alla possibilità durante il contratto di una minorazione di prezzo. — Nella cauzione di beni immobili le cause di deprezzamento possono avere origine da circostanze ben differenti, come sarebbero per esempio gl' incendi, le allagazioni, i tremuoti, ecc.

5. È da notarsi che nel caso di ritardo oltre il termine stabilito o prorogato nel completare la cauzione, devesi procedere a nuova aggiudicazione; nel caso invece di sopraggiunta insufficienza, non è obbligatorio, ma facoltativo al prefetto di dichiarare decaduto l' esattore, o di nominare un sorvegliante; però o l' uno o l' altro provvedimento deve pur farlo senza eccezione.

6. Il limite della proroga non è stabilito per legge, ma i termini da questa assegnati pel completamento di cauzione serviranno di norma al prefetto, il quale nell' atto di concessione, per seguire le regole di cauta amministrazione, dovrebbe espressamente dichiarare se o meno il termine da lui concesso sia perentorio.

7. Le attribuzioni del prefetto in questo articolo sono molto estese, tanto più che nella circostanza di sopraggiunte eccezioni, a senso dell'articolo 15, il prefetto non può pronunciare la decadenza dell'esattore, ma promuovere la rescissione del contratto avanti l' autorità giudiziaria.

Circolari e istruzioni ministeriali.

Modello per i contratti di Esattorie. — Da taluni prefetti è stato interpellato il Ministero in quale forma si debbano stipulare i contratti di Esattoria in esecuzione della nuova legge, e se il Ministero ha intendimento di prescrivere un modello.

Trattandosi di contratto da stipularsi dai Comuni e Consorzi i quali vi hanno più diretto interesse, il Ministero intende di lasciare che i medesimi seguano quella forma che credono più conveniente.

Il Ministero ritiene che quei contratti debbono, per evitare ogni possibile contestazione, essere redatti nella forma più semplice che sia possibile e per concretare questo suo concetto trasmette qui unito a V. S. illustr. un modello che ella potrà consigliare ai Comuni di seguire ogni qualvolta dai Comuni stessi ne sia richiesto in proposito il suo avviso.

In quest'occasione, il sottoscritto raccomanda perchè indipendentemente dalla quistione di forma si abbia nei contratti di Esattoria la maggior precisione e chiarezza.

Pel ministro
GIACOMELLI.

Digitized by Google

Modello *proposto dal Ministero delle finanze ai Comuni per la stipulazione dei nuovi contratti esattoriali a senso della legge* 20 *aprile* 1871.

ESATTORIA DI

L'anno addì
In esecuzione della nomina del signor (1)
ad Esattore del (2) di
avvenuta (3)
Tra il Sig. nella sua qualità di (4)
ed il signor (1)
colla presente scrittura, fatta in doppio originale, si è convenuto quanto appresso:

Art. 1. Il signor (1) assume l'ufficio di Esattore ne Comun di (5)
per il quinquennio del 1873 al 1877.

Il medesimo si sottopone a tutti gli obblighi portati dalla legge del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2.) dal Regolamento del 1. ottobre 1871, n. 462 (Serie 2.): dal regio decreto del 7 ottobre 1871, n. 479 (Serie 2.): dai capitoli normali approvati dal ministro delle finanze con decreto del 1. ottobre 1871, n. 463 (Serie 2.), o da altre disposizioni che vengano in proposito emanate.

(6)

Art. 2. In correspettivo di tutti gli obblighi da lui assunti sarà corrisposto al signor (1)
l'aggio di (7) per ogni cento lire da lui versate.

Art. 3 Il signor (1) presta una cauzione nella somma di lire (8)
salvo l'obbligo di aumentarla nei casi determinati dalla legge dal regolamento e dai capitoli.

---

(1) Nome, cognome e paternità dell'esattore.
(2) Comune o Consorzio.
(3) Sopra terna, ovvero per conferma, con deliberazione del (Consiglio comunale o Rappresentanza consorziale) in data del
Ovvero: in seguito a deliberamento all'asta pubblica avvenuto il giorno
(4) Sindaco del comune di ovvero: Presidente della Rappresentanza consorziale di
(5) Comune o Comuni compresi nel distretto di Esattoria.
(6) Se il Comune o Consorzio deliberò capitoli speciali si aggiunga: Egli si obbliga pure ad osservare i capitoli speciali deliberati dal (Comune o Consorzio) in data del
approvati dal Prefetto, copia dei quali, firmata dalle parti contraenti, è annessa al presente contratto, dei quale s'intendono formare parte integrante.
(7) Indicare la somma dell'aggio in tutte lettere ed in cifre.
(8) Indicare la somma della cauzione in tutte lettere ed in cifre.

La cauzione è prestata (9)

Art. 4. Il presente contratto è immediatamente obbligatorio per l'esat tore: ma non sarà obbligatorio per il Comune se non dopo che sia intervenuta l'approvazione del Prefetto della Provincia

Fatto a addì

(10)

Circolare autografata del 29 *marzo* 1872 *n.* 12941-3470, *Boll. Uff. Dir. gen. delle imp. dir.* 1872 *Vol. IV.*

Contratti di Esattoria, istruzioni. — Qualche Prefettura dei Regno, prendendo argomento dal modello per i contratti di Esattorie che venne comunicato con la Circolare autografata del 29 marzo prossimo passato n. 12941-3470, mosse al Ministero la interpellanza se il contratto di Esattoria dovesse stipularsi mediante scrittura privata.

Con la Circolare suddotta il Ministero, cominciando dall'osservare che la stipulazione del contratto esattoriale tocca più da vicino l'interesse dei Comuni e che quindi dovevasi rilasciare ad essi ogni libertà di seguire quella forma che credessero più conveniente, aggiunse tuttavia che quei contratti dovevano, per evitare ogni possibile contestazione, essere redatti nella più semplice forma.

---

(9) In rendita pubblica al valore di Borsa, in ragione di lire ogni cinque lire di rendita.

Tale cauzione fu data mediante deposito alla Cassa di depositi e prestiti ovvero: annotazione d'ipoteca sopra i titoli la cui rendita ed i cui numeri sono appresso indicati:

Segue l'indicazione dei titoli.

Se la cauzione si dà in beni stabili, si scrive invece:

« Mediante annotazione d'ipoteca sopra gli stabili appresso indicati, sui quali il signor autorizza il conservatore delle ipotecbe di ad operare la iscrizione per la detta somma di lire a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente contratto. »

Segue la descrizione degli stabili sui quali si deve fare l'ipoteca, annotando per ognuno di essi le indicazioni richieste dal codice civile por la validità delle iscrizioni ipotecarie.

Allorquando poi l'ipoteca è data da un terzo per l'esattore, si aggiunge un articolo speciale al contratto nel quale sia detto:

Al presente atto interviene il signor il quale dichiara di prestare il suo concorso a che sia appresa iscrizione ipotecaria per la somma di lire (in tutte lettere) a garanzia della gestione dell'Esattoria assunta col presente contratto dal Signor sopra i seguenti stabili di proprietà di esso signor il quale autorizza il conservatore delle ipoteche di ad operare la relativa Iscrizione ipotecaria.

Gli stabili propril del signor i quali restano vincolati a guarantire la gestione del signor sono i seguenti:

Segue la descrizione degli stabili sui quali si deve fare l'ipoteca, annotando per ognuno di essi le indicazioni richieste dal codice civile per la validità delle iscrizioni ipotecarie.

(10) Firme delle parti contraenti e di due testimonii.

Il Ministero adunque trasmise il modello da suggerirsi ai Comuni, mosso soltanto dal concetto di far vedere quale poteva essere la predetta forma più semplice, ma non entrò per nulla nella questione se il contratto avesse a stipularsi per atto privato, invece che per atto pubblico.

Conferma poi codesta dichiarazione non senza aggiungere che in ogni caso dovranno sempre le firme dei contraenti essere autenticate da Notaio, e che, siccome si tratta di un atto importantissimo e per il quale occorrono parecchie formalità di molto rilievo, il miglior partito sarebbe forse quello di ricorrere alla stipulazione per atto pubblico che offre tutte le guarentigie desiderabili e toglie ogni pericolo di contestazione.

Anche in questi contratti per atto pubblico occorre però badare che si stia alla più semplice redazione della parte dispositiva del contratto stesso, attenendosi agli articoli del modello stato già trasmesso ed evitando sopra tutto d'introdurre clausole inutili come ad esempio ripetizioni di Leggi, di Regolamento o di capitoli normali o speciali, affinchè non nasca poi dubbio se siasi voluto dire qualche cosa di più o qualche cosa di diverso da quel che già dispongono la Legge, il Regolamento ed i capitoli.

Circolare min. 21 *maggio* 1872 *n.* 34575-6014. *Boll. come sopra, pag.* 195.

Stipulazione dei contratti d'appalto delle Esattorie. — Nell'esaminare i prospetti quindicinali sul conferimento delle Esattorie si è osservato che per buon numero di Esattorie le operazioni sono definitivamente compiute, giacchè fu pure dalla Prefettura col concorso della Deputazione provinciale riconosciuta l'idoneità della cauzione prestata dall'Esattore; ma tuttavia non si è ancora stipulato il necessario contratto.

Quantunque per l'art. 10 della Legge del 20 aprile 1871 sia stabilito che l'aggiudicatario rimane obbligato per il fatto stesso dell'aggiudicazione, mentre il Comune, o nel caso di consorzio, i singoli Comuni rimangono obbligati soltanto quando sia intervenuta l'approvazione del Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, per cui da qualche indugio a stipulare il contratto non sia per derivare alcun pregiudizio alle Rappresentanze, con tutto ciò non può esservi dubbio che per procedere con ogni regolarità sull'argomento, è cosa molto opportuna, se non necessaria, il divenir subito a questo atto, appena la cauzione fu dal Prefetto riconosciuta idonea.

È questa del resto una prescrizione esplicita dell'art. 22 del Regolamento del 1. ottobre 1871 che conviene osservare esattamente, sia perchè possano le Rappresentanze quando occorra procedere alle iscrizioni ipotecarie di cui all'art. 23 del Regolamento stesso; sia perchè abbia l'Esattore pienissimo agio di conseguire la patente di cui al successivo art. 24, sia finalmente perchè possa guadagnarsi tempo e aver così modo di portare ogni cura ed attenzione alle Esattorie, ove le operazioni sono sempre in ritardo.

I signori Prefetti adunque, appena avranno riconosciuta ed approvata completamente la cauzione di ciascuna Esattoria, dovranno invitare le Rappresentanze a devenire senza dilazione alla stipulazione dei contratti, tenendo stretto conto dei suggerimenti che il Ministero formulò con la Circolare del 2 maggio ultimo scorso, n. 34575-6044.

Circol. 18 *agosto* 1872 *n.* 58856-10798. *Boll. Uff. Dir. Gen. delle imp. dirette* 1872. *Vol. IV. pag.* 305.

Patente da rilasciarsi agli Esattori. — Alcuni signori Prefetti del Regno hanno in questi giorni promosso il seguente doppio quesito:

Se il Ministero propongasi di dare delle particolari istruzioni rispetto alla patente, che, secondo l'articolo 24 del Regolamento del 1. ottobre 1871 per l'applicazione della Legge 20 aprile 1871, dovrà rilasciarsi all'Esattore nominato, appena resulti regolarmente garantita e costituita la Esattoria.

Se la detta patente possa essere rilasciata in carta libera, ovvero se sia necessario redigerla in carta da bollo; e in questo secondo caso, di qual prezzo.

Quanto al primo quesito osservasi semplicemente che la patente non può per la forma essere diversa da quella già preparata col Modello *B*, che tiene dietro al citato Regolamento. Cotesta forma presenta la massima semplicità ed ogni regolarità, per cui il Ministero non riconosce la opportunità di dare nuove istruzioni.

L'altro quesito è di maggiore importanza, e perciò il Ministero ha dovuto farne oggetto di studio speciale.

Esso ha considerato:

1. Che fra gli altri documenti contemplati dallo art. 20 del Decreto legislativo del 14 luglio 1866, n. 3122, sulle tasse di bollo, si trovano al progressivo n. 28 come soggetti alla tassa di una lira, senza riguardo alla dimensione della carta, i Diplomi, le *Patenti*, i Certificati di iscrizioni per gli esercenti professioni, ecc.;

2. Che nell'art. 99 della Legge del 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte, nel quale si annoverano gli atti e documenti parificati per gli effetti del Registro e Bollo agli atti delle Amministrazioni governative stipulati nello interesse dello Stato, e però da potersi emettere in carta libera, non viene annoverata la patente di cui dovranno andar provvisti gli Esattori.

Ora poichè la disposizione dell'art. 99 della Legge come disposizione tutt'affatto eccezionale, secondo le regole di ermeneutica legale, va intesa restrittivamente; in altre parole non può estendersi ad altri casi tranne quelli ivi espressamente rammentati; il Ministero è venuto nella persuasione che la patente di cui trattasi debba andar soggetta alla tassa di bollo di una lira a spese ben inteso dell'Esattore.

Nessuna patente verrà concessa a forma dell'art. 24 del Regolamento del 1. ottobre 1871, se non sia distesa in carta filogranata da una lira. Ovvero, se vogliasi distenderla sopra carta non filigranata, la tassa di bollo, nella misura preavvertita, dovrà corrispondersi in modo straordinario con applicarvi o la marca da bollo o la impressione di un bollo speciale, ovvero il *visto* per bollo, avvertendo però che dovrà a ciò provvedersi prima della sottoscrizione che i signori Prefetti debbono apporre sulla patente da rilasciarsi.

Circ. min. 6 *settembre* 1872 *n.* 64002-11864. *Boll. Uff. Dir. gen. delle imp. dir.* 1872. *Vol. IV. pag.* 306.

Art. 19.

La cauzione è accettata dalla Giunta comunale o dalla Rappresentanza consorziale: spetta al Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, di riconoscerne la idoneità.

Legge 22 *marzo* 1804. *Art.* 15. — Gli amministratori comunali riconoscono la idoneità della cauzione presentata e l'accettano o la rifiutano.

L'accettazione li costituisce solidalmente responsabili della sufficienza del fidejussore accettato.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 22. — Il podestà e gli assessori pei comuni che hanno una Congregazione municipale, ed i deputati estimati per le altre comuni, riconoscono la responsabilità del fidejussore, e lo accettano o lo rifiutano: essi nella qualità di amministratori sono responsabili della sufficienza del fidejussore accettato.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 79. La cauzione dell'esattore non è svincolata, se non in seguito a dichiarazione del ricevitore di aver l'esattore effettuati tutti i pagamenti dovuti allo Stato ed alla provincia.

L'intendente di finanza ed il prefetto dichiarano se nulla osti rispettivamente nell'interesse delle finanze e della provincia.

Indi lo svincolo è autorizzato dal consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale.

La rappresentanza consorziale dovrà interpellare i consigli dei rispettivi comuni, perchè dichiarino se abbiano opposizioni a fare.

Art. 81. Anche prima che sia ordinato lo svincolo a' termini degli articoli precedenti, può accettarsi a garanzia di un nuovo appalto la cauzione dell'esattore, purchè l' intendente di finanza, la giunta comunale o la rappresentanza consorziale e il ricevitore provinciale attestino non esistere alcun debito della compiuta gestione, e la cauzione del ricevitore provinciale, quando simile attestazione venga fatta dall'intendente di finanza e dalla deputazione provinciale.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Questo articolo differisce essenzialmente dalla Legge 1804 e dalla patente 1816, le quali riconoscevano negli amministratori comunali il diritto esclusivo di accettare o rifiutare la cauzione, e n'erano poi tenuti responsabili.

2. L'onorevole Vacchelli propose che l'accettazione della cauzione fosse pronunciata per voto del Consiglio comunale, ma oltrecchè presentare incovenienti, questa proposta sarebbe in contraddizione coll'articolo 14 che stabilisce soltanto per le Giunte municipali l'incompatibilità, la quale secondo quella proposta dovrebbesi estendere ai consigli comunali.

3. Si fece poi un'obbligo al prefetto di sentire la Deputazione provinciale prima di riconoscere la idoneità della cauzione, e non semplicemente una pratica facoltativa a senso della Legge comunale e provinciale, e fu quindi approvato l'emendamento Vacchelli - Sartoretti coll'aggiungervi le parole: *sentita la Deputazione provinciale.*

4. Del resto o l'atto di accettazione della Giunta ha un valore reale, o si riduce ad una semplice formalità. Nel primo caso alla facoltà di accettare la cauzione dev'essere congiunta anche quella di non accettarla, e per conseguenza il prefetto non può prendere in considerazione la prestata sicurtà se non quando questa sia stata formalmente accettata dalla Giunta. Se invece il prefetto accoglie la cauzione non accettata e la riconosce idonea, le attribuzioni della Giunta si riducono ad una semplice formalità, ed in questo caso, mancando il vincolo della responsabilità, la Giunta se ne curerebbe tanto e quanto della bontà del proprio giudizio di accettazione.

Art. 20.

Tutte le spese relative all'asta, alla prestazione della cauzione, al contratto definitivo sono a carico dell'Esattore.

Nella Legge 22 *marzo* 1804, questa disposizione non è compresa, perchè anche per l'appalto delle Esattorie quella legge si riferisce alle regole generali per la aste.

Lo stesso è a dirsi dalla patente 18 aprile 1816 e pegli effetti dell'art. 12, « *le formalità dell'asta sono le medesime stabilite per le aste in generale.* » E tali formalità erano contenute nel decreto 1. maggio 1807.

1. L'asta è tenuta dalla giunta o dalla rappresentanza del consorzio, e questa o quella determinano la spese a seconda delle diverse qualità dell'atto, e dalle varie leggi e tariffe che vi si riferiscono.

Capitoli normali.

Art. 7. Fra le spese dell'asta che stanno a carico dell'aggiudicatario s'intende compresa anche quella per la stampa, pubblicazione ed inserzione nei giornali degli avvisi d'asta, tanto del primo quanto del secondo esperimento.

Deserta l'asta, o annullata o non approvata l'aggiudicazione, quando alla collazione dell'esattoria o ricevitoria sia proceduto per nomina diretta, le spese di cui al precedente capoverso restano a carico del comune, del consorzio o della provincia.

Agli esattori e ricevitori è accordata la franchigia postale nei limiti stabiliti dai regolamenti vigenti.

Art. 21.

Quando non sia altrimenti stabilito nel contratto, l'Esattore tiene il suo Ufficio nel capoluogo del Mandamento o nel capoluogo del Comune che ha maggiore popolazione: l'Ufficio esattoriale deve rimanere aperto coll'orario che verrà prescritto nei Regolamenti comunali e consorziali, e reso noto al pubblico.

Nella Legge 22 *marzo* 1804 non vi è propriamente una simile disposizione, e solo nell'art. 21 è detto: Il ricevitore che non abita nel comune di cui esercita la ricevitoria è tenuto a recarvisi per comodo dei contribuenti in uno dei cinque giorni che immediatamente precedono la scadenza delle rate delle imposizioni per ivi farne la riscossione.

Patente 18 *aprile* 1816 *Art.* 30, 31, 32. — L'esattore che abita nel comune di cui esercita la esattoria deve in persona, od un suo commesso formalmente riconosciuto e reso noto al pubblico dall'autorità comunale, trovarsi necessariamente e rimanere nel principale abitato del comune per tutto l'ultimo giorno della scadenza di ciascuna rata d'imposta, e deve per tutto il detto giorno dal levare del sole fino a notte tenere aperta la esattoria in luogo accessibile a chi si sia in ogni ora e momento. Se questo ultimo giorno cadesse in una domenica od altra festa di precetto, l'obbligo dell'esattore s'intenderà portato al giorno antecedente non feriato.

L'Esattore che non abita nel comune di cui esercita la esattoria è tenuto a recarvisi per comodo dei contribuenti, ed ivi rimanere in uno dei cinque giorni che immediatamente precedono la scadenza delle rate delle imposizioni, per ivi farne la riscossione, previo l'avviso da pubblicarsi almeno tre giorni prima che si effettui il di lui arrivo. — L'apertura ha luogo come sopra.

Se nel contratto di appalto si fosse per patto speciale determinato il luogo ed il tempo in cui dovrà rimanere aperta la esattoria, si darà piena esecuzione alla cosa convenuta.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 25. Rilasciata la patente, le giunte comunali o i presidenti dei consorzi fanno conoscere con pubblici avvisi il nome dell'esattore, sostituto o sorvegliante, la durata dell'esattoria, il luogo o i luoghi destinati ad ufficio dell'esattore, e l'orario per l'ufficio e per i giorni di scadenza delle imposte.

Un esemplare di tale avviso si tiene esposto costantemente nell'ufficio e durante le riscossioni anche nei luoghi che vi sono destinati.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Nel progetto della commissione era detto: *l'uffizio esattoriale deve rimanere operta coll'orario che verrà prescritto nei regolamenti, e reso noto al pubblico.*

Per proposta del deputato Como fu completato colla indicazione di *regolamenti comunali e consorzioli.*

Siccome però il regolamento per la esecuzione della presente legge è di competenza del ministero, il relatore Villa-Pernice fece intendere che i regolamenti, di cui è fatto cenno nel presente articolo, sono quelli che vengono formati dalle rispettive rappresentanze comunali e consorziali per quanto solo si riferisce all'orario, secondo il quale dev'essere aperto l'uffizio della esattoria, e per le altre circostanze speciali che risguardano esclusivamente l'interesse del comune, o del consorzio dei comuni, e per quanto ne venga ad essi impartita la facoltà.

2. La Giunta della Camera modificò la disposizione per la quale l'esattore doveva tenere l'uffizio nel capoluogo di mandamento; e in difetto, nel comune che ha maggiore popolazione, e vi sostituì le seguenti parole: *e se la esazione si fa per comuni associati nel capoluogo del comune che ha il maggior numero di contribuenti.*

Essendo il consorzio facoltativo, può sorgere la circostanza che alcuni comuni di un mandamento si associno con quelli di un altro, e restare indeciso in quale dei due o tre capoluoghi di mandamento debba tenersi l'uffizio della esattoria. Coll'emendamento della Giunta volevasi provvedere a questa evenienza.

Ma il ministro insistette, e la Camera ammise la proposta del ministro, acconsentendovi poi anche la Giunta, di mantenere l'articolo del progetto.

È però da notarsi che ciò può aver luogo soltanto quando non sia altrimenti stabilito nel contratto.

3. Determinando, come si fa in questo articolo, che la residenza dell'esattore debba stare nel capoluogo del mandamento, o nel comune più popoloso, senza precisare che tale residenza è così stabilita solo quando esista un consorzio, potrebbe dare luogo all'appiglio di tenere la residenza nel capoluogo di mandamento anche quando la esattoria fosse per un solo comune del mandamento. Possono però essere evitati gl'inconvenienti all'atto della stipulazione del contratto, in cui i comuni hanno facoltà di chiarire e di aggiungere tuttociò che sta nel loro interesse, senza contraddire alla legge.

Art. 22.

L' Esattore può avere Collettori debitamente riconosciuti dal Prefetto, i quali sotto la responsabilità dell' Esattore, e a suo rischio e pericolo, ne adempiano le funzioni.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 30. — L'esattore che abita nel comune di cui esercita la esattoria, deve in persona, od un suo commesso formalmente riconosciuto. . . . . . V. art. 21 della legge.

Circolari governative 28 *febbrajo* 1833 e 17 *febbrajo* 1838. — Qualora o in conseguenza di un patto speciale, o per volontà dell'esattore occorresse la proposta di un commesso, deve l'esattore produrre apposita istanza diretta alla R. Delegazione (Prefettura provinciale corredata della sua dichiarazione di rispondere in tutto e per tutto pel fatto del commesso di cui cerca la nomina, e della dichiarazione di adesione delle singole Deputazioni comunali (Giunte) ad accettare la persona del commesso proposto, nella quale anche dovrà essere certificato che questa persona è esente dalle eccezioni espresse dall'art. 11 della Patente 18 aprile 1816.

Per la nomina dei commessi e delegati degli esattori non occorre l'assenso dei fidejussori.

Queste condizioni erano una conseguenza della piena ed assoluta responsabilità dei comuni verso lo Stato per la percezione delle imposte dirette.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 26. Qualora l'esattore tenga dei collettori, deve munirli, di mandato in forma di patente; nella quale non può imporsi vincolo o limite alle facoltà del collettore nell' adempiere le funzioni dell' esattore, tranne che rispetto alla durata.

Anche questa patente è resa esecutoria dal prefetto, che la sottoscrive e vi fa apporre il bollo d' ufficio.

L' esattore tiene esposta nel locale d' ufficio, e dove si eseguisce la riscossione, una copia, vista dal sindaco locale, della sua come della patente dei suoi collettori.

La validità della patente del collettore cessa col cessare dell' esattore, collo spirare del termine per il quale fu emessa, o per revoca fatta dall' esattore.

In quest' ultimo caso l' esattore ritira e restituisce annullata al

prefetto la patente, ne da notizia ai sindaci e ne avverte i contribuenti mediante avviso da pubblicarsi in tutti i comuni dell'esattoria.

L'esattore è tenuto responsabile di tutte le conseguenze che potessero derivare dalla mancanza di siffatta pubblicazione.

— *V. Anche art.* 59 *della Legge.* —

Capitoli normali.

Art. 11. Gli esattori e ricevitori non possono rilasciare alcun atto o documento se non è firmato da essi o dai loro collettori o rappresentanti debitamente autorizzati.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Era prima stabilito nel progetto che l'autorizzazione di avere collettori fosse data all'esattore dal sindaco. La commissione della Camera 1868 la deferì al prefetto.

Contro questa modificazione insorse l'onorevole Salaris che riconobbe nel sindaco migliori mezzi di rilevare l'idoneità del collettore; e l'onorevole Brunetti, poichè l'esattore è solo responsabile, e tutto si fa a suo rischio e pericolo, non trovava alcuna giustificazione di questa facoltà data al sindaco, od al prefetto. — Ammesso però che il collettore dev'essere riconosciuto dalla pubblica autorità, non nei riguardi dell'esattore, ma in quelli dei contribuenti, presso i quali deve egli legittimarsi per riscuotere le imposte, restava solo il dubbio se al sindaco od al prefetto spetti questa incumbenza. — L'autorizzazione involgeva una certa responsabilità per parte di chi la impartiva, ed era per ciò appunto contraria ai rapporti dell'esattore col collettore; laonde ammessa la proposta Brunetti che limita la ingerenza dell'autorità al semplice riconoscimento, lasciavasi poi l'esercizio di questa attribuzione al prefetto.

TITOLO II. [1]

Della riscossione.

Art. 23.

Le scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte dirette sono ripartite in sei rate bimestrali uguali e pagabili alle epoche seguenti :

1. febbraio,
1. aprile,
1. giugno,
1. agosto,
1. ottobre,
1. dicembre.

Legge 22 *marzo* 1804. *Art.* 22. — Le rate delle imposizioni sono pagate nei termini stabiliti dalla legge o decreto rispettivo.

Patente 18 *aprile* 1816 *Art.* 35. — Le epoche ordinarie per il pagamento delle imposte prediali sono per ciascun anno stabilite in quattro eguali rate, in modo però che in ogni mese fluisca nel R. Erario una quota corrispondente, per quanto è possibile, alla dodicesima dell'annuale contribuzione.

Ibid. Art. 36. — Per le altre imposte straordinarie e tasse personali, e di qualunque natura che potessero imporsi, i termini del pagamento saranno stabiliti dai relativi regolamenti.

Capitoli normali.

Art. 25. Quando siano accordate dilazioni speciali o generali al pagamento delle imposte ai contribuenti, la dilazione ha anche effetto per l'esattore e ricevitore, i quali però, non possono elevare alcuna eccezione per le tolleranze stesse.

(1) Due gravi questioni si comprendono in questo titolo: *il termine per il pagamento delle imposte e la multa contro i contribuenti morosi.* Entrambe furono risolte mediante transazioni fra le parti opponenti, combinate per quanto fu possibile coi principii che informano la nuova legge.

Digitized by Google

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Fu lungamente discusso nella Camera 1868 se i pagamenti delle imposte dirette debbano verificarsi in quattro od in sei rate, e finalmente prevalse l'emendamento proposto dai deputati Brunetti e Salvoni che chiesero la ripartizione delle imposte in sei rate bimestrali eguali, in luogo di quattro come aveva proposta la Commissione, e ciò specialmente per riguardo alla cauzione dell'esattore che ne viene così ridotta di un terzo.

2. La fissazione per legge della scadenza delle rate nel medesimo tempo per tutte le provincie del regno pare che soddisfi in teoria al principio della eguaglianza, ma nel fatto costituisce reali disuguaglianze, perchè varia la raccolta dei prodotti e le epoche della vendita, e questa variazione poteva essere studiata dal potere esecutivo, combinando i versamenti nelle casse dello Stato in modo eguale anche in ogni mese, e disponendo le scadenze a seconda delle circostanze speciali delle varie provincie.

3. Portato in Senato 1870 il progetto, la Commissione ha preso in considerazione quali potessero essere le scadenze bimestrali con cui si potesse raggiungere l'intento che al termine dell'anno le contribuzioni dirette, riscosse o non riscosse, fossero già entrate nelle rispettive casse pubbliche, e determinò la scadenza della prima rata col 1.° febbraio, e quindi successivamente il primo giorno di ogni bimestre, fino all'ultima che scade nel giorno primo di dicembre, evitando così l'inconveniente di trasmettere da un esercizio ad un altro l'ultima rata delle imposte.

4. Ma questa ripartizione eguale di tutte le imposte in sei rate bimestrali avrà poi luogo realmente? E se non fosse possibile, come si provvede? I ruoli della ricchezza mobile, per esempio, non furono mai resi esecutivi col 1.° febbraio, e avremo quindi accumulati due, tre, o più bimestri in una sola scadenza, con enorme disuguaglianza di ripartizione, malgrado le disposizioni di legge.

A questa sicura evenienza provvede in via transitoria l'articolo 106 della legge, in virtù del quale il ministro delle finanze con suo decreto può stabilire per ciascuna imposta, scadenze diverse da quelle indicate nell'articolo 23.

5. Non fu però data soddisfacente soluzione al quesito: se accumulandosi, per esempio, due o tre rate della imposta sulla ricchezza mobile con la scadenza di alcuna rata delle altre imposte, le cauzioni dell'esattore e del ricevitore debbano ritenersi sufficienti nella misura di una rata bimestrale. — Colle disposizioni però a cui è facoltizzato

il ministro in esecuzione dell' art. 106, potrà essere convenientemente provveduto anche a queste circostanza.

6. Ritornato alla Camera 1871 il progetto, si rinnovò la discussione sulla opportunità di ripartizione delle imposte in quattro o sei rate, e fu poi proposta dall' onorevole Brunetti e dalla Camera respinta la seguente aggiunta:

I Consigli provinciali e comunali per quanto risguarda le loro tasse, possono variare le scadenze ed il numero delle rate di pagamento.

Circolari ed istruzioni ministeriali.

Sulle scadenze ordinarie delle imposte dirette. — A termini dell'art. 23 e seguenti, titolo II della Legge 20 aprile 1871, N. 192, serie II, le scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte dirette e relative sovraimposte provinciali e comunali, cominciando dall'anno 1873 devono essere ripartite in sei rate bimestrali eguali e pagabili alle epoche che seguono:

1. febbraio
1. aprile
1. giugno
1. agosto
1. ottobre
1. decembre.

Nella prima metà di gennaio debbono i Sindaci pubblicare i ruoli dei contribuenti resi esecutori dal sottoscritto, ricordando ai contribuenti stessi l'obbligo del pagamento in conformità alle scadenze, e le multe nelle quali incorrerebbero i morosi.

E siccome gli Esattori (art 25) devono nella seconda metà di gennajo p. v. trasmettere a ciascun contribuente la cartella, nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata, distinguendo le somme dovute allo Stato — alla Provincia — al Comune, così fino ad ora ed a toglimento di qualunque malinteso, si raccomanda a V. S Ill. di disporre l'occorrente acciò (ogni eccezione rimossa) siano in tempo utile allestiti i ruoli e trasmessi pel visto esecutorio.

Per ottenere tale importantissimo fine si ricordano le disposizioni per la sollecita convocazione dei Consigli comunali, onde deliberato il preventivo 1873, il quale servir deve di base per istabilire la sovraimposta sulla fondiaria (rustici e fabbricati), avuto presente che, a toglimento di perdita di tempo, nel caso di eccedenza ai limiti di Legge, dovranno essere nel preventivo compreso tutte le tasse prescritte dalla Legge 11 agosto 1870, N. 5784, senza di che la Deputazione provinciale non potrebbe accordare la sanatoria, e ne verrebbe di conseguenza che il sottoscritto a' termini dell'articolo 15 allegato O della Legge stessa non potrebbe rendere esecutorio il ruolo della sovraimposta sulla fondiaria, se non fino al limite acconsentito dalla Legge.

Circ. della Prefettura di Venezia 23 *ottobre* 1872 *N.* 15815.

Art. 24.

Nella prima metà di gennaio i Sindaci pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti resi esecutorii dal Prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze, e le multe nelle quali incorrono i morosi.

La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate scadenze.

Art. 25.

Inoltre gli Esattori dovranno, nella seconda metà di gennaio, trasmettere a ciascun contribuente una cartella, nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta, e quello di ciascuna rata.

Nella cartella saranno distinte le somme dovute allo Stato, alla Provincia, al Comune.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 30. La pubblicazione dei ruoli è fatta per 8 giorni consecutivi dentro la prima metà di gennaio mediante deposito nell'ufficio comunale, con avviso del sindaco da affiggere all' albo pretorio, e dove si ricordi ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle stabilite scadenze.

Dell' avvenuta affissione dell' avviso del sindaco attesta il messo comunale appiedi del ruolo con sua firma confermata dal sindaco.

Col giorno 16 di gennaio i ruoli sono consegnati dal sindaco agli esattori dietro ricevuta esprimente la somma dei ruoli e la data del giorno della consegna.

Copia conforme della ricevuta si trasmette entro il mese di gennaio dal sindaco al ricevitore provinciale, alla deputazione provinciale ed all' intendente di finanza.

Digitized by Google

Negli stessi modi si provvede alla pubblicazione e consegna dei ruoli delle imposte comunali.

I ruoli suppletivi si pubblicano con le norme dei ruoli principali nel 1° maggio, nel 1° luglio, nel 1° settembre e nel 1° novembre.

Ai contribuenti non iscritti nei ruoli principali e nei suppletivi è provvisto con ruoli complementari.

L'avviso di pubblicazione dei ruoli e le cartelle da trasmettersi dagli esattori ai contribuenti, almeno quindici giorni avanti la scadenza della rata in corso, si fanno con modulo da prescriversi dal ministro delle finanze.

Nelle cartelle da spedirsi ai contribuenti per le quote d'imposta inscritte nei ruoli suppletivi, si avvertirà che ad essi incombe l'obbligo di pagare contemporaneamente alla prossima rata che va a scadere anche le rate già scadute.

Art. 33. Tanto le cartelle ai contribuenti, quanto gli avvisi ai morosi, si notificano alla persona od a chi la rappresenta, e in difetto nella casa di sua residenza; e, quando questa non sia conosciuta, al suo domicilio, e se neppure il domicilio sia conosciuto, alla sua dimora; ben inteso che residenza, domicilio o dimora siano dentro il comune.

Si pubblicano alla casa del comune le cartelle e gli avvisi relativi ai contribuenti che non fossero stati trovati.

Delle avvenute notificazioni, come delle avvenute pubblicazioni attesta il messo in appositi elenchi con referto che deve essere controfirmato da un delegato del sindaco.

— *Vedi art.* 31 *della Legge.* —

Capitoli normali.

Art. 14. L'esattore deve provare, a richiesta tanto del contribuente quanto dell'amministrazione, di aver fatto intimare, nei modi prescritti, la cartella ordinata dall'art. 25 della legge, e l'avviso ai contribuenti morosi, di cui all'art. 31 della legge stessa. In mancanza di questa prova può il prefetto applicargli l'ammenda di

lire dieci a beneficio del comune in cui dovevano la cartella e l'avviso essere intimati.

Anche della pubblicazione dell'avviso, di cui all'art. 26 della legge, deve essere data la prova, se richiesta, mediante dichiarazione del sindaco del comune in cui la pubblicazione fu fatta.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Gli articoli 24 e 25 formavano un solo articolo nel progetto presentato alla Camera nella sessione 1868, ed era così concepito : *Nella seconda metà di gennajo i sindaci pubblicano nel rispettivo comune i ruoli dei contribuenti, resi esecutori dal prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze, e le multe nelle quali incorrono i morosi: l'esattore a sue spese manda a ciascun contribuente, per mezzo dell'uffizio postale, una cartella di avviso, staccata da registro a matrice, indicante l'ammontare delle diverse imposte dirette che egli deve pagare in conformità ai ruoli, e le scadenze delle rate.*

2. Gli onorevoli Bembo e Sartoretti trovando grave ed inutile la diramazione di un avviso personale a ciascun contribuente, proposero al secondo comma di questo articolo il seguente emendamento : *L'esattore poi, cinque giorni prima della scadenza della rata, pubblica esso pure nel comune, o nei vari comuni componenti il consorzio, un avviso generale con cui si diffidano i contribuenti a pagare nel termine prescritto la somma da essi dovuta.*

Un secondo emendamento venne proposto dall'onorevole Righi al medesimo capoverso, a cui assentì la Commissione, e venne dalla Camera approvato nei seguenti termini: *È in facoltà del comune, o dei rappresentanti il consorzio dei comuni, lo stabilire nel contratto di appalto l'obbligo per parte dell'esattore di mandar entro la stessa seconda metà di gennaio di ogni anno a ciascun contribuente* . . . . . . poi come nell'articolo proposto dalla Commissione.

Nel Senato la Commissione conservò l'articolo votato dalla Camera, modificandolo soltanto in punto all'epoca della trasmissione della cartella per parte dell'esattore, e lasciando in facoltà dei comuni il determinarlo mediante patto contrattuale.

Ma rinviato l'articolo, la Commissione lo ripropose modificato e distinto negli articoli 24 e 25 come stanno nel testo di legge.

3. Con la formula adottata viene stabilito il principio che la pubblicazione fatta dal Sindaco nel rispettivo comune del ruolo dei contri-

buenti, reso esecutorio dal prefetto, costituisce il contribuente debitore dello Stato, e questa è la prima disposizione fondamentale per esigere le imposte. A completamento di questa disposizione fondamentale, e per riguardo ai contribuenti che hanno diritto di sapere ciò che lo Stato ha imposto, e quello che sovraimpongono le rappresentanze locali, si volle anzichè lasciare facoltativa al comune, rendere imperativa per disposizione di legge la trasmissione di un avviso individuale indicante l'ammontare del tributo di ciascuno, e la specificazione del tributo stesso nelle quote che lo esigono i tre enti, Stato, provincia, comune.

4. Com'era naturale si presentò subito il difetto della regolare formazione dei ruoli in ogni provincia del regno, giacchè nello stato attuale delle cose riesce impossibile la esecuzione dell'articolo 25 per parte dell'esattore comunale. Difatti questa legge stabilisce la speciale procedura per la esazione delle imposte, e presuppone la esistenza di una disposizione legislativa che determini il modo di formare i ruoli e di ripartire le imposte.

Ma non sussistendo una tale disposizione, era mestieri accettare questa condizione di cose e porvi rimedio frattanto coll'introdurre qualche misura transitoria, fino a che non fosse regolata per legge la formazione dei ruoli ed il riparto delle imposte. — Ecco le ragioni che dettarono l'art. 106 della presente legge.

Circolari ed Istruzioni ministeriali.

Ricevute dei Ruoli da rilasciarsi dagli Esattori. — L'art. 30 del Regolamento del 1. ottobre 1871 per l'esecuzione della nuova Legge di riscossione delle imposte dirette stabilisce che l'Esattore rilasci al Sindaco la ricevuta di ciascun Ruolo che riceve, e che il Sindaco mandi di tale ricevuta una copia alla Deputazione provinciale, un'altra all'Intendente di finanza, ed una terza al Ricevitore provinciale.

La ricevuta dell'Esattore essendo il titolo autentico che prova l'avvenuta rimessione del Ruolo e perciò il vero titolo che costituisce l'Esattore in debito, è necessario sia compilata con tutta regolarità, come è necessario poi che siano le prescritte copie della medesima esattamente rimesse.

Ad evitare ogni irregolarità, il Ministero prescrive che quelle ricevute e relative copie siano redatte secondo il modello che si unisce. Del modello stesso il Ministero trasmetterà alle Intendenze 10 copie per ogni Comune, avvertendo che ne basta una per ogni Ruolo e che perciò ad assicurare la maggior regolarità ed impedire un inutile spreco, occorre che ad ogni Ruolo che l'Intendenza rimetterà ai Sindaci unisca uno di quei modelli.

Sarà poi dovere dell'Intendenza di vigilare che a volta di corriere il Sindaco le mandi la prescritta copia della ricevuta, sollecitandolo in caso di ritardo per quanto breve, e mandando qualcuno sui posto a ritirarla allorquando il ritardo si protraesse.

Tali ricevute dovranno a cura dell'Intendente essere tenute bene in ordine e custodite in luogo sicuro.

Trattandosi di documento molto importante la cui mancanza od irregolarità potrebbe dar luogo a gravi contestazioni, e che d'altronde è facilissimo accertare che sia rimesso in tempo e redatto regolarmente, così il Ministero dichiara fin d'ora che terrebbe personalmente responsabili i signori Intendenti di qualsiasi danno che da quella mancanza od irregolarità derivasse alle Finanze.

Insieme alla presente Circolare il Ministero dirige ai signori Prefetti la preghiera di vigilare perchè alla Deputazione provinciale siano quelle copie di ricevuta regolarmente rimesse.

Occorre che l'Intendente faccia a nome del Ministero eguale raccomandazione al Ricevitore provinciale dichiarandogli che in caso di ritardo od irregolarità è pure obbligo suo di rivolgere le occorrenti richieste e sollecitazioni ai Sindaci.

Circolare minist. 17 *novembre* 1872 *n* 82790 - 15038. *Boll. Uff. Direz. gen. delle imp. dir.* 1872. *Vol. IV pag.* 374.

Digitized by Google

Comune di

Esattoria di

Il sottoscritto dichiara di avere oggi ricevuto dal Sindaco di il ruolo (1) *dei contribuenti all'imposta* (2) *dell'anno* 1873, *ascendente alla complessiva somma di lire* (3)

, *addì*

L'Esattore

(1) *Principale o suppletivo.*
(2) *Sui terreni o sui fabbricati* ovvero *sulla ricchezza mobile.*
(3) La somma complessiva del ruolo deve essere scritta per disteso in tutte lettere di pugno dell'Esattore o ripetuta in cifre.

Copia autentica della ricevuta del ruolo rilasciata dall'Esattore.

Da trasmettersi alla Deputazione provinciale.

Comune di

Esattoria di

Il sottoscritto dichiara di avere oggi ricevuto dal Sindaco di il ruolo dei contribuenti all'imposta dell'anno 1873, *ascendente alla complessiva somma di lire*

, *addì*

L'Esattore

Firmato -

Per copia conforme all'originale che venne sottoscritto dall'esattore in mia presenza e che si conserva negli archivi del Comune.

, *addì*

Il Sindaco

Copia autentica della ricevuta del ruolo rilasciata dall'Esattore

Da trasmettersi all'Intendente di finanza.

Comune di

Esattoria di

Il sottoscritto dichiara di avere oggi ricevuto dal Sindaco di il ruolo dei contribuenti all'imposta dell'anno 1873, *ascendente alla complessiva somma di lire*

, *addì*

L'Esattore

Firmato -

Per copia conforme all'originale che venne sottoscritto dall'esattore in mia presenza e che si conserva negli archivi del Comune.

, *addì*

Il Sindaco

Copia autentica della ricevuta del ruolo rilasciata dall'Esattore

Da trasmettersi al ricevitore provinciale.

Comune di

Esattoria di

Il sottoscritto dichiara di aver oggi ricevuto dal Sindaco di il ruolo dei contribuenti all'imposta dell'anno 1873, *ascendente alla complessiva somma di lire*

, *addì*

L'Esattore

Firmato -

Per copia conforme all'originale che venne sottoscritto dall'esattore in mia presenza e che si conserva negli archivi del Comune.

, *addì*

Il Sindaco

Art. 26.

In uno degli otto giorni successivi alla scadenza delle rate l' Esattore, od uno dei Collettori di cui è parola all' articolo 22, deve recarsi ad eseguire la riscossione in ciascuno dei capoluoghi di Comune e dei Centri di popolazione, fissati nel Capitolato d' appalto.

Egli fa conoscere pubblicamente, almeno otto giorni prima, il giorno e l' ora della sua venuta.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 31. — L' esattore che non abita nel comune, di cui esercita la esattoria, è tenuto a recarvisi per comodo dei contribuenti ed ivi rimanere in uno dei cinque giorni che immediatamente precedono la scadenza delle rate delle imposizioni, per ivi farne la riscossione, previo l' avviso da pubblicarsi aimeno tre giorni prima che si effettui il dì lui arrivo (1).

L' esattore deve tenere per tutto l' intiero giorno, fissato e notificato al pubblico, aperta la esattoria dal levare del sole fino a notte, in luogo accessibile a chi che sia, in ogni ora e momento come sopra.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 31. Il capitolato d' appalto, nel fissare i centri di popolazione dove avviene la riscossione, non può mai escludere il capoluogo del comune.

L' esattore per ogni rata d' imposta deve recarsi a riscuoterla nei luoghi fissati, nel giorno ed ora fatti conoscere mediante pubblicazione di apposito avviso, almeno otto giorni prima. Quando non vi abbia soddisfatto, non può esigere le multe per ritardato pagamento della quota d' imposta. Non può nemmeno iniziare atti esecutivi a carico dei contribuenti fintanto che non vi abbia adempiuto.

— *Vedi art.* 27 *della Legge.* —

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. La prima questione che si affacciò alla Camera 1868 fu quella di determinare il modo con cui avrebbe dovuto essere provata la esecu-

(1) Nella legge anteriore i giorni di presenza in comune precedevano immediatamente la scadenza, nell' attuale susseguono immediatamente.

zione di quest' obbligo dell' esattore, e l' onorevole Righi propose a questo scopo la seguente aggiunta:

L' adempimento di quest' obbligo dovrà comprovarsi mediante attestazione del sindaco del rispettivo comune, da rilasciarsi alla scadenza di ogni rata.

La proposta dell' onorevole Righi fu da lui ritirata, ma ripresa e sostenuta dall' onorevole Salaris come utilissima sotto il duplice rapporto di determinare il modo di prova, e dell' obbligo del sindaco di sorvegliare e constatare la presenza dell' esattore.

Ma fatto riflesso che sta nell' interesse medesimo del contribuente di sorvegliare l' adempimento dell' obbligo dell' esattore, mentre per l'articolo 27 egli non è tenuto a pagare la multa dei morosi, se l' esattore o suoi collettori non abbiano adempiuto all' obbligo suindicato, e che l'esattore stesso non può dar corso regolarmente alla esecuzione fiscale quando non abbia adempiuto a quest' obbligo nei modi tutti ammessi dalla legge, la Camera si trovò indotta a respingere la proposta.

2. Una seconda questione insorse sul numero dei giorni susseguenti alla scadenza della rata in cui l' esattore deve recarsi in ciascun capoluogo di comune, e centri di popolazione, e nel riflesso che sarebbe difficile all' esattore di adempiere questo obbligo, anche col mezzo di collettori, in soli cinque giorni.

Nel riprodurre il progetto alle deliberazioni della Camera 1871, la Giunta considerò che la tolleranza di permettere ai contribuenti il pagamento della imposta alcuni giorni dopo la scadenza della rata non è tanto un favore che abbiasi voluto concedere ai contribuenti, quanto una condizione necessaria perchè l' esattore possa compiere la riscossione, ciò che gli sarebbe stato impedito di fare nel giorno della scadenza o prima di quel giorno, non potendosi obbligare i contribuenti a pagare anticipatamente, ed a perdere tempo e sopportare gravi incomodi, quando tutti nello stesso giorno fossero obbligati a presentarsi all' ufficio dell'esattore per pagare la imposta. La tolleranza nella sua estensione deve quindi essere regolata in modo che soddisfaccia allo scopo per cui si accorda. Nelle grandi città la riscossione delle imposte dirette riescirebbe malagevole e all' esattore ed ai contribuenti, quando il termine dei versamenti permessi dopo la scadenza fosse di soli cinque giorni. Gli stessi inconvenienti si riprodurebbero facilmente nei consorzi che comprendessero gran numero di comuni. Era poi anche da riflettere che la proposta di allargare il termine di tolleranza non aveva soltanto per oggetto di diminuire gl' incomodi ai contribuenti e di rendere più facile la riscossione all' esattore nei grossi comuni, ma contemplava altresì la circostanza che la decorrenza del termine di tolleranza sottopone il contribuente moroso ad una multa di quattro centesimi per ogni lira di de-

bito. — Nel riproporre quindi l'articolo alla Camera si estese ad *otto* giorni il termine di *cinque* giorni prima stabilito.

3. L'articolo proposto dalla Commissione diceva: *l'esattore deve recarsi nei centri di popolazione nei quali si divide il comune, e nei vari comuni nel caso di comuni consorziati.* Sorse quindi un terzo dubbio sulla intelligenza delle parole *centri di popolazione*. A schiarimento del dubbio fu accolta la formula dell'articolo proposta dall'onorevole Piolti De Bianchi, che fu poi convertita in legge come nel testo. Per questo articolo devono essere tassativamente indicati nel contratto esattoriale i centri di popolazione in cui deve recarsi l'esattore per la ricossione delle imposte in uno degli otto giorni di tolleranza, bene inteso oltre il capoluogo del comune o comuni che restano determinati invariabilmente per legge.

4. Alla domanda poi fatta dall'onorevole Garau se durante gli otto giorni di tolleranza, non avendo potuto il contribuente pagare nel comune di sua residenza, nel giorno in cui vi si recò l'esattore, possa pagare nel luogo di residenza dell'esattore, e se questi abbia obbligo di tenere l'uffizio aperto, il relatore della Commissione rispose: che l'esattore ha l'obbligo di tenere il suo uffizio aperto nel capoluogo, dove può sempre recarsi il contribuente per eseguire il pagamento delle imposte, e potrà richiedere dall'esattore il rimborso della spesa fatta per questo motivo presso il comune o presso l'autorità competente, quando l'esattore non abbia adempiuto a quest'obbligo, che dev'essere regolato dalla Giunta comunale, o dalla rappresentanza del consorzio dei comuni nei capitoli speciali o nei patti del contratto, anche per ciò che riflette l'orario di sosta nell'uno e nell'altro luogo.

Art. 27.

Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata d'imposta dovuta, il contribuente che non la paghi, o la paghi solamente in parte, è assoggettato, sulla somma non pagata, alla multa di centesimi quattro per ogni lira del debito. Tali multe cadono a beneficio dell'Esattore.

Il contribuente però non dovrà sottostare alla multa ove l'Esattore od i Collettori non abbiano ottemperato a quanto loro è prescritto nell'articolo 26.

Si ricevono in pagamento le cedole dei titoli di Debito pubblico scadute, designate dal Ministro delle Finan-

ze, e quelle anche non scadute che fossero designate per Legge.

Legge 22 *marzo* 1804. *Art.* 22. 23. 24. — Le rate delle imposizioni sono pagate nei termini stabiliti dalla legge rispettiva. I contribuenti sono tenuti ad avere pagata in mano del ricevitore clascheduna delle suddette rate prima che ne sia scaduto il termine. I morosi incorrono nella pena di un soldo per lira del loro debito, che cade a favore del ricevitore, in correspettivo dell'obbligo che ha di pagare del proprio, ancorchè non abbia riscosso dai singoli contribuenti.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 38 *e* 39. — Sono identici ai precedenti, colla sola differenza che la pena di mora è stabilita in cinque centesimi per ogni lira.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 31. Le cedole dei titoli di rendita pubblica non si ricevono in pagamento che sotto l'osservanza delle norme stabilite per le casse dello Stato.

— *Vedi art.* 26 *della Legge.* —

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Dopo una viva opposizione tanto nella Camera 1868, quanto nel Senato 1870, era stata approvata la multa di centesimi cinque per ogni lira di debito.

Contro la multa così comminata persistevano le più gravi antipatie, le quali vennero nella Giunta rappresentate da alcuni dei commissari.

L'onorevole Cancellieri propose la soppressione pura e semplice della multa, qualificandola un aggravamento inutile nell'interesse dello Stato, bastando la esecuzione contro il moroso, tanto più se speciale e privilegiata; di lucro esclusivo a favore dell'esattore, e severa oltremodo verso il contribuente in ritardo di pochi giorni a pagare; e qualora non si volesse ammettere la soppressione della multa, propose che si lasciasse almeno ai Consigli comunali la facoltà di deliberare in ogni capitolato di appalto o nomina diretta, se oltre all'aggio si debba ed in quale misura concedere all'esattore l'emolumento di una multa a carico dei contribuenti in mora. La proposta di soppressione però non trovò appoggio nella Giunta, la quale considerò che di fronte al principio riconosciuto indispensabile alla conservazione della società, di riscuotere integralmente ed alle fissate scadenze le imposte, e di fronte ai danni de-

rivanti ai contribuenti puntuali per la negligenza dei morosi, non era da abbandonare questo mezzo intermedio di coazione. Imperocchè il procedimento speciale non basta ad impedire le more al pagamento di tributi, e di assicurarne la pronta riscossione; esso garantirà lo Stato contro le perdite, ma il suo svolgimento, abbenchè regolato in modo eccezionale, assorbe lungo tempo prima che la imposta arretrata entri nelle casse dello Stato. Invece la multa, tanto più se grave, spinge il contribuente ad usare maggior diligenza per evitarne le conseguenze, e finalmente lo abitua alla ingrata necessità di pagare le imposte, mentre stabilisce una graduazione opportuna dei mezzi coattivi, avanti di ricorrere al mezzo estremo della esecuzione mobiliare ed immobiliare. Nè si avrebbe potuto accogliere l'altra proposta subordinata, perchè la multa dev'essere imposta obbligatoriamente per legge, e dalla legge determinata nella sua misura. Senza di ciò l'unificazione della legge sulla riscossione delle imposte non avrebbe raggiunto lo scopo della parificazione dei contribuenti nella procedura di esazione.

2. Mantenuta la multa, gli screzi di opinione della Giunta vennero così a limitarsi sulla misura della multa stessa. Si osservò parer poco conforme a giustizia ed equità che il contribuente paghi tutta la multa, tanto se in ritardo di pochi, quanto di molti giorni, al pagamento; doversi perciò ammettere una gradazione proporzionata al tempo, e rigettandosi questo partito, attenuare almeno la misura della multa, che si traduce in aumento di corrispettivo all'esattore.

Gli avversari della graduazione sostennero che la misura della multa debba proporzionarsi a due concetti; di costringere colla sua applicazione il contribuente all'immediato pagamento a scadenza, ciò che non si otterrebbe che imperfettamente colla graduazione; di risarcire l'esattore delle spese di anticipazione all'erario per l'obbligo suo di versare il non riscosso come riscosso, spese che, quando non fossero coperte dalla multa, si riverserebbero ingiustamente sui contribuenti puntuali con proporzionato incarimento dell'aggio di esazione.

Non essere vero che la misura del cinque per cento per la multa abbia arricchito gli esattori della Lombardia e della Venezia, e costituito il più importante dei corrispettivi di riscossione, poichè ad altre circostanze è dovuto se molti esattori in quelle provincie si acconciarono ad assumere la riscossione ad aggio bassissimo, od anche, caso eccezionalissimo però, senza retribuzione.

Le imposte semplici, basate su catasti esatti, regolate con matematica precisione, non diedero luogo per l'addietro alle incertezze, ai reclami, agli errori, alle rettificazioni attuali, dopochè scompaginati i catasti, sconosciuti o diversamente ordinati in molte provincie d'Italia, distinta la tassa dei fabbricati da quella dei terreni, introdotta la tassa di ricchezza

Digitized by Google

mobile di natura dubbia, di difficile accertamento e di non facile riscossione, imposta la tassa sul macinato e compresa nella legge di riscossione, le imposte dirette andarono man mano perdendo il carattere di stabilità che dovrebbero sempre avere, e che non riacquisteranno se non quando l'amministrazione avrà riordinato l'edifizio che per tante manomissioni minaccia rovina.

Essere poi cresciuto del doppio l'interesse del denaro ch'è parte dei calcoli dell'esattore per la domanda dell'aggio, dovendo egli per versare il non riscosso per riscosso, coprire del proprio le somme non pagate dai morosi, le quali crebbero d'importanza coll'aumentarsi degli arretrati. Nè potere gli esattori sperare ora, dopo l'immenso svolgimento del credito, e le tante opportunità d'impiego utile del denaro oltre il limite fissato una volta dalle sanzioni penali contro l'usura, che i contribuenti, come facevano in passato nella Lombardia e nel Veneto, li costituiscano tesorieri delle loro rendite, ciò che forniva occasione agli esattori di avere denaro a basso interesse, e di adempiere facilmente all'obbligo di versare il non riscosso per riscosso.

Queste considerazioni avrebbero dovuto far persuaso il Parlamento che la misura della multa del cinque per cento, mantenuta per oltre mezzo secolo nella Lombardia e nella Venezia, senza inconvenienti, era piuttosto bassa che esagerata, tanto più che oltre alle cresciute difficoltà erasi esteso il termine di tolleranza concesso ai ritardatarii prima che possa essere loro applicata.

Ma riprodotto alla Camera il progetto nel 1871, la Giunta prescindendo un momento dal considerare gli effetti della conservazione della multa, così commisurata, nelle provincie nelle quali già si applica, si fece a studiare quale impressione possa produrre estendendola alle provincie nelle quali è sconosciuta; ed ammettendo come fosse opportuno di far luogo per spirito di conciliazione e per rispetto alle opinioni radicate sopra antiche consuetudini, a tutte quelle transazioni che non infirmando la bontà e la efficacia dei principii, possono accettarsi; a grande maggioranza decise di proporre la riduzione della multa da *cinque* a *quattro* centesimi per ogni lira di debito del contribuente moroso.

Nullameno nella Camera e nel Senato si riprodussero gli argomenti della soppressione della multa e della sua gradazione, ma finalmente prevalse e fu approvata la proposta della Commissione.

3. Il secondo comma dell'articolo 27 fu aggiunto per proposta dell'onorevole Negrotto come a sanzione dell'obbligo dell'esattore stabilito nell'articolo 26.

4. La disposizione di questo articolo che risguarda il pagamento in cedole non scadute e che fossero designate dal Ministro delle finanze, ha per iscopo, secondo la dichiarazione del Ministro stesso proponente;

1.° di recare un'agevolezza ai contribuenti; 2.° un vantaggio al credito pubblico; 3.° un vantaggio alle finanze dello Stato.

5. L'ultima parte di questo articolo, secondo la formola votata dalla Camera nel 1868, era così espressa: *Si ricevono in pagamento le cedole dei titoli di debito pubblico designate dal Ministro delle finanze, le quali sieno scadute.*

Per la parte d'imposta che spetta allo Stato si ricevono in pagamento anche le cedole delle quali la scadenza si verifichi entro il bimestre successivo alla rata d'imposta.

Le norme per il ricevimento delle cedole saranno fissate nel regolamento.

Il Senato approvò parimenti questa dizione nella seduta 10 aprile 1870, ma alla Camera 1871 la Commissione d'accordo col Ministro propose di sostituire ai tre comma sopraccennati la seguente formula che passò in legge: *Si ricevono in pagamento le cedole dei titoli di debito pubblico scadute, designate dal Ministro delle finanze, e quelle anche non scadute, che fossero designate per legge.*

Il decreto relativo al prestito nazionale dice che debbono accettarsi in pagamento delle imposte dirette le cedole de' suoi titoli. Analogamente dovrebbe essere operato in simili circostanze.

Colla formula precedente il Ministro intendeva di escludere la facoltà di pagare con cedole non scadute la quota appartenente alla provincia ed al comune, onde non fossero obbligati a ricevere cedole che dovevano poi rimanere per alcun tempo infruttuose nelle loro casse. — Parrebbe ora che la disposizione fosse comune allo Stato, alla provincia e ai comuni per quanto almeno si riferisce alle sovraimposte provinciali e comunali, che si esigono assieme alla quota erariale.

Art. 28.

Dei pagamenti fatti l'Esattore rilascia quietanza al contribuente, staccandola da apposito registro a matrice.

Legge 22 *marzo* 1804. *Art.* 27. — Nell'atto che riceve una somma il ricevitore è tenuto di farne annotazione nei registri di riscossione di contro alla partita del debito di quello a scarico del quale viene pagata.

Ibid. Art. 28. — È tenuto inoltre di rilasciare al pagatore, ancorchè non la domandi, una ricevuta esprimente il giorno del pagamento, la somma pagata dal contribuente ed il debito di lui, a sconto o a saldo del quale cede il denaro consegnatogli.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 43. — L'esattore all'atto della esigenza è tenuto di notare tutte le somme che riceve nei registri di riscossione di contro

Digitized by Google

alla partita del debitore, a scarico del quale vengono pagate, e di rilasciare contemporaneamente al pagatore, ancorchè non la domandi, una ricevuta esprimente il giorno del pagamento, la somma pagata dal contribuente, la quota d'estimo ed il debito, a conto o a saldo del quale cede il denaro consegnato. — Ove al contribuente vengano al principio d'anno consegnati i bollettoni o libretto d'imposta, il confesso sarà fatto sul bollettone o libretto medesimo.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 52. Di ciascun pagamento l'esattore rilascia quietanza al contribuente e prende annotazione sui ruoli.

I registri a matrice delle quietanze sono stabiliti con modulo uniforme dal ministro delle finanze.

Il messo è sempre autorizzato a ricevere le somme per le quali agisce in via esecutiva, e ne rilascia ricevuta che stacca da un registro a matrice consegnatogli dall'esattore.

Il contribuente debitore per più specie d'imposte può indicare quella a cui siano da imputarsi i pagamenti; in caso diverso s'imputano a ciascuna imposta in rata proporzionale.

In ogni caso i pagamenti sono imputati a conto e saldo delle rate di debito più antiche.

— *Vedi art.* 29 *della Legge.* —

Capitoli normali.

Art. 12. L'esattore, ed il ricevitore non possono rilasciare quietanze che staccandole dal registro a matrice prescritto.

I registri si tengono dall'esattore separatamente per comune, per imposta e per anno, e dal ricevitore separatamente per imposta e per anno.

Il ricevitore ne tiene un'altro apposito per tutte le somme indistintamente che riceve dai contribuenti a senso dell'art. 82 della legge.

I registri si conservano in modo da rendere facile il riscontro delle quietanze figlie emesse colle relative matrici e coi ruoli.

Possono sempre i contribuenti chiedere di riscontrare i registri.

I registri usati si depositano, nel settimo mese dopo terminato

il contratto, nell' ufficio del comune e rispettivamente della deputazione provinciale.

Nello stesso termine si restituiscono i ruoli all' amministrazione, da cui emanarono, salvo all' esattore di farsene un estratto per le partite rimaste a suo credito privato, che sarà vidimato dal prefetto e dall' intendente di finanza.

Per qualsiasi mancanza a queste discipline può essere inflitta dal prefetto una ammenda o multa di lire venti fino a cento, salvo il ricorso al ministro di finanza per annullamento o per mitigazione. La multa va a benefizio dell' amministrazione i cui agenti hanno scoperta la contravvenzione.

Art. 13. Le quietanze per ogni serie di registri si segnano con numero d' ordine progressivo dal principio alla fine di ciascun anno, ed in ognuna si annotano distintamente le somme pagate per imposta e sovrimposta, quelle per multe di mora e quelle per compenso delle spese di esecuzione.

Le quietanze si rilasciano immediatamente all' atto del pagamento, in piena conformità colle matrici, senza correzioni e cancellature.

Le quietanze errate si lasciano attaccate o si annettono alla rispettiva matrice con analoga annotazione di annullamento.

L' annotazione nel margine dei ruoli dei pagamenti fatti dai contribuenti si eseguisce negli otto giorni dal rilascio della quietanza. Da questa annotazione deve risultare la data del pagamento, il numero della quietanza rilasciata, e la somma pagata per imposte e sovrimposta, e quella per multe e per gli atti esecutivi.

Per l' inosservanza di queste disposizioni si applica la multa convenzionale stabilita nell' articolo precedente, senza pregiudizio del procedimento penale quando ne sia il caso.

Art. 29.

L' Esattore non può ricusare somme a conto, sia in pagamento di rate scadute, sia in anticipazione di rate non scadute. Il contribuente però rimane garante delle rate anticipate sino ad un mese avanti la legale scadenza.

Digitized by Google

Legge 22 *marzo* 1804. *Art.* 26. — Il ricevitore non può ricusare qualunque somma che gli è presentata da un contibuente, e per conto di un contribuente, sebbene non basti a saldare il debito del medesimo.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 41. — Identico.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. L'articolo 29 non dice chi sia quello che paga a conto, ed è quindi contemplato anche il pagamento fatto ad un terzo a nome del contribuente, il quale resta ciò nondimeno garante anche allora che un terzo anticipi per lui la imposta più che un mese prima della scadenza.

2. Il contribuente può pagare anticipatamente prima anche di un mese dalla scadenza, ma la quitanza dell'esattore non sarebbe che un documento provante il di lui credito privato verso l'esattore, non mai il soddisfacimento dell'imposta; anzi ove avvenga che il contribuente ritiri una ricevuta in data anteriore di un mese alla scadenza, dovrà farsela rinnovare per essere valida a senso dell'articolo 27.

3. I deputati Bandini, Sartorelli e Sanminiatelli proposero alla Camera 1868 di sopprimere l'ultimo periodo: *Il contribuente però rimane garante delle rate anticipate sino al giorno della legale scadenza*; ma poscia ritirarono la proposta per le argomentazioni contrarie, e principalmente per non esporre lo Stato ad alcuna perdita, giacchè l'esattore non presta garanzia per le anticipazioni; ed ove avessero a mancare le somme anticipate, o il contribuente che le anticipò ne resta responsabile, o lo Stato le perde.

4. Il Senato però ammise che la garanzia del contribuente duri solo fino ad un mese avanti la legale scadenza, perchè avendo l'esattore un mese prima della scadenza fatto già il versamento della rata antecedentemente scaduta nella cassa del ricevitore provinciale, non esiste più il pericolo che la cauzione sia insufficiente per le somme ricevute in anticipazione un mese prima, giacchè dopo quel termine, cioè un mese prima della scadenza, la cauzione serve unicamente ai riguardi del bimestre in corso, e dei pagamenti che a conto della susseguente rata venissero fatti.

Art. 30.

I pagamenti fatti all'Esattore da chi ha debito per imposte maturate, s'intendono sempre fatti in isconto del debito stesso, sino a concorrenza del medesimo.

Digitized by Google

L' Esattore che imputa tali pagamenti nei suoi crediti privati, o che si appropria più del dovuto, oltre essere passibile delle pene stabilite dal Codice penale, è soggetto alla multa del decuplo delle somme indebitamente imputate o riscosse.

Legge 22 *marzo* 1804. *Art.* 30. — I pagamenti che vengono fatti al ricevitore comunale da chi ha debito verso di lui per contribuzioni maturate o per altri titoli, s'intendono sempre fatti in isconto del debito derivante dalle imposizioni fino alla concorrenza del medesimo. — Il ricevitore che imputa tali pagamenti nei suoi crediti privati, lasciando aperto il debito alle imposte, ed agisce in seguito col metodo privilegiato fiscale per l'esigenza di questo, oltre la contrapposizione dell'esatto a scarico del contribuente, incorre nella multa del triplo della somma indebitamente imputata del suo credito privato, da dividersi come all'articolo precedente, e ciò oltre il risarcimento dei danni. —

Vedi Art. 29. — La multa è divisa per metà al denunziatore, e per l'altra metà alla cassa comunale.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art* 42. — È identico al suespresso articolo 30 della legge 22 marzo 1804.

Art. 31.

Ai morosi al pagamento l' Esattore intima, per mezzo del Messo, un avviso speciale che indichi il nome del debitore e l' ammontare del debito, prefiggendo un termine di cinque giorni a pagare la somma dovuta.

I nomi dei contribuenti non trovati, la cifra di ciascuna tassa e le rate complessive sono pubblicate alla casa del Comune, e questa pubblicazione equivale alla notificazione dell' avviso.

L' Esattore non può agire contro i contribuenti morosi se non abbia adempiuto all' obbligo come sopra impostogli, e non siano trascorsi i cinque giorni sopra detti, sotto pena di nullità e della rifusione delle spese e dei danni.

Legge 22 *marzo* 1804. *Art.* 39. — Passati 15 giorni dalla scadenza delle rate rispettive, l'esattore fa intimare col mezzo del cursore del comune un avviso al debitore moroso, in cui gli prefigge il termine di cinque giorni a pa-

gare la somma di cui è debitore. A questo speciale avviso può anche supplire un somigliante avviso generale affisso nei luoghi soliti del comune, che diffidi tutti i debitori verso il Ricevitore, di pagare entro il suddetto termine il rispettivo debito maturato.

Dell'intimazione del primo, e dell'affissione del secondo avviso, il cursore fa attestazione in iscritto presso il segretario della municipalità, ne' comuni di prima e di seconda classe, e presso il cancelliere distrettuale, nei comuni di terza classe.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 52. — Identico.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 40. Le esecuzioni parziali non dispensano l' Esattore da nuove esecuzioni ognora quando per le prime non siasi ottenuto il saldo del debito.

Art. 42. Colla intimazione e pubblicazione di che all' art. 31 comincia la serie degli atti intrapresi contemplati dal capoverso dell' articolo 71 della legge.

— *Vedi art. 33 del Reg. all' art. 25 della legge.* —

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Si osservò, che per le leggi anteriori 1804 e 1816 la scadenza delle rate coincideva coll' ultimo giorno del mese, e quindi il contribuente era caduto in caposoldo (multa) col primo giorno del mese successivo alla scadenza. Per questa legge invece — art. 27 — devono decorrere otto giorni dalla scadenza della rata d'imposta dovuta, e poichè l'articolo 23 stabilisce le scadenze ordinarie col primo giorno del mese, il contribuente non è caduto in multa che dopo la decorrenza di otto giorni da quello della scadenza.

2. L'onorevole Landuzzi non vide ben definito in questo articolo il tempo in cui l' esattore deve notificare l'avviso al contribuente moroso, come prefiniva la legge anteriore, per la quale l' esattore non poteva farlo prima di quindici giorni dalla scadenza, e doveva poi assegnare un ulteriore termine di altri cinque giorni. Osservò ancora che la intimazione che deve fare l' esattore è espressa in modo vago, perchè non è detto se al domicilio od alla dimora del contribuente. Propose quindi il seguente emendamento:

Ai morosi al pagamento, dopo scaduto il termine di cui l' art. 27, l'esattore intima per mezzo del messo alla sua residenza, domicilio o dimora un avviso speciale ecc.

Questo emendamento venne respinto dalla Camera, in quanto che per le leggi anteriori il contribuente era costituito in mora per il fatto semplicemente del mancato pagamento alla scadenza, e la intimazione dell'avviso dopo quindici giorni era il primo atto faciente parte e base della esecuzione fiscale. — Decis. Aul. 3 maggio 1821, N. 117-54.

Per la nuova legge è dato al contribuente un termine di otto giorni dopo la scadenza, e non pagando dopo questo termine è soggetto alla multa; ma non è per questo costituito in mora.

L'art. 31 riguarda un ordine di provvedimenti diverso da quello a cui si riferisce l'art. 26. — L'art. 31 è diretto a stabilire la costituzione in mora ad effetto che l'esattore possa procedere agli atti esecutivi, di cui nel titolo successivo dell'*Esecuzione sui mobili e sugl' immobili*. È cosa diversa l'applicazione della multa nel senso stabilito dell'art 27, nella quale incorre il contribuente, quando sia decorso quel termine di otto giorni ivi stabilito, dalla costituzione in mora determinata dall'art. 31.

Una volta che il contribuente alla scadenza stabilita non abbia pagato il suo debito, o sia trascorso il termine di tolleranza, l'esattore deve fargli intimare l'avviso, onde costituirlo in mora, prescindendo dalla multa già incorsa, senza di che all'esattore non sarebbe permesso di procedere ad atti esecutivi.

3. In quanto alla intimazione dell'avviso al domicilio o dimora, è bene lasciare all'esattore la cura di conoscerli, e di far intimare l'avviso stesso per mezzo del messo al contribuente dove saprà rinvenirlo. Era poi necessario evitare il pericolo che l'esattore possa trovarsi in condizione di non poter agire contro il contribuente, il quale si nascondesse per non essere costituito in mora. Quando l'esattore non lo avrà potuto rinvenire o in un luogo o nell'altro, egli potrà servirsi del mezzo che gli offre la legge per costituirlo in mora, e che per la legge stessa viene pubblicato a comune notizia.

4. Decorso quindi il termine di tolleranza, cioè otto giorni dalla scadenza della imposta dovuta, il contribuente è caduto in multa. Da questo punto l'esattore deve intimargli l'avviso speciale, ma non è determinato entro qual tempo debba fare l'intimazione. L'esattore può spedire l'avviso due, cinque, dieci giorni dopo la decorrenza degli otto giorni di tolleranza, mentre la legge si accontenta di negargli ogni azione fino a che non abbia adempiuto a quest'obbligo. E quando pur corresse un lungo tempo prima della intimazione dell' avviso, il contribuente può pagare entro i cinque giorni da quella l'imposta dovuta e la multa, senza incorrere in altre penalità, fosse anche trascorso qualche mese dalla scadenza della imposta.

Art. 32.

Le scadenze delle tasse comunali sono stabilite nelle Leggi e nei Regolamenti relativi.

Sono applicabili alla riscossione delle medesime le disposizioni degli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

Le disposiziooi fin qui dettate dalla legge 20 aprile 1871 risguardaoo la riscossione delle imposte dirette erariali e delle sovraimposte provinciali e comuoali.

I comuoi oltre alle sovraimposte comuoali hanoo la facoltà d'imporre tasse, tanto io virtù dell'articolo 118 della legge comooale e provinciale quaoto io forza di leggi speciali.

Per queste tasse ooo è obbligatoria la scadeoza determinata dall'articolo 23 di questa legge, ma essa vieoe stabilita dalla legge che impooe la tassa a favore del comuoe, o dal regolameoti comunali che vengono deliberati e resi esecutivi per la relativa riscossiooe.

TITOLO III.

Dell' esecuzione sui mobili e sugli immobili

CAPITOLO I. (1)

Della esecuzione dei mobili.

Art. 33.

Trascorso inutilmente il termine di giorni cinque, fissato dall' articolo 31 per i debitori morosi, l' Esattore procede per mezzo dei suoi Messi al pignoramento dei beni mobili del debitore esistenti nel Comune nel quale l' imposta è dovuta, compresi anche i fitti e le pigioni da sca-

---

(1) Tutte le legislozioni civili e tutti i sistemi di riscossione vigenti nel regno ammettonn, per riscuotere le imposte contrn i mnrosi, un procedimento speciale e privilegiato, come uno cooseguenza del diritto eminente dello Stato. La deroga al diritto comune è consentita dol codice italiano, che accorda allo Stato il privilegio sui mobili per le imposte non fondiarie, sugl' immobili per le imposte fondiarie, senza pregiudizio dei modi speciali di esecuzione dalla legge autorizzati, ed è pure consentita dalla legge sul contenzinso amministrativo, la quale stabilisce — Art. 6 — che nessuna controversia d' imposte sia ammissibile in giudizio se non è accompagnata dal certificoto del pagamento, ciò che fo ritenere a buon diritto che, fino al pagamento, sia libero il campo alle disposizioni finanziarie ed amministrative più opportune per compellere il debitore a soddisfare il suo debito.

Ammesso il priocipio di una speciale procedura fiscale privilegiata, l' imbarazzo stava nella scelta fra le prncedure vigenti per effetto dei varii sistemi di riscossiooe nelle varie provincie del regno.

L'accettazione pura e semplice di una di codeste prncedure non poteva raccomandarsi, non esseudo, prese individualmente, tutte coordinate, e talvolta anzi ripugnando alla nuova legislaziooe civile e penale del reguo; d'altronde olcuue riferentisi ai tempi nei quali le imposte erano lievi, e si pagavauo senza bisogno di severi mezzi di coazione, sono troppo miti; altre si estendono oltre quel limite che non è coucesso colla civilta preseote di varcare, come il sistema dei *piantoni*

La Camera dei deputati nel 1868 approvava un sistema di procedimento esecutivo strettamente riferito e legato all'ordine dei privilegi sanziouato dal codice civile. Il Senato nel 1870, notando la differenza tra il privilegio del cre-

dere entro l'anno, ed eccettuati quei mobili che per Legge non possono essere pignorati (1).

Nel pignoramento e successivi atti di esecuzione sui mobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale l'imposta è dovuta, si procede ai termini della presente Legge, e con diritto al compenso, per le spese di cui all'articolo 69, dall'Esattore del rispettivo Comune nel quale i mobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'Esattore creditore.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 52. — Passati 15 giorni dalla scadenza del debito, l'esattore fa intimare col mezzo del cursore del comune un avviso al debitore moroso, in cui gli prefigge il termine di cinque giorni a pagare la somma della quale è debitore.

A questo speciale avviso può anche supplire un somigliante avviso generale affisso nei luoghi soliti del Comune che diffidi tutti i debitori verso l'esattore, di pagare entro il suddetto termine il rispettivo debito maturato.

---

dito ed il modo speciale di esecuzione, differenza fondata nella lettera e nello spirito dell'articolo 1962 del codice suddetto, ammise che la esecuzione, senza distinzione d'imposte fondiarie e non fondiarie, si faccia sui mobili prima, e poscia sugl'immobili, onde si rendessè meno frequente il caso di procedimento sugl'immobili.

Nè in questa parte soltanto il Senato soddisfece desideri ripetutamente manifesti, poichè provvide anche ad allargare le disposizioni dirette a tutelare i diritti dei terzi che eventualmente venissero turbati o compromessi colla deroga al comune procedimento.

Che altro rimane a desiderarsi ed a proporre se non, come faceva uno dei Commissari della Giunta della Camera, di sopprimere ogni norma di esecuzione privilegiata e di sancire puramente e semplicemente il diritto comune? Conseguenza questa contraria ai precedenti voti delle Camere, alle norme esistenti ed applicate nei varii sistemi di riscossione, al bene dello Stato, ai principii ammessi da tutte le legislazioni civili in materia d'imposta.

Perciò la Giunta della Camera e per proprio convincimento, e per rispetto agli antecedenti storici ed alle circostanze di fatto, si trovò costretta a respingere ogni proposta che alterasse essenzialmente il principio del procedimento esecutivo speciale, non rifiutando però di accettare quei temperamenti i quali senza togliere efficacia al principio nella sua applicazione, migliorassero la forma o completassero il concetto delle disposizioni del progetto di legge. — Relazione della Giunta.

(1) Codice di procedura Civile, Capo II, articolo 585. Non possono essere pignorati:

1. Il letto del debitore, del suo conjuge, e quello dei suoi congiunti e affini che seco lui convivono;

2. Gli abiti che servono all'uso quotidiano;

3. Gli utensili necessari per preparare il cibo;

4. Le armi, le divise, e i bagagli militari degl'individui ascritti al servizio militare di terra e di mare, o aggregati alla milizia nazionale;

Digitized by Google

Della intimazione del primo e dell'affissione del secondo avviso il cursore fa attestazione in iscritto presso il Segretario della Congregazione Municipale, o presso il R. Commissariato Distrettuale nei comuni che rispettivamente assistono.

Con decisione Aulica 3 maggio 1833, N. 117-54 l'avviso contemplato dal detto art. 52 è il primo atto facente parte e base della esecuzione fiscale.

Queste norme sono pienamente seguite nella legge attuale, toltine i termini.

Ibid. Art. 53. — Spirato il termine di cinque giorni compiuti successivi a quello in cui fu intimato ed affisso in pubblico il suddetto avviso, l'esattore col mezzo dello stesso cursore fa procedere all'atto della oppignorazione.

Sono conformi agli art. 39 e 40 della legge 22 marzo 1804, però l'art. 41 lascia in arbitrio del ricevitore il consumare la esecuzione piuttosto sui frutti, sui fondi, o sui mobili del debitore moroso.

---

5. I mobili materialmente annessi ad un immobile, e dalla legge riputati immobili;
6. Le lettere, i registri e gli altri scritti di famiglia.

Art. 586. — Non possono essere pignorati che in difetto di altri mobili, e soltanto per causa di alimenti, pigioni, fitti, o di altri crediti privilegiati:
1. Gli oggetti non annessi materialmente ad un immobile, ma riputati immobili per destinazione del padre di famiglia;
2. I libri, gli strumenti, le macchine e gli altri oggetti per l'esercizio della professione o dell'arte del debitore, e a di lui scelta, fino alla somma di lire cinquecento in complesso;
3. Le farine e derrate necessarie per il vitto del debitore della sua famiglia per un mese;
4. Una vacca, o due capre, o tre pecore a scelta del debitore, e il foraggio necessario al loro alimento per un mese;

Art. 587. — Nel caso di pignoramento di animali o attrezzi servienti alla coltivazione delle terre, ovvero di stromenti od utensili necessari per l'esercizio di manifatture, fucine, od altre officine, il pretore, sulla istanza di chiunque abbia interesse, e sentiti o chiamati il debitore e il proprietario delle terre o degli edifizi, può delegare un agente per la coltura delle une e per l'esercizio degli altri.

Art. 588. — I bachi da seta non possono essere pignorati se non quando sieno giunti a maturità. S'intendono giunti alla maturità quando la maggior parte sia sui rami per formare il bozzolo.

Art. 589. — I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati, se non nelle ultime sei settimane che precedono il tempo ordinario della loro maturità, salvo che il creditore istante voglia sopportare in proprio le maggiori spese della custodia.

Art. 590. — Possono essere pignorati i mobili o frutti indivisi fra il debitore ed un terzo, ma non possono essere venduti, se non dopo la divisione.

Art. 591. — Gli stipendi e le pensioni dovute dallo Stato non possono essere pignorati, se non nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi speciali.

Si osservano pure le leggi speciali per il pignoramento delle somme dovute agli appaltatori di opere pubbliche.

Art. 592. — Non possono essere pignorati gli assegni per alimenti, eccettochè per credito alimentare. In questo caso il pignoramento non può farsi se non con la permissione dell'autorità giudiziaria, e per la porzione determinata da essa.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 34. Per gli atti esecutivi fuori del territorio del comune o dei comuni della propria esattoria, l'esattore si rivolge direttamente all'esattore del comune dove esistono i beni da opignorare quando non si esca dal perimetro dell' agenzia delle imposte.

Quando gli atti abbiano a farsi al di fuori di questo perimetro, l'esattore si rivolge all'agente da cui dipende, che col mezzo dell'altro agente delle imposte ne trasmette l'invito all'esattore locale.

Art. 59. L'esattore richiesto per atti esecutivi da altro esattore deve procedervi a termini di legge e trasmettere al richiedente o per vaglia postale le somme riscosse, o nei modi stabiliti dal precedente articolo 34 le prove dell'insufficiente o mancata esecuzione.

In caso di inadempimento l'esattore richiesto è responsabile verso l'esattore richiedente che può procedere all'esecuzione contro di lui.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Nella Camera 1868 dopo lunga e viva discussione era stato approvato l'articolo seguente:
Alla esecuzione contro i debitori morosi di imposte, sovraimposte e tasse comunali si provvede dall'esattore, senza bisogno nè dell'opera, nè del decreto del giudice, nè di alcun' altra autorità.

Erasi adottato il principio di esecuzione sancito colla legge 22 marzo 1804, e colla patente 18 aprile 1816, art. 51, ed erasi veduto annunziare fino da principio che il carattere di questa legge era intieramente eccezionale.

Questa eccezione ai principii della legislazione civile proclamata inutilmente a forma di legge, era una offesa ai principii elementari del diritto, ed alle sostanziali guarentigie del procedimento esecutivo, e si poteva altrimenti rendere omaggio alla legge comune in tutte quelle parti della nuova legge sulla riscossione delle imposte in cui non vi è assoluto bisogno di discostarsene per motivo di pubblico interesse.

Assai viva e sapiente fu pure la discussione in Senato sopra questo articolo, che finalmente scomparve nel progetto di legge da esso ap-

provato, giacchè se pure dichiarava apertamente l'indole della legge, non era altrettanto esatto nelle sue indicazioni, come giustamente osservò il senatore Vigliani, poichè per la legge stessa sono chiamate ad intervenire nella procedura esecutiva tanto l'autorità amministrativa, quanto la giudiziaria

2. Il Capitolo I del Titolo III della esecuzione sui mobili incominciò quindi dall'articolo successivo approvato dalla Camera e presentato al Senato nella seguente formula:

« Trascorso inutilmente il termine di giorni cinque fissato dall'articolo 31 per i debitori morosi, l'esattore, se trattasi d'imposta fondiaria, procede per mezzo dell'usciere comunale, o de' suoi messi debitamente autorizzati dal prefetto, al pignoramento dei frutti, fitti e pigioni degl'immobili situati nel comune, nel quale l'imposta è dovuta, e sui quali ha il privilegio in ordine all'art. 1962 del codice civile; se trattasi di altro tributo non fondiario, procede al pignoramento dei beni mobili spettanti al debitore moroso sui quali gli compete il privilegio dell'art. 1957 del codice civile, eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati. Il tutto senza pregiudizio delle altre azioni che di ragione gli possono competere. »

Questa formula differisce essenzialmente da quella passata in legge coll'art. 33 secondo la proposta del senatore Tecchio, il quale persuase la Commissione senatoria ad adottarlo come proprio, e ad aprire su di esso la discussione. La nuova redazione dell'articolo fu combattuta con molto vigore dal senatore Vigliani, e sostenuta dal suo autore con calma e logica inesorabile, e dopo che la discussione ebbe occupato due lunghe sedute, fu ammessa nella sua essenza la proposta dell'onorevole Tecchio.

3. L'autore dell'articolo ne chiarì anche al Senato lo scopo ed il concetto; e non sapremmo come meglio indicarlo che col trascrivere le parole dell'onorevole proponente, in vista della somma importanza dell'argomento.

« Premetto, egli disse, che lo scopo al quale si mira col presente emendamento è quello di estendere per quanto è possibile l'obbligo dell'esattore di procedere sopra i mobili, all'effetto che, per quanto è possibile, abbia ad essere allontanato il pericolo della esecuzione sopra gli stabili. Ciò premesso, eccomi alla prima parte dell'emendamento.

L'art. 33, com'è concepito nel progetto ministeriale, parla di pignoramento dei mobili sui quali l'esattore ha privilegio o per l'articolo 1962, o rispettivamente per l'art. 1957 del codice civile, e se per noi non si mantenessero queste parole *sui quali ha privilegio*, sorgerebbe assai facilmente, e forse dovrebbe sorgere il dubbio, se per avventura all'esattore sia interdetto di procedere sopra tutti i beni del debitore.

Stando agli articoli 1962 e 1957 (1) sapracitati, se si tratta d'imposta fondiaria, l'esattore ha privilegio sopra tutti gl' immobili del contribuente, e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, e se si tratta d' imposta non fondiaria, ha privilegio sulla generalità dei mobili.

Quindi per la esecuzione sui mobili, ch' è quella alla quale riguarda il capo presente, pare che senza bisogno di parlare di privilegio, debbasi intendere che la esecuzione si estende a tutti i mobili, e rispettivamente ai frutti, fitti e pigioni di tutti gl' immobili; e in altri termini, che senza eccezioni l' esattore può e deve colpire tutti codesti oggetti (già per se stessi considerati mobili dalla legge) prima ch' ei possa e debba procedere alla esecuzione sopra gli stabili.

Questo è il motivo per cui nell' articolo emendato non venne fatto cenno nè dell' art. 1962, nè dell' art. 1957 del codice civile.

Di privilegi non è il caso di parlare sino a che siamo in sede di pignoramento e di vendita. La opportunità, la necessità di parlare di privilegi sorge nella sede o nelle conseguenze posteriori alla vendita, vale a dire nel caso dell' assegnazione o distribuzione del prezzo di essa vendita; egli è allora che importa di esaminare se i mobili pignorati e venduti dall' esattore appartengano piuttosto all' una che all' altra specie di privilegio, e se quindi il prezzo ricavato dalla vendita di alcuni dei beni debba seguire la sorte divisata dall' art. 1957, ed il prezzo ricavato dagli altri debba seguire quella dell' art. 1962.

Si stimò insomma che torni più confacente al tema dell' articolo 34 l' omettere *in limine* della esecuzione, ogni allusione al privilegio, riservandosi a bilanciare gli effetti del privilegio quando sarà, il momento di provvedere all' assegnazione e distribuzione del prezzo.

Vengo ora al secondo comma dell' emendamento. Le Signorie Vostre ricordano a questo proposito come vi abbia una differenza tra il codice civile ed il codice di procedura civile. Il codice civile nel capo che finisce i beni immobili, e precisamente all' art. 411 così si esprime:

« Sono parimenti immobili i frutti della terra e degli alberi *non per anco raccolti* o separati dal suolo » e quasi a ribadire questa definizione

---

(1) *Cod. civ. Art.* 1957. — Hanno pure privilegio sulla generalità dei mobili del debitore i crediti dello Stato per ogni tributo diretto dell'anno in corso, e dell' antecedente, comprese le sovraimposte provinciali e comunali Tale privilegio non si estende al tributo fondiario.

Ibid. Art. 1962 — Sono parimenti privilegiati i crediti dello Stato pel tributo fondiario dell' anno in corso e dell' antecedente, comprese le sovraimposte comunali e provinciali sopra gl' immobili tutti del contribuente situati nel territoritorio del comune in cui il tributo si riscuote, e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.

soggiunge: « Essi diventano mobili a misura che sono raccolti o separati dal suolo quantunque non siano trasportati altrove, salvo che la legge disponga altrimenti. »

L'art. 606 del codice di procedura civile nel titolo: *Della esecuzione forzata sui mobili*, comprende i frutti della terra e degli alberi *non per anco raccolti e separati dal suolo*. Così se da un canto a tenore dell'art. 411 del codice civile, questi frutti non ancora raccolti dal suolo sono immobili, dall'altro l'art. 606 del codice di procedura civile li considera come mobili.

Posto dunque che l'art. 411 del codice civile termina colla clausola poc'anzi riferita, *salvo che la legge disponga altrimenti*, non vediamo difficoltà a proporre la dichiarazione di cui nel secondo comma dell'emendamento, che nella esecuzione sui beni mobili per parte dell'esattore, sono considerati come mobili anche i frutti naturali pendenti. E con ciò togliamo di mezzo il dubbio che altrimenti si susciterebbe ad ogni piè sospinto nel confronto tra la disposizione dell'articolo 411 del codice civile e quella dell'art. 606 del codice di procedura civile.

Finalmente l'ultimo comma dell'emendamento altro non contiene che una disposizione che già avete letta in altro articolo del progetto ministeriale, l'art. 41, che prevede il caso che l'esattore possa e debba procedere alla esecuzione sopra beni del debitore esistenti in altro comune da quello in cui è dovuta l'imposta, ed in questo caso l'esattore dovrà procedere non da sè, ma dietro sua richiesta, col mezzo dell'esattore del luogo in cui si trovano i beni. Tale disposizione nel progetto ministeriale, approvata dalla Camera dei deputati, sta framezzo a quelle che contemplano insieme la esecuzione sui mobili e la esecuzione sugli immobili. — E siccome il Senato pare che abbia accolto la idea di separare le due esecuzioni, collocando l'una nel capitolo I del quale parliamo attualmente, e l'altra nel capitolo della esecuzione sugl'immobili, così fu reputato conveniente che la detta disposizione dell'art. 41 per quanto riguarda i mobili, venisse a far parte dell'art. 33.

4. In quanto alla creduta maggiore estensione della procedura privilegiata in confronto di quella tracciata dal Codice civile, e del pericolo nel quale incorrono gl'interessi dei terzi, il senatore Tecchio ha ricordato che si tratta appunto di una procedura speciale per la esazione dei tributi, e che l'interesse degli altri privilegiati non può avere effetto, non può esplicarsi se non sul prezzo, e che i loro diritti sul prezzo stesso sono da questa legge lasciati intatti.

5. Non vi può essere poi alcun dubbio sul diritto di pignoramento dei crediti senza che vi sia bisogno di una speciale indicazione, perchè i crediti sono compresi fra i mobili, secondo il significato che il codice civile dà a questa parola nell'art. 418, il quale enumera fra i

mobili i diritti, le obbligazioni e le azioni, anche ipotecarie, aventi per oggetto somme di danaro.

6. Riassumendo adunque, il contribuente per non incorrere nella multa deve pagare l'imposta entro otto giorni da quello della scadenza. Il primo del mese scade l'imposta, e se fino all'ottavo giorno inclusivo del mese stesso non ha pagato è caduto nella multa del quattro per cento.

A chi non ha pagato entro gli otto giorni l'esattore intima l'avviso speciale pel pagamento entro cinque giorni dalla intimazione.

Soltanto questo avviso speciale costituisce in mora il debitore, e dopo di esso soltanto può aver luogo la procedura fiscale.

Se il debitore moroso paga entro i cinque giorni dalla intimazione dell'avviso speciale, egli non è soggetto che alla multa del quattro per cento.

Trascorsi questi cinque giorni l'esattore procede al pignoramento dei mobili tanto nel comune, quanto fuori del comune in cui è dovuta la imposta, ed ha diritto a due centesimi per ogni lira del suo credito, quando abbia avuto luogo il pignoramento, e quando il debito venga soddisfatto all'atto stesso del pignoramento: ed a tre altri centesimi per ogni lira del suo credito, se abbia avuto luogo la vendita, od il debito venga soddisfatto all'atto della medesima. — Art 69.

Art. 34.

L'atto di pignoramento, redatto dal Messo in presenza di due testimoni, contiene il nome e cognome dell'Esattore che procede all'esecuzione, del debitore e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qualità, la quantità e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati, il nome e cognome del depositario, e l'intimazione al debitore che, trascorso il termine stabilito dall'art. 38, si procederà alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto.

Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto d'oppignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti oppignorati, due almeno dei confini dell'apprezzamento in cui i frutti si trovano, e la estensione approssimativa del medesimo.

Digitized by Google

L' atto di pignoramento sarà sottoscritto dal Messo e dal depositario.

Copia dell' atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo: in mancanza dell' uno o dell' altra, la copia si rimette al domicilio del debitore, e se il domicilio non è nel Comune, la copia si rimette per conto del debitore al Sindaco.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 54. — Nell'atto della oppignorazione il cursore lascia a ciascun debitore una carta esprimente il nome dell'esattore che la fa eseguire, quello del debitore, la somma del debito, il titolo del medesimo, la indicazione della qualità, quantità e valore approssimativo degli effetti oppignorati, e la diffidazione al debitore che non redimendoli entro il termine espresso negli art. 64 e 66 si passerà alla vendita dei medesimi col mezzo dell' asta. —

Nel caso che il debitore non si trovasse nel comune all' atto della oppignorazione, ed abitasse stabilmente fuori del medesimo, deve il cursore oltre alla carta che avrà lasciata a quello che rappresenta in luogo il debitore, consegnare indilatamente un duplicato della carta stessa all' uffizio del comune, perchè dal podestà o dal commissario distrettuale sia col mezzo della posta diretta al debitore medesimo nel luogo dell' ordinario suo domicilio.

L' uffizio di posta a cui viene consegnata la carta rilascierà una ricevuta da conservarsi negli atti, le spese postali saranno anticipate dall' esattore, il quale ne ripeterà il rimborso dal debitore unitamente alle altre spese di cui nell' articolo 75.

Delle fatte esecuzioni deve poi sempre il cursore informare indilatamente in iscritto il podestà o l' agente comunale da cui dipende.

Quest' articolo è identico all' art. 40 della legge 22 marzo 1804.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 35. L' atto di pignoramento dei mobili è dal messo notificato alla persona od a chi la rappresenta, od alla residenza, od al domicilio, o alla dimora del contribuente moroso, come è detto all' art. 33, e in difetto al sindaco.

Se il sindaco ne conosce la residenza, il domicilio o la dimora, cura di farvi pervenire l' atto di pignoramento con l' intermezzo del sindaco locale, e in tutti i casi ne ordina al messo l' affissione alla casa del comune.

Quest' affissione tiene sempre luogo della notificazione per la regolarità del procedimento.

Art. 40. Nell' atto del pignoramento il debito per l' imposta è indicato distintamente da quello per multe e da quello per spese.

Quanto agli oggetti che possono oppignorarsi si osservano le disposizioni del codice di procedura civile, e l' oppignoramento si limita ad oggetti il cui valore presunto non superi il doppio del debito.

Annotazione. — *Si ricorda per ogni buon fine che queste disposizioni dell' art. 40 sono comuni tanto alla esecuzione sui mobili quanto sugli immobili.*

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Il secondo capoverso di questo articolo è tolto dall' art. 607 del codice di procedura civile, il quale suona così: « Il processo verbale del pignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti pignorati, la situazione ed il numero di catasto o delle mappe censuarie, oppure due almeno dei confini del fondo in cui i frutti si trovano, la estensione approssimativa di ciascuna parte del medesimo, e, trattandosi di frutti di alberi, il numero di questi. »

Il progetto presentato al Senato conteneva le precise parole del detto art. 607, ma fu opportunemente modificato, come nel testo, per proposta del Senatore Tecchio, onde facilitare l' azione dell' esattore senza imbarazzarla colla indicazione e demarcazione degli alberi.

2. Per la patente 1816 l' esattore o il suo messo doveva essere accompagnato dal cursore del comune, come a guarentigia e controllo tanto dell' azione esattoriale, quanto nei riguardi dei contribuenti, ed il cursore era obbligato di prestarvisi.

La nuova legge vi sostituisce due testimoni, e tutte le altre pratiche del cursore devono essere eseguite dal messo

La responsabilità piena dell' esattore per l' adempimento della legge rendeva opportuno che la sua azione non potesse essere riversata su altri, e ne restasse egli solo e sempre responsabile.

Art. 35.

Dell' avvenuto oppignoramento il Messo dà notizia immediata al Sindaco, trasmettendogli copia dell' atto. Appiè dell' atto di pignoramento sarà iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal Sindaco.

I Messi che contravvengono al disposto di quest'articolo sono puniti dal Sindaco con multa di lire 20 a favore del Comune, e, in caso di recidiva, con la destituzione.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 54 *in fine e* 55. — Delle fatte esecuzioni deve poi sempre il cursore informare indilatamente in iscritto il podestà o l'agente comunale da cui dipende. Il cursore che nell'atto dell'oppignorazione non eseguisce il disposto dall'articolo precedente, è punito per la prima volta con una multa di lire 20 a favore del comune, ed in caso di recidiva colla immediata destituzione.

Regolamento 1. *luglio* 1817. *Art.* 16. — Ferma la multa a carico del cursore che non osservasse le prescrizioni dell'art. 54 — vedi l'art. 34 di questa legge — è poi da avvertirsi che omettendo l'esattore o il suo delegato di accompagnare il cursore nella intimazione della oppignorazione, sarebbe personalmente responsabile di qualunque violazione di legge che si permettesse il cursore, e alla quale desse luogo colla sua condotta.

Regolamento I. Ottobre 1871.

Art. 36. Lo stimatore dei mobili oppignorati è pagato dall'esattore sopra nota tassata dal sindaco.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. È da notarsi come la legge precedente tenesse responsabile il cursore non solo dell'avviso al podestà o agente comunale, ma della stessa regolarità dell'atto secondo le tassative prescrizioni di legge.

Anche nella presente legge la parola *notizia immediata*, darà luogo ai dubbi più volte successi sull'altra *indilatamente* usata dalla legge anteriore, se il regolamento non ne precisa il vero termine.

2. È sempre l'esattore od i suoi messi che agiscono per la nuova legge, la quale non v'intromette alcuno per tenerli esclusivamente responsabili.

3. Le penalità inflitte al messo si riferiscono solamente alla mancanza di notiziare regolarmente il sindaco dell'avvenuto pignoramento.

Gli altri difetti o mancanze nella procedura di pignoramento non potevano sottoporsi a pena particolare, perchè ogni irregolarità dell'atto rende nullo il procedimento, e per le altre azioni havvi la legge comune.

4. Ma gli articoli 34 e 35 parlano sempre di messi. È forse che l'esattore non può procedere personalmente in questa bisogna? No: la legge non esclude l'azione personale dell'esattore. Dato quindi che l'e-

sattore eseguisca in persona l'atto di pignoramento, ed incorra nei difetti puniti a carico del messo, in quale modo si procederebbe contro di lui? Colla destituzione? No certamente: dunque colla multa.

Art. 36.

L'Esattore non può prendere in custodia gli oggetti oppignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce depositario lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell'Esattore, e, non trovandosi chi assuma l'incarico, si nomina dal Sindaco nn depositario d'ufficio sopra istanza dell'Esattore.

Queste pratiche erano eseguite dietro particolari disposizioni regolamentari non comprese nei testo delle leggi anteriori in proposito.

Notific. Govern. 12. *dicembre* 1818 N. 35845. *Art.* 1. — Non possono gli esattori comunali pretendere di ritirare presso di loro, nè di tenere in qualsivoglia altro modo in esclusivo loro potere gli effetti mobili di qualunque natura oppignorati in pregiudizio dei censiti morosi, salvo che questi, essendo presenti all'atto, vi assentano liberamente, nel qual caso il cursore dovrà di ciò far menzione nella carta da consegnarsi ai contribuente a termini dell'art. 54.

Art. 2. — Qualora l'esattore non abbia fiducia intiera nel debitore o nei di lui affittuari, coloni ed agenti per la interinale custodia degli effetti sequestrati, deve nominare un depositario, al quale il cursore comunale ne fa la consegna; ritirandone ricevuta a piedi della carta di oppignorazione, e nel duplicato da lasciarsi al debitore escusso, e ciò quando non vi sia nel comune un luogo appositamente destinato per simili depositi.

Art. 3. — Non essendovi luogo di deposito, e non trovando chi voglia costituirsi depositario, o quando il depositario nominato dall'esattore sia tenuto per sospetto e rifiutato dal contribuente escusso, l'amministrazione municipale o deputazione comunale del luogo, ad istanza dell'esattore, nomina un depositario d'uffizio.

Art. 4. — Il depositario in qualunque modo costituito, è responsabile di ogni dispersione o mancanza de'pegni a termini di legge, ed è perciò in di lui facoltà o di lasciare presso il debitore escusso, i di lui affittuari, inquilini, coloni, agenti ecc. gli effetti oppignorati, o di farli trasportare in luogo a lui più beneviso.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 36. Il sindaco tassa del pari l'onorario al depositario che abbia dovuto nominare d'ufficio.

Art. 37.

Quanto al pignoramento dei beni mobili presso i terzi, o all'assegnamento di crediti in pagamento, nulla è innovato alla procedura ordinaria (1), omesso però il precetto e la necessità dell' intervento dell' Usciere.

---

(1) L'art. 37 rimette alle disposizioni del codice di procedura civile per ciò che riflette il pignoramento dei mobili presso i terzi, e l'assegnamento di crediti in pagamento, ad eccezione del precetto e dell'intervento dell'usciere.

Ecco gli articoli del Codice suddetto che contemplano tale procedura:

Art. 611. Il pignoramento di mobili e di crediti presso terzi è fatto per atto notificato al terzo e al debitore nella forma delle citazioni.

L'atto deve contenere:

1. L'enunciazione della somma dovuta, del titolo in forza del quale si procede, e della sua spedizione in forma esecutiva;

2. L'indicazione almeno generica dei mobili che sono presso il terzo, o delle somme da questo dovute;

3. Il divieto al terzo di disporre, senza ordine di giustizia, della cosa pignorata;

4. La elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza, a norma dell'art. 563;

5. La data della notificazione del precetto fatto precedentemente al debitore, o della sentenza nei casi indicati nell'art. 565;

6. La citazione del debitore e del terzo a comparire davanti il pretore del mandamento, in cui il terzo ha la residenza o il domicilio, acciocchè esso dichiari i mobili che presso di lui si trovano o le somme da lui dovute al debitore, e questi, se voglia, sia presente alla dichiarazione ed agli atti ulteriori

Art. 612. Dal giorno della notificazione dell'atto suddetto, il terzo, per gli oggetti mobili che presso di lui si trovano, o per le somme da lui dovute, è soggetto a tutti gli obblighi dalla legge imposti ai depositari e sequestratari giudiziali.

Art 613. La dichiarazione del terzo, trattandosi di mobili, deve contenere una indicazione specifica dei medesimi, esprimere la causa per cui si trovano presso di lui, e trattandosi di somme dovute, la causa e l'importare del debito, i pagamenti fatti a conto, il tempo dell'esigibilità, l'atto e la causa della liberazione, se il credito si pretenda estinto, o, a riguardo di censiti e rendite, sia perpetue, sia temporarie, il loro importare colla enunciazione del capitale, se risulti dall'atto costitutivo di essi, e la situazione dei beni immobili che ne siano gravati.

In ogni caso il terzo deve enunziare qualunque pignoramento, sequestro, od opposizione precedentemente fatti presso di lui, indicando il nome e cognome, l'elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza degli altri pignoranti, sequestranti, od opponenti e i loro titoli esecutivi.

Il creditore deve far notificare il suo atto di pignoramento ai precedenti pignoranti, sequestranti ed opponenti.

Art. 614. Quando il terzo non comparisca alla udienza stabilita dalla citazione, o se comparendo ricusi di fare la dichiarazione a termini dell'articolo precedente, o se intorno a ciò insorgano contestazioni, il pretore, quando non sia competente, rimette ad udienza fissa le parti davanti il tribunale civile.

Se la dichiarazione non venga fatta davanti il pretore, o davanti il tribu-

L' Esattore ha bensì la facoltà, ma non ha l' obbligo, di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in questo articolo, prima di passare all' esecuzione degli immobili.

Le disposizioni di quest' articolo non si applicano ai fitti ed alle pigioni dovuti al contribuente. Ma il loro pignoramento si farà dal Messo mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l' ordine di pagare all' Esattore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere entro l' anno, sino alla concorrenza delle somme dovute all' Esattore.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Il concetto di questo articolo s' informa al principio di estendere *più che sia possibile* la esecuzione sui mobili del debitore contribuente prima di passare alla esecuzione sugl' immobili. Ma poichè la esecuzione sopra i beni mobili presso i terzi, e l' assegnamento dei crediti riflettono appunto terze persone, le quali non hanno assunti gli obblighi dell' esattore, e non sono per se stessi debitori della imposta, così per questi oggetti si procede nella via ordinaria.

2. Per rispetto ai terzi dunque non si applica la procedura fiscale privilegiata, e dispone la legge che nulla sia innovato per questi casi alla procedura ordinaria. — Però il procedimento comune importa

---

nale, il terzo può essere dichiarato detentore dei mobili, o debitore della somma, e condanneto e farne la consegna od il pagamento.

La dichiarazione può essere fatta aucora nel giudizio di eppello, me il dichiarante deve sopportare le maggiori spcse elle quali abbia dato luogo.

Art. 615. La dichiarazione indicata negli articoli precedenti dev'essere fatta dal terzo personalmente, o per mezzo di un procuratore, munito di mendeto speciale per quest'oggetto, che rimane annesso ella medesima.

La dichiarazione è ricevuta dai cancelliere, e sottoscritta da lui e del dichiarante.

Art. 616. Quendo insorgono controversie intorno ella fatta dichierazione, le quali non siano di pura forma, sulla istanza della parte interessata sono rimesse alla decisione dell'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente, se il dichiarante fosse stato citato direttamente dal proprio creditore.

Nel caso in cui le legge eccorda ai creditore la scelta tra diverse autorità competenti, la scelta spetta al creditore istante.

Art. 617. Le spese della dichiarazione e della comparizione del terzo sono prelevate dalle somme da lui dovute, o dal prezzo degli oggetti da lui ritenuti, salvo quanto è stabilito nell'ultimo capoverso dell' art. 614.

necessariamente l'impiego di un tempo assai più lungo di quello stabilito per la procedura privilegiata.

E come potrebbesi obbligare l'esattore di rispondere a scosso e non iscosso delle somme dovute dai contribuenti, se gli si toglie il diritto al procedimento fiscale? Egli è certo che quando si obbligasse l'esattore ad esaurire la procedura ordinaria pei mobili presso i terzi, o per assegnamento di crediti prima di passare alla esecuzione sugl'immobili, non lo si potrebbe tener obbligato di pagare le somme relative per conto dei contribuenti morosi, e che quindi si dovrebbero dedurre quelle somme nei versamenti al ricevitore provinciale. In una parola l'obbligo di pagare il non riscosso per riscosso ha per base la esecuzione fiscale, e quando questa non possa applicarsi cessa nell'esattore l'obbligo corrispondente di pagare a scosso e non riscosso.

E poichè sarebbe contrario ai principii generali a cui s'informa la legge, e dannoso per l'erario dello Stato voler far dipendere la esecuzione sugl'immobili dalla condizione dell'esperimento della procedura ordinaria sui mobili, più lenta e meno coattiva della procedura fiscale, è fatta facoltà e non obbligo all'esattore di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in questo articolo, prima di passare alla esecuzione sugl'immobili.

Se il pignoramento sia rimasto senza effetto per non essersi trovati presso il terzo oggetti da pignorare, e le somme dovute o ricavate non sieno sufficienti, le spese devono essergli in tutto od in parte rimborsate dal creditore istante.

Art. 618. Quando il terzo ritenga oggetti mobili, e il creditore non si valga della facoltà accordatagli nell'art. 643, ne è ordinata la vendita in conformità del capo VI, salvo i diritti che appartengono al terzo sugli oggetti stessi.

Art. 619 Quando il terzo sia debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di giorni cento ottanta, queste somme, non essendovi contestazione o concorso di altro creditore, sono dal pretore nella stessa udienza in cui è fatta la dichiarazione, assegnate in pagamento, salvo esazione al creditore istante sino alla concorrenza del suo credito.

Art. 620. Quando il debito sia di somme esigibili nel termine maggiore di quello indicato nell'articolo precedente, o si tratti di censi o di rendite perpetue mobiliari, e il creditore non preferisca di farsi assegnare il credito in pagamento, ovvero il debito consista in rendite temporarie, o vi siano più creditori che d'accordo non presceIgano di farsene aggiudicare in proporzione dei loro crediti, si procede alla vendita di queste ragioni di credito com'è stabilito nel capo VI.

Art. 621. Quando il creditore a termini dell'articolo precedente si faccia assegnare in pagamento censi o rendite perpetue, questi sono ragguagliati a cento lire di capitale per cinque lire di rendita, e si osserva la disposizione dell'art 619.

Art. 622. Nel pignoramento di censi, rendite, e crediti fruttiferi sono comprese le annualità scadute al tempo della notificazione fatta a norma dell'articolo 611, e quelle che decorrano fino al giorno dell'assegno o della vendita indicati negli art. 619 e 620.

3. In quanto al pignoramento fatto dal messo mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagamento all'esattore, invece che al locatore, esso è atto obbligatorio che vincola l'affittuario od inquilino di non pagare se non nelle mani dell'esattore, e se questo locatario crede invece di pagare nelle mani del contribuente, imputerà a se medesimo il danno derivatogli per non aver tenuto conto della diffida.

Art. 38.

Scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui nell'art. 34, senza che sia soddisfatto il debito, l'Esattore procede alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima.

L'incanto si notifica al pubblico con avviso da affiggersi alla porta esterna della casa del Comune cinque giorni prima del giorno fissato.

L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo, e gli oggetti da vendersi.

Se gli oggetti oppignorati sono di facile deperimento o di dispendiosa conservazione, l'Esattore può fissare per la vendita anche il giorno immediatamente successivo a quello in cui è pubblicato l'avviso.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 64. — Il termine a redimere i pegni non può essere minore di 15 giorni.

Ibid. Art. 65. — Trascorso il suddetto termine, e non fattosi dal debitore il pagamento della somma dovuta e delle spese, a norma degli art. 38 e 75, l'esattore fa vendere gli oggetti oppignorati per mezzo dell'asta.

Questa non può eseguirsi ordinariamente prima di cinque giorni compiti se trattasi di frutti e mobili, e di giorni venti se trattasi di stabili.

Ibid. Art. 66. — Qualora però sieno stati oppignorati *semoventi* ed effetti soggetti a deperimento, o la cui conservazione sia dispendiosa, i termini stabiliti nei due precedenti articoli sono ridotti a soli tre giorni.

Ibid. Art. 67. — L'asta è indicata con avviso d'affiggersi al pubblico 3, 5 o 20 giorni prima, giusta il diposto dai precedenti due articoli. Nell'avviso vengono enunziati il giorno, l'ora, il luogo, gli effetti da vendersi, e trattandosi di beni stabili anche il numero di mappa, il perticato, ed il valore censuario. — Gli avvisi per la vendita dei frutti e beni mobili basterà che vengano pubblicati ed affissi nel comune in cui furono oppignorati, ed in cui ese-

Digitized by Google

guire si deve l'asta: per la vendita però degli stabili devono pubblicarsi ed affiggersi in tutte le comuni del distretto e nel capoluogo della provincia.

Legge 22 *marzo* 1804. *Art.* 43. 44. 45 e 46 analogamente.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. La Giunta della Camera nella sessione 1871, per impedire gli eventuali abusi dell'esattore, aveva proposto di obbligarlo, in caso di vendita di oggetti oppignorati di facile deperimento, ad ottenere il permesso del sindaco per l'abbreviazione del termine.

Ma il Ministro fece osservare le conseguenze che ne possono derivare al contribuente da un ritardo occasionato dall'obbligo dell'esattore di andare in cerca del sindaco per ottenere il permesso di vendita, e si lasciò piena libertà d'azione all'esattore.

2. L'onorevole Della Rocca chiese anche che l'avviso fosse inserito nel giornale della provincia per gli annunzi giudiziari; ma gli fu contrapposta la grave spesa incompatibile colle piccole frazioni di debito, e la proposta fu ritirata. Non si vorrà però disconoscere che possono esservi pignoramenti e vendite di mobili aventi un rilevante prezzo, e che pubblicando l'avviso soltanto alla casa del comune la notizia non ne sarà certamente molto divulgata.

Art. 39.

Il Segretario comunale o un suo Delegato assiste all'incanto, e stende il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto, la firma del Segretario o suo Delegato e del Banditore.

La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente, sul prezzo di stima e dietro il pagamento del prezzo offerto.

Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, o le offerte siano inferiori alla stima, si procede a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al migliore offerente, ancorchè l'offerta sia inferiore alla stima.

Per procedere al secondo incanto basta la dichiara-

Digitized by Google

zione che ne è fatta al pubblico dal Banditore d'ordine dell'Ufficiale incaricato della vendita.

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall'Esattore come danaro per il solo valore intrinseco.

Legge 22 *marzo* 1804. *Art.* 47. — L'atto d'asta è steso in iscritto. Vendendosi mobili non vi esprime che il nome dell'acquirente, il prezzo della vendita di ogni capo, e vi si oppongono le sole firme della persona che vi assiste o del banditore. — Vendendosi stabili si registrano tutte le offerte, e l'atto è firmato anche dai compratori.

Assiste all'asta nei comuni di prima e seconda classe un attuario civile o suo sostituto; nei comuni di terza classe l'agente comuuale o chi lo rappresenta.

Chiuso l'incanto, l'atto rispettivamente è consegnato al segretario della municipalità nei comuni di prima e seconda classe, ed al cancelliere del distretto negli altri comuni.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 69. — Identico, ad eccezione dell'assistenza dell'attuario civile, che per questa patente fu surrogato dal segretario comunale.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. La Camera 1868 approvava il secondo e terzo comma di questo articolo nel seguente modo:

La vendita degli oggetti e relativa consegna si fa al miglior offerente dietro pagamento del prezzo.

Se nel primo incanto non si presentano oblatori, o non si può compiere la vendita, si rinnova l'asta colle stesse formalità.

Il Senato 1870 modificò e completò questi due comma colla seguente formula: *La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente, anche al disotto del prezzo di stima, e dietro il pagamento del prezzo offerto. Se all'incanto non si presentano oblatori o non si può esaurire la vendita, e se entro tre giorni dopo l'incanto le cose oppignorate non siano in tutto od in parte comprate per il prezzo di stima, l'esattore ha facoltà di aggiudicarsi le rimanenti per la metà del prezzo di stima.*

2. La giunta della Camera 1871 non trovò opportuna ed utile la disposizione di poter vendere al primo incanto anche al di sotto del prezzo di stima, e invertì la graduazione posta nei modi di vendita, sostituendo nel secondo comma alle parole: *anche al di sotto del prezzo di stima,*

le altre *sul prezzo di stima*. E nel terzo comma là dove diceva: *comprate per il prezzo di stima*, queste altre: *ancorchè la offerta sia inferiore alla stima*.

In questo modo la vendita al primo incanto è lecita soltanto al di sopra del prezzo di stima, e nel secondo incanto anche al di sotto.

Potrebbe osservarsi che così gli aspiranti all'acquisto degli oggetti oppignorati non si presenteranno all'asta, per poter comperare poi a miglior mercato nel secondo incanto. Ma è ben difficile il caso che potendosi avere in un primo incanto un oggetto a prezzo inferiore della stima, si venga invece a farne l'acquisto in un secondo incanto al prezzo di stima.

3. Erasi però mantenuta anche dalla Giunta della Camera 1871 la disposizione per la quale l'esattore poteva aggiudicare a sè gli oggetti invenduti per la metà del prezzo di stima.

Portato alla Camera il progetto, l'articolo fu essenzialmente modificato.

Il punto maggiormente combattuto era quello che accordava all'esattore la facoltà di aggiudicarsi gli oggetti non venduti per la metà del prezzo di stima, facoltà che poteva dar luogo a molti inconvenienti ed abusi. L'onorevole Landuzzi sostenne che la cessione degli oggetti invenduti per la metà del prezzo di stima non trova il suo appoggio nella morale, nei principii di sana economia e di retta amministrazione. Egli propose un limite a tale facoltà dell'esattore nella deduzione di un decimo, ed anche di due decimi del prezzo di stima.

Il ministro e la commissione ritornarono volentieri all'articolo approvato dal Senato e dalla Camera nella precedente legislatura, considerando ch'era con quello sufficientemente garantito l'interesse del contribuente. In esso infatti si statuiva una stima per mezzo di perito nominato dal Sindaco, si apriva un'asta nella quale era lecito offrire anche un prezzo inferiore alla stima, vi erano tre giorni di tempo nei quali poteva presentarsi taluno per acquistare l'oggetto posto in vendita; e finalmente l'esattore aveva la facoltà di aggiudicarsi questo oggetto, ma non mai al di sotto del prezzo di stima.

4. L'onorevole Billia Paolo propose che fosse tolto e modificato il terzo comma in modo da far scomparire la disposizione per la quale l'esattore ha la facoltà di aggiudicare a sè gli oggetti invenduti per la metà del prezzo di stima, disposizione che aveva destato nella Camera una sfavorevole impressione.

Rinviato l'articolo alla Commissione fu riproposto nel modo che stà nel testo, e corrispose agl'intendimenti manifestati dalla Camera ed approvati dal Senato.

5. L'ultimo comma di questo articolo vi fu aggiunto dalla Ca-

mera allo scopo d'introdurre nella legge le disposizioni dell'art. 637 del codice di procedura civile sulla vendita degli oggetti d'oro e d'argento, non essendo nè giusto nè conveniente che essi possano essere venduti per un prezzo al di sotto dell'intriseco loro valore.

L'articolo 637 del codice di procedura civile suona così: *Gli oggetti d'oro e d'argento rimasti invenduti per mancanza di oblatori sono dall'uffiziale procedente ritenuti in deposito come denaro per essere nella distribuzione del prezzo assegnati per il solo valore intrinseco, in pagamento al creditore istante ed agli altri creditori.*

Questa ritenzione degli oggetti d'oro e d'argento al prezzo del valore intrinseco per parte dell'esattore è obbligatoria.

6. Potrebbe avvenire che gli oggetti posti all'incanto non potessero essere venduti nè al primo nè al secondo esperimento d'asta e per qualunque prezzo, come prosegue la sua azione l'esattore comunale?

Essendo in questo modo raggiunto lo scopo della legge di non passare alla esecuzione degl'immobili se non quando sia stata esaurita la procedura sui mobili, ne viene che l'esattore, abbandonata ogni ulteriore pratica per difetto di mobili, passerà alla esecuzione sugli immobili.

7. Questo articolo contempla il caso di un secondo incanto, e per conseguenza un maggiore dispendio. Ora a carico di chi vanno queste maggiori spese?

L'esattore avrà diritto pel secondo esperimento d'asta al compenso di tre centesimi per ogni lira stabilito dall'articolo 69?

L'articolo 69 determina il diritto dell'esattore a tre centesimi per ogni lira del suo credito, se abbia avuto luogo la vendita, od il debito venga soddisfatto all'atto della vendita.

Se l'esattore non ha diritto ai tre centesimi per lira se non quando abbia avuto luogo la vendita, non può avervi diritto pel primo esperimento che andò deserto, nè potrebbe averlo parimenti per un secondo incanto senza effetto.

Art. 40.

Seguita la vendita dei mobili, gli atti originari della vendita e la somma ricavata si depositano entro tre giorni presso il Cancelliere della Pretura.

La distribuzione del prezzo tra l'Esattore e i creditori opponenti si fa a norma del capo VIII, titolo II, libro II del codice di procedura civile.

Digitized by Google

Però il Pretore ordina immediatamente il pagamento all'Esattore di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi sieno creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatta opposizione, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori (1).

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 37. La tassa di registro sul verbale di aggiudicazione e le spese che occorressero per il deposito presso la pretura della somma ricavata dalla vendita dei mobili e per il riparto della medesima, saranno prelevate da detta somma.

Art. 40. Se non avviene la vendita nel secondo incanto, l'esattore deve consegnare gli oggetti oppignorati al sindaco verso ricevuta, e far quindi valere i suoi diritti al rimborso a termini di legge.

Nelle esecuzioni immobiliari l'esattore, ogniqualvolta il valore degli immobili posseduti dal contribuente lo permetta, si limita ad immobili di un valore presunto non eccedente il doppio del debito.

Le esecuzioni parziali non dispensano l'Esattore da nuove esecuzioni ognora quando per le prime non siasi ottenuto il saldo del debito.

— *Vedi art. 34 della Legge.* —

---

(1) Per la distribuzione del prezzo la legge si riporta intieramente alle disposizioni del codice di procedura civile, colle modificazioni dell'ultimo comma.

Ecco il capo VIII, libro II, titolo II del codice suddetto che tratta dell'assegnazione e della distribuzione del denaro ricavato dalla esecuzione mobiliare:

Art. 650. Seguita la vendita, gli atti originali della medesima, la somma ricavata, e gli oggetti d'oro e d'argento depositati, sono trasmessi entro tre giorni dall'uffiziale procedente al cancelliere della pretura da cui la vendita fu ordinata.

Art. 651. Il prezzo ricavato dalla vendita è distribuito in ragione dei crediti rispettivi tra i creditori istanti e gli altri creditori che abbiano fatta opposizione prima della vendita, senza pregiudizio dei diritti di privilegio.

Art. 652. Scaduto il termine stabilito nell'articolo 650, se i creditori opponenti non siensi accordati sull'assegnazione o distribuzione del denaro pignorato o ricavato dalla vendita, il pretore sull'istanza di una delle parti, sentiti gl'interessati, propone uno stato di assegnazione o di ripartizione, facendone risultare un processo verbale.

Se lo stato sia accettato da tutti gl'interessati, è tosto eseguito.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Da questo punto la nuova legge si discosta essenzialmente dalla precedente 22 marzo 1804 e dalla patente 18 aprile 1816, ed alla azione diretta dell'esattore e dell'autorità amministrativa subentra quella del giudice ordinario e del diritto comune colle modificazioni richieste dall'indole della legge.

2. L'onorevole Tubi ha proposto che il pretore possa pagare all'esattore il di lui credito ogni qual volta non vi sieno creditori privilegiati prevalenti o di eguale grado, che abbiano fatta opposizione, ed anche quando vi sieno tali creditori se il prezzo ricavato basti a soddisfarli, oltre quanto è dovuto all'esattore, perchè dicendosi invece *tutti i creditori* possa intendere anche quelli non privilegiati o di grado inferiore, per cui ove il prezzo ricavato non fosse sufficiente anche per questi ultimi, parrebbe che il pretore potesse sospendere il pagamento. Fatto però riflesso che l'ultimo comma dell'art. 40 considera due casi speciali nei quali il pretore può ordinare immediatamente il pagamento all'esattore di quanto gli spetta, cioè, primo: quando non vi siano creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatto opposizione, e, secondo: quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori, cioè tutte e due le specie di creditori, privilegiati prevalenti, o di egual grado che abbiano fatto opposizione, devesi ritenere che l'emendamento Tubi sia incluso nella formula proposta dalla Giunta, giacchè nel primo caso basta che il prezzo soddisfi al credito privilegiato prevalente; nel secondo che il prezzo basti anche per tacitare tutti i creditori di grado eguale che abbiano fatto opposizione.

3. Il senatore Vigliani mosse il dubbio se l'esattore debba sem-

---

La contumacia del debitore vale accettazione per lui.

In mancanza di accettazione, il pretore provvede come di ragione, se sia competente per valore; quando non sia competente, rimette le parti a udienza fissa davanti il tribunale civile.

Art. 653 Finchè non sia accettato lo stato di assegnazione o ripartizione proposto dal pretore, o, in mancanza di accettazione, finchè l'autorità giudiziaria competente non abbia pronunziato sulle controversie, qualunque nuovo creditore o pretendente può intervenire in causa e proporre le sue ragioni.

Questi interventi non sono più ammessi in appello.

I creditori intervenuti non possono partecipare alla ripartizione in pregiudizio dei creditori indicati nell'articolo 651, salvo i diritti di privilegio.

Art. 654. Quando sia accordato od accettato lo stato di assegnazione o di ripartizione, ovvero sia passata in giudicato la sentenza che pronunziò sulle controversie, il pretore che autorizzò la vendita rilascia a ciascun creditore il mandato di pagamento, ch'è senz'altro esecutivo.

Dalla data di ciascun mandato cessano di decorrere gl'interessi sul capitale relativo.

pre comparire in persona presso il pretore od altra autorità, o se debba altrimenti farsi rappresentare con speciale procura. Nel primo caso sarebbe grave e difficilissimo, nel secondo molto dispendioso, e propose che a risparmio di tempo e di spesa l'esattore possa essere sempre rappresentato da alcuno de' suoi messi senza bisogno di speciale procura. La quale proposta è passata in legge e riportata all' art. 60.

Art. 41.

Ove l' Esattore abbia oppignorato pigioni o fitti già scaduti, l' affittuale o l' inquilino dovrà pagare l' ammontare del debito d' imposta, degli accessori e delle spese, nel termine di quindici giorni dopo il pignoramento, e sino alla concorrenza del suo debito.

Se le pigioni o fitti non sono ancora scaduti, il pagamento sarà effettuato nei tempi di rispettiva scadenza.

Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità della consuetudine locale, e provate nei modi di Legge.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 58. — Vedi articolo 42 di questa legge.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Questo articolo di legge è un corollario dell' art. 33, nel quale è fatto obbligo all' esattore di oppignorare anche i fitti e le pigioni scadute e da scadere entro un anno.

Li due primi comma non diedero luogo ad alcuna osservazione e furono votati dal Senato 1870 senzachè cada su di essi alcuna questione. — Vedremo però che ve n' è una gravissima nel secondo comma dell' articolo stesso.

2. Lunga invece fu la discussione del Senato sull' ultimo comma dell' art. 41, e poichè essa riflette un argomento che può dar luogo in pratica a molte difficoltà, non sarà inutile che si riportino le differenti opinioni, per formarsi una idea chiara delle contemplate disposizioni di legge.

Il terzo comma dell' articolo proposto dalla Commissione era così concepito:

Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità della consuetudine locale e provate per qualunque somma da scrittura avente data certa.

Le differenti consuetudini di pagare le pigioni in un luogo e nell' altro, e spesso anticipatamente per uno, tre e sei mesi, ed anche a periodi diversi, persuasero alcuni che si dovesse ritenere per pagata la pigione alla scadenza stabilita dalla consuetudine. A modo di esempio, se in una città o borgo havvi l'uso di pagare la pigione delle case posticipatamente da Pasqua e da S. Martino, l'esattore deve ritenere da pagarsi la pigione se non è scaduto il periodo suindicato, e se è scaduto deve considerarla come pagata. Che se si vuole dal proprietario o dall' inquilino provare che il pagamento è già fatto, quantunque il periodo di consuetudine non sia ancora scaduto, allora sarà *mestieri di provarlo con scrittura avente data certa.*

Questo parere motivò l'emendamento mediante il quale proponevasi: *le anticipazioni saranno ammesse se dimostrate fatte in conformità della consuetudine locale*, o *provate da scrittura per qualunque somma e con data certa.* — Cambray Digny.

Due sono quindi per questo emendamento le maniere con cui si potevano opporre all' esattore le anticipazioni. Colla prima si possono opporre le anticipazioni che fossero state fatte secondo la consuetudine del luogo; colla seconda le anticipazioni che senza essere conformi alla consuetudine del luogo, nondimeno fossero provate da scritture aventi data certa.

Ognuno vede come sia facile alla malizia di quei debitori d' imposte che tentano ogni mezzo per deludere o ritardare il pagamento, presentare delle ricevute fatte a comodo, le quali in realtà non sono che una finzione combinata fra il debitore ed i suoi inquilini, onde sottrarsi agli effetti della esecuzione fiscale. Non sarebbe quindi cauto usare la congiunzione disgiuntiva *o*, in luogo della copulativa e, nell' ultimo comma di quest' articolo.

3. Del resto il terzo comma, com' era formulato nel progetto, conteneva una disposizione eccezionale non conforme al diritto comune, secondo il quale l'anticipazione fatta a norma della consuetudine locale sarebbe ammessa.

A meglio chiarire la circostanza si trascrivono gli articoli della legge comune che hanno intimo rapporto colla questione:

Codice civile art. 1574. « Il sub-conduttore non è obbligato verso il locatore che fino alla concorrenza del prezzo convenuto nella sublocazione, del quale sia debitore al tempo della intimazione della domanda senza che possa opporre pagamenti fatti anticipatamente; non si reputano però anticipati i pagamenti eseguiti dal sub-conduttore in conformità delle consuetudini dei luoghi. »

Codice di procedura civile, art. 686. « Le locazioni fatte dal proprietario precedente sono efficaci anche contro i nuovi proprietari, pur-

Digitized by Google

chè abbiano data certa anteriore alla notificazione del precetto, senza pregiudizio di ogni diritto che il locatore si fosse riservato per il caso di alienazione.

La locazione non è mantenuta se sia fatta in frode. La frode si presume se il fitto sia inferiore di un terzo a quello risultante da perizia o da locazioni precedenti.

Il pagamento dei fitti e dei canoni anticipati non si può opporre al compratore, salvo che sia fatto in conformità della consuetudine locale. »

Ora l'ultimo comma dell'art. 41 non consente, secondo la proposta della Commissione e del ministro, che il pagamento sia fatto secondo le consuetudini locali, ma vuole un genere particolare di prova, vuole che sia fatto con una scrittura avente data certa, ed in conformità delle consuetudini locali.

Il Senatore Vigliani propone quindi che si applichi alla questione ciò ch'è stabilito dalla legge generale, che, cioè, dall' esattore non possano essere ammesse che le anticipazioni secondo le consuetudini locali, prescindendo quindi dalla condizione della prova speciale delle scritture (quietanze) aventi data certa.

Secondo questa proposta il terzo comma doveva chiudersi colle parole: *se fatte in conformità della consuetudine locale*; ed omesse le altre: *è provate per qualunque somma da scrittura avente data certa.*

4. Ma come si provano queste anticipazioni? Si dovrà ammettere senz' altro in via di presunzione, juris et de jure, che le anticipazioni siano state fatte, per questo solo che sono conformi alle consuetudini locali? Allora basta che il periodo consuetudinario della scadenza sia compiuto, e che all' esattore ne venga fatta una semplice dichiarazione verbale, ovvero richiedendosi la prova basterà qualunque mezzo di prova ammesso dalla legge comune fra debitore e creditore, e così anche colla prova testimoniale se questa per ragione di valore sia ammessa dalla legge comune.

Ma in questo caso si disconosce l'indole della procedura privilegiata, e si rimette l'esattore al procedimento ordinario delle prove, sempre lungo e talvolta imbarazzante. Fu quindi proposto questo altro emendamento: *Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità della consuetudine locale, e provate in iscritto.* Tecchio.

5. Vi fu anche chi propose la soppressione del terzo comma, dovendosi in questo caso considerare legittima l'applicazione del diritto comune, ma fu conservato nel riflesso che in questa legge speciale non si ha per fine di riferirsi al diritto comune, ma di spiegare all' esattore chiaramente in modo preciso tutti i diritti di cui egli può valersi.

6. Erano convenuti in tali ragioni i senatori Vigliani, Tecchio,

ed il ministro guardasigilli, quando il senatore Conforti propose il sottoemendamento con cui in luogo di finire il comma colle parole: *provate in iscritto*, si dovesse chiudere colle altre *provate nei modi di legge*, con che veniva rimessa ogni prova alle disposizioni del diritto comune.

Art. 42.

Pel conseguimento di quanto sia dovuto dall'affittuario o dall'inquilino pel fitto o per la pigione, l'Esattore può esercitare tutti i diritti competenti al contribuente locatore. Può anche procedere direttamente colle norme di questa Legge, non ostante l'affittamento, sopra i frutti del fondo affittato e colpiti dal privilegio stabilito dall'articolo 1962 del Codice civile (1).

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 57. I frutti esistenti sul fondo, ancorchè appartenessero in tutto od in parte al conduttore o lavoratore del fondo, sono soggetti al privilegio del tesoro pel pagamento delle imposte dovute dal proprietario del fondo.

Ibid. Art. 58. I fittajuoli, inquilini, deputati ad esigere economi e generalmente tutti i depositari o debitori di denaro di ragione dei contribuenti, ed affetto al privilegio del tesoro pubblico, sono tenuti sulla domanda che viene loro fatta dall'esattore di pagare a scarico del contribuente, e sull'importare delle somme che devono e che trovansi presso di loro o fino alla concorrenza di tutte o di parte delle imposte dovute. Le quitanze degli esattori per le somme legittimamente dovute saranno ricevute dal contribuente in conto del debito di chi ha pagato a suo scarico.

— Sul dubbio se anche contro i fittajuoli, locatori o debitori possa aver luogo il procedimento fiscale pel pagamento del fitto o della pigione, l'Aulica Cancelleria Riunita con Dispaccio 17 settembre 1839, N. 3757-2777 ha risolta la questione nel modo seguente.

« È stato proposto il quesito se pel § 58 della Patente 18 aprile 1816 la esecuzione fiscale ivi concessa all'esattore possa anche estendersi agli affittuali, locatori, e debitori del contribuente.

Il menzionato art. 58 dispone che l'esattore abbia a dirigere agli affittuali, locatori, agenti economici e debitori del contribuente moroso, il paga-

(1) *Codice civile art.* 1962. Sono parimenti privilegiati i crediti dello Stato pel tributo fondiario dell'anno in corso e dell'antecedente, comprese le sovraimposte comunali e provinciali, sopra gl'immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote, e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.

mento delle somme di sua ragione, che essi tengono, per conseguenza del loro obblighi verso i medesimi, a sconto del suo arretrato d'imposte; ma nè questo articolo nè il susseguente parifica il rifiuto di accomodarsi a tale diffida in termini precisi, pelle sue conseguenze, e pel ritardo del contribuente, a quegli articoli, senonchè dimostrandola inerente allo spirito della Sovrana patente e dei principii generali di diritto.

Il locatore ed affittuario, o creditore, non ha il diritto della esecuzione fiscale verso i suoi affittuali conduttori e debitori; e quindi non ispetta neppure all'esattore, che lo sostituisce, di prevalersi del privilegio fiscale.

Ma se l'esattore non poteva esercitare la sua azione sul fitto o pigione col privilegio fiscale, ove l'inquilino o affittuale si fosse rifiutato, l'esattore non era obbligato a pignorare la pigione o il fitto, ma semplicemente a farne la domanda, e sul rifiuto regolarmente constatato, egli passava alla esecuzione sui frutti, mobili od immobili del contribuente debitore d'imposta.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Gli articoli 41 e 42 sono strettamente in rapporto coll'art. 33, nel quale è fatto obbligo all'esattore di procedere al pignoramento anche dei fitti e delle pigioni scadute e da scadere entro l'anno.

La condizione che viene fatta all'esattore da questo articolo di legge è tale da difficultare l'assunzione dell'esercizio della esattoria e da paralizzare gli espedienti con molta cura adoperati nelle deliberazioni della Camera e del Senato per diminuire più che fosse possibile le pretese di un grave aggio; o per alleviare la condizione del contribuente.

2. L'articolo 42 stabilisce i modi nei quali l'esattore può conseguire il pagamento del suo credito sul fitto o sulla pigione oppignorati, tanto scaduti, quanto da scadere. Due sono questi modi: l'uno generale, l'altro particolare.

Il primo consiste nell'esercizio di tutti i diritti del contribuente locatore in confronto dell'affittuario od inquilino; il secondo contempla la circostanza speciale di un fitto dovuto al locatore pel fondo stesso pel quale è dovuta la imposta o per altri fondi situati nel territorio del comune.

In questo caso provvedendovi il diritto comune con procedimento privilegiato, l'esattore può esercitare i suoi diritti colle norme della legge sulla riscossione delle imposte senza contraddire alla procedura ordinaria, giacchè l'art. 1962 del codice civile dichiara che si esercita il diritto contemplato dall'articolo suddetto senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione, autorizzati dalla legge.

Tizio per esempio ha locato una casa a Sempronio, ed è caduto in debito d'imposta diretta. L'esattore prima di oppignorare lo stabile deve escutere i mobili del debitore e fra questi la pigione della casa, la

Digitized by Google

quale può essere scaduta o da scadere. Se è scaduta, può pignorarla e procedere colle regole del diritto comune, e se non è scaduta deve attendere che scada. Sopra la pigione scaduta l'esattore non ha altro diritto che quello del proprietario locatore caduto in debito di imposte. Notisi che la pigione pignorata può essere dovuta al locatore contribuente tanto per debito sulla casa stessa, quanto sopra qualsiasi altro stabile di sua proprietà caduto in debito d'imposte nel comune in cui si esercita la esattoria. — L'esattore non può quindi in questo caso agire colla procedura particolare stabilita per la riscossione delle imposte dirette, ma deve appigliarsi necessariamente ai modi della procedura ordinaria.

Invece Tizio ha locato un fondo di sua proprietà a Sempronio ed è caduto in debito d'imposta. Qui presentansi due circostanze, o il fondo del contribuente debitore è situato nel comune in cui il tributo si riscuote, o sono fondi posti in un comune diverso da quello nel quale si esercita la esattoria. In questo ultimo caso l'esattore non ha altri diritti che quelli che spettano al locatore, e non può valersi del privilegio fiscale. Al contrario se il fondo è situato nel comune della esattoria, l'esattore può esercitare la procedura di riscossione colle norme di questa legge sopra i frutti del fondo affittato, e sopra i frutti dei fondi colpiti dal privilegio stabilito dall'articolo 1962 del codice civile, cioè, esistenti nel comune in cui si riscuote l'imposta.

3. Questo articolo fu aggiunto dal Senato in seguito alle osservazioni mosse dal Senatore Martinengo nella seduta del giorno 30 aprile 1870. L'effetto di queste osservazioni ha una vera importanza, e ci sembra prezzo dell'opera farne alcuni brevissimi cenni per meglio esplicare la origine ed il senso dell'articolo stesso.

Il Senatore Martinengo osservò, che l'articolo 41 lasciava senza soluzione il dubbio che riguarda il caso in cui un affittuario non pagasse alla scadenza il fitto oppignurato, e domandò alla Commissione di chiarire in quale modo procederebbe l'esattore contro l'affittuario moroso, se debba, cioè, agire dinanzi ai tribunali come agirebbe il proprietario, ovvero se potesse valersi della procedura privilegiata.

La Commissione a mezzo del Senatore De Gori espresse il parere che si debba procedere secondo le regole comuni e generali colle quali si procede contro tutti i debitori.

Il ministro guardasigilli non si accontentò di questo parere, e chiese che il Senato decidesse la questione nei suoi complessivi rapporti. Egli dal suo canto opinava in generale che ritenuto una volta che l'affittuale e l'inquilino sieno obbligati, a pagare il fitto o la pigione all'esattore per debito d'imposte del locatore contribuente, non sono più de-

bitori del fitto o della pigione, ma veri debitori d'imposte e però soggetti al procedimento speciale disposto in questa legge.

La Commissione soggiunse che tutte le disposizioni e specialmente quelle contenute nell'articolo 41 collimano nell'intendimento che nel caso in cui l'esattore abbia oppignorato pigioni o fitti già scaduti o da scadere, l'esattore agisce contro colui il quale doveva pagare, ma non ha pagato, perchè i diritti e le ragioni che ha il proprietario contro l'affittuario o l'inquilino si trasformano in diritti e ragioni a favore dello Stato, e quindi lo Stato non può esercitarli che negli stessi modi, e cogli stessi mezzi che la legge accorda al locatore.

È evidente il disparere tra la Commissione ed il ministro guardasigilli, forse per difetto di distinzione dell'oggetto vario e complesso.

La Commissione accettò pertanto il rinvio della proposta per dare gli opportuni schiarimenti, e rendere chiara in questo punto la legge, facilitandone la procedura per la riscossione delle imposte.

In seguito a ciò fu aggiunto l'articolo 42 pel quale è stabilito che l'esattore agisce contro gli affittuari od inquilini pel pagamento della pigione o del fitto dovuto al locatore e scaduti coi mezzi della procedura ordinaria, fatta eccezione soltanto dei frutti dei fondi affittati ed esistenti nel comune nel quale si esercita l'esattoria.

4. Abbiamo detto più sopra che le disposizioni di quest'articolo potrebbero paralizzare l'effetto delle altre che furono quà e colà adottate per togliere i motivi agli esattori di pretendere un grave aggio. Ora ne diremo la ragione.

L'esattore deve pignorare le pigioni ed i fitti dovuti al debitore d'imposte — articolo 33 — e poi deve intraprenderne la procedura nei modi stabiliti dal diritto comune. Ognuno vede le difficoltà che presenta questa disposizione di legge, ed i ritardi al rimborso delle somme anticipate allo Stato, alle provincie, ed ai comuni dall'esattore per conto dei contribuenti morosi.

La legge però contempla una circostanza ancora più grave. L'esattore deve procedere al pignoramento anche dei fitti e delle pigioni *da scadere entro un anno.*

È facile specialmente in una popolosa città o grossa borgata che l'esattore alla scadenza delle rate — che sono bimestrali, e quindi sei per ogni anno — trovi molti contribuenti i quali presentino le prove, o dichiarino semplicemente, di avere un credito verso questo o quello, di fitto o pigione da scadere entro l'anno. L'esattore dovrà quindi rivolgersi al debitore del fitto o della pigione.

Ora la prima rata scade nel giorno primo di febbraio, e può quindi essere e sarà anzi facile che le pigioni ed i fitti scadano in ottobre o dicembre, e che la entità dei medesimi basti a soddisfare più rate d'im-

posta, ed ancha tutte sei. L' esattore praticato il pignoramento, dovrà quindi attendere per agire nella via ordinaria la scadenza del fitto o della pigione, e frattanto versare il non riscosso per più rate e per molti contribuenti anche per la intiera imposta dell'anno? Figuriamoci adesso l'andamento di una esattoria come quelle di Napoli, Torino, Milano o Venezia, dove la esigenza delle imposte complessive sorpassa i venti, i trenta, i cinquanta milioni, e che una buona parte della riscossione riflette la imposta sui fabbricati, la pigione dei quali cade più specialmente sotto i riguardi di questa osservazione.

Quanta difficoltà non dovrebbe in questo caso presentare l' assunzione di una esattoria sotto questo obbligo stabilito dalla legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette?

5. Le difficoltà suaccennate persuaderebbero ad ammettere una diversa interpretazione di questo articolo di legge, quella, cioè, per la quale l' esattore sarebbe facoltizzato ad alienare il credito della pigione o del fitto oppignorati, tanto scaduti quanto da scadere, nei modi stabiliti dalla procedura ordinaria senza curarsi delle conseguenze dannose che fossero per derivarne al contribuente moroso.

Però è certo che non è compatibile coll' indole della legge, la condizione che verrebbe fatta all' esattore, e doversi perciò ammettere che il suo diritto deve esercitarsi in conformità della legge comune, e per l'articolo 620 del Codice di procedura civile l' esattore potrà quindi vendere le ragioni di credito, coma è stabilito nel Capo VI. del Codice suddetto. — (Vedi Nota art. 37 della legge.)

CAPITOLO II.

Della esecuzione degli immobili.

Art. 43.

L' Esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune nel quale l' imposta è dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il

domicilio o la principale residenza nel Regno, quando siano indicati o dichiarati nel catasto o nel ruolo del Comune nel quale l'imposta è dovuta.

Alla esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale l'imposta è dovuta, non si procede se non in caso di insufficienza della esecuzione sugli immobili esistenti nel detto Comune; e il procedimento, a richiesta dell'Esattore creditore, si fa, per mezzo degli Esattori locali, colle norme dettate nel 2.° capoverso dell'art. 33.

Questo articolo consacra il principio medesimo contenuto nell'art. 60 della Patente 18 aprile 1816 che, cioè, l'esattore non può devenire all'apprensione dei beni stabili se non dopo che non avrà potuto procedere alla oppignorazione dei frutti e mobili per assoluta mancanza di essi, o se dagli atti esecutivi non risultasse bastantemente coperto il credito dell'esattore.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 61. — L'azione dell'esattore si estende egualmente su tutti i fondi descritti in nome e conto del debitore, e sugli effetti esistenti anche in altri comuni e provincie soggette ai rispettivi governi, ma non può esperirne se non dopo verificata cogli atti esecutivi l'insufficienza del debitore a soddisfarlo con quanto possiede nel circondario comunale della esattoria in cui trovasi o censito o tassato. — Questa facoltà è ristretta alla parte sola che non avesse potuto conseguire con detti esperimenti, e non può pregiudicare l'interesse dell'esattore locale, che sempre gli è preferito pel conseguimento delle imposte cadenti nella propria esattoria.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 38. Il contribuente che voglia giovarsi della facoltà di far annotare nel catasto o nei registri dei redditi, o nei ruoli d'imposta il suo domicilio o la sua residenza nel Regno, deve produrne regolare istanza all'agente delle imposte, il quale provvede perchè siano fatte le relative annotazioni.

La istanza deve essere corredata dalla prova legale che il contribuente tiene effettivamente il domicilio o la residenza nel comune che indica.

Art. 40. Nelle esecuzioni immobiliari l'esattore ogniqualvolta il valore degli immobili posseduti dal contribuente lo permetta, si limita ad immobili di un valore presunto non eccedente il doppio del debito.

Digitized by Google

Le esecuzioni parziali non dispensano l'Esattore da nuove esecuzioni ognora quando per le prime non siasi ottenuto il saldo del debito.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Nella discussione di questo articolo si riappiccò la lotta fra i sostenitori del diritto eminente dello Stato, e quelli del diritto comune.

Il Senatore Vacca dimostrò che nella legge attuale fu organizzato e disciplinato il privilegio in modo che il diritto di prelazione dato al fisco colla procedura esecutiva speciale sorpassa quella pur privilegiata, che nei riguardi dei tributi diretti è accordata per ragioni di Stato dal codice civile.

Non vorrebbe quindi che si sorpassero i limiti del privilegio stabiliti dal codice civile, e che la esecuzione non potesse estendersi oltre l'immobile da cui trae origine il debito. — Propose pertanto che fosse eliminata la facoltà d'investire col procedimento di espropriazione forzata i fondi immobili che escono dal perimetro del comune, e che l'esattore presenti al presidente del tribunale civile nella cui giurisdizione sono situati i beni, qualunque ne sia il valore, la domanda di espropriazione corredata da documenti comprovanti il suo credito privilegiato, e la inutilità od insufficienza, sia totale, sia parziale degli atti esecutivi già consumati sui mobili.

Ma nella circostanza di un debitore ordinario non ha la legge l'intendimento e lo scopo di assicurare al creditore la percezione pronta, esatta ed integrale di quanto gli è dovuto, e non havvi un terzo che per conto del debitore debba pagare a scadenza fissa ed esattamente il debito totale. Non sono dunque eguali i termini, ed il Senatore Vigliani confessò che, preoccupato seriamente di queste circostanze, ha dovuto persuadersi che non resta altro modo di provvedervi che con una speciale procedura pur discostandosi quanto meno fosse possibile dal diritto comune.

È poi da notarsi che l'azione dell'esattore è circoscritta alla previa esecuzione sui beni mobili, e ciò lo pone in una condizione peggiore del creditore ordinario, il quale, pel codice civile italiano, può escutere il debitore come meglio gli piace sopra i mobili e sopra gl'immobili.

2. Il Senatore Caccia pur riconoscendo questo beneficio accordato al debitore moroso d'imposte, dichiara che la procedura è incompleta e senza sufficienti guarentigie, lasciando all'arbitrio dell'esattore il modo di provare la inesistenza o insufficienza dei mobili.

L'esattore, egli dice, è giudice e parte, perchè egli si lascia libero

di procedere, dopo la insufficienza dei mobili da lui solo giudicata, alla espropriazione immobiliare, obbligandolo semplicemente a depositare nella cancelleria della Pretura i documenti che provino la insufficienza dei mobili.

Ma postochè l'esattore è obbligato di esperire la procedura sopra i mobili nei modi stabiliti dalla legge, e che del pari è obbligato a far fede di aver compiuti gli atti esecutivi sui mobili, depositandoli presso il pretore, è certo che tutti gl'interessati possono prenderne cognizione, e quando vi avessero scorto che l'esattore o non avesse compiuti gli atti, o che realmente non risultasse da quelli che il contribuente non possegga beni mobili, avrebbero facoltà di muovere le loro obbiezioni, ed il pretore di valutarle per ogni conseguente giudizio. Se dunque coloro che vi hanno interesse sono in grado di arrestare l'esattore nella via esecutiva, ove la legge li assista, e se il loro interesse ve li consiglia, cessa l'obbiezione di un preteso arbitrio dell'esattore, che ha già pagato il credito dello Stato per conto del debitore moroso.

3. Il codice civile ha circoscritto il privilegio a certi determinati immobili per la fondiaria, ed ai mobili per la imposta non fondiaria; questa legge invece non fa alcuna distinzione, e per tutte le imposte dirette accorda egualmente la procedura privilegiata sui mobili e sugl'immobili, tanto esistenti nel comune in cui la imposta è dovuta, come in qualunque altro comune del regno; accorda, cioè, la esecuzione sopra la generalità dei mobili e degl'immobili in ditta del debitore moroso.

E non sarebbe più conveniente, soggiungono, di abbandonare la esecuzione privilegiata in quanto riguarda i beni immobili posti in comuni diversi da quello in cui si trova l'esattore, e lasciare il privilegio soltanto per i beni immobili posti nel comune? Così andrebbero di pari passo la procedura privilegiata sugl'immobili e quella sui mobili.

Il codice civile non ammette il privilegio del credito sugl'immobili che non sono nel comune dov'è dovuta l'imposta, e soltanto sopra quegli immobili caduti in debito d'imposta, mentre in questo articolo è accordato il privilegio sopra tutti gl'immobili indistintamente.

Ciò è vero; ma sarebbe altrimenti molto imperfetta la procedura privilegiata, e di troppo scemata l'azione dell'esattore, ove si escludessero assolutamente gl'immobili, che non sono colpiti dal privilegio ammesso dal codice civile, da un particolare modo di procedimento. — Però si aggiunse a questo riguardo una nuova garanzia, ed è, che non avendo l'esattore alcun privilegio sopra questi immobili, egli non può pagarsi sul prezzo della vendita, ma deve trasmetterlo integralmente all'autorità giudiziaria, la quale ha l'incarico di farne la distribuzione fra gl'interessati secondo l'ordine dei loro diritti a senso del codice civile.

4. In seno della Giunta della Camera 1871 fu agitata la questione, già sorta in Senato, se, cioè, per la esazione delle imposte le quali gravitano la rendita, si possa andare fino alla espropriazione del fondo che produce la rendita, e se non dovesse bastare la esecuzione mobiliare a coprirlo e a garantirlo.

Ma fatto riflesso che la esecuzione immobiliare si trova in molti sistemi vigenti di riscossione come una conseguenza del diritto eminente dello Stato riconosciuto pel tributo fondiario anche dall' articolo 1962 del codice civile, e quindi oltre alla legge civile, ha in suo favore la consuetudine del maggior numero delle regioni d' Italia, la questione fu risolta coll' ammettere la espropriazione del fondo; tanto più che il temperamento adottato dal Senato di rendere prima obbligatoria la esecuzione mobiliare, restringe i casi di applicazione della esecuzione sugl' immobili.

5. E perchè, aggiungono gli avversari della procedura privilegiata, perchè quando si tratta di escutere la proprietà immobiliare del debitore posta fuori del comune nel quale la imposta è dovuta, si abilita l' esattore alla procedura contro gl' immobili prima di esperimentare i suoi diritti contro i mobili posti parimenti fuori del comune in cui trovasi l' esattore?

Perchè, risponde il Senatore Vigliani a nome della Commissione, non si può costringere l' esattore a fare una ricerca di oggetti mobili fuori del comune nel quale esiste la esattoria, essendo essa sommamente difficile, e quasi d' impossibile esecuzione; e basterebbe che il debitore possedesse o facesse comparire di possedere alcuni mobili in altro comune per fare annullare la procedura esecutiva sugl' immobili a rimborso delle imposte dall' esattore per suo conto anticipate.

Però la Giunta della Camera 1871 accettò la proposta fatta dall' onorevole Cancellieri nel Comitato, e riprodotta in seno della Giunta, che non possa, cioè, procedersi alla esecuzione sugl' immobili se non quando sia tornata inutile od insufficiente la esecuzione sui mobili, non solo nel comune nel quale la imposta è dovuta, *ma anche in quello nel quale il debitore tiene il suo domicilio o la sua principale residenza, purchè sia indicata nel catasto o nel ruolo.*

6. L' onorevole Santamaria propose che la particella o che si trova nel primo alinea, sia convertita nella particella e, volendo così stabilire che l' esattore debba procedere alla esecuzione sui mobili esistenti non solo nel luogo di domicilio del debitore, ma anche in quello della principale sua residenza nel regno.

La proposta Santamaria fu ammessa siccome quella che secondo le dichiarazioni della Giunta della Camera, correggeva un errore di stampa.

Digitized by Google

Ma al Senato 1871 fu riprodotto l'articolo colla particella disgiuntiva *o*, anzichè colla congiunzione copulativa *e*, e venne poi pubblicato colla prima invece che colla seconda, per cui basta che la esecuzione abbia avuto luogo sui mobili esistenti fuori del comune in cui è dovuta la imposta, o nel luogo di domicilio del debitore, od in quello della principale sua residenza, sempre però che l'uno o l'altro sia indicato o dichiarato nel catasto, o nel ruolo del comune nel quale la imposta è dovuta.

Art. 44.

L'avviso per la vendita degli immobili contiene:

Il nome e cognome e la paternità del debitore;

La descrizione degli immobili da vendersi, colle loro qualità e confini, le indicazioni catastali, la estensione, e il valore censuario o la rendita;

Il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terrà l'incanto;

E inoltre il giorno, l'ora e il luogo del secondo e del terzo esperimento che eventualmente sieno per occorrere a tenore degli articoli 53 e 54;

L'intervallo tra il primo e secondo esperimento, e rispettivamente tra il secondo ed il terzo, deve essere di 5 giorni.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 67. – L'asta è indicata con avviso d'affiggersi al pubblico 3, 5 o 20 giorni prima, giusta il disposto dei precedenti due articoli.

Nell'avviso vengono enunciati il giorno, l'ora, il luogo, gli effetti da vendersi, e trattandosi di beni stabili anche il numero di mappa, il perticato, ed il valore censuario.

Gli avvisi per la vendita dei frutti e beni mobili basterà che vengano pubblicati ed affissi nel comune in cui furono oppignorati, ed in cui eseguir si deve l'asta; per la vendita però degli stabili devono pubblicarsi ed affiggersi in tutte le comuni del distretto, e nel capoluogo della provincia.

Dispaccio 18 *agosto* 1829. *N.* 2870, diramato nelle provincie venete con governativo decreto al N. 32987.

L'esattore, il quale nel giorno assegnato all'asta non sia riuscito di vendere tutti gli oggetti e beni contemplati dal relativo avviso, può prorogare il tentativo di vendita nei giorni successivi, senza far procedere nuova pubblicazione di avviso od assegnazione di altro termine, purchè in quel primo avviso abbia annunciato che l'incanto, occorrendo, durerà anche nei giorni successivi.

Digitized by Google

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 39. Nell'avviso d'asta, oltre le indicazioni dell'art. 44 della legge, è annotato il prezzo minimo di che nell'art. 663 del codice di procedura civile.

È inoltre avvertito che le spese d'asta, di tassa di registro e contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. La indicazione del nome, cognome e paternità del debitore ha specialmente lo scopo di giovare il creditore ipotecario, il quale non potendo così facilmente tenere a memoria i numeri del catasto, la rendita, i confini e la estensione del fondo che garantisce il suo credito, ricorderà bene il nome del debitore, e leggendolo nell'avviso pubblicato nel foglio degli annunzi giudiziari si avviserà tosto per provvedere al proprio interesse.

2. Col precisare nell'avviso pel primo esperimento d'asta anche il giorno, l'ora ed il luogo in cui si terrà il secondo, ed eventualmente il terzo esperimento d'asta, si toglie la ripetizione della medesima pratica con economia di spesa e di tempo.

3. L'intervallo dal primo al secondo, e così dal secondo al terzo esperimento d'asta fu stabilito in cinque giorni per lasciare il tempo strettamente necessario a compiere le pratiche prescritte dagli art. 53 e 54. Caduto deserto il primo esperimento, il pretore con decreto da pubblicarsi tre giorni prima dell'incanto mediante affissione alla porta esterna della pretura ed a quella della casa comunale, dichiara che si procederà al secondo esperimento. Queste pratiche devono essere compiute nei due primi giorni dei cinque determinati in questo articolo; termine stabilito per legge, il quale non può essere variato in guisa alcuna.

Art. 45.

L'avviso d'asta è trascritto gratuitamente nell'Ufficio della conservazione delle ipoteche, ed è depositato, insieme cogli atti comprovanti la insufficienza della esecuzione sui beni mobili, nella Cancelleria della Pretura del Mandamento, nel quale sono situati gli immobili da vendersi.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. La trascrizione dell'avviso d'asta nell'uffizio della conservazione delle ipoteche ha il fine di guarentire i terzi nelle possibili contrattazioni durante il processo di vendita dell'immobile.

2. Gli atti da depositarsi presso la cancelleria della pretura comprovanti la insufficienza della esecuzione sui beni mobili, sono quelli a cui l'esattore è obbligato per le disposizioni contenute nel titolo III. capitolo I. *Dell'esecuzione sui mobili.*

Art. 46.

Dopo la trascrizione e il deposito, di cui al precedente articolo, e almeno venti giorni prima di quello fissato per l'incanto, l'avviso è inserito nel giornale degli annunzi giudiziarii della Provincia: ed è affisso alla porta esterna della Pretura, a quella della casa del Comune nel cui territorio sono situati gl'immobili, ed a quella della casa comunale del rispettivo capoluogo del circondario e della Provincia.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 67. — Vedi art. 44 di questa legge.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Coll'attuale compartimento territoriale delle provincie venete e di quella di Mantova per capoluogo di circondario intendesi quello di distretto.

2. Mentre dal primo al secondo e terzo esperimento d'asta basta l'intervallo di cinque giorni, l'avviso pel primo esperimento dev'essere pubblicato almeno venti giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Questo termine fu considerato sufficiente a rendere pubblica la notizia dell'asta in modo opportuno e conveniente per la concorrenza degli oblatori, mentre pei creditori ipotecari si aggiungono ancora altri modi di partecipazione nei susseguenti articoli.

Digitized by Google

Art. 47.

Sopra domanda, anche soltanto verbale, dell'Esattore, l'Ufficiale incaricato della custodia dei registri censuari gli rilascia, in carta libera e senza spesa, un elenco da lui firmato dei beni allibrati ai possessori che dall'Esattore gli sono indicati: ed il Conservatore delle ipoteche gli rilascia, pure da lui firmato in carta libera e senza spesa, l'elenco dei creditori che dai registri risultano avere iscrizione ipotecaria sui beni, e del rispettivo loro domicilio notificato all'Ufficio delle ipoteche.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Il senatore Martinengo accennò alle difficoltà di avere in tempo debito gli elenchi dei creditori ipotecari dalla rispettiva conservazione delle ipoteche; ed alle difficoltà ancora maggiori di poter identificare i numeri censuari precisi degl'immobili, sui quali cader deve la esecuzione fiscale per l'arretrato delle imposte.

La proposta di un emendamento onde diminuire queste difficoltà non fu trovata corrispondente allo scopo e venne ritirata, essendosi stabilito che qualunque essa sia, dev'essere superata ai riguardi dei creditori ipotecari, i quali se hanno anche per questa legge il diritto di riscatto in analogia alla patente 18 aprile 1816, la intimazione dell'avviso d'asta al creditore ipotecario secondo le note trasmesse dall'uffizio delle ipoteche all'esattore comunale, li pone in condizione di maggiore guarentigia.

2. Tutto il tempo quindi che l'esattore impiega ad avere l'elenco dei beni allibrati al debitore, e l'altro dei creditori ipotecari, sta a carico dell'esattore, al quale non è perciò assegnato alcun limite per la procedura sugl'immobili dopochè ha esaurita senza effetto quella sui mobili; e solo deve curare che l'avviso d'asta non porti una data che sussegua a quella degli elenchi per più di dieci giorni. In altri termini l'esattore non può cautamente pubblicare l'avviso d'asta prima di aver ritirati gli elenchi catastale ed ipotecario.

Art. 48.

L'avviso d'asta deve essere notificato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'incanto, al debitore e

ai creditori aventi ipoteca sugl' immobili da vendersi. All' uopo, l' Esattore si deve uniformare alle risultanze degli elenchi di cui nell' articolo 47, la data dei quali non deve precedere di più che 10 giorni la data dell' avviso d' asta.

La notificazione dell' avviso d' asta, quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati nel Comune della Esattoria, si fa per mezzo del Messo dell' Esattore creditore: quanto al debitore ed ai creditori ipotecarii domiciliati fuori del detto Comune, la notificazione si fa dai rispettivi Esattori locali per mezzo dei loro Messi, dietro richiesta dell' Esattore creditore.

Se il debitore non avesse domicilio o rappresentante conosciuto nel Regno, la notificazione dell' avviso si fa mediante consegna del medesimo al Sindaco del Comune nel quale è dovuta l' imposta.

Quando i creditori ipotecari abbiano eletto domicilio a tenore del numero 2 dell' articolo 1987 del Codice civile, l' avviso si notifica al domicilio eletto.

La inserzione dell' avviso d' asta nel giornale degli annunzi giudiziarii della Provincia, come all' art. 46, tien luogo di notificazione ai creditori che fossero stati inscritti dopo che il Conservatore delle ipoteche ha rilasciato l' elenco.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Nel primo comma di questo articolo è determinato a chi debba essere notificato l' avviso d' asta ed il tempo nel quale deve compiersi la notifica, oltre alla regolare pubblicazione dell' avviso stesso.

2. Fu chiesto in proposito perchè a parità dei creditori ipotecari non si aveva provveduto nell' interesse dei creditori di pesi afficienti sul fondo, come sarebbero i canoni enfiteutici, i censi, le locazioni perpetue ecc. Non sarebbe stato opportuno seguire anche in ciò le norme della patente 18 aprile 1816 e successive disposizioni, prescrivendo la notificazione al creditore di qualunque peso afficiente sul fondo indicandone la

esistenza nell'avviso d'asta? Il prezzo di stima non ne verrebbe perciò diminuito? E gli aspiranti all'asta non hanno il diritto di conoscere in tutti i suoi rapporti l'oggetto posto all'incanto?

Nel sistema adottato colla patente 1816 la notificazione ai direttari era opportuna, anzi necessaria a fronte del principio stabilito, per effetto del quale l'esattore agiva contro il possessore indicato nei registri censuari, e trasferiva nel deliberatario il pieno dominio e possesso dello stabile, senza riguardo ai diritti che sopra di esso ad altri aspettassero. Ma dal momento che per le norme di questa legge e precisamente per l'articolo 52, *il deliberamento trasferisce nel deliberatario soltanto i diritti che sull'immobile appartenevano al debitore espropriato*, non è più mestieri di dirigere la notificazione dell'avviso ai direttari o ad altri, che per avventura abbiano sull'immobile un diritto diverso da quello dei creditori ipotecari. Alle altre circostanze si avrebbe provveduto colla prescrizione dell'articolo 44, in forza della quale l'avviso d'asta deve contenere anche le *indicazioni catastali*, e quindi se nel catasto havvi la iscrizione del condominio o peso afficiente, l'avviso d'asta dovrà pure indicarlo.

Non vi ha poi dubbio che nella stima dell'immobile dovranno essere calcolati e dedotti i pesi afficienti.

Per tutti quei pesi poi che l'esattore non ha dati per conoscere resta sempre libera al creditore la insinuazione del suo credito a termini dell'art. 63.

Dunque l'obbligo dell'esattore di notificare l'avviso d'asta è circoscritto al debitore della imposta ed ai creditori ipotecari risultanti dall'elenco dell'uffizio di conservazione delle ipoteche, coll'avvertenza che questa notifica dev'essere compiuta almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'incanto nei modi stabiliti dalla legge.

3. Ma per questo primo comma l'esattore ha un altro obbligo, ed è quello che la data dell'avviso d'asta non può essere posteriore alla data degli elenchi censuari ed ipotecari più di dieci giorni, cioè entro dieci giorni dalla data degli elenchi suddetti l'esattore deve pubblicare l'avviso d'asta, e con ciò si volle esprimere la condizione che gli elenchi non fossero di data antica. Se non sia fissata una data che determini fino da quanto tempo debbano essere rilasciati gli elenchi, si potrebbe ritenere sufficiente la presentazione di elenchi di due o tre anni precedenti, e ognuno vede come in questo frattempo avrebbonsi potuto prendere successive iscrizioni, ed i creditori iscritti posteriormente alla domanda dell'elenco non ne sarebbero avvisati.

4. L'esattore può dunque pubblicare l'avviso d'asta anche nel giorno successivo a quello del ritiro degli elenchi, e poichè l'avviso d'asta dev'essere pubblicato almeno venti giorni prima dell'incanto, così

all'esattore restano ancora dieci giorni per la notificazione dell'avviso medesimo ai creditori ipotecari. Ma può anche avvenire che l'esattore per avere un tempo sufficiente alla notificazione dell'avviso non ne eseguisce la pubblicazione il giorno successivo alla data degli elenchi, ma ne la ritardi alquanto entro il limite di dieci giorni. Così se lascia correre tutto il termine e pubblica l'avviso l'ultimo giorno, ha uno spazio di venti giorni a far seguire la notificazione ai creditori ipotecari se l'avviso dev'essere pubblicato almeno venti giorni prima dell'asta. Ma il tempo di venti giorni può essere allungato a seconda che si usa di questi termini, i quali entro certi limiti sono abbandonati al discernimento dell'esattore.

5. Fu respinta la proposta dell'onorevole Cancellieri, già presentata sotto forma di raccomandazione al Comitato 1871, di sostituire l'usciere di pretura al messo dell'esattore per le notificazioni degli avvisi d'asta; dappoichè dovendo i messi essere, a sensi dell'art. 59 approvati dalla Giunta municipale e autorizzati dal Procuratore del Re, presentano garanzie sufficienti, e non vi sarebbe ragione di accrescere le spese dell'esattore obbligandolo a ricorrere agli uscieri di pretura, già carichi di molte altre incombenze.

6. Nel terzo comma la Giunta mutò e la Camera ammise la mutazione della parola provincia in quella di regno, ritenendo che non possa venirne perciò grave incomodo o grave spesa all'esattore, se il domicilio del debitore o del suo rappresentante dev'essere conosciuto, perchè la disposizione diventi obbligatoria; supplendo in caso diverso la consegna delle notificazioni dell'avviso d'asta al sindaco del comune nel quale la imposta è dovuta.

7. L'onorevole Bilia aveva già fatto riflettere giustamente all'articolo 43, come si dovesse provvedere alla negligenza e ritardo per parte degli esattori delle imposte dirette di altri comuni, a cui l'esattore creditore deve rivolgersi per la notificazione dell'avviso ai creditori ipotecari, la quale circostanza in pratica è frequente, e senza sicuro rimedio. — E poichè la notificazione dev'essere fatta dieci giorni almeno prima del giorno dell'asta, è chiaro quali dannose conseguenze possano derivarne all'esattore del comune in cui è dovuta l'imposta, se in difetto di simile notificazione in tempo utile ne viene annullato il procedimento.

A questa grave osservazione la Commissione della Camera dichiarò, che il prefetto ha per questa legge la facoltà anche di privare l'esattore dell'esercizio del suo uffizio, e d'incaricarne altri in sua vece, a tutto suo carico e responsabilità; ma sarà ben difficile che per una negligenza che abbia ritardata la notificazione dell'avviso d'asta al creditore ipotecario, il prefetto applichi le anzidette misure di rigore.

Digitized by Google

Migliore ci sembra la dichiarazione fatta a nome della Giunta stessa che nel regolamento da pubblicarsi a senso dell'art. 102 potranno esservi comprese misure e pene di disciplinari atte a togliere l'inconveniente rimarcato (1).

8. Pel quarto comma di questo articolo l'avviso d'asta si notifica al domicilio eletto secondo le indicazioni fatte nella nota ipotecaria, la quale deve indicare il domicilio che sarà eletto per parte del creditore nella giurisdizione del tribunale da cui dipende l'uffizio delle ipoteche.

Per operare la iscrizione delle ipoteche a senso del codice civile — art. 1987 — si presentano all'uffizio delle ipoteche del luogo in cui si trovano i beni gravati, due note, le quali contengono: 1.º il nome, il cognome, il domicilio o la residenza del creditore e del debitore e la loro professione, se ne hanno, come pure il nome del padre loro; 2 il domicilio che sarà eletto per parte del creditore nella giurisdizione del tribunale da cui dipende l'uffizio delle ipoteche, 3. la data e la natura del titolo ed il nome del pubblico uffiziale che lo ha ricevuto od autenticato; 4. l'importare della somma dovuta; 5. gl'interessi e le annualità che il creditore produce; 6. il tempo della esigibilità; 7. la natura e la situazione dei beni gravati, colle indicazioni volute dall'art 1979, Cod civ.

L'esattore quindi non si occupa del domicilio o residenza del creditore ipotecario, ma solo del domicilio eletto risultante dall'elenco che a lui trasmette l'uffizio delle ipoteche. — Solo ove manchi l'indicazione del domicilio eletto, l'esattore farà luogo alle pratiche ulteriori indicate da questo articolo.

(1) Vedi all'art. 33 l'art. 59 del Regolamento 1. ottobra 1871.

Art. 49.

Dalla data della trascrizione dell'avviso d'asta, il debitore non può alienare nè i beni nè i frutti; e ne rimane in possesso come sequestratario giudiziale, eccettochè, sull'istanza dell'Esattore, il Pretore reputasse opportuno di nominare un altro sequestratario.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. La proposta di un commissario della Giunta della Camera 1871, che il pretore in caso d'istanza dell'esattore per la nomina di un sequestratario abbia a sentire la parte, non fu ammessa perchè darebbe

luogo a perdita di tempo, che, quando non sia giustificata da gravissimi motivi, deve evitarsi nei procedimenti speciali. Qui il pretore non è obbligato di procedere alla nomina se non quando le ragioni dell'esattore lo persuadano, ed in caso diverso sarà sempre in sua facoltà di rifiutare la nomina, o di sentire il debitore sequestratario; ma se nella legge s'introduce l'obbligo di sentire la parte, dovrebbe osservarsi in tutti i casi, anche quando non se ne riconoscesse il bisogno, e si risolvesse in una inutile formalità.

2. Il debitore rimane ex lege sequestratario senza bisogno di alcun decreto dell'autorità giudiziaria, ogni qualvolta l'esattore non chieda per giusti motivi la nomina di un altro. — Il debitore rimasto in possesso della cosa oppignorata assume gli obblighi del sequestratario giudiziale come se fosse stato nominato dal giudice a senso degli art. 1875, 1976, 1877 del codice civile, e 921, 922, 923 del codice di procedura civile, (1) per quanto siano applicabili.

---

(1) **Del sequestro e deposito giudiziario.** — Titolo XVIII. Capo II, *Sezione* II. *Art.* 1870. — Il sequestro convenzionale è il deposito di una cosa controversa fatto da una o più persone presso un terzo che si obbliga di restituirla, terminata la controversia, a colui al quale sarà dichiarato che debba appartenere

Art. 1871. — Il sequestro può non essere gratuito.

Art. 1872 — Quando è gratuito è sottoposto alle regole del deposito propriamente detto, salve le differenze indicate in appresso.

Art. 1873. — Il sequestro può avere per oggetto beni mobili ed immobili.

Art. 1874. — Il depositario incaricato del sequestro non può essere liberato prima che sia terminata la controversia, se non mediante il consenso di tutte le parti interessate o per una causa giudicata legittima.

Sezione III. *Art.* 1875. Oltre i casi stabiliti dal Codice di procedura civile, l'autorità giudiziaria può ordinare il sequestro:

1. di un immobile o di una cosa mobile la cui proprietà od il cui possesso sia controvverso fra due o più persone;

2 Delle cose che un debitore offre per la sua liberazione.

Art. 1876. — La destinazione di un deposito giudiziale produce fra il sequestratante ed il depositario vicendevoli obbligazioni.

Il depositario deve usare per la conservazione delle cose sequestrate la diligenza di un buon padre di famiglia.

Deve presentarle tanto per soddisfare il sequestrante colla vendita, quanto per restituirle alla parte contro cui sono state fatte le esecuzioni, in caso di rivocazione del sequestro.

L'obbligo del sequestrante consiste nel pagare al depositario la mercede stabilita dalla legge, o in mancanza dall'autorità giudiziaria.

Art. 1877. — Il sequestro giudiziario viene affidato o ad una persona sulla quale le parti interessate sieno fra loro d'accordo, o ad una persona nominata d'uffizio dall'Autorità giudiziaria

Nell'uno o nell'altro caso, quegli a cui venne affidata la cosa è sottoposta a tutti gli obblighi che produce il sequestro convenzionale.

Del sequestro giudiziario. Codice di procedura civile. Titolo XI Capo I. Sezione I.

Art. 921 — Oltre i casi indicati nell'articolo 1875 del codice civile, l'autorità giudiziaria può, sulla domanda della parte interessata ordinare il seque-

Nel caso quindi che l'esattore lasci in sequestro del debitore le cose oppignorate, questo ultimo assume gli obblighi di sequestratario giudiziale senza duopo di alcun'altra pratica, ma se invece sopra istanza dell'esattore è nominato dall'autorità giudiziaria un altro sequestratario, allora oltre gli obblighi reciproci hanno luogo anche le successive pratiche determinate dalla legge. Nel primo caso la consegna degli oggetti viene eseguita dall'esattore medesimo, nel secondo caso la consegna viene fatta dall'usciere nei modi stabiliti dagli art. 742 al 749 inclusivi del codice di procedura civile.

Art. 50.

Nel giorno dell'incanto e prima dell'ora stabilita pel medesimo, l'Esattore deposita nella Cancelleria della Pretura gli elenchi censuario e ipotecario di cui agli articoli 47 e 48, la prova delle affissioni dell'avviso d'asta prescritto dall'articolo 44, un esemplare del giornale nel quale l'avviso venne inserito a norma dell'istesso articolo, e la prova delle notificazioni prescritte dall'articolo 48.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Questo articolo dettava un obbligo assoluto per l'esattore col deposito nella cancelleria della pretura degli elenchi censuario ed ipotecario, mentre sussiste il fatto che in molte provincie del regno non vi sono i libri censuari sui quali possano farsi gli elenchi, nè a ciò basterebbero gli informi registri che in quelle provincie vi fossero. Conveniva quindi introdurre una eccezione; però siccome o presto o tardi do-

---

stro di una cosa mobile, o di un immobile, quando siavi pericolo di alterazione, sottrazione o deteriorazione.

Art. 922 — Quando le parti non concordino nella nomina del sequestratario, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria che può anche nominare quello dei contendenti che offra maggiori guarentigie o dia cauzione.

Art. 933. — La consegna della cosa mobile o dell'immobile al sequestratario si fa dall'usciere, osservate le disposizioni degli articoli 742 al 749 inclusivamente in quanto siano applicabili.

Della consegna dei beni mobili. Tit. IV. Capo I. del Cod. di proc. civ. Art. 742. 743. 744.

Del rilascio dei beni mobili. Ibid. Capo II. Art. 745. 746. 747. 748. 749.

Digitized by Google

vranno istituirsi in tutto il regno ed uniformemente i catasti, così lasciando l'obbligo assoluto nella legge, fu introdotta per proposta del ministro guardasigilli una disposizione transitoria nell'articolo 105 della legge stessa, con cui le disposizioni degli articoli 47 e 50, in quanto alla domanda, al rilascio e al deposito dell'elenco censuario, non si applicano nelle provincie nelle quali i registri censuari non esistono.

Art. 51.

Il Pretore presiede l'asta assistito dal Cancelliere

L'atto d'asta indica le offerte ed il nome degli oblatori.

Le offerte e il deliberamento non possono farsi a un prezzo minore di quello stabilito secondo le norme dell'articolo 663 del Codice di procedura civile.

Le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato.

L'atto d'asta è redatto dal Pretore assistito dal Cancelliere e coll'intervento dell'Esattore, ed è firmato da tutti gl'intervenuti.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Il primo comma di questo articolo determina una incombenza che non era prefinita nella patente 18 aprile 1816, ma che trova analogia nel decreto 29 Gennaio 1808. Per la patente succitata è l'esattore che vende, ed assiste all'asta e stende il protocollo il segretario comunale; pel decreto antedetto nei comuni di 1. e 2. classe assisteva all'asta un usciere di Corte o di Tribunale, o il giudice di pace, o chi ne faceva le veci; nei comuni di 3. classe il sindaco, o un suo delegato coll'assistenza del segretario comunale.

I progetti anteriori si uniformavano a codeste disposizioni, ma nel progetto approvato dal Senato e presentato alla Camera nella tornata 10 Maggio 1870, hanno subito in questo riguardo importanti modificazioni.

2 All'asta dei beni immobili oppignorati per debito d'imposta non potrebbesi adire con deposito costituito di rendita pubblica od altro valore, ma richiedesi sempre il deposito di denaro, a cui ora corrisponde la carta monetata a corso forzoso.

3. La determinazione del prezzo dei beni da vendersi deve farsi secondo le norme dell'articolo 663 del codice di procedura civile, che suona così: « *Il creditore deve, o fare innanzi tutto istanza per la nomina di un perito per procedere alla stima dei beni, o fare nell'atto di citazione di cui nell'articolo 665, la offerta di un prezzo non minore:*

Di sessanto volte il tributo diretto verso lo Stato, se si tratta di beni dei quali il debitore abbia la piena proprietà;

Di trenta volte il tributo stesso, se si tratti di beni sui quali il debitore abbia soltanto la nuda proprietà, od il diritto di usufrutto;

Di sei decimi del capitale corrispondente all'annuo canone secondo le norme dell'articolo 1564 del codice civile, se si tratti di beni concessi in enfiteusi e dei quali il debitore abbia il dominio diretto. »

L'articolo 1564 del codice civile stabilisce che il capitale corrispondente all'annuo canone si desume sulla base dell'interesse legale, o sul valore dello stesso canone; se è in derrate, sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi dieci anni.

4. L'ultimo comma di questo articolo era così concepito: *L'atto d'asta è firmato dal pretore, dal cancelliere e dall'esattore.* La Giunta della Camera 1871 lo modificò come sta nel testo per migliorare la forma e per chiarirne il concetto.

Art. 52.

Il deliberamento trasferisce nel deliberatario soltanto i diritti che sull'immobile appartenevano al debitore espropriato, quando il deliberatario ne abbia sborsato l'intiero prezzo, e salvi gli effetti dell'articolo 57.

Il deliberatario deve sborsare l'intiero prezzo non più tardi di tre giorni dopo il deliberamento. Non effettuandone il pagamento entro tale termine, l'immobile sarà posto a nuovo incanto a spese e rischio di lui.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 70. — Chiusa l'asta è trasferito il pieno dominio e possesso nel deliberatario mediante anche pubblico istromento senz'altra formalità.

Coi successivi decreti 26 giugno 1820 N. 20708 — 2165, e 16 Giugno 1821 N. 2071, fu determinato che il deliberatario degli stabili all'asta, acquista la piena proprietà e possesso dei medesimi, comunque fossero vincolati a gravezze reali, e comunque di dominio diviso.

Digitized by Google

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. La differenza di questa legge colla precedente è essenziale, in quanto che il deliberatario non acquista sull'immobile che i diritti del debitore espropriato.

2. Nel Senato 1870 il senatore Chiesi osservò che questo articolo differisce essenzialmente dai combinati articoli 686 del codice di procedura civile e 1448 del codice civile.

Nel primo è detto: *La vendita all'incanto trasferisce nel compratore soltanto i diritti che appartenevano sui beni immobili al debitore spropriato;* e non parla dell'esborso del prezzo.

Nel secondo è stabilito: *che la vendita è perfetta tra le parti, e la proprietà si acquista di diritto dal compratore riguardo al venditore, al momento che si è convenuto sulla cosa e sul prezzo, quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa, nè sia pagato il prezzo.*

Coll'aggiunta fatta a questo articolo sorge il dubbio che debba restare sospesa la traslazione del dominio nel deliberatario, finchè questi non abbia pagato l'intiero prezzo.

Esiste infatti tale differenza fra le disposizioni di questo articolo e quelle del diritto comune, perchè il deliberatario non è investito della proprietà dell'immobile posto in vendita se non abbia esborsato l'intiero prezzo. Ma ciò è una conseguenza della natura speciale del procedimento privilegiato, perchè a differenza delle vendite ordinarie, quì havvi un creditore che dev'essere immediatamente rifuso delle imposte, ch'egli ha anticipato per conto del debitore espropriato, ed è mestieri di non trasferire in altri il diritto del debitore sull'immobile prima che l'esattore sia pagato, mentre se l'esattore non fosse stato soddisfatto dal deliberatario e non avesse questi esborsato l'intiero prezzo al più tardi entro tre giorni, si procede a nuovi incanti a spese e rischio del deliberatario, la quale procedura non potrebbe aver luogo se il diritto di proprietà fosse già trasferito, e la vendita perfetta a senso dell'articolo 1448 del codice civile.

Art. 53.

Mancando nel primo incanto offerte superiori al prezzo come sopra determinato, il Pretore con decreto dichiara che si procederà al secondo esperimento nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, e col ribasso di un decimo sul detto prezzo.

Digitized by Google

Tale decreto, tre giorni prima di quello fissato pel secondo esperimento, deve affiggersi alla porta esterna della Pretura, ed a quella della casa del Comune nel quale sono situati gl'immobili del debitore.

Art. 54.

Quando sia tornato inutile il secondo esperimento il Pretore, con decreto da pubblicarsi nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente, ordina che si proceda, nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento sulla metà del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'articolo 51.

Non presentandosi oblatori nemmeno al terzo esperimento, l'immobile è devoluto di diritto al Demanio dello Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intiero credito dell'Esattore per imposte erariali e sovrimposte.

L'Esattore non può mai essere deliberatario.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 74. — Se l'esattore non trova di vendere i beni stabili oppignorati ad un prezzo superiore alla metà del valore catastale, dopo avere per due volte esperimontati gli atti d'asta, è tenuto a renderne immediatamente informato il Commissario distrettuale, il quale ove riconosca avere il debitore altri effetti o fondi, oltre a quelli inutilmente subastati, darà ordine all'esattore perchè proceda agli atti esecutivi sopra i medesimi colle forme e norme già stabilite. Le spese di questi nuovi atti stanno a carico dell'esattore, quando appaja avere egli oppignorati degli effetti o dei beni di evidente difficile alienazione, mentre altri ne esistevano di più facile e sicuro smercio.

Se poi non avesse il debitore altri fondi o beni fuorchè quelli inutilmente subastati, il Commissario, di concerto colla Congregazione Municipale o colla Deputazione comunale, riconosce donde provenga la mancanza di offerenti e fa rapporto alla Congregazione provinciale. Questa a norma delle circostanze provvede immediatamente pel compenso dell'esattore, e per l'indennità della cassa, ordinando nuovi esperimenti d'incanto, od anche una vendita fuori di asta, o mettendo il fondo sotto amministrazione, finchè dalle rendite ne venga il debito.

Intanto, fermi gli atti di oppignorazione, nonchè il sequestro sui frutti del fondo inutilmente subastato, l'esattore lo retrocede al proprietario.

Perchè poi l'esattore ottener possa il compenso della cassa pubblica, deve necessariamente constare:

1. che non abbia ritardato più di sei mesi dalla scadenza della imposta gli atti d'asta;

2. che abbia nella esecuzione seguito l'ordine portato da questa patente;

3. che non vi sieno altri beni di spettanza del debitore su cui dirigere gli atti.

Dal compenso all'esattore traevano origine le procedure di *retrodazione* e *retrocessione*.

Per *retrodazioni* s'intendevano tutte le partite che l'esattore aveva cautato mediante apprensione di sostanze mobili od immobili, le quali però non furono realizzate per *inefficacia d'asta* regolarmente due volte consumata.

Per *retrocessioni* s'intendevano le rifusioni delle somme già pagate dall'esattore allo Stato, alla provincia, od al comune:

a) per *l'oscurità del fondo*, cui riferivasi il debito passato in iscossa, se si trattava d'imposta fondiaria;

b) per *falsa ed erronea indicazione* dei debitori nei quinternetti di scossa, e *per mancanza assoluta* di qualunque effetto presso gli stessi.

L'esattore poteva essere deliberatario e fare l'acquisto degli oggetti oppignorati in proprio nome.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. In Senato 1870 era sorto il dubbio se le disposizioni degli articoli 53 e 54 si estendessero anche alla vendita degl'immobili su cui l'esattore non ha privilegio, e sui quali i creditori ipotecari hanno prelazione, tali sono, per esempio, gl'immobili, che non hanno debito d'imposta fondiaria, o esistono in altro comune diverso da quello in cui esercita la esattoria, e nel quale è dovuta l'imposta.

Questo articolo però si occupa specialmente di stabilire la somma sulla quale si deve aprire l'incanto, senza punto prendere in considerazione il diritto di privilegio dell'esattore sopra l'immobile da espropriarsi. Quindi fatti inutilmente i due primi esperimenti, se è provato che non si trovano oblatori per il prezzo fissato, allora si discende alla metà del prezzo stabilito secondo le disposizioni dell'art. 51, e così non presentandosi oblatori nemmeno al terzo esperimento, l'immobile si aggiudica di diritto al Demanio dello Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intiero credito dell'esattore. Non dice l'articolo che l'immobile sia o non sia soggetto a privilegio, e non occorre di prendere qui in considerazione questa differente qualità dell'immobile, importa solo di renderne possibile la vendita. Se l'esattore ha colpito un fondo soggetto a privilegio, preleverà immediatamente, com'è prescritto dagli altri articoli, la parte che gli appartiene e rimetterà il resto all'autorità giudiziaria perchè sia distribuito fra gli altri creditori; se l'immo-

bile non è soggetto a privilegio, allora sarà rimessa tutta la somma all' autorità giudiziaria la quale farà la distribuzione fra i creditori a senso di legge.

2. Però è grave la considerazione che l' esattore possa mettere all' incanto un immobile su cui non ha privilegio, e sul quale altri hanno crediti prevalenti, e che questo immobile possa essere alienato pel solo prezzo equivalente al credito dell' esattore. Infatti cosa avviene da ciò?

L' esattore consegna la somma all' autorità giudiziaria e questa la distribuisce ai creditori prevalenti che possono avere diritto a tutta la somma ricavata, restandone escluso l' esattore, e quindi quest' ultimo ha venduto un immobile senza alcun effetto nei riguardi della riscossione delle imposte, mentre rivive il suo credito.

A questa circostanza s' intese di provvedere col devolvere per legge al Demanio la proprietà dell' immobile, pagando all' esattore l'ammontare dell' intiero suo credito per imposte erariali e sovrimposte.

Questa devoluzione toglie ogni giudizio sulla distribuzione del prezzo, ed i creditori prevalenti devono imputare a sè stessi la inutilità degli esperimenti del primo, secondo e terzo incanto, mentre hanno pòi sempre il diritto alla ricupera.

Non devono quindi cosiderarsi come lesi i diritti di alcuno se la legge ha esaurito tutti i mezzi convenienti per tutelarli.

3. Anche nel caso che s' incontrino due esattori nella procedura fiscale sopra lo stesso immobile, l' uno privilegiato perchè esercita l'ufficio nel comune dove l' immobile si trova e nel quale è dovuta la imposta, l' altro che non avendo trovato di soddisfare il suo credito nel proprio comune si rivolge all' esattore di un comune diverso per l'apprensione de' beni immobili del debitore; anche in questo caso, dicevasi, non havvi lesione di diritti, perchè ognuno esercita i propri nei limiti della legge per ottenere il pagamento di quanto è loro dovuto, cioè di quanto con privilegio è dovuto al primo, e di quanto senza privilegio è dovuto al secondo.

4. All' art. 54 l' onorevole La Spada raccomandò in Comitato 1871 che non presentandosi oblatori nemmeno al terzo esperimento, l'immobile si aggiudichi al Demanio pel prezzo di stima fatta dai periti scelti dal pretore locale, e soltanto fino alla concorrenza dell' intero credito dell' esattore per imposte erariali e sovraimposte.

Sebbene la Giunta della Camera abbia apprezzate le ragioni dalle quali evidentemente fu mosso l' onorevole La Spada, pure non ha creduto di accettare la proposta, perchè col riscatto i diritti del contribuente e dei terzi vengono ad essere sufficientemente tutelati.

5. L' esattore non può mai essere deliberatario. Questa disposizione di legge ha lo scopo d' impedire che l' esattore possa adoperarsi

con effetto a deludere gli esperimenti d'asta, allontanandone gli offerenti allo scopo di apprendere l'immobile per la metà del prezzo di stima al terzo incanto. — Non è però nè impossibile, nè difficile che, volendolo, l'esattore faccia offrire un terzo all'asta per suo conto, o, non essendo qui dalla legge espresso tassativamente il divieto, faccia concorrervi i propri parenti.

A questo inconveniente non si è provveduto in modo diretto, ma indirettamente, ed in certa guisa è limitato il danno colla determinazione del prezzo al di sotto del quale non è valida la vendita, cioè, la metà di quello desunto dal computo stabilito dall'art. 663 del codice di procedura civile. Ove poi fosse riconosciuto e constatato che la vendita seguì ad un terzo per conto e nome dell'esattore, la vendita sarebbe nulla *ex lege*, e l'esattore condannato ai risarcimenti ed alle spese.

Art. 55.

Se il prezzo di vendita degli immobili posti nel Comune dell'Esattoria supera il credito dell'Esattore, comprese le spese di esecuzione e le multe, la eccedenza sarà restituita al debitore, ove non sianvi creditori ipotecarii iscritti, o creditori chirografarii opponenti: qualora alcuno di questi esista, essa verrà depositata nella Cassa dei depositi e prestiti, per essere aggiudicata agli aventi diritto.

Art. 56.

Quando l'Esattore agisce in via esecutiva sugl'immobili posti nel Comune dell'Esattoria per tasse diverse dalla fondiaria, o quando agisce per la fondiaria sopra immobili posti fuori del Comune dell'Esattoria, il prezzo ricavato dalla vendita si deposita nella Cassa dei depositi e prestiti, e l'Esattore deve provocare il giudizio di graduazione davanti la competente Autorità giudiziaria.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 71. — Ammontando il prezzo ricavato all'asta ad una somma maggiore del credito dell'esattore comprese le spese, il di più è versato nella cassa comunale per essere consegnato al contribuente che ha sofferti gli atti esecutivi.

L'esattore non può ritenerlo, ancorchè avesse verso il medesimo altri crediti privati.

Per la ritenzione che facesse l'esattore per siffatti crediti, oltre la restituzione della somma indebitamente ritenuta, è punito colla pena del doppio, e potrà immediatamente essere esecutato come nell'art. 46 tanto per la somma ritenuta, quanto per la pena.

Art. 20 del Regolamento 11 maggio 1819. — Del resto nessun sopraprezzo può essere pagato al proprietario spogliato, altro che sopra mandato dell'autorità comunale, e dopo il trimestre dalla vendita, semprechè nel frattempo non siasi prodotta domanda dai creditori ipotecari.

Vedesi anche Circ. 1. febb. 1827 N. 5212-166.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. L'articolo 55 contempla la vendita degl'immobili posti nel comune della esattoria senza alcuna distinzione, mentre possono esservene allibrati al debitore anche di quelli sui quali non sussista alcun debito, e può anche avvenire che il credito dell'esattore pel quale si procede non si riferisca ad un tributo fondiario.

Il senatore Poggi (sessione 1870) mosse quindi il dubbio se si debbano tenere avvinti al privilegio dell'esattore tutti gl'immobili di un comune allibrati al debitore, anche quando non siano quelli su cui pesa il tributo, o non siano affetti da privilegio per rispondere di un tributo non fondiario.

La Commissione rispose alla prima domanda che tutti gl'immobili del contribuente debitore situati nel territorio del comune in cui il tributo fondiario è dovuto, sono affetti dal privilegio, e non soltanto l'immobile pel quale il tributo non fu pagato, come viene stabilito dall'articolo 1962 del codice civile. — Tecchio.

Alla seconda domanda se, cioè, l'esattore agisca con privilegio sugl'immobili anche quando procede per un debito dipendente do imposta fondiaria, come, per esempio, per tassa di ricchezza mobile, la Commissione rispose: che conosceva benissimo che non tutto il credito dell'esattore, nè in tutti i casi, sarà privilegiato, ma che non credeva opportuno fare distinzioni, le quali condurrebbero ad un sistema molto complicato e di difficile esecuzione. Considerando d'altra parte che una quota, e spesso la maggior quota del credito dell'esattore sarà privilegiato, e che l'esattore è sempre garante colla sua cauzione per le differenze che potessero eventualmente insorgere, quando si venisse alla distribuzione di quella parte di prezzo che sopravanzasse nel credito delle imposte, non saprebbe veramente introdurre alcuna modificazione — Vigliani.

Può dunque accadere che l'esattore agisca sugl'immobili situati

nel comune della esattoria per un credito non fondiario, come sarebbe l'imposta sulla ricchezza mobile, e che sull'immobile appreso sian iscritti crediti ipotecari a favore di terzi; l'esattore in questo caso potrà procedere alla vendita dell'immobile con un'azione creditoria eguale od anche di minore prevalenza in confronto dei creditori? — La legge non distingue, e la risposta è affermativa.

2. Ciò posto osserviamo quali conseguenze possano derivarne nel pratico esercizio di questi diritti. Potrà certo avvenire che l'esattore apprenda, e ne segua la vendita di un fondo sul quale gravita un peso reale prevalente al credito dell'esattore per debito d'imposta non fondiaria, e che il prezzo ricavato dalla vendita non sia sufficiente, o sia appena sufficiente a sodisfare i crediti prevolenti, e che nella distribuzione del prezzo fra i creditori secondo il diritto comune, l'esattore rimanga senza assegnamento a suo favore. Che cosa si fa in una tale evenienza?

L'esattore dovrà proseguire la esecuzione sopra quanto possiede il debitore.

Stà bene; ma se il prezzo della vendita non avesse tampoco bastato al pagamento dei crediti iscritti in genere, nè a quelli soltanto prevalenti al credito dell'esattore, non si avrebbe recato un danno ai terzi, mentre l'immobile poteva benissimo rispondere pei pesi da cui ero affetto, o coi redditi o con vendita fatta altrimenti ed a tempo opportuno? — E questo danno non sarebbe stato inferito senza alcun vantaggio, se l'esattore non pagato dovesse averne il rimborso dallo Stato?

Si può dire che i creditori ipotecari erano stati avvisati a tempo per provvedere ai loro interessi, e per fare sospendere la vendita, o per farsi acquirenti dell'immobile, sul quale anche possono esercitare il diritto di riscatto.

3. Gli articoli 55 e 56 distinguono tre specie di vendita per dedurne l'azione dell'esattore sul prezzo ricavato da essa:

1. la vendita degl'immobili posti nel comune della esattoria;

2. la vendita degl'immobili posti fuori del comune della esattoria;

3. la vendita degl'immobili posti nel comune della esattoria per tasse diverse della fondiaria.

Nella vendita degl'immobili posti nel comune della esattoria è fatta una seconda distinzione:

a) o non vi sono creditori ipotecari iscritti, o creditori chirografarii opponenti, ed il prezzo della vendita è ripartito fra l'esattore ed il debitore in guisa che il primo sia pagoto del suo credito comprese le spese di esecuzione e le multe, ed il secondo abbia tutta la eccedenza del prezzo;

b) o vi sono creditori ipotecarii od anche semplicemente chirografarii opponenti, ed allora col prezzo della vendita viene immediatamente soddisfatto l'esattore dell'intiero suo credito, spese e multe, e la eccedenza viene depositata nella cassa dei depositi e prestiti per essere aggiudicata agli aventi diritto.

Nella vendita degl'immobili posti fuori del comune della esattoria, e quando l'esattore procede per tasse diverse dalla fondiaria, col prezzo ricavato dalla vendita, non si soddisfa tosto al credito dell'esattore nè alle multe, nè alle spese, ma dev'essere depositato integralmente nella Cassa dei depositi e prestiti, e l'esattore è obbligato di provocare il giudizio di graduazione davanti la competente autorità giudiziaria secondo le norme del diritto comune (1).

Art. 57.

È ammesso il riscatto dei beni immobili, di cui fu espropriato il contribuente a norma degli articoli 52, 53 e 54, in favore del debitore espropriato e di ogni creditore ipotecario, in tutti i casi in cui il deliberamento abbia avuto luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato, giusta l'articolo 663 del Codice di procedura civile.

È pure ammesso il riscatto in favore dei creditori chirografarii con data certa e opponenti, nel solo caso in cui

---

(1) **Della graduazione e della distribuzione del prezzo fra i creditori.** — Codice civile. Titolo 26. Capo II.

Art. 2090. Coll'apertura del giudizio di graduazione si fa luogo al riscatto dei censi e delle rendite perpetue, ed i crediti con more diventano esigibili; ove però tali crediti non producono interessi, la somma collocata sarà depositata nella cassa dei depositi giudiziali, e gl'interessi saranno pagati a chi di ragione.

Per le rendite o prestazioni vitalizie verrà collocata una somma i cui interessi corrispondano alle stesse rendite o prestazioni, eccetto che i creditori posteriori eleggano di cautelarne efficacemente il pagamento in altro modo.

Questa somma è riversibile ai creditori dopo estinto il vitalizio.

Art. 2091. La collocazione dei crediti eventuali e condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, semprechè questi diano cauzione di restituire all'occorrenza le somme esatte.

Art. 2092. — Allorchè dopo la collocazione dei crediti privilegiati e degli ipotecari sopravanza una parte di prezzo, questa sarà distribuita per contributo, salva la preferenza stabilita dall'articolo 1963, fra gli altri creditori comparsi, ed in mancanza pagata al debitore.

l'immobile è devoluto al Demanio. Il creditore ipotecario che riscatta l'immobile del compratore e il creditore chirografario che lo riscatta dal Demanio, esercitano sull'immobile i diritti che loro competono, rimanendo salve le ragioni sul prezzo che superasse la somma del debito verso l'Esattore, pel quale ebbe luogo la espropriazione.

L'esercizio del diritto di riscatto e le ragioni sul prezzo devono farsi valere nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento, mediante domanda presentata al Pretore.

La domanda deve essere accompagnata dal deposito, nella Cancelleria della Pretura, del montare del prezzo della

---

Trattandosi però di un terzo possessore spropriato, il sopravanzo sarà a lui pagato, e gli verrà imputato nelle ragioni di regresso verso il suo autore.

Dello Stato di graduazione. — Codice di procedura civile. Titolo 3. Capo 2. Sez. I.

Art. 709. Nel termine di giorni trenta dalla notificazione del bando fatta a norma dell'articolo 668, i creditori iscritti dovranno depositare uella cancelleria le loro domande di collocazione motivate, coi documenti giustificativi.

Durante questo termine, o sino alla trascrizione della sentenza di vendita, i creditori, il debitore, ed il compratore possono esaminare nella cancelleria le domande ed i documenti prodotti.

Art. 710. Nei cinque giorni successivi alla trascrizione della sentenza di vendita, il cancelliere deve consegnare al giudice delegato per la graduazione:

1. il certificato delle ipoteche iscritte sopra i beni immobili venduti;

2. il certificato della trascrizione della senteoza di vendita, e quello della iscrizione della ipoteca legalo a favore della massa dei creditori;

3. l'estratto della sentenza di vendita conteneute l'importare del prezzo della medesima;

4. le domande di collocazione, coi documenti.

Art. 711. Il giudice delegato nel termine di giorni quaranta, dalla consegna fattagli, deve formare lo stato di graduazione e depositarlo nella cancelloria.

In fine dello stato stabilisce il giorno e l'ora in cui le parti devono comparire avanti di lui, nel termine non minore di giorni venti e non maggiore di treota succesivi al deposito suddetto.

Art. 712. Il cancelliere deve immediatamente far notificare con biglietto il deposito dello stato di graduazione, e il giorno e l'ora stabiliti dal giudice ai procuratori del debitoro o dei creditori comparsi, i quali, nel termine stabilito a norma del capoverso dell'articolo precedente, possono esaminarli nella cancelleria, preuderne copia, proporre le loro osservazioni. eccezioui o istanze, e produrre aocbe nuovi documenti nel modo indicato dall'art. 709.

Questa notificazione devo farsi anche al compratore.

Art. 713 Nel gioroo e nell'ora stabiliti le parti sono aentite nelle loro osservazioni, eccezioni ed istanze. Il giudice delegato determina le questioni da riferire al tribnnale. Si fa processo verbale, nel quale è pure stabilita l'udienza per la spedizione della causa.

Art. 714. I creditori che compariscono dopo il deposito nella cancelleria

vendita e dei relativi interessi al 5 per cento, oltre l'offerta al compratore del rimborso delle spese fatte in conseguenza dell' acquisto.

Il Pretore, con suo decreto, dichiara effettuato il riscatto.

Col riscatto il creditore ipotecario subentra per la somma sborsata nel privilegio dello Stato sopra l' immobile.

Nel caso di concorrenza nell'esercizio del diritto di riscatto, il contribuente è preferito al creditore ipotecario, e questo al creditore chirografario.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 72. — Dietro la vendita legalmente consumata non è ammesso per alcun titolo il riscatto degli effetti venduti, fuori che nei seguenti casi:

a) In favore dello stesso proprietario debitore quando il prezzo dello stabile venduto risulti inferiore al valore di estimo censuario.

---

dello stato di graduazione, e prima che sia cominciata la relazione della causa all'udienza, sono collocati secondo il loro privilegio ed ipoteca, ma soggiacciono senza ripetizione a ogni spesa di produzione e notificazione e a quella della collocazione dei loro crediti, e dei rinvio della causa cui dia luogo la loro comparizione tardiva.

Cominciata la relazione della causa, non sono più ammesse domande nuove di collocazione, nemmeno in grado di appello, salvo che siano proposte dai creditori, ai quali il bando non sia stato notificato a norma dell'art. 668.— *Art* 715. Qualunque creditore di un creditore interessato nel giudizio di graduazione può intervenirvi, sia per far valere e conservare le ragioni del suo debitore, sia per essere collocato sulla somma che spetti al medesimo.

A questo effetto il giudice delegato, formato lo stato di graduazione dei creditori diretti, forma quello dei loro creditori.

L'importare della collocazione di ogni creditore è distribuito come il prezzo di cose mobili.

Art. 716. All'udienza stabilita il tribunale, udita la relazione del giudice delegato, e sentite le parti, pronunzia sulle questioni determinate dal giudice, e sulle altre che siano proposte, e omologa lo stato di graduazione colle variazioni che giudichi necessarie.

Coloro che abbiano proposto all'udienza questioni che avrebbero potuto proporre davanti il giudice delegato, sono condannati nelle spese maggiori cagionate dalle loro domande ed eccezioni tardive.

Nella sentenza di omologazione il tribunale tassa sopra nota dal cancelliere le spese del giudizio di graduazione, che sono collocate prima di ogni altro credito, pronunzia la decadenza di tutti i creditori non comparsi, ordina la spedizione delle note di collocazione ai creditori utilmente collocati, e la cancellazione delle iscrizioni di quelli non collocati in grado utile, o che non abbiano prodotto i loro titoli: il tutto riguardo ai beni il cui prezzo cade nella graduazione.

La nota delle spese anteriori alla spedizione della causa, da farsi dal cancelliere, dev'essere depositata nella cancelleria almeno ventiquattro ore prima dell'udienza, e le parti possono farvi le loro osservazioni per iscritto, od anche verbalmente alla udienza.

b) In favore dei creditori aventi ipoteca legalmente costituita sopra il fondo alienato, tuttavolta che dalla vendita seguita ad un prezzo al di sotto del giusto valore da determinarsi, ove occorra, mediante perizia, si trovassero lesi nel loro interesse, nè potessero in qual si sia altro modo essere soddisfatti del loro avere. In tal caso possono questi ricuperare il fondo dall'acquisitore per esercitare poi sul fondo stesso i diritti ad essi competenti nelle vie regolari, rimanendo nullameno salve le ragioni che i medesimi aver potessero sul prezzo versato nella cassa pubblica, in quanto eccedesse la somma di debito per cui sarà seguita la vendita.

Per esercitare però nei predetti casi tanto il diritto di ricupera, quanto le ragioni sul prezzo, dovrà la domanda essere presentata al rispettivo protocollo delle amministrazioni comunali nel termine perentorio di mesi tre dalla data della seguita vendita.

Dovrà inoltre la domanda medesima, allorchè si tratta di ricupera, essere accompagnata dal contemporaneo deposito nella cassa dell'esattore comunale del capitale prezzo esborsato dall'acquisitore col di più dell'importare degli interessi in regola del 5 p. 0|0, e colla offerta di reintegrare l'acquirente delle spese necessariamente fatte in detto fondo, o coll'incontro dei frutti da esso percetti, od in altro modo a termini di ragione, e nelle vie regolari.

Queste disposizioni però erano applicate soltanto alla vendita d'immobili oppignorati per debiti dipendenti da imposta fondiaria e gettiti consorziali, giacchè in seguito alla Sovrana risoluzione 8 Gennaro 1862 per tutti gli altri crediti di diritto pubblico che non dipendevano da imposte fondiarie, dopo la oppignorazione dell'immobile, la vendita aveva luogo in via giudiziaria con alcune modificazioni.

Per debiti verso la R. Finanza era acconsentito che l'amministrazione si facesse offerente per un prezzo corrispondente all'ammontare del suo credito sommato colle spese giudiziali calcolate in via presuntiva. In ogni caso poi l'offerta della pubblica amministrazione non poteva superare la metà del valore censuario, cioè la metà di lire 100 per ogni lire 4 di rendita imponibile. Erano poi invitati i debitori spogliati a riscattare gl'immobili venduti, nel termine di tre mesi, verso l'esborso del debito pel quale vennero escussi, delle competenze di pignoramento e delle spese giudiziali. — Decreto 16 Ottobre 1864 N. 17155-3191.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

Il senatore Gallotti avrebbe voluto che l'esercizio del diritto di riscatto e le ragioni sul prezzo potessero farsi valere nel termine di un anno, anzichè in quello di tre mesi, quando il fondo rimasto invenduto si devolva al comune, all'esattore, o al Demanio, com'era stato proposto nelle prime formule di questo articolo, per l'importare del credito dell'esattore.

Questa proposta non fu ammessa, perchè il diritto di riscatto che si accorda al debitore moroso od ai creditori ipotecari è una conces-

sione straordinaria e differente dal diritto comune. Infatti per questa legge è tenuto in sospeso per tre mesi il diritto di proprietà, mentre pel diritto comune i debitori espropriati non hanno che un solo mese per far valere i loro diritti. Possono quindi essere gravi gl'inconvenienti prodotti dalla sospensione del diritto di proprietà per così lungo tempo, se pel nostro sistema ipotecario richiedesi la certezza della proprietà, mentre la incertezza prodotta dalla sospensione non consente che si possano prendere le iscrizioni ipotecarie con efficacia. Questa grave circostanza pel compratore non potrebbe non avere influenza sul prezzo d'asta, il quale se ne risentirebbe sicuramente in seguito all'annunzio fatto agli aspiranti, che per un anno non è certo che gl'immobili siano o non siano stati propriamente comperati.

La stessa proposta fu fatta dall'onorevole Santamaria alla Camera 1871, e medesimamente respinta per le ragioni svolte in Senato.

Come volete, disse il relatore della Commissione, che si presentino compratori per un'immobile, quando il compratore deve rimanere per un anno incerto sull'approvazione e sulla sicurezza dell'acquisto, e quando per un anno rimane sospeso l'effetto dell'esercizio del diritto di riscatto? — Ed il ministro delle finanze aggiunse: se chi compra questi beni all'asta deve lasciare ad un terzo la facoltà di riscatto per un anno, questi beni saranno sempre venduti a prezzo molto basso.

2. Malgrado queste valide ragioni sostenute dai senatori Vigliani e Cambray-Digny, dal relatore Villa-Pernice e dal ministro Sella, sembra che il termine di un anno per far valere il diritto di riscatto e le ragioni sul prezzo, potesse essere ammesso senza gli accennati inconvenienti, quando non presentandosi oblatori neinmeno al terzo esperimento, l'immobile è devoluto di diritto al Demanio dello Stato, e ciò tanto a favore del debitore quanto a vantaggio dei creditori ipotecari e chirografarii.

Non vi è più in questo caso il timore che possa esserne difficultata la concorrenza all'asta se hanno già avuto luogo li tre esperimenti stabiliti dalla legge; nè il danno di una vendita a basso prezzo se questa non ha potuto effettuarsi a qualunque prezzo; e quando il fondo è passato al Demanio, una volta che sia pienamente rimborsato, non ha alcun interesse di ritenerlo.

3. La Giunta della Camera 1871 ha proposto, e la sua proposta passò in legge, che il diritto di riscatto sia esteso anche ai creditori chirografarii con data certa, nel solo caso però che l'immobile sia devoluto al Demanio per mancanza di oblatori. Codesta disposizione che estende il favore verso i terzi creditori, non lede l'interesse del Demanio, dacchè il riscattante deve pagare l'intiero debito, multe e spese, ed è così raggiunto veramente lo scopo che la legge si prefigge.

Digitized by Google

4. È però stabilita una gradazione nel caso di concorrenza nell'esercizio del diritto di riscatto, ed è preferito il contribuente espropriato al creditore ipotecario, e questo al creditore chirografario. Non trattasi qui di concorrenza e gara, ma semplicemente d'insinuazione di regolare domanda, per cui il pretore che deve dichiarare effettuato il riscatto, ove gli siano pervenute varie istanze preferisce a tutte le altre quella del contribuente espropriato, e se questo non ha insinuato domanda di riscatto, presceglie quella del creditore ipotecario, e mancando anche questa, accoglie la domanda del creditore chirografario.

5. Se più creditori ipotecari o chirografarii avessero insinuato domande di riscatto, quale fra di essi avrà la preferenza? Sarà qui presa in considerazione la priorità del diritto ipotecario, o la precedenza di data del chirografo? — La legge non distingue, per cui siamo inclinati a ritenere che debba preferirsi il primo, il quale abbia insinuato la regolare domanda fra i creditori della stessa categoria.

6. Per questo articolo il debitore espropriato ed il creditore ipotecario sono ammessi al riscatto dell'immobile in tutti i casi in cui il deliberamento abbia avuto luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato, giusta l'art. 663 del codice di procedura civile: il debitore chirografario non può invece esercitare il riscatto se non quando, mancata ogni offerta anche al terzo esperimento d'asta, l'immobile è devoluto di diritto al Demanio dello Stato.

Essendo stabilito che il debitore espropriato ed il creditore ipotecario esercitano il diritto di riscatto ogni qual volta sia stata deliberata la vendita ad un prezzo inferiore del legale, parrebbe che a qualunque punto, dopo il primo incanto, nel quale soltanto si può deliberare a prezzo superiore, essi possano prodursi per l'esercizio del diritto di riscatto. Ma la devoluzione di diritto è da considerarsi quale un deliberamento? Non abbiamo offerente, non abbiamo vendita propriamente detta, è un semplice effetto di legge. — E se la devoluzione non viene considerata come un deliberamento, può sorgere il dubbio se il creditore ipotecario ed il debitore espropriato possano insinuare la loro domanda di riscatto dopo la devoluzione dell'immobile al Demanio, perchè è detto che il loro diritto al riscatto si esercita in tutti i casi in cui il deliberamento abbia avuto luogo ad un prezzo inferiore a quello determinato dalla legge.

Siccome però la legge ammette il caso della concorrenza fra debitore, creditore ipotecario, e chirografario, è da ritenersi che anche nel caso di devoluzione il debitore espropriato ed il creditore ipotecario possano esercitare il diritto di riscatto, mentre questa concorrenza non potrebbe altrimenti verificarsi in alcuna diversa circostanza.

7. Uno dei commissari della Giunta della Camera 1871 aveva

esternato il desiderio che venisse raddoppiato il criterio stabilito dall' art. 663 del codice di procedura civile per la determinazione del prezzo, e di permettere il diritto di riscatto ogni qual volta il prezzo di delibera fosse inferiore a quello così determinato, seguendo in ciò le norme preferite in alcune recenti leggi finanziarie. Ma la Giunta non accolse la proposta, dappoichè trattandosi di una disposizione eccezionale, non pareva dovesse estendersi la deroga oltre il limite segnato dal diritto comune.

Ci sia permessa però una osservazione: il diritto comune stabilisce — art. 1515 — *che il riscatto convenzionale è un patto per cui il venditore si riserva di riprendere la cosa venduta, mediante la restituzione del prezzo capitale, ed il rimborso di cui si tratta nell'articolo* 1528. — Nell' art. 1528 è detto: che il venditore che fa uso del patto di riscatto deve rimborsare il compratore, non solo del prezzo capitale, ma anche delle spese, e di qualunque altro legittimo pagamento fatto per la vendita, per le riparazioni necessarie, *e per quelle altresì che hanno aumentato il valore del fondo, sino all' importare dell' aumento.*

Ora, se non si può esercitare il diritto di riscatto se non quando segua il deliberamento ad un prezzo inferiore a quello determinato dalla legge civile, è chiaro che il riscattante si pone in una condizione peggiore di quella stabilita dal diritto comune.

Ecco perchè l'onorevole Santamaria ha proposto che fossero tolte nel primo alinea dell' articolo le parole: *in tutti i casi in cui il deliberamento abbia avuto luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato giusta l' art. 663 del codice di procedura civile.* Con ciò il proponente intendeva che il riscatto potesse aver luogo sempre, qualunque fosse il prezzo per cui l' immobile fu venduto.

La Camera però considerando che alla condizione di un possibile riscatto a qualunque limite di prezzo superiore allontanasse gli offerenti all' asta, e ne fosse per risultare un pregiudizio al complessivo sistema della legge, respinse la proposta Santamaria, che aveva lo scopo di estendere ancora più la tutela dell' interesse del debitore espropriato e dei creditori.

8. L' onorevole Santamaria propose eziandio un secondo emendamente nel secondo comma dell' articolo, col sostituirvi le parole: *Il creditore ipotecario che riscatta l' immobile dal compratore, esercita sull' immobile medesimo i diritti di un creditore anticretico.*

L' *anticresi* è un contratto mediante il quale il creditore acquista il diritto di fare suoi i frutti dell' immobile del suo debitore, coll' obbligo d' imputarli annualmente a sconto degl' interessi, se gli sono dovuti, e quindi del capitale del suo credito.

Digitized by Google

Questa proposta complicava e alterava veramente il sistema della legge, e fu respinta.

9. I creditori chirografarii non possono esercitare il diritto di riscatto se non quando, mancati i compratori a tutti e tre gl' incanti, l' immobile sia devoluto di diritto al Demanio dello Stato. — Ora, quale danno poteva sorgere ammettendo i creditori chirografarii all' esercizio del diritto di riscatto alle medesime condizioni del contribuente debitore e dei creditori ipotecarii? Si dirà ch' era giusta una preferenza ai secondi; stà bene, ma questa preferenza è già concessa se nella insinuazione della domanda sono sempre preferiti il debitore ed il creditore ipotecario. — Suppongasi che non vi sieno creditori ipotecarii, quali inconvenienti possono avvenire dalla insinuazione della domanda di riscatto per parte di un creditore chirografario se il prezzo è inferiore a quello di stima? Certamente nessuna in linea di diritto, perchè si effettuerebbero le identiche pratiche del riscatto nei modi stabiliti dalla legge.

10. Nella circostanza poi non impossibile che l' immobile rimanga invenduto, e si devolva al Demanio senza che il debitore possa riscattarlo, e manchino i creditori ipotecari, il creditore chirografario riscatterà l' immobile pel solo credito dell' esattore? e quindi verrà posto in una condizione migliore sotto questo riguardo del debitore espropriato e dei creditori ipotecarii?

Forse provvedeva all' inconveniente l' aggiudicazione dell' immobile al Demanio per il prezzo di stima o poco meno, e verso il semplice rimborso del credito dell' esattore, senza ragione qualunque sulla differenza fra il prezzo di aggiudicazione ed il detto rimborso, di maniera che si potesse effettuare il riscatto anche a questo punto della procedura esecutiva per un prezzo non inferiore a quello dell' aggiudicazione, ed accordando poi in caso di devoluzione al Demanio il riscatto nel termine di un anno al debitore ed a qualunque creditore ipotecario o chirografario insinuatosi regolarmente.

CAPITOLO III.

Disposizioni comuni alla esecuzione sopra i mobili e sopra gl' immobili.

Art. 58.

I mezzi di esecuzione, stabiliti dalla presente Legge per le imposte e sovrimposte, sono anche applicabili alle tasse dirette stabilite a favore di Provincie, di Comuni o di altri Enti

morali autorizzati da Legge a imporre tasse dirette, da esigersi colle medesime forme delle imposte dirette dello Stato.

Gli Esattori delle Tasse degli enti morali saranno parificati agli Esattori comunali, e sottoposti quindi alle prescrizioni portate dalla presente Legge.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

L'articolo proposto al Senato era così concepito: *I mezzi di esecuzione stabiliti dalla presente legge per le imposte e sovraimposte sono anche applicabili alle tasse stabilite a favore di provincie, comuni, o di altri enti morali autorizzati ad imporre tasse.*

Questo articolo diede causa ad una lunga discussione, in forza della quale venne riformato nel modo con cui è espresso nel testo, e le ragioni e gli schiarimenti dati, durante la discussione medesima sui punti principali, interessano in modo speciale la sua retta interpretazione.

I senatori Lauzi e Poggi trovarono troppo vaga ed indeterminata la indicazione di *enti morali autorizzati ad imporre tasse*, e l'ultimo manifestò il dubbio che lo estendere l'esercizio del privilegio fiscale nella riscossione delle tasse in modo così generico, possa successivamente sovvertire le regole del diritto comune, oltre il limite e lo scopo segnati da questa legge speciale.

In questa opinione acconsentì il ministro guardasigilli, il quale, a suo modo di vedere, opinò che il privilegio non dovesse accordarsi in via generica, nè interamente, ma soltanto per la esazione di quelle tasse per le quali la legge concede all'esattore il privilegio.

Il senatore Scialoja propose quindi di aggiungere a complemento del significato, la parola *dirette*, e dire: *sono anche applicabili alle tasse dirette stabilite a favore* ecc., perchè avendo le provincie, i comuni, ed altri enti morali la facoltà d'imporre tasse indirette, sarebbe enorme l'estendere anche a queste gli stessi privilegi delle imposte dirette.

E perchè questo privilegio non potesse mai estendersi al di là dei suoi più stretti confini, il senatore Di Falco proponeva di chiudere il primo comma dell'art. 58 colle parole: *enti morali autorizzati dalla legge ad imporre tasse da esigersi, con le medesime forme delle imposte dirette dello Stato.*

Dalle quali proposte discusse e svolte in tutti i sensi si traggono le seguenti deduzioni:

1. *Estensione del privilegio fiscale.* — La ragione di estendere,

oltrecchè allo Stato, alle provincie e comuni la procedura speciale per la riscossione delle loro tasse dirette anche ad altri *enti morali*, sta nel bisogno della loro esistenza e conservazione a parità, sebbene in proporzioni minori, dello Stato, della provincia e del comune. È opportuno e congruo che la procedura privilegiata sia estesa anche a quei corpi morali, i quali per il loro principio costitutivo sono dalla legge stati considerati di tale e tanta importanza da essere autorizzati ad imporre tributi. — Sono dunque contemplati in questo articolo tutti gli enti morali *autorizzati dalla legge ad imporre tasse*. — Ove pertanto non esista una legge o generale o particolare che accordi la facoltà d' imporre tasse e di percepirle coi mezzi della procedura privilegiata, non potrebbe essere applicata la presente legge.

2. *Quali sono queste tasse?* (1) Nella prima formula proposta ciò non era determinato esplicitamente. — Questa legge provvede esclusivamente alla riscossione delle *imposte dirette*. Essa prescrive le forme speciali per la esecuzione sui mobili e sugl' immobili unicamente in vista delle imposte dirette, di maniera che quelle medesime forme non sarebbero punto applicabili per la riscossione delle imposte indirette a favore dello Stato medesimo. L' esattore delle altre imposte non potrebbe quindi ricorrere a questa legge per l' applicazione de' suoi modi eccezionali.

L' art. 58 vuole ragguagliare allo Stato le provincie, i comuni e certi enti morali quando si tratti soltanto *d' imposte e di tasse dirette*. E perchè non potesse sorgere dubbio fu chiarita la frase colla indicazione *tasse dirette*.

3. *L' entrate patrimoniali del comune non sono tasse dirette.*

L' art. 123 della legge comunale e provinciale stabilisce, che *l' esattore riscuote le entrate comunali secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.* Questo articolo farebbe credere che godessero della procedura speciale anche i redditi del comune. Però una costante giurisprudenza non solo seguita dal Consiglio di Stato, ma anche ammessa dai Tribunali, stabilisce, che i comuni non possono godere di maggiore privilegio di quello che gode lo Stato per le sue entrate. E la legge comunale e provinciale non fa che rimandare al privilegio fiscale che sarà determinato dalla legge. — Ora se in virtù della legge generale lo Stato non ha per le sue rendite patrimoniali il privilegio fiscale, per l' art. 123 non possono averlo neanche i comuni pei loro crediti e redditi di ragione particolare, se quell' arti-

---

(1) *Vedi Nota all' articolo 1.*

Digitized by Google

colo si riferisce appunto alle norme della legge generale, a cui è vincolato l' ente sociale complessivo, cioè lo Stato. (1)

Però a questo proposito delle entrate patrimoniali e delle tasse indirette la vertenza non fu bene definita.

Il Ministro Guardasigilli sostenne che nessun comune potrà riscuotere le entrate comunali col privilegio fiscale accordato da questa legge, mentre la Commissione del Senato dichiarò dal suo canto che la riscossione delle entrate comunali continuerà a farsi, non ostante l' art. 58, come si fa attualmente, e che la questione rimarrebbe assolutamente intatta ed illesa.

Come le entrate patrimoniali anche le tasse indirette non sono punto contemplate da questa legge.

4. *Le tasse indirette e patrimoniali possono non essere affidate all' esattore comunale.*

Fu questo un punto lungamente dibattuto fra il guardasigilli ed il senatore De Gori da una parte, ed i senatori Vigliani e Cambray-Digny dall' altra parte. — Questi ultimi sostennero che non solo l' opera dell' esattore è fondamento del privilegio fiscale; ma un mezzo ed una condizione imposta a chi vuole valersi della sua azione, e ch' era evidente come gli enti morali autorizzati dalla legge ad imporre tasse, per avere i vantaggi della procedura speciale, dovevano servirsi dell' esattore delle imposte dirette, e fare con esso delle convenzioni per incaricarlo della riscossione delle proprie tasse.

Questo concetto non corrisponde nè alla lettera, nè allo spirito della legge, come lo dimostrò il senatore De Gori. Il privilegio fiscale non è una conseguenza dell' esattore comunale, ma dipende dalla natura e qualità della imposizione gettata da un corpo morale a ciò autorizzato. Sono le imposte dirette che per la loro riscossione godono di una procedura speciale, non già l' esattore comunale; per cui riesce indifferente valersi di un esattore piuttostochè di un altro. Ed invero l' esattore comunale riscuote le imposte dirette, e può essergli anche affidata la riscossione delle imposte indirette della stessa provincia o comune, ma per le prime applica la procedura privilegiata, e per le seconde la procedura ordinaria; locchè sarebbe incompatibile colla idea che il privilegio è proprio dell' esattore, ed insito nella natura del contratto stipulato con esso.

Respinta la idea che il diritto accordato dalla legge ad alcuni enti

---

(1) Questo parere fu poi confermato da quello del Consiglio di Stato 30 Dicembre 1871 ed adottato dal Ministero e spedito per l'esecuzione con Nota 22 Febbrajo 1872 N. 13380. 2117. Vedi art. 5 della legge, pag. 36.

Digitized by Google

morali d'imporre tasse dirette possa mai essere considerato come un privilegio personale dell'esattore, era opportuno di chiarire quali potevano essere e con quali obblighi le persone autorizzate a riscuotere quelle tasse che non fossero riscosse dall'esattore comunale, ed a questa circostanza si provvide col secondo comma di questo articolo.

Art. 59.

L'Esattore per la esecuzione non può valersi di Messi che non siano stati approvati dalla Giunta municipale o dalla Rappresentanza consorziale, e autorizzati dal Procuratore del Re.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 30. — Il commesso dell'esattore dev'essere formalmente riconosciuto e reso noto al pubblico.

Circolari Gov. 28 febbraio 1833, e 17 febbraio 1838. — La nomina dei commessi esattoriali ha luogo mediante istanza prodotta dall'esattore alla R. Delegazione provinciale (Prefettura). — Detta istanza è corredata dalla dichiarazione dell'esattore di rispondere in tutto e per tutto pel fatto del commesso di cui domanda la nomina, e dall'atto di adesione delle singole deputazioni comunali ad accettare la persona del commesso proposto, nel quale atto dovrà anche essere attestato che questa persona non ha alcuna delle eccezioni che impediscono l'esercizio della esattoria. — I fidejussori non sono chiamati a prestare il loro assenso per la nomina del commessi.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 27. L'esattore nomina uno o più messi, come può alcuni destinare per le notificazioni e altri per le esecuzioni e distribuire il servizio a quartieri o frazioni dell'esattoria.

Nei capitoli speciali può imporsi all'esattore il numero minimo dei messi e stabilirsene il servizio.

Il messo esercita competentemente gli uffici tutti che gli sono affidati in ogni parte del territorio comunale, anche quando il comune sia diviso in più esattorie.

Art. 28. I messi nominati dagli esattori si approvano dalla giunta comunale o rappresentanza consorziale, e si autorizzano dal procuratore del Re.

Il messo dipende dall'esattore e rimane sotto la continua vigilanza del sindaco.

Digitized by Google

L'esattore può sempre revocare la sua nomina, e per giusti motivi possono ritirare le giunte o rappresentanze la loro approvazione, salvo il ricorso del messo o dell'esattore al prefetto.

Il messo deve sempre essere munito di patente, che è tenuto a mostrare ad ogni richiesta nell'esercizio delle sue funzioni.

La patente gli è rilasciata dal sindaco; nè il messo può cederla, come non può farsi rappresentare o supplire da altri.

L'intimazione dell'avviso ai morosi e gli atti esecutivi intrapresi da messi non autorizzati sono nulli; l'esattore risponde d'ogni danno e spesa verso coloro che ne furono passivi.

Capitoli normali.

Art. 11. Il ricevitore, che sotto la sua responsabilità ed a suo rischio e pericolo voglia assumere un rappresentante che ne adempia le funzioni, vi provvede come è prescritto agli esattori pei collettori che tengono: e devono darne notizia all'intendente di finanza alla deputazione provinciale ed agli esattori dipendenti.

Nel caso dell'ultimo capoverso dell'art. 28 del regolamento, il prefetto può anche infliggere all'esattore una multa da 50 a 100 lire a favore del comune o della provincia.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Alla Giunta della Camera parve di non poter accogliere la proposta di uno de' suoi membri, di esprimere nella legge la circostanza che del fatto e delle omissioni dei messi è ritenuto civilmente responsabile l'esattore nel cui interesse si procede; poichè al messo, rappresentante dell'esattore con determinato incarico sono applicabili le norme del diritto civile sul mandato.

Gli onorevoli Cancellieri e Lacava hanno però proposto alla Camera un articolo d'aggiungersi dopo il 59, del tenore seguente:

« *L'esattore, per di cui mandato si proceda, è tenuto a rispondere civilmente del pregiudizio che i debitori ad i terzi possono risentire per gli atti illegali dei messi, e per qualunque irregolarità od omissione ai medesimi imputabile nella esecuzione* »

A difesa della proposta l'onorevole Cancellieri disse: che il messo esattoriale fu sostituito in questa legge all'usciere giudiziario, e che do-

vrebbe quindi ritenersi quale un pubblico uffiziale, e perciò stesso responsabile personalmente. Siccome però i messi d'ordinario sono persone nullatenenti, così, soggiunse, sembra prudente il tenere per essi responsabile in tutto e per tutto l'esattore comunale.

Ma la Commissione della Camera a mezzo del suo relatore sostenne che l'articolo aggiunto sarebbe una disposizione inutile, e che può condurre al gravissimo risultato di confondere il concetto della legge e di renderne più difficile l'applicazione. O si considerano i messi come incaricati dell'esattore, e allora nel codice civile, al titolo *Del mandato*, è stabilito quali sono gli obblighi di chi assume un incarico. — Quanto poi al supporre che possano commettere atti illegali che si riferiscano alla esecuzione privilegiata, non v'è bisogno di dire che l'esattore n'è responsabile, perchè la persona danneggiata può portare reclamo contro l'atto illegale come se fosse stato praticato dall'esattore medesimo. Che se il commesso ha compiuta qualche azione che sorte dalla competenza civile ed è contemplata dal codice penale, non può certo tenersene responsabile l'esattore per averlo nominato, mentre il messo medesimo subirà le conseguenze delle proprie azioni di fronte alla comune legge penale.

Del resto se il messo non ha tutte le qualifiche e le cauzioni dell'usciere giudiziario, è però approvata la sua nomina dalla giunta municipale, ed autorizzato l'esercizio dal procuratore del Re, e queste due autorità sono così rispettabili da doversi ritenere che, l'una prima di approvare la nomina, l'altra prima di dare la sua autorizzazione all'esercizio delle relative incumbenze, vorranno assumere le relative informazioni, e non accordare il carattere di messo a persone, le quali per dubbia condotta o per sofferte punizioni possano lasciare incerti, e far credere che saranno facilmente per commettere abusi in linea civile e penale.

Non fu quindi ammessa alla Camera la proposta Cancellieri-Lacava.

2 Dal testo della legge s'inferisce che l'esattore, il quale contribuisce del proprio il salario ai messi, ed è responsabile delle loro azioni per la esecuzione della presente legge, ha la facoltà di prescegliere le persone e di nominarle, ma la sua nomina non ha efficacia se non è approvata dalla Giunta Municipale, e se il procuratore del Re non abbia autorizzato l'esercizio del messo in seguito alle informazioni che sapranno entrambi procurarsi.

Art. 60.

L' Esattore può farsi rappresentare davanti al Pretore, semprechè gli occorra, col mezzo di uno dei suoi Messi sovra indicati, senza bisogno di procura.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Il pretore dovrà bene assicurarsi che il messo presentatosi sia veramente tale, e renda quindi ostensibile l'atto di nomina coll'approvazione della Giunta comunale ed autorizzazione del Procuratore del Re. — Che se l'esattore ha più commessi, ognuno può rappresentarlo presso l'autorità giudiziaria per qualunque affare riflettente la presente legge, quando siano tutti regolarmente nominati.

Questa rappresentanza costituita dalla legge fa dei commessi altrettanti esattori, i quali figurano sempre ed in tutti i casi come l'esattore medesimo nei riguardi di questa legge, e di tutte le irregolarità che commettessero risponde sempre l'esattore, come se avesse agito egli stesso in persona. È questa la ragione per cui non abbisognano maggiori cautele, giacchè la legge e l'autorità non conoscono che un solo esattore, il quale opera sempre personalmente, anche col mezzo dei messi, nei rapporti della riscossione delle imposte dirette.

Art. 61.

La esecuzione sopra i mobili o gli immobili posti fuori del Comune dell' Esattore creditore, non reca pregiudizio al diritto di prelazione che spetti agli Esattori locali per la riscossione delle imposte dovute nella rispettiva loro Esattoria.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 61. — L'azione dell'esattore si estende su tutti i fondi descritti in nome e conto del debitore, e sugli effetti esistenti anche in altri comuni e provincie soggette ai rispettivi governi, ma non può esperirla se non dopo verificata cogli atti esecutivi la insufficienza del debitore a soddisfarlo con quanto possiede nel circondario comunale della esattoria in cui trovasi censito o tassato.

Questa facoltà è ristretta alla parte sola che non avesse potuto conseguire con detti esperimenti, e non può pregiudicare l'interesse dell'esattore locale,

Digitized by Google

che sempre gli è preferito pel conseguimento delle imposte cadenti nella propria esattoria.

Circolare 27 *maggio* 1837, *N.* 17984-1181. — La facoltà accordata all'esattore di escutere i beni del debitore d'imposte fuori del comune nel quale esercita la esattoria, era solo obbligatoria quando l'Autorità amministrativa gli avesse indicata la esistenza di questi beni.

Regolamento 1. *luglio* 1817. — La esecuzione dove essere sempre diretta verso la ditta che figura nei quinternetti di scossa, anche se questa ditta avesse alienato il fondo con valido contratto, non essendo ingiunti altri esami all'esattore per dirigere la propria azione.

Art. 62.

Se per parte del debitore, o di altri, si fa o si può temere resistenza agli atti esecutivi, il Messo può richiedere l'assistenza della forza pubblica per mezzo del Sindaco.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 63. — Quando un debitore, od altri, faccia opposizione agli atti esecutivi, deve la forza armata sulla domanda dei podestà o degli agenti comunali prestare ajuto ai cursori ed esattori, onde sia garantito il libero esercizio degli atti esecutivi.

L'Autorità che accorda la forza armata, dà la specifica della spesa occorrente per essa, ch'è anticipata dall'esattore, il quale con i metodi privilegiati ripete il rimborso da chi ha spiegato opposizione.

Nel caso di reclamo sull'eccesso della spesa, la Delegazione conosce e decide, e se vi è luogo, fa restituire il di più pagato da chi lo ha percepito.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 41. Il sindaco che autorizzi l'assistenza della forza pubblica, ne tassa le spese, e a favore dell'esattore che le anticipa ne pone il rimborso a carico dei debitori che l'avessero resa necessaria.

Art. 63.

Chiunque pretenda aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati, o degli immobili posti in vendita, può, citando l'Esattore da-

Digitized by Google

vanti il Pretore, opporsi alla vendita e proporre la separazione a suo favore di quanto gli spetta.

Il Pretore provvederà in conformità dell' art. 647 del Codice di procedura civile [1].

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. L' articolo 63 contempla la esecuzione sui mobili e sugli immobili, e fu perciò collocato nelle *disposizioni comuni.*

2. Questo articolo secondo la formula approvata dal Senato conteneva infine la seguente aggiunta: *non dispensando però dall' obbligo della cauzione se non chi produca titoli comprovanti almeno apparentemente il diritto, e si trovi nella impotenza di prestare cauzione.*

La Giunta della Camera però la tolse, perchè il secondo comma di questo articolo stabilisce che il pretore nel caso di processo di rivendicazione, provvede in conformità dell' art. 647 del codice di procedura civile, per il quale non è dispensato di dare cauzione se non chi produca titoli comprovanti almeno apparentemente il diritto, o sia impotente a prestarla. Forse il Senato voleva così mettere in avvertenza il pretore di andar cauto a dispensare dall' obbligo della cauzione. Alla Giunta parve però che il giudizio dipenda sempre dal sano criterio del pretore, al quale appunto si riporta l' articolo del codice di procedura, quando dispone che il pretore ordinerà la sospensione della vendita, assoggettando o no l' opponente, secondo le circostanze a dare cauzione.

Questa formula più semplice ha il vantaggio di far evitare le contestazioni che nascerebbero facilmente sull' essere o non essere compro-

---

(1) *Codice di procedura civile. Art.* 647 — Chiunque pretenda avere la proprietà o altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati può citando il creditore istante davanti il Pretore che deve provvedere per la vendita, opporsi alla medesima, e proporre la separazione a suo favore di quanto a lui spetta. L' atto di citazione deve contenere la elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza a norma dell' articolo 563.

Il pretore ordina la sospensione della vendita, assoggettando o no l' opponente a seconda delle circostanze, a dar cauzione per il rimborso delle spese ed il risarcimento dei danni, e pronunzia egli stesso, se sia competente per valore; quando non sia competente rimette le parti a udienza fissa davanti il tribunale civile.

Il provvedimento di sospensione della vendita è notificato al creditore pignorante, al debitore, ed all' uffiziale incaricato della vendita.

Questa notificazione vale citazione per comparire alla udienza stabilita.

Se la opposizione sia rigettata, può l' opponente oltre alle spese ed ai danni, essere condannato in una pena pecuniaria estendibile a lire trecento.

vato almeno apparentemente il diritto, e sugli estremi che caratterizzano la impotenza. Perciò la Giunta ha soppresso questo ultimo inciso, conservando il semplice riferimento al codice di procedura civile. — Relazione della Giunta.

Art. 64.

I creditori, ancorchè privilegiati, non possono fare opposizione che sul prezzo della vendita, senza sospenderla. Essi si uniformeranno alle disposizioni dell'art. 646 del Codice di procedura civile (1).

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. L'esattore non può essere impedito nelle pratiche per la vendita degli oggetti pignorati dall'azione dei creditori, e quando per irregolarità di procedura potessero e dovessero sospendersi gli atti esecutivi prima della vendita, il giudizio spetta all'autorità amministrativa a senso dell'art. 72.

2. Per questa legge è quindi ammessa la sospensione degli atti esecutivi in forza di ordinanza motivata del prefetto a qualunque punto della procedura esecutiva.

Per la patente 18 aprile 1816 nessuna autorità amministrativa o giudiziaria poteva sospendere, per qualsivoglia titolo o causa, gli atti intrapresi dall'esattore per la riscossione delle contribuzioni, perchè l'e-

---

(1) *Codice di procedura civile. Art.* 646. — I creditori, ancorchè privilegiati, non possono fare opposizione che sul prezzo della vendita.

L'atto di opposizione deve esprimere i motivi, e contenere la elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza a norma dell'art. 563.

Esso è notificato al creditore istante, al debitore, ed all'uffiziale incaricato della vendita; in difetto la opposizione non è efficace

Ibid. Art. 563. — L'atto di opposizione deve contenere:

La elezione di domicilio per parte dell'istante, con indicazione della persona presso la quale è eletto;

Nel comune in cui deve procedersi, o in quello in cui ha sede la Pretura nella cui giurisdizione si trova quel comune, se trattisi di esecuzione sopra beni mobili, o di rilascio di beni immobili, o di consegna di beni mobili, o di arresto personale.

Nella città in cui siede il tribunale competente a termini dell'art 662, se trattasi di esecuzione sopra beni immobili.

Se l'istante abbia domicilio o residenza in uno dei detti comuni o nella detta città, basta la indicazione della casa in cui ha l'uno o l'altra.

Digitized by Google

sattore doveva sempre rispondere ed in qualunque caso per la regolarità del procedimento fiscale.

3. Il tribunale competente a termini dell'articolo 662 è quello nella cui giurisdizione sono situati i beni, qualunque sia il valore della causa, e qualunque sia l'autorità che pronunziò la sentenza; e se i beni sieno situati in diverse giurisdizioni, davanti quello nella giurisdizione del quale si trovi la parte maggiore, avuto riguardo all'importare del tributo diretto verso lo Stato.

Art. 65.

Gli atti esecutivi intrapresi dall'Esattore sopra mobili col pignoramento, e sopra immobili colla trascrizione dell'avviso d'asta nell'ufficio della conservazione delle ipoteche, non possono essere interrotti od arrestati da altro procedimento ordinario in via esecutiva [1].

Similmente l'Esattore non può intraprendere atti esecutivi nelle forme stabilite da questa Legge sopra beni mobili od immobili che già si trovino colpiti da altro procedimento esecutivo ordinario in virtù di atto di pignoramento quanto ai mobili, o di trascrizione del precetto di pagare quanto agli immobili. È tuttavia riservato all'Esattore il diritto di procedere colle forme stabilite da questa Legge sopra i frutti pendenti del fondo compreso nel precetto trascritto pel pagamento di imposte garantite da privilegio sui frutti medesimi.

---

(1) *Art.* 659 *del Codice di procedura civile.* — Nel precetto per la esecuzione sopra i beni immobili deve farsi al debitore la intimazione di pagare nei trenta giorni successivi l'importare del debito, e l'avvertimento, che non pagando nel detto termine, si procederà alla subastazione dei beni immobili che saranno nel precetto indicati a norma dell'articolo 2084 del codice civile. Il precetto è trascritto a termini dell'articolo 2085 dello stesso codice.

Art. 2084 *del Codice civile.* — Ad ogni domanda per espropriazione di immobili deve precedere il precetto di pagare, fatto a richiesta del creditore nei modi prescritti dalle leggi di procedura civile. — Il precetto deve contenere la indicazione dei beni sui quali si vuole agire in espropriazione, colle indicazioni volute dall'articolo 1979.

Ibid. Art. 2085. Il precetto sarà trascritto in ciascun uffizio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni da subastarsi.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Per l'articolo 31 l'esattore intima, per mezzo del messo un avviso speciale al debitore, prefiggendo un termine di cinque giorni a pagare la somma dovuta. Per l'art 33, trascorso questo termine, l'esattore procede al pignoramento dei beni mobili del debitore esistenti nel comune nel quale l'imposta è dovuta.

Anche per l'art. 577 del codice di procedura civile nel precetto per la esecuzione su beni mobili deve farsi al debitore la intimazione di pagare nei cinque giorni successivi l'importare del debito, spirati i quali il pretore fa eseguire il pignoramento a mezzo dell'usciere. — Art. 593.

Ove pertanto l'esattore trovi intrapresa la procedura ordinaria di pignoramento per parte di altro creditore qualunque, egli non può interromperla, nè praticare la sua azione contemporaneamente sopra quel medesimo oggetto nelle forme prescritte da questa legge, ma deve rivolgerla sopra altri mobili del debitore contribuente. E non trovando l'esattore altri mobili di ragione del contribuente debitore egli può rivolgere la procedura contro gl'immobili del debitore medesimo. — Analogamente devono comportarsi i creditori ogni qual volta incontrino, nell'esercizio delle loro azioni creditorie, l'azione già intrapresa dall'esattore comunale in virtù della legge sulla riscossione delle imposte.

2. In egual modo è provveduto da questo articolo nei riguardi della esecuzione fiscale sugl'immobili.

Coll'articolo 45 è stabilito che l'avviso d'asta si trascrive nell'uffizio della conservazione delle ipoteche, e da questo punto l'atto di pignoramento dell'immobile costituisce un impedimento all'esercizio di ogni altra azione creditoria sull'immobile medesimo, e la procedura privilegiata intrapresa regolarmente dall'esattore non può essere impedita o sospesa.

Analogamente se pegli effetti dell'articolo 659 del codice di procedura civile fu intimato il precetto di pagare il debito verso un creditore qualunque nelle forme prescritte dall'articolo 2084 del codice civile, ed il precetto è trascritto nell'ufficio della conservazione delle ipo-

---

Dalla data della trascrizione, i frutti dei beni indicati nel precetto, sono distribuiti unitamente al prezzo degli stessi beni, il debitore non può alienare i beni medesimi nè i frutti, e ne rimane in possesso come sequestratario giudiziale, eccettochè sulla istanza di uno o più creditori il tribunale reputasse opportuno di nominare un altro sequestratario

Il Tribunale può autorizzare il sequestratario ad affittare i beni per quel tempo ed a quelle condizioni che saranno da esso stabilite, sentiti il debitore, se fu nominato un'altro sequestratario, ed in ogni caso i creditori istanti.

Se la istanza di espropriazione è stata abbandonata per lo spazio di un anno, cessano gli effetti accennati nel primo capoverso di questo articolo.

teche a norma dell'art. 2085 dello stesso codice, l'esattore non può più intraprendere gli atti esecutivi nelle forme stabilite da questa legge sull'immobile pignorato.

3. Se l'esattore trova nel fondo del contribuente debitore frutti pendenti, egli può procedere sovra di essi quantunque altro creditore agisca sul fondo per il pagamento del proprio credito e sia eseguita la trascrizione del precetto. L'azione dell'esattore si compie sui frutti nella forma privilegiata, indipendentemente dall'azione dell'altro creditore intrapresa sul fondo nelle vie ordinarie.

Questa eccezione a favore dell'esattore è facoltativa, giacchè la legge dichiara ch'è riservato all'esattore il diritto di procedere, a differenza di quanto stabilisce negli articoli 33 e 43, pei quali è obbligato di procedere sui mobili del debitore contribuente e di non esercitare le proprie azioni sugl'immobili, se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel comune nel quale la imposta è dovuta.

Art. 66.

L'incaricato della esecuzione deve desistere da ogni atto ulteriore, sotto pena dei danni e delle spese, quando il debitore od un terzo, prima che sia seguita la vendita, faccia il pagamento dell'imposta dovuta e dei relativi accessorii di spese e multe, o la esibizione della quietanza rilasciata dall'Esattore.

Non è ammessa per la sospensione degli atti esecutivi altra eccezione che quella di pagamento, nè altra prova di pagamento che la quietanza dell'Esattore.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 106. — L'esattore o un suo delegato interviene all'atto della oppignorazione insieme col cursore, ed in di lui mano il contribuente potrà fare il pagamento della imposta dovuta, della penale, e delle spese di oppignorazione.

Anche all'atto d'asta — art. 75. — e prima dell'incanto il debitore poteva pagare il debito ed accessorii e sospendere la procedura.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Per la patente 18 aprile 1816 il contribuente debitore doveva pagare il debito, e non è detto che possa farlo un terzo per lui. In pra-

tica però si riscuotevano i pagamenti anche a mano dei terzi che non figuravano, giacchè l'esattore rilasciava la quitanza a nome del debitore come se egli medesimo avesse eseguito il pagamento.

Per l'art 66 di questa legge è ammesso espressamente il pagamento del debito d'imposta anche a mezzo di un terzo, e poichè questi è contemplato dalla legge, potrà richiedere che la quitanza sia rilasciata in suo nome.

Deve generalmente ritenersi che questo terzo pagatore sia stato delegato a pagare dal contribuente debitore, od abbia prese con lui le opportune intelligenze E se ciò non fosse? La questione rifletterebbe l'interesse particolare del pagatore e del contribuente debitore, senza influire menomamente sul procedimento dell'esattore conforme alla legge.

Questa circostanza non poteva avvenire per la patente 1816, perchè, come dicevavi, era sempre il contribuente debitore che pagava, e soltanto in nome di lui si rilasciava la corrispondente quitanza, come se il terzo pagatore non fosse mai intervenuto.

2. Una seconda differenza si ravvisa fra le due legislazioni. Per le precedenti disposizioni della succitata patente il contribuente debitore poteva arrestare la procedura fiscale mediante pagamento del debito all'atto dell'asta, ma prima dell'incanto, cioè, quando l'esattore, bandità la vendita, stava per accogliere le offerte; ma non dopo accettate le offerte ed incominciata la gara. Per l'articolo 66 di questa legge il contribuente debitore od un terzo può pagare il debito prima che sia seguita la vendita, cioè prima che sia deliberato l'oggetto al migliore offerente. Il debitore quindi od un terzo possono attendere che si apra l'incanto, che si presentino offerte, e che s'incominci e continui la gara, fino a che, cessata essa pure, il pretore si disponga a pronunciare la delibera.

La differenza è rimarchevole e non senza importanti conseguenze, e noi vedremo se queste circostanze siano state prese in considerazione dal regolamento per la esecuzione di questa legge (1).

Art. 67.

Chiunque voglia essere avvertito dall'Esattore degli atti esecutivi che dal medesimo vengano promossi contro

(1) Il regolamento pubblicato dopo questi commenti non da alcun schiarimento in proposito.

Digitized by Google

un contribuente, paga all'Esattore lire cinque, indicando il nome del contribuente ed il proprio domicilio, e l'Esattore deve con lettera raccomandata, spedita per mezzo postale, porgergli avviso degli atti che va ad intraprendere, sotto pena della multa di lire 200 a favore della parte interessata, oltre la rifusione dei danni.

Quando poi risulti dall'elenco censuario, di cui all'articolo 47, che lo stabile da subastarsi sia soggetto ad enfiteusi, deve l'Esattore notificare l'avviso d'asta anche alla parte direttaria nominata nell'elenco stesso, e ciò nel modo tracciato dall'articolo 48 e senza correspettivo.

Nella Lombardia e Venezia per garantire gl'interessi di coloro ai quali compete un diritto reale; p. e. di diretto dominio, di locazione perpetua, di usufrutto, di censo etc. sopra un fondo che veniva vendnto all'asta fiscale per debito d'imposta, era prescritto che ai possessori di simili diritti reali fosse fatta facoltà di farli prenotare nei registri censuari, e gli esattori erano tenuti, sotto pena di nullità degli atti esecutivi, di partecipare ai possessori snddetti senza alcun compenso tutti o quella parte di fondi affetti dal vincolo scatente da quei diritti, pei qnali non era stato soddisfatto al debito d'imposta.

Qnesta partecipaziona doveva essere eseguita nel tempo stesso della intimaziona del monitorio da farsi al possessore del fondo *obnoxio* in vista dell'articolo 52 della Patente 18 aprile 1816.

Notificazione Govern. 3 agosto 1846. Atti uffiziali. Vol. II. p. 192.

Capitoli normali.

Art. 17. L'esattore deve annotare in apposito registro coloro che gli hanno dichiarato di voler essere avvertiti degli atti esecutivi, e deve rilasciar loro la quietanza del correspettivo che gli hanno pagato in conformità dell'articolo 67 della legge.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Questo articolo secondo la formula approvata dal Senato (1870) limitava l'obbligo dell'avviso da darsi per parte dell'esattore *durante la esattoria*. La Commissione della Camera levò quelle parole, perchè l'esattore, per sei mesi dopo la scadenza del contratto, può intraprendere atti esecutivi, pei quali, quando fossero conservate quelle parole,

Digitized by Google

non gli correrebbe più obbligo di spedire gli avvisi a coloro che gli avessero perciò pagate le cinque lire, mentre quest'obbligo continua fino a che abbia compiuto questo periodo di tempo, e sia cessato in lui il diritto di procedere alla esazione dei suoi crediti d'imposta col privilegio fiscale.

2. L'avvertimento che l'esattore deve porgere a chiunque lo richiede alle condizioni stabilite dall'articolo 67, non contempla i creditori ipotecari, a cui è obbligato per legge di notificare l'avviso d'asta senza compenso.

3. Il progetto di legge, già votato dal Senato, non prendeva in considerazione l'interesse del dominio diretto sul fondo, ed i direttari erano posti nella condizione di ogni altro creditore o semplice interessato a conoscere l'incominciamento degli atti esecutivi. Gli onorevoli Merizzi e Mussi proposero di aggiungere il secondo capoverso di questo articolo, com'è indicato nel testo di legge, malgrado le argomentazioni in contrario del relatore della Commissione.

Il dominio diretto fu considerato dalla Camera con preferenza al confronto degli altri creditori non ipotecari, e perchè al direttario sommamente interessa di conoscere le qualità del deliberatario, il quale coll'esercizio del dominio utile può menomare il valore della diretta proprietà; e perchè se havvi disuguaglianza di trattamento fra il direttario e gli altri interessati, essa è giustificata dalla differenza dei diritti fra l'uno e gli altri.

Art. 68.

Una copia degli atti d'incanto, autenticata dal Segretario comunale pei mobili, e dal Cancelliere della Pretura per gli immobili, si trasmette entro dieci giorni dalla vendita all'Agenzia delle Imposte.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 69, *ultimo alinea.* — Chiuso l'incanto, l'atto è rispettivamente consegnato o al segretario che vi ha assistito, o all'agente per essere inoltrato al commissario distrettuale.

Circolare luogotenenziale 19 *dicembre Boll. Prov. d. a. pag.* 408. —

Incombe al segretario comunale che ha assistito al protocollo d'asta con cui l'esattore devenne alla delibera di un immobile escusso per conseguire il pagamento di una imposta prediale, di notificare all'uffizio di commisurazione il protocollo stesso per la liquidazione della imposta di trasferimento.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. L'onorevole Billia Paolo fece osservare che nel progetto di legge non era bene precisato nè il modo, nè il tempo di consegnare all'acquirente i mobili o stabili deliberati

Non gli parvero determinati questi estremi dalle disposizioni dell'articolo 39, perchè riguardo ai mobili è detto che la consegna si fa al miglior offerente sul prezzo di stima e dietro il pagamento del prezzo offerto, ma non è detto quando si debba fare questo pagamento, nè da chi sarà fatta la consegna. — In quanto agli immobili non sono meglio indicate le cose, perchè se l'articolo 52 stabilisce che l'acquirente debba pagare entro tre giorni dalla delibera, non è detto quando, nè da chi gli sarà fatta la consegna dello stabile Proponeva pertanto il seguente emendamento:

I beni mobili venduti all'asta saranno consegnati all'acquirente all'atto della delibera Gli stabili invece saranno consegnati al compratore trascorsi che siano tre mesi dalla delibera.

Rinviato l'emendamento per proposta del Ministro delle finanze, la Commissione, dopo averlo preso in esame, dichiarò di non poterlo accettare, perchè relativamente ai mobili provvede l'art. 39, ed essi si consegnano al migliore offerente dietro il pagamento del prezzo, e quanto agli stabili l'art. 52 dispone: che il deliberamento trasferisce nel deliberatario soltanto i diritti che sull'immobile appartenevano al debitore espropriato, *quando il deliberatario ne abbia esborsato l'intiero prezzo*, e salvi gli effetti dell'art. 57. — E poichè per lo stesso articolo il deliberatario deve sborsare l'intiero prezzo non più tardi di tre giorni dopo la delibera, la consegna susségue immediatamente. Ciò nondimeno i terzi creditori ipotecari, anche dopo la trasmissione dell'immobile, possono esercitare liberamente il diritto di riscatto a termini dell'art. 57, entro tre mesi dalla delibera, e non vi è quindi necessità di lasciare per un trimestre l'immobile senza proprietario.

Sebbene si avessero potuto esporre con più precisione negli articoli di legge gli schiarimenti offerti dal relatore, e non ne rimanesse pienamente soddisfatto l'onorevole proponente, l'emendamento proposto come sopra fu ritirato.

Art. 69.

L'Esattore, per le spese degli atti esecutivi regolati da questa Legge, ha diritto a due centesimi per ogni lira del suo credito, quando abbia avuto luogo il pignoramento, o quando il debito venga soddisfatto nell'atto stesso del pignoramento; e a tre altri centesimi per ogni lira del suo credito, se abbia avuto luogo la vendita, od il debito venga soddisfatto nell'atto della medesima.

Nell'esecuzione sugli immobili, i primi due centesimi per ogni lira del credito saranno dovuti quando l'avviso d'asta sia stato inserito ed affisso giusta le prescrizioni dell'articolo 46; ed i tre altri centesimi quando il debito venga soddisfatto prima del deliberamento.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 75. — L'esattore per le spese di esecuzione percepisce tre centesimi per ogni lira del suo credito effettivamente cautato, semprechè abbia avuto effetto la oppignorazione, o il debitore pagasse soltanto il suo debito nell'atto della medesima. Percepisce inoltre due altri centesimi per ogni lira come sopra, qualora abbia luogo la subasta, ovvero il debitore soddisfaccia il suo debito nell'atto della medesima.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Nel progetto di legge approvato dal Senato le spese degli atti esecutivi, a cui l'esattore aveva diritto quando avesse avuto luogo il pignoramento o quando il debito fosse stato soddisfatto all'atto stesso del pignoramento, erano stabilite in centesimi tre per ogni lira del suo credito, e la Giunta della Camera fece gagliarda opposizione contro la proposta di riduzione fatta da alcuno de' suoi membri, poichè questa misura di rimborso per atti esecutivi era identica a quella stabilita dalla patente del 1816 in vigore nelle provincie lombarde e venete, e non poteva tenersi esagerata col sistema del nuovo progetto di legge, il quale ammette in molti casi la ingerenza del giudice, che può essere causa di nuove anticipazioni di spese all'esattore, e per processi giudiziari e per patrocinio di avvocati e di procuratori. A giudizio della maggioranza della Commissione, erroneamente si sostenne che codesti diritti costituiscano un nuovo correspettivo per l'esattore, ed una nuova multa pel

contribuente, mentre è piuttosto un rimborso di spese, molte volte insufficiente.

Ad ogni modo, e per spirito di deferenza alla opinione dei colleghi, ed anche per la considerazione che all'articolo successivo si consentì ad una minorazione nella misura delle tasse per gli atti giudiziari, la riduzione da tre a due centesimi pei diritti suaccennati venne ammessa ad unanimità. —

2. Portato l'articolo alla discussione della Camera il ministro delle finanze chiese che fossero mantenuti i cinque centesimi per la ragione, che per le piccole quote d'imposta sono insufficienti a compensare la spesa incontrata dall'esattore, ed una riduzione poteva influire sopra un aumento dell'aggio, che ricadeva poi a danno di quelli che pagano puntualmente le imposte.

Il relatore Villa-Pernice, e l'onorevole De Blasiis membro della Commissione sostennero la riduzione in vista specialmente della diminuzione delle tasse degli atti giudiziari accordata nell'art. 70, per la quale erano ridotte alla metà le competenze stabilite nella tariffa; ed anche per lo sconcio, dissero, che chi non pagava se non all'atto della pignorazione era soggetto al rimborso delle spese nella misura di tre centesimi per lira del debito, mentre chi aveva lasciato trascorrere gli atti fiscali fino alla vendita non avrebbe pagato poi che due soli centesimi.

Il ministro ha insistito perchè la penalità nel suo complesso sia di cinque centesimi, ma ha invertito il modo in questo senso, che sarebbe stato d'accordo colla Commissione nel fissare il diritto a due centesimi pel caso in cui abbia avuto luogo il pignoramento, o il debito venga soddisfatto all'atto del pignoramento; mentre, pel caso in cui avesse luogo la vendita, o il contribuente moroso pagasse all'atto di questa, proponeva che il diritto dell'esattore fosse di tre centesimi; la quale proposta del ministro, dopo prova e controprova, venne adottata.

3. È però meritevole di osservazione la circostanza che nelle provincie lombarde o venete si mantenne per oltre mezzo secolo la misura di tre centesimi per ogni lira per il pignoramento, ed altri due per la vendita, senza che sorgesse mai rimostranza da provocare una diversa disposizione. Ed invero le maggiori spese dell'esattore hanno propriamente luogo nelle pratiche di pignoramento, perchè le maggiori difficoltà s'incontrano nella ricerca e determinazione degli oggetti da pignorarsi, e per la vendita poco resta da fare quando l'oggetto sia precisato e riconosciuto.

Digitized by Google

Art. 70.

Le tasse degli atti giudiziari, che nel procedimento esecutivo occorressero, saranno ragguagliate a quelle stabilite dalla Tariffa generale degli atti giudiziarii, colla diminuzione di una metà [1].

Questa è una spesa alla quale il contribuente moroso non andava soggetto per le leggi precedentemente in vigore nelle provincie lombarde e venete.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. L'articolo suespresso era stato approvato dal Senato colla riduzione delle spese di un terzo soltanto, ed era susseguito da un secondo comma così formulato: *Per le tasse degli atti giudiziari posteriori alla vendita si osserveranno integralmente le norme della detta tariffa.*

Il dubbio sulla estensione di questo articolo riguardo agli atti sottoposti a tassa giudiziaria è tolto colla formula passata in legge, poichè è con essa determinato che tutti gli atti in qualunque stadio della procedura speciale per la vendita, all'atto di essa e dopo, per effetto di questa legge pagano la metà delle tasse stabilite nella tariffa.

2. La Giunta della Camera ha ridotte le spese da due terzi della tariffa alla metà, nella considerazione, disse il relatore, che questa legge sulla riscossione delle imposte, ha già aggravato, col sistema prescelto, la condizione dei contribuenti, nel senso ch'essi debbono sottostare alle spese giudiziali, perchè per non portare una deroga troppo forte al diritto comune, s'introdusse in certi casi, forse anche in troppi, l'intervento del giudice. Aggiungendosi alla spesa particolare già stabilita per la procedura speciale anche quella che si applica al processo ordinario, venivasi a perdere una gran parte dei vantaggi, che nel sistema preferito formavano lo scopo delle misure eccezionali, e la intromissione del giudice ad ogni momento imponeva una spesa, che nel sistema seguito si voleva evitare. — Così la procedura contro i debitori morosi d'imposte, mentre stabilisce un ordine particolare di spese nei riguardi del processo privilegiato, vi aggiungeva quelle del processo ordinario.

---

(1) La tariffa generale degli atti giudiziari in materia civile è quella contenuta nel R. Decreto 23 Dicembre 1865, N. 2700 e 2701.

Digitized by Google

Il ministro Sella nullameno tentò di far mantenere la sola riduzione di un terzo, sebbene si persuadesse poi di ritirare la proposta; mentre l'onorevole Billia Paolo sostenne contrariamente la sua così concepita: « *Gli atti giudiziari che nella esecuzione occorressero, sino e compresa la vendita*, saranno esenti da qualunque tassa. »

Questa proposta era una logica conseguenza del sistema seguito, perchè dovevasi adottare assolutamente l'una o l'altra delle due procedure, ed anche volendosi scegliere un sistema misto, non si avrebbero dovuto estendere le conseguenze fino ad un aggravio maggiore del contribuente, giacchè col graziarlo dell'intervento del giudice per rispetto al diritto comune, lo si pregiudica di fatto con una spesa maggiore.

Malgrado queste buone ragioni, la proposta Billia appoggiata e messa ai voti, fu respinta.

Art. 71.

Dopo tre mesi dalla scadenza del contratto di Esattoria, cessano i privilegi fiscali dell'Esattore; i suoi crediti residui diventano privati.

Gli atti suoi intrapresi regolarmente entro questi termini conservano per tre mesi successivi il privilegio fiscale; spirato il trimestre essi rientrano pienamente nel diritto comune.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 80. — Terminato il triennio della Esattoria, può ancora l'esattore usare del metodo privilegiato di esecuzione contro i debitori delle imposte arretrate per sessanta giorni successivi.

Quello che ne usa, passati i suddetti sessanta giorni, incorre nella pena della concussione oltre la perdita o rifusione del credito.

Gli atti esecutivi però che alla scadenza dei predescritti sessanta giorni si trovassero già incamminati, proseguiranno a correre nello stesso metodo per lo spazio di mesi quattro successivi.

Ibid. Art. 81. — Spirati nei rispettivi casi i termini suddetti, cessa intieramente il privilegio del divisato metodo, ed i residui crediti dell'esattore per titolo d'imposizioni diventano a tutti i riguardi crediti meramente privati, come se non avessero avuto origine dalle imposizioni, ed ha luogo a riguardo dei medesimi la disposizione dell'art. 42.

Digitized by Google

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 71. Le esecuzioni parziali non dispensano l'Esattore da nuove esecuzioni ognora quando per le prime non siasi ottenuto il saldo del debito.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Questo articolo come lo aveva approvato il Senato conteneva un secondo comma così espresso:
« L'esattore che contravvenisse a questa disposizione incorre nella multa di lire 200 a favore del comune, e risponde dei danni e delle spese verso il debitore moroso. »

Questo alinea fu soppresso dalla Giunta della Camera 1871, alla quale parve poco conveniente che il comune debba fruire di una multa, mentre per ciò che riflette la responsabilità dell'esattore per atti non consentiti dalla presente legge, ha ritenuto che vi provvedano sufficientemente gli art. 72, 73, e 74.

Tolto quindi il secondo comma la Giunta presentò alla Camera l'articolo composto della prima parte soltanto e come era stato approvato dal Senato nel modo seguente:
« *Scorso il termine di sei mesi dalla scadenza del contratto di esattoria, l'esattore non può esercitare contro i debitori morosi d'imposte dirette il modo privilegiato di esecuzione, ed i crediti residui dell'esattore diventano privati.* »

2. All'onorevole Negrotto parve che il trattamento verso l'esattore fosse favorito in confronto di quello usato verso il contribuente, perchè tutte le volte che questo ultimo manca al suo debito gli sono imposte delle multe e va soggetto a non poche spese, mentre l'esattore mancando ai propri obblighi, contravvenendo a questa espressa disposizione di legge, si vorrebbe dalla Commissione esonerarlo per la sola ragione che ad essa sembra poco conveniente che il comune fruisca della multa. Egli quindi fece suo, e ripropose l'adozione del secondo comma del progetto ministeriale, già votato dal Senato, cambiando soltanto la destinazione del prodotto della multa, e lo formulava nel seguente modo:
« L'esattore che contravvenisse a questa disposizione incorrerà nella multa di lire trecento a favore delle congregazioni locali di carità. »

Sulle dichiarazioni però della Commissione che l'esattore per l'articolo 73 risponde dei danni e delle spese per le irregolarità commesse nella procedura fiscale, e che aggravando senza giusto motivo la con-

Digitized by Google

dizione dell'esattore, si va a rendere probabile un rincarimento dell'aggio, la Camera respinse l'emendamento.

3. È da notarsi che la patente 18 aprile 1816 stabilisce due diversi periodi, il primo di sessanta giorni, entro il quale l'esattore può procedere col metodo privilegiato contro i debitori d'imposte arretrate dalla scadenza del suo contratto, ed il secondo di altri quattro mesi dopo i sessanta giorni, quando la procedura privilegiata fosse stata regolarmente intrapresa entro il primo periodo.

L'onorevole Mussi ha trovata questa divisione del termine complessivo di sei mesi più conveniente che non fosse la disposizione dell'articolo approvato dal Senato e proposto alla Camera dalla Giunta, e si studiò di formulare un nuovo articolo che indicasse l'intendimento di voler trarre profitto della fatta esperienza, e ne presentò la formula concepita nei seguenti termini:

« *Dopo tre mesi dalla scadenza del contratto di esattoria cessano i privilegi fiscali dell'esattore; i suoi crediti residui diventano privati. Gli atti suoi intrapresi regolarmente entro questo termine conservano per tre mesi successivi il privilegio fiscale; spirato il trimestre essi rientrando pienamente nel diritto comune.* »

4. Gli onorevoli Bortolucci e Piroli fecero osservare che se il primo periodo di tre mesi accordato all'esattore per iniziare la procedura fiscale contro il debitore contribuente dopo scaduto il contratto per l'esercizio della esattoria, è attendibile e conveniente; il secondo periodo di tre mesi successivi metteva l'esattore nella condizione di non poter compiere la procedura anche per cause estranee alla sua volontà, fatto speciale riflesso all'intervento del giudice, ed alle formalità della procedura di diritto comune.

Quando l'esattore abbia iniziato un procedimento nel termine stabilito dalla legge egli non dovrebbe perdere il diritto di continuare nella procedura eccezionale per ciò solo ch'essa si protrae oltre il trimestre mentre questa protrazione può dipendere da cause estranee all'esattore ed anche contro la sua volontà. E con quali norme gli atti esecutivi già inoltrati si convertiranno in procedimento ordinario? Come s'innesteranno ai primi? Gli atti già eseguiti perderanno il loro effetto?

Non può seguirsi in tutte le sue conseguenze la patente 18 aprile 1816 relativamente al periodo pel quale dura il privilegio fiscale dopo la scadenza del contratto, perchè non intervenivano mai per quella legge nè il giudice, nè i modi della procedura ordinaria, mentre la legge stessa teneva obbligato l'esattore ad iniziare la procedura entro sessanta giorni, e costituiva il secondo periodo di quattro mesi.

Fu perciò proposto di sostituire al secondo comma dell'articolo Mussi l'altro così formulato:

Digitized by Google

« *Gli atti introdotti e proseguiti senza interruzione, ove non potessero essere ultimati entro sei mesi, non perdono il titolo privilegiato.* »

Prevalse però la determinazione di prescrivere all'esattore in qualunque ipotesi l'esaurimento del processo in un dato termine, e la proposta Bortolucci, dopo doppia prova e doppia controprova fu respinta, ammettendosi integralmente la proposta Mussi.

Art. 72.

Chiunque si creda gravato dagli atti dell'Esattore presenta il suo ricorso all'Agenzia delle Imposte, che verificati i fatti e sentite le deduzioni dell'Esattore, lo trasmette all'Intendente di finanza.

Questi lo invia col suo parere al Prefetto, il quale decide.

Gli atti esecutivi non possono essere sospesi se non in forza di ordinanza motivata dal Prefetto.

Patente 18 *aprile. Art.* 76. — Nessuna autorità amministrativa o giudiziaria può sospendere per qualsivoglia titolo o causa, gli atti intrapresi dall'esattore per la riscossione delle contribuzioni e crediti spiegati nei precedenti articoli.

Chiunque si credesse gravato dagli atti dell'esattore dove presentare il suo reclamo al rispettivo commissario distrettuale; questi, verificati i fatti, e sentite le deduzioni dell'esattore, inoltra le carte col suo voto alla regia delegazione per le sue decisioni.

La delegazione provinciale decideva in prima istanza, e la Luogotenenza e la Prefettura di finanza conoscevano e giudicavano in grado di appello, la prima per le imposte fondiarie, la seconda sui ricorsi relativi alla esazione del contributo mercimoniale, della imposta sulla rendita, e delle multe censuarie.— Il termine perentorio per la presentazione del ricorso era di sessanta giorni.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 71. I ricorsi o gravami, di cui è cenno all'articolo 100 della legge, sono presentati all'agente delle imposte, il quale li istruisce e vi dà corso nei modi indicati all'articolo 72 della stessa legge.

I ricorsi o gravami contro esattori di un consorzio possono presentarsi tanto dalla rappresentanza consorziale, che dai sindaci o dalle giunte dei singoli comuni.

Digitized by Google

Capitoli normali.

Art. 16. L'esattore non è autorizzato a stare in giudizio come rappresentante le amministrazioni pubbliche, quando la lite riguardi, non gli atti esecutivi, ma la sussistenza o la misura della tassa. È suo obbligo di avvertirne immediatamente, quando venga citato, l'amministrazione interessata, ed è responsabile verso la medesima per ogni danno che le avesse recato con indebita ingerenza o per ommesso o ritardato avviso.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Anche in linea amministrativa e ammesso il provvedimento del ricorso all'autorità superiore contro le decisioni dell'autorità inferiore. Ed invero le decisioni sopra ricorsi costituiscono veri giudizj amministrativi, nei quali si agitano e si risolvono questioni locali, bene spesso di sommo interesse nei riguardi della pubblica amministrazione, ed in quelli dei privati che li promuovono. (1)

---

(1) La legge 20 Marzo 1865 sul Consiglio di Stato contiene il seguente articolo:

Art. 9. — Oltre i casi nei quali il voto del Consiglio di Stato è richiesto per legge, dovrà domandarsi:

« . . . . . 4. Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità di provvedimenti amministrativi sui quali siano esaurite e non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica.

Nei casi previsti al N. 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di Stato, si farà constare dal decreto reale essersi pure adito il Consiglio dei Ministri.

Sopra questo proposito esiste il parere 9 Aprile 1861 del Consiglio di Stato, del quale, per la sua importanza, si trascrivono i principali motivi:

« Ha considerato:

Che in ogni ben ordinato Governo il Capo del potere esecutivo è chiamato a provvedere in ultimo grado sui reclami contro gli atti dei funzionari che lo rappresentano nell'esercizio delle attribuzioni governative ai medesimi delegate;

Che siffatti reclami sono del pari generalmente ammessi anche contro quegli atti che emanano direttamente dal Capo stesso dello Stato e sono note le antiche forme invalse nelle Monarchie assolute onde impugnare i Sovrani Decreti per vizj di correzione e surrezione;

La legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 all'art. 251 stabilisce:

« A meno che non sia diversamente stabilito nei singoli casi è ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorità inferiori, e questo ricorso sarà prodotto all'autorità superiore nel termine di giorni trenta dalla intimazione della deliberazione contro la quale si ricorre. »

L'art. 100 di questa legge determina come si provveda nella definizione delle controversie che possono insorgere in via amministrativa

---

Che questi ricorsi debbono essere tanto più ricevuti in un Governo monarchico costituzionale, siccome quello la cui essenza sta nella divisione e ponderazione dei poteri, ed il di cui ordinamento è vieppiù perfetto laddove la responsabilità ministeriale è con opportune cautele circondata, acciò non trasmodi in atti arbitrari od inconsiderati;

Che a tale scopo mirano appunto quelle varie istituzioni le quali ora accordano le garanzie di una discussione in via contenziosa dei richiami sulla legittimità e convenienza di certi atti dell'amministrazione, ora creano dei Corpi speciali le cui deliberazioni collegiali segnano all'apprezzamento dei Ministri, ed a loro richiesta le determinazioni che sembrano preferibili in alcuni affari o controversie, ed ora prescrivono che il provvedimento ministeriale non possa intervenire se non previo esame e parere di taluno di quei Corpi medesimi, in guisa che la responsabilità del Governo sia tanto più grave in quanto che l'atto fu preparato colla maturità di un ponderato ed imparziale consiglio;

Che da cosiffatti principii fu evidentemente informata la legge 30 ottobre 1859 sul Consiglio di Stato, siccome lo provano i motivi esposti nella relazione fatta al Re dal Ministro proponente, ed il concetto delle varie disposizioni in essa introdotte oltre quelle che trovavansi precedentemente in vigore;

Che fra queste si annovera il N. 4 dell'art 15 (ora N. 4 dell'art. 9) in forza del quale debb'essere necessariamente inteso il parere del Consiglio di Stato sui reclami che si facciano al Re contro la legittimità di provvedimenti governativi di carattere amministrativo, pei quali siano esaurite, e non si possano proporre in via gerarchica le domande di riparazione;

Che non si può dubitare essersi in questa disposizione specialmente contemplati i reclami al Re per una sua decisione contro i provvedimenti dei ministri, quando siano del carattere e nei casi ivi accennati, perchè sui reclami contro quelli delle autorità inferiori governative spetta ai Ministri stessi, che ne hanno responsabilità di provvedere;

Ed a questa nuova garanzia di un parere obbligatorio del Consiglio di Stato alludevasi appunto nella relazione della legge stessa, ove dicevasi che « spesso nell'esercizio del potere vi è ricorso contro gli atti dell'Amministrazione all'*Amministrazione meglio informata* » e che « alle migliori informazioni, e specialmente alla imparzialità del secondo esame è necessario il criterio di un Consiglio (il Consiglio di Stato) che serba il deposito delle tradizioni amministrative, ma non è autore, nè mallevadore degli atti che deve esaminare » e che perciò « questi suoi avviai sono dichiarati necessari nei casi più gravi. »

Che non pare quindi fondata la opinione emessa dall'ufficio del signor Procuratore generale presso questa Corte di Appello, che cioè, la disposizione del N. 4 succitato non possa altrimenti intendersi che dei reclami da provve-

nelle relazioni tra esattori, ricevitori, comuni, provincie e pubblica amministrazione, e stabilisce che il prefetto decide in prima istanza, ed in seconda il ministro delle finanze.

Il primo giudizio quindi sulla regolarità della procedura esecutiva intrapresa dall'esattore è di competenza del prefetto, e contro la decisione del prefetto si ricorre al Ministero delle finanze. Ma anche quando l'interessato si crede leso dal giudizio pronunziato in seconda istanza dal Ministero, egli può ricorrere al Re a senso dell'alinea 4 dell'art. 9 della legge 20 marzo 1865 sul Consiglio di Stato.

---

dimenti di autorità subalterne, e non mai di quelli che non sieno emanati direttamente dai Ministri, e che sia nonchè singolare, ripugnante ai principii costituzionali il ricorso al Capo irresponsabile dello Stato da un atto del suo Ministro responsabile, contro il quale stia piuttosto il dire che non rimane altra via, salvo la denuncia al Parlamento per mezzo di petizione;

Imperocchè l'intervento della Sovrana Autorità nel provvedere sui reclami di cui è caso contro i Ministri non deve aver luogo per mezzo di un atto del Potere esecutivo, il cui esercizio vincola la responsabilità ministeriale, a differenza del primo il quale si rinchiude nei limiti delle prerogative che costituiscono la Sovranità inviolabile ed irresponsabile in faccia agli altri poteri dello Stato;

Ed è evidente d'altronde, come le condizioni segnate ai reclami dai termini del N. 4 dell'art. 9 porgono in quei determinati casi un mezzo ordinario diretto ed efficace di riparazione, oltre quello straordinario e generico delle petizioni al Parlamento, il cui carattere è essenzialmente politico e di controllo devoluto al Parlamento, anzichè un mezzo di riparazione ai gravami subiti, giacchè le Camere non potrebbero ingerirsi al di là, di un voto di censura nella sfera di azione del Potere esecutivo;

Ne crederebbe la Sezione di arrestarsi agli altri obbietti di chi dovrebbe rassegnare alla Regia sanzione il Decreto riparatorio, e di chi debba assumerne la responsabilità; perchè è chiaro che la competenza per ragione di materia spetta al Ministro stesso competente per l'atto che diede luogo al reclamo, e la responsabilità a lui pure ne incomberebbe, previa la deliberazione del Consiglio dei Ministri, prescritta sulle questioni di alta amministrazione, dal Decreto organico 21 Dicembre 1850 sulle attribuzioni dei Dipartimenti Ministeriali . . . . »

Quindi qualunque privato può ricorrere al Re contro i provvedimenti governativi di carattere amministrativo, pei quali sieno esaurite, o non si possano proporre in via gerarchica, le domande di riparazione.

Digitized by Google

Art. 73.

Alle parti che si ritenessero lese dagli atti esecutivi dell' Esattore, è aperto inoltre l'adito a provvedersi davanti all' Autorità giudiziaria contro l'Esattore, al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese.

Di tali danni e spese l'Esattore risponde anche sulla cauzione prestata, salvi sempre sopra queste i diritti prevalenti dello Stato a garanzia delle imposte già scadute.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. La notificazione governativa 17 ottobre 1818 N. 29528 nelle provincie lombarde e venete aveva applicato un diverso principio, poichè stabiliva che siccome le cauzioni degli esattori sono destinate soltanto ad assicurare ai comuni ed allo Stato la esazione delle imposte, così non possono ritenersi obbligate ad altri oggetti, nè quindi alle conseguenze dei reclami che fossero prodotti da chi si ritenesse gravato dagli atti dell' esattore.

Per la legge attuale ha luogo bensì il risarcimento per danni o spese a favore dei terzi sulla cauzione dell' esattore, ma solo in quanto potessero essere integralmente soddisfatti i diritti prevalenti dello Stato, delle provincie e dei comuni per debito d'imposte scadute.

È poi una conseguenza delle disposizioni contenute nella presente legge che la cauzione sia sempre completa; e quando venisse diminuita per danni e spese pagate sopra la stessa, l'esattore dovrà completarla nel limite di tempo stabilito per ogni evenienza, in analogia alle disposizioni contenute nell' art. 18.

2. Questo articolo determina in quale modo si possa agire contro l'esattore per effetto d'inosservanza della legge circa gli atti di esecuzione, e come si abbia a procedere sulla cauzione davanti l'autorità giudiziaria.

3. Tre modi sono stabiliti dalle disposizioni contenute negli art. 72, 73 e 74 per procedere contro l' esattore: 1.° il ricorso in via amministrativa per infrenare e sospendere a tempo gli atti esecutivi; 2.° la petizione in via giudiziaria perchè in ogni caso il danno illegittimamente inferito venga riparato; 3.° il procedimento di giustizia punitiva nel caso che l' esattore fosse incorso in alcuna delle trasgressioni contemplate dal codice penale.

4. Questi modi di procedimento possono essere esercitati contemporaneamente quando l'azione illegittima dell' esattore vi dia valido motivo? Nell' atto che si chiede la sospensione degli atti esecutivi mediante ordinanza motivata del prefetto, si può intentare l'azione civile dinnanzi il pretore per danni e spese?

Parve a taluno che l'art. 73 fosse incompleto e mettesse l'autorità giudiziaria in una condizione inferiore rimpetto alla autorità amministrativa. Invero è accordata al prefetto la facoltà di sospendere il processo quando, prese le informazioni opportune, vede che si agisce contro le prescrizioni di legge. — Ma quando si promuove l'azione giudiziaria durante il procedimento di esecuzione, non è accordato all'autorità civile quel potere di sospensione ch'è dato all'autorità amministrativa. A togliere questa differenza si avrebbe voluto che l'autorità giudiziaria stessa potesse sospendere gli atti esecutivi ogni qual volta lo credesse opportuno con sentenza motivata.

È mestieri però riflettere che in questa legge la esecuzione speciale è contenuta sempre nei limiti di un procedimento che ha forma amministrativa, anzichè giudiziaria, e gli atti di procedura si compiono in guisa che mentre prendono alcun che dall'ordine giudiziario, si mantengono nel terreno amministrativo, e soltanto in alcuni casi fanno ricorso all'autorità giudiziaria, e propriamente quando trattasi di diritti dei terzi, pei quali sarebbe stata ingiustizia declinare dalle forme comuni. Nei rapporti invece fra esattore e debitore la legge mantiene costantemente un sistema che si scosta dalle forme ordinarie di procedura, per seguire piuttosto l'andamento delle cose amministrative.

Il rimedio quindi di estendere il ricorso all'autorità giudiziaria anche al tempo nel quale sussiste il procedimento esecutivo, sovvertirebbe intieramente la procedura che viene da questa legge stabilita, e con norme speciali regolata. Sarebbe impossibile evitare collisioni e conflitti fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria; sarebbe impossibile porre un freno ai contribuenti, i quali si credessero lesi dagli atti dell'esattore, di ricorrere ai tribunali per trovar modo d'incagliare, non fosse altro, l'andamento degli atti esecutivi

La interpretazione adunque di questo punto di legge porta che l'intervento dell'autorità giudiziaria non può essere ammesso, mentre pendono e si compiono gli atti esecutivi, e può aver luogo soltanto dopo la decretata sospensione della procedura per parte dell'autorità amministrativa, e verso pagamento delle imposte, salva rifusione e rimborso di danni e spese.

5 Sulla pienezza del diritto della parte lesa al risarcimento di danni e spese non può aversi alcun dubbio, perchè vi provvede a sufficienza l'art. 73, il quale contempla tutte le possibili lesioni per le quali si può adire i tribunali nel significato più esteso del diritto comune.

6. Per l'articolo 73 l'azione di risarcimento dei danni e spese dev'essere iniziata davanti l'autorità giudiziaria dopo il procedimento amministrativo e la decretata sospensione degli atti esecutivi.

Un ultimo appiglio restava per ottenere la sospensione della prò-

cedura esecutiva all'infuori del decreto del prefetto; e l'articolo 6 della legge sul contenzioso amministrativo veniva in ajuto della proposta. Quell'articolo stabilisce: che in ogni controversia d'imposte, gli atti di opposizione per essere ammissibili in giudizio, devono essere accompagnati dal certificato di pagamento della imposta. — È dunque ammessa, si disse, la facoltà della opposizione agli atti di esecuzione per la riscossione delle imposte, e si propose l'aggiunta di un terzo comma così formulato:

« *Rimane salvo il diritto all'opposizione nei termini dell'art. 6 della legge sul contenzioso amministrativo.* »

Ma la opposizione di cui parla l'art. 6 di detta legge non riguarda che il risultamento del ruolo d'imposta, mentre l'art. 73 di questa legge riflette il giudizio di esecuzione. Nulla hanno dunque di comune l'una con l'altra le suindicate opposizioni; anzi il giudizio di opposizione contemplato nell'art. 6 della legge sul contenzioso amministrativo non può mai coesistere col giudizio di esecuzione che viene stabilito nel titolo III della presente legge. Infatti il primo di tali giudizj, il giudizio di cognizione, il giudizio in cui viene deciso se il reclamante che impugna il ruolo sia o no debitore in tutto od in parte della quota imposta, ivi a suo carico inscritta, non può mai, giusta il citato art. 6, venire instituito se prima non sia pagata la quota medesima.

7. L'articolo 73 proposto dapprima in Senato era così espresso:
« *Alle parti che si tenessero lese dalle decisioni amministrative è aperto l'adito a provvedersi davanti l'autorità giudiziaria in contraddittorio coll'esattore, nei casi e modi fissati dalla legge sul contenzioso amministrativo.* » (1)

La soppressione della ultima parte di questa formula fece sorgere il dubbio che abbiasi voluto togliere alle parti interessate la facoltà di ricorrere ai tribunali ordinari anche contro le decisioni amministrative in quei limiti permessi dalla legge sul contenzioso amministrativo, e si voleva riprodurre il concetto coll'aggiunta di cui è parola più sopra. — Ma la discussione ha chiarito la superfluità di qualunque riferimento alla legge sul contenzioso amministrativo, la quale ove mai potesse essere applicabile, lo sarebbe non solo per l'art. 6, ma per tutte le disposizioni che contempla, e che rimangono in pieno vigore. Il Senato votò quindi l'articolo come sta nel testo sotto la efficacia di simile interpretazione.

(1) **LEGGE 20 Marzo 1865 sul contenzioso amministrativo**

Art. 1. I Tribunali speciali attualmente investiti della giurisdiziona del contenzioso amministrativo, tanto in materia civile quanto in materia penale, sono aboliti, e le controversie ad essi attribuite dalle diverse leggi in vigora

saranno d'ora in poi devolute alla giurisdizione ordinaria, od all'autorità amministrativa, secondo le norme dichiarate dalla presente Legge.

Art. 2. Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorchè siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa.

Art. 3. Gli affari non compresi nell'articolo precedente saranno attribuiti alle autorità amministrative, le quali, ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate, provvederanno con decreti motivati, previo parere dei consigli amministrativi che pei diversi casi siano dalla legge stabiliti.

Contro tali decreti che saranno scritti in calce del parere egualmente motivato, è ammesso il ricorso in via gerarchica in conformità delle leggi amministrative.

Art. 4. Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i Tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.

L'atto amministrativo non potrà essere rivocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso.

Art. 5. In questo come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi.

Art. 6. Sono escluse dalla competenza delle autorità giudiziarie le questioni relative all'estimo catastale ed al riparto di quota e tutte le altre sulle imposte dirette sino a che non abbia avuto la pubblicazione dei ruoli.

In ogni controversia d'imposte gli atti di opposizione per essere ammissibili in giudizio dovranno accompagnarsi dal certificato di pagamento dell'imposta, eccetto il caso che si tratti di domanda di supplemento.

Nelle controversie relative alle imposte così dirette come indirette la giurisdizione ordinaria sarà sempre esercitata in prima istanza dai tribunali di circondario, ed in seconda istanza dalle corti d'appello.

Art. 7. Allorchè per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata, od in pendenza di un giudizio, per la stessa ragione, procedere all'esecuzione dell'atto delle cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvederà con decreto motivato, sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti.

Art. 8. Nelle controversie intorno a contratti di lavori o di somministrazioni è riservata facoltà all'autorità amministrativa di provvedere anche ad economia, pendente il giudizio, ai lavori e alle somministrazioni medesime, dichiarando l'urgenza con decreto motivato e senza pregiudizio dei diritti delle parti.

Art. 9. Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, nè convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata.

Art. 10. Nelle controversie che si agitano dinanzi alle autorità giudiziarie tra privati e pubbliche amministrazioni il giudizio sarà sempre trattato colle forme ad udienza fissa.

Art. 11. Il modo col quale saranno rappresentate ed assistite le amministrazioni dei giudizj civili, e così anche il luogo ed il modo della citazione delle amministrazioni stesse, saranno determinati con regolamento da approvarsi con Decreto Reale.

Art. 12. Colla presente legge non viene fatta innovazione nè alla giurisdizione della corte dei conti e del consiglio di Stato in materia di contabilità e di pensioni, nè alle attribuzioni contenziose di altri corpi o collegi derivanti da leggi speciali e diverse da quelle fin quì esercitate dai giudici ordinarj del contenzioso amministrativo.

Art. 13. Fino ad ulteriori provvedimenti per la risoluzione uniforme dei conflitti tra le autorità giudiziarie e amministrative, la Legge del 20 novembre 1859, n. 3780, sarà estesa a tutte le provincie del Regno, ferma la giurisdizione attribuita al consiglio di Stato per pronunciare sui conflitti dell'articolo 10 della Legge sulla costituzione del consiglio di Stato del Regno.

Art. 14. Le controversie devolute in forza della presente Legge ai tribunali ordinarj, le quali si trovino pendenti in primo grado di giurisdizione, saranno portate, mediante citazione, dalla parte più diligente avanti il tribunale di circondario competente, e quelle che si trovino pendenti in secondo grado, avanti la corte d'appello.

Le controversie non ancora definitivamente decise, per le quali è esaurito il primo grado di giurisdizione, in qualunque stato esse si trovino, ed ancorchè siano intervenuti gli avvisi che debbono precedere la sovrana provvisione, dove questa sia per legge richiesta, saranno portate con le medesime norme al tribunale o alla corte d'appello secondo le ordinarie regole di competenza, senza bisogno di nuova procura, ed ammesse in tutti i casi nuove produzioni e prove nel giudizio d'appello.

I conflitti di giurisdizione non ancora decisi tra le autorità giudiziarie e i tribunali del contenzioso amministrativo attualmente esistenti, per le materie devolute in forza della presente Legge ai tribunali ordinarj, si avranno come non elevati; e le pronunziazioni anteriormente emanate sul merito dai tribunali ordinarj produrranno il loro effetto, salva l'ammissione e la discussione dei legittimi richiami.

Saranno date con decreto reale le norme necessarie all'esecuzione di questo articolo, avuto riguardo alle diverse legislazioni civili vigenti nelle varie provincie del Regno.

Art. 15. La presente Legge andrà in vigore col 1. luglio 1865, col quale giorno saranno soppresse le sezioni del contenzioso amministrativo della gran corte dei conti di Napoli e di Palermo, ed il tribunale del contenzioso di Parma.

Art. 16. Sono temporaneamente mantenuti nelle provincie napoletane e siciliane i procedimenti riguardanti scioglimenti di promiscuità, divisione in massa e suddivisione dei demanj comunali, e quelli di reintegra per occupazione o illegittima alienazione dei demanj medesimi; ed i prefetti continueranno ad esercitare in conformità delle relative leggi in vigore tutte le attribuzioni loro conferite per tali oggetti, udito soltanto l'avviso di funzionarj aggiunti con le norme da stabilirsi mediante decreto reale, il quale avviso terrà luogo di quello del consiglio di prefettura.

Digitized by Google

Il governo avrà tuttavia facoltà di confidare tali attribuzioni a speciali commissarj ripartitori nelle provincie in cui ne riconosca il bisogno.

I reclami contro le ordinanze dei prefetti e dei commissarj ripartitori, che prima portavansi alla corte dei conti, saranno di cognizione delle corti d'appello con le forme del procedimento sommario.

Le corti d'appello potranno in ogni caso ordinare la sospensione della esecuzione delle ordinanze impugnate.

Ai procedimenti vertenti saranno applicate le norme dell'articolo 14.

Visto: Il Ministro dell'Interno
G. LANZA.

Regolamento per la esecuzione degli articoli 11, 14 e 16 della Legge sul Contenzioso amministrativo approvato con R. D. 25 Giugno 1865 n. 2361.

CAPO I.

Delle citazioni e della rappresentanza in giudizio delle pubbliche Amministrazioni.

Art. 1. In qualunque giudizio civile le Amministrazioni dello Stato così attrici come convenute, possono essere rappresentate dai proprj funzionarj, senza bisogno del concorso o dell'assistenza di Avvocati, Patrocinatori o Procuratori

Art. 2. La tabella annessa al presente Decreto, vista d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli, designa nella 3. colonna i funzionarj, che possono rappresentare in giudizio le rispettive Amministrazioni dello Stato e delegare la rappresentanza ad altri funzionarj della stessa Amministrazione. (1)

Art. 3. Le Amministrazioni dello Stato possono altresì essere rappresentate in giudizio dai Direttori del Contenzioso finanziario, dai loro Sostituiti, dai Procuratori e loro Sostituiti Procuratori addetti al loro ufficio, e dagli altri impiegati dell'Ufficio che venissero delegati dai rispettivi Capi.

Allo stesso Direttore del Contenzioso finanziario e suoi Sostituiti, esclusivamente a qualunque altro impiegato, spetta la rappresentanza nei giudizj vertenti avanti alla Corte di Cassazione.

Art. 4. I Capi degli Uffici che hanno nel Compartimento o nella Provincia la direzione di un ramo di Amministrazione possono a norma delle istruzioni emanate dal rispettivo Ministero delegare di volta in volta un Avvocato od un Procuratore secondo le leggi vigenti nel Regno, per rappresentare in giudizio l'Amministrazione interessata nella causa.

Possono altresì di concerto col competente Direttore del Contenzioso finanziario delegare temporaneamente Avvocati o Procuratori per determinate specie di controversie. In questo caso gli Avvocati, i Procuratori o Patrocinatori sono iscritti in un Albo da tenersi presso l'Ufficio del Contenzioso e presso quelli dei Capi deleganti.

---

(1) Raccolta delle Leggi e Decreti del Regno d'Italia 1865, pag. 1526.

Art. 5. Quando le pubbliche Amministrazioni sono rappresentate da funzionarj proprj, i Capi degli Uffici designati nel precedente articolo possono, a termini delle facoltà ricevute, ordinare che la causa sia sostenuta anche coll'assistenza di Avvocati o Procuratori.

Art. 6. I funzionari addetti ad un Ufficio del Contenzioso finanziario accennati nel precedente articolo 3., e quelli che possono rappresentare le Amministrazioni in giudizio a norma dell'annessa tabella, non hanno bisogno di un mandato, ma basta che consti della loro qualità.

Gli impiegati delegati, gli Avvocati, i Procuratori che rappresentano in giudizio le Amministrazioni, debbono far constare del loro mandato mediante lettera del delegante munita del bollo di ufficio.

Art. 7. Ove occorresse nel corso del giudizio un mandato speciale per qualche atto di procedura, basterà una delegazione in iscritto, nelle forme accennate nel precedente articolo, del Capo che dirige nel Compartimento o nella Provincia il ramo di Amministrazione interessato nella causa.

Non sarà richiesto il mandato speciale nel caso in cui la rappresentanza sia sostenuta dai Direttori dell'Ufficio del Contenzioso finanziario o loro sostituiti.

Art. 8. I Rappresentanti delle Amministrazioni non avranno diritto nelle udienze nè a precedenze, nè a distinzioni di posto.

Art. 9. Le citazioni e le notificazioni, che occorrono nelle controversie civili interessanti le Amministrazioni dello Stato, debbono farsi alle persone designate per ciascuna Amministrazione nella colonna quarta dell' annesa tabella.

Ove però si tratti di una controversia concernente un contratto stipulato negli Uffici centrali, la quale debba portarsi avanti un'Autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede i Ministeri o le Direzioni generali, la citazione introduttiva del giudizio deve essere fatta nella persona del Segretario generale o Direttore generale.

Art. 10. Non ostante la disposizione dell'articolo precedente, saranno sempre osservati i patti speciali, che fossero stabiliti nel contratti circa il luogo e le persone a cui debbono farsi le citazioni e notificazioni.

CAPO II.

Delle cause pendenti presso i Giudici del Contenzioso amministrativo.

Art. 11. Le controversie in materia contravvenzionale pendenti al 30 giugno 1865 davanti i Giudici del Contenzioso amministrativo, che a norma della nuova Legge sono devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria, saranno portate avanti il Tribunale di Circondario o la Corte d'Appello competente per cura del Pubblico Ministero adetto al Tribunale od alla Corte.

A questo scopo il Ministero Pubblico, che esiste presso le Autorità del Contenzioso amministrativo di primo e di secondo grado, dovrà trasmettere le carte concernenti le cause contravvenzionali in corso al Pubblico Ministero anzidetto.

Non esistendo il Pubblico Ministero presso l'Autorità del Contenzioso amministrativo, la spedizione delle carte sarà fatta d'ufficio dall'una all'altra Segreteria o Cancelleria per l'ulteriore procedimento.

Google

Le Amministrazioni interessate veglieranno, e potranno, occorrendo, richiedere che le cause contravvenzionali vertenti davanti i Giudici del Contenzioso amministrativo siano portate avanti il Tribunale o la Corte competenti.

Art. 12. Nei giudizj civili le citazioni delle parti, per riassumere la causa oltre le indicazioni richieste dalle leggi di procedura, devono contenere l'indicazione dell'Autorità del Contenzioso amministrativo davanti la quale era pendente.

La causa sarà portata davanti il Tribunale o la Corte competente nello stato in cui si trova.

Art. 13. Qualunque sia lo stato della causa portata avanti ai Tribunali ordinarj, dovranno le parti comunicarsi le loro conclusioni, e sarà sempre ammessa la discussione della causa alla udienza a norma delle leggi di procedura civile.

Art. 14. I termini giuridici non ancora compiuti al 1. luglio 1865 sono prorogati di 30 giorni a datare dalla detta epoca.

Art. 15. La perenzione di istanza non peranco incorsa o dichiarata al 1. luglio 1865, sarà regolata dalle disposizioni delle leggi di procedura vigenti nelle diverse Provincie, ma non avrà luogo prima che siano trascorsi 30 giorni dell'epoca suddetta.

Art. 16. Per riassumere le cause, i Procuratori che già rappresentavano le parti ai termini delle leggi vigenti, quando le stesse cause furono incominciate, non hanno bisogno di un nuovo mandato.

Art. 17. Dalle sentenze profferite in primo grado per le quali al 1. luglio 1865, sia ancora aperta la via all'appello, ai sensi delle leggi speciali ora vigenti, l'appello potrà proporsi nei termini stabiliti dalle leggi medesime decorribili dalla notificazione della sentenza.

L'appellabilità delle sentenze sarà regolata dalle leggi vigenti al tempo in cui vennero proferite.

Lo stesso avrà luogo per le domande di rivocazione nei casi ammessi dalle vigenti leggi, e per le opposizioni alle sentenze contumaciali.

È applicabile a questi termini anche la disposizione dell'articolo 14.

Art. 18. Gli atti e le scritture delle cause vertenti in secondo grado di giurisdizione ed esistenti, sia presso il Consiglio di Stato, sia presso le Sezioni del Contenzioso amministrativo di Napoli e Palermo, sia innanzi al Tribunale del Contenzioso di Parma, sia infine presso i Ministeri saranno immediatamente inviati d'ufficio dai rispettivi Ministeri, Segreterie od Uffici alle Prefetture nella cui circoscrizione si trova il Giudice od il Tribunale del Contenzioso amministrativo, che ha giudicato in primo grado.

Le carte relative a cause vertenti, che si trovano presso il Consiglio di Stato come Corpo consultivo, saranno rimesse per cura delle rispettive Segreterie od Uffici alle Prefetture avanti indicate nella via gerarchica.

Art. 19. Le parti potranno ritirare dalle Segreterie delle Prefetture e da quelle dei Giudici o Tribunali del Contenzioso amministrativo di primo grado quegli atti delle cause e quelle scritture, che sono di esclusiva loro pertinenza.

Della consegna fatta alle parti sarà per cura del Segretario o di chi ne fa le veci ritirata una ricevuta.

Art. 20. Gli atti comuni alle parti e quelli compilati in Ufficio, e che de-

Digitized by Google

vono pel disposto delle leggi attuali rimanere depositati nella Segreteria o Cancelleria dell'Autorità giudiziaria, saranno conservati dagli Uffici delle Prefetture o dei Tribunali di primo grado, per gli effetti di cui al seguente articolo.

Art. 21. Ciascuna delle parti interessate potrà richiedere che gli atti accennati nel precedente articolo siano trasmessi d'Ufficio alla Segreteria o Cancelleria del Tribunale o Corte, avanti cui intende di portare la causa.

Art. 22. Gli originali delle sentenze o decisioni ed i registri dei provvedimenti, pronunziati dalle Autorità del Contenzioso amministrativo, saranno depositate negli Uffici di Prefettura della Provincia in cui hanno sede le dette Autorità, salvo ciò che è stabilito dall'articolo seguente.

Eseguito il deposito, le copie delle sentenze o decisioni e dei provvedimenti saranno rilasciate dal Segretario della Prefettura.

Occorrendo la spedizione in forma esecutiva, questa vi sarà apposta dal Cancelliere o Segretario del Tribunale di Circondario del luogo in cui si trovano depositati i provvedimenti o le sentenze o decisioni, osservate le norme stabilite dalle leggi di procedura civile.

Art. 23. Gli originali delle sentenze o decisioni ed i registri dei provvedimenti pronunziati dal Consiglio di Stato di Torino, dalla Consulta o dal Supremo Consiglio amministrativo e dalla Sezione del Contenzioso dell'abolita Gran Corte dei conti di Napoli, dalla Consulta o Commissione dei Presidenti e dalla Sezione del Contenzioso dell'abolita Gran Corte dei conti di Palermo, e dal Tribunale del Contenzioso amministrativo di Parma, saranno depositati nella Cancelleria o Segreteria della Corte d'Appello nel distretto in cui hanno sede le accennate Autorità del Contenzioso amministrativo.

Le copie delle dette sentenze o decisioni e dei provvedimenti saranno rilasciate tanto in forma ordinaria quanto in forma esecutiva dal Cancelliere o Segretario della Corte presso cui fu eseguito il deposito, osservate le norme stabilite dalle leggi di procedura civile.

Art. 24. La Segreteria del Consiglio di Stato del Regno curerà la esecuzione degli incumbenti accennati nei precedenti articoli 14 e 23 per quanto concerne le cause civili e contravvenzionali, che fossero pendenti al 30 giugno 1865, avanti il Consiglio di Stato di Torino.

Per le cause pendenti a detta epoca avanti il Tribunale del Contenzioso amministrativo di Parma, od avanti le Sezioni del Contenzioso amministrativo delle abolite Gran Corti dei conti di Napoli e di Palermo, il Ministero di Grazia e Giustizia di concerto con quello dell'Interno costituirà un Ufficio di stralcio per le operazioni sopraccennate.

CAPO III.

Dei conflitti di giurisdizione pendenti.

Art. 25. Le carte relative ai conflitti di giurisdizione accennati nel secondo alinea dell'articolo 14 della nuova legge sul Contenzioso amministrativo, saranno di Ufficio e per cura della Segreteria o degli Uffici dell'Autorità presso cui esistono immediatamente rimandati alla Segreteria del Tribunale ordinario o della Corte di Appello in di cui confronto fu elevato il conflitto.

CAPO IV.

Dei funzionari aggiunti ai Commissarj ripartitori.

Art. 26. I funzionarj aggiunti richiesti dall'art. 16 della nuova legge sul Contenzioso amministrativo saranno due.

Essi verranno scelti, l'uno dal Presidente del Tribunale di Circondario che ha sede nel capoluogo della Provincia, fra i Giudici dello stesso Tribunale, e l'altro dal Prefetto fra i Consiglieri provinciali o di Prefettura.

Art. 27. I funzionari aggiunti assisteranno alle pubbliche udienze i Prefetti, sempre che questi nell'esercizio delle loro attribuzioni relative al Demani comunali procedano come Giudici in primo grado di giurisdizione.

Art. 28. Le ordinanze dei Prefetti saranno sempre motivate, e faranno menzione di essersi sentito l'avviso dei funzionari aggiunti colla formula: *Udito l'avviso dei due funzionari aggiunti.*

Art. 29. Qualora il Governo riconoscesse il bisogno di affidare a speciali Commissarj ripartitori le suddette attribuzioni dei Prefetti, saranno osservate le stesse norme stabilite nei precedenti articoli in ordine al funzionarj aggiunti.

Art. 30. Le cause vertenti al 30 giugno 1865, nelle materie contemplate nel secondo capoverso dall'art. 16 della nuova legge sul Contenzioso amministrativo, saranno portate davanti la Corte d'Appello colle forme prescritte dall'art. 14 della detta legge e dal capo 2. del presente Regolamento.

Visto: d'ordine di S. M.,
Il Ministro Guardasigilli
G. VACCA.

Il Ministro dell'Interno
G. LANZA.

Art. 74.

L'Esattore è considerato come pubblico Ufficiale per l'applicazione delle sanzioni penali agli abusi che esso commettesse nella riscossione delle imposte e negli atti esecutivi.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 78. — Se l'esattore riscuote più del dovutogli cogli atti compulsivi; oltre alla reintegrazione come sopra commette il delitto dell'abuso della podestà d'uffizio, ed incorre nelle pene stabilite dal vegliante Codice.

Art. 69. *Capitoli annessi al regolamento* 1 *luglio* 1817. — Le prescrizioni

dell'art. 78 della Patente 18 aprile 1816 sono applicate anche agli esattori fiscali.

Notificazione Governativa 26 *gennaio* 1827, *N.* 1680, 267. Le stesse discipline sono applicabili anche ai commessi degli esattori dalle imposte dirette, agli appaltatori delle imposte indirette, agli esattori della finanza e demanio, dei comuni e di altri stabilimenti pubblici, ed a tutti coloro generalmente che sono autorizzati ad usare del privilegio fiscale di escussione, nonchè i loro commessi.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Malgrado le suaccennate disposizioni anche nelle provincie venete fu agitata la questione se l'esattore debba considerarsi quale pubblico ufficiale in tutto il significato della parola.

In ordine all'articolo 78 della patente 18 aprile 1816 combinato col contesto della legge, ed al § 85 del codice penale austriaco 1803, e 101 dell'altro codice penale austriaco 1852, fu recentemente deciso, nel famoso processo degli esattori di Vicenza, con due sentenze conformi, che in massima l'esattore il quale abusa del suo uffizio debba soggiacere alle pene comminate per abusi d'uffizio agl'impiegati pubblici. Non fu però pronunciato ancora il giudizio di terza istanza.

In altre provincie del Regno fu parimenti controverso se l'esattore debba considerarsi quale pubblico ufficiale.

Allo scopo quindi di togliere ogni dubbio e questione sopra un si grave argomento anche rimpetto ai codici ed alle leggi del Regno, e per incutere altresì agli esattori un salutare timore, la presente legge determina, che per tutti gli abusi che l'esattore commettesse nell'esercizio delle proprie azioni per la riscossione delle imposte e negli atti esecutivi, egli è considerato come un pubblico ufficiale per l'applicazione delle sanzioni penali.

2. Il messo rappresenta l'esattore negli atti di esecuzione, e può in suo luogo adire il giudice senza bisogno di speciale procura, inoltre la sua nomina è rivestita di certe formalità che danno un carattere speciale alle sue incumbenze. Per questi riflessi l'onorevole Della Rocca propose che in questo articolo, dopo la parola esattore si aggiunsero le altre: *ed il messo*, per assoggettare anche questo ultimo alle stesse comminatorie.

Ma nel riflesso che l'esattore, e non altri, ha assunto l'esercizio della esattoria, ed egli solo dev'essere considerato quale pubblico ufficiale rappresentante del Governo nella esecuzione privilegiata per la riscossione delle imposte, mentre il messo non è che l'incaricato dell'esattore, il quale è sempre responsabile, la Camera ed il Senato appro-

Digitized by Google

varono l'art. 74 com'è sopra indicato, ritenuto che i rapporti fra l'esattore e i suoi messi vanno regolati secondo le norme di legge fra mandante e mandatario.

3. La condizione di pubblico ufficiale assoggetta a maggiori restrizioni nei riguardi della legge penale, e queste restrizioni non sono applicabili ai messi, i quali rimangono però responsabili delle proprie azioni, come ogni altro individuo, e di fronte ai terzi pegli atti di procedura fiscale risponde per essi l'esattore.

4. Ma sonvi azioni le quali, commesse da un pubblico ufficiale, vestono il carattere di più grave reato, e sonvene altre che compiute da persona non rivestita della qualità di pubblico ufficiale non sono tampoco considerate come reati.

Ora gli esattori comunali contemplati dalla legge come pubblici ufficiali sono quelli che stipulano il contratto, ma che più di spesso non esercitano di fatto la esattoria, ne compiono personalmente alcun atto esecutivo, per cui praticamente saranno solo applicabili, e non altro, le norme che regolano i rapporti fra mandante e mandatario. E poichè l'esattore non dà ordinariamente altro mandato al commesso che quello di procedere alla esecuzione fiscale nei modi di legge, ogni abuso eseguito dal messo sarà considerato come praticato da qualunque persona non rivestita di carattere pubblico, e rare, anzi rarissime saranno le circostanze in cui possa essere applicata questa disposizione di legge, cioè, la punizione dell'esattore per abusi da lui personalmente commessi.

Digitized by Google

TITOLO IV. [1]

Dei Ricevitori provinciali.

Art. 75.

Nel capoluogo di ogni Provincia vi è un Ricevitore provinciale, il quale, a tutto suo rischio e pericolo e coll'obbligo del non riscosso per riscosso, riscuote dagli Esattori comunali le somme dovute allo Stato ed alla Provincia.

La consegna del riassunto dei ruoli esecutivi firmati dal Prefetto, e dei quali il Ricevitore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intiero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

Deve adempiere l'ufficio di Cassiere della Provincia quando ne sia richiesto dalla Deputazioue provinciale.

Patente 18 *aprile* 1816, *Art.* 112. — In ogni provincia presso la Congregazione provinciale vi è un ricevitore, che è ad un tempo il cassiere provinciale eletto col mezzo dell'asta pubblica, la quale si tiene dalla congregazione stessa osservate le modalità di sopra prescritte per l'appalto delle esattorie.

Art. 118. — È affidata al ricevitore provinciale la esazione dagli esattori comunali di tutte le somme devolute al regio erario, e destinate per le spese dello Stato e delle provincie, più quelle delle entrate costituite in effettivo numerario di appartenenza delle provincie stesse. È inoltre tenuto al maneggio del denaro che potesse venire assegnato dal Governo, tanto in favore della Congregazione provinciale, che della R. Delegazione.

---

(1) Questo titolo è desunto da diverse disposizioni di legge e dal regolamenti in vigore nelle provincie lombarde e venete, e si uniforma intieramente alla pratica in corso in quelle provincie. — Vedi la legge 22 marzo 1804 articoli 78-83, e Patente 18 aprile 1818, articoli 112-141.

Digitized by Google

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 43. Dieci giorni dopo la pubblicazione dei ruoli dei contribuenti nei comuni l'intendente trasmette in doppio i riassunti di essi ruoli al prefetto.

Il prefetto vi appone la propria firma e dentro altri cinque giorni fa eseguire la consegna di un originale del ruolo al ricevitore provinciale dietro ricevuta che lo stesso prefetto trasmette al ministro delle finanze, e in copia all'intendente con l'altro originale del ruolo, e parimenti in copia alla Deputazione provinciale.

Nello stesso modo si procede pei riassunti dei ruoli suppletivi e complementari.

Nei riassunti dei ruoli vengono indicati distintamente comune per comune, rata per rata, l'ammontare indebitato ai singoli esattori, e il loro nome e cognome, domicilio reale ed elettivo.

Pei riassunti è prescritto un modulo uniforme dal ministro delle finanze.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. La Giunta della Camera nella Sessione 1871 non era ancora d'accordo sulla istituzione dei ricevitori provinciali, ed un membro di essa se ne mostrò avverso, siccome inutile provvedimento e causa di confusione per lo Stato e di danno ai contribuenti per il pagamento di un doppio aggio.

Ma gli argomenti sviluppati dall'opponente non persuasero la Giunta a rinunziare a questo mezzo di compulsione esercitato sugli esattori, ed a questa nuova garanzia. Anzichè di confusione e d'incomodo per lo Stato, i ricevitori sono occasione di semplificazione, evitando l'incomodo dei molteplici rapporti diretti della pubblica amministrazione con un numero così rilevante di esattori comunali. La esperienza aveva già provato che questa istituzione riusciva di grande vantaggio mentre la maggiore spesa a danno dei contribuenti si riduce a così poca cosa, considerando la tenuità degli aggi pei ricevitori, da non prevalere nel confronto coi vantaggi della esperimentata istituzione. Nel significato della presente legge i ricevitori non servono allo scopo di congiungere il servizio di percettoria con quello di tesoreria, come si prefiggeva il Min-

ghetti nel progetto presentato alla Camera nel 19 maggio 1863, nel quale proponevasi l'appalto per provincie: perchè i ricevitori non hanno per questa legge la duplice qualità di esattori delle imposte e dei tesorieri dello Stato.

2. Anche nella Camera 1871 si rinnovarono i dubbi sulla opportunità d'istituire i ricevitori provinciali per due ragioni; la prima per la nuova spesa che va a colpire i contribuenti coll'aggio da pagarsi al ricevitore provinciale dopo quello pagato all'esattore comunale; la seconda perchè essendovi presso ogni Intendenza provinciale il cassiere o tesoriere dello Stato, gli esattori comunali possono versare direttamente le rate d'imposta nelle casse dei tesorieri provinciali. — Agli avversari di codesta istituzione parve di esprimerne l'inutilità con una sintesi di paragone, chiamandola un'*Abbazia vescovile*, o *un Benefizio semplice*.

Vi fu anche chi intravide un provedimento contrario alla buona economia pubblica, in quanto che colla entità delle accumulate cauzioni degli esattori e dei ricevitori, mentre si stabiliva una ingente immobilizzazione di capitali da riuscire praticamente difficile, si andava eziandio ad indebolire il credito generale.

La Camera però si convinse della bontà delle ragioni contrarie. Si persuase facilmente che i ricevitori provinciali obbligati a versare le imposte delle provincie, e dello Stato a scosso e non riscosso, sono un mezzo di coazione efficacissimo verso gli esattori comunali, poichè sollevano il Governo dalla grave cura di escutere gli esattori che mancano ai versamenti, e facilitano la percezione delle imposte. — Le ricevitorie provinciali semplificano il servizio, e diminuiscono le spese dello Stato, perchè l'amministrazione pubblica governativa non ha più da fare i conti e tenere registri per sei od ottomille esattori, ma soltanto con sessantanove ricevitori provinciali, che suppliscono al bisogno di una numerosa burocrazia.

In quanto alla immobilizzazione delle cauzioni e dei capitali relativi, essa non esiste di fatto, e le cauzioni date con ipoteca o con rendita pubblica non possono considerarsi come una vera immobilizzazione di capitali, nè possono recare danno al credito. La ipoteca non è certo una immobilizzazione di capitale, che anzi è un mezzo alla diffusione del denaro e del credito; e neppure le cauzioni in rendita pubblica può dirsi che immobilizzino il capitale; e se pure così fosse se ne trarrebbe più vantaggio che danno; poichè colla quantità di rendita che trovasi sul mercato, anche pel commercio, è meglio che se ne immobilizzi una parte, ed è sopratutto utilissimo che se ne immobilizzi di molta per lo Stato.

3. Il servizio di ricevitore provinciale in qualità di cassiere della

Digitized by Google

provincia è obbligatorio in quanto sia richiesto dalla Deputazione provinciale, ma questa può nominarsi, volendo, un diverso cassiere.

4. Non è precisato dalla legge il modo in cui debba nominarsi il cassiere quando non sia lo stesso ricevitore. Però l'art. 75 indica che il ricevitore deve adempiere l'uffizio di cassiere della provincia, quando ne sia richiesto dalla Deputazione provinciale, per cui deve inferirsi che spetti alla Deputazione provinciale la nomina del proprio cassiere. Del resto le Deputazioni provinciali, come le Giunte comunali, possono aggiungere nei capitolali normali d'asta quegli articoli speciali che credono opportuni, salva l'approvazione del ministro.

5. Il ricevitore provinciale, sia o non sia cassiere della provincia, sia o non sia incaricato di esigere i redditi speciali della provincia, deve per necessità della istituzione ricevere dagli esattori comunali colle imposte erariali anche le sovraimposte provinciali, che si esigono dai contribuenti nei comuni, e che si riscuotono insieme alle imposte dello Stato, per cui si denominano sovraimposte.

Ma oltre le sovraimposte hanno le provincie altri redditi speciali e propri che vanno versati in mano del cassiere. Quindi se il ricevitore provinciale è anche cassiere della provincia dovrà cautare anche questi redditi, ed alla cauzione prestata come ricevitore provinciale aggiungere quella che serve a garantire le altre riscossioni affidategli a parità degli esattori. (Art. 16.)

Art. 76.

Il Ricevitore provinciale è retribuito ad aggio dalla Provincia.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 115. — Il salario del ricevitore provinciale è pagato dalla cassa dalla provincia, il governo gli fornisce il locale, purchè siavene di pubblica ragione disponibili, ed i mobili necessari per l'esercizio della ricevitoria, non però gli oggetti di consumazione come sono i libri, la carta e simili. Il soldo degli impiegati subalterni, le spese pel trasporto del danaro alla tesoreria o cassa centrale, e generalmente ogni altra spesa per l'esercizio della ricevitoria resta a carico del ricevitore.

Art. 77.

Il Ricevitore provinciale si nomina nello stesso modo e colle stesse forme e condizioni degli Esattori comunali.

L'asta è presieduta dal Prefetto; l'aggiudicazione si

fa dalla Deputazione provinciale, salva l'approvazione del Ministro delle Finanze.

Non riuscendo l'incanto, od essendo deliberato dal Consiglio provinciale la nomina fuori d'asta, l'aggiudicazione della Ricevitoria si fa dal Consiglio provinciale sopra terna presentata dalla Deputazione provinciale, salva l'approvazione del Ministro delle Finanze.

Se la Deputazione o il Consiglio provinciale non provvedono nel tempo prescritto dal Regolamento alla nomina del Ricevitore, il Ministro delle Finanze, sentiti il Prefetto e l'Intendente di finanza, provvede a carico della Provincia.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 44. Non più tardi del 30 aprile dell'anno che precede quello in cui deve aver principio il contratto della ricevitoria provinciale, i consigli provinciali deliberano:

1. Sul modo della nomina del ricevitore provinciale, cioè se ad asta pubblica o sopra terna;

2. Sull'aggio, sul quale deve aprirsi l'asta o conferirsi la ricevitoria sopra terna;

3. Sulla misura della cauzione da prestare dal ricevitore per le riscossioni che gli siano affidate oltre alle imposte erariali e sovrimposte provinciali.

La deputazione provinciale in pari tempo determina se il ricevitore debba adempiere anche l'ufficio di cassiere della provincia; e quando non prenda alcuna deliberazione, l'ufficio di cassiere si intende da essa affidato al ricevitore.

La deputazione provinciale delibera pure i capitoli speciali, nella redazione dei quali si tengono presenti le avvertenze fatte all'articolo 3. di questo regolamento relativamente ai capitoli speciali delle esattorie.

Per il 20 maggio il ministro approva i capitoli speciali, e per il 10 giugno il consiglio provinciale nomina il ricevitore per il

quinquennio sopra terna, e quando la nomina si faccia mediante asta, il prefetto ne pubblica l'avviso per il 1. luglio.

Art. 46. Per l'avviso d'asta sono tenute le norme medesime di quello degli incanti delle esattorie.

L'avviso è pubblicato e inserito nei giornali degli annunzi ufficiali del capoluogo della provincia e dei circondari in essa compresi, in quelli delle provincie vicine, e nella gazzetta ufficiale del regno.

La deputazione o il consiglio provinciale debbono ai termini di legge aver provveduto alla nomina del ricevitore entro il 31 ottobre, con farsi altrimenti luogo all'ultimo inciso dell'articolo 77 della legge.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

Il ricevitore provinciale si nomina di regola per cinque anni e per concorso all'asta pubblica. I capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie provinciali sono stabiliti dal Ministero delle finanze di concerto con quello dell'interno, sentito il Consiglio di Stato. Le Deputazioni provinciali possono aggiungervi quegli articoli speciali che credono opportuni, salva l'approvazione del ministro.

Riguardo ai modi ed alle forme della nomina sono applicabili alle ricevitorie provinciali gli art. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16 relativi alle esattorie comunali, in quanto non siano modificati dalle disposizioni speciali contenute nel titolo IV.

Art. 78.

Le norme e condizioni stabilite per la fissazione della misura massima dell'aggio, per la durata del contratto degli Esattori comunali, per la cauzione e per le incompatibilità, valgono pei Ricevitori provinciali rispetto alla Provincia, ma le facoltà esercitate dal Prefetto per gli Esattori lo sono dal Ministro delle Finanze pei Ricevitori provinciali.

Oltre alla cauzione, il Ricevitore provinciale risponde con tutti i suoi beni per l'adempimento degli obblighi assunti.

Digitized by Google

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 45. L'ammontare della cauzione del ricevitore provinciale relativamente alla tassa del macinato; di cui all'articolo 101 della legge, è dall'intendente di finanza comunicato non più tardi del giorno 1. giugno al prefetto, perchè ne tenga calcolo nella redazione dell'avviso d'asta della ricevitoria.

Art. 80. La cauzione del ricevitore non può liberarsi, se non dopo l'approvazione giudiziale dei conti, per decreto del ministro delle finanze, sentita la deputazione provinciale.

Art. 81. Anche prima che sia ordinato lo svincolo a'termini degli articoli precedenti, possono accettarsi a garanzia di un nuovo appalto la cauzione dell'esattore, purchè l'intendente di finanza, la giunta comunale o la rappresentanza consorziale e il ricevitore provinciale attestino non esistere alcun debito della compiuta gestione, e la cauzione del ricevitore provinciale, quando simile attestazione venga fatta dall'intendente di finanza e dalla deputazione provinciale.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

Per la fissazione della misura massima dell'aggio, per la durata del contratto, per la cauzione e per le incompatibilità, valgono rispettivamente le disposizioni cotenute negli art. 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19 in quanto non siano contrarie alle norme speciali stabilite dal titolo IV.

Capitoli normali.

Art. 11. Gli esattori e ricevitori non possono rilasciare alcun atto o documento se non è firmato da essi o dai loro collettori o rappresentanti debitamente autorizzati.

Il ricevitore, che sotto la sua responsabilità ed a suo rischio e pericolo voglia assumere un rappresentante che ne adempia le funzioni, vi provvede come è prescritto agli esattori pei collettori

che tengono: e devono darne notizia all'intendente di finanza alla deputazione provinciale ed agli esattori dipendenti.

Nel caso dell'ultimo capoverso dell'art. 28 del regolamento, il prefetto può anche infliggere all'esattore una multa da 50 a 100 lire a favore del comune o della provincia.

Giurisprudenza amministrativa.

Le tasse delle iscrizioni ipotecarie da accendersi a cura della Giunta comunale o della rappresentanza consorziale a carico dei beni dell'esattore a garanzia del suo contratto, sono interamente a carico di quello, per l'articolo 20 della legge del 20 aprile 1871 in armonia col disposto dell'art. 2000 del Codice civile.

Nota del Ministero delle Finanze, Direzione generale delle imposte dirette e del catasto, n. 62961, 28 novembre 1872, al prefetto di Verona. Consultore Amministrativo. Anno 1872, pag. 415.

Vedi art. 20 della legge.

Due sono i quesiti posti dalla S. V. colla nota 11 corrente n. 20076 in seguito al rifiuto della Ditta . . . . assuntrice di diverse Esattorie di sobbarcarsi alle spese per la iscrizione delle relative ipoteche sui beni offerti in cauzione.

Il primo è, se il deliberatario di una Esattoria sia tenuto dopo stipulato il contratto a sostenere altre spese prima di essere immesso in ufficio, e se in consegnenza le tasse ipotecarie per la iscrizione delle ipoteche sui beni immobili componenti la cauzione siano a carico dello aggiudicatario o di coloro nel cui interesse è presa la iscrizione.

Giova anzi tutto premettere che pel disposto dell'art. 2000 del Codice civile (1) le spese dell'iscrizione ipotecaria sono a carico del debitore, se non vi è stipulazione in contrario.

Ora che nel caso in esame non vi sia alcuna disposizione contraria al principio del Codice civile e che trovisi anzi confermato, facile è dimostrarlo, se si osserva l'art. 20 della legge del 20 aprile 1871 (2), per cui tutte le spese relative alla *prestazione* della cauzione sono a carico dell'aggiudicatario. Nè la cauzione può dirsi prestata finchè non siano state iscritte le ipoteche sui beni, avendo solo precedentemente alla stipulazione del contratto di appalto

---

(1) Art. 2000 del Codice civile: « Le spese della iscrizione e della rinnovazione sono a carico del debitore, se non vi è stipulazione in contrario »

(2) Art. 20 della legge 20 aprile 1871: « Tutte le spese relative all'asta, alla prestazione della cauzione, al contratto definitivo sono a carico dell'esattore.

dichiarato tanto la Giunta comnnale, qnento la Deputazione provinciale e la Prefettura di accettare e di riconoscere la idoneità della cauzione *offerta* e *presentata*.

Coll'asserire poi che l'art. 23 del regolamento del 1. ottobre 1871 (1) infirma la citata disposizione di legge e libera l'esattore dall'obbligo dsl pagamento delle tasse ipotecarie, perchè stabilisce che sia la Giunta comnnale o consorziale, stipulato il contratto, quella che provvede alla iscrizione ipotecaria sui beni stabili anzichè l'esattore, si confonde l'esercizio di nn diritto, acqnistato con contratto, che ha la Giunta di accendere le iscrizioni a carico dei bsni dell'esattore, e che naturalmente dev'essere esercitato da lei, col pagamento dslle tasse ipotecarie; mentre una cosa è affatto distinta dall'altra. Del resto quell'articolo dice che la Giunta *provvede* alla iscrizione ipotecaria, non già che le tasse siano a carico di chi accende la iscrizione, contrariamente al disposto dell'art. 20 della legge del 20 aprile 1871 e dell'art. 2000 del Cod. Civ.

Quanto poi al secondo quesito, se le tasse ipotecarie debbano in ogni caso essere corrisposte per la somma da iscriversi per conto della Provincia e del Comnne, e se si possa applicare il disposto dell'art. 14 della legge del 6 maggio 1862, n. 593 (2), per la parte risguardante lo Stato, basterà per risolverlo far notare che detto articolo fu abolito dall'art. 11 della legge del 28 dicembre 1867 (3), che ammettendo le iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni

---

(1) Art. 23 del Regolamento del 1. ottobre 1871: « Stipulato il contratto, la Giunta o la rappresentanza consorziale provvede per l'iscrizione ipotecaria sui beni stabili, facendosi dall'esattore esibire il certificato snppletorio comprovante che nessuna ipoteca nuova venne iscritta e che non seguì trascrizione, dalla data dei precedenti certificati al giorno della presa iscrizione sul fondo o sui feudi ipotecati a garanzia del contratto.

Le cauzioni e i relativi aunotamenti o iscrizioni dalla Giunta o rappresentanza consorziale si prendono in nome dello Stato, della provincia e del ricevitore, come in quello del Comune o del Consorzio, a garanzia delle obbligazioni tutte nascenti dalla legge, dai regolamenti, dai capitoli normali e speciali e del contratto di esattoria.

(2) Art. 14 della legge 6 maggio 1862: Saranno esenti da tassa le iscrizioni, le trascrizioni e gli annotamenti presi nell'interesse delle amministrazioni dello Stato.

Ove una iscrizione sottoposta a tassa fosse presa nell'interesse comune dello Stato e d'una persona privata, l'esenzione sarà limitata alla parte che spetta alla pubblica amministrazione.........

(3) Art. 11 della legge 28 dicembre 1867: « Le disposizioni dell'art. 13 della legge 6 maggio 1862, n. 593, sono applicabili anche alle tasse ed agli emolumenti, operazioni e spedizioni richieste nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato, qnando per qualsiasi ragione le relative spese debbono essere da altri sopportate.....

Art. 13 della legge 6 maggio 1862. « L'instante non è obbligato al pagamento della tassa, quando trattisi d'iscrizioni od annotamenti che per la speciale loro natura sono richiesti dal Ministero pubblico nell'interesse dei Privati, da pubblici uffiziali od anche da privati in forza di un obbligo loro imposto per legge.

In questi casi l'ufficio delle ipoteche dovrà enunciare il debito della tassa nel certificato che si consegna, e dovrà promuovere contro i debitori gli atti necessari per la esazione dell'imposta. »

a debito, allorchè son fatte a richiesta delle Amministrazioni dello Stato, pose a diligenza dell'ufficio delle ipoteche di promuovere contro i debitori iscritti gli atti necessari per la esazione delle tasse dovute Con questa disposizione fu mantenuta la esenzione degli emolumenti e delle tasse allorchè dovessero sopportarsi dallo Stato, e fu posta la legge ipotecaria in perfetta armonia colle disposizioni del Codice civile, determinando esattamente gli effetti del privilegio ed escludendo che dovesse recar profitto a coloro che non avevano diritto di parteciparvi. Non vi era infatti alcuna ragione di diminuire della tassa ipotecaria le spese dell'iscrizione che per diritto comune stanno a carico del debitore, sol perchè il creditore era un'amministratore dello Stato.

Per queste considerazioni rimane posto fuori di dubbio che le spese delle iscrizioni ipotecarie da accendersi a cura della Giunta comunale e consorziale a carico dei beni dell'esattore sono interamente a carico di lui per l'art. 20 della legge 20 aprile 1871 in armonia dell'art. 2000 del Codice civile.

Art. 79.

Le spese relative all'asta, al contratto e alla cauzione stanno a carico del Ricevitore provinciale.

TITOLO V.

Dei versamenti [1].

Art. 80.

Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata l'Esattore versa l'ammontare delle somme dovute al Governo e alla Provincia per imposte fondiarie, e gli otto decimi delle somme dovute per imposte non fondiarie. Gli ultimi due decimi di queste saranno versati nel corso del bimestre.

Esso terrà, nelle stesse proporzioni, a disposizione del Comune le imposte e sovrimposte comunali. Per le entrate comunali d'altra natura non sarà tenuto a rispondere che delle somme realmente riscosse, quando non sia altrimenti pattuito.

---

(1) La Giunta all'articolo 80 allargò a dodici giorni il termine concesso all'esattore per il versamento delle imposte, che, conservato a dieci giorni, non sarebbe più stato in corrispondenza colla tolleranza di otto giorni concessa al contribuente per il pagamento; e ridusse a centesimi quattro la multa a carico dell'esattore e del ricevitore, di cui agli articoli 81 e 84, per la identica riduzione rispettivamente fatta in favore dei contribuente all'art. 27.

Respinta la proposta fattale da uno dei commissari di ammettere per tutte le imposte dirette la tolleranza di un sesto, discusse quindi la Giunta lungamente il quesito se per la imposta di ricchezza mobile debba l'esattore, e fino a qual punto essere obbligato a versare il non riscosso come riscosso. È noto che, ad onta degli sforzi del Governo, questa imposta presenta tuttora molte difficoltà di esazione. L'onorevole Corbetta sostenne, anche in seno della Giunta, la proposta presentata al Comitato di allargare a *tre decimi* la relativa tolleranza pei versamenti, già ammessa dal Senato in *un decimo* del carico totale, coll'obbligo di versare gli ultimi tre decimi nel corso del bimestre successivo. La Giunta accogliendo in parte la proposta, moderò la tolleranza a *due decimi*, stimando sia sufficiente ad impedire il danno per gli esattori delle grosse anticipazioni, perchè gl'inconvenienti per la riscossione della ricchezza mobile, dapprincipio più gravi, vennero diminuendo d'importanza dopo l'abolizione delle tasse minime, e dopo le misure efficaci prese dall'amministrazione per la più esatta compilazione dei ruoli.

Anzi se si credesse possibile il regolare assetto di questa imposta, cesserebbe ogni ragione della tolleranza, e la disposizione dovrebbe ammettersi in via eccezionale e transitoria. Ma la Giunta non ne fece la proposta, perchè non ebbe questa fiducia, e perchè considerò che un ritardo limitato a breve tempo pel versamento di una piccola parte d'imposta non porterà danno allo Stato, e crescerà il numero dei concorrenti alle esattorie. Quindi propose la tolleranza di *due decimi* come permanente disposizione di legge, e la Camera ed il Senato tale vollero mantenerla.

Patente 18 *aprile* 1816, *Art.* 44. — Nel quinto giorno dopo la scadenza del termine al pagamento di ciascuna rata delle imposizioni, l'esattore è tenuto a versare nella cassa provinciale la somma intera assegnata alla medesima, e da quel giorno è obbligato ad avere a disposizione del Comune la quota di spettanza del medesimo.

Ibid, Art. 45. — A questo versamento nella cassa provinciale, ed al pagamento dei mandati regolarmente rilasciati per conto del Comune sino alla concorrenza della imposta comunale, l'esattore è strettamente obbligato del proprio, ancorchè egli non avesse esatta dai contribuenti in proporzione, o per intero la rata maturata.

Identici sono gli articoli 31 e 32 della legge 22 marzo 1804.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 47. L'esattore comunale nei dieci giorni successivi a quello nel quale deve aver versato nella cassa del ricevitore provinciale l'ammontare di ciascuna rata delle imposte e sovrimposte, è tenuto a giustificare il fatto versamento colla presentazione alla giunta comunale della ricevuta rilasciatagli dal ricevitore.

Non adempiendo a questa prescrizione, la giunta comunale ne riferisce al prefetto per le provvidenze di cui è cenno all'art. 96 della legge, e salvi gli effetti dell'art. 81.

Gli stessi effetti e le stesse provvidenze colpiscono l'esattore nel caso d'inadempimento de'suoi obblighi nella gestione comunale.

Capitoli normali.

Art. 15. Ogni cura, rischio e spesa pei versamenti è a carico degli esattori e ricevitori. Niun caso, sia fortuito o di forza maggiore, li dispensa dall'obbligo di effettuare il versamento dell'intera somma dovuta ed alle scadenze stabilite.

I versamenti nelle tesorerie sono fatti nei modi e colle norme prescritte pei contabili dello Stato dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato. (*Vedi Regolamento* 1870 *in seguito*).

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Il progetto Ministeriale stabiliva dieci giorni al versamento dell'esattore, e nove decimi delle imposte non fondiare.

Digitized by Google

2. Questo articolo distingue le imposte fondiaria e non fondiarie del governo e delle provincie, e le imposte e sovraimposte comunali dalle entrate comunali, vale a dire dai redditi derivanti dal patrimonio particolare del comune.

3. Il versamento si eseguisce entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, ed essendo stabilita dall'art. 23 la scadenza nel primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre, così il versamento nella cassa del ricevitore provinciale dev'essere eseguito entro il giorno tredici di ciascuno dei detti mesi. E siccome il contribuente può pagare il suo debito entro l'ottavo giorno dalla scadenza, l'esattore ha quattro giorni di dilazione, compreso il giorno stesso in cui deve compiere per ultimo termine il versamento.

L'art. 80 mette invero l'esattore in una condizione peggiore di quella a cui lo costringeva la patente 18 aprile 1816, la quale gli accordava di versare nella cassa provinciale le somme dovute nel quinto giorno dopo la scadenza del termine al pagamento di ciascuna rata delle imposizioni. E poichè la scadenza della rata era sempre di regola l'ultimo giorno del mese, l'esattore era tenuto ai versamenti entro il quinto giorno del mese successivo.

La protrazione del pagamento di otto giorni dalla scadenza, di cui l'art. 26, è fatta a favore del contribuente e non dell'esattore, pel quale è lo stesso come se la scadenza fosse stata stabilita nel giorno nono di ciascun bimestre, anzichè il primo giorno del mese; e quegli otto giorni sono un intervallo di tempo concesso al contribuente, un prolungamento della scadenza, per il quale l'esattore attende all'uffizio esattoriale il pagamento delle imposte fino *alla scadenza di legge*, e si reca contemporaneamente ad eseguire la riscossione nel capoluogo del comune e nei centri di popolazione stabiliti nel contratto negli otto giorni di prolungamento, che costituiscono pel contribuente la *scadenza di fatto*.

4. Per l'art. 26 di questa legge, come fu detto poc'anzi, i contribuenti hanno tempo a pagare le loro quote d'imposta fino all'ottavo giorno da quello della scadenza; cosicchè l'esattore non ha che quattro giorni per eseguire l'integrale versamento della rata nella cassa del ricevitore provinciale.

Questo termine parve troppo ristretto e tale da obbligare l'esattore a supplire del proprio buona parte della rata, e ad assumere impegni quando non abbia mezzi propri per procurarsi il danaro occorrente. E nella persuasione che una simile condizione possa influire sulla misura dell'aggio, l'onor. Bortolucci-Godolini propose il seguente emendamento: « *Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata l'esattore versa otto decimi delle somme dovute al Governo ed alla Provincia*

per imposte fondiarie, e sei decimi delle somme dovute per imposte non fondiarie. Gli ultimi due decimi delle imposte fondiarie, e gli ultimi quattro decimi delle non fondiarie, saranno versati per una metà entro un mese, e per l'altra metà entro due mesi dalla scadenza della rata.»

Questo emendamento però fu ritirato in seguito alle considerazioni svolte dalla Commissione della Camera 1871 e del ministro delle finanze. Ed invero la modificazione proposta infirmerebbe, se non in modo assoluto, certo in modo relativo, il principio del versamento delle somme a scosso e non riscosso a cui s'informa essenzialmente la legge, ed il governo non avrebbe più a una scadenza fissa le imposte nelle proprie case, abbenchè i contribuenti non le abbiano pagate per intiero.

Per la imposta fondiaria che l'esattore deve versare per intiero, esiste il fondo che risponde del debito, e non vi ha il caso della irreperibilità ed inesigibilità, che darebbe del resto sempre diritto al rimborso, e questa imposta è poi assunta facilmente dagli esattori a scosso e non iscosso.

La limitazione poi al 60 per 0|0 della imposta non fondiaria è troppo sensibile, e quando anche ordinariamente potesse essere tollerato dal Governo il ritardo dei residui pagamenti, non sarebbe da stabilirsi in una legge che deve avere vigore anche nei momenti eccezionali e straordinarii.

Per le somme non pagate entro gli otto giorni dalla scadenza della rata, l'esattore gode un caposoldo del 4 per 0|0, e questo vantaggio gli è accordato appunto in compenso delle anticipazioni ch'egli è obbligato di fare, per cui sarebbe anzi giusto che i versamenti seguissero il giorno successivo alla scadenza, se un tenue spazio di tempo non si rendesse necessario alle pratiche di condizionamento, trasporto, e spedizione delle somme da versarsi in cassa provinciale.

Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1869 n. 5026 sull'Amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla Contabilità generale, approvato con Decreto Reale 4 settembre 1870 n. 5852. (Raccolta Uff. 1870, pag. 1903). (1)

TITOLO VI.

DELLE ENTRATE DELLO STATO

CAPO I.

Norme generali.

Art. 244. I Direttori generali del Demanio e Tasse, delle Gabelle, delle Poste, dei Telegrafi, e delle Imposte dirette ed indirette, non che i Capi degli Uffizi provinciali o compartimentali, sotto la personale loro responsabilità, provvedono, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni, affinchè prontamente ed integralmente sia fatta la riscossione delle entrate (2).

Art. 245 Il Direttore generale del Tesoro vigila affinchè le imposte dirette, e tutte le altre somme dovute allo Stato a scadenze determinate, sieno riscosse nei modi e nei tempi stabiliti.

A tal fine, tiene in evidenza nei propri registri i crediti dello Stato per imposte dirette e per altre somme a scadenze determinate, che appaitatori, Agenti governativi od altri debitori hanno obbligo di pagare direttamente al Tesoro.

Quando scorga ritardo od altra irregolarità, promuove le misure di rigore contro gli Agenti della riscossione, o le competenti azioni giudiziarie contro i debitori diretti.

Rispetto agli Agenti di riscossione, il Direttore generale del Tesoro può, secondo i casi, limitarsi a promuovere misure e provvedimenti disciplinari per parte dell'Amministrazione da cui rispettivamente dipendono. Può anche direttamente procedere in via giudiziaria, rendendone prima informata l'Amministrazione da cui l'Agente dipende.

Art. 246. Il Direttore generale del Tesoro vigila pure la riscossione di tutte le altre entrate dello Stato.

A tale effetto può chiedere alle varie Amministrazioni le spiegazioni, i documenti e gli schiarimenti che creda necessari.

Art. 247. Alla fine di ogni semestre, il Direttore generale del Tesoro presenterà al Ministro delle Finanze una succinta relazione sulle riscossioni delle

---

(1) Queste disposizioni richiamate dall'art. 15 del Capitoli normali valgono solo in quanto non siano modificate dalla legge e regolamento sulla riscossione delle imposte dirette.

(2) Art. 34 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026.

varie entrate pubbliche, sul modo come i relativi servizi hanno proceduto sulle misure adottate, sui ritardi verificatisi, sulle cause degli arretrati, nei giudizi e procedimenti in corso.

Art. 248. Per gli effetti degli articoli precedenti, gli Agenti di riscossione mentre dipendono dalle Amministrazioni a cui appartengono i proventi, sono sottoposti indistintamente alla vigilanza del Direttore generale del Tesoro per ciò che concerne l'adempimento delle riscossioni loro affidate. Più specialmente gli Agenti di riscossione delle imposte dirette, e delle somme dovute a scadenze prestabilite, sono sottoposti all'autorità del Direttore generale del Tesoro.

Tutti gli Agenti di riscossione, indistintamente, sono sottoposti all'autorità del Direttore generale del Tesoro per quanto concerne l'obbligo di versare integralmente nei modi e tempi stabiliti nelle casse del Tesoro le somme riscosse (1).

Art. 249. Gli Agenti di riscossione che ritardino i versamenti dovuti al Tesoro incorrono per ogni giorno di ritardo in una multa corrispondente all'interesse, in ragione dell'uno per cento al mese, sulle somme non versate.

Se il ritardo sia maggiore di cinque giorni, si può far luogo, oltre all'applicazione della multa, alla sospensione dell'Agente, e, in caso di recidiva, alla sua destituzione.

La disposizione del presente articolo non si applica agli Agenti i cui rapporti coll'Amministrazione sono regolati da contratti.

Art 250. Le multe di cui all'articolo precedente, saranno applicate per Decreto del Ministro delle Finanze, promosso dal Direttore generale del Tesoro in seguito agli accertamenti di sua competenza.

Il Decreto sarà registrato alla Corte dei conti, ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sugli averi degli Agenti, e, in ogni caso, mediante sequestro dei frutti della cauzione, o vendita della medesima, da promuoversi con istanza delle forme giuridiche dinanzi alla Corte dei conti.

Art. 251. Per la periodica dimostrazione delle riscossioni e dei versamenti, e per l'esercizio dell'autorità e della vigilanza del Direttore generale del Tesoro, delle competenti Amministrazioni centrali, e delle Intendenze di finanza, gli Agenti della riscossione e gli altri Uffizi dovranno rispettivamente rendere i conti di cui si farà parola nel capo IV del presente titolo.

Art. 252. La riscossione delle entrate, autorizzata dalla Legge per l'esercizio del bilancio, ha luogo nei modi, nelle forme, e col mezzo degli Agenti designati dalle Leggi e dai Regolamenti; ed è fatta per conto delle singole Amministrazioni dalle quali sono amministrate le entrate da riscuotersi.

I pagamenti dei crediti dello Stato si fanno in contanti.

Nessun titolo di credito verso lo Stato può essere ricevuto in conto di debiti verso lo stesso, senza l'autorizzazione del Ministro delle Finanze.

Gli Agenti che li accettino senza esserne autorizzati dal Ministro delle Finanze, sono obbligati a versare del proprio la somma del titolo illegalmente ammesso.

---

(1) Art. 36 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026.

Digitized by Google

Art. 253. Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati, debbono essere integralmente versate nelle Tesorerie dello Stato (1).

I versamenti si fanno per conto di ciascuna Amministrazione cui appartengono le entrate, con imputazione distinta ai vari capitoli del bilancio dell'entrata, in conformità del prospetto di classazione che verrà ogni anno compilato dalla Direzione generale del Tesoro col concorso della Ragioneria generale, e nei modi indicati agli articoli 260 e 275.

Art. 254. Coloro che riscuotono somme per conto dello Stato, quando esista una Tesoreria nel luogo di loro residenza, devono farne il versamento giornalmente nella medesima, salvo ciò che sia altrimenti stabilito da speciali Regolamenti.

Se risiedono altrove, i versamenti saranno fatti nelle epoche periodiche che dovranno essere fissate dai Regolamenti pei rispetivi servizi.

Le prescrizioni suaccennate saranno osservate anche pei versamenti che gli Agenti secondari o particolari di talune Amministrazioni deggiono fare nelle mani dell'Agente principale da cui dipendono direttamente, in conformità delle istruzioni emanate pei relativi servizi.

Art. 255. Pei proventi che si riscuotono nelle Cancellerie delle Legazioni e dei Consolati all'estero, saranno date le occorrenti norme in apposito Regolamento da compilarsi d'accordo fra il Ministero degli Affari Esteri e quello delle Finanze, sentito il parere del Consiglio di Stato.

In cotesto Regolamento sarà stabilito il modo di sopperire alle spese delle Cancellerie o dei Consolati colle somme ritratte dai loro proventi, senza d'uopo del materiale invio e rinvio di fondi.

Art. 256. Gli Agenti secondari possono essere autorizzati a versare le somme riscosse nelle Tesorerie, a nome dell'Agente principale.

La quietanza che riceveranno per cosiffatti versamenti sarà da essi consegnata subito al predetto Agente principale, che ne rilascierà una propria a loro discarico.

Art. 257. Gli Agenti delle riscossione possono essere autorizzati dal Direttore generale del Tesoro a versare somme in contanti solamente, in una Tesoreria di Provincia diversa da quella in cui risiedono, ritirando vaglia del Tesoro sulla Tesoreria della propria Provincia.

Tali vaglia saranno considerati come danaro effettivo, e comutati in quietanze d'entrata a loro favore.

Art. 258. Le somme da versarsi in danaro possono essere spedite alle Tesoreria col mezzo di vaglia postali.

Le spese tutte per ottenere questi vaglia saranno sostenute dai mittenti.

Art 259. Sono versate direttamente dai debitori nelle Tesorerie dello Stato le entrate proprie delle Direzione generale del Tesoro, di cui è parola al capo III di questo titolo, e quelle per cui sia data una speciale disposizione dal Direttore generale del Tesoro.

---

(1) Art. 37 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026.

Digitized by Google

Art. 260. Qualunque versamento si effettui nelle Tesorerie deve essere accompagnato da una fattura delle monete e de' valori o titoli che si vogliono versare.

Tale fattura offrirà l'indicazione dell'importo di ciascuna specie di monete o di valori, e quando ne sia il caso, la descrizione ed il montare de' titoli di spesa pagati, non che la somma totale della fattura.

Conterrà altresì la quantità delle quietanze che deve rilasciare il Tesoriere, l'applicazione ai capitoli del bilancio d'entrata, e le somme rispettive.

Finalmente dovrà avere la data, ed essere sottoscritta da colui per conto del quale si effettua il versamento.

Art. 261. Gli Agenti di riscossione redigeranno sulla fattura stessa il conto sommario della loro cassa, dimostrando il montare delle somme riscosse e quello de' pagamenti fatti dal giorno dell'ultimo versamento, col riporto delle riscossioni e de' versamenti precedenti, e le totalità relative (1).

Art. 262. Le fatture dei debitori diretti sono presentate al Controllore presso la Tesoreria, il quale, riscontrati i computi e nulla trovando da osservare sulla regolarità delle fatture stesse, le sottoscrive e le restituisce al presentatori affinchè le passino al Tesoriere per effettuare il versamento.

Quelle degli Agenti di riscossione sono presentate all'Intendenza provinciale, la quale verificato il conto sommario di cassa ed accertata l'esattezza della richiesta delle quietanze, ne fa restituzione all'esibitore affinchè le presenti al Controllore della Tesoreria per le operazioni prescritte nel paragrafo precedente, e per l'accertamento della regolorità de' titoli pagati.

Art. 263. Le fatture sono custodite nelle Tesorerie, in ordine di data, per il periodo almeno di due anni a contare dalla loro presentazione.

Art. 264. I Tesorieri, appena ricevute le fatture, riscontrano l'esattezza del danaro, del valori e dei titoli consegnati loro, e rilasciano immediatamente le chieste quietanze, indicandone il numero d'ordine e la data appiedi delle fatture stesse.

Art 265. Il danaro da versarsi deve essere in sacchetti di tela, forniti di un polizzino con iscrittevi su la specie delle monete, la quantità dei pezzi, l'importo, ed il nome dell'Agente che versa.

I sacchetti non devono contenere miscuglio di monete di diverso valore, nè somme maggiori delle seguenti:

per l'oro in pezzi da . . .	L. 20 e 10	L.	20,000,
Id. da . . .	» 5	»	10,000,
per l'argento in pezzi da	» 5	»	5,000,
Id. da	» 2	»	2,000,
Id. da	» 0,50 . .	»	500,
Id. da	» 0,20 . .	»	500,
pel bronzo		»	50.

I sacchetti per l'oro e per l'argento non deggiono neppure contenere frazioni di centinaio, nè quelli pel bronzo frazioni di lira.

(1) Ultimo periodo dell'art. 37 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026.

Art. 266. I sacchetti sono aperti nella Tesoreria in presenza della persona che versa, per riconoscerne il contenuto; e dopo averli pesati s'indica su ciascun polizzino il loro peso decimale.

Art. 267. In qualunque versamento fatto nella Tesoreria è in facoltà dei Tesorieri di riconoscere e numerare, in presenza di chi versa, quel numero di sacchetti che reputano conveniente, ed anche tutti a piacimento.

Riconoscendo mancanze di contanti, o pezzi falsi o difettosi, il Tesoriere fa rettificare, da chi versa, la fattura ed il polizzino dei sacchetti, e rilascia la quietanza per la somma effettivamente ricevuta, quando da cui spetta non venga immediatamente risarcita la differenza.

Art. 268. Le monete riconosciute false saranno tagliate e trasmesse alla Procura del Re, colle occorrenti informazioni sulla persona dalla quale furono presentate. Ne sarà poi avvertito per via gerarchica il Direttore generale del Tesoro, che ne darà partecipazione agli altri Tesorieri e Controllori di Tesoreria.

In caso di dubbio o di contestazione, le monete d'oro e di argento sono rimesse dal Tesoriere all'Intendente di finanza, il quale fa operare le occorrenti verificazioni nella Zecca o nell'Uffizio di marchio più vicino.

Tale verificazione è fatta eseguire, per quanto riguarda la Tesoreria centrale, direttamente nell'Uffizio centrale dei saggi col concorso del Controllore.

Art. 269. Le monete di bronzo non possono essere impiegate ne' versamenti che nelle proporzioni stabilite dalla Legge o da speciali disposizioni.

E nondimeno data facoltà agl'Intendenti di finanza di autorizzare, in casi d'urgenza e quando sianvi ragioni siffatto speciali, i Tesorieri della rispettiva Provincia ad accettare nei versamenti monete di bronzo in proporzione maggiore di quella stabilita, informandone però subito il Direttore generale del Tesoro.

Gl'Intendenti si accertano della legittima provenienza di quelle monete col richiedere all'uopo dagli Agenti della riscossione la comunicazione dei documenti necessari per potere autorizzarne il versamento.

L'autorizzazione è data per iscritto sulla fattura.

Art. 270. Quando col danaro riscosso gli Agenti della riscossione abbiano, a ciò autorizzati dal Direttore generale del Tesoro, estinto mandati o buoni sopra mandati a disposizione, o pagato spese fisse o spese di giustizia, o altre spese, secondo le norme stabilite dal presente Regolamento, giustificheranno i relativi pagamenti colla produzione dei detti mandati e buoni regolarmente quietanzati, o degli ordini e documenti di pagamento delle altre spese.

L'importo di essi sarà, per gli effetti del corrispondente discarico dei detti Agenti, considerato come danaro da loro versato, salvo le disposizioni del presente regolamento per ciò che riguarda l'esame della regolarità dei pagamenti effettuati, e le conseguenze che, ne' casi d'indebiti pagamenti, derivino a carico degli Agenti pagatori. (1)

Art. 271. I pagamenti, di cui all'articolo precedente, non possono esser

(1) Art. 38 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026.

fatti che ne' limiti de' fondi esistenti nelle casse degli Agenti della riscossione, e senza pregiudizio dell'obbligo loro imposto dell'integrale versamento al Tesoro ne' tempi e modi stabiliti.

CAPO II.

Delle Quietanze.

Sezione I.

Quietanze degli Agenti della riscossione.

Art. 272. Gli Agenti della riscossione debbono rilasciare quietanze delle somme che riscuotono, nelle forme prescritte dalle varie Leggi d'imposta e dai Regolamenti emanati pei diversi servizi.

Tali quietanze saranno staccate da un bollettario a madre e figlia, con numero continuativo per ogni esercizio e per ogni Agente.

La forma de' bollettari pel servizio doganale è regolata dalle Istruzioni Ministeriali del 9 novembre 1868.

Art. 273. I libri bollettari debbono essere tenuti colla più scrupolosa esattezza. Nei casi di qualunque alterazione o distrazione dei fogli, anche non adoperati, o in alcuna parte di essi, l'Amministrazione potrà sottoporre l'Agente ad una multa, a titolo di pena disciplinare, nella misura da lire 10 a 100; e ciò, salvo i provvedimenti e le procedure a cui si debba far luogo nei casi in cui l'alterazione derivi da frode in danno dell'Erario.

La presente disposizione è comune a tutti gli Agenti dell'Amministrazione ai quali è imposto l'obbligo della tenuta di libri bollettari.

Art. 274. Oltre all'indicazione della persona che paga, della somma riscossa, scritta in cifre e in lettere, dell'oggetto e della data della riscossione, le quietanze staccate dai bollettario conteranno quelle altre indicazioni che sono prescritte dai Regolamenti speciali, e saranno sottoscritte dall'Agente riscotitore e da chi legalmente lo rappresenti.

Qualora agli Uffizi di riscossione sia addetto un Ufficiale pel controllo, le quietanze dovranno essere dal medesimo allibrate in apposito registro, e fornite del suo visto, quando le riconosca regolari.

Sezione II.

Quietanze dei Tesorieri.

Art. 275. I Tesorieri dello Stato per i versamenti fatti nelle loro casse rilasciano quietanze staccate da un bollettario a madre e figlia, e fornite del marchio a secco del Ministero delle Finanze.

Senza riguardo alla diversità delle entrate, le quietanze hanno un numero continuativo per ciascun Tesoriere o per esercizio, e debbono indicare:

1. Il cognome, nome e qualità di colui, per conto del quale è fatto il versamento;

Digitized by Google

2. La somma versata, in tutte lettere ed in numeri;
3. Il capitolo od i capitoli del bilancio cui va applicata l'entrata;
4. La specie dei valori versati, cioè se oro, argento, bronzo, viglietti di banca, mandati pagati, ecc.;
5. L'esercizio corrente.

Le quietanze rilasciate pei versamenti fatti dai debitori diretti devono inoltre contenere l'oggetto del versamento e l'anno cui si riferisce il debito.

Una quietanza non può riguardare versamenti relativi a differenti Amministrazioni.

Nei versamenti risguardanti più capitoli di una stessa Amministrazione si può rilasciare una sola quietanza portante la distinzione dei varii capitoli, in relazione a quanto è prescritto più sopra al numero 3.

Art. 276. Quando i Tesorieri ricevano entrate in seguito a mandati spediti da Corpi morali o da altri debitori dello Stato, non debbono quitare i mandati ma bensì rilasciare, come per le altre entrate, le relative quietanze, e consegnarle a coloro che versano affinchè le uniscano ai mandati stessi in prova della loro estinzione.

Art. 277. Una quietanza, la cui somma in tutte lettere non corrisponda a quella in numeri, non è valida se non per la somma minore, sino a che non sia provato che il versamento ebbe realmente luogo per la somma maggiore.

Art. 278. Le quietanze di Tesoreria debbono essere sottoscritte dal Tesoriere e dal Controllore, al quale spetta di consegnarle o trasmetterle alle parti interessate.

Art. 279. Nelle quietanze non devonsi fare cancellamenti, sostituzioni di parole o di cifre, nè alterazioni di sorta.

Accadendo errore; si corregge, quando sia possibile, col mezzo di annotazione a tergo firmata dal Tesoriere e dal Controllore, colla previa autorizzazione dell'Intendente di finanza o del Direttore generale del Tesoro, secondo che trattisi di quietanza di Tesoreria provinciale e della Tesoreria centrale.

Quando si renda assolutamente necessario di annullare una quietanza, e se ne sia ottenuta l'autorizzazione dall'Intendente di finanza o dal Direttore generale del Tesoro, secondo che la quietanza sia di Tesoreria provinciale, o della Tesoreria centrale, la si unisce alla rispettiva matrice, annotandovi retro il motivo dell'annullamento e l'autorizzazione riportata. L'annotazione sarà firmata dal Tesoriere e dal Controllore.

Se la quietanza avesse figurato in alcun resoconto mensile, dovrassi chiedere l'autorizzazione, per l'annullamento e per le correzioni, al Direttore generale del Tesoro, col mezzo dell'Intendenza provinciale di finanza.

Degli annullamenti e delle variazioni appostate alle quietanze con autorizzazione del Direttore generale del Tesoro, questi informerà il Ministero e la Direzione generale cui riguarda l'entrata, la Ragioneria generale e la Corte dei conti.

Art. 280. In nessun caso è permesso ai Tesorieri dare copia di una quietanza.

Art. 281. I bollettari per le quietanze saranno forniti ai Tesorieri dalla Direzione generale del Tesoro per mezzo delle Intendenze di finanza, che ne terranno conto in apposito registro di carico e scarico.

Digitized by Google

Quando cessi un Tesoriere dalle proprie funzioni, l'Intendenza rispettiva si farà restituire la parte di bollettario che non è stata adoperata.

La consegna e restituzione si fa contro ricevuta.

La somministrazione alla Tesoreria centrale è fatta direttamente dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 282. Nei casi di malversazione de' Tesorieri le quietanze da essi rilasciate a favore de' Contabili non fanno prova contro lo Stato, quando sieno prive delle formalità stabilite nel presente Regolamento.

SEZIONE III.

Smarrimento o distruzione delle quietanze dei Tesorieri.

Art. 283. Accadendo smarrimento o perdita di una quietanza, vi sarà sostituito un certificato, desumendone i dati dalla matrice relativa.

Tale certificato sarà rilasciato dall' Intendente di finanza, quando la quietanza di Tesoreria provinciale non sia stata per anco posta a corredo di alcun resoconto; e dal Direttore generale del Tesoro, nel caso opposto, e quando si tratti di quietanza della Tesoreria centrale.

Art. 284. Sull' istanza ed a spese della parte interessata, è fatto pubblicare analogo avviso nel giornale della Provincia autorizzato alla pubblicazione degli atti amministrativi e giudiziari, colle indicazioni precise della quietanza e coll' invito a chi l' avesse rinvenuta di consegnarla subito all' Intendenza di finanza, per restituirla a chi di ragione.

Per le quietanze della Tesoreria centrale, sarà fatta nella Gazzetta ufficiale del Regno la pubblicazione dell' avviso coll' invito di rimettere le quietanze stesse alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 285. Trascorso un mese dal giorno della pubblicazione dell' avviso, senza che sia stata presentata la quietanza, sarà spedito il certificato nel modo indicato al precedente art. 283.

Del rilascio del certificato si farà annotazione sulla matrice della quietanza.

Art. 286. Quando si rinvenisse la quietanza dopo dato il certificato, verrà questo permutato colla quietanza e poscia annullato. Se non sia possibile riavere il certificato, sarà annullata la quietanza nel modo indicato all' art. 279.

Art. 287. Nel caso di distruzione di una quietanza, la parte interessata produrrà unitamente all' istanza una dichiarazione autentica comprovante il fatto; dopo di che sarà dato il certificato nei modi e nella forma stabiliti, senza d' uopo di pubblicazione di avviso.

Art. 81.

In caso di ritardo, l' Esattore è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira della somma non versata, a favore del Ricevitore, che può procedere alla esecuzione contro di lui.

Alla stessa multa è assoggettato pel ritardo nel pagamento dei mandati comunali sulle somme delle quali risponde a termine dell' articolo precedente, e in favore del Comune, il quale può procedere alla esecuzione contro l' Esattore.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 46. -- Mancando al suddetto versamento nella cassa provinciale incorre nella multa di centesimi cinque per ogni lira della somma che non ha versata, e può essere esecutato dal ricevitore provinciale; mancando al pagamento dei mandati comunali che non eccedono la somma della quale è tenuto a rispondere come nell' Art. 44, incorre nella stessa pena di centesimi cinque per lira a favore di chi sente il danno del ritardato pagamento, e può, ad istanza del medesimo, essere escusso dalla Congregazione municipale, o dalla Deputazione col metodo prescritto pel ricevitore provinciale.

Sono analoghi gli Art. 33 e 34 della legge 22 marzo 1804, ma in questa la multa è di un soldo per lira.

Regolamento I. Ottobre 1871.

Art. 65. Allorchè il ricevitore provinciale abbia escusso l'esattore, gli sottentra nel diritto di presentare domanda di rimborso per inesigibilità.

Alle domande del ricevitore si applicano in questo caso le norme stabilite per le domande degli esattori, con doversi di più unire alle medesime un certificato del prefetto attestante l' esaurimento regolare degli atti esecutivi.

Il ricevitore perde il diritto al rimborso qualora abbia perduto il diritto di prelazione concesso dall' articolo 95 della legge, o tollerato il non versamento senza darne notizia al prefetto per gli effetti dell' articolo 96 della legge stessa.

— *Vedi art.* 87 e 90 *della Legge.* —

Capitoli normali.

Art. 29. Per l' inosservenza di qualunque disposizione, per la quale non sia stabilita apposita penalità, può il prefetto applicare l' ammenda di lire venti per ciascun caso di trasgressione, e può inoltre inviare a spese degli esattori e del ricevitore appositi com-

missari per eseguire gli incarichi, ai quali dagli esattori e dai ricevitori non si fosse adempiuto nei termini e modi prescritti.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. La nuova legge contempla una notabile differenza dalla precedente in vigore nelle provincie lombarde e venete, dalla quale la presente attiose essenzialmente le sue norme, ed è che per la legge attuale la multa di ritardo nel pagamento dei mandati comunali va a benefizio del comune, mentre per le leggi anteriori, citate più sopra, era destinata a risarcire il danno sentito dal creditore in causa del ritardato pagamento. Questo principio è peraltro ammesso nel primo comma dell'articolo che fa pagare all'esattore in ritardo di versamento centesimi quattro per ogni lira a favore del ricevitore.

Forse derivandone un certo discredito alla dignità comunale dal ritardato pagamento da parte dell'esattore, che n'era stato debitamente autorizzato, si volle tutelare questa dignità, mantenendo nell'amministrazione del comune la facoltà di procedere alla inflizione della multa, e di stimolarne l'azione col devolvere l'importo a suo favore.

Però, dicasi il vero, per una legge che deroga in più incontri alla rigorosa procedura fiscale per rispetto al diritto comune, e che si sforza di tutelare per quanto è possibile il diritto dei terzi, ci sembra che la legge anteriore succitata, che non inframette nella sua esecuzione i modi del diritto comune, abbia in questo punto meglio applicati i principii di equità e di giustizia.

Ed invero quale danno risente il comune dal ritardato pagamento?

Tutto al più un danno morale che verrebbe in simile guisa compensato con un prodotto pecuniario, mentre il creditore che ne può risentire effettivamente un lucro impedito ed un danno emergente, non riceve alcun compenso, a meno che non sia efficace la sua azione contro il comune per danno ed interesse. Ma in questo caso il comune può assumere un obbligo che non corrisponda al diritto che la legge gli accorda verso l'esattore.

Forse che valga in questa circostanza il principio che l'esattore risponde sempre delle proprie azioni in faccia alla legge, e resta intatto il diritto del creditore per ritardato pagamento, malgrado la multa inflitta dal comune.

In tal caso sarebbe stato opportuno di farne espressa dichiarazione a toglimento di ogni dubbio.

2. L'articolo 11 presentò un dubbio che può rinnovarsi, e che fa duopo chiarire.

I comuni non possono di regola stare in giudizio senza apposita autorizzazione, la quale apporta un ritardo non compatibile colla celerità richiesta per il pagamento di un mandato comunale, che veste il carattere di una *cambiale a vista.*

A questo dubbio fu data la seguente soluzione. (Senato 1870).

L'articolo 144 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 stabilisce « *che nessun consiglio comunale potrà intentare in giudizio un' azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza overne ottenuta l'autorizzazione dalla Deputazione provinciale nella cui giurisdizione è posto il comune.* »

Le disposizioni che riguardano il bisogno di autorizzare i comuni o stare in giudizio, leggonsi negli articoli 137, 138, 139, ed in essi l'azione di procedere contro l'esattore pel pagamento della multa di ritardo non è limitata dall'obbligo della previa autorizzazione.

Le autorizzazioni poi non si chiedono, neanche per le persone privilegiate, (per es. i pupilli) che sono obbligate a domandare queste autorizzazioni, quando si tratta di procedura esecutiva, della quale parla appunto l'orticolo 81, che potrebbe essere interpretato anche come una deroga espressa della legge comunale, stabilendo nei comuni la facoltà di procedere senza previa autorizzazione.

Art. 82.

È in facoltà del contribuente di pagare anche direttamente in mano del Ricevitore provinciale, il quale non potrà rifiutarsi a riceverla, tutta o parte della rata d' imposta da esso dovuta, a condizione di consegnare la ricevuta all' Esattore prima che questi faccia il suo versamento.

Questa ricevuta sarà dall'Esattore incassata come contante, e il contribuente incorrerà nella multa di cui all' articolo 27, se la consegna ne sarà fatta dopo i cinque giorni di mora di che all' articolo 31.

Patente 18 *aprile* 1816 *Art.* 40. — È in facoltà dei contribuenti di pagare anche direttamente in mano del ricevitore provinciale, purchè ciò eseguiscano cinque giorni avanti per lo meno la scadenza della rata onde aver tempo di consegnare all'esattore comunale in luogo del danaro, il confesso del detto ricevitore provinciale.

L'esattore comunale è tenuto di accettare simili confessi come denaro

sonante, qualora esprimano la qualità specifica della imposta, il nome e cognome del contribuente, e quello del comune a scarico del quale viene fatto il pagamento.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. La differenza è notabile fra la legge presente e quella del 18 aprile 1816. La chiara dizione dell'articolo 40 di quest'ultima non lascia alcun dubbio, nè ammette contraddizioni. I contribuenti che pagano direttamente nelle mani del ricevitore provinciale possono farlo soltanto a condizione di eseguire il pagamento cinque giorni avanti per lo meno la scadenza della rata, onde aver tempo di consegnare all'esattore comunale in luogo di denaro la ricevuta del ricevitore provinciale, che dev'essere accettata dall'esattore come denaro sonante. Per quella legge era a tutto rischio e pericolo del contribuente la consegna della ricevuta all'esattore prima che questi effettuasse il versamento della rata, e senza modificare in alcuna guisa la condizione dell'esattore era facilitato al contribuente il pagamento delle imposte in un secondo luogo.

2. Nel primo comma dell'art. 82 della legge 20 aprile 1871 si tende evidentemente al medesimo fine ed è pressochè identico all'articolo 40 della legge 18 aprile 1816, e se non è in quello stabilito un termine pel pagamento nelle mani del ricevitore provinciale, dovrebbesi dedurre che è in facoltà del contribuente di pagare entro la scadenza quando vuole, purchè faccia tenere all'esattore la ricevuta prima del suo versamento, senza di che egli sarebbe incorso nella multa di centesimi quattro per lira ancorchè abbia pagato in tempo nelle mani del ricevitore provinciale.

3. Ma questo concetto del primo comma dell'art. 82 è posto in dubbio dal secondo comma dell'articolo stesso, il quale stabilisce che il contribuente incorrerà nella multa di cui l'art. 27, *se la consegna ne sarà fatta dopo i cinque giorni di mora di che all'art.* 31. — Dunque il contribuente, il quale abbia pagato a scadenza la imposta nelle mani del ricevitore provinciale incorre soltanto nella multa di centesimi quattro per ogni lira del debito quando non abbia fatta consegnare la ricevuta all'esattore entro i cinque giorni di mora accordati nell'avviso che l'esattore intima ai debitori morosi, già caduti in multa, a senso dell'art. 31. Sembra perciò che pagata la imposta a scadenza nelle mani del ricevitore provinciale il contribuente possa attendere l'intimazione dell'avviso di cui l'art. 31, e in questa ipotesi ne viene modificata con svantaggio la condizione dell'esattore, primieramente perchè lo si obbliga a spedire ed intimare un'avviso ad un contribuente che ha pagato, indi perchè non può dedurre dalla somma da versarsi le quote

dei contribuenti che hanno pagato direttamente nelle mani del ricevitore provinciale. Circostanza quest'ultima non lieve, particolarmente se i versamenti si effettuassero in denaro sonante, perchè in alcuni comuni molti possidenti e i maggiori possidenti abitano in città e fanno uso frequente della facoltà concessa dalla legge. E poi perchè confondere l'intimazione dell'avviso al contribuente moroso, già caduto in mora, di cui l'art. 31, col contribuente che ha pagato in scadenza e solo non ha consegnato la ricevuta all'esattore?

4. L'obbligo dunque del contribuente di far consegnare la ricevuta all'esattore prima del suo versamento pare non sia assoluto, ma condizionato alla intimazione dell'avviso di cui l'art. 31, che se vuolsi considerare come assoluto di maniera che l'esattore, il quale non abbia ricevuto la prova del pagamento eseguito direttamente nelle mani del ricevitore provinciale prima di aver versata egli stesso la rata, abbia diritto alla percezione della multa, come se il debitore non avesse pagato, allora crediamo inutile il secondo comma dell'art. 82; nè sapremmo trovarne di esso la ragione sufficiente.

5. Non è poi infrequente la circostanza che gli esattori lascino nel Capoluogo di provincia presso Banche, od altri Stabilimenti di credito un fondo di scorta per pagare le rate d'impasta, ed evitare la spesa e l'incomodo del viaggio, specialmente nella stagione delle nevi e nei comuni di montagna distanti dal Capoluogo provinciale, e che ancora la mattina del giorno successivo alla scadenza del pagamento pei contribuenti dispongano previamente o per telegrafo il versamento della rata nella cassa del ricevitore provinciale. — In questo caso pel contribuente che paga l'ultimo giorno della scadenza è ben difficile far tenere la ricevuta all'esattore prima del suo versamento. Si dirà che il contribuente deve prendere la sua misura, affinchè la prova del pagamento possa giungere in tempo all'esattore comunale; ma allora siamo da capo ed è indicata la contraddizione, o la inutilità del secondo comma dell'art. 82.

6. Alle suaccennate osservazioni furono dati li seguenti schiarimenti in modo ufficioso.

« Esaminando attentamente le disposizioni degli articoli 27, 31 e 82 della « nuova legge di riscossione si rileva non esistere alcuna contraddizione » fra le medesime. Coll'art. 82 della legge è fatta facoltà al contribuente di pagare anche direttamente in mano del Ricevitore provinciale tutta o parte della rata d'imposta da esso dovuta a condizione » di consegnare la ricevuta all'Esattore prima che questi eseguisca il » suo versamento, e sotto pena di incorrere in multa se la ricevuta sarà » consegnata dopo i cinque giorni di mora. Pare che questa disposizione » sia creduta in contraddizione con quella dell'art. 27 in quanto accordi » al contribuente che paga al Ricevitore un termine maggiore degli otto

» giorni fissati dal detto art. 27, ed in opposizione poi col disposto del-
» l'art. 31, perchè un contribuente che ha pagato al Ricevitore puo es-
» sere intimato di nuovo al pagamento dall'esattore, che lo trova nel-
» l'elenco dei contribuenti morosi il giorno successivo alla scadenza del
» termine utile sebbene quel contribuente abbia ancora tempo per l'art.
» 82 di provare all'Esattore l'eseguito pagamento al Ricevitore pro-
» vinciale.

» Il primo dubbio nasce dall'erroneo concetto che l'art. 82 abbia
» alterato le scadenze e che il contribuente che paga al Ricevitore non
» sia obbligato a farlo entro i termini fissati dalla legge se non vuole
» cadere in mora e sottostare alla multa. Non bisogna interpretare l'ar-
» ticolo 82 in modo da dedurne conseguenze affatto contrarie allo spi-
» rito della legge. Per facilitare la riscossione e favorire il contribuente
» la legge gli ha concesso di pagare al Ricevitore e gli ha ingiunto in
» contrapposto di questo favore l'obbligo di consegnare la ricevuta al-
» l'Esattore prima che egli eseguisca il versamento, affinchè possa far
» valere come contante quel documento all'atto di effettuare il versa-
» mento della rata al Ricevitore. — Ciò non vuol dire che il contri-
» buente che paga al Ricevitore dopo gli otto giorni stabiliti dall'art.
» 27 non sia caduto in mora, anzi il contribuente che ha pagato al Ri-
» cevitore si espone a soggiacere alla multa anche se ha pagato negli
» otto giorni se nei cinque giorni successivi non consegna la ricevuta
» all'Esattore. E quanto importi che il contribuente si affretti a con-
» segnare la ricevuta all'Esattore si rileva osservando che l'esattore di-
» ligentissimo potrebbe nei cinque giorni successivi alla scadenza man-
» dargli l'intimazione a pagare giusta l'art. 31, la quale intimazione
» sarebbe nel caso proposto un'inconveniente ben lieve e tanto facil-
» mente riparabile quanto sarà difficile a verificarsi. »

7. A coteste dichiarazioni *officiose* noi non vogliamo soggiungere verun'altra osservazione e lasciamo agli interessati i conseguenti riflessi e all'esperienza la dimostrazione del danno agli Esattori per l'ineguale trattamento sancito a favore del contribuente col secondo comma dell'art. 82.

Circolari e istruzioni ministeriali.

Imposte sui beni della pubblica amministrazione. — Colla Circ. Min. 15 ottobre 1872 N. 47917-15175 fu stabilito il modo con cui vengono pagate dallo Stato le sovraimposte provinciali e comunali sui beni in ditta del Demanio, sopra quelli da esso amministrati, e per conto dell'Asse ecclesiastico. Eccone il contenuto:

Digitized by Google

La Circolare della Direzione generale del Demanio e delle Tasse sugli affari del 23 settembre p. p., n. 672, che qui sotto si riporta per estratto, deliberata di comune consenso con questa Direzione generale, modificando il disposto dell'art. 43 delle Istruzioni del 31 luglio (1) è nécessario spiegare la ragione della differenza.

Le Istruzioni del 31 luglio procedendo dal concetto della contemporanea formazione dei Ruoli, tanto per la parte erariale che per le sovrimposte, si sono limitate a stabilire la forma dei Ruoli speciali in quanto avevano rapporto coll'insieme del Ruolo generale, ma nulla disposero e non potevano disporre riguardo al modo di documentare i pagamenti da farsi per il titolo d'imposta e sovrimposta dell'Amministrazione demaniale.

Riconosciutasi ora la necessità per servire alle prescrizioni del vigente Regolamento di contabilità generale dello Stato, che ogni pagamento pei diversi titoli che sopra, abbia il corredo delle prescritte giustificazioni, si dovè venire al temperamento di ordinare che nel Ruolo speciale oltre la parte erariale alla quale più propriamente si riferisce, e che è anzi sottratta in tal modo agli effetti del Ruolo generale, fosse aggiunta anche la parte riflettente le sovrimposte, desunta dai Ruoli generali dov'esse figurano.

Fa quindi mestieri che gli Intendenti invitino le dipendenti Agenzie ad uniformarsi al 1. articolo di detta Circolare che resta sostituito all'art. 43 delle Istruzioni del 31 luglio, onde così si abbia il modo di documentare, o col Ruolo stesso speciale, o per via di riferimento e di estratto certificato conforme, i singoli pagamenti che sopra.

Siccome però in tal guisa non potrebbesi dal Prefetto rendere esecutorio il Ruolo speciale con questa aggiunta delle sovrimposte, già comprese nel Ruolo generale, e d'altronde tale formalità essendo affatto superflua in un atto di pura e semplice amministrazione interna, e che in fondo fa parte di un Ruolo già precedentemente approvato e reso esecutorio; gli Intendenti non daranno esecuzione all'art. 47 delle Istruzioni del 31 luglio in quanto prescrivono la esecutorietà dei Ruoli speciali, prescrizione che resta per conseguenza abrogata.

Estratto della Circolare della Direzione generale del Demanio e delle Tasse sugli affari del 23 *settembre* 1872, *n.* 672.

Col 1. gennaio 1873 andrà in vigore la nuova Legge sulla riscossione delle imposte dirette del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2.); con essa non furono abrogate le disposizioni del R. Decreto del 4 settembre 1870, n. 5876, per il pagamento delle imposte erariali dovute dal Demanio e dagli Enti dal medesimo amministrati, le quali devono essere comprese nel Ruoli generali per semplice indicazione e per norma della determinazione delle sovrimposte provinciali e comunali, cosicchè il pagamento delle imposte erariali continuerà a farsi nel modo determinato nell'accennato Decreto e nelle Istruzioni relative. Per quanto invece concerne le sovrimposte e le tasse provinciali e comunali, coll'attuazione della citata Legge, il Demanio si troverà nelle stesse condizioni degli altri Con-

(1) Vedi Boll. uff. Dir. gen. delle imp. dir. 1872, Vol. IV pag. 243.

tribuenti, e dovrà come questi effettuare il pagamento delle quote a carico delle proprietà sue, e di quelle degli Enti da lui amministrati, alle scadenze determinate, ed in caso di ritardo sarà assoggettato alle penalità ed ai procedimenti dalla detta Legge prescritti.

Per provvedere pertanto al regolare pagamento delle sovrimposte provinciali e comunali, di concerto colla Direzione generale delle Imposte dirette, si prescrive quanto segue:

1. Gli Agenti delle Imposte contemporaneamente alla compilazione dei Ruoli generali d'imposta per ogni Comune, dovranno redigere l'estratto o Ruolo speciale dei beni del Demanio e degli Enti da esso amministrati. Questo Ruolo speciale dovrà, in conformità del Ruolo generale, contenere distintamente tutte le intestazioni che riguardano il Demanio e gli altri Enti da lui amministrati o i beni pervenuti al Demanio dall'Asse ecclesiastico, la rendita imponibile rispettiva, e la imposta erariale, non che le sovrimposte provinciali e comunali, con l'aggio d'esazione limitato alle sovrimposte medesime. Il Ruolo speciale sarà trasmesso dagli Agenti delle Imposte alla Intendenza di finanza insieme al Ruolo generale.

Qualora il Ruolo generale di qualche Comune fosse compilato e reso esecutivo senza la designazione delle sovrimposte e dell'aggio perchè all'epoca della sua formazione mancassero i dati necessari, gli Agenti delle imposte, in occasione della compilazione del Ruolo delle sovrimposte e dell'aggio, ne desumeranno un estratto da servire al Demanio per i beni ad esso appartenenti od agli Enti da lui amministrati od all'Asse ecclesiastico. Questo estratto dovrà in relazione al Ruolo speciale dell'imposta erariale precedentemente formato, indicare oltre la respettiva aliquota, la somma cumulativa di sovrimposta provinciale, comunale e degli aggi relativi, distintamente per il Demanio, per ogni Ente da esso amministrato e per l'Asse ecclesiastico. Anche questo estratto dovrà essere trasmesso all'Intendenza insieme al rispettivo Ruolo di sovrimposte per ciascun Comune.

2. Le Intendenze accerteranno la conformità dei dati esposti negli estratti con quelli dei relativi Ruoli generali approvati e resi esecutorii dal Prefetto, e ne faranno fede su ciascun estratto apponendovi la seguente dichiarazione: *Concorda col Ruolo generale esecutorio a termini di legge.* Questa dichiarazione sarà firmata dal Primo Ragioniere, col *visto* dell'Intendente.

3. All'appoggio degli estratti anzidetti gl'Intendenti, giovandosi della facoltà accordata dall'art. 82 della Legge 20 aprile 1871, pagheranno al Ricevitore provinciale le somme dovute a ciascun Esattore. A tale effetto emetteranno a favore del Ricevitore provinciale un buono per la complessiva somma che risulta da uno o più estratti di Ruolo, e glielo rimetteranno con un elenco indicante la somma che si paga per ciascun Esattore per sovrimposta provinciale e per sovrimposta comunale.

Avvertiranno le Intendenze che qualora negli estratti di Ruolo siano comprese sovrimposte a carico del Demanio o degli Enti amministrati, o sovrimposte a carico dell'Asse ecclesiastico, si dovranno emettere buoni separati con imputazione ai rispettivi capitoli.

4. In cambio del buono cui sopra si ritireranno dal Ricevitore provinciale le quietanze delle somme pagate, intestate a ciascun Esattore. Queste

Digitized by Google

quietanze, a mezzo dei Ricevitori del Registro, degli Agenti delle Imposte, o di altro Funzionario dell'Amministrazione, si faranno consegnare agli Esattori cui riguardano, estinguendone distintamente per ciascun Comune le corrispondenti quietanze ai termini dell'art. 28 della Legge. Nelle quietanze sarà sempre indicato che il pagamento è stato fatto dal Demanio, anco quando le partite sieno nei Ruoli d'imposta altrimenti intestate.

5. Le quietanze di ciascun Esattore, a cura dell'Incaricato di ritirarle, saranno trasmesse alla Intendenza che dovrà nei rendiconti mensili allegarle alla matrice del buono. Agli stessi rendiconti ed assieme alla matrice del buono relativo al pagamento della *prima* rata bimestrale di ciascuna sovrimposta sarà unita una copia dell'estratto del Ruolo relativo, autenticata dal Primo Ragioniere dell'Intendenza. In tutto il resto la documentazione della spesa si farà secondo il prescritto delle istruzioni ora in vigore.

Perchè il Ministero possa in tempo fornire i fondi necessari per il pagamento delle sovrimposte comunali e provinciali, ciascun Intendente, tosto che abbia ricevuto gli estratti dei Ruoli di cui all'art. 1., notificherà al Ministero l'ammontare della somma necessaria al pagamento della prima rata, comunicandogli contemporaneamente in doppio esemplare il Prospetto di riparto, Mod. *A*, di cui nella Circolare a stampa del 27 dicembre 1870, n. 622. In questo prospetto non dovrà tenersi conto delle imposte erariali, per le quali dovrà essere formato separato ed apposito Prospetto di riparto da unirsi ai Ruoli speciali relativi.

Qualunque Funzionario che per negligenza o ritardo nella esecuzione delle presenti Istruzioni esponesse le Finanze a dover sottostare a multe o ad atti coattivi, sarà tenuto a rifondere in proprio i danni e le spese a cui l'Amministrazione dovesse sottostare.

Bollett. Uff. Dir gen. delle imp. dir. 1872, *Vol. IV. pag.* 360.

Art. 83.

Il Ricevitore, nel quinto giorno dopo i termini assegnati agli Esattori nell'articolo 80, versa nella Tesoreria dello Stato le somme dovute al Governo per le imposte fondiarie, e gli otto decimi delle non fondiarie, e tiene a disposizione della Provincia, ovvero versa nelle sue Casse le somme spettanti alla medesima, abbenchè gli Esattori non abbiano fatto i relativi pagamenti.

Versa gli ultimi due decimi delle imposte non fondiarie non più tardi del quinto giorno del bimestre successivo.

Patente 18 *aprile* 1816, *Art.* 122. — Nel termine di cinque giorni successivi a quello in cui gli esattori comunali debbono avere versate nella cassa

provinciale le rate d'imposizioni come all'Art. 44, il ricevitore provinciale a scosso e non iscosso, è tenuto a versare a tutto suo rischio e spesa nella tesoreria o cassa centrale la somma destinata pel R. Erario o per lo Stato.

Nell'Art. 112 della succitata patente è già detto che il ricevitore provinciale era ad un tempo cassiere provinciale, e per l'art. 120 esso non poteva pagare veruna somma coi denaro destinato per le spese provinciali se non sopra regolare ordine della Congregazione provinciale.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 72. I ricevitori devono tenere in evidenza i loro conti correnti cogli esattori sopra appositi registri che mostrano ad ogni richiesta al prefetto, alla deputazione provinciale e all'intendente.

La forma ne è prescritta con speciali istruzioni dal ministro delle finanze.

Art. 73. La ragioneria della intendenza tiene in partita doppia un conto corrente del ricevitore col tesoro e gli altri conti necessari a mantenere in evidenza il carico, gli sgravi, i rimborsi e le quote inesigibili.

Da questi registri e da questi conti si rilevano i dati che l'intendente rimette periodicamente alla direzione generale delle imposte dirette e a quella del tesoro per desumerne lo andamento della riscossione.

I modelli e le forme particolari di queste trasmissioni periodiche sono stabilite con speciali istruzioni. — Vedi istruzioni minist. che seguono. —

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Il ricevitore provinciale versa le somme dovute al Governo nel quinto giorno dopo il termine assegnato all'esattore nell'art. 80, cioè entro diecisette giorni dalla scadenza di ciascuna rata.

2. La tesoreria provinciale dello Stato è ufficio affatto diverso, dipendente dal Governo e regolato da particolari disposizioni, mentre il ricevitore provinciale è un assuntore di obblighi per contratto verso la provincia ed il Governo.

3. Può essere anche cassiere della provincia se sia richiesto di questo servigio dalla deputazione provinciale, ma può anche non es-

Digitized by Google

serio, ed allora è tenuto di versare a riscosso per non riscosso soltanto le somme dovute dagli esattori comunali al Governo ed alla provincia.

Circolari ed istruzioni ministeriali.

Istruzioni sulla contabilità da tenersi dalle Intendenze per la riscossione delle imposte dirette. — Dette istruzioni spiegano l'uso e il modo con cui le relative partite debbono essere scritturate nei vari conti presso le Intendenze di Finanza sopra appositi modelli diramati dal Ministero e che sono già attivati presso le Intendenze medesime, per cui se ne omette la trascrizione, interessando esse più specialmente i conti di evidenza fra le Intendenze e il Ministero delle Finanze, il quale si riserva di assicurarsi della esatta esecuzione delle prescrizioni contabili impartite con le citate istruzioni mediante periodiche domande di estratti dei conti, ed anche col mezzo di appositi ispezioni negli Uffizi di Ragioneria.

Circol. min. 27 *decembre* 1872 *n.* 89608-23942 *Reg. Boll. Uff. Direz. gen. delle imp. dir.* 1872 *Vol. IV. pag.* 433.

Contabilità da tenersi dai Ricevitori per la riscossione delle imposte dirette.

Circolare minist. 4 *dicembre* 1872 *N.* 85114-22917. *Boll. Uff. Dir. gen. delle imposte dirette* 1872. *Vol. IV. pag.* 398.

Contabilità dei Ricevitori provinciali con gli Esattori.

Art. 1. Presso ciascuna Ricevitoria saranno tenuti due Registri conformi agli uniti moduli I e II, e ad ogni Esattore sarà in detti Registri aperto un apposito conto.

Nel Registro modulo I, ciascun Esattore sarà addebitato e accreditato delle somme dovute e rispettivamente pagate *nell'interesse dello Stato.*

Nel Registro modulo II, ciascun Esattore sarà addebitato e accreditato delle somme dovute e rispettivamente pagate *nell'interesse dell'Amministrazione provinciale.*

Art. 2. L'addebitamento e l'accreditamento nei conti aperti nei Registri, di che al precedente articolo, sarà fatto distintamente rata per rata e per ciascun cespite d'imposta cui riguardano tanto le entrate scadute, quanto i pagamenti effettuati.

Art. 3. A tale effetto ogniqualvolta saranno consegnati i Riassunti dei Ruoli o gli altri documenti di carico, il Ricevitore ripartirà, nelle rate fissate dalla Legge o dai Regolamenti, l'ammontare dell'imposta ereriale e della sovraimposta provinciale per ciascuna Esattoria indicata nei docnmenti medesimi, e

registrerà queste rate a debito di uno o di entrambi i conti esattoriali, secondochè si tratti di riscossione eseguita nell'interesse dello Stato o della Provincia, nella colonna intestata all'imposta o sovraimposta alla quale il riassunto o il documento di carico si riferisce.

Nell'apposito scompartimento a ciò destinato, a sinistra del conto, sarà indicata per ogni rata la scadenza relativa fissata dalla Legge o dal Regolamenti.

Art. 4. Allorchè la scadenza delle rate pei diversi cespiti d'imposta avviene alla medesima epoca, ed all'effetto che siffatte rate si trovino già raccolte e sommate quando gli Esattori si presentano al Ricevitore per eseguire i loro pagamenti, l'addebitamento dei rispettivi conti esattoriali dovrà essere fatto sulla stessa linea orizzontale del conto o nelle apposite colonne intestate alle varie imposte cui le rate riguardano.

Art. 5. Per l'ammontare dei pagamenti fatti al Ricevitore per conto dello Stato e della Provincia in effettivo, con mandati e buoni e con le ricevute prescritte dall'art. 82 della Legge, gli Esattori saranno accreditati nei rispettivi conti e nelle apposite colonne delle somme pagate per ciascuna imposta.

Solamente quando dagli Esattori venga eseguito l'integrale pagamento delle rate scadute, nell'ultima colonna del conto, dalla parte del debito, dovrà portarsi il totale di ciascuna scadenza, il che indicherà che la medesima venne completamente estinta.

Art. 6. All'epoca della fissata scadenza, se da parte degli Esattori non saranno eseguiti i relativi pagamenti o lo saranno solo in parte, sarà applicata a carico dei medesimi ed immediatamente addebitata la multa sulle somme non pagate.

All'effetto poi che nei conti restino in evidenza le scadenze da estinguersi, dovrà portarsi nell'ultima colonna, dalla parte del debito, la somma totale della tassa scaduta e della multa liquidata al momento che sì l'una che l'altra risultino intieramente saldate.

Art. 7. Quando per non eseguiti versamenti in tutto od in parte alle fissate scadenze sarà proceduto agli atti coattivi contro l'Esattore moroso, il Ricevitore lo addebiterà nella colonna a ciò destinata dello ammontare delle spese di esecuzione nella proporzione fissata dalla Legge, ma nell'ultima colonna del conto non sarà portata la somma del debito dell'Esattore per tassa, multe e spese, altro che quando ne venga eseguito il pagamento.

Art. 8. Al termine dell'esercizio, nell'ultima colonna del debito di ciascun conto aperto nei Registri mod. I e II, si raccoglierà l'importo delle scadenze, ancorchè non estinte, insieme agli accessori se ve ne saranno, e dovrà farsi lo sbilancio debitore, per portarlo suddiviso nelle varie sue categorie nel rispettivo conto nuovo dell'esercizio successivo.

Nel caso che i pagamenti superino l'importo delle rate d'imposta scadute nell'anno, il conto verrà chiuso col saldo creditore da trasportarsi pure distinto nelle varie categorie nel nuovo conto dell'esercizio seguente.

Quando poi si verifichi il perfetto pareggio delle partite registrate a debito e a credito, i conti esattoriali saranno chiusi semplicemente.

Digitized by Google

Contabilità del Ricevitore provinciale col Tesoro dello Stato e con l'Amministrazione provinciale.

Art. 9. I Ricevitori provinciali terranno distinti conti col *Tesoro dello Stato* e con l'*Amministrazione provinciale*, in conformità ai mod. III. e IV. annessi alle presenti Istruzioni.

Art. 10. Con la scorta dei Riassunti dei Ruoli e degli altri documenti di carico, nei quali sono riunite in una sola tanto le cifre distribuite nei vari debiti dei due conti intestati ad ogni singolo Esattore, quanto le scadenze dei relativi versamenti, i Ricevitori dovranno, facendo menzione dell'epoca in cui scadono le relative rate, portare a credito nel conto del Tesoro dello Stato e rispettivamente in quello dell'Amministrazione provinciale:

a) L'importo complessivo delle rate descritte nella ricevuta rilasciata ai termini dell'art. 75 della Legge e 43 del Regolamento;

b) Le multe sulle somme non pagate in tutto od in parte alle fissate scadenze;

c) Le spese di atti esecutivi a forma di Legge.

In analogia poi a quanto è prescritto negli articoli precedenti risguardanti i conti esattoriali, i Ricevitori dovranno dalla parte del credito tenere in evidenza durante l'esercizio le scadenze non saldate.

Art. 11. I due suddetti conti verranno alla lor volta addebitati dello importo dei versamenti respettivamente eseguiti dal Ricevitore nella Tesoreria dello Stato e nella Cassa dell'Amministrazione provinciale.

Art. 12. Nell'apposita colonna, a sinistra del conto aperto all'Amministrazione provinciale, sarà in linea distinta e dopo l'eseguito versamento di ciascuna rata registrato a debito l'aggio dovuto al Ricevitore con la indicazione della scadenza a cui l'aggio si riferisce, ed ugualmente sopra una linea isolata dovrà nel conto medesimo, dalla parte del credito, registrarsi nelle rispettive colonne l'importo dell'aggio e la indicazione del mandato di pagamento emesso a termini dell'articolo 67 del Regolamento 1. ottobre 1871.

Art. 13. Il versamento è fatto dal Ricevitore per conto di ciascuna Amministrazione cui appartengono le entrate, con imputazione diretta ai vari capitoli del Bilancio dell'entrata, in conformità del prospetto di classazione che verrà ogni anno compilato dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 14. Il versamento da effettuarsi in Tesoreria deve essere accompagnato da una fattura delle monete e de' valori o titoli che si vogliano versare.

Tale fattura offrirà l'indicazione delle quietanze che deve rilasciare il Tesoriere, l'applicazione ai capitoli del Bilancio d'entrata e le somme rispettive, e conterrà inoltre tutte le altre notizie richieste dall'art. 260 del Regolamento generale di contabilità 4 settembre 1870.

Art. 15. Al termine dell'esercizio i conti prescritti dal precedente articolo 9 saranno chiusi in senso opposto al procedimento seguito per la chiusura di quelli esattoriali, per liquidarne e portarne lo sbilancio debitore o creditore nel conto dell'esercizio seguente, o per accertare semplicemente il pareggio delle partite in detti conti registrate a debito e a credito.

Digitized by Google

Art. 16. Indipendentemente dai conti prescritti con le presenti Istruzioni, che per l'evidenza delle operazioni contabili esistenti tra il Ricevitore, gli Esattori, l'Amministrazione provinciale ed il Tesoro dello Stato devono essere con precisione ed esattezza tenuti sempre al corrente, saranno inoltre tenuti dal Ricevitore tutti gli altri Registri sussidiari che valgano a somministrare ad ogni occasione le notizie che potranno essergli richieste dalle varie Amministrazioni in dipendenza della riscossione delle imposte affidatagli per conto dello Stato e della Provincia.

Digitized by Google

PROVINCIA

Riscossioni per conto dello Stato

CONTO CORRENTE del Signor

DEBITO

DESIGNAZIONE dei documenti di Carico (*)	SCADENZA di ciascuna rata		Debito ripartito per ciascun cespite e per ciascuna scadenza								Importo del Debito ad ogni scadenza delle diverse rate	Multe del 4 per cento sui versamenti ritardati	Spese di coazione	Debito totale per ogni scadenza
	Mese	Giorno	Per tassa sui terreni	Per tassa sui fabbricati	Per tassa sulla ricchezza mobile	Per tassa sulla macinazione dei cereali	per tassa sui pesi e misure							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Riassunti dei ruoli principali . . .	1873 febbr.	13	409.17	205.10	864.50	»	»	»	»	»	1,478.77	» »	» »	1,478.77
Esemplificazione	» marzo	31	»	»	216.15	»	»	»	»	»	216.15	8.65	20 »	244.80
	» aprile	13	409.13	205.08	864.46	»	»	»	»	»	1,478 67			
	» maggio	31	»	»	216 11	»	»	»	»	»	216.11			
	» giugno	13	409.13	205.08	864.46	»	»	»	»	»	1,478.67			
	» luglio	31	»	»	216.11	»	»	»	»	»	216.11			
	» agosto	13	409.13	205.08	864 46	»	»	»	»	»	1,478.67			
	» settem.	30	»	»	216 11	»	»	»	»	»	216,11			
	» ottobre	13	409.13	205.08	864.46	»	»	»	»	»	1,478.67			
	» novem.	30	»	»	216.11	»	»	»	»	»	216 11			
	» dicem.	13	409.13	205.08	864.46	»	»	»	»	»	1,478.67			
	1874 genn	31	»	»	216.11	»	»	»	»	»	216.11			
Riportato a foglio .														

(*) Cioè, se riassunti di ruoli principali, o suppletivi, elenchi, ecc.

DI

Esercizio 187

Esattore del Comune (*o Consorzio*) di

CREDITO

Versamenti eseguiti						Totale dei versamenti	Imputazione di ciascun versamento										Totale corrispondente all'ammontare dei versamenti (Colonna n. 19)
DATA		SCADENZE alle quali sono applicati		In effettivo	Con mandati diretti buoni di rimborso e con quit. di Ricev.		alle diverse tasse								alle multe	alle spese	
Mese	Giorno	Mese	Giorno				Terreni	Fabbricati	Ricchezza mobile	Macin. dei cereali	Pesi e misure						
15		16		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
febb.	13	1873 feb.	13	1,478.77	»	1,478.77	109.17	205.10	864.50	»	»	»	»	»	» »	» »	1,478.77
aprile	5	» mar.	31	244 80	»	244.80	» »	» »	216 15	»	»	»	»	»	8 65	20 »	244.80
Riportato a foglio .																	

PROVINCIA

Riscossioni per conto della Provincia

CONTO CORRENTE del Signor

DEBITO

Designazione dei documenti di Carico	Scadenza di cias. rata		Debito ripartito per ciascun cespite e per ciascuna scadenza								Importo del Debito ad ogni scadenza delle diverse rate	Multe del 4 per cento sui versamenti ritardati	Spese di coazione	Debito totale per ogni scadenza
	Mese	Giorno	Per sovrimposta sui terreni	Per sovrimposta sui fabbricati	Per centesimi addizionali sulla ricchezza mobile									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Digitized by Google

TESORO DELLO STATO — Suo Conto corrent[e]

Esercizi[o]

DEBITO

Versamenti eseguiti						Totale dei versamenti	Imputazione di ciascun versamento										Totale
DATA		Scadenza alle quali sono applicati		in effettivo	con Mandati diretti o buoni di rimborso		alle diverse tasse								alle multe	alle spese	
Mese	Giorno	Mese	Giorno				Terreni	Fabbricati	Ricchezza mobile	Macin. dei cereali	Pesi e misure						
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
febb.	18	1873 feb.	18	84,000.»	»	84,000.»	40,000	20,000	24,000	»	»	»	»	»	»	»	84,000.»
aprile	5	» apr.	5	6,000.»	»	6,000 »	»	»	6,000	»	»	»	»	»	»	»	6,000
Riportato a foglio .																	

Digitized by Google

pel servizio della Ricevitoria provinciale di

187

CREDITO

Esemplificazione

DOCUMENTI dai quali viene estratto il Credito (*)	SCADENZA di ciascuna rata — Mese	Giorno	Credito ripartito per ciascun cespite e per ciascuna scadenza — Per tassa sui terreni	Per tassa sui fabbricati	Per tassa sulla ricchezza mobile	Per tassa sulla mac. dei cereali	per tassa sui pesi e misure				Importo del Credito ad ogni scadenza delle diverse rate	Multo del 4 per cento sui versamenti ritardati	Spese di coazione	Totale
17	18		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Riassunti dai ruoli principali	1873 febbr.	18	40,000.»	20,000.»	24,000.»	»	»	»	»	»	84,000.»	»	»	84,000.»
	» aprile	5	»	»	6,000.»	»	»	»	»	»	6,000.»	»	»	6,000.»
	» id.	18	40,000.»	20,000.»	24,000.»	»	»	»	»	»	84,000.»			
	» giugno	5	»	»	6,000.»	»	»	»	»	»	6,000.»			
	» id.	18	40,000.»	20,000.»	24,000.»	»	»	»	»	»	84,000.»			
	» agosto	5	»	»	6,000.»	»	»	»	»	»	6,000.»			
	» id.	18	40,000.»	20,000.»	24,000.»	»	»	»	»	»	84,000.»			
	» ottobre	5	»	»	6,000.»	»	»	»	»	»	6,000.»			
	» id.	18	40,000.»	20,000.»	24,000.»	»	»	»	»	»	84,000.»			
	» dicem.	5	»	»	6,000.»	»	»	»	»	»	6,000.»			
	» id.	18	40,000.»	20,000.»	24,000.»	»	»	»	»	»	84,000.»			
	1874 febbr.	5	»	»	6,000.»	»	»	»	»	»	6,000.»			
Riportato a foglio														

(*) Cioè, se riassunti di ruoli principali, o suppletivi, elenchi, ecc. ecc.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI

Esercizio

DEBITO

Versamenti eseguiti						Totale	Imputazione di ciascun versamento								Ammontare dei versamenti (come alla colonna 5)	Aggio di riscossione dovuto	Totale
DATA		Scadenze alle quali sono applicati					alle diverse sovrimposte e tasse speciali						alle multe	alle spese			
Mese	Giorno	Mese	Giorno	in effettivo	con mandati o fogli di liquid.		Terreni	Fabbricati	Cent. addizionali sulla ricc. mobile								
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Riportato a f.																	

Digitized by Google

Suo Conto corrente pel servizio di Ricevitoria

187

CREDITO

DOCUMENTI dei quali viene estratto il Credito (*)	Scadenza di cias. rata		Debito ripartito per ciascun cespite e per ciascuna scadenza							Importo del Credito per ogni scadenza delle diverse rate	Multe del 4 per cento sui versamenti ritardati	Spese di coazione	Aggio di riscossione pagato	Totale
	Mese	Giorno	Per sovrimposta sui terreni	Per sovrimposta sui fabbricati	Per centesimi addizionali sulla ricchezza mobile									
17	18		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Riportato a foglio .														

(*) Cioè, se riassunti di ruoli principali o suppletivi, elenchi, ecc. ecc.

Art. 84.

In caso di ritardo nel pagamento nelle Casse erariali, o di non estinzione dei mandati della Provincia quando ne sia incaricato, e nei limiti delle somme rispettivamente dovute, il Ricevitore è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira di debito in favore del Governo o della Provincia, procedendosi, ove occorra, dall' Intendente di finanza o dalla Deputazione provinciale alla esecuzione contro di esso.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 124. — Se entro detto termine di cinque giorni, il ricevitore provinciale non eseguisce il prescritto versamento, incorre nella pena del 5 per cento sulla somma della quale rimarrà in debito, ed inoltre viene tosto costretto al pagamento cogli atti esecutivi.

Ibid. Art. 125. — Soggiace ad ogni pena pel ritardo dei pagamenti che fossero ordinati dal Governo o dalla Congregazione o dalla R. Delegazione nei casi di rispettiva competenza, come agli art. 119, 120, 121, e ciò a beneficio di chi sente il pregiudizio del ritardo medesimo.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Nella sessione 1871 la Camera ammise la proposta della Giunta in virtù della quale il procedimento contro il ricevitore dev' essere intrapreso dalla Deputazione provinciale quando riflette l' interesse della provincia.

La ragione è chiara; quando si tratta di un debito dell' esattore comunale verso lo Stato, è il ricevitore che fa la esecuzione contro l' esattore, perchè egli deve versare medesimamente le somme scadute, e agisce nel proprio interesse; se invece si tratta di un debito dell' esattore verso il comune, è il comune stesso che deve procedere. Per la medesima ragione quando si tratta di un debito del ricevitore per le somme che doveva versare nella tesoreria dello Stato, l' Intendente di finanza inizia contro di lui la procedura di legge; e quando si tratta di mandati da estinguersi a favore dei creditori della provincia, è la deputazione provinciale che deve escutere il ricevitore.

2. Notisi qui pure la differenza fra la legge attuale e quella del 18 Aprile 1816. In questa è detto senza eccezione che la multa di centesimi quattro per ritardo di estinzione dei mandati regolarmente emessi dall' amministrazione provinciale, va a beneficio della provincia stessa;

Digitized by Google

e per la legge anteriormente valevole nelle provincie venete e lombarde è dichiarato: che la multa *va a beneficio di chi sente il pregiudizio del ritardo medesimo.*

Un creditore della provincia si presenta con mandato regolare al ricevitore provinciale, e questi rifiuta il pagamento senza ragione, la Deputazione provinciale lo multa ed all'uopo procede, trattenendo la multa a suo beneficio. E chi compensa il liquido creditore a cui non venne pagata in tempo la cambiale a vista? — Nulla dice la legge. Crediamo però che il creditore possa chiedere all'amministrazione gl'interessi di mora.

In questo caso se la provincia deve pagarli, lo farebbe in ragione dell'interesse scalare a termini di legge, mentre essa introita, pel solo fatto del ritardo il 4 per 0[0]. — Che se il pagamento dell'interesse al creditore fosse protratto per es. ad un anno, e dovesse essere pagato dalla provincia, dovrebbe pagare una somma maggiore e sentire un danno. — Riteniamo perciò che la multa sia indipendente dall'azione eventuale del creditore. Era però bene indicarlo chiaramente.

Art. 85.

L'Esattore e il Ricevitore, nel pagare i mandati dei Comuni o delle Provincie, non possono valersi delle somme dovute al Governo per le imposte dirette, e ciò sotto pena di rifusione del decuplo della somma incompetentemente erogata.

Cotesto divieto si estende per l'Esattore alle somme dovute alla Provincia.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 119. — Il ricevitore provinciale non può fare alcun pagamento col danaro devoluto al R. Erario se non sopra ordine speciale dal Governo.

Ibid. Art. 120. — Non può pagare il ricevitore provinciale veruna somma col danaro destinato per le spese provinciali se non sopra regolare ordine della Congregazione, vidimato dal R. Delegato, o da chi ne fa le veci, da un deputato, e contrassegnato dal ragionato.

Ibid. Art. 121. — Non può egualmente disporre di alcuna somma di competenza della R. Delegazione se non sopra regolare ordine dalla medesima.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. L'esattore non può erogare alcuna somma del comune se non dietro regolare mandato a senso di legge; parimenti il ricevitore, quando sia anche cassiere, non può fare alcun pagamento per conto della provincia senza l'ordine della Deputazione provinciale. — Questi divieti si comprendono facilmente, perchè l'esattore ed il ricevitore hanno l'obbligo rispettivamente di usare delle somme introitate nel modo stabilito in servigio della provincia e del comune, ed i pagamenti devono eseguirsi sopra ordini dell'autorità provinciale e comunale. Ogni pagamento eseguito irregolarmente sta a carico dell'esattore o ricevitore.

Ma in quanto riflette l'appartenenza delle somme che trovansi in mano dell'esattore o del ricevitore, e la distinzione delle medesime riguardo agli eseguiti pagamenti, devesi ritenere che il ricevitore e l'esattore li facciano nei debiti modi, giacchè rispondendo l'uno e l'altro colla cauzione delle somme introitate non vanno soggetti a controllo di cassa, soltanto sono multati in caso di ritardo nei pagamenti, e le amministrazioni interessate possono anche procedere alla esecuzione contro di loro.

2. L'articolo 85 però contempla altre circostanze: la prima si è che l'esattore e il ricevitore non possono valersi delle somme dovute al Governo nel pagare i mandati dei comuni e delle provincie. — Ma l'esattore deve versare alla scadenza stabilita nelle mani del ricevitore provinciale, le somme dovute al Governo ed alla provincia, e non può quindi tenere quelle somme presso di sè, nè fare con quelle alcun pagamento. In quanto all'esattore converrebbe supporre che si valga delle somme riscosse dai contribuenti, e dovute al Governo ed alla provincia, prima di eseguire il pagamento.

Una tale circostanza non potrebbe rilevarsi che nel caso che l'esattore non abbia versato le somme dovute alla prescritta scadenza, ovvero quando fosse constatato che mancando i fondi occorrenti al comune, l'esattore prelevò somme dovute allo Stato od alla provincia. — Ma nell'uno e nell'altro caso la constatazione del fatto incontra serie difficoltà, e converrebbe ammettere che il fatto stesso fosse confessato, e comprovato dagli atti, mentre diversamente non saprebbesi come rilevarlo.

3. Se l'esattore manca al versamento nella scadenza stabilita, o ritarda il pagamento dei mandati, è soggetto alla multa, e può essere escusso secondo le circostanze, e questa misura è resa possibile dagli obblighi stessi dell'esattore, e viene applicata in seguito a fatti che possono essere facilmente rilevati; ma non troviamo altrettanto facile l'applicazione della pena di rifusione del decuplo per le somme erogate dal comune di spettanza del Governo o della provincia.

Lo stesso dicasi del ricevitore; quando egli abbia fatto il prescritto versamento al'a debita scadenza delle somme dovute allo Stato nella tesoreria provinciale, nessuno può più fargli il controllo con quali somme abbia pagati i mandati della provincia, quando anche per avventura tenesse presso di sè qualche somma dovuta allo Stato. E notisi che questa somma non potrebbe essere che qualche ben rara anticipazione fatta dai contribuenti, o la inesatta erogazione dovrebbe compiersi nel breve intervallo di tempo che passa dal versamento fatto nelle sue mani dall' esattore comunale, a quello ch' egli stesso deve fare nella tesoreria della provincia, e pel ritardo del quale sarebbe soggetto alla multa od alla esecuzione privilegiata.

Le disposizioni contenute nella patente 18 aprile 1816 ci sembrano in questo proposito più consentanee e più pratiche di quelle espresse in questo articolo.

Art. 86.

L' esecuzione sulla cauzione contro l' Esattore e contro il Ricevitore ha luogo mediante la vendita della stessa.

La vendita si fa dietro ordinanza del prefetto se si tratta della cauzione dell' Esattore, e del Ministro delle Finanze se si tratta della cauzione del Ricevitore.

Se si tratta di beni stabili, valgono per l' esecuzione le norme relative stabilite nel titolo III.

Se si tratta di rendita pubblica, la vendita si eseguisce col mezzo di un pubblico mediatore al prezzo di borsa.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 128. — Per consumare gli atti di esecuziona in odio degli esattori comunali a loro sicurtà, si segue lo stesso metodo a le stesse forme, cha sono prescritte negli Art. 53 e seguenti sino al 75. inclusivamente; ad eccezione soltanto che le relazioni di cursori a gli atti delle subaste sono consegnati alla segreteria della Congregaziona provinciale.

Identico è l' Art. 79 della legge 22 marzo 1804.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 70. Gli intendenti di finanza informano il prefetto appena loro risulti che qualche esattore o il ricevitore provinciale siano in ritardo nei versamenti, o lascino altrimenti dubbioso che la cauzione corrisponda ai loro impegni.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. La Giunta della Camera 1868 aggiunse il secondo comma di quest' articolo per metterlo in relazione alla parola ed allo spirito della legge, che sancisce la prevalenza dello Stato nei riguardi della percezione delle imposte, ed è appunto per la prevalente ingerenza dello Stato che si vollero riservate all' autorità governativa le disposizioni relative alla vendita della cauzione, la quale avrebbe luogo soltanto per ordinanza del prefetto o del ministro secondo che trattasi di esattore o di ricevitore.

È poi chiaro che spetta al prefetto di ordinare anche la vendita della cauzione dell' esattore di più comuni associati.

2. L' articolo 86 dice: che la esecuzione contro l' esattore e contro il ricevitore ha luogo mediante la vendita della cauzione.

Per l' articolo 16, e rispettivamente per l' articolo 78, l' esattore ed il ricevitore rispondono, oltre alla cauzione, *anche con tutti i loro beni* per l' adempimento degli obblighi assunti.

Ora quando il prefetto ed il ministro ordina la vendita della cauzione, devonsi ritenere compresi anche tutti gli altri beni posseduti dal debitore? O devonsi comprendere solo quando il ricavato della vendita non è sufficiente a coprire il debito?

La ordinanza del prefetto o del ministro non contempla che la vendita della cauzione contrattuale.

La garanzia è di due specie: l'una pattuita e diretta; l' altra indiretta ed imposta per legge.

Per la cauzione pattuita e diretta deve aver luogo la esecuzione privilegiata, in quanto che questa si applica alla obbligazione del debitore della imposta, e la cauzione viene precisamente a rappresentare il debito della imposta. — Quanto alla garanzia indiretta e sussidiaria di tutti gli altri beni, che sussiste per questa legge, l' esattore ed il ricevitore non potrebbero essere escussi dall' amministrazione del comune e dalla provincia coi modi della esecuzione privilegiata; nè il prefetto od il ministro può comprenderla nella sua ordinanza

Nel caso quindi che il prezzo ricavato, colla esecuzione privilegiata, dalla vendita della cauzione dell'esattore o del ricevitore, ordinata dal prefetto o dal ministro, non sia sufficiente a pagare il debito complessivo, le amministrazioni creditrici procedono contro tutti gli altri beni del debitore fino al completo pagamento nella via ordinaria, come qualunque altro creditore privato

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

Art. 87.

L'Esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovraimposte iscritte nei ruoli che non ha conseguite, purchè faccia constare:

O che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni mobili o immobili del debitore nella Provincia;

O che la esecuzione è tornata inutile o insufficiente.

Nel primo caso il Governo, esonerando l'Esattore, conserva il diritto di escutere il debitore in qualunque parte del Regno abbia beni mobili o immobili.

Nel secondo caso l'Esattore, per ottenere il rimborso, deve provare che la esecuzione fu regolarmente compiuta entro quattro mesi dalla scadenza della imposta, se trattasi di esecuzione mobiliare, o entro otto mesi dalla detta scadenza se trattasi di esecuzione sui beni immobili.

Però l'Esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti, non perderà il suo diritto a rimborso se abbia ritardato la vendita dei medesimi fino a quindici giorni dopo la loro raccolta.

Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potrà aspettare a riscuoterli quindici giorni dopo la scadenza senza perdere il diritto medesimo.

Qualora l'amministrazione della finanza creda che il debitore inutilmente escusso possegga beni mobili od immobili fuori della Provincia, li designerà all'Esattore, e questi potrà ottenere uno sgravio provvisorio, che si cam-

bierà in definitivo subito che l'Esattore stesso faccia constare di avere escusso inutilmente tutti i beni a lui designati.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 74. — Se l'esattore non trova di vendere i beni stabili oppignorati ad un prezzo superiore alla metà del valore catastale, dopo avere due volte esperimentati gli atti d'asta, è tenuto a renderne immediatamente informato il commissario distrettuale, il quale ove riconosca avere il debitore altri effetti o fondi oltre a quelli inutilmente subastati, darà ordine all'esattore perchè proceda agli atti esecutivi sopra i medesimi colle forme e norme già stabilite. Le spese di questi nuovi atti stanno a carico dell'esattore, quando appaia aver egli oppignorati degli effetti o dei beni di evidente difficile alienazione, mentre altri ne esistevano di più facile e sicuro smercio.

Se poi non avesse il debitore altri fondi o beni, fuorchè quelli inutilmente subastati, il commissario di concerto colla Congregazione municipale o colla Deputazione comunale, riconosce donde provenga la mancanza di offerenti, e ne fa rapporto alla Congregazione provinciale. Questa a norma delle circostanze provvede immediatamente pel compenso dell'esattore, e per la indennità della cassa, ordinando nuovi esperimenti d'incanto, od anche una vendita fuori d'asta, o mettendo il fondo sotto amministrazione, finchè dalle rendite ne venga pagato il debito.

Intanto fermi gli atti di oppignorazione, nonchè il sequestro sui frutti del fondo inutilmente subastato, l'esattore lo retrocede al proprietario.

Perchè poi l'esattore ottenere possa il compenso dalla cassa pubblica, deve necessariamente constare:

1. che non abbia ritardato più di sei mesi dalla scadenza della imposta gli atti d'asta;

2. che abbia nella esecuzione seguito l'ordine portato da questa patente;

3. che non vi siano altri beni di spettanza del debitore su cui dirigere gli atti.

Dalle disposizioni di questo articolo derivarono differenti pratiche pel rimborso delle somme all'esattore, e queste pratiche si conoscevano sotto i nomi di *retrodazioni* e *retrocessioni*.

Per *retrodazioni* s'intendevano tutte quelle partite di debito cautato mediante apprensione di sostanze mobili od immobili rimaste invendute per inefficacia d'asta.

Per *retrocessioni* intendevasi il rimborso all'esattore delle somme non realizzate per *oscurità di fondo* se trattavasi d'imposta fondiaria, o *per falsa ed erronea indicazione* del debitore, o per *mancanza assoluta* di qualunque effetto da apprendersi e da ciò derivavano le pratiche per atti di *irreperibilità* e di *inesigibilità*.

Digitized by Google

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 56. L'esattore che domanda il rimborso per assoluta mancanza di beni mobili e immobili del debitore nella provincia, deve produrre:

a) un certificato di tutte le agenzie delle imposte della provincia, esclusa quella a cui è prodotta la domanda di rimborso, che il contribuente non vi apparisce inscritto nei catasti e nei registri d'ufficio;

b) il processo verbale di pignoramento negativo redatto dal messo in presenza di due testimonii, a senso dell'articolo 34 della legge;

c) la dichiarazione del sindaco di non aver nulla da osservare in ordine al verbale di pignoramento.

Qualora abbia avuto luogo l'incanto di beni mobili od immobili, l'esattore che dimandi rimborso di quote d'imposta non state in tutto o in parte riscosse, deve produrre:

d) copia del verbale negativo del primo e secondo esperimento d'asta, ed un attestato del sindaco sulle disposizioni prese riguardo agli oggetti stati pignorati;

e) un certificato del pretore del deposito fattogli degli atti d'asta con indicazione del giorno del deposito stesso e del reparto del prezzo ricavato dalla vendita;

f) copia dei processi verbali d'asta per la vendita di beni immobili, quando il risultato fosse stato insufficiente a coprire il credito dell'esattore;

g) la prova di ogni altro impedimento che l'esattore avesse incontrato nell'esecuzione, e dell'inutilità delle procedure legali tentate per superarlo.

Se l'esecuzione fu fatta fuori del comune inutilmente, occorrono, oltre i documenti *a*, *b*, altri consimili del luogo dell'esecuzione non che un certificato della locale agenzia delle imposte, attestante le circostanze indicate nella lettera *a*.

Quando il prezzo degli immobili sia soggetto a graduatoria giusta l'articolo 56 della legge, non si concede rimborso finchè la graduatoria non sia esaurita.

I documenti relativi agli atti di esecuzione mobiliare devono dimostrare che questa fu esperita infruttuosamente alla scadenza della prima o della seconda rata d'imposta, e poscia ripetuta alla scadenza dell'ultima.

Art. 57. Non ostante la facoltà data dall'art. 37 della legge, l'esattore prima di ottenere il rimborso a senso dell'art. 87 della legge stessa dovrà aver proceduto anche sui mobili e crediti indicati al detto art. 37.

Art. 58. Se l'esecuzione mancò per irreperibilità del contribuente, l'esattore, oltre alla prova della pubblicazione alla casa del comune dell'avviso indicato all'art. 31 della legge, deve presentare il certificato negativo desunto da'registri comunali di popolazione, visto dal sindaco, il quale vi nota tutte le circostanze ed i fatti relativi alla persona irreperibile che siano a sua conoscenza o che gli risultino da raccolte informazioni.

Capitoli normali.

Art. 21. Le domande di rimborso dell'esattore per quote inesigibili devono essere corredate da un elenco delle quote da rimborsarsi e dai documenti giustificativi che si numerano e si citano nell'elenco.

All'atto di fare la domanda, l'esattore deve annotare sul ruolo a ciascuna quota inesatta la data e il numero dell'elenco in cui la comprese.

Quando dopo la presentazione delle domande venissero pagate all'esattore somme che furono comprese nell'elenco, egli deve nell'atto stesso della riscossione farne annotazione al corrispondente articolo di ruolo e darne avviso all'agente delle imposte con riferimento alla fatta domanda di rimborso, affinchè sia provveduto o per la rettifica della domanda di rimborso o per il versamento, se il rimborso fu effettuato.

Per la inosservanza di queste disposizioni l'esattore soggiace ad una ammenda o multa eguale alla somma riscossa e taciuta, salva pure l'applicazione delle leggi penali.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Al Senatore Pernati parve fondato il timore che l'art. 87 col sistema dei rimborsi debba apportare una grave complicazione, nel riflesso che le pratiche relative hanno da ripetersi rata per rata, ossia bimestre per bimestre. — Osservò che l'art. 80 stabilisce l'obbligo del versamento entro dodici giorni dalla scadenza della rata di tutta la imposta fondiaria, ed otto decimi della imposta non fondiaria per cui non era rigorosamente applicato il principio fondamentale della legge, dalla quale l'esattore è obbligato di versare il non riscosso per riscosso. — Allo stesso senatore parve anche possibile che l'esattore possa incassare dai contribuenti tutta la somma dovutagli, e godersi il profitto dei due decimi di bimestre in bimestre per tutto il tempo del contratto. — Il sistema dei rimborsi era una logica conseguenza dell'obbligo di versare il non riscosso per riscosso dell'intiera somma, come nella legge 18 Aprile 1816, ma non sembrava tale all'onor. senatore Pernati colla legge attuale. — Finiva poi coll'ammettere il sistema, purchè la procedura dei rimborsi seguisse il metodo adottato nelle provincie Liguri e Piemontesi, cioè togliendo di mezzo tutte le quote inesigibili mediante ordinanze di discarico, ossia sgravio, e procedendo alla corrispondente riduzione dei ruoli una volta sola in fine dell'anno.

2. Però il principio cardinale di questa legge, cioè, il versamento del non riscosso per riscosso, non viene col sistema dei rimborsi nè distrutto, nè pregiudicato, perchè primieramente è mantenuto nel limite dalla legge stabilito, e per una parte solo dilatato Non è a credersi in alcun modo che l'esattore esiga alla scadenza della rata le imposte fondiarie nella loro integrità, e neppure minorate dei due decimi le altre non fondiarie. Il sistema poi dei rimborsi si praticò senza gravi difficoltà nelle provincie lombarde, venete e toscane; e se la esperienza ne rilevò alcuna, mostrò anche che questa era in aggravio dell'esattore, il quale quasi sempre doveva attendere lungamente la liquidazione delle somme da rimborsarsi.

3. In quanto poi all'altra domanda fatta alla Commissione sul modo ed a carico di chi saranno pagate le multe, le spese e l'aggio per le quote riuscite inesigibili, il senatore Cambray-Digny a nome della Commissione dichiarò:
Che quando la quota è inesigibile, il Governo perde la imposta, il comune e la provincia perdono le sovraimposte, e l'esattore perde la multa, l'aggio e le spese.

4. Il sistema degli sgravii poteva essere praticato nell'ex regno del Piemonte, dove si pagavano le imposte senza scadenza fissa, e, per

Digitized by Google

così dire, quando si poteva, mediante agenti governativi senza obbligo dello scosso e non iscosso, ma per effetto di questa legge, quando l'esattore abbia pagato una somma che non può esigere conviene rimborsarlo.

Che l'esattore poi debba essere rimborsato delle somme che ha dovuto anticipare e che non ha potuto esigere, è un'atto di giustizia, è la riparazione di un danno che avrebbe subito ingiustamente, ove questo rimborso non fosse stato introdotto nella legge. Non è del pari meno giusto ed equo il negare all'esattore ogni compenso pel guadagno che va per avventura a mancargli, o per le spese inutilmente fatte onde esigere la imposta, dovendo egli pure sottostare alle naturali conseguenze di tutta quanta la economia del sistema, che si fonda sulla esazione delle imposte dirette mediante un correspettivo di percezione, e sopra le eventualità del non riscosso per riscosso. Sia pur anche, come taluni dicono, che in questo modo l'esattore viene sagrificato nell'esborso delle spese di esecuzione, questa è pure una conseguenza della natura dei patti, perchè il contratto per il quale gli fu conferita la esattoria è pure un contratto aleatorio ed a qualche cosa deve esporlo.

5. L'onorevole senatore Beretta ha proposto che per avere diritto al rimborso sia aggiunta alle altre anche questa terza circostanza: o *che non sia reperibile il contribuente registrato nel ruolo*.

Per l'articolo 87 di questa legge è statuito il diritto del rimborso all'esattore per la *inesigibilità* del suo credito, e non accenna com'erasi fatto nella patente 18 Aprile 1816, alla irreperibilità del debitore. La vera cagione, il vero titolo pel quale l'esattore possa e debba avere un rimborso, egli è o la mancanza assoluta di beni, o la inutilità o insufficienza della esecuzione, — e gli eventi della carenza assoluta dei beni o della inutilità o insufficienza della esecuzione, sono compresi tutti nell'articolo di legge con frasi tali da escludere il bisogno di altre esplicazioni o clausole, le quali, invece di chiarire il testo della legge, potrebbero per avventura renderlo equivoco — Tecchio. —

Siccome però anche la *irreperibilità* delle persone costituisce un diritto al rimborso ed è compresa nell'articolo sotto la parola *inutilità di esecuzione*, il regolamento indicherà i modi di prova incumbenti all'esattore, ma non sono questi modi da comprendersi nella legge, perchè la irreperibilità della persona del debitore è affatto indifferente alla indagine se competa o no all'esattore il titolo al rimborso.

L'emendamento Beretta è quindi respinto; ma viene ammessa la proposta del senatore Tecchio di sostituire nel primo comma alle parole *delle imposte o sovraimposte che non ha conseguite dai debitori morosi* le altre: *delle imposte e sovraimposte iscritte nei ruoli che non ha conseguite*.

Digitized by Google

6. La giunta della Camera 1871 ha creduto opportuno di aggiungere all'articolo approvato dal Senato 1870 la indicazione che quando si parla della esecuzione inutile o insufficiente, s'intende parlare dei mobili, o degli immobili esistenti nella provincia, poichè in caso diverso, per gli effetti del rimborso provvede l'ultimo comma dello stesso articolo, stabilendo che se il debitore possede beni fuori della provincia, l'amministrazione della finanza li designerà all'esattore, il quale solo allora è tenuto di praticare la esecuzione, accordandosegli intanto uno sgravio provvisorio.

Art. 88.

I rimborsi relativi alle imposte dirette sono dovuti dallo Stato.

I rimborsi delle sovrimposte e tasse sono dovuti rispettivamente dal Comune per le comunali, dalla Provincia per le provinciali.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

L'articolo 88 contempla la competenza passiva dei rimborsi secondo l'ente morale pel conto del quale si esige la imposta. E questi rimborsi sono dovuti ogni qual volta, esaurite tutte le pratiche di legge, l'esattore vi abbia diritto per tutte le partite inesigibili.

Riguardo ai termini nei quali questi rimborsi possono farsi, è provveduto con l'articolo 90, nel quale si dispone che l'esattore od il ricevitore debbano produrre le loro domande di rimborso colla prova della inesigibilità delle partite non oltre il Settembre dell'anno successivo.

Art. 89.

Il Ricevitore il quale, dopo aver proceduto agli atti esecutivi sulla cauzione e sugli altri beni dell'Esattore che non abbia eseguiti i versamenti alle scadenze, non sia riuscito a conseguire tutto il debito dell'Esattore, e faccia constare di aver proceduto nei termini stabiliti nell'articolo 87, ha diritto di ottenere il rimborso delle somme non riscosse.

Digitized by Google

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 129. — Se consumata la esecuzione contro l'esattore comunale e la di lui sigurtà, il ricevitore provinciale non trova abbastanza per soddisfarsi di tutto il suo credito, deve dirigere la esecuzione anche sopra tutti i singoli contribuenti che fossero tuttavia debitori d' imposte verso i detti esattori per le somme da essi rispettivamente dovute.

Ibid. Art. 130. — Nel caso che anche per tal modo non giungesse il ricevitore a conseguire il suo avere, deve rivolgersi alla Congregazione provinciale, la quale provvede tosto pel suo rimborso a norma della massima per la quale ciascun comune è responsabile verso il tesoro dell'intero pagamento della quota rispettivamente attribuita.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 65. Allorchè il ricevitore provinciale abbia escusso l'esattore, gli sottentra nel diritto di presentare domanda di rimborso per inesigibilità.

Alle domande del ricevitore si applicano in questo caso le norme stabilite per le domande degli esattori, con doversi di più unire alle medesime un certificato del prefetto attestante l'esaurimento regolare degli atti esecutivi.

Il ricevitore perde il diritto al rimborso qualora abbia perduto il diritto di prelazione concesso dall'art. 95 della legge, o tollerato il non versamento senza darne notizia al prefetto per gli effetti dell'articolo 96 della legge stessa.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. La differenza della legge attuale colle precedenti 22 Marzo 1804 e 18 Aprile 1816 è essenziale nei rapporti di responsabilità per la esazione delle imposte. Abbiamo veduto all'articolo 1. come fosse discussa lungamente e disputata la proposta della garanzia assoluta del comune, e come ne sia stato respinto il principio pel quale il comune avrebbe dovuto rispondere sempre ed in ogni caso della integrale percezione della imposta. Circoscritta la responsabilità del comune alla semplice sorveglianza e controllo dell'esercizio esattoriale, ne consegue che mancando al ricevitore il modo di conseguire tutto il debito dell'esattore per insufficienza della cauzione generale e speciale, lo Stato e la provincia devono rimborsarlo delle somme maggiori da lui pagate

Il comune poi o i singoli contribuenti che hanno le prove dei pagamenti fatti, non possono essere chiamati a pagare il ricevitore pro-

vinciale per mancata respondenza dell'esattore, come praticavasi per le leggi anteriori, in causa appunto del principio della guarentigia assoluta del comune.

Art. 90.

L' Esattore ed il Ricevitore che abbiano diritto a rimborso, a termini degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all' Agente delle Imposte non oltre il settembre dell' anno successivo.

Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda l' Amministrazione non abbia liquidato i rimborsi, l' Esattore ed il Ricevitore otterranno nella rata successiva uno sgravio provvisorio pari alla somma del credito, e salvi i risultati della liquidazione definitiva.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 48. I decreti di sgravio si emettono dagli intendenti di finanza sulle liquidazioni operate dagli agenti delle imposte in base alle decisioni, con le quali le competenti autorità amministrative o giudiziarie dichiarano non dovuta quota o parti di quota d' imposta.

Le liquidazioni fatte dagli agenti determinano le somme di sgravio da imputarsi rispettivamente a debito dello Stato, della provincia o del comune.

Art. 49. Alla fine d' ogni mese l' intendente di finanza compila l' elenco degli sgravi per comune e per imposta, nel quale sono indicate le quote ridotte od annullate, la ripartizione delle medesime fra lo Stato, la provincia ed il comune, il nome e cognome dei contribuenti ai quali si riferiscono i corrispondenti articoli di ruoli e le date dei decreti di sgravio.

Art. 50. L' intendente trasmette gli elenchi in doppio originale coi relativi decreti di sgravio al ministero delle finanze, al quale spetta di renderli esecutivi.

In base all' elenco l' intendente, per quanto riguarda la somma

dovuta dall' erario, spicca dei buoni sul mandato a disposizione e li trasmette all' agente delle imposte, perchè li rimetta all' esattore e ne avvisi i contribuenti per mezzo dei sindaci.

In caso d' insufficienza del mandato a disposizione, l' intendente chiede al ministero che provveda con mandati diretti.

Spediti questi buoni o mandati, l' intendente rimette al ricevitore provinciale copia degli elenchi.

Art. 51. I buoni o mandati emessi nel modo indicato all' articolo precedente sono dall' esattore compresi nei suoi versamenti, con che però vi unisca la quietanza del contribuente o la sua dichiarazione che la somma non era stata ancora da lui pagata.

Art. 52. L' esattore, ricevuti i buoni o mandati, nota sul margine del ruolo ai corrispondenti articoli le somme sgravate ai contribuenti.

Art. 53. L' intendente di finanza trasmette copia degli elenchi di sgravio al prefetto, il quale in base a ciascuno dei medesimi compila separati fogli di liquidazione delle somme da restituirsi rispettivamente dalla provincia e dal comune.

Questi fogli di liquidazione si rimettono dal prefetto all' intendente che li trasmette a ciascun esattore, e l' esattore può versarli per danaro al comune o alla provincia in conto delle somme loro spettanti, purchè corredati delle prove indicate all' articolo 51.

Art. 54. Nella liquidazione della somma da restituirsi al contribuente sono compresi gli aggi di riscossione e i due centesimi di distribuzione dell' imposta di ricchezza mobile.

Non si fa luogo a rimborso di multe per ritardati pagamenti e per spese di esecuzione incassate dall' esattore; e quando non le avesse esatte, gli rimane il diritto ad esigerle.

Art. 55. Insieme alle situazioni mensili, l' intendente trasmette al ministero copia degli elenchi degli sgravi vidimata dal ragioniere dell' intendenza.

A giustificazione dei buoni emessi ai termini dell' art. 50, l' intendente presenta la liquidazione fatta dall' agente delle imposte certificata dal ragioniere dell' intendenza ed il relativo decreto di sgravio.

L' amministrazione centrale, dentro venti giorni dalla scadenza di ciascun mese, trasmette alla Corte dei conti un esemplare della

Digitized by Google

situazione sopraindicata, e la contabilità dei buoni spediti per rimborsi col corredo delle relative giustificazioni.

Art. 60. Nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 87 della legge, l'intendente di finanza emette il decreto di sgravio provvisorio contemporaneamente all'ordine dato all'esattore di escutere i beni del debitore posti fuori della provincia.

Art. 61. Il rimborso a favore dell'esattore delle quote riconosciute inesigibili per inesistenza, irreperibilità od insolvenza del contribuente, è sulla relazione dell'agente delle imposte ordinato dall'intendente di finanza con decreti che riassumono per imposta, per comune e per annata le quote inesigibili da rimborsarsi a ciascun esattore.

Tali decreti sono resi esecutivi dal ministro delle finanze e partecipati dall'intendente al ricevitore provinciale.

Art. 62. In base ai decreti di rimborso resi esecutivi, l'intendente liquida le somme dovute all'esattore rispettivamente dallo Stato, dalla provincia e dal comune.

Delle somme a debito dello Stato egli provvede al rimborso con buoni sul mandato a disposizione, o in caso d'insufficienza, richiedendo al ministero la emissione di mandati diretti.

Delle somme a debito del comune o della provincia l'intendente rimette in fogli separati la liquidazione al prefetto, che dopo approvata la restituisce all'intendente perchè la trasmetta all'esattore. Questi, può valersene nei suoi versamenti al comune e alla provincia, ovvero, quando non abbia da fare alcun versamento, di titolo ad averne direttamente il rimborso.

Art. 63. Decorsi i due mesi stabiliti dall'art. 90 della legge, l'esattore per ottenere lo sgravio provvisorio lo chiede all'intendente, il quale emette il corrispondente decreto.

Questo decreto è reso esecutivo ed eseguito nel modo indicato nei due articoli precedenti.

L'intendente ne dà avviso al ricevitore che prima di riceverlo può rifiutare all'esattore qualsiasi tolleranza.

Art. 64. Le partite rifiutate sono notificate coi motivi del rifiuto all'esattore, il quale non potrà più riprodurle all'intendente.

Capitoli normàli.

Art. 19. Dopo ricevuto un elenco di decreti di sgravio, l'esattore non può iniziare o continuare gli atti esecutivi che per il residuo debito del contribuente.

Art. 20. L'annotazione degli sgravi nel margine del ruolo deve farsi dall'esattore entro 24 ore dal ricevimento degli elenchi.

Per l'ommissione di siffatte annotazioni l'esattore è sottoposto alla ammenda o multa come all'art. 12.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Per la presentazione delle domande di rimborso secondo l'articolo approvato dal Senato 1870 era fissato il termine colle seguenti parole: *entro il corso di Settembre dell'anno successivo*. Nacque nella Giunta della Camera 1871 il dubbio che tale locuzione possa escludere la presentazione della domanda in un tempo anteriore, sicchè anche nei casi pei quali si fossero dall'esattore esperite senza frutto tutte le pratiche di legge, dovesse egli osservare quel termine con suo grave pregiudizio per le anticipazioni continuate di denaro, e con aumento della spesa di riscossione a danno dei contribuenti. La Giunta pertanto credette opportuno di correggere la locuzione nel modo seguente: *non oltre il Settembre dell'anno successivo*.

Invero questo dubbio era ragionevole specialmente riguardo al contesto dell'articolo, perchè nel secondo comma era detto: *che se nel corso del Novembre successivo l'Amministrazione non abbia liquidati e pagati i rimborsi, l'esattore ed il ricevitore otterranno sulla rata di dicembre uno sgravio* ecc. Veniva dunque stabilito che solo quando l'amministrazione non avesse liquidato e pagato i rimborsi nel Novembre, lo sgravio avrebbe avuto luogo sulla rata di decembre. Suppongasi che l'esattore per un debito d'imposta scaduta nel giorno prima di Febbraio 1873 avesse compiuto inutilmente gli atti esecutivi entro Aprile o Maggio dell'anno stesso, e la domanda di rimborso non avesse potuto presentarsi prima del Settembre 1874, cioè prima del Settembre dell'anno successivo, e che solo nel Decembre di quest'ultimo anno ne ricevesse il rimborso, anzi lo sgravio provvisorio, quale danno gravissimo e incompatibile non ne proverrebbe l'esattore?

2. Coll'articolo come nel testo, è invece avvantagiato l'esattore in confronto del processo praticato nelle provincie lombarde e venete

secondo la patente 1816, perchè l'esattore può, anzi deve compiere là procedura fiscale entro quattro mesi sui mobili, entro otto mesi sugli immobili, ma può eseguirla anche più presto, e dopo due mesi dalla presentazione della domanda, ottiene il rimborso od almeno lo sgravio provvisorio, salvi i risultati della liquidazione definitiva.

In questo modo nel caso suindicato l'esattore può compiere le procedura contro il debitore della imposta scaduta al 1. Febbraio entro il Maggio successivo, e presentare nel detto mese la sua domanda di rimborso, per cui se nei due mesi successivi, cioè, se entro Luglio l'amministrazione non ha liquidato il rimborso, egli ha diritto allo sgravio provvisorio nella rata di Agosto dello stesso anno.

3. L'esattore però non è in facoltà, per effetto di questo articolo, di compiere la procedura di esecuzione, e poi soprassedere indefinitivamente sulla domanda di rimborso, ma praticata la esecuzione entro il termine stabilito dall'articolo 87, *deve* produrre la domanda di rimborso nel limite di tempo prefinito dall'articolo 90, sotto comminatoria di perdere il rimborso.

Circolari ed istruzioni ministeriali.

Provvedimenti per la restituzione e rimborsi delle quote d'imposta di ricchezza mobile indebitamente pagate o inesigibili. — Coerentemente a quanto è prescritto dall'art. 51 della Legge 22 aprile 1869 n. 5026 sull'amministrazione dei Patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale, è vietata la emissione dei mandati provvisori, mentre poi l'articolo 37 della Legge medesima stabilisce che le somme riscosse per qualsiasi titolo da tutti coloro che ne sono incaricati debbano essere integralmente versate nelle Casse dello Stato.

Quindi non è più permesso, rispetto agli Esattori delle Imposte dirette, di valersi dei sistemi fin qui praticati;

1. pel rimborso ai contribuenti delle quote d'imposta da essi indebitamente pagate:

2. pel rimborso o compenso agli Agenti della riscossione:

a) della differenza tra la somma per la quale un contribuente era stato tassato e inscritto sul ruolo, e quella cui al seguito dell'ammissione del di lui reclamo venne ridotta la quota d'imposta da esso dovuta;

b) delle quote riconosciute inesigibili per irreperibilità o insolvenza dei contribuenti.

La restituzione perciò ai contribuenti delle quote d'imposta indebitamente pagate si farà d'ora in avanti direttamente dallo Stato, per la parte che sta a suo carico, a cura delle Intendenze di finanza coi fondi che verranno loro assegnati per mezzo di mandati a disposizione.

Questo procedimento sarà unicamente applicato alle liquidazioni fatte e da farsi dal 1. gennaio ultimo in poi, a qualunque esercizio esse apparten-

Digitized by Google

gano, mentre per le restituzioni già fatte a tutto il 31 dicembre 1870 sarà osservato il metodo praticato in passato, emettendo cioè dei mandati diretti di rimborso a favore degli Agenti della riscossione.

Il rimborso o compenso agli Agenti della riscossione della differenza di cui si è parlato di sopra alla lettera *a*) e la quale col nuovo metodo viene ad essere quella sola, che risulta dalla quota originariamente inscritta nel ruolo dopo la deduzione delle somme pagate dal contribuente fino od oltre la quota rettificata da lui dovuta, si farà egualmente dalle Intendenze di finanza con assegni da somministrarsi loro per mezzo di mandati a disposizione, sia che si tratti di somme da bonificarsi sulle scadenze dell'esercizio 1870 e dei precedenti, sia su quelle scadute o che saranno per scadere nel corrente anno.

Quando a riguardo di un'articolo di ruolo deve effettuarsi il rimborso al contribuente ed inoltre il compenso all'Agente della riscossione, l'emissione dei relativi buoni a favore del primo e del secondo avrà luogo simultaneamente.

Gli Intendenti quindi procederanno prontamente alle operazioni necessarie per poter corrispondere ai contribuenti e agli Agenti della riscossione i rimborsi o compensi di cui fossero tuttora creditori, promuovendo intanto la emissione dei mandati a disposizione onde conseguire i fondi occorrenti.

Il rimborso delle quote riconosciute inesigibili per irreperibilità e insolvenza dei contribuenti, di cui alla lettera *b*) avrà luogo mediante la emissione di buoni sopra mandati a disposizione per le inesigibilità che si riferiscono alle quote d'imposta scadute o da scadere nel corrente anno, mentre per quelle del 1870 e precedenti sarà osservato il sistema fin quì tenuto dei mandati da spedirsi direttamente dal Ministero.

I buoni sopra mandati a disposizione per rimborsi di cui alle lettere *a* e *b* verranno spediti in capo agli Agenti della riscossione, che si trovano in rapporto diretto col Tesoro nazionale, mentre a riguardo di quelli che dipendono da interposti Ricevitori la spedizione dei buoni medesimi sarà fatta a favore dei Percettori, Esattori e simili e per essi del Ricevitore provinciale, il quale (con la mediazione del Ricevitore circondariale (1) nelle Provincie meridionali) accrediterà o pagherà a contanti, secondo i casi, l'ammontare dei buoni ai Percettori, Esattori e simili, cui dalle Intendenze di finanza verrà dato avviso della emissione dei buoni stessi.

Quando si verifichi il caso che l'Agente della riscossione, che trovasi in rapporto diretto col Tesoro sia debitore verso lo Stato dipendentemente dalla riscossione medesima, i buoni dovranno essere preparati per commutarsi in quietanze di Tesoreria a favore dello stesso Agente pel versamento di una corrispondente somma, nel modo stesso che si è operato fin quì rispetto ai mandati di rimborso, che si spedivano direttamente dal Ministero.

Le discipline da osservarsi intorno all'uso dei mandati a disposizione sono sufficientemente descritte nel Regolamento generale di contabilità, ed abba-

---

(1) Col 1. gennaio 1873 cessarono i ricevitori circondariali.

Digitized by Google

stanza note ai signori Intendenti di finanza, senza che vi sia bisogno di aggiungere in proposito istruzione alcuna.

Circ. del min. delle finanze 6 *maggio* 1871 *n.* 2285 *Gab.* — *Boll. Uff. della Direz. Gen. delle Imp. dir.* 1871. *Vol. IV. pag.* 269.

Restituzione o rimborso delle quote relative all'imposta sui terreni e sui fabbricati. — Per ciò che riflette le restituzioni e rimborsi delle quote indebitamente pagate o inesigibili relativamente ai terreni e fabbricati, si segue la medesima procedura stabilita per le quote di ricchezza mobile.

Circ. min. 1. *Giugno* 1871. *Boll. Uff. Div. gen. delle imp. dir.* 1871. *Vol. IV. pag.* 284.

Liquidazione delle quote mobiliari inesigibili ed indebite. — Regio Decreto 26 agosto 1871 N. 423. Serie 2.a

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto 25 agosto 1865, n. 2460;

Vista la Legge per la contabilità generale e l'amministrazione del patrimonio dello Stato del 22 aprile 1869, n. 5026;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile approvato col Regio Decreto 25 agosto 1870, n. 5828;

Avuto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. I Decreti di sgravio o di rimborso che gli Intendenti di finanza sono autorizzati ad emettere per la restituzione delle quote o parte di quote d'imposta sulla ricchezza mobile, riconosciute indebite con decisioni emesse secondo le vigenti disposizioni, saranno resi esecutivi dal Ministro delle Finanze.

Tali Decreti saranno trasmessi al Ministro delle Finanze entro cinque giorni dalla scadenza di ciascun mese con apposito elenco distinto per esercizio e corredati degli atti che li giustificano.

Art. 2. Gli Esattori, i Percettori, i Camarlinghi, i Ricevitori (1) delle imposte dirette sono autorizzati a presentare domande collettive per ottenere lo sgravio o il rimborso di quelle quote o parte di quote d'imposta sulla ricchezza mobile che, inscritte debitamente sui ruoli, non poterono essere riscosse per causa d'inesistenza, d'irreperibilità e d'insolvenza dei debitori, debitamente constatata.

Art. 3. Le domande di cui all'articolo precedente debbono essere presentate distintamente per Comune e per annata all'Intendente di finanza, per mezzo dell'Agente delle imposte del circolo nel quale si trova la sede dell'Uf-

(1) Col 1. gennaio 1873 non vi sono che Esattori comunali o consorziali e Ricevitori provinciali.

Digitized by Google

ficio richiedente, ed entro il termine di mesi otto dalla scadenza dell'ultima rata dell'imposta, sia che si tratti di quote state richieste direttamente dall'Agente della riscossione cui sono dovute, sia che si tratti di quote state richieste per via di delegazione.

Art. 4. Per quei contribuenti i quali al momento della esazione della imposta non abbiano più domicilio nel circolo nel quale si trovano inscritti, l'Agente della riscossione interessato emette delegazioni di riscossione al di lui collega del circolo nel quale i contribuenti sonosi trasferiti.

Potrà eziandio aver luogo delegazione di riscossione nel caso in cui il contribuente non possega nel Comune dov'è inscritto beni sui quali possa esperirsi l'azione fiscale, e ne possegga invece in altro Comune.

Art. 5. L'Agente della riscossione delegato dovrà procedere all'esazione delle quote per le quali ebbe delegazione sì e come si trattasse di quote inscritte sui ruoli d'imposta riguardanti il proprio circolo.

Ove per causa dell'Agente della riscossione delegato, il delegante non abbia potuto presentare in tempo utile la proposta d'inesigibilità per una quota d'imposta, ed ove una quota d'imposta, che era esigibile, sia divenuta inesigibile, per ritardo od incuria dell'Agente delegato nel procedere agli atti ad esso affidati, l'Agente della riscossione delegato sarà responsabile in proprio verso il delegante del danno cagionatogli.

Art. 6. I Messi, ossia gli Agenti dei quali gli Esattori debbono valersi per la riscossione forzata delle quote d'imposta, sono quelli a tale servizio autorizzati dalle speciali Leggi sulla riscossione tuttora vigenti nelle varie Provincie del Regno. Gli atti del loro procedimento sono regolati dalle Leggi medesime.

Quando il Messo o pel ritardo frapposto nel compiere gli atti che gli furono demandati, o per l'irregolarità con cui li ha compiuti, sia causa per cui una quota d'imposta che avrebbe potuto riscuotersi, è divenuta inesigibile, sarà passibile di una multa eguale al 10 per cento della quota perduta.

Le quote d'imposta che, attestate inesigibili dal Messo, tali non risultassero, andranno a carico del medesimo, contro il quale l'Agente della riscossione potrà muovere azione, senza pregiudizio nei casi così di questo, come del precedente articolo, delle ulteriori ragioni dell'interessato, secondo il diritto comune.

Art. 7. Nessuna proposta d'inesigibilità potrà dall'Intendente di finanza essere presa in esame, se non risulti debitamente corredata giusta le disposizioni del seguente articolo, e se non sia presentata entro il termine perentorio di cui nel precedente art. 3.

Art. 8. Se si tratta di quote d'imposta presentate come inesigibili per inesistenza o per irreperibilità del debitore, la domanda dell'Agente della riscossione deve essere corredata da un certificato della Giunta municipale del luogo ove il debitore fu inscritto, attestante non essere egli ivi conosciuto, od essere ignota l'attuale di lui dimora, e non esistervi nel Comune nè persona che abbia la legale di lui rappresentanza, nè beni mobili od immobili che a lui appartengano.

Se si tratta di quota d'imposta, proposta come inesigibile per insolvenza del debitore, la domanda dell'Agente della riscossione dovrà essere appoggiata

Digitized by Google

ad un processo verbale del Messo, dal quale risulti non essersi trovato presso il debitore, nè presso chi legalmente lo rappresenti, cosa alcuna sulla quale si possa utilmente, nei modi stabiliti dalle vigenti Leggi, esercitare il dritto fiscale.

Per l'una e per l'altra specie di inesigibilità, la domanda dovrà inoltre esser corredata di un certificato di tutte le Agenzie della Provincia, meno quella cui la domanda è presentata, dal quale risulti che il contribuente non trovasi nei registri dell'Agenzia possessore di beni mobili od immobili.

Potrà però tener luogo di questo certificato un attestato della Giunta municipale dichiarante, essere di pubblica notorietà che il debitore non possiede altri beni mobili nè immobili, nè nella Provincia, nè fuori di essa.

Art. 9. L'Agente delle imposte, prima di trasmettere all'Intendente di finanza una domanda d'inesigibilità, deve accertarsi che essa in ogni parte risponda alle prescrizioni del presente Decreto, e principalmente se le cifre d'imposta in essa comprese corrispondano esattamente con quelle correlative state inscritte nei ruoli.

L'Agente delle imposte non ha in verun caso facoltà di respingere le domande, ma deve nel trasmetterle unirvi tutte le osservazioni che nell'esame di esse abbia avuto occasione di fare.

Nel caso di domande d'inesigibilità per inesistenza del contribuente, l'Agente delle imposte dovrà sempre indicare come sia avvenuta l'inscrizione a ruolo del contribuente medesimo.

Art. 10. L'Intendente di finanza deve emettere le sue determinazioni sulle domande degli Esattori, entro due mesi dal giorno in cui le domande stesse furono presentate.

Nell'emettere le sue determinazioni l'Intendente ha il diritto ed il dovere di compiere tutte le indagini che reputi opportune, allo scopo di accertarsi che le quote proposte come inesigibili sono realmente tali.

I documenti prescritti dal precedente art. 8, come corredo delle domande d'inesigibilità, danno diritto all'Esattore di ottenere sulla sua domanda una determinazione dell'Intendenza, ma non implicano per quest'ultima l'obbligo di ritenersi in ogni caso alle risultanze dei documenti medesimi.

Art. 11. Determinato quali siano le quote presentate come inesigibili, che come tali possono essere ammesse, l'Intendente di finanza formula i Decreti di sgravio o di rimborso, secondo che si tratta di quote già versate o di quote ancora a versarsi dall'Agente della riscossione, e li trasmette al Ministero descritti in un elenco in doppio esemplare e corredati delle relative domande degli Agenti della riscossione e di tutti i documenti giustificativi.

Art. 12. Il Ministro delle Finanze esamina i Decreti emessi dall'Intendente, giusta il precedente articolo, ed ove li approvi, restituisce all'Intendente gli atti con un esemplare dell'elenco munito di un *visto* per approvazione.

Art. 13. Ove si tratti di quote d'imposta riguardanti esercizi anteriori al 1871, l'Intendente di finanza, all'appoggio del Decreto debitamente approvato, fa luogo allo sgravio provvisorio a favore dell'Esattore interessato sulla somma che questo dovesse in base alle risultanze del carico per imposte di esercizi anteriori al 1871: il Ministro provvede all'emissione del definitivo mandato di rimborso.

Digitized by Google

Ove si tratti di quote d'imposta relative al 1871 ed anni successivi, all'appoggio dei Decreti debitamente approvati, l'Intendente emette, a favore dell'Agente della riscossione, un buono sul mandato a disposizione, a norma di quanto è disposto dalla vigente Legge di contabilità.

L'elenco dei Decreti approvati costituisce per l'Intendente titolo giustificativo dell'impiego della somma ad esso affidata col mandato a disposizione.

Art. 14. Dei Decreti di cui al precedente art. 11, quando siano approvati dal Ministro, l'Intendente dà comunicazione al Prefetto della Provincia al quale spetta di provvedere al rimborso, per parte della Provincia e dei Comuni, dei centesimi addizionali sulle quote a retrodarsi.

Art. 15. L'Intendente di finanza fa inserire sul registro partitario per l'imposta del 1871 ed anni successivi le risultanze delle operazioni di rimborso contemplate dal presente Decreto.

Art. 16. Il Regio Decreto 25 agosto 1865, n. 2460, è abrogato in tutto ciò che sia contrario alle presenti disposizioni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 agosto 1871.

VITTORIO EMANUELE

Q. SELLA.

Istruzioni per la liquidazione ed il rimborso delle quote inesigibili della imposta. — Col R. Decr. in data 26 agosto 1871 n. 423 (serie 2.) (1), che unitamente alle presenti Istruzioni viene comunicato, furono stabilite nuove norme per la liquidazione e per il rimborso delle quote inesigibili della imposta sulla ricchezza mobile, allo scopo di ottenere che la procedura per tale liquidazione pienamente risponda alle mutate condizioni della Legge sulla detta imposta ed alle prescrizioni contenute nelle nuove Leggi sulla Contabilità generale dello Stato e sulla riscossione delle imposte dirette.

E tenendo conto ad un tempo dei suggerimenti della esperienza, furono dal preannunziato Decreto grandemente semplificate e ridotte le operazioni relative a tal ramo di servizio, tracciando nuove modalità; le quali, mentre tendono a facilitare lo adempimento dei propri doveri da parte di coloro che hanno diretta o indiretta ingerenza nella bisogna, escluder debbono d'altro canto ogni dubbiezza circa la regolarità e legalità della liquidazione e rimborso di cui trattasi.

Sebbene quel Decreto sia abbastanza chiaro per sè stesso, sicchè sia facile scernere in esso le speciali attribuzioni dei singoli Funzionari che nella liquidazione delle quote inesigibili hanno ingerenza, si crede tuttavia opportuno, trattandosi di una materia complicata, difficile e della massima importanza, di aggiungere qualche maggior dilucidazione colle seguenti Istruzioni, nelle quali sono man mano tracciate le attribuzioni degli Agenti della riscossione, degli Agenti delle imposte dirette e degli Intendenti di finanza nella materia della liquidazione e del rimborso delle quote inesigibili.

---

(1) Vedi pag. 299.

Digitized by Google

TITOLO I.

Liquidazione delle quote inesigibili a causa d'inesistenza, d'insolvenza o d'irreperibilità di contribuenti.

Capitolo I.

Norme da seguirsi dagli Agenti della riscossione nella produzione delle domande di rimborso per quote mobiliari inesigibili.

Art. 1. Le domande che gli Esattori, i Percettori, i Camarlinghi, e i Ricevitori delle imposte dirette fecero per lo passato agli Iotendenti di finanza per il rimborso o lo sgravio delle quote o parte di qnote risultate inesigibili od indebite sulla imposta della ricchezza mobile, saranno d'or in avanti presentate limitatamente alla loesigibilità, debitamente constatata, a causa d'inesistenza, d'insolvenza o d'irreperibilità di contribuenti sui ruoli dell'anno 1871 e del euccessivi, ed e norma dolle preeenti Istruzioni.

Art. 2. Tali domande debbooo essere presentate dagli Agenti della riscossione, distintamente per Comune e per annata, all'Intendente di finanza, per mezzo dell'Agente delle imposte del Circolo nel qnale ha sede l'Ufficio dell'Esattore, del Percettore, dol Camarlingo o del Ricevitore delle imposte dirette.

Art. 3 La produzione delle domande dobb'essere eseguita entro il termine di *mesi otto* dalla scadenza dell'*ultima rata* della imposta, sia che si tratti di qnote risultate inesigibili all'Agente della riscossione *direttamente* interessato, sia ohe si tratti di quote per le quali sia stata fatta delegazione di esazione ell'Agente della riscossiono del luogo, nel quale il contribuente trasferì il suo domicilio.

Art. 4. Il diritto al rimborso compete agli Agenti della riscossione sempre qnando la esecuzione non abbia potuto aver luogo per assoluta mancanza nella Provincia di beni sequestrabili a norma di Legge, a carico del debitore dell'imposta, o la esecuzione tentata sia tornata inutile o insufficiente.

Art. 5. L'Agente della riscossione, eia che si tratti di quote delle quali a lui incomba *direttamente* la esazione, sia che si tratti di quote delegate in esazione, è sempre obbligato a provare che le esecuzione o fu regolarmente tentata *entro quattro mesi* dalla scadenza della imposta, o non potè aver luogo per la circostanza iodicata nel precedente erticolo.

Art. 6. L'Agente della riscossione però non perde il suo diritto al rimborso, anche qnendo l'esecuzione non sia stata compiuta nel predetto termine, ee abbia pignorato frutti naturali pendenti, e ne ritardi la vendita fino a quindici giorni dopo la raccolta. Parimente per i fitti e le pigioni da scadere, può aspettare a riscuoterli quindici giorni dopo la scadenza, senza perdere il diritto medesimo.

Art. 7. La esecuzione mobiliere non è regolarmente esperita se non quando risulti essersi *tentata* alla scadenza della prima o della seconda rata, ed essersi ripetuta alla scadenza dell'ultima; potendo, nell'intervallo dall'una all'altra scadenza, essersi migliorata la condizione del debitore.

L'inesistenze o irreperibilità del contribuente debbe essere comprovata da

un certificato della Giunta Municipale del luogo ove il debitore fu tassato, attestante non essere egli ivi conosciuto od essere ignota l'attuale di lui dimora, e non esistervi nel Comune nè persona che abbia la legale di lui rappresentanza, nè beni mobili o immobili che a lui appartengano.

Art. 9. La prova richiesta dal precedente art. 5 deve consistere in un processo verbale del *Messo* (intimatore, cursore, agente di coattive, donzello, ecc.); dal quale verbale risulti non essersi trovato nè presso il debitore, nè presso chi legalmente lo rappresenta cosa alcuna sulla quale abbiasi potuto esercitare utilmente il privilegio fiscale, nel modo stabilito dalle vigenti Leggi.

Art. 10. Tanto nel caso d'inesistenza o d'irreperibilità, quanto nel caso d'insolvenza del contribuente, la domanda di rimborso per la quota attribuitagli deve essere corredata di un cetificato di tutte le Agenzie della Provincia, meno l'Agenzia per mezzo della quale la domanda viene presentata, da cui risulti che il contribuente non è inscritto nei registri delle dette Agenzie come possessore di beni mobili od immobili. Detto certificato debbe essere conformato al qui unito modello n. 1.

Può tener luogo del certificato un attestato della Giunta Municipale, dichiarante essere di pubblica notorietà che il debitore non possiede beni mobili od immobili nè nella Provincia, nè fuori.

Art. 11. La domanda di rimborso per quote inesigibili, a causa d'inesistenza, d'insolvenza o d'irreperibilità di contribuenti, debbe essere conformata al modello n. II, che fa seguito alla presente Istruzione, e le quote dal detto Agente rappresentante come inesigibili debbono essere inscritte nella domanda stessa, riportando nelle correlative colonne 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 20 i dati desunti per ciascun articolo inesigibile dalle colonne 1, 3, 7, 11, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 26, e 30 del ruolo. Tra l'una e l'altra delle partite da iscriversi deve lasciarsi un sufficiente margine per evitare qualsiasi equivoco.

Art. 12. Ove per causa dell'Agente della riscossione delegato, l'Agente delegante non abbia potuto presentare in tempo utile la proposta d'inesigibilità per una quota d'imposta, ed ove una quota d'imposta che era esigibile, sia divenuta inesigibile per ritardo od incuria del delegato nel procedere agli atti ad esso affidati, l'Agente della riscossione delegato sarà responsabile in proprio verso il delegante del danno cagionatogli.

Art. 13. I documenti prescritti dagli articoli 8, 9 e 10, a corredo delle proposte d'inesigibilità, danno diritto agli Agenti della riscossione di ottenere una determinazione dell'Intendente di finanza sulle proposte stesse, ma non implicano l'obbligo dell'Intendente di attenersi, in ogni caso, alle resultanze dei documenti esibiti.

Art. 14. È ammesso il ricorso al Ministro delle Finanze, da parte degli Agenti della riscossione, contro la reiezione decretata dall'Intendente di finanza alla proposta inesigibilità di una o di più quote.

Tale ricorso deve essere presentato entro giorni venti da quello in cui fu all'Agente della riscossione partecipata la determinazione dell'Intendente intorno alle proposte inesigibilità, e deve essere trasmesso al Ministro delle Finanze *pel tramite dell' Intendente*, il quale unirà al ricorso medesimo le proprie osservazioni.

Art. 15. La domanda di rimborso non è ammissibile, se non quando sia

Digitized by Google

stata prodotta *in doppio esemplare* e si trovi *chiaramente datata* e *sottoscritta* dall' interessato Agente della riscossione.

CAPITOLO II.

Obblighi degli Agenti delle imposte dirette intorno alle domande di rimborso per quote mobiliari inesigibili.

Art. 16. I certificati di cui nell' art. 10 delle presenti Istruzioni debbono essere rilasciati dagli Agenti delle imposte, entro il termine di giorni 10 dalla pervenienza della richiesta dell' Agente della riscossione.

Art. 17. L' Agente delle imposte dirette, man mano che gli pervengono dagli Agenti della riscossione del proprio Circolo domande di rimborso per quote inesigibili per inesistenza, insolvenza e irreperibilità di contribuenti, ha obbligo di prenderne nota in apposito registro, ed accertarsi anzitutto, mediante gli atti di cui dispone e *salvo la propria responsabilità*, che le cifre d' imposta inscritte nelle domande stesse, per ciascuno degli articoli dichiarati inesigibili, corrispondano esattamente alle cifre d' imposta inscritta sui ruoli per ciascuno degli articoli stessi.

Art. 18. L' Agente delle imposte dirette non ha in verun caso facoltà di respingere le domande pervenutegli dagli Agenti della riscossione, ma nel trasmetterle all' Intendente di finanza deve inscrivervi nell'apposita colonna, od in foglio a parte, tutte le osservazioni che nello esame delle domande abbia avuto occasione di fare, esponendo i motivi pei quali propone il rifiuto o l'ammissione dell' inesigibilità di ciascuna quota.

Art. 19. Nel caso d' inesigibilità per inesistenza del debitore, l' Agente delle imposte dirette è sempre obbligato ad indicare come sia avvenuta la iscrizione a ruolo del debitore stesso.

Art. 20. Le disposizioni di cui nei precedenti articoli 17, 18 e 19 debbono essere adempite, entro *dieci* giorni dalla pervenienza per le domande relative a Comuni di popolazione minore di ventimila abitanti; entro *quindici* giorni pei Comuni di popolazione minore di cinquantamila abitanti, ed entro giorni *trenta* per i Comuni di popolazione maggiore.

Art. 21. L' Agente delle imposte dirette riempie le colonne 15, 16, 17, 18, 19 di ciascuna domanda (mod. n. II), determinando così, per ciascuna quota inesigibile, la parte da rimborsarsi dalla Provincia e dal Comune in conseguenza della loro compartecipazione ai centesimi addizionali per la riscossione.

CAPITOLO III.

Norme da seguirsi dall' Intendente di finanza nella liquidazione delle quote mobiliare inesigibili.

Art. 22. Spetta all' intendente di finanza di operare la liquidazione delle quote o parte di quote riconosciute inesigibili a causa d' inesistenza, d' insolvenza o d' irreperibilità di contribuenti.

Art. 23. Nessuna proposta d' inesigibilità al precitato titolo può essere presa in esame dall' Intendente di finanza, se non quando risulti debitamente pro-

Digitized by Google

dotta e corredata a norma degli articoli I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del capitolo I delle presenti Istruzioni.

Art. 24. L'Intendente di finanza è nondimeno autorizzato a far rettificare dagli Agenti della riscossione le avanzate proposte d'inesigibilità, nel caso che le riconoscesse irregolari solo nella forma.

Art. 25. Le determinazioni dell'Intendente di finanza sulle domande di rimborso prodotte dagli Agenti della riscossione, debbono essere emesse entro *due* mesi dal giorno in cui le domande stesse furono presentate.

Art. 26. Nell'emettere tali determinazioni l'Intendente di finanza ha il diritto e il dovere di compiere le indagini necessarie allo scopo di accertarsi che le quote proposte come inesigibili a causa d'*inesistenza* e di *irreperibilità* dei contribuenti siano realmente tali: ed a siffatto scopo può richiedere alle Autorità municipali, alle Camere di commercio, agli Uffici di sicurezza pubblica e ad ogni altro Ufficio pubblico tutte quelle indicazioni che reputi all'uopo opportune.

Art. 27. Determinato quali siano le quote che possono essere ammesse come inesigibili e quali no, l'Intendente di finanza fa iscrivere le quote medesime nelle colonne 21, 22 e 24 della domanda (mod. II), e riassume in un quadro, formato giusta il qui unito modello n. III, le cifre risultanti rimborsabili (colonna 22, modello II). Tale quadro sarà sottoposto alla Ministeriale approvazione in duplice esemplare e corredato dei documenti che provano la inesigibilità delle quote comprese, per *Comune* e per *annata*, nel quadro stesso.

Art. 28. Il Ministro delle Finanze, sempre quando riconosca regolari i documenti comprovanti la inesigibilità, munisce della sua approvazione il quadro suddetto, e resolo esecutivo ne restituisce un esemplare all'Intendente di finanza con tutti gli atti che vi si riferiscono.

Art. 29. L'Intendente di finanza trasmette immediatamente agli Agenti della riscossione i dupli delle domande di modello n. II, debitamente completate in base alle risultanze del quadro approvato, allo scopo di partecipar loro di quali quote sia stata ammessa l'inesigibilità e di quali no.

Art. 30. Sarà cura dell'Intendente di finanza di far eseguire le opportune iscrizioni sul registro partitario nelle colonne 1, 2 e 23 e nelle altre, cui occorra, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 34 e 36, tanto per il numero d'ordine, per la data delle operazioni e per l'approvazione del quadro, quanto per la enunciazione dei dati concernenti le singole quote inesigibili a causa d'inesistenza, d'insolvenza o d'irreperibilità di contribuenti.

Art. 31. L'Intendente di finanza dà comunicazione al Prefetto della Provincia di una copia del quadro di modello n. III approvato per le quote inesigibili. Tale copia sarà acccompagnata con tante liquidazioni (mod. IV) quanti sono i Comuni compresi nel quadro. I fogli di liquidazione sono fatti in doppio per ciascun Comune, affinchè consti al Comune ed alla Provincia del debito rispettivo per l'inesigibilità.

Art. 32. Il Prefetto, completati i fogli di liquidazione (mod. IV) nella parte che lo riguarda, li rinvia *immediatamente* all'Intendente, al quale spetta farli tenere a ciascun Agente della riscossione, colla facoltà di versarli come danaro in conto del rispettivo debito verso la Provincia ed il Comune.

Digitized by Google

TITOLO II.

Liquidazione delle quote dichiarate inesigibili perchè indebite.

Capitolo IV.

Norme da eseguirsi dall' Intendente di finanza per la liquidazione delle quote indebite.

Art. 33. L' intendente di finanza, in base alle decisioni rese in via amministrativa o giudiziaria a norma dei Regolamenti vigenti, ed alle liquidazioni operate dagli Agenti delle imposte dirette sui ricorsi ammessi, ordina con decreti individuali il rimborso delle quote dichiarate indebite.

Art. 34. I decreti che l' Intendente di finanza è autorizzato ad emettere, per lo sgravio o rimborso delle quote o parte di quote dichiarate indebite, sono resi esecutivi dal Ministro delle Finanze.

Art. 35. Tali decreti, da compilarsi giusta il qui allegato modello n. V e corredati degli atti che li giustificano, debbono essere trasmessi al Ministro delle Finanze *entro cinque giorni dalla scadenza di ciascun mese*, con apposito elenco in doppio esemplare, distinto per esercizio e conformato al pur qui allegato mod. n. VI.

Art. 36. Il Ministro delle Finanze esamina i Decreti e laddove li riconosca in ogni loro parte regolari, munisce di sua approvazione e rende esecutivo il correlativo elenco, restituendone un esemplare all' Intendente di finanza e rinviando gli atti che ai Decreti stessi si riferiscono.

Art. 37. Appena ricevuto l' elenco (Mod. n. VI) approvato dal Ministero, l' Intendente di finanza farà eseguire le occorrenti iscrizioni sul registro partitario nelle colonne 1, 2 e 23 e nelle altre 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ecc. cui occorra, tanto per il numero d' ordine, per la data della operazione e per l' approvazione del detto elenco, quanto per la enunciazione dei dati concernenti le singole quote dichiarate indebite e dei motivi sui quali poggiano i ricorsi ammessi.

Art. 38. L' Intendente di finanza dà comunicazione al Prefetto della Provincia di una copia dell' approvato elenco (Mod. n. VI), onde provveda al rimborso e allo sgravio della parte di spese di distribuzione e di riscossione inerenti alle quote indebite e rimborsabili dalla Provincia e dai Comuni, colle stesse norme e mediante gli stessi atti di cui agli articoli 31 e 32.

Capitolo V.

Norme agli Intendenti di finanza intorno all' uso degli autorizzati mandati a disposizione per quote mobiliari dichiarate inesigibili od indebite.

Art. 39. I quadri (Mod. n. III) e gli elenchi (Mod. n. VI), corredati dei prescritti documenti ed approvati dal Ministro delle Finanze per quote inesigibili o per quote indebite, costituiscono titolo giustificativo dello impiego delle somme affidate all' Intendente di finanza con mandati a disposizione, pel pagamento delle quote inesigibili od indebite di ricchezza mobile.

Digitized by Google

Art. 40. L'Intendente di finanza si vale del mandato a disposizione per emettere buoni o a favore dei contribuenti, quando gli risulti che le somme da rimborsarsi per indebito furono già da essi integralmente pagate in base alle risultanze del ruolo, od a favore degli Agenti della riscossione, quando risulti invece essere state dette somme solo in parte pagate, senza che sia possibile precisarne la misura, per le rateali scadenze della imposta che sopravvennero tra la presentazione e la decisione del ricorso a cagione d'indebito.

Art. 41. Nel caso di buoni tratti a favore degli Agenti della riscossione, giusta il disposto dell'articolo precedente, l'Intendente di finanza deve far loro tenere i buoni per lo mezzo degli Agenti delle imposte dirette, ingiungendo a codesti ultimi di darne *immediato* avviso ai contribuenti che vi hanno interesse.

Art. 42. L'avviso deve dagli Agenti delle imposte essere recapitato ai contribuenti per mezzo dei Sindaci, nei modi e colle forme stabilite dall'art. 85 del Regolamento 28 agosto 1870. Sulla produzione dell'avviso, l'Agente della riscossione paga al contribuente la quota o parte di quota dovutagli, facendogliene rilasciare quietanza da unirsi al buono, a giustificazione dell'effettuato rimborso.

Art. 43. La quietanza, di cui nell'articolo precedente, è apposta dal contribuente appiè della liquidazione di modello n. V che lo riguarda; laddove il contribuente non sappia o non possa scrivere, la quietanza sarà alla di lui presenza firmata da due testimoni, con dichiarazione delle cause per cui manca la firma dell'interessato.

Art. 44. Se il rimborso deve essere fatto all'erede del contribuente, deve questi produrre, onde resti annesso alla correlativa liquidazione, un atto di notorietà rilasciato da Notaio se trattasi di somma superiore a lire cinquanta, e dal Pretore se trattasi di somma minore.

Art. 45. Oltre ai documenti di cui agli articoli 42, 43 e 44 dianzi enunciati, l'Agente della riscossione, effettuando il rimborso al contribuente nella misura dovutagli in base al di lui debito verso la Cassa esattoriale, deve farsi restituire dal contribuente le quietanze rilasciategli pei pagamenti d'imposta precedentemente effettuati, e nel caso che siano andate disperse, far ciò constatare con apposita dichiarazione del contribuente.

Art. 46. A che l'Agente della riscossione non trattenga in base alle risultanze del buono pervenutogli, somma maggiore di quella che effettivamente gli compete in *rateale disgravio* delle quote o parte di quote dichiarate indebite, l'Intendente di finanza dispone a che il buono sia *conteggiato per intero* nel più *prossimo versamento*. E poichè, per la risultante plusvalenza del versamento fatto, la entità di ciascuno dei versamenti ulteriori è necessariamente modificata, là dove vige l'obbligo dell'inesatto per esatto, l'Intendente determina gli ulteriori versamenti in base ai *residuale carico* dell'Agente della riscossione cui spetta, e modifica i versamenti stessi man mano che altri buoni siano conteggiati nel modo precisato d'innanzi.

Art. 47. Per le quote mobiliari dichiarate inesigibili a causa d'inesistenza, d'insolvenza o d'irreperibilità di contribuenti, l'Intendente di finanza correda ciascuna domanda (modello n. II) con sua ordinanza di modello n. VII, un buono complessivo per ogni domanda a ciascuno degli Agenti della riscossione cui spetta, entro *cinque* giorni dal ricevimento dei quadri (modello n. III),

debitamente approvati. Sarà cura del Ministero delle Finanze di far in modo che i pagamenti dovuti agli Agenti della riscossione seguano entro i *due mesi* successivi al termine loro prefisso per la produzione delle autorizzate domande di rimborso.

Art. 48. Laddove la somma, della quale l'Intendente di finanza è autorizzato a valersi col mandato a disposizione, si riconosca insufficiente al rimborso di cui nell'articolo precedente, l'Intendente, giustificata l'erogazione dei due terzi della somma assegnatagli col detto mandato, può farne richiesta di altro, seguendo il medesimo sistema sino all'adempimento completo del rimborso che occorre.

Art. 49. Potrà però l'Intendente, in caso di assoluta urgenza di rimborso e quando non avesse fondi all'uopo sufficienti, presentare al Ministero delle Finanze elenchi di modello n. II cogli atti relativi, chiedendo la emissione di mandato diretto a cura del Ministero stesso, pel rimborso delle quote comprese negli elenchi presentati.

Art. 50. Ove si tratti di quote riguardanti esercizi anteriori al 1871, l'Intendente di finanza, all'appoggio dei quadri di antico modello *B*, debitamente approvati, fa luogo allo sgravio provvisorio a favore degli Agenti della riscossione sulle somme che essi tuttavia dovessero in base alle risultanze del carico dei ruoli anteriori al 1871.

Art. 51. Se la scadenza dell'ultima rata delle quote inesigibili a causa di inesistenza, d'insolvenza o d'irreperibilità di contribuenti, e se la liquidazione delle quote indebite si verificarono innanzi il 1. gennaio 1871, il rimborso di tali quote non può essere altrimenti operato che con la emissione di mandati a cura del Ministero, come sin qui si è fatto.

Art. 52. Il rimborso delle quote relative all'esercizio 1870 ed agli esercizi precedenti, sia che riconosciute inesigibili a causa d'inesistenza, d'insolvenza o d'irreperibilità di contribuenti, sia che dichiarate indebite per effetto di ricorsi ammessi può effettuarsi mediante buoni sopra mandati a disposizione, se la scadenza dell'ultima rata delle prime e la liquidazione delle seconde sia rispettivamente avvenuta dopo il 1. gennaio 1871.

Art. 53. Le presenti Istruzioni andar debbono in vigore contemporaneamente alla esecuzione del Decreto Reale del 26 agosto 1871, ossia 15 giorni dopo la pubblicazione del medesimo.

Art. 54. Nulla è, sino alla precennata epoca, innovato per gli atti in corso d'inesigibilità mobiliare quando anche concernenti quote scadute e liquidate dopo il 1871.

Per il Ministro
GIACOMELLI.

Circ. min. 8 *settembre* 1871 *N.* 44949. *Boll. Uff. Dir. gen. imp. dir.* 1871 *Vol. III. pag.* 479.

Modello n. I.
(Art. 19 delle Istruz.)

PROVINCIA di

AGENZIA DELLA RISCOSSIONE DEL COMUNE DI

Il sottoscritto Agente della riscossione del Comune di prega l' Agente delle imposte dirette di fargli noto se il nominato (1) inscritto nel ruolo della imposta di ricchezza mobile 1871, del Comune di si trovi a qualsiasi titolo inscritto in qualcheduno dei registri relativi alle imposte dirette tenuti da codesta Agenzia.

Dato a il 187

L' Agente della riscossione

(1) Segnar si deve il cognome, nome, paternità, ecc., del contribuente cui riflette la inesigibilità a causa d' inesistenza, insolvenza od irreperibilità.

PROVINCIA di

AGENZIA DELLE IMPOSTE DIRETTE E DEL CATASTO di

Il sottoscritto Agente delle imposte dirette certifica che il signor del Comune di non risulta per alcun titolo iscritto in alcuno dei registri delle imposte dirette tenuti da questa Agenzia.

In fede di che rilascia il presente certificato sulla richiesta dell' Agente della riscossione di in data per gli effetti del Regio Decreto 26 agosto 1871.

Dato a li 187

L' Agente

Digitized by Google

Modello n. II
(Art. 11 delle Istruz.)

Provincia
di

Agenzia delle Imposte dirette
di

CIRCOLO D'ESAZIONE
di

Imposta sui redditi di Ricchezza mobile

RUOLO { principale / suppletivo } dell' Esercizio

passato in riscossione il

DOMANDA

che il sottoscritto Agente della riscossione rassegna al sig. Intendente di finanza di in doppio esemplare, affinchè voglia promuovere il rimborso delle quote d' imposta e suoi accessori che vi sono descritte, e che non poterono essere riscosse per insolvenza, inesistenza od irreperibilità di contribuenti, siccome risulta dagli annessi documenti giustificativi.

Dato a *il* 187

L' Agente della riscossione

Digitized by Google

L'AGENTE DELLE IMPOSTE DIRETTE

di

Visto che il ruolo, nel quale le quote riportate nella presente domanda si trovano iscritte, fu pubblicato e passato in riscossione il e l'ultima rata del pagamento scadde il

Visto che gli atti coattivi furono eseguiti entro i termini prefissi dagli articoli del Regio Decreto e delle relative istruzioni;

Visto che la domanda è stata presentata il e quindi entro il termine stabilito dall'articolo del citato Regio Decreto;

Compiute le operazioni occorrenti, giusta il capitolo I delle mentovate istruzioni:

Trasmette la presente domanda coi relativi documenti al sig. Intendente di finanza di con parere di (1)

(1) Ammetterla in esame, salvo le osservazioni apposte alla colonna 20.
Respingerla, perchè presentata fuori termine.

Digitized by Google

Modello n. III
(Art. 27 delle Istruz.)

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA

di

Amministrazione delle Imposte dirette

Imposta sulla Ricchezza mobile

Esercizio

QUADRO

delle domande di rimborso presentate dagli entro indicati Agenti della riscossione per quote riconosciute inesigibili per insolvenza, inesistenza ed irreperibilità di contribuenti sui ruoli dell' imposta di Ricchezza mobile dati loro in riscossione per l' esercizio 18 , delle quali il sottoscritto propone al Ministero delle Finanze il rimborso.

Dato a *il* 187

L' Intendente

Digitized by Google

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le singole proposte fatte del sig. Intendente di finanza di
in data

Esaminate le domande e gli atti relativi alle quote delle quali si propone il rimborso

ORDINA

eseguirsi a favore degli Agenti della riscossione entroscritti il rimborso delle somme di cui nella colonna 7, perchè non riscosse nè riscuotibili, e restituisce al predetto sig. Intendente il presente duplo per la effettuazione del rimborso ai termini di Legge.

Dato a il 187

Il Ministro

Digitized by Google

Modello n. IV
(Art. 31 e 32 delle Istruz.)

INTENDENZA DI FINANZA di .

Visto { il quadro / l'elenco } delle quote d'imposta mobiliare riconosciute { inesigibili, / indebite, } già approvato e reso esecutivo dal Ministro delle Finanze in data

Vista la liquidazione per la rifusione delle quote suddette, in base alla quale spetta all'Erario il pagamento di lire , alla Provincia il pagamento di lire ed al Comune di il pagamento di lire

COMUNICA

le suddescritte risultanze alla Regia Prefettura, affinchè si compiaccia provvedere per la rifusione a farsi dalla Provincia e dal detto Comune.

Dato a li 187

L'Intendente

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA di

Vista la liquidazione operata dall'Intendente di finanza, giusta il qui allegato estratto di { quadro / elenco }, reso esecutivo dal Ministro delle Finanze

AUTORIZZA

l'Esattore di (a) o (b)

ed a valersi del presente documento come titolo di versamento per la somma di lire da rifondersi per lire a carico della Provincia, e per lire a carico del Comune di

Dato a il 187

IL PREFETTO

(a) (*Se si tratta di quote indebite*) a restituire agli aventi diritto le rate dei sedicesimi delle spese di distribuzione e di riscossione a rispettivo carico della Provincia e del predetto Comune per quote dichiarate indebite ed

(b) (*Se si tratta di quote inesigibili*) di trattenere l'equivalente delle rate dei sedicesimi delle spese di distribuzione e di riscossione sulle quote inesigibili a causa d'inesistenza, d'insolvenza od irreperibilità de' contribuenti, ed a

Digitized by Google

Modello n. V
(Art. 35 delle Istruz.)

L'INTENDENTE DI FINANZA

in

Vista la decisione emessa dal (1) col quale è stata definitivamente riconosciuta indebita la quota d'imposta mobiliare attribuita al signor (2)
nel ruolo del Comune di pel 187 in lire
sul reddito provenlente (3)
per (4)

Visti l'articolo della Legge
e gli articoli del Regolamento;

DECRETA:

Restituirsi al signor l'anzidetta quota d'imposta sul ruolo 187 del Comune di in base alla liquidazione annessa al presente Decreto e manda alla Ragioneria di trarre sul mandato a disposizione (5)
un buono per la somma rimborsabile dall'Erario a favore (6)

Dato a il 187

L'Intendente

(1) Commissione di 1.a 2.a o 3.a Istanza o Tribunale, Corte d'appello, o il suo decreto.
(2) Nome, cognome e qualità del contribuente.
(3) Indicare chiaramente la natura del reddito.
(4) Indicare il motivo cui poggia la decisione
(5) Descrivere il numero, data del mandato e il capitolo su cui grava.
(6) Del Contribuente se risulta la quota pagata per intero e dell'Esattore con quietanza a favore di se medesimo se la quota risulta non pagata o pagata solo in parte.

Digitized by Google

Agenzia delle Imposte dirette di ______ **Esattoria di** ______

Imposta sui redditi di Ricchezza

LIQUIDAZIONE *di rimborso dovuto al contribuente infrascritto in seguito in data*

Articolo del ruolo signor

BASE della liquidazione	REDDITI IMPONIBILI secondo la categoria A	B	C	D	Totale dei redditi imponibili delle categ. *A*, *B*, *C* e *D* — Colonne 2, 3, 4 e 5	Redditi delle categorie *B*, *C* e *D* non tassabili	Redditi delle cat. *A*, *B*, *C* e *D* tassabili — Differenza fra le col 6 e 7	Redditi fondiari non tassabili a ruolo o redditi mobiliari tassabili in testa ad altri Contribuenti	Imposta fondiaria delle colonne agricole
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Giusta il ruolo.									
Giusta la succitata decisione									
Differenza o totale da rimborsarsi									

Il sottoscritto dichiara che i risultati della presente liquidazione

Dato a *il*

Comune di

mobile per l'anno

alla decisione del *di*

Imposta in principale	Decimo	Totale — Colonne 11 e 12	SPESE di riscossione spettanti per — Sedicesimi allo Stato	Sedicesimi alla Provincia	Sedicesimi al Comune	Pene pecuniarie	SOMME da rimborsarsi — dallo Stato — col. 13, 14 e 17	dalla Provincia — colonna 15	dal Comune — colonna 16	Totale gen. da rimborsarsi — Colonne 18, 19 e 20	*Osservazioni*
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

ono in esatta corrispondenza coll'articolo del ruolo.

187

L'Agente delle Imposte

Quietanze del Contribuente.

Il sottoscritto dichiara aver ricevuto dal signor Esattore di la somma di lire a titolo di rimborso di altrettante

giusta l'articolo del ruolo cui si riferisce la presente liquidazione.

Data

Firma

Digitized by Google

Modello n. VI
(Art. 35 delle Istruz.)

INTENDENZA DI FINANZA

di

ELENCO

dei decreti di sgravio emessi dall' Intendente di finanza nel mese di 187 *in base a decisioni emesse in via amministrativa o giudiziaria.*

Il Ministro delle Finanze

Viste le decisioni descritte nel presente Elenco;
Visti i decreti di sgravio emessi dall' Intendente in base a siffatte decisioni, e le corrispondenti liquidazioni;

APPROVA

la esecuzione dei rimborsi a chi di diritto secondo i precennati decreti dell' Intendente.

Dato a il 187

Il Ministro

Digitized by Google

Modello n. VII
(Art. 47 delle Istruz.)

L'INTENDENTE DI FINANZA

della Provincia di

Vista la domanda colla quale l'Agente della riscossione di chiede il rimborso delle quote di imposta mobiliare sperimentate inesigibili per insolvenza, inesistenza od irreperibilità delle persone alle quali furono attribuite sul ruolo del Comune di per lo esercizio , cui la domanda medesima si riferisce;

Visto il parere e le osservazioni fatte dall'Agente delle Imposte dirette per ogni singola quota;

Esaminati gli annessi documenti e praticate le necessarie indagini;

DECRETA:

Accordarsi all'Agente di riscossione di il rimborso delle somme a carico dell'Erario in correlazione alla risultanza della colonna della domanda, e della colonna del quadro (Mod. n. III) constando non essersi potuto e non potersene tuttavia effettuare la riscossione.

Dato a il 187

L'Intendente

Digitized by Google

Risoluzione di dubbi per la regolare esecuzione delle disposizioni contenute nel R. D. 26 Agosto 1871. — Alcune Intendenze di finanza hanno promosso il dubbio, se le disposizioni del Regio Decreto 26 agosto p. p., comunicato con la Istruzione a stampa in data 8 settembre 1871, n. 44949; aver debbano effetto soltanto per la inesigibilità mobiliare concernente i ruoli del corrente esercizio e dei successivi, o riguardino anche la inesigibilità risultata sui ruoli degli esercizi anteriori al 1871, per la quale le domande di rimborso trovansi in esame presso le Giunte municipali, presso le Agenzie delle Imposte dirette e presso le Intendenze stesse.

Ad evitare ogni equivoco ed a scongiurare il pericolo d'imbattersi in resultati affatto contrari al concetto informatore del precitato Regio Decreto, il concetto cioè di facilitare *il da farsi* per la liquidazione e rimborso delle quote mobiliari inesigibili, ma di non rinvenire sul *già fatto* in base al Regio Decreto 25 agosto 1865, n. 2460; il sottoscritto avverte i Signori Intendenti di finanza che nulla è innovato per gli atti in corso d'inesigibilità mobiliare, quando anche si riferiscano a quote scadute e liquidate dopo il 1870 e prima della pubblicazione del recente Decreto 26 agosto.

Codesta esplicazione è perfettamente consona all'art. 54 della dianzi citata Istruzione 8 settembre 1871, e vuol esser tenuta presente, perocchè nell'articolo stesso s'incorse in evidente errore di stampa, leggendovisi « scadute e liquidate *dopo il* 1871 » invece di « scadute e liquidate *dopo il* 1870 ».

In altri termini, il sistema stabilito dal Regio Decreto 26 agosto 1871 deve essere praticato per le domande che occorresse agli Esattori di presentare, *per quote inesigibili afferenti al* 1871 *e per quote della medesima specie concernenti i ruoli suppletivi* 1870 *e retro;* ma non è punto applicabile alle domande già avanzate pel 1870 e retro, ed a quelle che prima della pubblicazione del recente Decreto si fossero, a cagion d'indebito, prodotte per l'anno 1871.

Senza di ciò, lungi dall'essere facilitata, sarebbe invece attraversata la liquidazione delle quote mobiliari inesigibili a *qualunque esercizio esse appartengano;* avvegnachè si tratterebbe di riformare le domande di rimborso che gli Esattori, tanto per gli esercizi dal 1864 al 1868-69, quanto per l'esercizio stesso del 2. semestre 1869 ed anno 1870, debbono ormai, in massima, aver presentato per non vederle respinte a causa di tardiva presentazione. E qui d'uopo è notare che, anche estendendo il termine per la presentazione delle domande di rimborso per quote mobiliari inesigibili 1869-70 ad otto mesi dopo la scadenza dell'ultima rata d'imposta, le domande stesse dovrebbero al dì d'oggi essere tutte presentate, tranne quelle riferibili ai ruoli suppletivi posti in corso nel secondo semestre del passato anno.

Riassumendo, non è inutile soggiungere:

1. che gli elenchi di modello n. VI prescritti dalla istruzione 8 settembre 1871 non potranno essere sottoposti alla Ministeriale approvazione se non *per quote indebite*, la di cui liquidazione, *o pel* 1870 *e retro o pel* 1871, sia stata operata dopo la pubblicazione del Regio Decreto 26 agosto p. p., tanto se la liquidazione abbia avuto luogo in base al modello n. V allegato alla detta Istruzione, quanto se sia stata fatta sul modello in uso presso le Intendenze per gli esercizi anteriori al 1871 ed in conformità ai ruoli degli esercizi medesimi;

2. che elenchi di modello n. VI dovranno essere compilati per *quote indebite*, che saranno accertate e liquidate dopo la pubblicazione del citato Decreto, sia che le quote stesse afferiscano a *ruoli principali o suppletivi pel* 1871, *sia che riguardino ruoli principali o suppletivi pel* 1870 *e retro;*

3. che i quadri di modello n. III, di cui nella citata Istruzione, non potranno essere sottoposti alla Ministeriale approvazione se non per quote mobiliari inesigibili a causa d'inesistenza, d'insolvenza e d'irreperibilità di contribuenti *sui ruoli dell'anno* 1871 *e dei successivi*, essendo limitata a siffatta specie d'inesigibilità la produzione di domande di rimborso per gli anni medesimi, e non potendo essere ancora presentate le domande stesse, perocchè non sono ancora trascorsi, pel 1871, gli otto mesi dalla scadenza dell'ultima rata d'imposta relativa al detto esercizio;

4. che i quadri di modello n. III dovranno essere compilati per quote inesigibili a causa d'inesistenza, d'insolvenza e d'irreperibilità di contribuenti, sempre quando le dette quote afferiscano *a ruoli principali o suppletivi pel* 1871, *od a ruoli suppletivi per gli esercizi* 1870 *e retro*, e per la presentazione delle correlative domande di rimborso non fossero ancora, alla pubblicazione del detto Decreto, trascorsi gli otto mesi dalla scadenza dell'ultima rata d'imposta inscritta in ciascuno dei predetti ruoli.

Si nutre fiducia che le presenti dilucidazioni varranno a far conseguire lo esatto adempimento delle prescrizioni che formano oggetto della Istruzione generale in data 8 settembre 1871, n. 44949.

Circolare min. 26 *settembre* 1871 *n.* 49300. *Bollett. Uff. Dir. Gen. delle imp. dir.* 1871 *Vol III. pag.* 501.

Art. 91.

Stanno a carico dell'Esattore e rispettivamente del Ricevitore le spese di residenza dell'Ufficio, del personale, di tutti i libri e registri, non che ogni altra dipendente dal servizio di riscossione, quando non sia diversamente stabilito nel Capitolato di che all'articolo 4.

Capitoli normali.

Art. 28. Le stampe dei registri e moduli per l'esercizio delle esattorie e ricevitorie sono a carico degli esattori e ricevitori i quali non possono elevare pretesa alcuna per le modificazioni che dall'amministrazione vi potessero essere indotte.

Digitized by Google

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

Per la patente 18 oprile 1816 qualunque speso per qualsiasi oggetto relativo alla esecuzione fiscale ero a carico esclusivo dell'esattore comunole. Il ricevitore provinciole invece aveva dal Governo il locale coi mobili neccssarii per l'esercizio dello ricevitorio, non però gli oggetti di consumazione, come sono i libri, lo carta e simili.

Per l'Art. 4 di questa legge le Giunte comunali e le rappresentanze consorziali possono pattuire anche la forniture dei locali, delle stampe, e del personale occorrente a proprio carico, mediante gli articoli speciali, che senza modificare od alterare le condizioni contenute nei capitoli normali, hanno facoltà di aggiungere coll'opprovazione del prefetto, che deve sentire in proposito la Deputazione provinciole.

Art. 92.

L'aggio dell'Esattore e del Ricevitore si aggiunge nei ruoli alla imposta ed alla sovraimposta, ed è ripartito rispettivamente tra il Comune e la Provincia.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 14. — Il correspettivo è a carico della Cassa comunale.

Dispaccio 1. *novembre* 1852 *del Ministero delle finanze.*

Il correspettivo dovuto all'esattore per la riscossione delle imposte, tanto regie che comunali, è sempre a carico della cassa comunale, e quindi del comune, salvo quello sulla quota del contributo arti e commercio — come quello della tassa personale ora soppressa — dovuta all'erario, che è pagato a carico dell'erario stesso, essendo però sempre a carico del comune il correspettivo sulla quota di detto contributo a lui spettante.

Il correspettivo per la esazione della imposta sulle rendite è pagato per intiero dall'erario.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 66. L'aggio dell'esattore, misurolo sull'intiero ammontare delle imposte e sovrimposte, si unisce alla sovrimposta comunale, e l'aggio del ricevitore alla sovrimposta provinciale.

Alla imposta di ricchezza mobile si aggiunge l'aggio da stare in luogo del 2 per cento stabilito dalla legge e dal regolamento relativo per spese di riscossione; più l'altro 2 per cento per le

spese di distribuzione da unirsi per quattro ottavi all'imposta principale governativa; per tre ottavi all'aggio comunale; per l'altro ottavo all'aggio provinciale.

Sugli aggi e sulle spese di distribuzione non è dovuto aggio alcuno nè all'esattore, nè al ricevitore.

Art. 67. Il pagamento dell'aggio dovuto all'esattore e ricevitore viene fatto mediante mandato emesso a loro favore rispettivamente dal comune o dalla provincia dopo scaduta ciascuna rata e giustificato il corrispondente versamento.

Art. 68. L'aggio all'esattore e al ricevitore è dovuto sulle somme da essi rispettivamente versate.

Per altro sulle somme rimborsate tanto al contribuente quanto all'esattore non è dovuto aggio; e quando ne sia il caso, questo aggio sarà da conguagliare a debito dell'esattore e del ricevitore nei successivi mandati di pagamento.

Art. 69. L'imposta erariale dovuta dal demanio dello Stato è annotata sul frontispizio dei ruoli in modo figurativo, non è data in riscossione agli esattori e non è corrisposto per essa aggio di sorta.

Le relative sovrimposte provinciali e comunali sono liquidate nell'interno del ruolo coll'aggio di riscossione, ed esatte dagli esattori secondo il disposto dalla legge e dal presente regolamento.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Col sistema attuale ognuno paga il proprio correspettivo, aggiungendo la somma relativa al quoto d'imposta e di sovraimposta a carico del contribuente.

Mettiamo che il comune debba percepire dai contribuenti lire trecentomila, e che l'aggio dell'esattore sia del tre per cento, e quindi lire novemila. Queste novemila lire vanno sommate colle trecentomila, e si quotizzano fra i contribuenti in ragione della entità imponibile inscritta nei registri della imposta a loro nome.

2. La giunta della Camera 1871 aggiunse l'avverbio *rispettivamente*, parendole altrimenti dubbio in quale proporzione debba l'aggio distribuirsi tra provincia e comune, dovendosi intendere che l'aggio dell'esattore sta a carico del comune, e quello del ricevitore carico della provincia, ma in ragione delle rispettive imposte e sovraimposte.

3. Il comune quindi, ossiano i contribuenti, pagano insieme colla imposta da essi particolarmente dovuta anche l'aggio pattuito coll'esat-

Digitized by Google

tore per le imposte erariali e comunali conteggiate nei ruoli per ogni diita; e pagano poi l'aggio pattuito al ricevitore provinciale sulle imposte e sovraimposte speciali a favore della provincia.

Per esempio, Tizio deve lire 100 per la imposta dovuta allo Stato, e lire 50 per imposta e sovraimposta comunale, e fu pattuito coll'esattore l'aggio del 3 per cento. Tizio avrebbe da pagare un complessivo debito di lire 4.50.

Deve pure pagare l'imposta o sovraimposta provinciale per lire 25: — con un aggio al ricevitore del 2 per cento, si troverà quindi un debito verso la provincia di 0.50.

4. Colla riscossione delle imposte e sovraimposte l'esattore ed il ricevitore riscuotono anche l'aggio loro dovuto, e nell'eseguire i rispettivi versamenti lo deducono a loro favore, pagando al comune, alla provincia ed allo Stato la somma netta ad essi dovuta.

Circolari ed istruzioni ministeriali.

Modo di calcolare l'aggio di riscossione nei bilanci annuali. — A togliere ogni dubbio rispetto al modo di determinare nei bilanci preventivi comunali gli aggi di riscossione dovuti agli Esattori in ordine alla Legge del 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2.); e fissare in pari tempo un sistema uniforme, questo Ministero, secondando il desiderio espressogli da quello dell'Interno con dispaccio del 3 ottobre n. 15227, Div. 3., ha stimato dover dettare delle regole generali per norma degli Uffici che hanno mano in questo ramo di servizio; quali regole si riassumono negli articoli seguenti:

1. Appena avvenuta la nomina definitiva di un Esattore o del Ricevitore, il Prefetto ne darà notizia all'Intendente di finanza.

2. Questa comunicazione sarà fatta separatamente per ciascun Comune come separati sono i ruoli delle imposte.

3. Spetta esclusivamente ai signori Intendenti, in seguito alle comunicazioni come sopra ricevute, di aggiungere l'importare dell'aggio alla imposta e sovraimposta, e di tenerne conto nella liquidazione de' carichi de' ruoli in conformità alle Istruzioni del 31 luglio, n. 54007, e del 15 settembre, num. 69712; dovendosi i signori Prefetti astenere dal cumulare l'aggio alla sovraimposta, e dal ripartirlo insieme a questa nella relativa tabella di riparto com'è stato erroneamente praticato da qualcuno con evidente pericolo di duplice imposta per questo titolo.

4. L'aggio determinato in un tanto per cento sull'ammontare della imposta e delle sovraimposte consegnate in esazione sui ruoli sarà inscritto nella parte attiva del bilancio comunale in un capitolo speciale sotto il titolo « *aggio di riscossione delle imposte e sovraimposte* » e distinto con apposito allegato come appresso:

a) Aggio sulla imposta erariale terreni,
   Id. sulla sovrimposta provinciale,
   Id. sulla sovrimposta comunale;

Digitized by Google

b) Aggio sulla imposta erariale fabbricati,
Id. sulla sovrimposta provinciale,
Id. sulla sovrimposta comunale;
c) Id. sulla imposta di ricchezza mobile;
d) Id. sui diritti dei pesi e misure.

Sotto questo medesimo capitolo saranno aggiunti gli aggi di riscossione sulle tasse locali e rendite comunali che si esigono nell'esclusivo interesse del Comune in conformità delle Leggi e Regolamenti in vigore.

5. Nella parte passiva va inscritta la somma corrispondente in un capitolo speciale come sopra, sotto il titolo—*Spese per servizio delle riscossioni*,—la quale costituirà il fondo per la spedizione dei mandati di pagamento degli aggi agli Esattori, in ragione delle somme versate, come agli articoli 67 e 68 del Regolamento approvato con R. Decreto del 1. ottobre 1871, n. 462.

6. Nel caso che le Esattorie siano vacanti al momento della formazione dei bilanci per non avvenuta aggiudicazione, le somme da portarsi a detti capitoli del bilancio attivo e passivo saranno calcolate in una cifra presunta non mai minore del 3 per cento delle somme la cui riscossione debba affidarsi all'Esattore.

7. I signori Prefetti provvederanno perchè ai termini degli articoli 117 e 118 della Legge del 20 marzo 1865, allegato *A*, siano portate nei bilanci comunali le somme respettive ai titoli e capitoli che sopra.

8. A tale effetto i signori Intendenti avranno cura di partecipare alle Prefetture le somme delle imposte erariali dell'annata, escluso sempre ben inteso il macinato, e i signori Prefetti alla lor volta ne daranno avviso ai Sindaci indicando loro ad un tempo quella cui ammonta la sovrimposta provinciale.

9. Ove al momento della formazione dei bilanci comunali taluna di dette somme non fosse ancora fissata, si procederà come all'art. 6.

10. Le presenti disposizioni si applicano in quanto fa bisogno anche ai bilanci delle Amministrazioni provinciali.

Circ. min. 7 ottobre 1872, *n.* 73007-14724. *Boll. Uff. Dir. gen. delle imp. dir.* 1872, *Vol. IV. pag.* 323.

Aggio calcolato nei frontespizj dei Ruoli.

§ 25. Venendo ora a parlare delle modalità per la formazione de' frontespizi, ai signori Intendenti non sfuggiranno certamente le modificazioni introdotte nei relativi modelli per servire in parte alle nuove esigenze del variato sistema di esazione, e in parte colla veduta di semplicizzarli.

§ 26. Queste modificazioni consistono:

1. Nell'aver aggiunto una colonna nel primo quadro degli articoli e dei redditi per i beni soggetti alle sole sovraimposte, e ciò per adattarli alle provincie di nuova aggregazione dove esistono appunto beni in codesta speciale condizione di privilegio, e che perciò non van confusi coi beni del Demanio.

2. Nel non aver compreso nel calcolo della aliquota erariale la parte del carico corrispondente ai beni del Demanio, nè agli altri beni esenti dal-

l'erariale, e questo perchè, quanto ai primi, nell'articolo 69 del Regolamento del 1. ottobre 1871, per l'attuazione della Legge di riscossione, è detto che l'imposta erariale dovuta dai beni del Demanio dev'essere compresa figurativamente soltanto nel frontespizi dei ruoli generali, nei quali tuttavia detti beni restano compresi per le sole sovrimposte e relativo aggio di riscossione

§ 30. Inscriveranno poi ai n. 10 la sovraimposta provinciale e al n. 12 la sovraimposta comunale, e, calcolato l'aggio al Ricevitore provinciale, fissato a forma della Legge di riscossione e dei relativi contratti di aggiudicazione, tanto sulla somma della colonna prima che della colonna seconda; ed egualmente calcolato l'aggio dell'Esattore sulle somme delle colonne prima, seconda e terza, inscriveranno l'aggio del Ricevitore ai n. 13, lettere *a* e *b*, nella colonna seconda, e l'aggio dell'Esattore al n. 14, lettere *a*, *b* e *c*, nella colonna terza, perchè, a forma dell'art. 92 della Legge e 66 del Regolamento precitati, l'aggio va misurato sull'intiero ammontare dell'imposta e delle sovraimposte; ma si aggiunge respettivamente alla sovraimposta provinciale e comunale.

Circ. minist. 31 *Luglio* 1872 *A.* 54003 *Boll. id. pag.* 234.

Aggio calcolato nei frontespizi dei Ruoli.

Nella liquidazione de' frontespizi dei ruoli, allegati *D* ed *E* delle istruzioni del 31 luglio N. 54003 e nella conseguente spiegazione dell'art. 31 di esse, per attenersi rigorosamente al letterale disposto della Legge 20 aprile 1871 e dell'art. 66 del Regolamento sulla riscossione delle imposte dirette, che prescrivono di misurare l'aggio di riscossione sulle imposte e sovraimposte, e aggiungerlo ai carichi rispettivi provinciale e comunale, è incorso un errore nella determinazione delle aliquote relative che importa sommamente di correggere, perchè il lasciarlo correre porterebbe a far concorrere all'aggio di riscossione sulla imposta erariale anche i beni demaniali e i beni soggetti alle sole sovraimposte, clocchè non è nel voto della Legge e non fu nel concetto del Ministero.

A correzione per tanto devesi ritenere:

1. Che sta bene anzitutto che l'aliquota della tangente erariale, colonna 1. del quadro di liquidazione, debba essere in proporzione dell'estimo e rispettivamente del reddito della colonna 3. lettera *D* del primo quadro, e su questa non cade alcuna correzione.

2. Che però le aliquote parziali delle sovraimposte, indicate alle colonne 2 e 3 del detto quadro di liquidazione, non possono esser calcolate con un solo processo aritmetico; o quindi, quanto alle sovrimposte, le aliquote relative devono resultare dai rapporto coll'estimo o reddito della colonna 4., lettera *D*, del quadro primo, soltanto per la somma delle sovraimposte medesime e dei relativi aggi di riscossione; mentre invece l'aggio di riscossione sulla tangente erariale, aggiunto in dette colonne 2 e 3, deve resultare dal rapporto coll'estimo o reddito non della 4. ma della 3. colonna, lettera e quadro suddetti, giusto perchè i beni del Demanio e quelli esenti dalla erariale non devono concorrere ad alcun aggio di riscossione su detta tangente erariale.

In applicazione pertanto delle premesse dichiarazioni, gl'Intendenti inscriveranno le aliquote alle rispettive sedi de' frontespizi distinte per serie, cioè serie I. e 2. e serie 3, precisamente come è indicato nei prospetti che si uniscono in piè della presente, e le desumeranno dai seguenti elementi applicati ad esempio ai frontespizi allegati alle citate Istruzioni a c. 35 e 36.

Terreni.

A. Aliquota erariale resultante dal rapporto fra la tangente erariale N. 15 colonna 1. della liquidazione, e l'estimo della colonna 3., lettera *D*, del primo quadro, cioè:

$$\frac{12517.65 \times 100}{91200} = \; . \; . \; . \; . \quad \text{L. } 13,72549$$

B. Aliquota provinciale da applicarsi ai beni di 1. e 2. serie, e resultante dal rapporto fra la somma della sovraimposta provinciale e aggi di riscossione del N. 15 colonna 2. della liquidazione, detratto però l'aggio sulla tangente erariale di L. 37.55 del N. 13 lettera *A*; e ridotta così da L. 3528. 74 a L. 3491. 19 per ogni cento lire d'estimo della colonna 4 lettera *D*, cioè:

$$\frac{3491.\,19 \times 100}{102000} = \; . \; . \; . \; . \quad » \; 3,4227352$$

C. Aliquota provinciale da applicarsi ai beni di 3. serie e resultante dal rapporto fra l'aggio di riscossione sulla tangente erariale da aggiungersi alla provinciale, e l'estimo della colonna 3., lettera *D*, cioè:

$$\frac{37.55 \times 100}{91200} = \text{L. } 0041173246$$

che sommato coll'aliquota della sovraimposta provinciale che sopra, lettera *B*, di. . . . . » 3,4227352

fa in tutto . . . . » 3,463908446 L. 3,463908446

D. Aliquota comunale applicabile ai beni di 1. e 2 serie resultante dal rapporto fra la somma della sovrimposta comunale e aggi di riscossione del N. 15, colonna 3., detratto come sopra l'aggio di L. 375. 53 sulla imposta erariale N. 14, lettera *A*, e così ridotta da L. 7689. 95 a L. 7314. 42, per ogni cento lire d'estimo della colonna 4., lettera e quadro suddetti, cioè:

$$\frac{7314.\,14 \times 100}{102000} = \; . \; . \; . \; . \; . \quad » \; 7,1710000$$

E. Aliquota comunale da applicarsi ai beni di 3. serie e resultante dal rapporto fra l'aggio di riscossione di Lire 375. 53 sulla tangente erariale da aggiungersi alla comunale, e l'estimo della colonna 3. lettera *D*, quadro primo, cioè:

$$\frac{375.53 \times 100}{91200} = \text{L. } 0,41176535$$

che sommato coll'aliquota della sovrimposta
comunale che sopra, lettera *D*, di . . . . . . » 7, 171

corrisponde a . . . . » 7, 58276535 L. 7,58276535

Complessiva da beni di 1. e 2. serie, lettere *B* e *D* . . . L. 10, 5937352

Complessiva da beni di 3. serie, lettere *A, C, E* . . . . . » 24, 772163796

Fabbricati.

Colle stesse norme dev'esser regolata la liquidazione de' frontespizi dei ruoli fabbricati, senzachè vi sia bisogno di ripetere qui il processo di dimostrazione, il quale del resto sarebbe perfettamente eguale meno le variazioni di numeri e di cifre.

Fa appena d'uopo di aggiungere:

Che liquidandosi il ruolo per la sola parte erariale, vanno lasciate in bianco o non iscritte le intestazioni dei beni del Demanio e dei beni esenti da erariale, 1. e 2. serie, e liquidare la imposta colla sola aliquota *A* sui beni della 3. serie.

Che liquidandosi invece per l'imposta erariale e sovrimposta provinciale insieme, esclusa la comunale, va applicata l'aliquota *B* ai beni di 1.a e 2.a serie e il coacervato delle aliquote *A* e *C* ai beni di 3. serie.

Che nel caso di ruoli separati per le due sovrimposte, ai beni di 1. e 2. serie si applica il coacervato delle due aliquote *B* e *D*, e a quelli di 3. il coacervato delle aliquote *C* ed *E*.

Che infine essendo la liquidazione complessiva delle imposte e sovrimposte, deve applicarsi ai beni di 1. e 2. serie il coacervato delle aliquote *B* e *D*, e il coacervato di quelle *A, C* ed *E* a tutti gli altri.

Ciò posto, la indicazione delle aliquote in piè di ciascun frontespizio sarà corretta e distinta come dai seguenti estratti del quadro relativo.

	Colonne sul frontespizio del Ruolo Terreni			
	1.a Erariale	2.a Provinciale	3.a Comunale	4.a Totale
Aliquote da applicarsi ai beni di 1.a e 2.a serie. .	»	3,47273520	7,1710000	10,5937352
Aliquote da applicarsi ai beni di 3.a serie	13,72549	3,463908146	7,582765535	24,772163796
	Colonne sul frontespizio del Ruolo Fabbricati			
	1.a Erariale	2.a Provinciale	3.a Comunale	4.a Totale
Aliquote da applicarsi ai beni di 1.a e 2.a serie .	»	3,0300	5,1600	8,1900
Aliquote da applicarsi ai beni di 3.a serie	16,2500	3,1925	5,4850	24,9275

Digitized by Google

Alle disposizioni dall'art. 31 delle Istruzioni del 31 luglio, N. 54003, e dell'articolo 3 del 20 settembre, N. 68075 s'intendono sostituite quelle contenute nella presente Inquanto le une e le altre sono ad esse contrarie.

Circ ministeriale 25 *settembre* 1872 *N.* 69712-14023 — *id. pag.* 311.

Art. 93.

L'Esattore adempie l'ufficio di Tesoriere del Comune, senza correspettivo; non è soggetto a visite di cassa, se non nel caso di ritardo nei versamenti o per quella parte della sua gestione che si riferisce alla qualità di Cassiere del Comune.

In caso di morte dell'Esattore e del Ricevitore, l'erede deve continuare nell'esercizio quando contro di esso non sussiste alcuna delle eccezioni indicate nell'articolo 14. Però, nei casi di nomina sopra terna, l'erede non può più continuare nell'esercizio oltre l'anno in corso senza averne ottenuto il consenso del Consiglio comunale o della Rappresentanza consorziale o del Consiglio provinciale.

Qualora l'erede fosse una donna, avrà facoltà di rinunziare l'Esattoria o la Ricevitoria terminato l'anno in corso: quando fosse un minore non emancipato, il contratto cesserà di diritto, compiuto l'anno corrente.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 88. — La morte dell'esattore non discioglie dal contratto; gli eredi e la sicurtà sono tenuti ad osservarlo fino al suo termine. Essi, ove non abbiano alcuna delle eccezioni portate dall'art. 11, otterranno il decreto di nomina per l'esercizio della esattoria: in caso contrario dovranno proporre un individuo capace ad essere esattore.

La insolvibilità dell'esattore insieme e della sua sicurtà risultante o dalla cessione de' beni, o dall'apertura del concorso, o dagli atti esecutivi stati contro di esso consumati dal ricevitore provinciale, come pure la condanna dell'esattore ad una pena per delitto, dà luogo alla rescissione del contratto durante il sessennio, ed autorizza l'amministrazione comunale a ritirare dalle mani dell'esattore i registri di scossa. Nei caso che l'esattore sia soggetto ad una inquisizione criminale, viene allontanato dall'esercizio della esattoria, ed esso o la sicurtà deve proporre un sostituto che non abbia alcuna eccezione per l'esercizio medesimo.

Digitized by Google

Capitoli normali.

Art. 25. L'esattore in niun caso può rifiutare all'agente delle imposte, o a chi sia delegato dal prefetto, dall'intendente, dai comuni o dalle rappresentanze consorziali di ispezionare i ruoli ed i registri tutti dell'esattoria.

Uguale obbligo incombe ai ricevitori per tutti i registri e carte del loro ufficio.

In caso di rifiuto può essere applicata loro dal prefetto una ammenda da lire 20 fino a 50, a favore dei comuni o delle provincie.

Art. 26. Nel caso venga decretato il decadimento dell'esattore o ricevitore dal contratto, cessa coll'intimazione del decreto ogni di lui ingerenza. I ruoli, gli elenchi ed i registri a matrice usati vengono ritirati dall'incaricato del prefetto, e si fa constare del loro ritiro in apposito processo verbale.

— *Vedi art. 15 della Legge.* —

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. La opposizione fatta a questa legge, specialmente dai senatori e deputati delle provincie sarde e napoletane, provò in più incontri come essa fosse infondata, e provenisse in gran parte dal difetto di cognizioni pratiche, e da contrarie abitudini

Si osservò a questo articolo come lo Stato, la provincia ed il comune potessero rimanere seriamente esposti in seguito alla fuga dell'esattore, circostanza questa, dicevano, non compresa nelle disposizioni dell'articolo 93.

Se alla vigilia del versamento in cassa del ricevitore provinciale l'esattore comunale, per esempio di Napoli, di Torino, di Firenze, dove la esazione bimestrale può raggiungere la egregia somma di più milioni evade colla fuga, come si verificherebbe, sostenevano, la puntuale percezione della imposta alla precisa scadenza, uno degli scopi essenziali della nuova legge? Dunque non si avranno sempre da essa, aggiungevano, i risultati che vanno riprometendosene i suoi fattori! Converrà procedere contro la cauzione, ed ognuno vede che tale procedura non si compie in un giorno, ed intanto chi provvede alla percezione integrale delle somme dovute allo Stato, alla provincia ed al comune?

A questo punto della legge era stata a lungo discussa la istituzione delle ricevitorie provinciali, che rispondono a scosso e non riscosso per le rispettive esattorie comunali, e sono autorizzate a fare tutti quanti gli atti necessari per ottenere il rimborso delle somme pagate alla scadenza per conto degli esattori.

La risposta alla osservazione fatta era dunque facile e decisiva: anche in caso di fuga dell'esattore, lo Stato, e la provincia introiterebbero le somme rispettivamente dovute alla stabilita scadenza, mediante il ricevitore provinciale.

2. Ma non si davano per vinti gli oppositori e soggiungevano: ma pel comune chi risponde? Esso non potrà certo avere le somme che gli appartengono se non in seguito al procedimento esecutivo sulla cauzione.

E qui dimenticano che lo scopo precipuo della legge è quello che lo Stato abbia le somme a lui dovute nella loro integrità ed alla scadenza determinata per legge, perchè il difetto di questa integrale e puntuale percezione della imposta mette in condizione difficile il Governo, al quale possono mancare i mezzi di adempiere ai suoi doveri, quali sono principalmente la conservazione e prosperamento della società.

Il ritardo d'introitare una rata bimestrale, per conto del comune, se può recare danno all'azienda comunale, non ha alcuna influenza per porre in pericolo lo Stato, e del resto sono validissime le misure adottate per provvedere prestamente alla evenienza di consimili mancamenti mediante la procedura privilegiata sulle cauzioni dell'esattore.

3. È già stabilito dall'articolo 3 di questa legge che l'esattore è nominato per cinque anni all'asta pubblica o per terna sopra proposta della Giunta comunale, o da una delegazione delle rappresentanze consorziali. — I modi non sono identici; la nomina dell'esattore per concorso all'asta pubblica dipende esclusivamente dal maggior ribasso sull'aggio; mentre la nomina per terna ha l'essenziale suo fondamento sulle qualità personali ed economiche dell'esattore. — Nel primo caso colla morte dell'esattore sussiste la ragione dell'esercizio della esattoria, la quale si trasmette inalterata agli eredi; ma nel secondo caso colla morte dell'esattore possono mancare le ragioni per le quali fu egli nominato all'esercizio della esattoria. Laonde era opportuno che fossero riprese in esame le cause della sua nomina per riconoscere se sussistano e si riscontrino anche nei di lui eredi.

Ecco perchè l'onorevole Tubi propose, e la Giunta e la Camera assentirono che all'articolo del progetto fosse aggiunto il seguente periodo: *Però nei casi di nomina sopra terna, l'erede non può continuare nell'esercizio oltre l'anno in corso senza averne ottenuto il consenso*

dal consiglio comunale, o dalla rappresentanza consorziale, o dal consiglio provinciale.

Le stesse rappresentanze che lo nominarono riprendono quindi le loro attribuzioni, e, verificate le circostanze, provvedono a seconda dei casi, mentre la dilazione dell'esercizio in ogni caso pel corso dell'anno è consigliata dalle complicazioni che potrebbero sorgere dalla immediata cessazione della esattoria.

Art. 94.

Il Ricevitore nel trimestre successivo all'anno di esazione rende il conto alla Corte dei conti a norma delle Leggi e dei Regolamenti.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 138. — In fine di ogni trimestre dal ragionato della Congregazione, alla presenza di due membri della medesima, vengono esaminati i conti del ricevitore, e si fa il ristretto di cassa.

Il ragionato stesso contro ricevuta ritira i detti giornali di entrata e di uscita coi corrispondenti ricapiti, e porta il residuo fondo risultante dall'eseguito ristretto, nel giornale d'entrata del trimestre successivo.

Veggasi poi il Regolamento 28 gennaro 1820.

Regolamento I. Ottobre 1871.

Art. 74. Vengono trasmessi alla Corte de' conti a' termini della sua legge organica :

a) i decreti co' quali il ministro delle finanze approva i contratti stipulati dalla deputazione provinciale col' ricevitore, e gli atti di accettazione delle relative cauzioni ;

b) i decreti, co' quali si approva la deliberazione o lo scioglimento delle cauzioni dei ricevitori : e i decreti coi quali il ministro di finanza abbia ordinata la vendita della cauzione.

Art. 76. Nel trimestre successivo all'anno di esazione il ricevitore rende il conto della sua gestione.

Il conto è compilato a norma dell'articolo 646 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato del 4 settembre 1870.

Il conto, esaminato dall'intendente di finanza, è trasmesso al prefetto, che, sentita la deputazione provinciale, lo invia al mi-

Digitized by Google

nistro delle finanze che lo trasmette alla Corte de' conti entro il mese d'aprile.

Art. 77. Il conto, di cui all'articolo precedente, è distinto e diverso da quello che il ricevitore deve rendere alla rappresentanza provinciale per l'uffizio che avesse esercitato di cassiere della provincia.

Art. 78. Conformemente alle disposizioni contenute nel capitolo V del titolo II della legge 14 agosto 1862, n. 800, ed al relativo regolamento di procedura del 5 ottobre 1862, n. 884, la Corte de' conti pronunzia colle forme della sua giurisdizione contenziosa sul conto del ricevitore.

Estratto del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato 4 Settembre 1870 N. 5852.

TITOLO XII.

Del rendimento dei conti giudiziali.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 639. Tutti gli Agenti dell'Amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro ovvero debito di materie, ed anche coloro che s'ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti a detti Agenti, oltre alle dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal presente Regolamento, devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione (1).

Sono eccettuati i Funzionari che ricevettero mandati a disposizione, o mandati di anticipazione, i quali rendono i conti mensili di cui agli articoli 365 e 374 del presente Regolamento.

Art. 640. Il conto è reso alla Corte, o direttamente, o col mezzo dell'Amministrazione da cui dipende il Contabile, entro tre mesi, successivi alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il conto, o successivi alla cessazione del Contabile dall'ufficio per qualunque siasi causa.

(1) Art. 58 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026.

Digitized by Google

Nel trasmettere il conto all'Amministrazione il Contabile ne dà contemporaneo avviso alla Corte dei conti, e ne dà avviso all'Amministrazione quando lo trasmetta alla Corte.

Art. 141. Gli Agenti non sono responsabili che della loro gestione personale, e quindi non sono tenuti a rendere il conto che per quel periodo dell'anno per cui furono in ufficio.

In caso di mutazione, il conto dell'anno è diviso secondo la durata della gestione dei diversi titolari, e ciascuno rende separatamente il conto delle operazioni che lo riguardano.

Ove però, per congedo, permesso o malattia o per altra causa, l'Agente affidi sotto la sua responsabilità il servizio ad altra persona, ancorchè questa sia accettata dall'Autorità competente, non si interrompe la durata della sua gestione; e il Contabile perciò deve comprendere nel suo conto anche il periodo di tempo nel quale fu dalla predetta persona sostituito.

Art. 642. Nei casi di morte d'interdizione o d'inabilitazione di un Contabile, i conti sono resi da'suoi legittimi rappresentanti nel termine come sopra prescritto.

Art. 643. Quando il conto non sia stato presentato entro il termine prescritto, si procederà contro il Contabile o suoi aventi causa:

a) O mediante istanza dal Pubblico Ministero presso la Corte dei conti nei casi previsti dall'art. 35 e seguenti della Legge 16 agosto 1862, n. 800;

b) O mediante compilazione del conto fatto d'Ufficio dall'Amministrazione. In questo caso il Contabile o i suoi aventi causa saranno amministrativamente invitati a riconoscerlo e sottoscriverlo; entro un termine da prefinirsi, e dopo ciò il conto sarà trasmesso alla Corte dei conti.

Si avrà come riconosciuto il conto, se il Contabile o i suoi aventi causa non abbiano risposto nel termine prefisso all'invito dell'Amministrazione (1).

Può anche il Pubblico Ministero procedere, a termini del citato art. 35 della Legge 14 agosto 1862, in seguito a richiesta che gliene venga fatta dalla Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose.

Quando sia stato iniziato giudizio davanti la Corte a forma del detto articolo 35, l'Amministrazione non potrà più ordinare la formazione del conto.

Art. 644. In tutti i casi in cui un Contabile in seguito a circostanze di forza maggiore si trovasse nella impossibilità di osservare le disposizioni stabilite pel rendimento e la giustificazione dei suoi conti, potrà essere ammesso a darne la prova avanti la Corte dei conti.

Art. 645. Nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione, o di danno arrecato all'Erario per fatto o per ommissione imputabile a colpa o negligenza dei Contabili, la Corte dei conti potrà pronunziare, anche prima del giudizio sul conto, tanto contro di essi, quanto contro i fideiussori (2).

Art. 646. Il conto giudiziale d'ogni Contabile dev'essere di regola distinto

(1) Alinea dell'art. 62 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026.
(2) Prima parte dell'art. 63 di detta Legge.

Digitized by Google

in due parti. La prima deve dimostrare il carico, lo scarico e i resti ad esigere; la seconda l'introito, l'esito e i resti.

La distinzione del carico e dello scarico non occorre per quei servizi pei quali non esista un carico certo ad esigere.

Art. 647. Quando i Contabili avessero uniti i documenti giustificativi ai conti periodici amministrativi, ne faranno nota di riferimento nel conto giudiziale.

Art. 648 Tutti i conti devono essere riveduti e certificati conformi alle proprie scritture dalle Autorità provinciali o compartimentali da cui dipendono i Contabili, e dal Ministero competente.

Art. 649. La Corte dei conti potrà nelle sue condanne autorizzare l'Amministrazione ad alienare le cauzioni dei Contabili.

Art. 650. Ciascun Ministero stabilisce, con apposite istruzioni da emanarsi di concerto colla Corte dei conti, i modelli dei conti giudiziali che riguardano i suoi Contabili, e i documenti giustificativi che li debbono corredare per tutto ciò che non sia determinato nel presente Regolamento.

CAPO III.

Dei conti giudiziali degli agenti della riscossione.

Art. 657. I conti degli Agenti della riscossione di qualsisia entrata saranno presentati all'Intendenza di finanza od all'Amministrazione competente nel termine prescritto, e riassunti, secondo i diversi rami di servizio, in prospetti per Provincia o per Compartimento a cura dell'Autorità immediatamente superiore, e in un prospetto generale a cura del Ministero competente.

Art. 658. Ogni conto debbe dimostrare:

Nella prima parte:

1. Il carico di tutte le somme che il Contabile doveva riscuotere, compresi i resti rimasti ad esigere nell'esercizio precedente;

2. Il discarico per introiti fatti, per annullamenti o per variazioni, e simili;

3. I resti ad esigere al termine dell'esercizio o della gestione.

Nella seconda parte:

1. Il debito od il credito dell'esercizio precedente, quando non si tratti di prima gestione;

2. Gl'introiti fatti;

3. L'esito per versamenti, per restituzioni, e simili;

4. I resti di debito o credito alla fine dell'esercizio od alla fine della gestione.

Art. 659. Saranno tenuti distinti nei conti il carico e lo scarico secondo i capitoli inscritti nel bilancio.

Art 660. Il carico di somme fisse che si esigono periodicamente od a scadenze determinate, potrà essere compreso nel conto cumulativamente, per somma e per numero di partite, salvo però la distinzione di cui all'articolo precedente.

Il discarico di queste somme e di queste partite che non risultassero da

Digitized by Google

versamenti fatti, non potrà essere dato se il Contabile non provi con documenti giustificativi le debite diligenze usate per la riscossione od i provvedimenti emessi a tenore dei relativi Regolamenti od Istruzioni.

Il Contabile unirà al conto un elenco nominativo dei debitori ricevuti in carico, dai quali non siasi riscossa la somma dovuta durante l'anno. Questo elenco conterrà un cenno del motivo della mancata esazione, e sarà certificato vero dalla Ragioneria dell'Amministrazione competente.

Art. 661. Insieme al conto di danaro, di cui agli articoli precedenti, sarà dato il conto, per carico e per discarico, regolarmente documentato, dei libri bollettari che l'Agente avesse ricevuto in consegna pel rilascio delle quietanze.

Art. 662. I conti degli Agenti della riscossione, visti e verificati dalla Ragioneria della rispettiva Amministrazione provinciale o compartimentale, e da quella dell'Amministrazione centrale, saranno trasmessi, insieme ai documenti giustificativi, alla Corte dei conti per la revisione giudiziale e per ogni legale effetto.

CAPO IV.

Dei conti giudiziali dei Tesorieri.

Art. 663. Nei termini prescritti presentano il conto della loro gestione, i Tesorieri di Provincia alle Intendenze di finanza, e il Tesoriere centrale alla Direzione generale del Tesoro.

Le intendenze di finanza, dopo avere verificati i conti dei Tesorieri provinciali, vi appongono il visto e li trasmettono alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 664. Il conto di ciascun Tesoriere dimostra:

I. Nell'entrata:

Il debito del Tesoriere alla chiusura dell'esercizio precedente, quando non si tratti di prima gestione;

Gl'incassi per entrate del bilancio, per Buoni del Tesoro, per vaglia del Tesoro, per fondi ricevuti e per ogni altro introito;

2. Nell'uscita;

il credito del Tesoriere alla chiusura dell'esercizio precedente;

Le dichiarazioni di regolarità per i pagamenti eseguiti, le quietanze per i fondi somministrati ed altri ordini regolari e definitivi;

3. La differenza tra l'entrata e l'uscita da trasportare, a seconda dei casi, all'esercizio susseguente.

Art. 665. Gl'incassi sono giustificati colla produzione delle matrici delle quietanze e dei Vaglia del Tesoro, che il Tesoriere ha rilasciato a coloro che hanno eseguiti i versamenti.

I pagamenti sono giustificati colla produzione delle dichiarazioni di regolarità, e delle quietanze ricevute da altri Tesorieri, e d'altri ordini regolari e definitivi, come pure colla produzione dei Decreti di scarico nei casi di furto o di perdita per forza maggiore, salvo in quest'ultimo caso il giudizio di responsabilità della Corte dei conti.

Art. 666. I Tesorieri renderanno altresì conto, sì di carico come di scarico, di tutti i bollettari che avessero ricevuti per il rilascio di quietanze, e di Vaglia del Tesoro.

Digitized by Google

Art. 667. I conti dei Tesorieri, visti e verificati dalla Direzione generale del Tesoro, e dichiarati conformi alle proprie scritture dalla Ragioneria generale, sono trasmessi coi documenti giustificativi alla Corte dei conti per il relativo giudizio.

Art. 668. I Tesorieri rendono altresì all'Autorità competente il conto dei fondi pei servizi speciali di cui fossero incaricati, osservando le prescrizioni stabilite dalle Leggi o dalle relative speciali istruzioni.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Questo articolo fu sottoposto al Senato nella sessione 1870, concepito in questi termini:

« *L'esattore e il ricevitore sono sottoposti a tutte le discipline della contabilità, e nel trimestre successivo all'anno di esazione rendono il conto a norma delle leggi e dei regolamenti.* »

L'onorevole senatore Scialoja propose una nuova redazione di questo articolo per esprimerne più chiaramente il concetto e precisamente che « *l'esattore ed il ricevitore sono sottoposti alle leggi sulla contabilità dello Stato, ed alla giurisdizione della Corte dei Conti.* »

Parlandosi di discipline sulla contabilità e non di legge, avrebbe potuto sorgere il dubbio se l'esattore ed il ricevitore non fossero tenuti unicamente alla forma ed al modo dei registri contabili, ed a quelle altre regole che assumono il nome di discipline, mentre dev'essere stabilito che vuolsi la osservanza anche degli obblighi e delle pratiche che sono prescritte per legge.

L'onorevole senatore Cambray-Digny dichiarò che la Commissione, anche nella forma proposta coll'art. 95, intese sempre che gli esattori ed i ricevitori, in quanto maneggiano denaro pubblico, sono soggetti al giudizio della Corte dei Conti.

2. Tolte sopra questo punto le differenze, si osservò che l'articolo 86 di questa legge attribuisce al prefetto la facoltà di vendere la cauzione dell'esattore, ed al ministro delle finanze quella del ricevitore ogni qual volta siensi verificate le circostanze contemplate dalla legge.

Il senatore Scialoja ravvisò in ciò una possibile compromissione dell'interesse pubblico, ed una deroga alle disposizioni della legge sulla contabilità dello Stato, e per conciliarne le differenze propose la seguente aggiunta:

« *L'ordinanza del prefetto o del ministro, di cui l'articolo 86, sarà notificata alla parte interessata. Questa fra cinque giorni potrà opporsi con atto intimato all'Intendente di finanza, e l'affare sarà definito alla Corte dei Conti*

L'ordinanza contro la quale sarà fatta opposizione varrà come or-

dinanza di sequestro di frutti sino a giudizio definitivo. L'ordinanza non opposta avrà l'effetto di una sentenza passata in giudicato. »

L'articolo 63 della legge sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale 22 Aprile 1869 N. 5026 è così espressa:

« *Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione, o di danno recato all'erario per fatto o per omissione imputabile a colpa o negligenza dei contabili e di coloro di cui negli articoli* 58 e 61, *la Corte dei Conti potrà pronunciare tanto contro di essi, quanto contro i loro fideiussori anche prima del giudizio sul conto.*

Quando i conti sieno fatti compilare d'uffizio dall'amministrazione, la Corte procederà alla revisione giudiziale dei medesimi, ritenendoli come presentati dai contabili, semprechè invitati questi legalmente a riconoscerli è sottoscriverli, non lo abbiano fatto nel termine prefisso. »

L'onorevole senatore Scialoja ammette il caso che un successivo giudizio della Corte dei Conti possa dichiarare erronea la ordinanza del prefetto per vendita della cauzione, e tenere responsabile lo stato dei danni occasionati, per cui opina che l'esattore ed il ricevitore, pubblici ufficiali, siano sottoposti alle prescrizioni della legge sulla contabilità dello Stato, ed alla giurisdizione della Corte dei Conti, modificando l'art. 86 nel senso della legge suddetta.

Li senatori Cambray-Digny, Tecchio, e Vigliani chiarirono il senso dell'articolo 86, ed il Senato lo approvò sotto la efficacia delle loro dichiarazioni, consenziente il ministro delle finanze. Eccone la interpretazione:

La legge sulla Contabilità generale dello Stato non si estende agli esattori appaltatori, perchè questi non possono dirsi *contabili dello Stato*, o *pubblici funzionari* in genere. La eccezione contemplata dall'articolo 74 viene a confermare la regola generale. Appunto perchè l'esattore è considerato come pubblico ufficiale per l'applicazione delle sanzioni penali agli abusi ch'ei commettesse nella riscossione delle imposte e negli atti esecutivi, non lo è perciò in alcun altro caso. E se non fosse stata fatta nell'art. 74 questa esplicita disposizione, essi sarebbero rimasti soggetti alle sole pene ordinarie dei delinquenti comuni, per quantunque a commettere gli abusi si valgano e del loro uffizio e del carattere di esattori, e dei poteri speciali che per la presente legge agli esattori competono.

E valga il vero, lo stesso articolo 218 del regolamento sulla Contabilità dello Stato pubblicato col Decreto Reale 4 Settembre 1870, N. 5852 dichiara: *che quando gli agenti della riscossione sono sottoposti, secondo le leggi, i regolamenti ed i contratti, all'obbligo di rispondere e versare le somme da loro dovute a scadenze fisse, le ob-*

biano riscosse o non riscosse, in tal caso si osserveranno le speciali disposizioni delle leggi, dei regolamenti e dei contratti anzidetti.

Dunque non è applicabile l'articolo 63 della legge sulla Contabilità dello Stato agli esattori comunali, e ricevitori provinciali.

Se fosse applicabile la procedura stabilita pei contabili dello Stato a termini della legge 22 Aprile 1869, N. 5026, ne deriverebbero ritardi ed imbarazzi, ed il risultato sarebbe quello di offrire un adito agli esattori che desiderano di prolungare il momento per soddisfare il loro debito. Si surrogherebbe in una parola ad un sistema molto semplice, molto spedito e sicuro, un sistema complicato, lungo, e probabilmente non abbastanza sicuro, nè scevro d'inconvenienti.

L'articolo 63 della legge sulla Contabilità generale parla di un giudizio sui conti, mentre l'articolo 86 di questa legge contempla semplicemente un atto di esecuzione. E chi fa questo atto? Lo fa il prefetto. Non è quindi il giudice, ma quello che eseguisce la legge e compie un atto competente e consentaneo al contratto.

I fidejussori sono poi da considerarsi come il verò debitore, nè possono essere trattati diversamente; essi si pongono in luogo del debitore, e si ricorre ad essi, perchè non si ha fiducia di quello.

L'unico scopo per cui nell'articolo 94 si fece cenno della legge sulla Contabilità dello Stato, e fu ammesso che l'esattore nel trimestre successivo all'anno di esazione dovesse rendere conto, consiste nel volere che il rendimento dei conti degli esattori e ricevitori debba essere fatto colle regole prescritte dalla legge sulla Contabilità dello Stato.

3. Questo articolo, come venne approvato dalla Camera 1868 e dal Senato 1870, estendeva la sua azione all'esattore ed al ricevitore, riprodotto alla Camera nel 1871 l'onorevole Viarana propose di escludere l'esattore dalla produzione del conto annuale alla Corte dei Conti, tenendovi obbligato soltanto il ricevitore provinciale. — Invero dal momento che sono ammessi dalla legge i ricevitori coi quali lo Stato è in diretto rapporto, non vi ha alcuna ragione, perchè debba tenere conti parziali cogli esattori comunali. È una complicazione senza utilità pratica. — Può esservi il caso in cui la Corte dei Conti sia chiamata a decidere qualche controversia in confronto degli esattori, e potrà allora esaminare i conti, ma di regola non è certamente giustificata la produzione del conto annuale dell'esattore comunale.

Il Ministro e la Giunta sostennero che la legge sulla Contabilità generale prescrive che tutti coloro i quali maneggiano denari dello Stato debbano presentare i loro conti alla Corte dei Conti, e non potersi perciò escludere da tale obbligo gli esattori comunali. — Aggiunsero che se non fosse deferita alla detta Corte la definizione dei conti dell'esattore, si dovrebbe adire il potere giudiziario ogni qualvolta in-

sorgessero contestazioni, sottraendo così dalla giurisdizione della Corte dei Conti persone che maneggiano denaro dello Stato. — Videro poi uno sconcio nel far decidere dai tribunali ordinari e col rito giudiziario tutte le questioni cui possa dar luogo il rendiconto dell'esattore verso il comune e verso il ricevitore provinciale.

Queste ragioni non valsero, e la Camera 1871 ammise la proposta dell'onorevole Viarana, che esclude gli esattori dalla produzione del conto annuale alla Corte dei Conti, e l'articolo quindi parla dei soli ricevitori provinciali.

4. L'onorevole Negrotto temette che coll'articolo 94 in relazione dell'articolo 108 fosse posto in dubbio l'obbligo degli esattori e dei ricevitori di produrre il conto annuale per l'approvazione dal consiglio comunale e provinciale, e propose la seguente aggiunta:

L'esattore ed il ricevitore rendono rispettivamente i conti alla Corte dei Conti, ai Consigli comunali, provinciali e consorziali, a norma delle leggi e dei regolamenti.

Ma in seguito alle osservazioni dell'onorevole Mussi, ed alle dichiarazioni del presidente della Camera sulla efficacia dell'art. 124 della legge comunale e provinciale, che non può essere derogata in alcuna sua parte senza che ciò sia determinato tassativamente, fu ritirato l'emendamento, ritenuto che l'esattore deve produrre il conto annuale all'amministrazione del comune, ed il ricevitore all'amministrazione della provincia senza il bisogno d'indicarlo espressamente.

5. In conclusione fu stabilito che basta obbligare al rendimento dei conti, ad assoggettare alla giurisdizione della Corte dei Conti il solo ricevitore provinciale come unico debitore verso lo Stato, e perchè il suo conto abbraccia necessariamente tutti i singoli conti degli esattori della provincia. — Non è però esclusa la giurisdizione della Corte per tutto ciò per cui i conti degli esattori dovessero essere portati al giudizio della stessa in conformità delle regole generali.

Resta anche ammesso che l'esattore ed il ricevitore rendano conto al comune ed alla provincia del maneggio del loro danaro, e della regolarità delle praticate erogazioni.

Circolari ed istruzioni ministeriali.

Documentazione dei conti giudiziali. — Da alcune Intendenze venne domandato, se e quale provvedimento dovessero adottare in presenza del rifiuto opposto da molti Esattori del macinato di produrre a corredo dei loro conti giudiziali per gli anni 1869 e 1870 le quietanze di Tesoreria giustificative i fatti versamenti.

Digitized by Google

Sottoposto tale emergente al competenti riflessi della Corte dei conti ebbe la medesima a dichiarare quanto in appresso:

« Colla presentazione del conto alla Corte viene a costituirsi il Contabile in giudizio ed è da questo punto che incomincia l' azione giuridica della Corte a riguardo del Contabile stesso. Se, esaminando il conto, trovasse non debitamente giustificati i versamenti, giudicherà allora se sia il caso di provvedere in via istruttoria per la produzione dei documenti, ovvero definitivamente con la condanna.

» Trasmettendosi i conti alla Corte per parte dell' Autorità incaricata della corrispondente revisione e parificazione sarà, è vero, necessario che sia fatto conoscere alla Corte stessa per sua norma nel relativo giudizio il rifiuto del Contabile alla completazione dei documenti, ma questo rifiuto potrà constare da informazioni di Ufficio senza necessità di ricorrere a prova giuridica. »

Ciò posto, ritiene che il modo più ovvio per ottemperare alla suindicata formalità sia quello di unire al relativo conto giudiziale una distinta delle quitanze mancanti, vidimata dal Tesoriere provinciale nonchè dal primo Ragioniere d' Intendenza che dovrà poi aggiungervi la esplicita dichiarazione che il Contabile si è ricusato alla produzione delle specificate quietanze.

S' intende da sè che tale provvedimento non dovrà essere esteso a quei casi in cui trattasi di quitanze smarrite, poichè in questa speciale circostanza dovrà l' Intendenza regolarsi a forma del disposto all' art. 127 delle Istruzioni generali sul servizio del Tesoro in data 25 luglio 1871 e dell' art. 283 e seguenti del Regolamento generale di Contabilità (1).

Circol. min. 4 luglio 1872 *N.* 44195-12334. *Boll. Uff. Dir. gen. delle imp. dir.* 1872. *Vol. IV. pag.* 217.

Legge 14 Agosto 1862 N. 800 per la istituzione della Corte dei conti del Regno d' Italia. (2)

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Dell' istituzione e composizione della Corte dei conti.

Art. 1. È instituita la Corte dei conti del Regno d' Italia.

Art. 2. La Corte ha sede nella città capitale del Regno, è divisa in tre sezioni e composta di:

(1) Vedi pag. 257.

(2) Raccolta delle leggi e decreti del Regno d' Italia 1862, pag. 2052.

Digitized by Google

Un presidente;
Due presidenti di sezione;
Dodici consiglieri;
Un procuratore generale;
Un segretario generale;
Venti ragionieri.

Il procuratore generale rappresenta presso la Corte il pubblico ministero.

Art. 3. Il presidente della Corte; i presidenti di sezione e i consiglieri sono nominati per decreto reale proposto dal ministro delle finanze dopo deliberazione del consiglio dei ministri.

Art. 4. I presidenti e consiglieri della Corte non potranno essere revocati, nè collocati d'uffizio in riposo, nè allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto reale, col parere conforme di una Commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.

La Commissione è presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell'intervallo delle sessioni e delle legislature.

Il parere della Commissione potrà essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo.

Art. 5. Le nomine, promozioni o rimozioni degl'impiegati della Corte, e de' suoi uffizi di riscontro e di revisione sono fatte con decreto reale a relazione del ministro delle finanze, sulla proposta della Corte a sezioni riunite.

Art. 6. I funzionari indicati nell'art. 2 hanno gli stipendi determinati nella tabella annessa alla presente legge.

Per gli altri impiegati della Corte sono applicate le norme stabilite per l'amministrazione centrale.

Art. 7. La Corte delibera in via ordinaria per sezioni seperate.

Delibera a sezioni riunite nei casi determinati dalla legge e dai regolamenti, e quando il presidente lo reputa opportuno.

Art. 8. Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero dispari di votanti non minore di nove.

La Corte e le sezioni deliberano a maggiorità assoluta di voti.

Art. 9. I ragionieri hanno voto deliberativo negli affari soltanto dei quali sono relatori.

Possono essere chiamati dal presidente a supplire ai consiglieri che sieno assenti od impediti, e in questo caso hanno pure voto deliberativo.

Il numero dei ragionieri non sarà maggiore di due, nelle singole sezioni, nè di tre nelle sezioni riunite.

Titolo II.

Delle attribuzioni della Corte dei conti.

Art. 10. La Corte, in conformità della legge e dei regolamenti:

Fa il riscontro delle spese dello Stato;

Veglia alla riscossione delle pubbliche entrate;

Veglia perchè la gestione degli agenti dello Stato in denaro o in materia sia assicurata con cauzione o con sindacato di speciali revisori;

Digitized by Google

Accerta e confronta i conti dei ministeri col conto generale dell'amministrazione delle finanze prima che sieno presentati alle Camere.

Giudica dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalle leggi.

Art. 11. La Corte liquida le pensioni competenti per legge a carico dello Stato, e in caso di richiamo ne giudica definitivamente in sezioni riunite colle forme prescritte per la sua giurisdizione contenziosa.

Art. 12. Oltre le attribuzioni conferite dalla presente legge, la Corte dei conti esercita tutte quelle altre che le sono conferite da leggi speciali.

Art. 13. Tutti i decreti reali, qualunque sia il ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'obbietto, sono presentati alla Corte perchè vi si apponga il visto e ne sia fatta registrazione.

Ove la Corte riconosca contrario alle leggi od ai regolamenti alcuno degli atti o decreti che le vengono presentati, ricuserà il suo visto con deliberazione motivata. La deliberazione sarà trasmessa dal presidente al ministro cui spetta, e, quando questo persista, sarà presa in esame dal consiglio dei ministri.

Se esso risolverà che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte sarà chiamata a deliberare, e qualora la medesima non riconosca cessata la cagione del rifiuto, ne ordinerà la registrazione, e vi apporrà il *visto di riserva.*

Art. 15. La risponsabilità dei ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte.

Art. 16. La Corte ha diritto di chiedere ai ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 17. La Corte prende nota e dà avviso ai ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato che occorre di rilevare nel compiere le sue incombenze.

Art. 18. La Corte in gennaio di ogni anno comunica agli uffizi di presidenza del Senato e della Camera dei Deputati l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva accompagnato dalle deliberazioni successive.

CAPITOLO I.

Del riscontro delle spese.

Art. 19. Sono presentati alla Corte dei conti, perchè vi apponga il visto, e gli faccia trascrivere nei suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese, qualunque ne sia la forma e la natura, e tutti gli atti di nomina, promozione, o trasferimento d'impiegati, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni od altri assegnamenti a carico dello Stato.

Sono eccettuati i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità o retribuzioni per una sola volta, non eccedenti le lire 2000.

Art. 20. I mandati e gli ordini di pagamento debbono coi documenti giustificativi essere sottoposti alla registrazione ed al visto della Corte dei conti nel modo e colle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

La legge determina i casi nei quali la registrazione e il visto debbono precedere il pagamento, e i casi nei quali possono a quello succedere.

Determina il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente, o per mezzo di uffizi da essa dipendenti o de' suoi delegati.

Art. 21. La Corte vigila perchè le spese non superino le somme stanziate nel bilancio, e queste si applichino alle spese prescritte, perchè non si faccia trasporto di somme non consentito per legge, e perchè la liquidazione e il pamento delle spese sieno conformi alle leggi ed ai regolamenti.

CAPITOLO II.

Della vigilanza sulla riscossione delle entrate e sui valori in denaro o in materie.

Art. 22. I ministri trasmettono alla Corte dopo verificati dalle amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del Governo nel corso dell'esercizio.

Art. 23. Si trasmettono ancora alla Corte i conti delle Casse dello Stato colla indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati.

Art. 24. Sono trasmesse alla Corte le relazioni degl'ispettori o di altri uffiziali incaricati del sindacato, e quelle colle quali ciascuna amministrazione, nel rendere il conto annuale delle sue entrate, ne giustifica il risultamento.

Art. 25. Eguali trasmissioni debbono farsi alla Corte relativamente alle entrate ed uscite, alle situazioni ed alle ispezioni dei magazzini ed alle gestioni degli agenti del Governo che hanno il maneggio di materie o valori dello Stato.

CAPITOLO III.

Della vigilanza della Corte in ordine alle cauzioni.

Art. 26. Per l'esercizio della vigilanza commessa alla Corte debbono le varie amministrazioni trasmetterle l'elenco delle cauzioni dovute dagli agenti dello Stato, come pure l'elenco degli uffiziali sindacatori che dobbeno invigilare gli altri non tenuti a dare cauzione.

Art. 27. Gli atti coi quali si approvano le cauzioni sono sottoposti al visto della Corte.

È parimente necessario il visto della Corte per gli atti di riduzione, trasporto, o cancellazione delle cauzioni stesse.

CAPITOLO IV.

Dell'esame dei conti dei ministri.

Art. 28. Il conto che ciascun ministro deve rendere al termine di ogni esercizio e il conto generale dell'amministrazione delle finanze prima che sieno presentati all'approvazione delle Camere, sono dal ministro di finanza trasmessi alla Corte dei conti.

Art. 29. La corte verifica il conto di ciascun ministro e quello dell'ammi-

nistrazione generale delle finanze, e ne confronta i risultamenti tanto per le entrate quanto per le spese, ponendoli a riscontro colle leggi del bilancio.

Verifica se i risultamenti generali e speciali dei conti corrispondono a quelli dei conti particolari di ciascuna amministrazione e di ogni agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti.

Verifica ancora quando lo reputa necessario, i vari articoli e le partite dei conti, e domanda i documenti dei quali ha bisogno.

Art. 30. La Corte trasmette al ministro delle finanze i conti colla sua deliberazione.

Art. 31. Sarà unito alla deliberazione suddetta, e con essa presentata al Parlamento a corredo del progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio, una relazione della Corte, colla quale deve esporre:

Le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti;

Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo o finanziario;

Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.

Art. 32. La verificazione, l'accertamento dei conti dei ministri e del conto dell'amministrazione generale delle finanze, e la deliberazione per l'assesto definitivo del bilancio, come pure la relazione di cui all'articolo precedente, sono fatte dalla Corte a sezioni riunite.

CAPITOLO V.

Del giudizio sui conti.

Art. 33. La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico, o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato.

Giudica pure dei conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni, per quanto le spetti a termini di leggi speciali.

Art. 34. La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti dell'amministrazione dello Stato.

Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli delle decisioni dei consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza.

Art. 35. La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

Il giudizio può essere iniziato dietro istanza del pubblico ministero per Decreto della Corte, da notificarsi all'agente dell'amministrazione con la fissazione di un termine a presentare il conto nei casi:

a) di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio;

b) di deficienze accertate dall'amministrazione;

c) di ritardo di presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.

Art. 36. Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente del-

l'amministrazione, ad istanza del pubblico ministero, potrà condannarlo a ragione della mora ad una pena pecuniaria, non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute, e quando esso non goda di stipendi, di aggi e d'indennità potrà condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di L. 2000. Potrà pur anche, secondo la gravità dei casi, proporne al ministro da cui dipende la sospensione ed anche la destituzione.

Queste disposizioni s'intenderanno applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti d'ordine, di vigilanza e di cautela, i quali competono ai capi delle rispettive amministrazioni.

Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per decreto della Corte, ad istanza del pubblico ministero, sarà fatto compilare a spese dell'agente.

Art. 37. Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all'agente al domicilio reale o nel luogo della sua residenza in conformità delle leggi civili vigenti, per mezzo del capo dell'amministrazione da cui dipende.

Egli può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte.

Art. 38. Se nell'esame dei conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode o di falsificazione, ne riferirà col mezzo del procuratore generale al ministro di grazia e giustizia, ed a quello da cui dipende l'amministrazione, o l'agente, affinchè si proceda secondo le leggi per la punizione del reo.

Art. 39. I giudizi sui conti sono pubblici. Sarà sempre sentito il pubblico ministero.

Art. 40. Quando la Corte riconosca che i conti furono saldati, o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo, e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto, liquida il debito dell'agente, e pronunzia, ove occorra, la condanna al pagamento.

Art. 41. L'agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione in persona o al suo domicilio per mezzo dell'amministrazione da cui dipende.

Non si ammettono opposizioni allorchè la condanna riguardi partite del conto alle quali si riferiscono le osservazioni notificate all'agente nel modo indicato all'articolo 37.

Il giudizio sulle opposizioni non sospenderà l'esecuzione della decisione, eccetto i casi nei quali la sospensione sia ordinata dalla Corte, sentito il pubblico Ministero, prima di passare al giudizio del merito.

Art. 42. Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto coi rimedi straordinari:

a) Del ricorso per annullamento;

b) Del ricorso per rivocazione.

Esse si possono esperimentare tanto dall'agente, quanto dal pubblico ministero.

In nessun caso sospendono la esecuzione delle decisioni impugnate.

Art. 43. Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere, o d'incompetenza per ragione di materia.

Digitized by Google

Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione, con le forme stabilite dalla legge e dal regolamenti sul Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio sarà presa in sezioni riunite, e sarà dal suo presidente partecipato alla Corte.

Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniforma alle massime di diritto stabilite dal Consiglio.

Art. 44 L'agente ha diritto di ricorrere alla Corte per revocazione nel termine di tre anni quando:

a) Vi sia stato errore di fatto o di calcolo;

b) Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;

c) Si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;

d) Il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi.

Il giudizio di revocazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il pubblico Ministero.

Negli ultimi tre casi, scorsi tre anni, il ricorso in revocazione dovrà presentarsi nel termine di giorni 30 dal riconoscimento della omissione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti o dalla notizia venuta al ricorrente della dichiarazione di falsità del documenti, salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennaria.

Art. 45. Nei casi e nel termine indicati nell'articolo precedente, la revocazione potrà aver luogo anche d'ufficio, o sulla istanza del pubblico ministero, in contraddittorio dell'agente contabile.

Art. 46. La revocazione della decisione non ha effetto che per la parte del conto dichiarata erronea, e per le conseguenti rettificazioni.

Art. 47. Le decisioni della Corte saranno trasmesse a cura del pubblico ministero per la loro esecuzione, al ministro dal quale dipende l'agente.

Art. 48. Per l'esecuzione delle decisioni della Corte saranno applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti.

Spetterà tuttavia alla Corte il giudizio sulle questioni d'interpretazione delle sue decisioni.

Titolo III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 49. Con regio decreto a proposizione del ministro delle finanze, sentita la Corte dei Conti saranno stabilite:

a) Le forme del procedimento nei giudizi della Corte;

b) Le norme da seguirsi per la verificazione e per l'accertamento dei conti dell'amministrazione.

Art. 50. La Corte dei Conti a sezioni riunite determinerà con regolamento provvisorio le forme con le quali essa deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose fino alla emanazione di una legge sulla materia.

Il presidente della Corte provvederà con regolamento alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle

Digitized by Google

spese d'ufficio e a quanto altro sarà necessario per la esecuzione della presente legge.

Art. 51. Le Corti dei Conti attualmente sedenti in Torino, in Firenze, in Napoli ed in Palermo sono abolite. Nulla è innovato in riguardo alle Sezioni del contenzioso amministrativo in Napoli ed in Palermo, finchè non sia provveduto con legge generale sulla materia.

Art. 52. Commissioni temporanee nominate con decreti regi, a proposizione del ministro delle Finanze, condurranno al termine in Torino, in Firenze, in Napoli ed in Palermo la revisione dei conti che riguardano gli anni 1861 e i precedenti.

Sarà nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei conti arretrati che si riferiscono agli esercizi anteriori a quello del 1860, i quali erano di competenza della Camera dei conti sedenti in Parma.

Le deliberazioni delle suddette Commissioni saranno depositate negli Archivi della Corte dei Conti.

La trattazione degli affari in corso presso la Corte dei Conti di Torino sarà senza interruzione e senza che occorrano nuovi atti, ripresa e continuata dalla Corte dei Conti del Regno, colle forme stabilite dalla presente legge.

Art. 53. Finchè non sia pubblicata una legge generale sulle pensioni, la Corte dei conti si atterrà per le medesime alle norme tuttora vigenti per le diverse provincie del Regno.

Art. 54. La presente legge andrà in vigore venti giorni dopo la sua promulgazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato in Torino addì 14 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE.

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli*
R. Conforti

Quintino Sella.

Regio Decreto 5 Ottobre 1862, N. 884 sulla giurisdizione e procedimento contenzioso della Corte dei conti del Regno d'Italia. (1)

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 49 della legge 14 agosto 1862 N. 800, col quale è istituita la Corte dei conti del Regno;

Sulla proposizione del ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

TITOLO I.

Delle forme di procedimento nei giudizi della Corte.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. I giudizi de' conti sono:

Di prima ed ultima istanza;

Di appello;

Di rivocazione;

Di rinvio.

Art. 2. Le istanze da presentarsi alla Corte conterranno il nome, il cognome, la qualità, la dimora dell'attore e del convenuto, la esposizione dei fatti, l'oggetto della domanda, e l'indicazione dei titoli sui quali è fondata.

Art. 3. Le decisioni della Corte sono preparatorie, interlocutorie o definitive.

Le definitive pronunziate in prima ed ultima istanza possono essere soggette ad opposizioni nel modo e nei casi preveduti dall'art. 41 della legge 14 agosto 1862.

Art. 4. Le decisioni, eccettuate soltanto quelle delle quali si parla nell'articolo 16 del presente regolamento, conterranno menzione dei documenti prodotti e del risultato dell'esame degli atti, nonchè i motivi che le hanno determinate.

Art. 5. Per l'esecuzione delle decisioni delle quali è parola negli articoli 47 e 48 della legge, le copie saranno spedite in forma esecutiva.

Art. 6. I giudizi sono pubblici.

Nelle udienze interverrà il Procuratore generale della Corte, il quale sarà sempre udito nelle sue conclusioni orali o scritte.

In caso di assenza o di impedimento del Procuratore generale, l'ufficio del

(1) *Raccolta delle leggi e decreti del Regno d' Italia* 1862 *pag.* 2460.

Digitized by Google

Pubblico Ministero sarà esercitato da un Ragioniere che verrà designato in ogni anno dal Ministro delle finanze.

L'impiegato della Corte incaricato delle funzioni di Segretario assisterà alle udienze e ne terrà il giornale.

Art. 7. Il Segretario Generale assisterà alle sedute ed udienze della Corte in sezioni riunite.

Art. 8. I termini stabiliti nel presente Decreto per la procedura nei giudizi della Corte saranno osservati sotto pena di decadenza.

CAPITOLO II.

Dei giudizi in prima ed ultima istanza.

Art. 9. Il giudizio in prima ed ultima istanza dovrà essere iniziato o colla presentazione del conto fatto dal contabile, o per decreto della Corte emanato sulla istanza del Pubblico Ministero nei casi previsti dall'art. 31 della legge.

Art. 10. I Tesorieri, Ricevitori, Cassieri e gli Agenti incaricati di riscuotere, di pagare, conservare, e maneggiare danaro pubblico, o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, ed in generale tutti i Contabili, nonchè i Tesorieri e gli Agenti di pubblica amministrazione, i quali a termini di leggi speciali debbano presentare i loro conti alla Corte, dovranno farlo in ciascun anno, e nei tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio o direttamente alla Segreteria generale della Corte, e per mezzo delle amministrazioni da cui dipendono.

Il conto sarà sottoscritto dal Contabile o da un suo procuratore speciale colla indicazione del suo domicilio reale o di quello che eleggesse nella Capitale dove siede la Corte.

Di ogni conto presentato si prenderà nota in apposito registro nella Segreteria della Corte colla indicazione del giorno in cui fu depositato.

Art. 11. Il Presidente della sezione designerà per ogni conto uno dei Ragionieri al quale sarà consegnato per cura della Segreteria.

Art. 12. Il Ragioniere dopo aver procurato, ove ne sia il caso, la parificazione del conto coi risultati del riscontro preventivo, e la relativa dichiarazione del Capo di Divisione, o di chi ne fa le veci, ne farà esame così per la forma come per ciò che concerne i documenti, le ragioni di calcolo ed il merito di esso conto, e preparerà la relazione da farsi alla Corte.

Potrà il Ragioniere, in occasione dell'esame del conto far correggere dai Contabile gli errori materiali in cui si sia incorso, ed unire al conto stesso quei documenti o quelle carte giustificative che gli sieno presentate dall'Amministrazione o dal Contabile.

Art. 13. Nella relazione del conto il Ragioniere concbiuderà o pel discarico del Contabile, se ha riconosciuto i conti saldati o bilanciati e per la condanna di esso alla somma di cui lo creda debitore, e per gli ulteriori atti o verificazioni che giudichi opportuni.

Art. 14. Quando il Ragioniere nel procedere all'esame di un conto abbia a fare osservazione sull'andamento del servizio dell'amministrazione, ne compilerà separata relazione e ne terrà informata la Sezione.

Digitized by Google

Art. 15. Tostochè il Ragioniere abbia preparata la relazione, ne farà consapevole il Presidente, affinchè fissi l'udienza per la discussione del conto.

Del giorno della consegna del conto fatto al Ragioniere, e della udienza fissata per la discussione del conto, si prenderà nota sul registro indicato nell'articolo 10.

Art. 16. Nell'udienza fissata, la Corte sentita la relazione sul conto e la conclusione del Pubblico Ministero, quando riconosca che i conti furono in regola, pronuncierà nella stessa udienza, od in una delle successive, il discarico del Contabile, ed ove occorra la liberazione della cauzione.

Art. 17. La decisione della Corte sarà distesa in fine del conto del Ragioniere relatore, e sottoscritta dal Presidente e dai componenti della Sezione. Copia della decisione autenticata dal Segretario generale, o da chi ne fa le veci, sarà per cura del Procuratore generale trasmessa al Ministero dal quale dipende il Contabile, secondo ch'è prescritto dall'art. 47 della legge.

Art. 18. Nel caso che la Corte giudichi il Contabile debitore di qualche forma, la decisione sarà distesa in foglio separato dal conto, e sottoscritta come sopra, verrà trasmessa per cura del pubblico ministero all'Amministrazione per la notificazione da farsi al Contabile.

Art. 19. Quando il Contabile voglia opporsi alla decisione della Corte, giusta il disposto dall'art. 41 della legge, dovrà nel termine di giorni trenta dalla fattagli notificazione, presentare per mezzo dell'Amministrazione da cui dipende, il ricorso, nel quale farà, ove precedentemente non esista, elezione di domicilio nella Città capitale ove risiede la Corte.

Del ricorso sarà presa nota nel registro della Segreteria della Corte.

Art. 20. Il Presidente ordinerà la comunicazione del ricorso al Procuratore generale per le conclusioni sul merito.

Art. 21. Le conclusioni del Procuratore generale saranno depositate alla Segreteria; e copia di esse sarà fatta notificare per cura dello stesso Procuratore generale al domicilio eletto dal ricorrente in conformità delle leggi in vigore.

La relazione della fatta notificazione sarà dal Procuratore generale trasmessa alla Segreteria, perchè ne sia presa nota nel Registro di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 22. L'opponente potrà replicare entro il termine di giorni trenta dalla notificazione delle conclusioni, mediante una seconda ed ultima istanza a cui unirà tutti i documenti relativi alla sua domanda, della quale esporrà i motivi.

Art. 23. La seconda memoria o istanza sarà anche comunicata al Procuratore generale, il quale darà le ultime sue conclusioni alla udienza che sarà fissata.

Trascorsi giorni dieci dal termine indicato nell'art. 22 e dalla fatta notificazione giusta il presente articolo, tanto il Procuratore generale quanto il Contabile, potrà chiedere che sia fissata l'udienza per la discussione della opposizione, e sulla relativa domanda il Presidente emanerà decreto da notificarsi alla parte contraria.

Nel decreto il Presidente nominerà il Consigliere relatore della causa, e disporrà se debba intervenire alla udienza anche il Ragioniere che fu relatore del conto.

Art. 24. Cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, il Procuratore generale dovrà depositare nella Segreteria i documenti che stimerà opportuni, acciò la parte opponente ne possa prendere notizia.

Nella udienza il Consigliere delegato farà relazione dell'affare, e la parte opponente, esporrà le sue osservazioni sul merito personalmente o per mezzo dei suoi difensori, ed il Procuratore generale darà le sue conclusioni definitive.

Art. 25. Terminata la discussione, la Corte pronunzierà la sua decisione o nella stessa udienza od in una delle successive.

Copia di essa sarà comunicata al Procuratore Generale per essere inviata all'Amministrazione da cui dipende il Contabile, acciò curi che gli sia notificata.

Il Contabile potrà farsi spedire copia della decisione dalla Segretaria della Corte.

Art. 26. Quando la Corte non pronunci nè il discarico, nè la condanna del contabile, ma dia un provvedimento preparatorio o interlocutorio, le osservazioni della Corte saranno, secondo l'art. 37 della legge, notificato al Contabile a cura del Procuratore generale della Corte.

Art. 27. Nel caso previsto dall'art. precedente, la decisione della Corte farà menzione di tutti i capi del conto sui quali si richiedono giustificazioni, e verrà sottoscritta dal Presidente e dal Segretario Generale. Occorrendo l'audizione di testimoni od altro atto d'istruzione o di procedura, la Corte potrà delegare i Giudici di Mandamento.

Compiuti tali atti, saranno depositati nella Segreteria Generale, perchè le parti ne prendano conoscenza.

Se la Corte abbia ordinato atti o verificazioni da farsi d'uffizio, il Procuratore Generale curerà l'eseguimento della decisione.

Art. 28. Terminate le istruzioni, il Presidente, sulla istanza che gliene sia fatta dal Procuratore Generale o dal Contabile, determinerà con suo decreto il giorno della udienza, e deputerà a relatore della causa uno dei Consiglieri.

Questo Decreto sarà notificato alla parte contraria, e contemporaneamente gli atti e i documenti saranno distribuiti al Relatore.

Art. 29. Per la spedizione della causa e la notificazione della successiva decisione della Corte, si osserveranno le prescrizioni di cui agli articoli 16 e 17 del presente regolamento.

Art. 30. Il Procuratore generale, nei casi preveduti dall'art. 35 della legge, e sempre che creda che un Contabile tenuto a dar conto, sia o non compreso nell'elenco che gli verrà trasmesso dall'Amministrazione delle finanze, ne ritardi la presentazione, dovrà iniziare giudizio innanzi alla Corte.

A tal fine presenterà analoga istanza sulla quale con decreto della Corte, verrà prescritto un termine al Contabile per presentare il conto di sua gestione.

Copia di questo decreto sarà, a cura del pubblico Ministero, trasmessa all'Amministrazione da cui dipende il Contabile, affinchè gli sia notificata a termini di legge.

Il decreto originale della Corte coll'atto della notificazione trasmesso dall'Amministrazione saranno conservati nella Segreteria.

Art. 31. Spirato il termine prescritto al Contabile o a suoi eredi, quando

egli o altri per lui presenti il conto, si osserveranno per la procedura le disposizioni di cui agli articoli 10 e seguenti del presente capitolo.

Art. 32. Ove non si presenti il Contabile o altri per lui nel termine prefisso, il Presidente sulla istanza del Pubblico ministero, stabilirà con decreto il giorno della udienza designando il Consigliere relatore.

Art. 33. Alla udienza fissata la Corte pronunzierà decisione per la condanna del Contabile o de' suoi eredi, giusta l'art. 36 della legge, ed ordinerà secondo i casi la formazione del conto d'ufficio.

Contro questa decisione sarà ammessa opposizione a termini e secondo le norme stabilite dagli articoli 18 a 25 del presente regolamento.

Art. 34. Copia della decisione verrà a cura del Procuratore Generale trasmessa all'Amministrazione per essere notificata al Contabile o a' suoi rappresentanti.

CAPITOLO III.

Dei giudizi di appello dalle sentenze dei Consigli di Prefettura.

Art. 35. Al termine per appellare dalle sentenze dei Consigli di Prefettura sarà di giorni trenta da decorrere dal giorno della notificazione di esse se proferite in contraddizione, o dalla scadenza del termine per la opposizione se proferite in contumacia.

L'appellante da una sentenza così definitiva come interlocutoria, dopo aver fatto notificare l'atto di appello alla parte contraria nella forma prescritta dalle leggi di procedura civile, depositerà l'atto medesimo coi documenti relativi alla Segreteria della Corte, nei 15 giorni successivi alla notificazione dell'appello.

Non è ammesso appello contro le sentenze preparatorie dei Consigli di Prefettura.

Art. 36. Nell'atto di appello l'appellante farà elezione di domicilio nella città capitale sede della Corte; esporrà i motivi del gravame, indicherà i capi della sentenza del Consiglio, contro i quali appella, ed enunzierà i titoli che produce.

Art. 37. L'appellato potrà nei 15 giorni successivi alla ricevuta notificazione dell'atto di appello, far notificare all'appellante o al domicilio da costui eletto la sua risposta all'atto di appello.

Art. 38. La risposta dell'appellato dovrà contenere la elezione di domicilio nella capitale, le sue ragioni di diritto e di fatto, e la indicazione dei titoli. Essa verrà depositata nella Segreteria della Corte.

Art. 39. Nella risposta indicata all'articolo precedente, e in via di appellazione incidentale, l'appellato potrà richiedere la riforma di quei capi della sentenza contro i quali non vi sia appello, e che egli creda gli sieno pregiudizievoli.

Art. 40. Nel caso in cui l'appellato si renda appellante in via d'incidente, l'appellante in via principale, potrà nei 15 giorni successivi far notificare la sua risposta la quale sarà pure depositata alla Segreteria della Corte.

Gli appelli principali e d'incidente si distinguono per ordine di data, osservandosi per amendue i termini stabiliti dalla legge.

Digitized by Google

Art. 41. Il domicilio dei funzionari e degli Agenti incaricati di rappresentare le pubbliche Amministrazioni sarà di diritto nel loro rispettivo ufficio.

Art. 42. L'appellato che non avrà fatto notificare la sua risposta all'appellante nei termini sopra stabiliti si avrà per contumace.

Qualora di due o più convenuti alcuni non facciano comunicare la loro risposta, sarà loro dichiarato, con decreto del Presidente, dietro istanza dell'attore, che non presentando risposta nel nuovo termine che sarà loro assegnato, la sentenza che interverrà sarà ritenuta come proferita in contraddizione anche rispetto ad essi.

Copia di questo decreto dovrà essere notificata ai contumaci, in conformità delle vigenti leggi di procedura civile.

Art. 43. Compiuti gli atti indicati negli articoli precedenti, ciascuna delle parti potrà presentare una memoria di replica, da notificarsi alla parte contraria come le precedenti; e quindi sulla istanza della parte più diligente, il Presidente della Corte, con suo decreto disteso in calce del ricorso dato dall'attore o dal convenuto, fisserà il termine in cui le parti dovranno depositare gli atti alla Segreteria, ed indicherà il giorno dell'udienza.

Art. 44. La parte che avrà ottenuto questo decreto dovrà per mezzo di usciere farlo notificare, entro tre giorni successivi, alla parte avversaria od al domicilio da essa eletto.

Di questo decreto sarà pure, a cura della Segreteria, reso informato il Procuratore Generale della Corte.

Art. 45. All'udienza stabilita il Consigliere relatore farà la sua relazione in presenza delle parti, qualora intervengano, sia personalmente, sia per mezzo di procuratore speciale. Le parti saranno ammesse a fare le loro osservazioni.

Il Procuratore Generale darà per ultimo le sue conclusioni.

Art. 46. La decisione della Corte sarà pronunziata sulle scritture e gli atti anche di una sola parte, quando l'altra non le avesse presentate o le avesse ritirate.

Sarà sottoscritta dal Presidente e dal Consigliere relatore.

Art. 47. Le decisioni saranno significate, per cura della parte più diligente, alla avversaria o al domicilio eletto, se pronunciate in contraddizione, ovvero al domicilio reale se sono contumaciali.

Art. 48. Contro le decisioni contumaciali sarà ammesso il richiamo fra il termine di giorni 20 dalla notificazione.

Nel giudizio sul richiamo si procederà con le forme pei giudizi di appello in contraddizione.

Capitolo IV.

Dei giudizi di rivocazione.

Art. 49. Il ricorso per rivocazione dovrà nei termini stabiliti dall'art. 44 della legge, essere presentato con tutti i documenti relativi alla Segreteria della Corte.

Il ricorso e i documenti verranno senza indugio comunicati dalla Segreteria alla parte contraria. Indi la Corte delibererà in Camera di Consiglio sull'ammissione del ricorso con decreto che sarà conservato nella Segreteria.

Digitized by Google

Art. 50. Ove il ricorso sia ammesso, si farà in calce annotazione dal relativo decreto di ammissione, senza esprimerne i motivi. Tale annotazione sarà sottoscritta dal Segretario generale della Corte.

Copia del ricorso verrà trasmessa al ricorrente o a persona munita di suo mandato: e nel termine di giorni 30 da questo invio, del quale si prenderà nota nella Segreteria, dovrà notificarsi alla parte contro cui è diretto, sotto pena di decadenza.

Seguita tale notificazione, si procederà colle forme prescritte pei giudizi della Corte in prima ed ultima istanza.

Art. 51. Quando la Corte rigetti il ricorso, emetterà decreto motivato, del quale sarà rilasciata copia al ricorrente, ove lo richieda, e gli saranno restituiti gli atti e i documenti.

Art. 52. Il giudizio di rivocazione non sospende la esecuzione della sentenza impugnata; solamente la Corte potrà sulla istanza della parte interessata, prescrivere che si presti cauzione, quando lo giudichi necessario.

La Corte allorchè v'ha luogo a rivocaziona pronuncierà nel merito, rettificando la parte del conto dichiarata erronea, ovvero ordinerà ulteriori istruzioni.

Art. 53. Dopochè sia pronunziata una decisione in via di rivocazione, non saranno più ammesse ulteriori istanze, nè provvedimenti d'ufficio per lo stesso oggetto, salvo il ricorso per annullamento nei casi previsti dalla legge.

Capitolo V.

Dei giudizi di rinvio.

Art. 54. Quando una decisione della Corte, sia annullata dal Consiglio di Stato in seguito a ricorso prodotto per alcuno dei motivi indicati nell'art. 43 della legge, la Corte procederà a nuovo giudizio colle forme prescritte pei giudizi di prima ed ultima istanza.

Art. 55. La Corte si uniformerà alle massime di diritto stabilite dal Consiglio, e pronunzierà sul merito.

TITOLO II.

Della liquidazione e del giudizio sulle pensioni.

Capitolo I.

Della liquidazione delle pensioni.

Art. 56. La Corte esercita in Sezione le attribuzioni che le sono conferite dall'art. 11 della legge relativamente alla liquidaziona della pensioni, e in caso di richiamo giudica in via contenziosa a Sezioni riunite.

Art. 57. Gl'impiegati civili, le loro vedove, figli ed orfani, ammessi a fare valere il loro diritto alla pensiona presso la Corte, presenteranno istanza o direttamente alla Segreteria della Corte, o per mezzo dell'amministrazione da cui dipendeva l'impiegato, indicando il luogo di loro residenza.

Vi uniranno pure uno stato comprovante i loro servigi, e gli altri documenti giustificativi della domanda.

Le vedove ed i figli di coloro che già fossero pensionati, quando non presentino la domanda nella Segreteria della Corte, potranno presentarla per mezzo della Prefettura o sotto Prefettura del luogo di dimora.

Non sarà necessario che a questa domanda sia unito lo stato dei servigi del pensionato, quando sia citata la decisione per la quale egli ottenne la pensione.

Art. 58. Delle domande dei documenti si terrà registro nella Segreteria, e ne sarà fatta comunicazione al Procuratore generale della Corte.

Art. 59 Il Procuratore generale raccoglierà, ove duopo, le informazioni opportune o mancanti; e nulla avendo ad opporre alla fatta domanda, la riferirà alla Sezione in quella udienza che sulla sua istanza sarà fissata dal Presidente.

Art. 60. Sulla richiesta fatta dal Procuratore generale, il quale indicherà l'ammontare della pensione da assegnarsi, la Sezione darà le sue deliberazioni. Se queste sono conformi alla domanda, emanerà il decreto col quale si accorda la pensione.

Il decreto sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale, e saranno restituiti al ricorrente quelli fra i documenti che sono relativi allo stato dei servizi.

Art. 61. Un'esemplare del decreto che accorda la pensione sarà trasmesso al Ministero delle finanze per gli adempimenti di sua Istanza, ed altro esemplare sarà conservato presso la Segreteria della Corte.

Art. 62. Quando il Procuratore generale non aderisca alle domande del ricorrente questo sarà citato ad istanza del medesimo ad intervenire ad una delle udienze della Sezione, mediante consegna del decreto col quale si fissa il giorno dell'udienza, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da farsi gratuitamente per mezzo degli uscieri delle giudicature nel domicilio eletto dal richiedente nel suo ricorso.

Gli uscieri trasmetteranno sollecitamente alla Segreteria della Corte relazione della consegna fatta del decreto.

La parte per tal modo avvisata si terrà come presente a tutto il corso del giudizio.

Art. 63. Nel giorno stabilito per l'udienza, comparendo la parte od in persona o per mezzo di procuratore speciale, esporrà ragioni della sua domanda.

Il Procuratore generale darà le sue conclusioni sul merito; la parte potrà replicare, ed avrà l'ultima la parola.

Art. 64. La Corte udite le parti, o queste non intervenendo, sentito il solo Procuratore generale, darà la sua decisione in quella udienza medesima, od in una delle successive.

Art. 65. Ove occorressero alla Corte altre notizie o schiarimenti, la decisione preparatoria data dalla stessa sarà eseguita a cura del Procuratore generale, il quale provocherà dal Presidente la novella udienza per farsene il riesame.

Art. 66. Qualora il Procuratore generale creda di dover dare conclusioni diverse dalla domanda, o aderendo egli alla domanda, creda la Corte che gli

atti e le istruzioni seguite abbiano arrecata variazione sostanziale allo stato della causa, ordinerà una nuova discussione e citazione della parte interessata ad altra udienza da farsi come nell'articolo precedente.

Art. 67. Ove la parte non comparisca alla udienza fissata, la decisione della Corte non sarà suscettiva di opposizione.

Art. 68. La Corte deliberando in merito sulla pensione, indicherà nella sua decisione la somma a cui ascende la pensione accordata. Questo decreto sottoscritto e spedito come si è detto di sopra all'art. 60 sarà trasmesso al Ministero delle finanze.

Art. 69. Il richiedente potrà presentare richiamo contro la decisione innanzi alla Corte a Sezioni riunite.

Ar. 70. Innanzi alla Corte a Sezioni riunite potrà pure il Procuratore Generale presentare richiamo contro le decisioni della Corte, quando egli creda che sieno stati offesi i diritti dell'Erario.

Capitolo II.

Delle forme di procedimento in caso di richiami in materia di pensioni.

Art 71. Il richiamo sarà depositato nella Segreteria della Corte coi documenti giustificativi della domanda, e con decreto del Presidente sarà comunicato al Procuratore Generale della Corte per le sue conclusioni in merito.

Art. 72. Il foglio contenente le conclusioni del Procuratore Generale sarà depositato nella Segreteria della Corte; e copia di esso sarà fatta notificare per cura del Procuratore Generale al reclamante ed al domicilio per esso eletto.

Art. 73. Quando il reclamante voglia replicare, si osserverà la procedura segnata agli articoli 23, 24, 25 e 26 del presente regolamento, relativa al giudizio dei conti in prima ed in ultima istanza.

Art. 74. Ove il richiamo sia presentato dal Pubblico Ministero, la relativa requisitoria sarà depositata alla Segreteria della Corte, e fatta intimare alla parte per cura dello stesso procuratore Generale.

La parte potrà presentare la sua memoria di risposta, osservandosi in tutto il rimanente la procedura relativa al giudizio dei conti in prima ed ultima istanza.

TITOLO III.

Norme per la verificazione e per l'accertamento dei Conti dell'amministrazione.

Capitolo unico.

§. 1. *Dell'esame dei conti dei Ministri.*

Art. 75. I conti annuali dei Ministri e dell'Amministrazione generale delle Finanze saranno verificati dalla Sezione sotto la cui dipendenza è posta la divisione della contabilità generale.

Art. 76. Compiute le operazioni particolari di accertamento, col sussidio

Digitized by Google

delle divisioni nelle qnali sono gli elementi di confronto, la Sezione ne riunirà i risultati per procedere all'accertamento generale.

Il Presidente della Sezione delegherà un Consigliere per fare relazione scritta di quei risultati alle Sezioni riunite nel gioroo che sarà stabilito dal Presideote della Corte.

§. 2. *Della relazione annuale.*

Art. 77. Ogni Sezione della Corte terrà confereoza in ciascnn anno iotorno al modo coi quale le varie ammiuistrazioni si siano conformate alle discipline d'ordine amministrativo e fioanziario.

Art. 78. Un Consigliere di ciascuna Sezione, a nomina del Presidente, compilerà una relazione scritta sui risultati di tali conferenze per presentarla alla Corte in Sezioni riunite.

Art. 79. Il Presidente della Corte convocherà in ciascun anno una Commissiooe composta del Presideoti, di tre Consiglieri delegati dalla Sezioone cui appartengono, e del Procuratore Generale per conferire intorno alle variazioni, o riforme che fosse creduto opportuno d'introdurre nelle leggi e nei regolameoti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.

Art. 80. Le coofereoze di qnesta Commissiooe si aprono sopra la relazione che il Coosigliere di ciascnna Sezioone farà intorno alle riforme o a'provvedimenti che si fossero riconosciuti opportuni dalle Sezioni nell'esercizio annuale delle loro incombeoze.

Art. 81. Il Presidente incaricherà un Consigliere di fare sui risultati delle discnssioni della Commissione, relazione scritta alle Sezlooi riunite.

Art. 82. Compiuti i lavori preparatorii indicati nei tre articoli precedenti, la Corte, dietro coovocazione del Presidente si riunirà in Sezioni, ed aperta la discussione sulle relazioni. delle qnali è detto negli articoli 78 e 81, delibererà in una o più adunanze immediatamente successive intoruo ai termini della relazione aonuale prescritta dall'art. 31 della legge, e della qnale verrà incaricato dal Presideote uno dei Consiglieri.

Art. 83. Non più tardi di 30 giorni da qnello in cui oltre i conti dei Ministri, pervenne alla Corte il conto generale delle Fioaoze, il Presideote coovocherà la Corte in Sezioni rinnite, affiochè deliberi definitivameote sulla relazione aonuale di cui è parola nell'articolo precedente.

§ 3. *Deliberazione sul conto annuale dell'amministrazione.*

Art. 84. La Corte a Sezioni rinnite, sentita la relazione di cui è detto all'art. 76, delibererà sulla verificazione e sull'accertamento generale prescritti dall'art. 32 della legge. Dopo di ciò, presente il Pubblico Ministero, pronuncierà la sna deliberazione, farà constare nel processo verbale del deposito della relaziooe anouale, ed ordioerà la trasmissiooe di amendue tali atti al Ministero delle Finanze, affinchè sieno nniti al progetto di legge.

Art. 85. Il Segretario Generale assisterà alle ordinanze della Corte in Sezioni rinnite, e a quelle di ciascnna Sezione, semprecchè trattisi della verificazione e dell'accertamento dei conti dell'Amministrazione

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino addì 5 Ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Art. 95.

Se contro all'Esattore si procede contemporaneamente dal Ricevitore provinciale e dal Comune, il credito del Ricevitore gode diritto di prelazione, per il bimestre prossimamente scaduto, sul prezzo ricavato dalla vendita della cauzione, in concorso coi crediti del Comune che non dipendono da sovrimposte dirette.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

Questo articolo era formulato nel modo seguente:
Se contro all'esattore si procede contemporaneamente dal ricevitore provinciale e dal comune, il credito del ricevitore gode diritto di priorità sul prezzo ricavato dalla vendita della cauzione in confronto coi crediti del comune.

Abbiamo veduto che per l'articolo 84 di questa legge si procede contro il ricevitore dall'Intendente di finanza se ritarda il pagamento delle somme dovute allo Stato, e dalla Deputazione provinciale se trattasi di somme dovute alla provincia, e che contro l'esattore comunale può procedere tanto il ricevitore provinciale quanto la Giunta comunale — articolo 81. —

È chiara quindi la possibilità di un'azione contemporanea dell'Intendente di finanza, della Deputazione provinciale e del Comune, i due primi a mezzo del ricevitore provinciale, il terzo della Giunta comunale.

Nè l'articolo del progetto, nè quello passato in legge, fanno alcuna distinzione fra le somme dovute al ricevitore a rimborso di quelle da lui pagate allo Stato, e delle altre pagate per conto della provincia. L'azione del ricevitore si esercita egualmente a favore dello Stato e della provincia, e quindi lo Stato e la provincia godono diritto di prelazione in concorso dei crediti del comune.

2. Questa condizione di cose imposta ai comuni fu combattuta vivamente, reclamandosi una eguaglianza di trattamento, che non venne acconsentita pei riguardi di prevalenza accordati allo Stato. — Il ricevitore provinciale è il vero percettore della imposta, egli rappresenta lo Stato, e sotto questo riflesso si volle giustificata la prevalenza della sua azione per la priorità dei diritti eminenti della Nazione, la quale deve a preferenza di tutti riscuotere la quota del patto sociale, per esistere, conservarsi e prosperare.

3. Ma il ricevitore provinciale agisce egualmente per conto dello Stato e della provincia, ed i diritti di questa sono posti in una condizione prevalente in confronto dei diritti del comune. Non distinguendo la legge l'azione del ricevitore provinciale, devesi ritenere che quella si mantenga eguale nel suo complesso, e che questo articolo costituisca positivamente una prevalenza dei diritti della provincia in concorso con quelli del comune.

Se la legge statuisce così, conviene ottemperarvi, ma non si saprebbe certamente addurre a favore della priorità della provincia il fondamento di quella accordata alla Società generale, a meno che non si trovasse sufficiente la sussistenza d'interessi maggiori e più estesi.

4. Per l'articolo 16 l'esattore presta una cauzione corrispondente all'ammontare delle imposte erariali e delle sovraimposte e tasse comunali e provinciali; presta pure una cauzione per le altre riscossioni affidategli. La legge non contempla una distinta cauzione, essa prescrive che si computino cautamente le imposte, sovraimposte e tasse da riscuotersi dall'esattore, e si concreti l'importanza della cauzione sul totale delle somme date a riscuotere. La cauzione è quindi complessiva, e la esecuzione intrapresa contro di essa da chiunque vi abbia diritto si estende a tutto il complesso dei beni mobili ed immobili che la costituiscono.

E quando il ricevitore muove la sua azione nel tempo stesso del comune, il primo ha diritto di pagarsi per intiero di tutto il suo credito senza curarsi se resti quanto basta per soddisfare il credito del comune.

E poichè la vendita della cauzione si effettua colle norme di questa legge, e può verificarsi anche alla metà e poco più del prezzo di stima, non è certo difficile la circostanza che dopo pagato il credito del ricevitore, manchi il mezzo di soddisfare a quello del comune.

A togliere questa disuguaglianza di trattamento era stato proposto di far concorrere sul prezzo ricavato dalla vendita della cauzione il ricevitore e l'esattore in proporzione dei rispettivi crediti di ciascheduno.

A noi pare che senza inconvenienti potessero essere prestate distinte le cauzioni allo Stato, alla provincia ed al comune, di modo che

ciascuno conoscesse la sua, e non potesse spiegare che sopra di quella la propria azione.

La distinzione della cauzione esiste, perchè ognuno degli enti garantiti determina la propria, ma la iscrizione segue complessiva e non è chiaro abbastanza che ciascuno possa estendere quella sola parte che è designata dalla quota sua propria.

5. Nell'articolo del primo progetto mancava la determinazione del tempo dentro il quale il ricevitore era obbligato ad agire in confronto dell'esattore e non era stabilito il debito per il quale doveva rispondere la cauzione. Secondo quella prima formula il ricevitore aveva il diritto di compellere l'esattore coi mezzi di esecuzione indicati dalla legge, ma non n'era determinato l'obbligo, ed il ricevitore avrebbe potuto differire la esecuzione per due e tre trimestri in guisa da assorbirsi col suo credito accumulato tutta la cauzione.

Questo grave inconveniente fu tolto coll'adozione della proposta dell'onorevole Garau che determinò il tempo della priorità, circoscrivendola *al bimestre prossimo scaduto*. In questo modo il ricevitore non può agire contro l'esattore con diritto di priorità che per una sola rata bimestrale.

6. L'articolo 95 approvato dalla Camera e dal Senato terminava con queste parole: *il credito del ricevitore gode il diritto di priorità, per il bimestre prossimamente scaduto, sul prezzo ricavato dalla vendita della cauzione in confronto coi crediti del Comune.*

Nel testo della legge l'articolo finisce invece colle parole: *in concorso coi crediti del Comune che non dipendono da sovraimposte dirette.*

La differenza è grave e convien dire che tali fossero gl'intendimenti della Camera e del Senato, se il Ministro nel proporre la proclamazione della legge completò in quel modo l'articolo 95. — Il ministro può sempre nella compilazione delle leggi deliberate dal potere legislativo praticarvi quelle varianti che ne esprimano meglio il significato senza apportarvi modificazioni.

Nessuna discussione avvenne per determinare di quali crediti s'intenda parlare, e solo nel testo della legge trovasi precisato che il diritto prevalente del ricevitore si riferisce a tutti i crediti del Comune che non dipendono da sovraimposte dirette.

Per sovraimposte dirette intendonsi specialmente i centesimi addizionali all'imposta fondiaria sui terreni e sui fabbricati che la legge accorda alle provincie ed ai comuni, e che si esigono insieme alla imposta erariale. Riguardo ai centesimi addizionali, ossia al credito del comune dipendente da questa sovraimposta diretta, l'azione del ricevitore provinciale non avrebbe alcuna priorità, e nel caso di contempo-

Digitized by Google

ranea azione del ricevitore e del comune contro l'esattore i crediti rispettivi dovrebbero rimborsarsi in giusta proporzione sul prezzo ricavato dalla vendita della cauzione.

7. Ma i comuni oltre ai centesimi addizionali sulla fondiaria percepiscono anche la imposta diretta, che deriva dalla tassa sulle vetture e sui domestici concessa per l'articolo 3 della legge 11 Agosto 1870, N. 5784. Ora fra i crediti del Comune che dipendono da sovraimposte dirette devonsi annoverare quelli provenienti dalla suaccennata imposta sulle vetture e sui domestici?

In attesa che questo dubbio possa essere tolto, ci sembra di non poter dare alla fatta domanda una risposta affermativa, perchè attenendosi alla lettera della legge, alla tassa sulle vetture e sui domestici non può darsi la qualifica di sovraimposta diretta.

Art. 96.

Quando si proceda contro l'Esattore ad atti esecutivi per debiti, quando l'Esattore manchi ai versamenti nelle fissate scadenze, o abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni, il Prefetto sopra richiesta dei Comuni interessati, o anche d'ufficio, nomina un sorvegliante a carico dell'Esattore.

Questa disposizione si applica pure al Ricevitore, al quale il sorvegliante viene nominato dal Ministro delle Finanze sopra richiesta della Deputazione provinciale, od anche d'ufficio.

Circolare Governativa 20 *aprile* 1822 *N.* 11679-961 *Art.* 1. — Ogni qual volta si scopra che l'esattore sia in debito verso la Cassa provinciale per non avere versato il montare della imposta scaduta, sarà in facoltà dell'amministrazione comunale il destinare subito un controllore a tutte spese dell'esattore; salvo di procedere in suo confronto coi metodi fiscali.

Capitoli normali.

Art. 24. Il sorvegliante nominato dal prefetto all'esattore o ricevitore, ha facoltà di esaminare tutti gli atti d'ufficio e di controllare ogni singola operazione.

L'esattore ed il ricevitore debbono ottemperare a quanto egli sia per ordinare.

La retribuzione del sorvegliante è a carico rispettivamente dell'esattore o ricevitore; e gli è pagata direttamente dal comune o dalla provincia sull'aggio loro spettante.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Anche quì si palesa la differenza fra questa legge e quella anteriore nelle provincie lombarde e venete, la quale presa per base, non fu sempre seguita nelle sue logiche conseguenze. La patente 18 Aprile 1816 teneva responsabile il comune della percezione delle imposte, come ente sociale membro della società generale, ma lasciava anche al comune tutte le attribuzioni necessarie per garantirsi in confronto dell'esattore, tenendosi l'autorità governativa per conto della società generale, in una condizione da poter sorvegliare soltanto che i singoli soci non avessero a mancare nella contribuzione della quota sociale.

Diversamente è statuito nella presente legge, e la ingerenza dell'autorità governativa è soverchia, senza che ne derivi maggiore sicurezza, come avviene in tante altre disposizioni di legge, quasi a correggere ed a trattenere gli effetti della responsabilità e libertà dei comuni. Questa ingerenza governativa male definita, variamente costituita e peggio applicata, è una delle principali ragioni per le quali l'amministrazione pubblica dura fatica a sistemarsi regolarmente.

2. L'onorevole Salaris tentò di rivendicare al comune la facoltà di provvedere per qualsiasi difetto all'esercizio della esattoria anche perchè può farlo più facilmente e più sollecitamente di quello che rivolgersi al prefetto per avere un provvedimento forse tardo, e talora con grave danno. Propose pertanto che alla parola *prefetto* venissero sostituite le altre: *il Sindaco e la rappresentanza del consorzio.*

Ma anche qui prevalse la solita ragione che tre sono gl'interessati, comune, provincia, governo, e che questo ultimo è il maggiore interessato, e quindi a lui spetta la maggiore ingerenza. — Un'altra ragione però era più logica e sussistente, ed è che essendosi già nelle varie parti della legge adottato il principio di preferire la ingerenza diretta del Governo a quella delle autorità comunali e provinciali, dovevasi omai seguire questo sistema dovunque se ne presentasse la occasione.

3. La Commissione del Senato 1870 trovò di procedere analo-

gamente in confronto del ricevitore provinciale, e propose l'aggiunta del secondo comma di questo articolo, che fu approvato dalla Camera e dal Senato, e la Giunta poi della Camera 1871 ampliò le cause del provvedimento, ed oltre alla mancanza dei versamenti nel tempo stabilito, vi aggiunse l'altra circostanza *di un abuso qualunque dell'esattore nell'esercizio delle sue funzioni.*

4. La legge dice: *quando l'esattore abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni.* Questa generale espressione dovrebbe essere meglio determinata, perchè nel modo sopracitato lascierebbe luogo all'arbitrio del prefetto; ed in alcune provincie vedrebbonsi colpiti dalle misure comminate da questo articolo azioni e fatti dell'esattore, che in altre passerebbero inosservati, e forse permessi ed autorizzati.

È forza quindi ritenere che gli abusi di cui parla la legge sieno quelli contemplati dal vigente Codice penale, e che perciò l'abuso dell'esattore debba essere giudizialmente inquisito e constatato.

Art. 97.

La procedura stabilita dalla presente Legge per l'esecuzione contro i contribuenti, gli Esattori ed i Ricevitori debitori morosi d'imposte e sovrimposte, ha luogo anche allorquando i debitori cadano in istato di fallimento dichiarato.

Sovrana Risoluzione 7 febbraio 1820. — La fidejussione dell'esattore difettivo può essere escussa fiscalmente, ancorchè sui beni che la costituiscono pendesse giudizio di concorso.

Art. 98.

In tutti i casi nei quali il Comune o la Provincia trascurano di esercitare, o esercitano incompletamente gli atti ai quali sono chiamati dalla presente Legge, supplisce a carico rispettivo, pel Comune il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, e per la Provincia il Ministro delle Finanze, sentiti il Prefetto e l'Intendente di finanza.

Digitized by Google

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 98, quantunque si riscontrassero o si potessero dedurre nel contesto della legge e per ogni singola evenienza, si vollero determinate con uno speciale articolo di legge. Per esse in qualsiasi circostanza possa intravedersi una trascuranza per parte del comune o della provincia, vi subentra tosto l'azione del Governo, senza l'intermedio di verun' altra rappresentanza.

2. Questa subordinazione immediata dei comuni e delle provincie all'azione del Governo, che trova il suo fondamento nell'interesse prevalente dello Stato, trae la sua vera causa dal sistema di accentramento tante volte improvvido e senza efficacia. — La legislazione precedente nelle provincie lombarde e venete, da cui attinse specialmente la presente legge, sanciva un maggiore rispetto verso i comuni e le provincie anche sotto un' amministrazione a reggimento assoluto.

Il r. commissario del distretto, ed il r. delegato nella provincia sorvegliavano attentamente, e n'erano tenuti responsabili verso l'autorità superiore, l'adempimento degli obblighi dei comuni e della provincia e ne riferivano i mancamenti, ma prima dell'azione diretta del Governo, che non avrebbe mancato all'uopo, erano chiamate a provvedervi le Congregazioni provinciali pei comuni, e la Congregazione centrale per le provincie.

Manca nell'organismo attuale della pubblica amministrazione una rappresentanza regionale a cui possano paragonarsi le cessate Congregazioni centrali della Lombardia e della Venezia, ma sonovi le Deputazioni provinciali che dovrebbero provvedere alla trascuranza dei comune.

Noi però inclíniamo volentieri al sistema che disconosce nella provincia un naturale diritto di tutela sui comuni, e lo deferiamo piuttosto al Governo per quanto ha tratto agli obblighi diretti del comune verso la società generale; ma in questo caso bisogna procedere con coerenza, e costituire i comuni come enti sociali indipendenti e responsabili.

La provincia è un' ente civile fittizio creato dalla legge nell'interesse di un particolare sistema, ma non havvi alcuna ragione giuridica per assoggettare il comune alla tutela della Deputazione provinciale, che amministra la provincia. Anzi non sono rare le circostanze in cui l'interesse del comune è in collisione con quello della provincia, e in questo caso la Deputazione provinciale è giudice e parte, sentenzia e tutela. Quanto non sarebbe più ovvio e più conforme alla natura delle cose e al vero interesse delle società comunali, il consorzio dei comuni indicato dai loro bisogni morali, sociali ed economici con una rappre-

sentenza consorziale per gruppi di uno o più mandamenti, i quali poi eleggano la speciale loro tutrice nel capoluogo di provincia per tutto ciò che si riferisce esclusivamente all'interesse dei comuni associati?

Avremmo allora per tutti gli affari propriamente locali un'azione, un controllo ed una tutela indipendente dal Governo, al quale appartiene di diritto la sorveglianza per l'esecuzione della legge, o nei modi d'uffizio, o per reclamo dei terzi. L'attuale coercizione di rapporti sociali contro le naturali tendenze dei comuni costituisce una condizione di cose contraria allo sviluppo intellettuale, economico ed industriale dei singoli individui e delle società comunali, difficultando il progressivo miglioramento del benessere generale.

3. Dall'esame stesso delle formule proposte per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 98 traspira la efficacia delle premesse osservazioni.

Nel 1868 la Camera aveva formulato ed approvato l'articolo nel modo seguente:

« In tutti i casi nei quali il comune trascura di esercitare, o esercita incompletamente gli atti ai quali è chiamato dalla presente legge, supplisce, *ferma la responsabilità del comune*, il prefetto, sentita la deputazione provinciale. »

Nel 1870 il Senato tolse le parole: *ferma la responsabilità del comune*, e la Camera 1871 modificando poi l'articolo in modo da estendere i suoi effetti anche alla deputazione provinciale quando trascurasse di esercitare od esercitasse incompletamente gli atti a cui è chiamata dalla legge, sollevava parimenti la provincia dalla respondenza per mancato adempimento degli obblighi relativi.

Art. 99.

Gli atti d'asta, i contratti di Esattoria e le cauzioni indicati nella presente Legge sono, per gli effetti del registro e bollo, parificati agli atti delle Amministrazioni governative stipulati nell'interesse dello Stato.

Tutti gli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare che gli Esattori ed i Ricevitori compiono, si fanno su carta libera, semprechè non occorrano atti giudiziari da farsi secondo il Codice di procedura civile, riguardo ai quali la tassa di registro è ridotta a metà.

Digitized by Google

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Nella formula di questo articolo, come venne presentato alla Camera 1868, gli atti d'asta, i contratti di esattoria e le cauzioni erano parificati agli atti delle amministrazioni governative stipulati nell'interesse dello Stato, pegli effetti soltanto del *registro*, e fu per proposta della Giunta della Camera stessa che fu poi oggiunta alla parola registro anche l'altra di *bollo*, coll'intendimento giustissimo che facilitando le pratiche di appalto, e quelle conseguenti per la stipulazione del contratto e per la sicurtà, si andava a minorare la spesa a cui deve alla fine sottostare il contribuente.

2. Per conoscere in qual modo ha potuto completarsi l'art. 99 come stà ora nel testo di legge, non è inutile svolgerne un momento le fasi e le ragioni.

Secondo il progetto presentato alla Camera nel 1868 questo articolo era composto del solo primo comma; ed al Senato nel 1870 fu riprodotto coll'aggiunta di un secondo comma così concepito: *Tutti gli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare che gli esattori compiono si fanno su carta libera.*

Fu prima di tutto osservato che gli atti di esecuzione si compiono non solo dagli esattori, ma ancora dai ricevitori provinciali, e che nella disposizione di legge dovevasi comprendere, come si fece, l'azione anche di questi.

Poi parve che la espressione generica di atti esecutivi potesse involgere il dubbio che vi fossero compresi indistintamente tutti gli atti di esecuzione intrapresi dall'esattore e dal ricevitore tanto in via giudiziaria, quanto in via amministrativa, mentre volevasi limitare solo a questi ultimi la esenzione dal bollo e registro, per cui fu proposta dal senatore Tecchio l'aggiunta della seguente clausola: *semprechè non occorrano atti giudiziari da farsi secondo il codice di procedura civile, riguardo ai quali rimangono ferme le disposizioni generali delle leggi di bollo e registro.*

Finalmente la Giunta della Camera 1871 applicò anche all'art. 99 per le tasse di registro sovr'atti giudiziarj la stessa misura di riduzione a metà adottata nell'articolo 70, di cui l'articolo 99 è un completamento. — Il ministro delle finanze non avrebbe voluto che fosse offeso il principio della eguaglianza pegli effetti di una legge applicata generalmente. Ma la Camera e poi il Senato approvarono la riduzione proposta dalla Giunta, perchè mediante l'assentita mescolanza del sistema, e la frequente introduzione della procedura civile negli atti esecutivi si porta necessariamente un aumento di spese, e cresce l'aggravio non

solo dell'esattore e del ricevitore, ma degli stessi contribuenti morosi, e mentre ai riguardi dei primi questo aggravio farebbe rincarire l'eggio, egli ultimi, che generalmente cadono in debito per assoluta impotenza, tornerebbe gravissimo.

Circolari ed Istruzioni ministeriali.

Sull'eseguimento della Legge per la riscossione delle imposte dirette nelle sue disposizioni di attinenza alle leggi di tassa sugli affari. — La Legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette ha stabilito con l'art. 99 alcune disposizioni di favore relativamente al bollo e registro degli atti nello stesso articolo designati.

Essendosi sollevati diversi dubbi sulla intelligenza di tali disposizioni in confronto delle vigenti Leggi di tassa sugli affari, interessa che ogni incertezza sia subito tolta, e a questo oggetto il sottoscritto richiama l'attenzione dei signori Prefetti ed Intendenti di finanza sui precisi criteri co' quali il Governo intende che la Legge debba essere eseguita.

Nel concetto della stessa Legge, quale è fatto ancora più palese dalla economia delle sue disposizioni e dalle risultanze degli atti del Parlamento, egli è che la parificazione agli atti nell'interesse dello Stato degli atti d'asta e dei contratti indicati nella prima parte del ricordato art. 99 abbia per effetto di favorire i contraenti, esonerandoli dal pagamento delle tasse che nel ricordato articolo sono specificamente indicate, siccome ne anderebbe immune lo Stato per i propri atti, qualora le spese delle tasse stesse dovessero ricadere a tutto suo carico.

Coerentemente a ciò saranno da osservarsi le seguenti norme:

1. Tutti gli atti preliminari del procedimento di asta, i verbali di deliberamento, gli atti di cauzione ed i contratti di Esattoria o Ricevitoria possono essere fatti in carta libera e sono altresì immuni dal pagamento delle tasse di registro;

2. I contratti anzidetti, a cura dei Notari o altri Fonzionari che li ricevono, debbono essere presentati all'Uffizio di registro per l'adempimento della registrazione gratuita nei modi e termini stabiliti dalle disposizioni delle Leggi veglianti;

3. Non v'ha privilegio, nè si può ammettere dispensa alcuna dal pagamento delle tasse d'ipoteca per le iscrizioni ipotecarie prese in dipendenza delle cauzioni degli Esattori o Ricevitori;

4. Qualora i contratti siano ricevuti da Funzionari delle Prefetture o di altri Uffizi governativi, saranno da esigersi i diritti stabiliti dall'art. 46 della tabella annessa alla Legge 26 luglio 1868, n. 4520.

Egli è altresì importante che fin d'ora sia esattamente riconosciuto l'intendimento della Legge nelle peculiari sue disposizioni relativamente agli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare.

A questo riguardo gioveranno più di ogni altra spiegazione le indicazioni riassunte nella seguente tabella.

Digitized by Google

NATURA degli atti di esecuzione	LEGGI di tassa sugli affari	NORME DI APPLICAZIONE nelle esecuzioni per imposte dell' Erario, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti morali autorizzati ad imporre
1. Atti di procedimento speciale senza concorso di Autorità o Funzionari giudiziari.	Bollo	Possono essere fatti in carta libera e senza ripetizione di tasse in virtù dell' art. 99 della Legge 20 aprile 1871, n. 192.
	Registro	Sono esenti perchè non specificati nella tariffa annessa al Decreto 14 luglio 1866, n. 3121, ad eccezione però dell' atto di vendita di mobili pignorati, il quale, siccome designato nell'art. 1. di detta tariffa, deve essere registrato a cura del Segretario comunale o suo delegato, col pagamento della tassa di lire 1:50 per ogni 100 lire.
2. Atti di procedimento speciale a ministero di Autorità o Funzionari giudiziari.	Bollo	Possono essere fatti in carta libera e senza ripetizione di tasse in virtù dell' art. 99 della Legge 20 aprile 1871, n. 192.
	Registro	Sono esenti per effetto dell'art. 143, n. 27 del Decreto 14 luglio 1866, n. 3121, il quale per lo spirito della Legge 20 aprile 1871, n. 192, devesi intendere esteso anche alle imposte degli Enti morali parificati ai Comuni, alle Provincie, e all' Erario. Si eccettuano però gli atti di vendita degli stabili, e i relativi decreti di riscatto a favore di creditori che debbono essere registrati col pagamento della tassa di L. 3 per ogni 100 lire, a cura dei Cancellieri giudiziarii, non potendo essere loro estesa la riduzione di tassa, accordata dall'art. 99 della suddetta Legge 20 aprile 1871.
3. Atti giudiziari compiti con le forme del Codice di Procedura civile.	Bollo	Se per imposte erariali o cumulativi di dette imposte e di quelle delle Provincie, dei Comuni o altri Enti morali per somma non eccedente le 30 lire, sono esenti per effetto dell'art. 26, n. 25 dei Decreto 14 luglio 1866, n. 3122; superando detta somma, si fanno in carta libera coll'annotazione delle tasse a debito, a norma degli articoli 24 e 25 dello stesso Decreto.
	Bollo	Se per imposte delle Provincie, dei Comuni, o di altri Enti morali in qualunque somma, devono farsi in carta filigranata a norma dell' art. 19 del sopracitato Decreto.
	Registro	Se non v'ha intervento di terze persone nel procedimento, sono esenti per effetto dell' art. 243, n. 27 dei Decreto 14 luglio 1866, n. 3121.
	Id.	Se il procedimento è in contradditorio di terze persone, sono soggetti secondo le norme del citato Decreto, con riduzione però delle tasse a metà, giusta l'art. 99 della Legge 30 aprile 1871, n. 192.

Qualora le tasse di registro dovute per gli atti indicati al n. 3 della precedente tabella siano inferiori a 50 centesimi, la registrazione non potendo aver luogo mediante l'applicazione delle marche speciali, sarà eseguito direttamente dal Cancellieri giudiziarii coll'annotamento delle tasse stesse a debito.

Confida il sottoscritto che le premesse dichiarazioni varranno affinchè la Legge sia all'occorrenza esattamente adempiuta.

Il Ministro
Q. SELLA.

Estratto Circ. min. 7 gennaio 1872 *N.* 651 *della Direzione del Demanio inserita nel Boll. Uff. Dir. gen. delle imposte dirette* 1872 *Vol. IV. pag.* 23.

Presentazione all'Uffizio del Registro del relativo contratto. — Ma sopra tutto occorre rammentare ai Prefetti che i contratti debbono essere presentati all'Uffizio di Registro per l'adempimento della registrazione, da ottenersi gratuitamente, a senso dell'art. 99 della Legge del 21 aprile 1871, spiegato anche dalla Circolare a stampa del 7 gennaio 1862, n. 652, della Direzione generale del Demanio e Tasse sugli affari: avvegnachè nell'interesse dei contribuenti siasi voluta la parificazione agli effetti del registro e bollo degli atti d'asta e dei contratti esattoriali, agli atti delle Amministrazioni Governative, stipulati nell'interesse dello Stato.

La presentazione dei contratti anzidetti all'Uffizio di registro dei rispettivo Distretto dovrà esser fatta nel termine di 20 giorni a cura del Notaio o del Funzionario che ha proceduto alla stipulazione di quei contratti. E poichè la esecutorietà loro è per Legge subordinata all'approvazione dei signori Prefetti, così detto termine decorrerà dal giorno in cui quei contratti avranno ottenuta la ridetta approvazione, e ciò in ordine all'art. 73, n. 4, alinea 4 del Decreto legislativo del 14 luglio 1866, n. 3121.

Su di ciò vorranno i Prefetti richiamare l'attenzione dei singoli Comuni e Consorzi della loro Provincia, interessando che detti contratti siano in ogni loro parte regolari, a fine di evitare contestazioni, quando occorra valersene contro quegli Esattori che per avventura manchino alle assunte obbligazioni.

I Prefetti vorranno darsi cura di constatare che all'adempimento della formalità della registrazione dei contratti esattoriali siasi da ciascun Comune o Consorzio provveduto; lo che potranno fare richiedendo copia dei contratti stessi spirato che sia il detto termine, o acquistando in altro qualsiasi modo la certezza che la predetta formalità fu compiuta.

Boll. Uff. D. G. delle I. D. 1872 *Vol. IV. pag.* 318.

Atti di perizia, certificati censuari ed ipotecari. — Sono soggetti alla tassa di bollo gli atti di perizia, i certificati censuari ed ipotecari occorrenti per le cauzioni degli Esattori delle imposte dirette a norma della legge 20 Aprile 1871. Tali documenti non sono compresi fra quelli designati dal n. 1. della Circolare 16 gennaio 1872 n. 3943-520.

Nota del Ministro delle Finanze 22 *marzo* 1872 *A.* 27-67, *inserita nel Boll. Prov. della R. Prefettura di Venezia* 1872 *pag.* 650.

Digitized by Google

Franchigia postale ai Ricevitori provinciali ed agli Esattori comunali e consorziali.

(*Vedi art.* 20 *della legge*)

Giusta l'articolo 7 dei capitoli normali approvati col Decreto Ministeriale del 1. ottobre 1871, n. 463, ai Ricevitori provinciali ed agli Esattori comunali e consorziali è accordata la franchigia postale nei limiti stabiliti dai Regolamenti vigenti.

Il Ministero dei Lavori pubblici (Direzione generale delle Poste) avendo, previe intelligenze con questa Direzione generale, emanate le opportune disposizioni agli Uffici postali per l'esecuzione dello articolo succitato, credesi utile di portarle a cognizione dei signori Prefetti e delle Intendenze, per loro norma e pregando i primi di darne comunicazione ai Ricevitori ed agli Esattori.

Occorre specialmente avvertire che le corrispondenze scambiate dagli Istituti di credito che hanno assunto l'esazione delle imposte dirette debbono sempre portare nell'indirizzo, o respettivamente nel contrassegno, l'indicazione della qualità di Ricevitori od Esattori per la quale è attribuita loro la franchigia postale.

« Col 1. gennaio 1873 entrando in vigore la Legge del 20 aprile 1871, n. 192, sulla riscossione delle imposte dirette, funzioneranno in tutto il Regno i Ricevitori provinciali e gli Esattori consorziali e comunali.

Ora, in seguito ad accordi presi col Ministero delle Finanze, occorrendo di accordare ai detti Funzionari la franchigia postale si dispone che l'attuale casella n. 134 della Tabella generale sia completamente soppressa e sostituita invece da quella seguente:

CASELLA N. 134			
Ricevitori provinciali ed Esattori comunali e consorziali	Agenzie delle Imposte dirette e del Catasto. .	Lf. Pf.	D.
	Conservatori delle ipoteche.	Lf. Pf.	D.
	Ingegneri provinciali per la tassa di macinato.	Lf. Pf.	D.
	Intendenze di Finanza	Lc. Pc.	D.
	Prefetti e Sotto-Prefetti	Lc. Pc.	
	Pretori	Lc. Pf.	D.
	Ricevitori del Registro	Lf. Pf.	D.
	Ricevitori provinciali ed Esattori comunali e consorziali	Lf. Pf.	
	Sindaci dei Comuni	Lf. Pf.	D.
	Tesoriere centrale	Lc. Pc.	
	Tesorieri provinciali	Lc. Pc.	D.

Digitized by Google

Sarà cura dei signori Direttori, Ispettori e Titolari degli Uffizi di introdurre nella Tabella la modificazione anzidetta, nonchè di fare le opportune aggiunte nelle caselle dei Funzionari corrispondenti, onde sì importante servizio abbia a procedere regolarmente. »

Circolare min. 9 *decembre* 1871 *n.* 88242-16129 *Boll. Uff. Direz. gen. delle imp. dir.* 1872. *Vol. IV. pag.* 378; *posta in seguito all' art.* 99 *per essere già stampato l' art.* 20.

Franchigia postale agli Agenti delle imposte dirette. — Alcune Intendenze di finanza riferirono a questa Direzione generale che i locali Uffici di Posta si erano in qualche circostanza rifiutati a ricevere la corrispondenza ufficiale con indirizzo alle Agenzie delle Imposte dirette, dichiarando che le medesime dalla Tabella compilata dal Ministero dei Lavori Pubblici non risultavano comprese fra quegli Uffici che godono franchigia postale.

Nella necessità di remuovere ogni difficoltà relativa e per impedire eventuali imbarazzi al servizio di questa Amministrazione il Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione generale delle Poste) ha disposto che nella casella di n. 161ª della Tabella generale delle franchigie postali *agli Agenti speciali delle tasse sulla ricchezza mobile per l' imposta sui fabbricati e per l' imposta prediale* siano sostituiti *gli Agenti superiori ed Agenti delle Imposte dirette e del Catasto*, e che questi ultimi godano delle franchigie ai primi accordate.

Circolare 5 *gennaio* 1873 *N.* 23754-2447 *Bollett. Uff. Direz. gen delle imp. dir.* 1873 *pag.* 2.

Art. 100.

La definizione in via amministrativa di tutte le controversie che possono insorgere nelle relazioni tra Esattori, Ricevitori, Comuni, Provincie e pubblica Amministrazione, alle quali non sia altrimenti provveduto colla presente Legge, è devoluta in prima istanza al Prefetto, ed in seconda istanza al Ministro delle Finanze.

Patente 18 *aprile* 1816. *Art.* 76. — Nessuna autorità amministrativa, e giudiziaria può sospendere, per qualsivoglia titolo o causa, gli atti intrapresi dall' esattore per la riscossione delle contribuzioni e crediti spiegati negli precedenti articoli.

Chiunque si credesse gravato dagli atti dell' esattore, deve presentare il suo reclamo al rispettivo commissario distrettuale; questi, verificati i fatti, e sentite le deduzioni dell' esattore, inoltra le carte col suo voto alla regia delegazione per le sue decisioni.

Ibid. Art. 133. — Le questioni che insorgessero fra il ricevitore e la congregazione provinciale, fra gli esattori comunali e loro sigurtà, o le Congre-

gazioni e deputazioni comunali, od i contribuenti, in quanto riguardano la esecuzione di questa patente, saranno della cognizione immediata delle rr. delegazioni, sentite le congregazioni provinciali, ed in ultima istanza del Governo.

Conseguentemente nessun uffizio o tribunale giudiziario, abbenchè Supremo, potrà ricevere eccezioni contro gli atti e le procedure tanto dei predetti esattori, quanto delle autorità amministrative che vi prestano cooperazione, siccome resta proibito anche ai medesimi di contestare liti avanti gli uffizj e tribunali, a meno che la r. delegazione, od il Governo non abbiano dichiarato l'oggetto di spettanza dei tribunali giudiziari.

Circolare 22 ottobre 1826, *N.* 41938-4102. — Le delegazioni provinciali nelle loro decisioni dovranno aggiungere alle medesime il termine entro il quale potranno le parti presentare i loro gravami alla luogotenenza.

Le delegazioni provinciali pronunziavano il loro giudizio in prima istanza sopra i ricorsi contro la procedura fiscale per tutte le imposte dirette, mentre il riconoscere e giudicare in grado di appello sui ricorsi contro gli atti fiscali che si eseguissero in ordine alla patente 18 aprile 1816, per *la imposta fondiaria* era di competenza della Luogotenenza, e per *il contributo mercimoniale*, per *la imposta sulle rendite* e per *le multe censuarie* spettava alla Prefettura di finanza.

Ciò dipendeva dall'ordinamento delle autorità amministrative o di finanza nelle provincie venete o lombarde, che istituiva un giudizio amministrativo di seconda istanza in Venezia ed in Milano.

L'autorità amministrativa era però delegata a pronunziare il giudizio nelle questioni insorgenti per debito d'imposte fra gli agenti della riscossione ed i contribuenti, ma non mai fra gli agenti suddetti ed i terzi che si credessero lesi dall'azione di quelli, e ne veniva deferita per questi ultimi la competenza all'autorità giudiziaria.

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 71. I ricorsi o gravami, di cui è cenno all'articolo 100 della legge, sono presentati all'agente delle imposte, il quale li istruisce e vi dà corso nei modi indicati all'articolo 72 della stessa legge.

I ricorsi o gravami contro esattori di un consorzio possono presentarsi tanto dalla rappresentanza consorziale, che dai sindaci o dalle giunte dei singoli comuni.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. In generale l'articolo 100 contempla un procedimento amministrativo conforme alla legislazione precedentemente in vigore nelle provincie venete e lombarde, e soltanto per effetto del sistema misto adottato, vi è stabilita la differenza colla indicazione che saranno definite

in via amministrativa tutte le controversie *alle quali non sia altrimenti provveduto colla presente legge.*

In massime adunque la legge si attiene alle forme e modi della procedura amministrativa, e solo dove essa lo prescrive in via di eccezione ha luogo il procedimento giudiziario, talora esso pure modificato in confronto del processo ordinario.

Questa mescolanza di principi che non permette un razionale e logico svolgimento di un unico sistema, questo raffazzonamento di provvidenze discordanti e frapposte quà e colà quasi a ripiego, devono necessariamente imbarazzare e complicare l'azione delle autorità, degli agenti di riscossione, e dei contribuenti con poco vantaggio di tutti in generale.

Circolari ed istruzioni ministeriali.

Cause relative alla riscossione delle imposte dirette. — Accade spesse volte che il Ministero dallo esame degli affari ad esso deferiti venga quasi incidentalmente a conoscenza di cause relative alla riscossione delle imposte dirette, intentate dinanzi ai Tribunali, sia dai contribuenti contro gli Agenti della riscossione, sia da questi contro quelli, sia dalle Autorità finanziarie contro gli uni o gli altri. Avviene pure, ciò che è peggio, che alcune di quelle cause sono già risolute di guisa che non havvi più mezzo di riparare ai danni derivanti all'Amministrazione da massime contrarie agli interessi delle finanze, fissate da sentenze spesso pronunciate in seguito ai giudizi, nei quali non furono ben sostenuti gli interessi medesimi.

Dove più specialmente si riscontrano talora gravi errori si è nel deferire ai Tribunali ordinari cause che sono di competenza della Corte dei conti; nello interpretare in modo non retto le Leggi di riscossione tuttora vigenti, e in specie l'art. 6 della Legge dell'11 agosto 1870, n. 5784, allegato *N* (1), che ha stretta attinenza colla riscossione dell'imposta sulla ricchezza mobile, e che è d'uopo sia dappertutto giustamente applicato.

Ora nessuno meglio del Ministero può essere in grado di vegliare al mantenimento di un'unica giurisprudenza nell'interpretazione delle Leggi sulla riscossione, raccogliendo le diverse sentenze dell'Autorità giudiziaria e suggerendo agli Avvocati erariali nei casi speciali il sistema da seguire nella difesa dei diritti dell'Erario.

Ond'è che, in analogia di quanto fu prescritto colle disposizione n. 20 del Boll. ufficiale 1871, pag. 158, per l'imposta sui fabbricati e sulla ricchezza mobile, si richiamano gli Intendenti di finanza alla osservanza dell'art. 34 del

---

(1) Art. 6. Della Legge 11 agosto 1870, n. 5784. Allorquando un'esercizio industria o di commercio passa da uno ad altro individuo, il nuovo esercente sarà solidalmente responsabile dell'imposta dovuta dal precedente.

Digitized by Google

Regolamento del 18 dicembre 1869, sul servizio delle Intendenze, invitandoli a dare immediatamente notizia al Ministero delle cause che vengono per qualunque titolo intentate in materia di riscossione delle imposte contro l'Amministrazione, e di quelle che gli Intendenti di finanza reputassero dover intentare a difesa degli interessi erariali.

Oltre a ciò il Ministero intende essere avvertito di tutte le sentenze che siano proferite in quei giudizi, e delle principali fasi dei medesimi, ogni qualvolta nel loro corso sorgano incidenti, o siano presentate delle prove le quali possano mutare le condizioni delle parti in causa.

Nel partecipare al Ministro le sentenze che siano proferite, dovranno i signori Intendenti indicare se delle sentenze stesse sia seguita la notificazione ed in caso affermativo dovranno indicare la data.

È inutile aggiungere che questa notizia dovrà esser data senza soprassedere dal fare gli atti occorrenti per evitare la decorrenza di termini, o per altra qualsiasi causa urgente; come non occorre notare che in nulla si deroga colla disposizione presente ai rapporti tra le Intendenze e le Direzioni del Contenzioso finanziario.

Circ. min. 18 *decembre* 1871 *n.* 68459 *Boll. Uff. Direz gen. delle imp. dir.* 1872 *Vol. IV. pag.* 12.

Art. 101.

Gli Esattori delle imposte dirette, a termini della Legge del 7 luglio 1868, N. 4490 ed i Ricevitori provinciali assumeranno, per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali, gli stessi obblighi e si varranno degli stessi mezzi che sono stabiliti dalla presente Legge, mediante la corrisponsione, per parte dello Stato di un aggio nella misura di quello convenuto per la riscossione delle imposte dirette.

Dell'ammontare presunto della tassa sulla macinazione sarà tenuto calcolo nel determinare la cauzione degli Esattori e dei Ricevitori.

I modi, le norme e le scadenze dei versamenti le penali, e quant'altro occorra per la esecuzione di questa disposizione, saranno stabiliti per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato (1).

---

(1) Nell'ultimo comma di questo articolo è detto che saranno stabiliti per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, i modi, le norme, le scadenze dei versamenti, le penali o quanto altro occorra per la sua esecuzione.

Noi crediamo dunque opportuno di far seguire a quest'articolo le leggi e regolamenti che hanno relazione all'argomento.

Digitized by Google

Capitoli normali.

Art. 27. I presenti capitoli normali, in tutto quanto vi possano essere applicati, hanno vigore anche per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali, congiuntamente a tutte le altre disposizioni di leggi e regolamentari concernenti la tassa medesima.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Questo articolo fu aggiunto al progetto dal ministro delle finanze, e portato per la prima volta alla Camera nella sessione 1871. Per esso la imposta sulla macinazione dei cereali è compresa fra le imposte dirette, e regolata per la riscossione secondo le disposizioni della presente legge.

2 La legge 7 Luglio 1868, N. 4490 all'articolo 2 aveva già stabilito che: *in corrispettivo a soldo delle quote riscosse il mugnaio pagherà all'esattore delle tasse dirette nei modi e tempi che saranno stabiliti con decreto ministeriale, una quota fissa per ogni 100 giri di macina.*

E nell'articolo 57 del regolamento 19 Luglio dello stesso anno N. 4491, è detto: *La riscossione della tassa dovuto dagli esercenti dei mulini, avrà luogo con le norme prescritte, e coi privilegi accordati dalla legge in vigore per la esazione delle imposte dirette.*

Sulla base di queste disposizioni preesistenti il ministro delle finanze fece la proposta che fossero riprodotte nella presente legge per togliere ogni dubbio sulla loro validità. I concetti allora espressi nelle norme esistenti erano i seguenti: che l'esattore comunale fosse obbligato a riscuotere le somme provenienti dall'imposta sul macinato; che non sia obbligato per queste somme al non riscosso per riscosso; che infine il Governo abbia il diritto di far riscuotere dai debitori morosi coteste somme col sistema delle esazioni privilegiate.

Di conseguenza fu proposto ed approvato dal Senato 1870 il seguente articolo:

« Gli esattori delle imposte dirette a termini della legge 7 Luglio 1868, N. 4490, dovranno prestare l'opera loro per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali. Saranno applicate a codesta riscossione le norme sancite dal titolo III della presente legge, ogni qual volta l'amministrazione fornisca all'esattore lo stato del debito del mugnaio.

L'esattore non sarà obbligato a dare il non riscosso per riscosso,

ma ove non proceda in tempo, sarà passibile di pene pecuniarie applicabili dalla Corte dei Conti.

I modi, le norme e le scadenze dei versamenti, l'*aggio*, le penali e quanto altro occorra per la esecuzione di queste disposizioni, saranno stabiliti per Decreto Reale, sentito il consiglio di Stato. »

3. Nella Sessione 1871 il Ministro ripropose alla Camera l'articolo modificandolo in guisa da considerare la tassa sulla macinazione come una imposta diretta per la riscossione della quale andavano applicate senza eccezione tutte le norme della procedura privilegiata a senso della presente legge, con obbligo agli esattori dello scosso per non riscosso.

La Giunta della Camera (1871), anche senza entrare in speciali considerazioni sulle opportunità di assimilare nelle norme di riscossione per la procedura esecutiva contro i morosi, imposte di natura affatto diverse, come le imposte dirette e quella del macinato, che, avendo per base il consumo ha carattere d'indiretta, era d'avviso che non fosse necessario introdurre nella presente legge nè l'articolo già approvato dal Senato, nè quello allora proposto dal Ministero.

Il Ministero insistette per la conservazione dell'articolo, osservando che le variazioni introdotte, in confronto a quello compreso nel progetto approvato dal Senato 1870, sono la conseguenza delle trasformazioni a cui andò soggetto il regime di riscossione della tassa, per le quali ora si possono obbligare gli esattori al principio del non riscosso per riscosso anche pel macinato, che senza una speciale disposizione di legge gli esattori delle imposte dirette potrebbero rifiutarsi di assumere obbligatoriamente la riscossione del macinato, come ora avviene per parte di molti esattori; che l'aggiunta di questo obbligo non porterà danno ma vantaggio, mentre, ingrossando la cifra delle riscossioni si accrescono i guadagni e diminuiscono gli aggi; che della diminuzione dell'aggio godrà anche il comune per l'aggio relativo alla riscossione delle imposte dirette, *rimanendo a carico dello Stato l'aggio pel macinato*; che la riscossione della tassa sul macinato si fa ora colla massima facilità, essendo determinato l'ammontare individuale del debito del mugnaio, il quale dà cauzione corrispondente a due rate; e l'esattore quando non paghi, vende la cauzione e fa chiudere il mulino.

In seguito a questi schiarimenti la Giunta senza esserne persuasa, e senza convenire in tutte le deduzioni relative, non ha voluto assumere la responsabilità d'insistere sulla determinazione di sopprimere l'articolo, lasciando alla saggezza della Camera il decidere in seguito agli schiarimenti offerti dal Ministero.

3. L'onorevole Mussi considerò la imposta sul macinato, come un grave balzello non sistemato per la attivazione del quale furono domandati ed ottenuti poteri straordinari. Questa tassa, a parer suo, pre-

senterà difficoltà di percezione, e gli esattori obbligati ad esigerla a scosso e non iscosso, mancheranno in alcuni comuni, ed in altri eleveranno la misura dell'aggio. — Vorrebbe quindi che la riscossione di questa tassa si facesse dagli agenti del Governo, e che questo articolo fosse eliminato dalla presente legge.

Ma il ministro replicò che avendo la tassa sul macinato un ente materiale che vi risponde, essa si accosta alla imposta fondiaria, e la sua percezione è più facile della tassa sulla ricchezza mobile, e che se non si obbligano gli esattori delle imposte dirette ad assumere la riscossione anche di questa tassa, si dovranno istituire degli esattori speciali con maggiore aggravio e complicazione, e dall'altra parte si dovrà subire la legge che imporrà l'esattore speciale per la percezione di questa tassa.

5. La esperienza dimostrerà se la percezione della tassa sul macinato sarà considerata dagli esattori come un'aumento di lucri, e come quella che andrà ad ingrossare la somma da riscuotere, o se invece i proprietari di terreni e di fabbricati non avranno a patire un aumento di aggio in quei comuni dove l'industria della macinazione ha qualche importanza.

6. Nel progetto approvato dal Senato (1870) si disponeva che gli esattori (non facevasi parola dei ricevitori) si prestassero alla riscossione della imposta sul macinato, ma senza obbligo di pagare il non riscosso per riscosso, e limitando la esecuzione privilegiata al caso, nel quale l'amministrazione fornisce all'esattore lo stato del debito del mugnaio. La nuova legge prescrive invece che la tassa sulla macinazione sia dagli esattori e dai ricevitori riscossa cogli stessi obblighi, cogli stessi mezzi e col corrispettivo di un aggio nella stessa misura delle imposte dirette.

7. Due dubbi però si presentarono anche alla Commissione del Senato. Non si capiva come il sistema potesse applicarsi al caso in cui, mancando l'accertamento concordato col mugnaio in una somma determinata, la commisurazione della tassa fosse operata dal contatore o dagli agenti di finanza. Si temeva in secondo luogo che i pericoli e le difficoltà di questa riscossione potessero costringere a pagare per essa un aggio superiore a quello delle imposte dirette, e che la prescrizione assoluta della parità degli aggi di tutte le tasse, potesse nelle aste condurre ad aggravare indebitamente i contribuenti per imposte dirette.

Gli esami e le indagini fatte hanno però rassicurato. Infatti fu constatato che la riscossione della tassa sul macinato, col sistema del non riscosso per riscosso era in vigore mercè l'applicazione del Reale Decreto 18 ottobre 1870, n. 5944 e si eseguiva in gran parte per opera degli esattori stessi delle imposte dirette.

Ad ottenere questo risultato era bastato stabilire che ogni quindici

giorni l'intendente di finanza trasmettesse ad ogni esattore tre elenchi delle quote di tasse scadute nella quindicina precedente e dovute:

1. dagli esercenti mulini tassati secondo il accertamenti preventivi, come risultano dai ruoli debitamente rettificati;

2. Dagli esercenti mulini tassati secondo le indicazioni dei contatori, come risultano dalle liquidazioni eseguite dagl'ingegneri del macinato;

3. dagli esercenti mulini nei quali i periodici accertamenti sono fatti dagli agenti diretti della finanza.

Addebitati così di 15 in 15 giorni gli esattori di somme certe, e muniti di titoli che fanno debito ai mugnai, non si vede difficoltà d'imporre loro anche per questa tassa l'obbligo di versare il non riscosso per riscosso, quando in ispecial modo si mantenga la disposizione che si legge nell'articolo 6 del citato decreto 18 ottobre 1870, colla quale non solo si autorizza l'esattore a procedere in via privilegiata contro i mugnai morosi e loro fideiussori, ma gli si conferisce eziandio la facoltà di chiudere il mulino, il quale non può più riattivarsi se non dopo pagata la tassa, e per decreto dell'agente delle imposte.

Neppure è da dire che siffatta autorità rimarrà inefficace, perchè l'esattore potrebbe temere di suscitare disordini, imperocchè quando si verifica la chiusura di tutti o di molti mulini in un circondario, l'autorità politica provvede per la riapertura secondo il bisogno, e si fa essa stessa garante e riscuotitrice della tassa per mezzo di un gestore di sua scelta.

Quindi per poco che l'esattore e l'agente delle imposte procedano d'intelligenza coll'autorità politica, nessun inconveniente può risultare dall'applicazione di questa disposizione.

In quanto al rialzo dell'aggio per la riscossione delle altre imposte dirette fu riconosciuto che la media generale in corso era del 3, 80 per 100, e che il maggiore continuo accertamento del reddito e dei rilievi renderà sempre più spedita e facile la percezione di questa imposta.

Leggi, Decreti e Regolamenti relativi alla Legge 20 Aprile 1871 per la riscossione della tassa di macinazione.

Regio Decreto 7 Ottobre 1871 col quale sono stabilite le norme per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Visto l'art. 101 della Legge del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2a);
Visti gli articoli 2, 12, 15 e 26 della Legge del 7 luglio 1868 n. 4490;
Visti i Regolamenti approvati coi Regi Decreti del 19 luglio 1868, n. 4491, del 26 dicembre 1869, n. 5408, del 1. aprile 1870 n. 5596, e del 2 aprile 1871, n. 157, (Serie 2a), e del 25 giugno 1871, n. 279 (Serie 2a) ed il Regio Decreto 25 giugno 1871, n. 278 (Serie 2a);
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Udito il Consiglio di Stato;
Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Art. 1. — Per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali secondo il disposto dell'art. 101 della Legge del 20 aprile 1871 n. 192 (Serie 2a), l'Intendente di finanza, il 5 ed il 20 di ciascun mese, rimette al Ricevitore provinciale, per ciascuna Esattoria ed in doppio originale, tre distinti elenchi delle quote di tassa venute effettivamente a scadenza a tutto il mese precedente ed a tutto il giorno 15 del mese in corso, e dovute:

a) Dagli esercenti dei mulini tassati in base agli accertamenti, come risultano dai ruoli principali, suppletivi e rettificativi. Non saranno comprese in questo elenco le quote che si riferiscono ad esercenti iscritti bensì nei ruoli, ma che non abbiano ritirata la licenza di esercizio; eccettuato solo il caso di macinazione di contrabbando, nel qual caso sarà portata nell'elenco la tassa dovuta, giusta le disposizioni dell'art. 17 della Legge del 7 luglio 1868, n. 4490 (1), e dell'articolo 23 del Regolamento del 2 aprile 1871, n. 157 (Serie 2a) (2).

---

(1) Art. 17 della Legge del 7 luglio 1868, N. 4490. — Coloro che avessero macinato senza aver fatto la dichiarazione prescritta dall'articolo 10, o fossero incorsi nelle contravvenzioni ricordate ai numeri 3 e 5 del precedente articolo, oltre la penale entro limiti fissi ivi stabilita, ed oltre il dazio su tutta la macinazione di contrabbando, dovranno pagare una multa, che si misurerà tra il doppio od il quintuplo del dazio medesimo, la quale sarà portata al decuplo, se chi non dichiarò il suo esercizio, riscosse da altri per proprio conto la tassa imposta dalla Legge.

(2) Art. 23 del Regolamento approvato col Regio Decreto del 2 aprile 1871, N. 157 (Serie II). — La macinazione di contrabbando agli effetti indicati all'articolo 17 della Legge del 7 luglio 1868, per i mulini che pagano la tassa in base ai contatori, sarà commisurata secondo la norma stabilita all'articolo 6 della Legge stessa.

b) Dagli esercenti tassati in base alle indicazioni dei contatori, come sono liquidate dagl'Ingegneri provinciali, a norma dell'articolo 77 del Regolamento del 1. aprile 1870, n. 5596; dell'articolo 17 della Legge del 7 luglio 1868, n. 4490; dell'articolo 23 del Regolamento del 2 aprile 1871, n. 157 (Serie 2a); degli articoli 15 e 16 del Regolamento del 25 giugno 1871, n. 279 (Serie 2a); e dell'articolo 4 del Regio Decreto del 25 giugno 1871, n. 278 (Serie 2a) (1);

Per i mulini nei quali la tassa non è riscossa in base ai contatori la macinazione di contrabbando s'intenderà avvenuta nella misura del massimo lavoro che può fare il mulino durante tutto il tempo nel quale siasi macinato di contrabbando.

Se non si conosca da qual tempo duri la macinazione di contrabbando si intenderà essere questa cominciata dall'ultima visita fatta al mulino. Se trattasi di mulino che non sia stato visitato da oltre un mese e manchi altra prova positiva, si presumerà che la macinazione di contrabbando abbia durato un mese a contare dal giorno nel quale siasi macinato di contrabbando.

(1) Art. 77 del Regolamento approvato col Regio Decreto 1. aprile 1870, N. 5596. — Alle scadenze delle rate di pagamento l'Ingegnere provinciale liquida l'ammontare della tassa dovuta da ciascun esercente in base alle risultanze del registro delle verificazioni, e trasmette all'Intendenza l'elenco delle somme dovute perchè ne curi la riscossione.

Art. 4 del Regio Decreto del 25 giugno 1871, N. 278 (Serie II). — Non sono imputabili alla macinazione del granturco e della segala o di generi non soggetti a tasse i giri compiuti dopo la prima verificazione posteriore alla concessione della licenza speciale per quei palmenti, per i quali sia accertata una delle contravvenzioni previste dai numeri 6 ed 8 del articolo 8 del Regolamento approvato con Regio Decreto del 2 aprile 1871, N. 157 (Serie II), od una contravvenzioni alle prescrizioni degli articoli precedenti.

La riscossione del supplemento di tassa corrispondente allo sgravio accordato o della tassa non riscossa per effetto della licenza speciale, si fa nei modi e colle norme stabilite per le rate ordinarie di tassa.

La disposizione del presente articolo si applica indipendentemente dalle pene che siano incorse per la macinazione di contrabbando, o per altro fatto.

Art. 15 del Regolamento approvato col Regio Decreto del 25 giugno 1871, N. 279 (Serie II). — Stabilita la quota definitiva, l'Ingegnere provinciale eseguisce colla medesima la liquidazione delle rate di tassa già liquidate provvisoriamente colla quota proposta dalla Amministrazione, e con quella proposta dall'esercente, o con quella determinata dai periti.

La differenza risultante fra la liquidazione definitiva e le precedenti liquidazioni provvisorie, se è a debito dell'esercente è unita alla prima rata di tassa, e riscossa colla medesima; se è a credito dell'esercente è detratta dalla prima rata di tassa che si liquidi, ed ove questa non basti, dalla rata successiva. Nel caso in cui neppure la seconda rata sia sufficiente, e l'esercente ne faccia domanda, si provvederà dall'Intendente alla restituzione del soprappiù

Art. 16 del Regolamento approvato col Regio Decreto del 25 giugno 1871, N. 279 (Serie II). — Gli interessi, nella ragione del 5 per cento all'anno, dovuti alle Finanze dall'esercente sulle somme pagate in meno per effetto della quota da lui offerta, sono computati in ragione del tempo decorso fra la scadenza della rata di tassa di cui fa parte la relativa somma capitale, e la scadenza della rata colla quale detta somma capitale fu data a riscuotere.

Questi interessi sono aggiunti alla relativa somma capitale e riscossi colla medesima.

Per la riscossione di queste somme l'Esattore ha azione anche sulla cauzione prestata a senso degli articoli 6 e 7.

Digitized by Google

c) Dagli esercenti di mulini nei quali la tassa è accertata dagli Agenti della finanza.

Art. 2. — Cogli elenchi indicati nell'articolo precedente, l' Intendente rimette al Ricevitore due originali degli elenchi dei diritti di licenza e delle somme versate all' Esattore, di cui è cenno all'articolo 31.

Art. 3. — Le quote di tassa che, quantunque scadute prima, vengono liquidate posteriormente alla consegna degli elenchi accennati agli articoli precedenti, saranno comprese nei primi elenchi successivi.

Le somme iscritte in più per errore materiale saranno abbuonate agli esercenti negli elenchi successivi, ogni qualvolta questi elenchi contegano somme a debito degli stessi esercenti.

Art. 4. — All' atto della consegna degli elenchi accennati gli articoli 1 e 2, l'Intendente rimette al Ricevitore, in triplo esemplare, un riepilogo dello somme che ciascun Esattore deve versare alle prefisse scadenze.

Art. 5. — Entro 24 ore il Ricevitore, verificata la concordanza tra i due originali degli elenchi e tra questi ed i riepiloghi, restituisce all' Intendente uno degli originali di ciascun elenco e due degli esemplari dei riepiloghi, muniti della sua firma per ricevuta.

Entro cinque giorni da quello in cui li ha ricevuti, il ricevitore deve far pervenire a ciascun Esattore gli elenchi delle somme da riscuotere. L' Esattore gliene segna ricevuta entro 24 ore.

L' Intendente trasmette al Ministero, entro 24 ore, uno degli esemplari dei riepiloghi firmati dal Ricevitore.

Il Ministero ne dà comunicazione alla Corte dei conti.

Art. 6. — L' Esattore, appena ricevuti gli elenchi indicati all'art. 1, fa intimare dal suo messo a ciascun debitore l' invito a pagare la somma dovuta.

Art. 7. — La riscossione delle somme inscritte negli elenchi si fa dall'Esattore colle norme e coi mezzi stabiliti nella Legge del 20 aprile 1871.

L' Esattore ha diritto alle multe di mora stabilite dall' articolo 27 della Legge stessa.

Egli ha azione sulla cauzione prestata dall' esercente e verso i fideiussori.

Art. 8. — È delegata all' Agente delle Imposte la facoltà di sospendere dall' esercizio del mulino, nei casi e modi indicati nei seguenti articoli, il mugnaio che rimanga in arretrato nel pagamento della tassa.

Art. 9. — L' esercente che rimane in arretrato di otto giorni nel pagamento di una rata di tassa incorre nella sospensione dell' esercizio del mulino, e ciò senza pregiudizio dei privilegi accordati dalla Legge per l' esazione delle rate scadute e non pagate.

Art. 10. — L' Esattore, ogniqualvolta l' esercente non abbia saldato il suo debito entro cinque giorni dall' intimazione dell' invito al pagamento, deve diffidare, oltre l' esercente, il proprietario del mulino che, in difetto di pagamento immediato della tassa dovuta, provocherà la sospensione del mugnaio dall' esercizio del mulino.

Il diffidamento è intimato dal messo dell' Esattore alle persone dell' esercente e del proprietario. Quando l' atto non si possa notificare alle loro persone, il messo si recherà al mulino od al domicilio o residenza dell' esercente

ed al domicilio od alla residenza od alla dimora del proprietario per eseguire l'intimazione.

L'esercente ed il proprietario, o qualche persona di loro famiglia od addetta al loro servizio, firmeranno l'elenco che attesta la seguita notificazione.

Se nessuna delle persone ora indicate può sottoscrivere, o se tutte si rifiutano, basterà la sottoscrizione del messo e di un testimonio, e se questo non si trova, basterà che tale circostanza sia accennata nell'atto di notificazione ed accertata mediante la firma del messo. In quest'ultimo caso l'atto di notificazione dovrà anche essere affisso alla porta del palazzo comunale, e l'affissione sarà certificata dal Segretario comunale.

Qualora il proprietario non abbia nè residenza, nè domicilio, nè dimora nel distretto dell'Esattoria, nè vi sia sul luogo un suo rappresentante conosciuto, l'atto di diffidamento è consegnato al Sindaco ed è inoltre affisso nel modo indicato al capoverso precedente.

Art. 11. — Trascorsi due giorni dalla intimazione del diffidamento, senza che la tassa sia stata soddisfatta per l'intiero, l'Esattore provoca dall'Agente delle Imposte il Decreto di sospensione del mugnaio dall'esercizio del mulino.

L'ordine di sospensione è trasmesso immediatamente all'Esattore che lo fa intimare all'esercente nel modo indicato al penultimo capoverso dell'articolo precedente.

Di tale ordine l'Agente trasmette, entro 24 ore, copia all'Intendente, e, se nel mulino la tassa è pagata in base alle indicazioni del contatore, ne trasmette pure copia all'Ingegnere provinciale del macinato.

Una copia dell'ordine di sospensione è, a cura dell'Esattore, affissa alla porta del mulino.

Art. 12. — Ai palmenti esercitì dal mugnaio sospeso dall'esercizio, l'Esattore fa apporre i sigilli.

Copia del processo verbale dell'apposizione dei sigilli è trasmessa, entro 24 ore, all'Intendente ed all'Agente delle imposte.

Art. 13. — Il mugnaio sospeso dall'esercizio del mulino deve consegnare all'Esattore la licenza d'esercizio. Se rifiuta di consegnarla, l'Esattore dichiara cessata l'efficacia della licenza mediante diffida notificata dal suo messo all'esercente. In questo caso l'esercente, dopo cessata la sospensione, non può riprendere l'esercizio del mulino se non ottenendo una nuova licenza, ai termini dell'art. 10 della Legge del 7 luglio 1868.

Art. 14. — Il mugnaio sospeso dall'esercizio del mulino non può riprenderlo se non dopo avere pagata l'intiera tassa, avere ottenuto il Decreto di revoca della sospensione, avere ottenuta la rimozione dei sigilli, ed avere ritirata la licenza dall'Esattore, ovvero, nel caso indicato all'articolo precedente, avere ottenuta una nuova licenza di esercizio.

Art. 15. — La sospensione non può essere revocata finchè non sia pagata l'intera tassa dovuta.

Il Decreto di revoca è emesso dall'Agente delle imposte sulla presentazione della quietanza di pagamento rilasciata dall'Esattore.

L'Agente che ordini la revoca della sospensione senza che gli resulti del pagamento integrale della tassa, è personalmente responsabile verso l'Esattore del danno che gli avrà con tal fatto recato.

Digitized by Google

Art. 16. — Del Decreto di revoca l'Agente delle imposte rilascia una copia autentica all'esercente, e trasmette, entro 24 ore, copia all'Intendente ed all'Esattore, e, se la tassa è riscossa in base alle indicazioni del contatore ne trasmette pure copia, entro lo stesso termine, all'Ingegnere provinciale del macinato.

Presentando all'Esattore il Decreto di revoca, il mugnaio ha diritto che siano tolti i sigilli dalle macine e gli sia restituita la licenza di esercizio, salvo il caso previsto all'articolo 13.

Art. 17. — Entro venti giorni dalla data della ricevuta degli elenchi, l'Esattore deve versare in mano del Ricevitore l'ammontare delle somme comprese negli elenchi.

Entro un meso dal giorno in cui furono rimessi al Ricevitore i riepiloghi, egli deve versare nella Tesoreria provinciale l'ammontare delle somme comprese nei riepiloghi stessi, seguendo le norme stabilite dal Regolamento di contabilità generale.

Entro otto giorni dall'invito dell'Intendente, il Ricevitore deve versare nella Tesoreria le multe incorse per non avere eseguiti i versamenti entro il termine stabilito.

Art. 18. — Una nota dei versamenti nella Tesoreria, che indichi la data, il numero e l'ammontare delle quietanze del versamenti fatti in ogni quindicina, deve essere dal Ricevitore consegnata all'Intendente entro i primi due giorni della quindicina successiva.

L'Intendente accerta la concordanza delle indicazioni di tale nota coi Registri della Tesoreria, e, nel giorno successivo al ricevimento, la trasmette al Ministero munita della sua firma e di quella del primo Ragioniere della Intendenza, in fede della riconosciuta regolarità.

Contemporaneamente l'Intendente trasmette al Ministero una tabella riassuntiva delle somme che nella quindicina precedente vennero a scadenza a carico del Ricevitore sui riepiloghi di cui nell'articolo 4.

Art. 19. — Si rimborsano all'Esattore come quote inesigibili quelle sole, per le quali egli provi di avere inutilmente proceduto agli atti coattivi contro l'esercente entro il più breve termine consentito dalla Legge sulla riscossione delle imposte, di avere alienata la cauzione, di aver provocata dall'Agente delle imposte la sospensione dall'esercizio entro 8 giorni dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 9 del presente Decreto, e di aver immediatamente curato l'esecuzione del Decreto di detto Agente di cui nel primo paragrafo dell'articolo 11.

Non è ammesso il rimborso delle quote non riscosse a causa d'insolvenza dei fideiussori accettati dall'Esattore.

La domanda per il rimborso di quote inesigibili non è più ammessa quando sia presentata dopo quattro mesi dalla scadenza del termine per l'ultimazione degli atti coattivi.

Art. 20. — Il pagamento dell'aggio agli Esattori ed al Ricevitore si fa entro 30 giorni dalla presentazione all'Intendente della domanda e dei necessari documenti.

Alla domanda deve unirsi una nota descrittiva dei versamenti sull'ammontare dei quali domandasi l'aggio, e le relative quietanze.

Digitized by Google

L'Intendente accertata la concordanza delle quietanze colle indicazioni della nota, e segnata su ciascuna quietanza la data e l'oggetto della presentazione, le restituisce. In seguito atende sulla nota la liquidazione dell'aggio dovuto, e provvede al pagamento di esso ai termini del Regolamento di contabilità generale.

Art. 21. — All'Esattore che è in debito verso il Ricevitore, ed al Ricevitore che è in debito verso il Tesoro dello Stato, anche per penalità non è pagato l'aggio finchè non abbiano giustificato il saldo del debito.

Art. 22. — L'agente delle imposte è personalmente responsabile verso la Finanza delle quote di tassa riconosciute inesigibili per avere egli rilasciata la licenza:

a) senza che la cauzione sia stata prestata nella somma stabilita;

b) trattandosi di fideiussore, senza che questi sia stato accettato dall'Esattore;

c) accettando la cauzione dell'anno precedente senza richiedere il certificato prescritto al primo capoverso dell'articolo 29.

È pure responsabile dei danni che derivino dal non aver egli ordinata o dall'aver ritardata la sospensione dell'esercente dopo ricevuta dall'Esattore la istanza di cui nel primo paragrafo dell'art. 11.

Art. 23. — La tassa è dovuta dall'esercente a rate che scadono il giorno 15 e l'ultimo giorno del mese.

L'esercente che riscuote la mulenda in natura può ottenere che la tassa gli sia liquidata a rate mensili. A tale oggetto, se trattasi di mulino che non paghi la tassa in base alle indicazioni dei contatori, egli deve farne domanda nella dichiarazione annuale della macinazione presunta; se trattasi di mulino che paghi la tassa in base alle indicazioni dei coutatori, deve farne apposita domanda all'Intendente entro 15 giorni da quello in cui ricevette la notificazione della quota determinata dall'Amministrazione.

Per i mulini che pagano in base all'accertamento della macinazione presunta, allorchè il lavoro è intermittente, l'esercente può ottenere che le scadenze siano stabilite nei mesi in cui si lavora..

Art. 24. — Agli effetti del disposto dell'art. 16 e del secondo capoverso dell'art. 101 della Legge del 20 aprile 1871, la tassa si considera come dovuta da tutti gli esercenti a rate mensili, in guisa che l'ammontare presunto della tassa, da tenersi a calcolo nel determinare la cauzione degli Esattori e dei Ricevitori, sarà uguale alla dodicesima parte del prodotto annuo presunto della tassa.

Art. 25. — L'esercente deve prestare una cauzione corrispondente a tre rate di tassa.

Per i mulini in cui la tassa si paga in base alle indicazioni dei contatori, le rate di tassa sono calcolate sulla media delle rate scadute nei dodici mesi immediatamente precedenti, o di quel periodo minore da cui la tassa si riscuota in base al numero dei giri.

Per gli altri mulini le rate sono calcolate sul prodotto della macinazione accertato o presunto per l'anno seguente, considerato come definitivo il giudizio di accertamento allo stato in cui si trova al 1. novembre.

Art. 26. — La cauzione si presta mediante semplice deposito, alla Cassa

Digitized by Google

dei depositi e prestiti, di danaro o di titoli al portatore del Debito pubblico, o mediante annotazione di ipoteca sopra iscrizioni di rendita nominativa. Il valore capitale della rendita da depositarsi o da annotarsi si ragguaglia al corso di borsa del giorno precedente a quello in cui si effettua il deposito.

Può prestarsi eziandio mediante fideiussione di due persone solvibili, qualora le medesime siano accettate dall' Esattore. Della prestata fideiussione e dell' Esattore deve risultare da una sua dichiarazione scritta.

Quando la somma da guarentire non supera lire cento, basterà che l' esercente provi di avere la libera proprietà del mulino o presenti la fideiussione di chi dimostri di avere questa libera proprietà.

Art. 27. — L' Intendente deve compilare ogni anno, nel mese di novembre, un elenco dei mulini per i quali la tassa per l' anno seguente decorrerà in base alle indicazioni dei contatori.

Questo elenco indica il numero degli apparecchi di macinazione, la denominazione del mulino, il nome e la residenza dell' esercente e del proprietario, l' ammontare della cauzione da prestarsi e del diritto di licenza da pagarsi per l' anno seguente.

Di tale elenco l' Intendente trasmette copia all' Agente delle imposte al 1. dicembre di ciascun anno al più tardi,

Quest' elenco tiene luogo della matricola e del ruolo prescritti dagli articoli 53 e 54 del Regolamento del 19 Luglio 1868.

Art. 28. — L' Agente delle imposte, in base all' elenco indicato nell' articolo precedente ed alla matricola dei mulini non forniti di contatore, prepara le licenze da rilasciarsi, e prima del 15 dicembre d' ogni anno avvisa gli esercenti del giorno in cui devono presentarsi a ritirarle, avvisando pure quelli che già ne sono forniti dell' obbligo che hanno di rinnovarla.

In quest' avviso l' Agente indica tanto agli esercenti di mulini nuovi quanto a quelli che devono soltanto rinnovare la licenza, l' importo del diritto di licenza, l' Esattore cui devono farne il pagamento e la cauzione che devono prestare per ottenere o per rinnovare la licenza.

Le licenze sono rilasciate o rinnovate dagli Agenti delle imposte sulla presentazione della quietanza del pagamento del diritto di licenza rilasciata dall' Esattore, e della prova della prestata cauzione o della fideiussione accettata dall' Esattore.

L' Agente ritira la quietanza del diritto di licenza e nota sulla licenza stessa l' ammontare del pagamento fatto, la data ed il numero della quietanza.

Art. 29. — La cauzione che servì per l' anno in corso non è ammissibile per l' anno successivo se non si presenta un certificato dell' Esattore, il quale attesti che l' esercente, al giorno in cui domanda il rilascio o la rinnovazione della licenza, ha pagate tutte le rate scadute e per le quali gli venne intimato l' invito a pagare.

Questo certificato deve conservarsi dall' Agente a scarico della responsabilità personale portata dall' ultima parte dell' articolo 22.

Se la cauzione richiesta per l' anno seguente è superiore a quella che nel precedente anno si era prestata, l' esercente non potrà ottenere la licenza se non prestando il corrispondente supplemento di cauzione.

In nessun caso può valere per l' anno seguente la cauzione prestata sotto

forma di fideiussione, se il fideiussore non è, anche per l'anno stesso, accettato dall'Esattore. La fideiussione per il nuovo anno deve risultare da dichiarazione scritta, accettata dall'Esattore.

Art. 30. — L'agente delle imposte prende nota in apposito registro delle quietanze dei diritti di licenza che gli sono presentate, e nello stesso giorno in cui rilascia o rinnova la licenza ne avvisa l'Intendente e l'Esattore indicando le qualità e l'ammontare della cauzione prestata dall'esercente.

Art 31. — L'Agente delle imposte, il 1. ed il 16. di ciascun mese, trasmette all'Intendente, in triplo originale e distinti per Esattoria, l'elenco dei diritti di licenza di cui ha preso nota nella quindicina precedente nel registro prescritto all'art. 30, e quello delle somme riscosse nello stesso periodo dagli Agenti della Finanza destinati a riscuotere direttamente la tassa nei mulini.

Art. 32. — L'esercente che intende di chiudere il mulino deve restituire la licenza all'Agente delle imposte.

L'Agente nello stesso giorno ne da avviso ai Reali Carabinieri ed alle Guardie doganali, e trasmette all'Intendente la licenza ricevuta, coll'attestato di restituzione firmata dall'esercente e da due testimoni.

A richiesta dell'esercente l'Agente deve dargli ricevuta della restituita licenza.

Art. 33. — È abrogato il titolo terzo del Regolamento approvato col Regio Decreto del 19 luglio 1868, N. 4491.

Non è derogato ai precedenti Decreti e Regolamenti, in quanto non sia diversamente disposto nel presente Decreto.

Gli articoli 23 e 26 avranno effetto per quanto riguarda la tassa del 1872; le altre disposizioni del presente Decreto entreranno in vigore contemporaneamente alla Legge del 20 aprile 1871, N. 192 (Serie II).

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 7 ottobre 1871.

Raccolta Uff. delle leggi e decreti del Regno d'Italia 1871 *pag.* 2669.

Legge 7 luglio 1868 colla quale è imposta una tassa sulla macinazione dei cereali.

VITTORIO EMANUELE II ECC.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — È imposta a favore dello Stato una tassa sulla macinazione dei cereali, giusta la tariffa seguente:

Grano a quintale.	L. 2	»
Grano turco e segala	» 1	»
Avena.	» 1	20
Altri cereali, legumi secchi e castagne.	» 0	50

Questa tassa dovrà essere pagata dall'avventore nelle mani del mugnaio, prima dell'esportazione delle farine.

Art. 2. — In correspettività e saldo delle quote riscosse, il mugnaio pagherà all'esattore delle tasse dirette, nei modi e tempi che saranno stabiliti con decreto ministeriale, una quota fissa per ogni cento giri di macina.

A questo effetto sarà a cura e spesa dello Stato applicato all'albero d'ogni macina un contatore dei giri.

Art. 3. — La quota di cui all'articolo precedente sarà stabilita mediante convenzione tra il mugnaio e l'amministrazione, avuto riguardo alla qualità e potenza degli apparecchi ed al sistema di macinatura.

Se l'accordo non potrà conseguirsi, sarà in facoltà della amministrazione di appaltare la tassa; se non vorrà valersi di questa facoltà si ricorrerà al giudizio di uno o tre periti nominati dal presidente del tribunale, secondo la importanza dei casi. Il giudizio dei periti sarà esecutivo, salvo alle parti il ricorso all'autorità giudiziaria per il regolamento definitivo della quota ed il diritto ai relativi conguagli.

Tranne il caso dell'appalto del dazio, tanto l'amministrazione quanto i mugnai potranno chiedere di anno in anno la revisione della convenzione medesima ed un nuovo giudizio di periti, se non potesse conseguirsi l'accordo.

Questa revisione potrà essere richiesta anche durante l'anno, quando si verificassero nuovi fatti straordinari ed imprevisti.

Art. 4. — Nei mulini ove si macina grano turco o segala si accorderà uno sgravio del 50 sul numero dei giri che, giusta le norme da stabilirsi con decreto reale, si riconosceranno imputabili alla macinazione di questi cereali.

Art. 5. — Quando il congegno applicato ad un mulino venisse a guastarsi, il mugnaio dovrà darne immediata notizia all'agente finanziario, e, per i giorni in cui il congegno non avesse funzionato, la tassa sarà stabilita in ragione della media giornaliera, da determinarsi secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento.

Art. 6. — In difetto della denunzia, di cui all'articolo precedente, il mugnaio, oltre la multa nella quale incorrerà a termini dell'art. 16, pagherà la tassa di macinazione, dal momento dell'ultima verificazione sino a quello in cui il guasto sarà constatato, alla ragione del massimo lavoro fatto dalla macine in un tempo eguale.

Art. 7. — Nei mulini, a cui non fosse possibile o conveniente applicare un contatore dei giri, od altro congegno meccanico, la tassa sarà pagata sul prodotto presuntivo della macinazione di ciascun mulino.

L'accertamento si farà nei modi e colle forme stabilite dalle leggi 14 luglio 1864, N. 1830, 28 giugno 1866, N. 3023, e 28 maggio 1867, N. 3719, per la ricchezza mobile.

La tassa sarà pagata alle epoche e nei modi da stabilirsi dall'amministrazione finanziaria.

L'esercente del mulino, in vicinanza del quale ne venisse istituito uno nuovo, o quello che esistente aumentasse il numero o la potenza delle sue macine, potrà presentare una dichiarazione rettificativa ed ottenere la riduzione del canone anche nel decorso dell'anno, quando giustifichi che da ciò sia derivata la diminuzione di un decimo o più dell'ordinario lavoro.

Art. 8. — La sospensione del lavoro del mulino durante l'anno per forza maggiore non darà luogo alla esonerazione proporzionata del canone, se non

duri per un mese oltre il termine calcolato nello stabilire il canone stesso, ed egualmente se non duri lo stesso tempo nel caso che la sospensione non fosse stata prevista.

Art. 9. — I mugnai che riscuotono la molenda in natura dovranno se così piace all'avventore, riscuotere nella stessa forma anche il dazio, ricevendo i generi al prezzo delle ultime mercuriali del mercato più vicino. Una copia di queste mercuriali, firmata dal sindaco, dovrà tenersi costantemente affissa nell'interno del mulino.

È fatto obbligo ad ogni mugnaio di tenere nel mulino una bilancia bollata per pesare i grani e le farine.

Art. 10. — Chiunque esercita un mulino sarà tenuto a dichiararlo all'autorità finanziaria entro un mese dalla pubblicazione della presente legge; e chi intende nell'avvenire di impiantare un mulino nuovo, di attivarne un antico, o di aumentare il numero delle macine di un mulino in esercizio, dovrà fare la menzionata dichiarazione all'autorità finanziaria due mesi prima di por mano al lavoro di macinazione.

Art. 11. — Nessuno potrà macinare i generi indicati nell'art. 1 senza essere munito di speciale licenza, per cui pagherà centesimi 50 per ogni macina od altro apparecchio di macinazione.

La licenza dovrà rinnovarsi ogni anno.

Se avranno luogo aumenti di macine o di altri apparecchi di macinazione, l'esercente dovrà ottenere una licenza suppletoria, pagando il diritto contemplato al primo comma di quest'articolo. La licenza supplettoria sarà rinnovata contemporaneamente alla principale.

Art. 12. — L'amministrazione potrà esigere dagli esercenti una cauzione.

Le norme per la cauzione saranno determinate dal regolamento, da approvarsi con decreto reale.

Art. 13. — I delegati dell'autorità finanziaria avranno pur sempre diritto di entrare nei locali addetti alla macinazione, farvi le verificazioni occorrenti, e prendere ispezione dei registri.

Essi potranno anche adire l'autorità giudiziaria per le visite domiciliari che si rendessero necessarie nel caso di non dichiarato esercizio di macinazione.

Art. 14. — Fuori del caso di macinazione abusiva, la circolazione dei generi indicati all'art. 1 e delle farine non potrà assoggettarsi a visite ed a restrizioni di sorta, salvochè si tratti dell'esecuzioni di prescrizioni generali di dogana.

Art. 15. — Il Governo potrà sospendere dall'esercizio del mulino per tempo determinato, previo diffidamento al proprietario il mugnaio:

1. Che rimanga in arretrato del pagamento, oltre il termine prescritto dal regolamento, del canone o della tassa dovuta;

2. Che non dichiari oltre il termine prescritto l'aumento del numero o della potenza delle macine;

3. Che scientemente esiga dai contribuenti un compenso maggiore di quello che la legge prescrive.

Art. 16. — Saranno sottoposti a multa da lire 50 a lire 500 gli esercenti mulini:

1. Che non fossero forniti della prescritta licenza o non l'avessero rinnovata in tempo debito;

2. Che non dessero subito avviso all'agente finanziario dei guasti e delle alterazioni avvenute nel congegno meccanico applicato dall'amministrazione;

3. Che continuassero a macinare dopo, e finchè duri la sospensione contemplata dall'articolo precedente;

4. Che rifiutassero ai delegati dell'amministrazione finanziaria o dell'autorità giudiziaria l'entrata nei luoghi, o si opponessero all'esercizio delle facoltà di cui è cenno all'art. 13;

5. Che togliessero o guastassero i contatori od altri congegni applicati d'ordine del Governo, ne mutassero le indicazioni, ne levassero, alterassero o falsificassero i bolli; e, tanto in questo, quanto nei casi accennati al N. 4 del presente articolo, e al N. 3 dell'articolo precedente, senza pregiudizio delle disposizioni delle leggi penali generali.

Art. 17. — Coloro che avessero macinato senza avere fatto la dichiarazione prescritta dall'art. 10, o fossero incorsi nelle contravvenzioni ricordate ai numeri 3 e 5 del precedente articolo, oltre la penale entro i limiti fissi ivi stabilita, ed oltre il dazio su tutta la macinazione di contrabbando dovranno pagare una multa, che si misurerà tra il doppio ed il quintuplo del dazio medesimo, la quale sarà portata al decuplo, se chi non dichiarò il suo esercizio riscosse da altri per proprio conto la tassa imposta dalla legge.

Art. 18. — Sono applicabili alle contravvenzioni della presente legge, in quanto che non sia in questa diversamente disposto, gli art. 21, 24 e 25 della legge sulle tasse governative, e sui dazi di consumo 3 luglio 1864, N. 1827.

Nel caso di macinazione non dichiarata, avrà inoltre applicazione l'articolo 12 della legge stessa, e l'apparato macinatore sarà posto fuori d'esercizio.

Art. 19. — Gli impiegati dello Stato od altri pubblici agenti che si rendessero colpevoli di collusione nella macinazione di contrabbando, incorreranno nella destituzione e nel triplo della multa stabilita dalla presente legge, ed in caso di corruzione, saranno puniti inoltre colla interdizione dai pubblici uffici, e con una multa speciale, che raggiunga il triplo del valore delle cose promesse o ricevute, e la quale non potrà essere minore di 250 lire, senza pregiudizio del disposto delle leggi penali generali.

Art. 20. — Dove il Governo lo riconosca indispensabile, potrà aggregare ai contabili dello Stato qualche agente collettore incaricato di recarsi a riscuotere direttamente dai mugnai le somme da loro dovute.

Art. 21. — Per la provvista ed applicazione dei contatori ed altri congegni meccanici di cui all'art. 2, viene stanziata nella parte straordinaria del bilancio passivo del ministero delle finanze del corrente esercizio la somma di lire 3,000,000.

Art. 22. — Il Governo avrà facoltà di sostituire con decreto reale al contatore dei giri, ogni altro congegno meccanico che fosse in seguito riconosciuto più atto ad accertare il lavoro fatto dal mulino, rimanendo ferma sempre la tariffa di cui all'art. 1.

Art. 23. — Sulle farine importate dall'estero si pagherà al passaggio della linea doganale il dazio stabilito nell'art. 1. per il relativo cereale coll'au-

mento di un quinto; e ciò in aggiunta a quei diritti doganali a cui fossero già sottoposte.

Sui pane, sul biscotto e sulle paste importati nel regno, si pagherà una tassa eguale a quella che colpisce le farine di cui sono composti.

La tassa sarà riscossa anche all'entrata nelle città franche, eccettuato il caso di transito.

Alla esportazione dallo Stato delle farine, del pane, del biscotto e delle paste, sarà restituita la tassa di macinazione, con le norma che verranno prescritte per decreto reale, ragguagliando il quintale di farina a chilogrammi cento venticinque di grano e colla deduzione del 10 per cento.

La restituzione della tassa nel caso di esportazione non avrà luogo pel primo trimestre nel 1869, se non previa giustificazione che la farina pagò effettivamente il dazio di macinatura.

Art. 24. — La presente legge andrà in attività col primo gennaio 1869; e, a datare da tal giorno, le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 giugno 1866, N. 3023, saranno applicate eziandio ai redditi provenienti dai titoli del debito pubblico, pei quali si riscuoterà l'imposta di ricchezza mobile, mediante ritenuta, all'atto del pagamento degli interessi fatto dal tesoro così all'interno che all'estero.

Art. 25. — Col primo gennaio 1869 cesserà pure il diritto di pristino e forno, che si esige nei comuni aperti delle provincie venete e mantovana, e verranno riscossi nei comuni chiusi delle provincie stesse i dazi di conto dello Stato sulla introduzione delle farine, del pane, delle paste e del riso, nella misura prescritta dal decreto legislativo 28 giugno 1866, N. 3018, per le altre parti del Regno.

Art. 26. — Il Governo del Re ha facoltà di provvedere con Decreto Reale a quanto occorra per l'esecuzione di questa legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 7 luglio 1868.

Raccolta Uff. delle leggi e decreti del Regno d'Italia 1868 *pag.* 1033.

Legge 16 giugno 1871 N. 261 (Serie 2.a) che modifica l'art. 3 della legge 7 luglio 1868 sulla tassa del macinato.

VITTORIO EMANUELE II. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO.

Nel caso in cui l'accordo contemplato nell'art. 3 della Legge 7 luglio 1868 4490, non possa conseguirsi e l'Amministrazione non intenda appaltare la

tassa, la stessa Amministrazione notificherà al mugnaio la proposta della quota che crede esserle dovuta per ogni 100 giri di macina.

Tale quota sarà esecutoria, salvo che il mugnaio ricorra al giudizio peritale contemplato nel suddetto articolo entro un mese dalla notificazione stabilita nel paragrafo precedente.

Il ricorso però non verrà ammesso ove preventivamente non sia prestata una cauzione corrispondente alla differenza calcolata per un trimestre fra la tassa proposta dall'Amministrazione o quella che il mugnaio è disposto ad accettare, la quale intanto verrà sempre pagata alle scadenze convenute.

Nel caso in cui il mugnaio sia soccombente, dovrà versare all'erario oltre le somme arretrate da lui dovute, anche i relativi interessi in ragione del 5 per cento all'anno. Dovrà inoltre pagare le spese del giudizio.

Se il mugnaio dichiarerà di voler pagare, durante la perizia, la quota proposta dall'Amministrazione, salvo il conguaglio, non sarà necessaria la cauzione prescritta dal secondo capoverso.

In questo caso le somme che risulteranno pagate in più dal mugnaio, gli saranno restituite cogli interessi alla ragione del 5 per cento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino addì 16 *giugno* 1871.

Raccolta Uff. delle leggi e decreti del Regno d' Italia 1871 *pag.* 1230.

Regio Decreto 25 giugno 1871 n. 279 (Serie 2.a), che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge del 16 giugno 1871 n. 261 (Serie 2.a) sulla macinazione dei cereali.

VITTORIO EMANUELE II. ecc.

Vista la Legge del 16 giugno 1871, n. 261 (Serie 2a);
Visti gli articoli 3 e 26 della Legge del 7 luglio 1868, n. 4490;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Udito il parere di Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, per l'esecuzione della Legge del 16 giugno 1871, n. 261 (Serie 2a), relativo all'applicazione della tassa sulla macinazione dei cereali.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 *giugno* 1871.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

Art. 1. Le quote di tassa che l'esercente deve pagare per ogni cento giri di macina sono determinate secondo i criteri stabiliti nella prima parte dell'art. 3 della Legge 7 luglio 1868, e nel modo prescritto dagli articoli 33 al 40 inclusivo del Regolamento approvato col R. Decreto del 1. aprile 1870, n. 5596.

L'Ingegnere provinciale, avuta l'approvazione della Direzione tecnica, trasmette all'Intendente di finanza, in doppio originale la proposta (1) delle quote fisse da notificarsi all'esercente per la stipulazione della relativa convenzione, ovvero, se l'accordo non può conseguirsi, per gli effetti della Legge del 16 giugno 1871, n. 261 (Serie 2a).

Art. 2 L'Intendente formula la convenzione da stipularsi coll'esercente e la trasmette in doppio originale all'Agente delle Imposte unitamente colla proposta dell'Ingegnere provinciale.

Art. 3. L'Agente delle Imposte provvede immediatamente perchè sia notificata all'esercente per atto di usciere la proposta dell'Ingegnere provinciale, con invito a presentarsi, entro cinque giorni, al suo Uffizio per firmare la relativa convenzione.

Uno degli originali dell'atto di notificazione delle quote è ritirato dall'Agente e spedito all'Intendente, che lo comunica all'Ingegnere provinciale.

Allorchè il mugnaio accetta la convenzione propostagli, questa è firmata da lui e dall'Agente in doppio originale, e rimessa all'Intendente per l'approvazione Prima che questa approvazione sia intervenuta, la convenzione non è valida.

Art. 4. La tassa comincia a decorrere in base alle indicazioni del contatore dal primo verbale di verificazione compilato posteriormente all'atto d'usciere con cui le quote vennero notificate all'esercente.

Art. 5. Le quote notificate all'esercente diventano definitive, e la tassa si riscuoterà in base alle medesime a contare dal giorno indicato nell'articolo precedente:

1. Quando l'esercente addivenga alla stipulazione della relativa convenzione;

2. Quando siano trascorsi i trenta giorni dalla data della notificazione delle quote senza che l'esercente abbia soddisfatto a quanto è prescritto dall'articolo seguente.

Le rate di tassa, che scadono durante i trenta giorni accordati per ricorrere al giudizio dei periti, sono liquidate sulla base delle quote offerte dall'esercente se questi, alla scadenza della rata, ha già notificata la sua offerta; in caso contrario sono liquidate in base alle quote dell'Amministrazione.

In amendue i casi la liquidazione è provvisoria, salvo i rispettivi conguagli.

Art. 6. L'esercente che non accetta le quote proposte dall'Amministra-

(1) Modello n. 1.

Digitized by Google

zinne, deve ricorrere per la nomina dei periti al Presidente del Tribunale entro termine di giorni trenta stabilito dalla Legge del 16 giugno 1871, e deve fare intimare all'Intendente nel termine stesso, per atto d'usciere, il suo ricorso.

In questo ricorso l'esercente deve dichiarare quali quote sia disposto ad accettare, e se durante il giudizio peritale intenda pagare la tassa in base alle quote proposte dall'Amministrazione, od in base a quelle da lui offerte.

In quest'ultimo caso il ricorso dev'essere accompagnato dai documenti comprovanti che l'esercente ha prestata la cauzione speciale richiesta dalla Legge.

Art. 7. La cauzione speciale da prestarsi dall'esercente che non intende di pagare, durante la perizia, la tassa in base alle quote proposte dall'Amministrazione, si determina in base alla cauzione prestata o da prestarsi dall'esercente per ottenere la licenza d'esercizio.

Dividendo questa cauzione per il numero delle quindicine comprese nelle due rate per cui fu prestata, e moltiplicando il quoziente per 6, si ha la tassa presunta per un trimestre in base alle quote dell'Amministrazione.

Per avere quella che si presume corrispondere alle quote offerte dall'esercente, si divide la tassa di un trimestre, determinata secondo l'alinea precedente, per le quote dell'Amministrazione, e si moltiplica il quoziente per le quote dell'esercente.

La differenza fra le somme ottenute nel modo indicato ai due alinea precedenti rappresenta la cauzione speciale che deve prestare l'esercente.

Questa cauzione speciale è prestata con deposito di danaro o di rendita al portatore del Debito pubblico del Regno d'Italia, valutata al corso di borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito.

Art. 8. — L'Intendente, riconosciuta l'ammessibilità del ricorso, lo comunica all'Ingegnere provinciale perchè durante la perizia liquidi la tassa in base alle quote proposte dall'esercente se il medesimo ha prestata la cauzione di cui all'art. 7, ed in caso contrario in base a quelle proposte dall'Amministrazione, salvo il conguaglio.

Se l'Intendente riconosce che il ricorso dell'esercente non è ammessibile, fa istanza al Presidente perchè lo respinga.

Art. 9. — La nomina dei periti, fatta dal Presidente, è, per ordine del medesimo o per atto d'usciere, notificata all'Intendente ed all'esercente coll'indicazione del termine fissato ai periti per presentare la relazione.

L'Intendente ne dà partecipazione all'Ingegnere provinciale perchè assista alla perizia nell'interesse della finanza.

I periti devono far conoscere alle parti il giorno nel quale inizieranno le operazioni di perizia.

Art. 10. Nel corso delle operazioni dei periti le parti possono fare ai medesimi le osservazioni che credano nel proprio interesse, e queste devono essere indicate nella relazione.

I periti pronunziano il loro giudizio in base ai criteri stabiliti dalla prima parte dell'art. 3 della Legge del 7 luglio 1868, e possono, quanto alla misura della quota, eccedere i limiti della contestazione esistente fra l'esercente e l'Amministrazione.

Art. 11. La perizia colla liquidazione e coll'ordioanza di pagamento delle spese a carico della parte soccombente, è, per ordioe del Presidente e per atto d'usciere, intimata ail'esercente ed aii'Iotendente.

Le spese della perizia sooo per intero a carico dell'eserceote se le quote determinate dal periti sono uguali o superiori a quelle proposte dall'Amministrazione; sono invece per intero a carico dell'Amministrazione se le quote determinate dal periti sono uguali a quelle offerte dall'esercente.

Se la quota peritale è intermedia fra qnella deli'Amministrazione e quella offerta dall'esercente, le spese della perizia sono ripartite fra le parti in proporzione della differenza esistente fra la proposta di ciascuna delle parti e la quota del periti.

Quando una sola perizia si riferisce a più quote, la spesa si attribuisce in parti eguali a ciascnna delle quote, e per ciascuna di esse si applica la norma di riparto stabilita dall'alinea precedente.

Art. 12. La tassa è liquidata e riscossa in base alla quota determinata dai periti a contare dal primo verbale di verificazione compilato posteriormente all'atto d'usciere con cui le quote stesse furono notificate all'Intendente.

Art. 13. Il ricorso all'Autorità giudiziaria contro il giudizio dei periti, tanto per parte dell'Amministrazione quanto per parte dell'esercente, deve essere interposto entro il termine di trenta giorni a contare da quello in cui il giudizio stesso è stato notificato.

Scaduto questo termine senza che alcuna delle parti abbia ricorso, la quota determinata dal periti è definitiva.

Art. 14. Ricevuta la notificazione del giudizio dei periti, l'Intendente lo comunica all'Ingegnere provinciale, e questi, sentita la Direzione, dichiara al l'Iotendeote se è il caso di ricorrere ai Tribunali, ed in caso affermativo gli somministra tutte le indicazioni occorrenti a sostenere la domanda per la riforma del giudizio dei periti.

L'Intendeote inizia e sorveglia il corso di questo giudizio e provvede alla difesa della fiuaoza quando l'esercente abbia ricorso al Tribuoale contro il gindizio dei periti. In amendue i casi egli si procura dall'Ingegnere provinciale gli elementi di difesa in qnanto abbiano relazione a questioni tecniche, e deve dare al medesimo immediata notizia delle fasi del giudizio e della senteoza del Tribunale.

Prima di ricorrere in appello dalla sentenza del Tribunale, per quanto riguarda la misura della quota, deve sentirsi la Direzione per mezzo dell'Ingegnere provinciale.

Art. 15. Stabilita la quota definitiva, l'Ingegnere provinciale eseguisce colla medesima la liquidazione delle rate di tassa già liquidate provvisoriamente colla quota proposta dall'Amministrazione, o con quella proposta dall'esercente, o con quella determioata dai periti.

La differeuza risultante fra la liquidazione definitiva e le precedenti liquidazioni provvisorie, se è a debito dell'esercente è uoita alla prima rata di tassa, e riscossa colla medesima; se è a credito dell'esercente è detratta dalla prima rata di tassa che si liquidi, ed ove questa noo basti, dalla rata successiva. Nel caso in cui neppure la seconda rata sia sufficiente, e l'esercente ne faccia domanda, si provvederà dall'Intendente alla restituzione del soprappiù.

Art. 16. Gli interessi, nella ragione del 5 per cento all'anno, dovuti alle Finanze dall'esercente sulle somme pagate in meno per effetto della quota da lui offerta, sono computati in ragione del tempo decorso fra la scadenza della rata di tassa di cui fa parte la relativa somma capitale, e la scadenza della rata colla quale detta somma capitale fu data a riscuotere.

Qusti interessi sono aggiunti alla relativa somma capitale e riscossi colla medesima.

Per la riscossione di queste somme l'Esattore ha azione anche sulla cauzione prestata a senso degli articoli 6 e 7.

Art. 17. Gli interessi, nella ragione del 5 per cento all'anno, dovuti dall'Amministrazione all'esercente che accettò di pagare in base alla quota propostagli, si commisurano sulle somme che, per effetto di tale quota, egli ha pagate in più di quanto risulti dovuto in base alla quota definitiva. Quest'interesse decorre dal giorno in cui effettuò ogni singolo pagamento in più, a quello in cui è scaduta la rata colla quale si effettua il compenso o fu emesso l'ordine di rimborso.

Per ottenere questi interessi, l'esercente deve presentare all'Intendente le quietanze dei pagamenti eseguiti.

L'Intendente rimette tali quietanze all'Ingegnere, perchè liquidi gli interessi e, ricevuta questa liquidazione, provvede al pagamento.

Art. 18. Nelle liquidazioni da farsi in esecuzione degli articoli 15 e 16, l'Ingegnere provinciale deve indicare separatamente le somme per capitale che si detraggono o si aggiungono, a quelle per interesse che si aggiungono alle rate di tassa.

Provando di avere integralmente pagate le somme per capitale e interessi risultanti a suo debito dalla liquidazione definitiva, l'esercente ha diritto di ottenere lo svincolo della cauzione speciale prestata a senso degli articoli 6 e 7.

Art. 19. La revisione annuale delle quote ha luogo ogni dodici mesi a contare dal giorno in cui cominciò od al quale risalì l'effetto della quota di prima determinazione.

Art. 20. L'Ingegnere provinciale, allorchè crede che nell'interesse dell'Amministrazione si debba far luogo alla revisione annuale di una quota, ne determina una nuova e la comunica alla Direzione sessanta giorni prima della scadenza del termine stabilito nel precedente articolo.

Art. 21. La nuova quota, nella misura in cui fu approvata dalla Direzione, è intimata all'esercente nel modo indicato all'articolo 3, almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine indicato all'art. 19.

Però, finchè non siano scadute o rinnovate le convenzioni in vigore al giorno della pubblicazione del presente Regolamento, se l'Amministrazione intende procedere alla revisione annuale deve darne avviso all'esercente nel termine stabilito dalla convenzione, salvo a fargli intimare le nuove quote nel termine fissato dall'alinea precedente.

Art. 22. L'esercente che voglia ottenere la revisione annuale della quota, deve intimarne la domanda all'Intendente per atto d'usciere almeno sessanta giorni prima che scada il termine indicato all'art. 19, proponendo la quota che sarebbe disposto ad accettare.

L'Intendente comunica la domanda all'Ingegnere provinciale e questi,

sentita la Direzione, dichiara se la quota offerta sia accettabile, oppure propone quella che intende applicare per l'anno seguente.

L'Intendente avverte l'esercente che la sua quota è accettata, ovvero gli notifica nel modo indicato all'art. 3 ed entro il termine stabilito nell'articolo precedente, la quota proposta dall'Amministrazione.

Art. 23. Allorchè, o per iniziativa dell'Amministrazione, od in seguito a domanda dell'esercente, si è fatto luogo alla revisione annuale, la nuova quota avrà effetto a contare dal primo verbale di verificazione posteriore alla scadenza del periodo annuale.

Alla nuova quota così determinata si applicano le disposizioni degli articoli 5 al 18 inclusivo.

Art. 24. L'Ingegnere provinciale allorchè, in esecuzione dell'art. 8, n. 7, del Regolamento del 2 aprile 1871, n. 157 Serie 2a, riceve avviso che l'esercente intende introdurre o fu costretto per forza maggiore ad introdurre variazioni nella qualità o potenza degli apparecchi di macinazione o nel sistema di macinatura che servirono di base alla determinazione della quota, come pure ogni qualvolta scopre che alcuna variazione di quel genere, è avvenuta o fu introdotta senza darne avviso, se l'interesse dell'Amministrazione lo richiede, procede alla determinazione di una nuova quota e ne riferisce alla Direzione, indicando quali sono i fatti sui quali si fonda la proposta di revisione.

Se la Direzione riconosce che si deve far luogo alla revisione straordinaria, la nuova quota, nella misura stabilita dalla Direzione, è intimata all'esercente nella forma prescritta all'art. 3.

In questa notificazione devono essere indicati i fatti per i quali si addiviene alla revisione straordinaria della quota.

Si applicano in questo caso le disposizioni degli articoli 5 al 18 inclusivo.

Art. 25. Il ricorso dell'esercente all'Autorità giudiziaria per contestare l'esistenza dei nuovi fatti straordinari ed imprevisti, deve essere fatto entro il termine perentorio di trenta giorni dall'intimazione della quota.

Questo ricorso non sospende i termini per il ricorso ai periti riguardo alla misura della quota, nè l'esecutorietà della quota stessa nei casi e nei modi stabiliti dal presente Regolamento.

Se nel giudizio di cui trattasi l'Amministrazione è soccombente, si fa luogo allora al rimborso della tassa che fosse stata percepita in più sulla base della nuova quota.

Anche in questo caso le somme pagate in più sulla base della quota dell'Amministrazione sono restituite cogli interessi alla ragione del 5 per cento all'anno; su quelle invece pagate in più sulla base della quota dei periti non è dovuto interesse.

Art. 26. La domanda dell'esercente per la revisione delle quote per nuovi fatti straordinari ed imprevisti deve contenere la precisa indicazione dei fatti per i quali chiede la revisione, o delle conseguenti variazioni che propone nelle quote. Essa deve essere intimata per mezzo d'usciere all'Intendente, il quale la comunica all'Ingegnere provinciale.

L'Ingegnere provinciale esamina anzi tutto se concorrano gli estremi voluti per la revisione, e ne riferisce alla Direzione.

Se la Direzione non ammette la revisione, l'Intendente, sulla proposta del-

l'Ingegnere, notifica all'esercente per atto di usciere che non si fa luogo alla sua domanda.

Se la Direzione ammette la revisione si determina una nuova quota che si intima all'esercente nel modo indicato all'art. 3.

Nel resto si applicano le disposizioni degli articoli 5 al 18 inclusivo.

Art. 27. La revisione della quota per nuovi fatti straordinari ed impreveduti, allorchè è fatta sulla domanda dell'esercente, ha effetto a contare dal primo verbale di verificazione di data posteriore alla intimazione di tale domanda.

Se invece è fatta d'iniziativa dell'Amministrazione, ha effetto a contare dal primo verbale posteriore all'intimazione della nuova quota.

Se la revisione ha luogo in previsione di fatti non ancora avvenuti, la nuova quota ha effetto soltanto a contare dal primo verbale di verificazione posteriore al giorno in cui i medesimi si verifichino.

Art. 28. Contro la dichiarazione dell'Amministrazione di non ammettere la revisione per nuovi fatti straordinari ed imprevisti, l'esercente può ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Se ricorre entro trenta giorni, gli effetti della revisione che intervenisse, risalgono alle epoche indicate all'articolo precedente. Se il ricorso è presentato dopo la decorrenza di questo termine, gli effetti della revisione che intervenisse, non potranno risalire ad epoca anteriore al ricorso all'Autorità giudiziaria.

Art. 29. Nei mulini in cui la tassa è riscossa in base alle indicazioni dei contatori, le scadenze dei pagamenti hanno luogo il giorno 15 e l'ultimo giorno del mese.

L'esercente che riscuote la mulenda in natura può ottenere che la tassa gli sia liquidata a rate mensili. A tale oggetto egli deve farne domanda all'Intendente entro quindici giorni da quello in cui ricevette la notificazione della quota determinata dall'Amministrazione.

Nulla è innovato alle disposizioni ora vigenti riguardo alla cauzione che l'esercente deve prestare per ottenere la licenza d'esercizio.

Art. 30. Le quote che, prima dell'attuazione del presente Regolamento, erano state proposte agli esercenti e non accettate, e per le quali non sia ultimata la perizia, saranno nuovamente intimate.

Gli esercenti che all'attuazione del presente Regolamento hanno facoltà di pagare a rate bimestrali o trimestrali, continueranno a pagare a tali rate fino al termine del corrente anno.

Art. 31. Sono abrogati gli articoli 6, 7, 8, 9, 11 e 12 del Regolamento approvato col Regio Decreto del 26 dicembre 1869, n. 5408; gli articoli 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48 e 49 del Regolamento approvato col Regio Decreto del 1. aprile 1870, n. 5596, ed ogni altra disposizione contraria al presente Regolamento.

Modello N. 1.

PROVINCIA *di*

TASSA SULLA MACINAZIONE

COMUNE *di*

Il sottoscritto ingegnere provinciale del macinato di
per gli effetti degli articoli
del Regolamento

In seguito alla (1)
promossa dal (2)
per (3)

DICHIARA che le quote fisse per ogni cento giri di macina determinate dalla Amministrazione per i palmenti del mulino denominato
sito del Comune di.
esercito dal Signor (4)
in (5) di quelle scadenti il giorno
sono le seguenti:

Palmento N.	L. 0,	ossia (6) diecimillesimi di lira
Palmento N.	L. 0,	ossia diecimillesimi di lira
Palmento N.	L. 0,	ossia diecimillesimi di lira
Palmento N.	L. 0,	ossia diecimillesimi di lira
Palmento N.	L. 0,	ossia diecimillesimi di lira

Per i palmenti destinati con speciale licenza alla macinazione del granturco e della segala od alla macinazione promiscua, nella liquidazione della tassa sarà ad ogni rata accordato lo sgravio del 50 per cento sul numero dei giri che, secondo le norme stabilite dal R. Decreto del 21 agosto 1870, n. 5811, risultino imputabili alla macinazione del granturco e della segala.

li 187

L' Ingegnere provinciale

(1) Applicazioni dei contatori *oppure* revisione ordinaria o straordinaria.

(2) Dall' Amministrazione *oppure* dall' esercente.

(3) Indicare i fatti che motivarono la revisione.

(4) Cognome, nome e paternità dell' esercente.

(5) Continuazione se si tratta di revisione annuale, sostituzione se trattasi di revisione straordinaria: *se trattasi invece di prima determinazione si cancellano le parole scritte in quella riga.*

(6) Scrivere in tutte lettere il numero dei decimillesimi di lira che costituiscono ciascuna quota.

Digitized by Google

AGENZIA DELLE IMPOSTE DI

L' Agente delle Imposte sottoscritto, vista la sopraestesa dichiarazione, la trasmette in doppio originale all' usciere della Pretura di affinchè sia intimata immediatamente al Signor esercente il mulino detto in Comune di invitando in pari tempo lo stesso Signor a presentarsi a quest' ufficio d' Agenzia entro cinque giorni dall' intimazione della presente per firmare la convenzione in base alle quote proposte dall' Amministrazione, e diffidandolo che non comparendo a sottoscrivere la predetta convenzione, e non presentando ricorso al Presidente del Tribunale per la nomina dei periti nel termine di trenta giorni da questa stessa intimazione, le quote proposte diverranno definitive a mente dell' articolo 5 del Regolamento ....

Uno degli originali della presente sarà dall' usciere rilasciato all' esercente, e l' altro sarà restituito col relativo atto di notificazione.

addì 187

L' Agente delle Imposte.

Atto di notificazione.

(1) In questo giorno ad istanza dell' Agente delle Imposte di io sottoscritto usciere presso la Pretura di ho notificato il presente atto al Signor esercente il mulino di residente in consegnando uno degli originali della medesima (2)

addì 187

L' Usciere.

Raccolta Uff. delle leggi e decreti del Regno d' Italia 1871 *pag.* 1305-1319.

---

(1) Comune in cui redige l' atto di notificazione.
(2) Indicare la persona a cui si consegnò uno degli originali, ovvero il modo col quale fu la notificazione eseguita.

Regio decreto 2 aprile 1871 n. 157 (Serie 2a) che approva il regolamento per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi che regolano la tassa sulla macinazione dei cereali.

VITTORIO EMANUELE II. ECC.

Visto l'articolo 26 della Legge 7 luglio 1868, n. 4490;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO.

È approvato l'unito Regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, per l'accertamento delle contravvenzioni alle Leggi che regolano la tassa sulla macinazione dei cereali.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 2 aprile 1871.

REGOLAMENTO

Art. 1. Sono delegati dell'autorità finanziaria per la vigilanza sui mulini e su qualsiasi altro congegno atto a produrre farina, ovunque il congegno si trovi:

1. Gli Ispettori ed Agenti delle imposte dirette, gli Ispettori e Sotto Ispettori delle Gabelle;
2. Gli Ingegneri del macinato, i capi squadra e gli operai verificatori;
3. I Reali Carabinieri;
4. La Guardia doganale e le Guardie daziarie;
5. Gli Uffiziali ed Agenti della pubblica sicurezza e le Guardie forestali (1).

Art. 2. I delegati dell'autorità finanziaria hanno diritto di entrare a qualunque ora del giorno e della notte nei locali addetti alla macinazione, e farvi le verificazioni occorrenti, e di prendere ispezione dei registri.

Essi possono anche adire l'autorità giudiziaria per le visite domiciliari che si rendessero necessarie nel caso di non dichiarato esercizio di macinazione. (2).

Art. 3. Qualunque operazione la quale sia diretta a produrre farina dai generi indicati all'articolo 1, della Legge del 7 luglio 1868, n. 4490, è dalla Legge stessa colpita di tassa.

---

(1) Art. 71 del Regolamento approvato col R. Decreto del 19 luglio 1868, n. 4491.
(2) Art. 13 della Legge del 7 luglio 1868, n. 4490.

La sorveglianza deve quindi estendersi a tutti i locali in cui, con un mezzo qualsiasi, si attenda ad operazioni, le quali servano ad iniziare o compiere la conversione del cereale in farina, come alla rimacinazione delle farine e delle crusche.

Sono operazioni non soggette a tassa la semplice *brillatura* del riso ed il frangimento di cereali per la fabbricazione della birra, dell'alcool o dell'amido. Ogniqualvolta però queste operazioni abbiano per iscopo di produrre farina, è dovuta la tassa, e chi vi attende deve essere munito di licenza.

Art. 4. Nei mulini in cui la tassa si riscuote in base ai contatori può essere concessa dall'Intendente di finanza, di concerto coll'Ingegnere provinciale del macinato, e quando lo riconoscano necessario per l'esercizio di qualche industria, la facoltà di compiere temporaneamente in uno o più palmenti esclusivamente operazioni non soggette a tassa. L'esercente che voglia ottenere simile facoltà deve 15 giorni prima farne domanda all'Ingegnere provinciale; questi, ove creda che si possa secondare la domanda, ne fa proposta all'Intendente e se il medesimo vi aderisce, rilascia all'esercente una licenza speciale analoga a quella indicata all'art. 1. del R. Decreto del 21 agosto 1870, n 5811. Nella licenza stessa sarà indicato il tempo per il quale dura la speciale destinazione. Nell'atto in cui si rimette tale licenza all'esercente, sarà preso nota del numero segnato dal contatore. I giri contati dopo dovranno essere destinati ad operazioni esenti da tassa. Nel giorno in cui la licenza scade sarà a cura dell'Ingegnere provinciale verificato il numero del contatore. Prima che questa verifica sia fatta non si potrà riprendere la macinazione di generi soggetti a tassa.

L'esercente che, nel tempo per cui dura questa licenza speciale e prima che sia verificato l'ultimo numero del contatore, compie operazioni soggette a tassa, incorre nelle pene stabilite per la macinazione di contrabbando, e non potrà riprendere la macinazione di generi soggetti a tassa se non facendo una nuova dichiarazione e ritirando una nuova licenza.

Art. 5. Nelle visite ai mulini i delegati devono richiedere al mugnaio la licenza d'esercizio, e verificare se in essa siano effettivamente indicati tutti i palmenti che si trovano nel mulino. Essi devono esaminare se il mulino contenga qualch'altro apparecchio, ancorchè diverso dalle macine comuni, il quale possa servire ad operazioni di macinazione e non sia indicato nella licenza. Devono inoltre esaminare se nel mulino sia affissa la mercuriale indicante i prezzi dei cereali, e si tenga una bilancia bollata per il peso dei cereali e delle farine.

Trattandosi di mulini ai quali sia applicato il contatore, i delegati devono esaminare se sia affissa la tabella che indica la destinazione speciale di ciascun palmento, se i sigilli alla medesima apposti siano intatti, se il genere di cereale che si sta macinando o del quale si vedano le traccie nel palmento corrisponda alla destinazione data nella tabella a ciascuno dei palmenti, se non siasi modificato il sistema di macinatura, se infine i contatori ed i sigilli ai medesimi apposti siano intatti. Devono farsi presentare le licenze speciali che il mugnaio deve avere relativamente ai palmenti destinati alla macinazione esclusiva del grantureo e della segala.

I delegati accertano mediante processo verbale tutte le contravvenzioni che scoprono.

Art. 6. I delegati alla sorveglianza, allorchè non possono procedere sul luogo all'accertamento delle contravvenzioni, invitano il contravventore a recarsi all'Agenzia delle imposte ad un giorno ed ora stabiliti per la compilazione del processo verbale.

Art. 7. Le contravvenzioni che si commettono sull'importazione, deposito, transito od esportazione per la linea doganale delle farine, del pane, del biscotto e delle paste, sono accertate e punite secondo il procedimento stabilito per le contravvenzioni doganali.

L'incasso delle pene pecuniarie inflitte per le contravvenzioni ora indicate, nonchè il riparto delle quote di premio agli scopritori, sono fatti per cura delle Dogane e colle medesime norme contabili che si applicano alle multe inflitte per trasgressioni alle disposizioni doganali.

Art. 8. Sono in contravvenzione gli esercenti dei mulini che si trovino in uno dei casi seguenti:

1. Che macinano generi soggetti a tassa senza essere forniti della licenza per l'anno in corso (1);

2. Che non tengono affissa nel mulino la mercuriale prescritta dall'articolo 9 della Legge del 7 luglio 1868 (2);

3. Che non hanno nel mulino la bilancia bollata per pesare i cereali e le farine (3);

4. Che non tengono affissa la tabella prescritta dall'art. 9 del R. Decreto del 21 agosto 1870, n 5811, indicante la destinazione di ciascun palmento, pel mulini forniti di contatore (4);

5. Che non hanno dichiarato l'aumento del numero dei palmenti o l'impianto di nuovi apparecchi di macinazione, due mesi prima di porre mano al lavoro di macinazione (5);

6. Che macinano cereali nei palmenti riguardo ai quali abbiano, a senso dell'art. 4 del presente Regolamento, ottenuta la speciale licenza per la temporanea destinazione ad operazioni non soggette a tassa (6);

7. Che introducono variazioni nelle qualità degli apparecchi o nel sistema di macinatura, che servirono di base alla determinazione delle quote fisse, cambiando le macine, modificando i meccanismi, diminuendo la velocità od aumentando la potenza del mulino, e ciò senza darne avviso un mese prima all'Ingegnere provinciale del macinato (7). Nel caso peraltro di sostituzione di macina per rottura o altro evento fortuito, basterà che il mugnaio

---

(1) Art. 16 e 17 della Legge del 7 luglio 1868.
(2) » 9 e 18 id. id.
(3) » 9 e 18 id. id.
(4) » 18 id. id.
(5) » 10, 15 e 17 id. id.
(6) » 16, 17 e 18 id. id.
(7) » 15 e 18 della Legge del 7 luglio 1858, ed art. 21 della Legge del 3 luglio 1864, n. 1837.

ne faccia immediata denunzia all'Ingegnere per le debite verificazioni. La prova di aver dato gli avvisi ora indicati dovrà risultare da una dichiarazione rilasciata all'esercente dall'Ingegnere;

8. Che macinano frumento od altro cereale, che non sia granturco o segala, colle macine fornite di contatore destinate esclusivamente alla macinazione di questi due generi, e che godono lo sgravio del 50 per cento sul numero dei giri (1);

9. Che tolgono o guastano i contatori od altri congegni applicati ai mulini, ne mutano le indicazioni, ne rompono o guastano i mezzi di ritegno (2);

10. Che rompono o falsificano i sigilli apposti al contatore od ai mezzi di ritegno del medesimo (3);

11. Che non danno immediata notizia all'operajo verificatore dei guasti e delle alterazioni avvenute nel contatore o nei mezzi di ritegno (4);

12. Che scientemente esigono dai contribuenti un compenso maggiore di quello stabilito dalla Legge (5);

13. Che esigendo la mulenda in natura rifiutano di ricevere in natura la tassa dai contribuenti (6);

14. Che continuano a macinare dopo e finchè duri la sospensione dell'esercizio del mulino, inflitta per mancato pagamento dalla tassa, per non avere a tempo dichiarato l'aumento del numero o della potenza delle macine, o per avere esatto dai contribuenti un compenso maggiore di quello stabilito dalla Legge (7);

15. Che continuano a macinare dopo che il contatore fu tolto dal mulino o dopo che fu denunciato il guasto del palmento, nel caso in cui avessero dichiarato di voler nel frattempo sospendere la macinazione (8);

16. Che rompono i sigilli apposti alle macine (9);

17. Che rifiutano alle persone indicate all'art. 1. l'entrata nel mulino od impediscono alle medesime di accertarsi del lavoro che vi si fa, o di verificare i contatori; o che rifiutano di presentare la licenza d'esercizio o le licenze speciali che si riferiscono alla destinazione dei palmenti (10);

18. Che alterano la numerazione dei palmenti prescritta dall'articolo 9 del R. Decreto 21 agosto 1870 (11);

(1) Art. 8 del R. Decreto del 21 agosto 1870, n. 5811.
(2) Art. 16 e 17 della Legge del 7 luglio 1868.
(3) » 16 e 17 id. id.
(4) » 16 id. id.
(5) » 15 e 16 id. id.
(6) » 9 e 18 id. id.
(7) » 15, 16 e 17 id. id.
(8) Art. 5 della Legge 7 luglio 1868, art. 13 e 14 del Regolamento approvato col R. Decreto del 26 dicembre 1869, n. 5408, ed art. 59 del Regolamento approvato col R. Decreto del 1. aprile 1870, n. 5596.
(9) Art. 18 della Legge del 7 luglio 1867 e disposizioni del Codice penale relative alle rotture dei sigilli apposti per ordine dell'autorità amministrativa.
(10) Art. 13 e 16 della Legge del 7 luglio 1868.
(11) » 18 id. id.

19. Che senza giusto motivo rifiutano di macinare granturco o segala nei palmenti forniti di contatore e destinati a macinazione promiscua a senso del R. Decreto del 21 agosto 1870.

Art. 9. Il delegato che scopre una contravvenzione deve, se l'esercente è presente, interrogarlo sul fatto e chiedergli se abbia qualche circostanza da addurre a sua difesa. Deve altresì procurare che intervengano due testimoni all'accertamento della contravvenzione, senza però astenersi o ritardare dal procedere all'accertamento stesso per difetto di testimoni.

Art. 10. All'atto a cui si scopre una contravvenzione devono sequestrarsi gli strumenti dei quali siasi fatto uso per guastare o fermare i contatori, le bilancie non bollate rinvenute nel mulino, ed in generale tutti gli oggetti che hanno servito a commetterla. Se trattasi di macinazione di contrabbando, devono sequestrarsi le farine che ne siano il prodotto ed i cereali dei quali si stesse operando la macinazione, ogniqualvolta non sia provato che i medesimi non sono di proprietà del contravventore.

Dovranno pure sequestrarsi i cereali o le farine quando il contravventore sostenga trattarsi di materie non soggette a tassa, o vi sia contestazione se le medesime potessero macinarsi nei palmenti che godano dello sgravio del 50 0[0] sul numero dei giri (1);

Art. 11. È di contrabbando:

1. La macinazione fatta in palmenti pei quali il mugnaio non ha la licenza d'esercizio;

2. La macinazione fatta in palmenti per i quali si ottenne la speciale licenza per la temporanea destinazione ad operazioni non soggette a tassa;

3. La macinazione di frumento, di avena, di legumi secchi o di altro cereale, che non sia granturco o segala, nei palmenti destinati esclusivamente alla macinazione di questi ultimi due generi (2);

4. La macinazione fatta da mugnai che siano per qualsiasi causa sospesi dall'esercizio;

5. La macinazione fatta in un palmento dopo aver tolti o guasti i contatori, od averne tolti o falsificati i sigilli;

6. La macinazione riguardo alla quale siansi mutate le indicazioni dei contatori (3);

Art. 12. L'accertamento delle contravvenzioni indicate all'art. 8 si fa mediante processo verbale redatto dal delegato che la scoperse ed al quale fu denunziata (4).

Nel verbale deve indicarsi il fatto che costituisce la contravvenzione, e la qualità, la quantità e l'approssimativo valore degli oggetti sequestrati. Deve inoltre farsi risultare se vi erano presenti dei testimoni.

---

(1) Art. 18 della Legge del 7 luglio 1868, e art. 25 della Legge 3 luglio 1864, n. 1827, ed art. 89 del Regolamento doganale approvato colla Legge del 23 dicembre 1862, n. 857.
(2) Art 8 del R. Decreto del 21 agosto 1870.
(3) Art. 17 della Legge del 7 luglio 1868.
(4) Modello n. 1.

Digitized by Google

Il verbale è fatto in doppio originale, ed è sottoscritto dal delegato, dal contravventore e dai testimoni.

Se il contravventore ed i testimooi non sanno o ricusano di firmare, deve esser fatta menzione.

Uno degli origioali del processo verbale è rimesso al contravventore; se egli ricusa di riceverlo se ne fa menzione nel verbale stesso.

Art. 13. Gli oggetti sequestrati devono sigillarsi dal delegato che ha proceduto al sequestro.

Ogni qualvolta si tratti di contrabbando per macinazione non dichiarata a senso dei n. 1, 2 e 4 dell'art. 11, il delegato deve inoltre mettere fuori d'uso l'apparecchio macinatore apponendo alle macine dei sigilli, e fare menzione di tale fatto nel processo verbale (1).

Al sigillo, quando la natura dell'oggetto sequestrato lo permetta, si uniscono delle striscie di carta sulle quali il delegato appone la propria firma, invitando anche il contravventore ed i testimoni a sottoscrivere.

Nulla è innovato al disposto dell'art 59 del Regolamento approvato col Regio Decreto del 1. aprile 1870, n. 5596, ed alle disposizioni del Regio Decreto del 18 ottobre 1870, n. 5944.

Art. 14. I sigilli apposti alle macine nei casi di macinazione non dichiarata sono tolti:

a) Nel caso indicato al n. 1 dell'art. 11, quando il mugnaio abbia ottenuta la licenza d'esercizio;

b) Nel caso indicato al n. 2 dello stesso articolo, quando il mugnaio abbia ottenuta la nuova licenza d'esercizio ed abbia dichiarato di non voler più attendere ad operazioni soggette a tassa;

c) Nel caso indicato al n. 4, quando sia cessata la sospensione dell'esercizio.

L'ordine di togliere i sigilli è dato dall'Agente delle imposte su ricorso dell'esercente.

Art. 15. Il processo verbale rimesso al contravventore gli serve di ricevuta degli oggetti sequestrati.

Gli oggetti stessi devono essere depositati dal delegato che accertò la contravvenzione, presso la Pretura nel cui distretto la contravvenzione fu commessa.

Art. 16. I cereali e le farine sequestrati possono essere restituiti al contravventore con che questi depositi una somma eguale al loro valore.

Non si restituiscono durante il procedimento le bilancie non bollate od in qualsiasi altro modo non conformi alle Leggi o Regolamenti sui pesi e misure, gli strumenti che abbiano servito a guastare i contatori o ad impedirne il movimento, e qualsiasi altro oggetto di simil genere che abbia relazione colla contravvenzione.

---

(1) Art. 18 della Legge del 7 luglio 1868.

Neppure possono restituirsi durante il procedimento i generi sequestrati nel caso indicato nell'ultima parte dell'art. 10 (1).

Se gli oggetti sequestrati sono soggetti a deperire, o la loro custodia è difficile o dispendiosa, possono essere venduti (2).

L'ordinarne la vendita spetta all'autorità giudiziaria, quando gli oggetti sequestrati si riferiscano a contravvenzioni già ad essa denunziate; spetta invece all'Intendente, quando la contravvenzione non è stata denunziata all'autorità giudiziaria.

Il provento di queste vendite e le somme depositate a norma della prima parte di quest'articolo sono versate al Ricevitore del registro del distretto in cui si è verificata la contravvenzione.

Il Ricevitore ne rilascia ricevuta staccandola dal bollettario speciale per i depositi, e se ne dà carico nel registro speciale prescritto nelle istruzioni di contabilità per l'Amministrazione del Demanio e delle Tasse.

Art. 17. Per le contravvenzioni accertate in mulini nei quali la tassa si paga in base al contatori, il verbale è trasmesso direttamente all'Ingegnere provinciale dal macinato facendogli conoscere se gli oggetti sequestrati siano stati depositati presso la Pretura.

Il Capo-squadra o l'operaio verificatore che abbiano compilato il verbale per contravvenzione consistente nella omessa dichiarazione di guasti al contatore, devono inoltre trasmettere il verbale n. 5 prescritto dall'art. 58 del Regolamento del 1. aprile 1870, notandovi se credano che il danno sia stato prodotto da causa accidentale o da negligenza o da mala fede dell'esercente.

Art. 18. Il Capo-squadra o l'operaio verificatore, i quali scoprano dei guasti al contatore che appariscono evidentemente cagionati per mala fede del mugnaio, devono, dopo avere esteso il processo verbale, astenersi da ogni riparazione, recarsi immediatamente a darne avviso al Pretore con istanza a recarsi sul posto ad accertare il fatto.

Gli altri delegati indicati all'art. 1, che trovino un contatore guasto, oltre al trasmettere il processo verbale all'Ingegnere provinciale, devono dare avviso del guasto all'operaio verificatore.

Art. 19. I verbali delle contravvenzioni scoperte nei mulini, nei quali la tassa è riscossa o in base agli accertamenti annuali o per mezzo di un Agente della finanza, devono essere rimessi all'Agente delle imposte.

Art. 20. I delegati i quali trovino in un mulino infranti o falsificati i sigilli apposti alle macine, ai contatori od alle tabelle che indicano la destinazione dei palmenti, dopo avere redatto il processo verbale, devono recarsi immediatamente a dare avviso del fatto al Pretore, astenendosi dal fare nel mulino qualsiasi opera che muti lo stato delle cose.

Se i sigilli infranti erano apposti alle macine, chi scopre la rottura vede

---

(1) Art. 18 della Legge del 7 luglio 1868, art. 25 della Legge del 3 luglio 1864, ed art. 89 del Regolamento doganale approvato colla Legge 24 dicembre 1862.

(2) Idem.

Digitized by Google

apporne immediatamente degli altri per impedire nel frattempo la macinazione di contrabbando, lasciando però i sigilli infranti nello stato in cui si trovano affinchè il Pretore possa accertarne la rottura.

Art. 21. I delegati dei quali è parola nei numeri 1 e 4 dell'art. 1, trasmettono nei primi cinque giorni di ciascun mese all'Intendente di finanza un elenco de'mulini visitati, con indicazione del giorno in cui seguì la visita, del numero segnato dai contatori che vi sono applicati, e di quelle speciali circostanze che avessero rilevate.

L'Intendente comunica all'Ingegnere provinciale quella parte degli elenchi, la quale si riferisca a mulini ai quali è applicato il contatore.

L'Ingegnere provinciale riporta i numeri segnati dai contatori nei registro da lui tenuto per la liquidazione della tassa.

Art 22. L'Ingegnere provinciale, quando riceve dei verbali di contravvenzione, esamina se di fronte alla gravità del fatto, alle prove che vi sono ed ai precedenti del contravventore, sia conveniente dar seguito al procedimento per contravvenzione.

Se crede che non sia il caso di darvi seguito ne riferisce alla Direzione tecnica. Quando la Direzione concorda nell'avviso di non darvi seguito, se vi sono oggetti sequestrati, invita il Pretore ad ordinarne la restituzione.

Se crede che vi si debba dar seguito o se ne riceve ordine dalla Direzione, trasmette all'Intendente il verbale di contravvenzione colle sue osservazioni sulla maggiore o minor gravità del fatto che ne è l'oggetto, sull'antecedente condotta del mugnaio, e dichiara se intende d'intervenire nel giudizio o personalmente o per mezzo di un rappresentante dell'Uffizio tecnico.

L'Ingegnere, allorchè crede doversi dar seguito al procedimento per contravvenzione, trasmette inoltre all'Intendente una liquidazione dell'ammontare delle multe proporzionali stabilite dall'articolo 17 della Legge del 7 luglio 1868 e dall'articolo 8 del R. Decreto del 21 agosto 1870.

Art. 23. La macinazione di contrabbando agli effetti indicati all'art. 17 della Legge del 7 luglio 1868, per i mulini che pagano la tassa in base ai contatori, sarà commisurata secondo la norma stabilita all'art. 6 della Legge stessa.

Per i mulini nei quali la tassa non è riscossa in base ai contatori la macinazione di contrabbando si intenderà avvenuta nella misura del massimo lavoro che può fare il mulino durante tutto il tempo nel quale siasi macinato di contrabbando.

Se non si conosce da qual tempo duri la macinazione di contrabbando, si intenderà essere questa cominciata dall'ultima visita fatta al mulino. Se trattasi di mulino che non sia stato visitato da oltre un mese e manchi altra prova positiva, si presumerà che la macinazione di contrabbando abbia durato no mese a contare dal giorno nel quale siasi macinato di contrabbando.

Art. 24. L'Intendente quando riceve l'istanza dell'ingegnere provinciale è tenuto a darvi seguito.

A tale oggetto se il contravventore non si è già rimesso al giudizio amministrativo, l'Intendente promuove l'azione penale avanti all'autorità giudiziaria competente e quando trattasi di caso importante o per le questioni di massima che involga, o per la gravità del fatto, delega l'Agente delle impo-

ste od altro funzionario da lui dipendente a rappresentare nel giudizio la finanza.

Questa delegazione non ha luogo quando l' Ingegnere provinciale ha fatto conoscere l' intenzione sua di intervenire nel giudizio o personalmente o per mezzo di un delegato dell' Ufficio tecnico.

Art. 25. L' Agente delle imposte quando riceve dei verbali di contravvenzione che si riferiscano a mulini nei quali la tassa sia riscossa in base ai contatori, deve rimetterli senz' altro all' Ingegnere provinciale.

Allorchè riceve dei verbali che si riferiscono ai mulini nei quali la tassa è riscossa in base agli accertamenti annuali, ovvero da un Agente della finanza, l' Agente delle imposte esamina se il fatto a cui il verbale si riferisce e sufficientemente provato; raccoglie quelle altre prove che gli sia possibile di ottenere, e rimette ogni cosa all' Intendente unendovi le particolari informazioni che abbia, ed il suo avviso.

L' Intendente esamina se il fatto denunziato costituisce contravvenzione, se vi sono prove sufficienti, se in vista di tutte le speciali circostanze è conveniente dar seguito al procedimento. Se crede che non sia il caso di darvi seguito e vi siano oggetti sequestrati, avverte il Pretore perchè ne ordini la restituzione. Se invece ritiene doversi dar seguito alla contravvenzione, promuove il giudizio avanti all' autorità giudiziaria competente, e delibera se nel giudizio sarà l' Amministrazione finanziaria rappresentata dandone, in caso affermativo, incarico all' Agente delle imposte o ad altro funzionario da lui dipendente.

Delle istanze fatte per il procedimento l' Intendente dà avviso all' Ingegnere provinciale, se trattasi di mulini in cui la tassa si riscuote in base ai contatori, ed agli Agenti delle imposte per gli altri mulini.

Art. 26. Nella istanza all' autorità giudiziaria l' Intendente deve indicare se risulti che il contravventore o taluno fra i contravventori sia stato già imputato o condannato per altra contravvenzione relativa alla tassa sulla macinazione.

Art. 27. Il contravventore, quando si tratti di fatto punibile con sola pena pecuniaria, prima che sia stato dal giudice competente pronunciato definitivo giudizio, può, con domanda da lui sottoscritta, e che è irrevocabile, chiedere che l' applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dall' Amministrazione, e allora la decisione spetterà all' Intendente sino a lire 4000, al Ministero se supera questa somma.

Tale domanda deve essere scritta su carta da bollo da centesimi 50 se la decisione è di competenza dell' Intendenza, e da L. 1 se è di competenza del Ministero.

Essa ha per effetto di sospendere la istruzione giudiziale anche se già incominciata.

L' Intendente, quando riceve tale domanda, deve astenersi dal promuovere il giudizio penale. Se già l' avesse promosso deve avvisare l' autorità giudiziaria investita della contravvenzione che la domanda fu presentata.

Art. 28. Il contravventore non può valersi della facoltà di invocare la decisione amministrativa se non versando una somma a guarentigia del pagamento della pena cui fosse condannato.

Digitized by Google

L'ammontare del versamento da farsi è determinato dall'autorità competente a pronunciare la decisione amministrativa.

Tale somma deve versarsi al Ricevitore del registro del luogo ove la contravvenzione fu commessa. Il Ricevitore ne rilascia ricevuta e se ne dà caricamento nel modo indicato all'ultima parte dell'articolo 16.

Dell'ammontare della somma che deve essere versata a guarentigia, l'autorità che lo ha determinato deve dare avviso contemporaneamente al contravventore ed al Ricevitore del registro presso il quale dovrà farsi il deposito.

La quitanza che prova il versamento eseguito deve rimettersi dal contravventore all'autorità competente a pronunziare la decisione amministrativa.

Art. 29. Le decisioni amministrative pronunziate sia dal ministero, sia dall'Intendenza, sono partecipate al contravventore ed al Ricevitore del registro agli effetti indicati nell'art. 31, accompagnandole con un elenco sul quale è segnato il modo di dividere il prodotto delle multe a misura che si riscuotono.

Per la parte che riguarda scopritori privati, si omette nell'elenco il nome e si indica soltanto la somma loro dovuta, invitando il Ricevitore perchè, a misura che riscuote le multe, paghi la parte ai medesimi dovuta mediante vaglia postali intestati all'Agente delle imposte del luogo ove la contravvenzione fu scoperta. Questi vaglia sono rimessi all'Intendente, il quale li trasmette all'Agente delle imposte con incarico di recapitare la somma a quegli cui spetta. L'Agente partecipa all'Intendente il giorno in cui fu consegnata la somma e la persona alla quale fu consegnata.

Art. 30. Le spese per i procedimenti contravvenzionali avanti le autorità giudiziarie sono anticipate dai Ricevitori del registro secondo le norme della tariffa penale approvata col R. Decreto del 23 dicembre 1865, n. 2601, e delle relative istruzioni ministeriali del 28 giugno 1866.

Ogni altra spesa che si riferisca ai suddetti procedimenti e non sia ordinata dall'autorità giudiziaria, deve essere anticipata dagl'Intendenti di finanza.

Art. 31. La riscossione delle spese del processo e delle pene pecuniarie è affidata ai Ricevitori del registro, i quali vi procedono secondo le norme stabilite dalla tariffa e dalle istruzioni indicate all'articolo precedente per il ricupero delle multe e spese.

Si eccettuano però le multe per le contravvenzioni indicate all'art. 7.

Art. 32. La riscossione delle multe inflitte dall'autorità giudiziaria e delle relative spese di procedimento è promossa in base agli estratti delle sentenze di condanna e delle parcelle spedite in forma esecutiva.

Tali estratti di sentenze e copie di parcelle esecutive sono trasmessi agli Intendenti dai Cancellieri giudiziari nei modi e termini determinati dagli articoli 99, 100, 101, 102, 103 delle istruzioni citate all'art. 30.

Gl'Intendenti entro il termine di giorni 5 trasmettono al Ricevitore del registro, nel cui distretto sono domiciliati i debitori, tali sentenze nel modo prescritto all'art. 104 delle dette istruzioni, accompagnandole coll'elenco indicato all'art. 29.

Art. 33. Le multe inflitte in via amministrativa a norma dell'articolo 27 sono riscosse in base alle decisioni delle competenti autorità comunicate al Ricevitore del registro nel modo indicato all'articolo 29.

Per la iscrizione al libro dei debitori e per tenere in evidenza le multe,

si osservano inoltre le prescrizioni degli art. 95 e 111 delle istruzioni citate all'art. 30.

Art. 34. Il ricevitore del registro computa nei pagamenti a titolo di multe o spese l'ammontare della somma stata versata dal contravventore e il prezzo degli oggetti sequestrati, dei quali il contravventore avesse depositato il prezzo, o che fossero stati venduti a senso dell'art. 16, ogniqualvolta però l'autorità giudiziaria non ne abbia ordinata la restituzione.

Art. 35. Allorchè la decisione amministrativa assolve il contravventore o lo condanna a pena pecuniaria, la quale, sommata colle spese, non ascende alla somma versata presso il Ricevitore del Registro, si restituisce al contravventore la totalità della somma o la parte di essa che ecceda quanto deve pagare.

La restituzione è ordinata con decreto dell'Intendente.

Art. 36. Delle somme riscosse a titolo di multa di esecuzione di condanne portate da sentenze o da decisioni amministrative, si detrae il 10 per cento a titolo di rimborso pelle spese di riscossione, a termini dell'articolo 120 delle istruzioni citate all'articolo 30.

La rimanente somma è pagata per due terzi a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione, siano essi nel novero dei delegati di cui si parla all'art. 1., o siano persone private. Nella distribuzione di tale premio si dà doppia parte a chi diresse gli agenti che scoprirono o sorpresero la contravvenzione.

L'altra terza parte va a profitto dell'erario.

Però allorquando la contravvenzione fu scoperta dalle guardie doganali, devono applicarsi le disposizioni dell'art. 91 del Regolamento doganale, ed il prodotto della multa si devolve per due terzi a favore degli scopritori, e l'altro terzo si riparte per due terzi a profitto della massa delle Guardie doganali e per un terzo a favore del Tenente o Sottotenente doganale.

Art. 37. Presentando all'Intendente la prova di aver pagato integralmente la multa e le spese, il contravventore potrà ottenere la restituzione degli oggetti sequestrati e che non fossero stati venduti a termini dell'art. 16, ovvero per conseguire il pagamento delle multe e spese.

Art. 38. Nei primi cinque giorni di ciascun mese i Ricevitori del registro trasmettono all'Intendente un elenco che dimostri il movimento di ciascun articolo iscritto nel libro dei debitori del mese precedente.

Quest'elenco (1) comprenderà ciascuno degli articoli riscossi nel mese, quelli annullati in seguito a commutazione delle multe nel carcere sussidiario per insolvibilità dei debitori, e quelli rinviati ad altri Ricevitori.

Art. 39. L'Intendente tiene un registro generale di tutte le contravvenzioni nel quale nota:

a) Il nome del contravventore;

b) La data della contravvenzione;

c) La natura della medesima;

(1) Modello n. 94, Serie demaniale.

d) La data del processo verbale che l'ha accertata;

e) Il nome e la qualità del compilatore del processo verbale;

f) La natura, quantità e valore degli oggetti sequestrati, e la Pretura presso cui sono depositati;

g) L'autorità giudiziaria od amministrativa alla quale fu rimesso il giudizio;

h) L'ammontare del deposito richiesto, quando la decisione è rimessa all'autorità amministrativa;

i) L'annotazione se il deposito sia stato eseguito, indicando il numero della relativa quietanza del Ricevitore del registro;

l) Le sentenze giudiziali e le decisioni amministrative che siano proferite;

m) Il giorno in cui ha rimesse le sentenze o le decisioni al Ricevitore del registro per l'esecuzione;

n) Le somme riscosse e gli altri provvedimenti dati dai Ricevitori del registro, quali vengono all'Intendente partecipati in esecuzione dell'art. 38;

o) La ripartizione delle multe.

A questo registro si aggiunge una rubrica alfabetica dei nomi dei contravventori.

Art. 40. Gli Ingegneri provinciali e gli Agenti delle imposte tengono un registro analogo a quello indicato nell'articolo precedente, segnandovi tutte quelle indicazioni che giungano a loro notizia.

Art. 41. Nei primi dieci giorni di ciascun mese l'Intendente trasmette al Ministero quattro quadri mensili indicanti, relativamente al mese antecedente:

1. Le contravvenzioni nuovamente accertate;
2. Le contravvenzioni definite completamente;
3. Le contravvenzioni accertate nei mesi precedenti e non ancora risolte;
4. I provvedimenti dati per l'esecuzione delle sentenze o delle decisioni.

Art. 42. Nelle provincie Venete e di Mantova, finchè non entrino in vigore le leggi sui registro vigenti nelle altre parti d'Italia, le disposizioni delle presenti istruzioni, relative ai Ricevitori del registro, si intendono applicabili agli Esattori fiscali in quanto esse non siano contrarie alle Leggi colà vigenti.

Processo verbale di contravvenzione

PROVINCIA *di* **Tassa sulla Macinazione**

AGENZIA DELLE IMPOSTE
di *Contravvenzioni* — Mod. n. 1

L'anno *nel giorno* *del mese di*
nel Comune di

Io sottoscritto (1)
essendomi recato al mulino denominato (2) *esercito*
da (3)
ho scoperto (4)

Presenti alla scoperta erano i signori (5)

In seguito del che ho sequestrato i seguenti oggetti (6):

Interrogato il contravventore se avesse qualcosa da addurre a sua difesa, mi rispose (7):

Del presente atto ho dato lettura al contravventore, e ne ho compilati due originali di cui uno venne da me offerto al contravventore il quale (8)

Invitato il contravventore a sottoscrivere il presente atto (9)

(10)

---

(1) Nome e qualità di chi compila il verbale.
(2) Denominazione del mulino.
(3) Nome, cognome e paternità dell'esercente.
(4) Fatto costitutivo della contravvenzione. Indicare quello tra i fatti notati a tergo del presente foglio che costituisce la contravvenzione o quelle altre circostanze che siansi osservate.
(5) Nome e cognome dei testimoni.
(6) Qualità, quantità ed approssimativo valore degli oggetti; inoltre si indichi se furono apposti i sigilli alle macine
(7) Indicare in poche parole la sostanza della risposta del contravventore, come ad esempio: *ammettendo il fatto della contravvenzione*; ovvero, *negando il fatt da me accertato*; ovvero, *negando che il fatto costituisca contravvenzione.* Se il contravventore è assente, si cancellano le parole stampate e si nota: *il contravventore era assente.*
(8) *Lo ritirò*; ovvero, *ricusò di riceverlo.*
(9) *Aderì*; ovvero, *si rifiutò*; ovvero, *disse di essere illetterato*; ovvero, *di non poter sottoscrivere.*
(10) Firme del delegato, del contravventore, e dei testi.

DESCRIZIONE DEI FATTI

da inserirsi nel verbale di contravvenzione

dopo le parole ho scoperto.

---

1. *Rifiuto d'ingresso nel mulino.* — Che il mugnaio mi ha impedito l'ingresso nel mulino, contro il disposto dall'articolo 13 della Legge del 7 luglio 1868, N. 4490; contravvenzione prevista dall'art. 16 della stessa Legge.

2. *Impedimento alla verifica.* — Che il mugnaio, contro il disposto dall'art. 13 della Legge del 7 luglio 1868, N. 4490, mi ha impedito di esercitare le mie funzioni; contravvenzione prevista dall'articolo 16 della stessa Legge.

3. *Mancanza di licenza d'esercizio.* — Che si macinavano generi soggetti a tassa nel palmenti N. , senza che il mugnaio fosse munito della licenza d'esercizio prescritta dall'art. 11 della Legge del 7 luglio 1868, N. 4490; contravvenzione prevista dall'art. 16 della stessa Legge.

4. *Macinazione di generi soggetti a tassa in palmenti destinati ad operazioni esenti.* — Che si macinavano generi soggetti a tassa nel palmento N , destinato per ispeciale licenza ad operazioni esenti da tassa: contravvenzione punita a termini degli art. 16, 17 e 18 della Legge del 7 luglio 1868, n. 4490.

5. *Mancanza della mercuriale.* — Che non era affissa nel mulino l'ultima mercuriale del mercato più vicino, come prescrive l'art. 9 della Legge del 7 luglio 1868; contravvenzione punita a termini dell'art. 18 della stessa Legge.

6. *Mancanza di bilancia bollata.* — Che nel mulino non eravi la bilancia bollata per il peso dei cereali e delle farine, prescritta dall'art. 9 della Legge del 7 luglio 1868; contravvenzione punita a termini dell'art. 18 della stessa Legge.

7. *Mancanza della tabella della destinazione dei palmenti.* — Che era stata levata la tabella della destinazione dei palmenti con (o senza) rottura dei sigilli apposti alla stessa; contravvenzione punita a termini dell'art. 18 della Legge del 7 Luglio 1868, N. 4490.

8. *Alterazione della numerazione dei palmenti.* — Che era stata alterata la numerazione dei palmenti N. prescritta dall'art. 9 del R. Decreto del 21 agosto 1870, N. 5711: contravvenzione punita a termini dell'art. 18 della Legge del 7 luglio 1868, n. 4490.

9. *Aumento di palmenti.* — Che il mulino era stato aumentato di N. palmenti senza che sia stata fatta la dichiarazione prescritta dall'art. 10 della Legge del 7 luglio 1868, N. 4490; contravvenzione prevista dagli articoli 10, 15 e 17 della Legge stessa.

10. *Aumento di potenza delle macine.* — Che era stata aumentata la potenza delle macine N. , *modificando i meccanismi* od *aumentando l'acqua sulla ruota motrice* senza fare la dichiarazione prescritta dall'articolo 10 della Legge del 7 luglio 1868, N. 4490; contravvenzione prevista dagli articoli 15 e 18 della stessa Legge e dall'art. 7 del Regolamento approvato col R. Decreto del 2 aprile 1871.

Digitized by Google

11. *Isolamento del palo della macina dal contatore.* — Che era stato reso possibile di far girare il palo della macina del palmento N. , senza che il movimento sia comunicato al contatore N ; reato punibile a termini dell'art. 16 della Legge del 7 luglio 1868, n. 4490.

12. *Contatore rimosso dal palo.* — Che il contatore serie N. , applicato al palmento N. , era stato rimosso dal palo; reato previsto dall'articolo 16 della Legge del 7 luglio 1868, N. 4490.

13. *Mezzo d'applicazione forzato.* — Che era stato forzato il mezzo d'applicazione del contatore serie N. , applicato al palmento N , per cui era possibile macinare senza che il contatore segnasse i giri: reato previsto dall'articolo 16 della Legge del 7 luglio 1868, N. 4490

14. *Rottura al mezzo di ritegno.* — Che era stato rotto o guasto il mezzo di ritegno del contatore serie N. , applicato al palmento N. , per cui era possibile macinare senza che il contatore segnasse i giri: reato previsto dall'art. 16 della Legge del 7 luglio 1868, N. 4490.

15. *Distacco del bossolo dal manicotto.* — Che al contatore serie N. applicato al palmento N. , era stato distaccato il bossolo dal manicotto, in modo che il contatore più non poteva funzionare; reato previsto dall'art. 16 della Legge del 7 luglio 1868, N. 4490.

16. *Rottura del bossolo, del manicotto o dell' apparecchio di numerazione.* — Che era stato rotto il bossolo, *oppure* il manicotto, *oppure* l'apparecchio di numerazione del contatore serie N. applicato al palmento N reato previsto dall'art. 16 della Legge del 7 luglio 1868, N. 4490.

17. *Guasti nei contatori di modello francese.* — Che al contatore colla lettera N. era stato dolosamente procurato il guasto:
Della parte girante;
Della parte fissa;
Dell'apparecchio di numerazione;
reati previsti dall'art. 16 della Legge 7 luglio 1868.

18. *Introduzione di corpi estranei nell'apparecchio di numerazione.* — Che era stata effettuata, o resa possibile l'introduzione di corpi estranei nel meccanismo del contatore serie N. applicato al palmento N. , affine di paralizzare il movimento; reato previsto dall'art. 16 della Legge del 7 luglio 1868, N. 4490.

19. *Rottura, alterazione o falsificazione di sigilli apposti al contatore.* — Che erano stati rotti, o alterati, o falsificati i sigilli apposti al contatore serie N. applicato al palmento N. : reato previsto dall'art. 16 della Legge del 7 luglio 1868, N. 4490.

20. *Rottura, alterazione o falsificazione di sigilli apposti ai mezzi di ritegno.* — Che erano stati rotti, o alterati, o falsificati i sigilli apposti al mezzo di ritegno del contatore serie N. applicato al palmento N. ; reato previsto dall'art. 16 della Legge del 7 luglio 1868, N. 4490.

21. *Guasti all'apparecchio di numerazione mediante pressione esterna.* — Che era stato deformato l'apparecchio di numerazione mediante pressione esterna sul contatore serie N. applicato al palmento N. ; reato previsto dall'art. 16 della Legge del 7 luglio 1868, N. 4490.

22. *Guasti ai contatori non denunciati.* Che il contatore serie N. applicato al palmento N. , non segnava regolarmente per guasti non denunciati come è prescritto dall'art. 5 della Legge del 7 luglio 1868, N. 4490; contravvenzione prevista dall'articolo 16 della detta Legge.

23. *Rottura dei mezzi di ritegno non denunciata.* Che il mezzo di ritegno del contatore serie N. applicato al palmento N. era rotto senza che il mugnaio avesse fatto la denuncia prescritta dall'art. 5 della Legge del 7 luglio 4858, N. 4490; contravvenzione prevista dall'art. 16 della Legge stessa.

24. *Macinazione durante la sospensione d'esercizio dichiarata dall'esercente.* Che si macinava col palmento N. durante la sospensione d'esercizio dichiarata dall'esercente il giorno per guasti al contatore (o al pal·ento) a senso dell'art. 59 del Regolamento del 1. aprile 1870, N. 4596; contravvenzione prevista dall'articolo 16 della Legge del 7 Luglio 1868, N. 4490.

25. *Macinazione durante la sospensione d'esercizio inflitta all'esercente.* Che si macinava durante la sospensione d'esercizio inflitta per disposto dell'art. 15 della Legge del 7 luglio 1868, N. 4490; contravvenzione prevista dall'art. 16 della stessa Legge.

26. *Rottura di sigilli apposti alle macine durante la sospensione d'esercizio dichiarata dall'esercente.* Che erano rotti i sigilli apposti alle macine N. per dichiarata sospensione d'esercizio, per guasti al contatore (od al palmento) a senso dell'art. 59 del Regolamento del 1. aprile 1870, N. 5596; contravvenzione prevista dall'art. 16 della Legge del 7 luglio 1868, N. 4490.

27. *Rottura di sigilli apposti alle macine per sospensione di esercizio inflitta all'esercente.* Che erano rotti i sigilli apposti alle macine N. durante la sospensione d'esercizio inflitta all'esercente per mancato pagamento della tassa e per non avere egli restituito la licenza a senso dell'art. 10 del R. Decreto del 18 ottobre 1870, N. 5944; contravvenzione prevista dall'art. 16 della Legge del 7 luglio 1868, N. 4490.

28. *Rottura di sigilli apposti alle macine per mettere l'apparecchio fuori d'uso.* Che si erano rotti i sigilli apposti alle macine N. per metterlo fuori dell'esercizio a causa di macinazione non dichiarata a senso dell'art. 18 della Legge del 7 luglio 1868, N. 4490 e dell'art. 13 del Regolamento del 2 aprile 1871; reato punibile a termini dell'art. 17 della Legge del 7 luglio 1868 e delle Leggi penali comuni.

29. *Macinazione di grano od altro nei palmenti a grano turco o segala.* Che si macinava (ovvero si era macinato) grano (od altri cereali) nel palmento N. esclusivamente destinato alla macinazione del grano turco e della segala, contro il disposto dall'art. 8 del R. Decreto 21 agosto 1870, N. 5811; contravvenzione prevista dagli art. 16 e 17 della Legge del 7 luglio 1868, N. 4490.

30. *Rifiuto d'esigere in natura la tassa come la mulenda.* Che esigendo in natura la mulenda, si rifiutava di esigere pure in natura la tassa dell'avventore; contravvenzione punita a termini dell'art. 18 della Legge del 7 luglio 1868, N. 4490

Raccolta Uff. delle leggi e decreti del Regno d'Italia 1871 *pag.* 637.

Digitized by Google

Regio Decreto 25 giugno 1871 n. 278 Serie 2.a che stabilisce alcune norme per l'applicazione della tassa sulla macinazione dei cereali.

VITTORIO EMANUELE II. ECC.

Visti gli articoli 4, 13, 16 e 26 della Legge del 7 luglio 1868, n. 4490:
Visti i Nostri Decreti del 21 agosto 1870, n. 5811, e del 2 aprile 1871, numero 157 (Serie 2.);
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La licenza speciale per la destinazione esclusiva di palmenti alla macinazione del granoturco e della segala collo sgravio del 50 per cento sul numero dei giri, a norma dell'art. 1. del Regio Decreto del 21 agosto 1870, n. 5811, non sarà concessa dal giorno della pubblicazione del presente Decreto per quei palmenti i quali non siano in locali isolati, in modo da non avere alcuna comunicazione interna con quelli in cui trovansi degli apparecchi destinati a macinazione di altri generi.

Art. 2. Per la destinazione temporanea di palmenti ad operazioni non soggette a tassa non può essere accordata alcuna licenza speciale, se i locali in cui trovansi i palmenti stessi non sono isolati da quelli in cui si trovano altri apparecchi di macinazione.

I palmenti, per i quali alla pubblicazione del presente Decreto sia già concessa la speciale licenza indicata all'alinea precedente, e non si trovino già isolati, devono essere ridotti in tale condizione nel termine di 30 giorni.

Art. 3. Nei locali in cui trovinsi esclusivamente palmenti forniti di speciale licenza è vietato d'introdurre o ritenere qualsiasi quantità di generi o prodotti della macinazione di generi diversi da quelli indicati nella licenza speciale.

La scoperta in quei locali e, per i palmenti non isolati, la scoperta nel palmento di una quantità qualsiasi di questi generi o prodotti costituisce la prova della macinazione di contrabbando.

Art. 4. Non sono imputabili alla macinazione del gran turco e della segala o di generi non soggetti a tassa i giri compiuti dopo la prima verificazione posteriore alla concessione della licenza speciale per quei palmenti, per i quali sia accertata una delle contravvenzioni previste dal num. 6 ed 8 dell'art. 8 del Regolamento approvato con R. Decreto del 2 aprile 1871, n. 157 (Serie 2.,) od una contravvenzione alle prescrizioni degli articoli precedenti.

La riscossione del supplemento di tassa corrispondente allo sgravio accordato, o della tassa non riscossa per effetto della licenza speciale, si fa nei modi e colle norme stabilite per le rate ordinarie di tassa.

La disposizione del presente articolo si applica indipendentemente dalle pene che siano incorse per la macinazione di contrabbando, o per altro fatto.

Art. 5. I locali in cui trovansi gli apparecchi di macinazione di un mulino devono rimanere aperti anche di notte, salvo che l'esercente abbia depositata la chiave della porta d'ingresso nei medesimi presso l'Agente delle

Digitized by Google

imposte affinchè si possa, occorrendo, far procedere alla visita del mulino dai delegati della Autorità finanziaria.

Gli esercenti di mulini trovati chiusi, e per i quali non fosse stata consegnata la chiave, incorreranno nella stessa pena in cui incorrono gli esercenti che rifiutano ai delegati dell'Autorità finanziaria l'entrata nei locali addetti alla macinazione.

Gli esercenti già forniti di licenza d'esercizio devono uniformarsi a questa disposizione entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto.

Art. 6. La durata delle licenze speciali indicate agli articoli 1 e 2 non può eccedere i dodici mesi. Per quelle già concesse per tempo indeterminato i dodici mesi decorrono dalla pubblicazione del presente Decreto.

Queste licenze speciali possono servire soltanto per l'esercente al quale sono rilasciate, e cessano ogniqualvolta egli rinunzi all'esercizio del mulino o non rinnovi la licenza annuale d'esercizio.

Le contravvenzioni al presente Decreto si accertano per mezzo di verbale compilato nelle forme e dagli Agenti indicati nel Regolamento approvato con Regio Decreto del 2 aprile 1871, n 157 (Serie 2).

Nulla è innovato alle prescrizioni del Regio Decreto del 21 agosto 1870, n. 5811, e degli altri Regolamenti, in quanto non sia diversamente disposto nel presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 25 giugno 1871.

Raccolta Uff. delle leggi e decreti del Regno d'Italia 1871, *pag.* 1301.

Provvedimenti per i conti giudiziali delle restanze della tassa sul macinato 1869 e 1870; (che può servire d'istruzione anche pegli anni successivi.)

In seguito all'energia ed all'attività spiegata dalla maggior parte delle Intendenze di finanza nell'attuare i provvedimenti necessari per la riscossione e definitiva liquidazione dei residui della tassa sul macinato derivanti dalla chiusura degli esercizi 1869 e 1870, di cui alla Circolare litografata 17 ottobre 1871, n. 55096-15625, risulta che in alcune Provincie venne già completamente pareggiata la liquidazione di ogni arretrato e che in generale, mercè i versamenti che si sono realizzati da parte degli Esattori, il loro debito è diminuito oggidì in modo assai notevole, da potersi ripromettere che perseverando le Intendenze con eguale solerzia ed impegno, del che non si dubita punto, non tarderà guari ad essere affatto ultimata la gestione di questo stralcio.

Ora quindi si ravvisa opportuno di provvedere alla formazione dei Conti complementari delle suddette restanze, al quale oggetto si dispone quanto segue:

1. È anzitutto necessario che le Intendenze invitino le Prefetture e Sotto-Prefetture a voler sollecitare la ovasione dei ricorsi che fossero tuttavia pendenti presso le relative Commissioni, richiamando del pari le Agenzie delle Imposte alla pronta emissione dei ruoli rettificativi in esito alle decisioni delle Commissioni stesse.

2. I Conti complementari anzidetti dovranno essere aperti coi reliquati di debito emergenti alla chiusura dei surriferiti due esercizi, aggiungendovi le variazioni avvenute nel carico per ruoli suppletivi e rettificativi, giusta le indicazioni degli uniti Modelli *A* e *B*.

Il Modello *A* risguarda propriamente il Conto giudiziale dell'Esattore, e quello *B* concerne le partite individuali degli esercenti e la loro situazione di debito. Si trasmetteranno in pacco a parte i relativi stampati insieme ad un corrispondente numero di esemplari conformi ai Prospetti *C*, *D*, *E* qui pure inserti.

3. Entro il prossimo giugno immancabilmente dovrà essere rassegnato da ciascun Esattore alla rispettiva Intendenza il proprio Conto giudiziale nei due Prospetti suaccennati, da redigersi in triplice esemplare, uno dei quali verrà trasmesso al Ministero, l'altro sarà trattenuto negli atti della Intendenza, ed il terzo infine dovrà essere restituito all'Esattore debitamente cerziorato.

L'Intendenza dovrà poi, sulla base dei singoli Conti esattoriali, compilare il Rendiconto riassuntivo per l'intiera Provincia, giusta l'annesso Modello allegato *C*.

A corredo dei Conti giudiziali saranno prodotti da ciascun Contabile i seguenti allegati:

a) I ruoli e gli altri elementi di accertamento del carico;

b) Le originali quietanze di Tesoreria, oppure i Certificati suppletivi nei casi di qualche smarrimento;

c) I documenti giustificativi le quote inesigibili, all'appoggio dei quali l'Intendenza medesima provvederà sollecitamente alla emissione dei Decreti di provvisorio discarico, a forma del disposto dall'articolo 4 delle Istruzioni 28 dicembre 1868.

4. Laddove qualche Contabile sollevasse difficoltà per la consegna delle quietanze di versamento, potrà l'Intendenza rilasciargli ad opportuna di lui garanzia una nota descrittiva le quietanze da ritirarsi, con dichiarazione di ricevuta appiedi dello stesso Elenco.

5. Le Intendenze, previo esame dei Conti surriferiti ed eseguimento delle correzioni che fossero richieste, dovranno farne l'invio al Ministero entro il venturo luglio, *rimossa ogni eccezione*, muniti della prescritta dichiarazione di *bene stare*.

Saranno uniti in appoggio di tali Conti gl'infraindicati documenti:

a) Per la parte del carico basterà che sia prodotto analogo Prospetto dimostrativo, distintamente per ogni Esattoria, da allestirsi a mano a cura della Ragioneria provinciale, colla vidimazione dell'Intendente e con la firma del primo Ragioniere;

b) In quanto allo scarico occorrono le quietanze di versamento corredate del relativo Elenco allegato *D*, nonchè i Decreti autorizzanti lo sgravio delle quote inesigibili, e relativi titoli scortati dal Prospetto modulo *E* qui annesso.

I ruoli e gli altri elementi del carico, e così pure i bollettari di esazione saranno infrattanto custoditi dalla Intendenza fino a diversa disposizione, potendo rendersi utili per il caso di qualche verifica.

6. I Conti di cui si tratta dovranno essere riconosciuti e firmati dai Contabili o loro legali rappresentanti. In caso di rifiuto verrà disposta la intimazione per atto d'usciere nella forma prescritta dalla Circolare della Ragioneria generale, n. 8641, del 25 settembre 1871.

7. Per gli Esattori che non si prestassero ad esibire il Conto nel termine tassativamente fissato al precedente art. 8, verrà il medesimo posto in essere d'ufficio, e sarà portato a scarico del debito degli Esattori l'ammontare dei versamenti parificati coi registri di Tesoreria.

Siccome poi l'esperienza ebbe a dimostrare in passato che molti Esattori per negligenza od inettitudine frapposero indugio a produrre i loro Conti alle epoche prestabilite, così a prevenire che simile inconveniente abbia ora a riprodursi, si concede ampia facoltà alle Intendenze di devenire alla compilazione dei Conti d'ufficio in tutti quei casi in cui fosse consigliato simile provvedimento, salvo però che sia adempiuto alla formalità di che nell'art. 6 delle presenti Istruzioni.

8 Qualora uno stesso Esattore abbia funzionato in più Mandamenti dovranno essere riepilogate le risultanze dei singoli Conti in un foglio sommario, riportandone la totalità di questo nel Rendiconto generale della Provincia.

Nel caso che una stessa Esattoria sia stata tenuta da diversi Contabili, ognuno dovrà rendere separato conto delle operazioni eseguite durante il periodo della propria gestione.

Essendo infine necessario di sistemare ogni pendenza che ha riferimento a questa contabilità, si avverte che, ove dai Conti liquidati per le gestioni 1869 e 1870 risulti che qualche Contabile sia rimasto creditore per eccedenza di versamenti, dovrà l'Intendenza (qualora non abbia ancor disposto le occorrenti regolarizzazioni) immediatamente promuovere da questo superiore Ufficio la emissione del Mandato di rimborso, da convertirsi in quietanza di Tesoreria a pagamento fino a concorrenza del debito eventuale del Contabile stesso.

La relativa proposta verrà corredata di una copia autentica del Conto giudiziale da cui deriva il titolo al contemplato rimborso, unendovi eziandio in appoggio analoga liquidazione consultiva firmata dal primo Ragioniere.

Sarà parimenti affrettato l'invio delle liquidazioni che fossero giacenti per aggi di riscossione dovuti agli Esattori, onde possano venir emessi i relativi Mandati di pagamento col vincolo, a seconda dei casi, di commutazione in quietanza di Tesoreria.

Digitized by Google

MODELLO A

TASSA SULLA MACINAZIONE

per gli anni 1869 e 1870.

PROVINCIA di . . . . . ESATTORIA di . . . .

CONTO GIUDIZIALE

dell' Esattore signor . . . . per la sua gestione dei residui della tassa macinato 1869 *e* 1870 *tenuta dal* 1° *gennaio* 1871 *a tutto . . . . . .*

Digitized by Google

1	Debito dell' Esattore per residui liquidati alla chiusura delle gestioni { 1869 L. . . . . . / 1870 »	
	Totalità . . L.	
2	Sopravvenienze per ruoli suppletivi e rettificativi resi esecutorj nell'epoca cui riguarda il presente Conto { in aumento . » / in diminuzione »	
	Ammontare del carico rettificato . L.	
3	Importi pagati in più dagli esercenti all' Esattore nel corso dell'attuale gestione, e da quest'ultimo versati in Tesoreria »	
	Somma del debito . L.	
4	Credito dell' Esattore per versamenti eseguiti in Tesoreria dal . . . . a tutto . . . . . come appare dalle unite quietanze e relativo Elenco *D* L	
5	Credito per quote inesigibili delle quali gli fu accordato il discarico provvisorio cogli annessi Decreti, corredati di analogo Prospetto *E*. . »	
	Somma del credito . . L.	
	Risulta quindi l' Esattore in (1) . . . di . . L.	

. . . . li . . . . 187 .

L' Esattore

Visto e si dichiara esatto il presente Conto in ogni sua parte, dietro la praticatane regolare verificazione.

Dall' Intendenza di finanza . . . . li . . . 187 .

Il Primo Ragioniere

V. **L' Intendente**

(1) Debito o Credito

Modello B

TASSA SULLA MACINAZIONE

pegli anni 1869 e 1870.

PROVINCIA *di* . . . . ESATTORIA *di* . . . .

DIMOSTRAZIONE

delle quote rimaste da esigere dai contribuenti al 31 *dicembre* 1870 *per tassa macinato degli esercizi* 1869 *e* 1870 *e dei movimenti avvenuti nei residui medesimi durante il periodo dal* 1° *gennaio* 1871 *a tutto* . . . . . .

Digitized by Google

MODELLO C

TASSA SULLA MACINAZIONE

per gli anni 1869 e 1870.

Intendenza di Finanza di . . . . .

RENDICONTO GENERALE

riassuntivo la gestione tenuta dagli Esattori del macinato della Provincia per i residui 1869 *e* 1870, *nel periodo dal* 1° *gennaio* 1871 *a tutto . . . . . .*

Digitized by Google

Modello D

TASSA SULLA MACINAZIONE

pegli anni 1869 e 1870.

PROVINCIA *di* . . . .

ESATTORIA *di* . . . .

ELENCO

delle quietanze comprovanti i versamenti fatti dall' Esattore signor . . . . *per residui tassa macinato* 1869 *e* 1870 *nel periodo dal* 1° *gennaio* 1871 *a tutto* . . . .

Digitized by Google

Modello E

TASSA SULLA MACINAZIONE

per gli anni 1869 e 1870.

PROVINCIA *di* . . . .   ESATTORIA *di* . . . .

PROSPETTO

dei discarichi provvisori di quote inesigibili di tassa macinato 1869 e 1870 accordati alla suddetta Esattoria nel periodo dal 1° gennaio 1871 a tutto . . . .

Digitized by Google

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEL DECRETO con cui fu autorizzato lo scarico provvisorio			IMPORTO		Annotazioni
	Autorità che lo emise	Data	Numero			

Dall'Intendenza di finanza di . . . .
li . . . . 187 .

Il Primo Ragioniere

V. L'INTENDENTE

Circ. min. 12 *maggio* 1872 *N.* 32612-8977. *Boll. Uff. Dir. gen. delle imp. dir.* 1872. *Vol. IV. pag.* 144 *usque* 162 *inclusive.*

Digitized by Google

Art. 102.

Un Regolamento da pubblicarsi con Decreto Reale, previo parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, prescriverà tutte le norme che occorrono alla esecuzione della presente Legge, la quale andrà in vigore il giorno che sarà stabilito con Reale Decreto.

Con Reale Decreto 19 luglio 1871, N. 354, Serie seconda, fu stabilito che la legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette abbia ad entrare in vigore col 1. gennaio 1873.

Il regolamento approvato col decreto reale 1. *ottobre* 1871 *N.* 462, *Serie seconda, è trascritto articolo per articolo della legge.*

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

L'onorevole Michiclini impugna la pratica amministrativa di fare susseguire le leggi da appositi regolamenti compilati dal potere esecutivo, creando per tale modo una incompatibile confusione dei due poteri legislativo ed esecutivo. — Votata e proclamata la legge, egli disse, dev'essere fedelmente eseguita, e della esecuzione è incaricato il Governo a cui è imposto tale obbligo dallo Statuto.

Col determinare quest'obbligo nuovamente, mediante un'articolo della legge, si viene in certo modo ad autorizzare il potere esecutivo di riconoscere le imperfezioni della legge, e di supplire alle mancanze.— Con questo espediente i regolamenti vengono spesso a travisare la legge, ed a fare in certi punti un'altra legge, che in pratica si sovrappone alla legge vera.

Vorrebbe quindi che fossero fatte le leggi nel modo più completo che si possa, e lasciarne poi ai magistrati l'applicazione, togliendo il sistema di fare seguire ad ogni legge votata dal Parlamento una regola dettata dal potere esecutivo.

L'onorevole Villa-Pernice relatore ed il ministro delle finanze, fecero riflettere che la legge per sè stessa è un regolamento, all'applicazione del quale occorrono delle istruzioni, e che di queste istruzioni è incaricato necessariamente il potere esecutivo. Il regolamento poi di esecuzione è previamente sottoposto all'approvazione del Consiglio di Stato, il quale ha per principale incumbenza quella di esaminare se desso corrisponda in ogni sua parte alla legge; mentre questa deve sempre prevalere nel caso che in pratica si ravvisassero contraddizioni

fra le sue disposizioni e quelle del regolamento. — Per questa legge speciale è imposto al Governo anche l'obbligo di sentire la Corte dei Conti.

2. All'atto della discussione di questo articolo si fece osservare che nei comuni rurali specialmente, gli abitanti delle frazioni non vanno nei capiluoghi se non nei giorni festivi o di mercato, e come fosse opportunissimo che la notificazione dell'incanto al pubblico con avviso, secondo l'articolo 38, cadesse anche in un giorno festivo o di mercato, e chiedevasi che non essendosi questo determinato nella legge, lo si facesse nel regolamento

Il ministro delle Finanze dichiarò, che avrebbe procurato, per quanto è possibile, che nei cinque giorni della pubblicazione dell'avviso alla porta esterna della casa del comune, potesse entrarvi una delle *feste civili* contemplate dalle nostre leggi e dai nostri regolamenti (1).

3. Un'altra osservazione fu fatta, ed è che la facoltà accordata agli esattori dall'articolo 22, cioè, di avere collettori, sia estesa anche ai ricevitori provinciali. — Non fu però trovato opportuno di estendere tale facoltà ai ricevitori per la differenza delle pratiche ed incumbenze rispettivamente attribuite ad essi ed agli esattori, mentre non è vietato, nè poteva vietarsi, che il ricevitore, avendo bisogno di aiuti, se li procuri a suo piacimento e sotto propria responsabilità, anche senza bisogno di esservi autorizzato.

Il ricevitore non ha quindi collettori, ma può avere un rappresentante con formale procura notificata alla Deputazione provinciale, al prefetto ed all'Intendente di finanza mentre egli resta sempre personalmente responsabile.

---

(1) Il regolamento 1. ottobre 1871 non da però alcuna speciale disposizione in proposito.

Digitized by Google

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 103.

I contratti di Esattoria a tempo, vigenti al giorno della pubblicazione di questa Legge, che non contengono patto di revocabilità, continuano ad aver vigore fino alla loro scadenza.

Nel primo quinquennio il Ministro delle Finanze potrà, sentito il parere del Consiglio provinciale, mantenere le circoscrizioni delle Esattorie quali oggi sono.

Parimente durante il detto quinquennio agli attuali Esattori, Camerlinghi, Percettori e Ricevitori provinciali, ed in mancanza di questi ultimi ai Ricevitori circondariali, ove accettino i patti e le condizioni dei nuovi capitoli formulati ai termini dell'articolo 4, potranno essere accordate l'Esattoria o la Ricevitoria, senza che abbia luogo l'incanto.

In questo caso la misura dell'aggio, stabilita a forma dell'articolo 3, dovrà essere approvata dal Prefetto, sentita la Deputazione provinciale se si tratta di Esattori, e dal Ministro delle Finanze, se si tratta di Ricevitori.

I Ricevitori, gli Esattori od altri Agenti delle riscossioni che, essendo Impiegati, non assumono l'Esattoria o la Ricevitoria ai termini della Legge presente, godranno delle disposizioni transitorie della Legge 11 ottobre 1863, N. 1500, sulla disponibilità degli Impiegati dello Stato.

Coloro invece i quali assumono il nuovo Ufficio in seguito al disposto del presente articolo, non potranno far valere i loro diritti che quando cesseranno dalla Esattoria o dalla Ricevitoria, senza che sia loro contato il tempo del nuovo servizio.

Digitized by Google

Regolamento 1. Ottobre 1871.

Art. 82. Nella seconda sessione ordinaria del corrente anno, e non più tardi del mese di novembre i consigli dei comuni che per le decisioni del ministro, di cui è cenno al 2° capoverso dell'articolo 103 della legge, restino isolati, deliberano:

1. se intendano confermare all'attuale agente della riscossione l'esattoria, ed in caso negativo sul modo di nomina dell'esattore, se, cioè, ad asta pubblica o sopra terna;

2. sull'aggio da accordarsi all'attuale agente della riscossione, o sul quale deve aprirsi l'asta o conferirsi l'esattoria sopra terna;

3. sulla cauzione da prestarsi dall'esattore per le tasse locali e le altre riscossioni che gli fossero affidate oltre alle imposte erariali e sovrimposte comunali e provinciali.

Art. 83. Per i comuni che, in seguito alle decisioni del ministro, restassero riuniti in consorzio, le rappresentanze consorziali, costituite come è detto al 3 capoverso dell'art. 2 della legge, ed all'art. 4 del presente regolamento, emettono non più tardi del mese di novembre le deliberazioni indicate al precedente articolo.

Art. 84. Nella stessa occasione le giunte dei comuni, e le rappresentanze dei consorzi, di cui è cenno nei precedenti due articoli, deliberano sui capitoli speciali menzionati nell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 85. I consigli dei comuni, per i quali non fossero state conservate le circoscrizioni delle esattorie quali oggi sono, deliberano, nella seconda sessione ordinaria del corrente anno, se i comuni intendano di mantenersi o riunirsi in consorzio con altri e con quali; e nei comuni superiori a 60,000 abitanti se intendano dividerne i territori in più esattorie.

Dove non siavi deliberazione del comune, esso s'intende isolato e con unica esattoria, a mente dell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 86. Quando i comuni, di cui è cenno nel precedente articolo, rimangano isolati con unica esattoria, o per espressa o per mancata deliberazione, il consiglio comunale emette le deliberazioni contemplate dagli articoli 82 e 84.

Digitized by Google

Art. 87. Le deliberazioni prese a norma dei precedenti articoli sono immediatamente comunicate al prefetto.

Art. 88. Il prefetto, sentita la deputazione provinciale per i consorzi e l'intendente di finanza per la divisione in più esattorie del territorio dei comuni superiori a 60 mila abitanti, emette le proprie decisioni entro il 20 del mese di novembre, ne dà notizia ai sindaci, e provvede occorrendo alla convocazione in sessione straordinaria dei consigli comunali.

Art. 89. Le rappresentanze consorziali ed i consigli comunali, nei casi previsti dal precedente articolo, emettono entro il giorno 20 del mese di dicembre le deliberazioni richieste dai precedenti articoli 82 ed 84, e le trasmettono al prefetto.

Art. 90. Il Prefetto, non più tardi del mese di dicembre, approva, sentita la deputazione provinciale, i capitoli speciali e l'aggio determinato dai consigli o dalle rappresentanze consorziali nel caso previsto dal 4° capoverso dell'art. 103 della legge.

Art. 91. Il consiglio provinciale, che sarà convocato in sessione straordinaria nel mese di novembre, delibera se la ricevitoria abbia da affidarsi all'attuale ricevitore, e se invece il titolare abbia a nominarsi per asta o sopra terna.

Determina nella stessa occasione e secondo i casi la misura dell'aggio.

La deputazione provinciale delibera i capitoli speciali.

Il prefetto, sentito il parere dell'intendente sui capitoli speciali, li trasmette insieme alla deliberazione del consiglio provinciale al ministro delle finanze.

Art. 92. Se non fu determinata la misura dell'aggio, sarà questa stabilita dal prefetto per l'esattore, e dal ministro delle finanze per il ricevitore.

Se non fu presa deliberazione sul modo di nomina dell'esattore e del ricevitore, si ritiene quella per concorso ad asta pubblica.

Quando non siasi deliberato di scegliere altro cassiere comunale o provinciale, il servizio di cassa s'intende affidato all'esattore e ricevitore.

Art. 93. Entro i primi dieci giorni del mese di gennaio 1872 il prefetto comunica tutti i dati e le notizie proprie o raccolte dai

Digitized by Google

comuni all'intendente di finanza, il quale cogli altri elementi che possiede stabilisce la misura del deposito di garanzia e della cauzione per ciascuna esattoria e per la ricevitoria.

Detta misura del deposito e della cauzione è fatta conoscere per la fine di gennaio alla deputazione provinciale, alle giunte comunali ed alle rappresentanze consorziali, le quali invitano gli attuali agenti della riscossione e i ricevitori provinciali, o, in mancanza, quelli circondariali a recarsi nei rispettivi uffizi entro i primi otto giorni del mese di febbraio per prendere cognizione delle condizioni e degli obblighi inerenti al nuovo contratto delle esattorie o ricevitorie.

Art. 94. Quelli fra gli attuali agenti della riscossione che intendono di continuare nell'esercizio dell'esattoria per il quinquennio 1873-1877, ne presentano regolare domanda alla giunta o rappresentanza consorziale o deputazione provinciale non più tardi del 15 febbraio 1872.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione che il richiedente accetta tutte le condizioni e gli obblighi stabiliti dalla legge, dal regolamento, dai capitolati generali e speciali.

Non si avrà alcun riguardo alle domande presentate dopo il termine suddetto, o che contenessero condizioni o riserve.

Qualora una circoscrizione attuale fosse stata divisa in più esattorie, l'attuale agente della riscossione può chiedere di continuare in tutte o in alcune.

Dove più esattorie attuali vengono riunite in un solo consorzio, tutti gli agenti attuali sono ammessi a chiedere la continuazione dell'esercizio, salva scelta alla rappresentanza del consorzio.

Art. 95. Sulle domande degli attuali agenti pronunciano entro il 25 febbraio i consigli comunali, le rappresentanze consorziali e i consigli provinciali, i quali motivano le loro decisioni che rifiutino la domanda, non quelle sulla scelta fra agenti diversi.

Non possono essere confermati esattori o ricevitori quelli, a riguardo dei quali si verifichi alcuno dei motivi di esclusione indicati all'articolo 14 della legge.

Art. 96. Le deliberazioni che accordano l'esattoria o la ricevitoria all'attuale agente della riscossione, sono subordinate alla con-

dizione che il nominato presenti la cauzione nei modi e nella misura determinati dalla legge, dal regolamento e dai capitoli nel termine di un mese, dal giorno in cui sia al medesimo notificata la nomina. L'esattore o ricevitore che non adempiano a questa condizione nel tempo fissato, da non poter eccedere il 20 aprile, decadono senz'altro da ogni diritto all'esattoria o ricevitoria.

Art. 97. Dopo il 20 aprile per le esattorie e ricevitorie non affidate agli attuali agenti, si provvede alla nomina dell'esattore o ricevitore nel modo in cui i consigli o le rappresentanze avranno deliberato nelle adunanze indicate ai precedenti articoli, e colle norme e i termini prescritti nella prima parte del regolamento stesso e nella legge, cioè:

1. Pei comuni e consorzi, dove fu deliberata la nomina dell'esattore sovra terna, il prefetto dispone perchè i consigli comunali o le rappresentanze consorziali procedano a tale nomina avanti il 5 maggio, in modo da poter osservare le prescrizioni e i termini indicati all'articolo 5 del presente regolamento;

2. Pei comuni o consorzi, dove fu deliberata la nomina dell'esattore mediante asta, il prefetto dispone perchè questa abbia luogo nei modi e termini indicati all'articolo 6 e successivi del presente regolamento;

3. Per le nomine dei ricevitori provinciali il prefetto dà corso alle pratiche di sua competenza, sia nel primo che nel secondo dei modi suindicati.

Art. 98. I vigenti contratti di esattoria a tempo, i quali contengano patto di revocabilità, o dove ricorra il patto della disdetta, s'intendono denunziati e disdetti colla promulgazione del presente regolamento e cessati per l'ultimo giorno dell'anno 1872.

Chi pretenda alla continuazione del suo contratto anche dopo il 1872, è tenuto a darne notizia al comune ed al prefetto entro il mese di novembre 1871, scaduto il quale non sarà più ascoltato.

I contratti ora in corso non possono rimanere in vigore se non in quanto non siano contrari alle disposizioni della legge e del presente regolamento tanto nei rapporti dei contribuenti, quanto in quelli dell'amministrazione, dei comuni e delle provincie.

Le giunte comunali e le deputazioni provinciali provvedono, in

quanto possa occorrere, con speciali stipulazioni con gli esattori e ricevitori a mettere in armonia i loro rapporti contrattuali coi rapporti nascenti dalla nuova legge.

Alla scadenza di questi contratti le giunte comunali e le deputazioni provinciali dispongono nei modi stabiliti dal presente regolamento per l'esattoria o ricevitoria per tutto il tempo che rimanga a compiere il primo quinquennio.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Questo articolo sebbene di sua natura transitorio, darà luogo a molte contestazioni, perchè tocca davvicino molti interessi, ed abbraccia differenti circostanze di fatto sussistenti in tutte le provincie del Regno. Per lo che anche nella temporanea loro efficacia sembra opportuno di esaminare le diverse fasi per cui passarono queste disposizioni, onde afferrarne il vero senso per una retta interpretazione.

2. La Commissione della Camera 1868 aveva formulato questo articolo nel seguente modo: *I contratti di esattoria a tempo, vigenti al giorno della pubblicazione di questa legge, che non contengono patto di revocabilità, continuano ad avere vigore fino alla scadenza.*

L'onorevole Salaris fece subito osservare che non si era provveduto in alcun modo per quelle esattorie che sussistevano a tempo indeterminato, come nelle provincie toscane e napoletane, e propose la seguente aggiunta: *e per le provincie napoletane e toscane cesseranno dopo un quinquennio dalla pubblicazione della legge.*

Gli onorevoli Brunetti, Petrone, Romano, Greco Antonio, Castellani, Zarone, Carcani e Grassi proposero che dopo l'articolo 79 di quel progetto succedesse il seguente:

« *Gli attuali ricevitori generali e percettori rimarranno nell'esercizio della loro carica, purchè nel termine improrogabile di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, dieno il compimento alla cauzione, e si uniformino a tutte le condizioni nella stessa legge prescritte.* »

Questi emendamenti ed aggiunte avevano lo scopo di provvedere alla condizione di quegl'impiegati governativi, che in alcune provincie esercitavano le incumbenze di esattori e di ricevitori.

3. La Commissione aggiunse all'articolo proposto come secondo comma, quello formulato dall'onorevole Brunetti ed altri, e vi fece susseguire un terzo comma, così concepito:

« *I ricevitori generali e gli esattori che essendo impiegati gover-*

nativi non assumano la esattoria o ricevitoria a termini della legge presente, godranno delle disposizioni transitorie della legge 11 ottobre 1863, N. 1500 sulla disponibilità, sull' aspettativa, e sui congedi degl' impiegati dello Stato.

4. Nelle provincie meridionali vi erano i percettori (esattori comunali) ed i ricevitori generali (ricevitori provinciali) ed inoltre i *ricevitori circondariali e percettori mandamentali.*

Il ricevitore circondariale raccoglieva dai percettori comunali le imposte dei comuni e le versava nella cassa del ricevitore generale, e ciò in causa delle grandi distanze e della mancanza di buone strade.

Nella Lombardia e nella Venezia la riscossione delle imposte si eseguiva mediante esattore a tempo determinato e per contratto; nell' ex regno di Piemonte gli esattori erano impiegati regi.

5. Per decreto del 1809 nel napoletano, quando i comuni non presentavano l' esattore comunale, il Governo nominava il percettore mandamentale, ch' era il percettore di due o più comuni, ed all' art. 11 del suddetto decreto è detto: *la carica di percettore sarà a vita, la cauzione in numerario e in beni stabili data dal titolare servirà fino alla sua morte . . . . .*

Quando per causa legittima egli sarà nella impossibilità di esercitare da sè stesso il suo impiego, sarà obbligato di nominare un procuratore che lo eserciterà per suo conto.

A ciò mancandosi, lo stesso ministro designerà un commissario che farà la percezione a spese, rischio e pericolo del percettore a vita.

6. Il ministro delle finanze alla Camera 1868 ammise che il *percettore comunale* possa rimanersene *esattore*, ed il *ricevitore generale, ricevitore provinciale,* purchè si sottopongano alle prescrizioni della legge attuale, e ciò per un tempo determinato, affinchè possano provvedere ai loro particolari interessi; ma non ammise la conservazione del *percettore mandamentale* siccome contrario al principio stesso a cui s' informa la legge.

Il ministro ha pure dichiarato che il percettore mandamentale troverà collocamento nelle esattorie comunali, e che si troverà un modo di transazione tra il vecchio sistema ed il nuovo, per tutelare il più che si possa gl' interessi degl' impiegati ch' erano titolari di quelle esattorie a vita, ma che non si deve con una deliberazione della Camera contraddire a tutto il disposto della legge, ordinando la conservazione a tempo indeterminato delle percettorie mandamentali, quali adesso esistono; e del resto potendo i comuni associarsi fra loro per avere un esattore comune, il percettore mandamentale potrà diventare l' esattore del consorzio.

7. L'onorevole Melchiore propugnò l'attuazione della legge puramente e semplicemente, senza curarsi degl'interessi particolari, perchè è sempre pernicioso, egli disse, transigere coi principii, ed utile e dignitoso pel legislatore mantenerne la rigorosa applicazione. Ma altri chiamarono questa disposizione transitoria un atto di giustizia, perchè quando si conservano gli attuali contratti fino alla loro scadenza come un diritto acquisito, devono pure essere conservati i percettori, perchè il decreto che li nomina impiegati a vita, non è che un contratto, in cui quegl'individui avevano posta la loro fiducia e su cui avevano fondata la loro fortuna. — Inoltre i percettori ed i ricevitori generali delle provincie napoletane non sono nuovi organi fuori del disegno di legge, ma corrispondono agli esattori comunali e consorziali, ed ai ricevitori provinciali della nuova legge, per cui non si creano estranei uffici, nel quale ultimo caso soltanto si turberebbero i principii e la economia delle nuove disposizioni.

8. Le ricevitorie distrettuali o circondariali delle provincie napoletane rimangono definitivamente soppresse perchè contrarie ai principii della legge, e per provvedere agl'interessi dei ricevitori circondariali l'onorevole Plotino propose un emendamento tendente a permettere che i ricevitori stessi possano aspirare alle esattorie comunali o ricevitorie provinciali con diritto di prelazione.

Fatto però riflesso che coll'abolizione dell'uffizio di ricevitore circondariale è tolto il mezzo di accordare questa prelazione, mentre riguardo agli esattori comunali ed ai ricevitori generali il diritto di prelazione consiste nell'essere mantenuti e conservati nell'uffizio che essi avevano precedentemente, e ch'è conservato dalla nuova legge, il che non si può più verificare per i ricevitori circondariali, perchè è tolto l'uffizio, e non c'è più niente da mantenere e conservare; la Camera ha respinto l'emendamento. Vedi alleg. a pag. 549.

9. Dopo lunga discussione la Camera 1868, votò l'articolo formulato come segue:

I contratti di esattoria a tempo, vigenti al giorno della presentazione di questa legge, che non contengono patto di revocabilità, continuano ad aver vigore fino alla loro scadenza.

Gli attuali esattori e ricevitori generali, i quali si uniformano a tutte le prescrizioni della presente legge, saranno in parità di condizione preferiti pel primo quinquennio.

La stessa disposizione vale per i percettori relativamente al comune principale di loro residenza, restando liberi gli altri comuni di rimanere o non rimanere nell'attuale consorzio.

I ricevitori generali però e gli esattori, che essendo impiegati, non assumono la esattoria o la ricevitoria a termini della legge pre-

Digitized by Google

sente, godranno delle disposizioni transitorie della legge 11 ottobre 1863, N. 1500, sulla disponibilità, sulla aspettativa e sui congedi degl' impiegati dello Stato.

Le suddette disposizioni transitorie andranno in vigore nel giorno in cui saranno soppressi gli uffizi esattoriali governativi.

10. Al Senato nella sessione 1870 il ministero produsse l'articolo 103, modificato come segue:

Gli attuali esattori, camarlinghi, percettori e ricevitori provinciali e generali, ove accettino i patti e condizioni dei nuovi capitolati formulati a termini dell' articolo 4, avranno diritto di ottenere la esattoria e la ricevitoria per il primo quinquennio senza che abbia luogo l' incanto.

In questo caso la misura dell' aggio, stabilita a forma dell' articolo 7, dovrà essere approvata dal prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

Poi il 4. comma quello approvato dalla Camera 1868, ed il 5. così modificato:

Coloro invece i quali assumono il nuovo uffizio in seguito al disposto dal presente articolo, non potranno far valere i loro diritti che quando cesseranno dalla esattoria o dalla ricevitoria, e ne godranno senza che sia loro contato il tempo del nuovo servigio.

11. Quindici senatori chiesero che alla fine del 3. comma venisse fatta la seguente aggiunta:

Se il valore delle attuali cauzioni degli individui sopraindicati, stimate con le norme delle leggi precedenti a questa, non arriva alla misura stabilita nell' articolo 16, questa misura sarà raggiunta con un supplemento di cauzione in beni stabili od in rendita pubblica valutata con le norme dell' articolo 7.

Questo emendamento aveva lo scopo di esplicare un concetto di equità verso gli esattori che trovansi in una condizione di esistenza giuridica al momento dell' attuazione di questa legge, e dopo di averne stabiliti gli obblighi per continuare nel loro uffizio per un quinquennio, cioè accettazione dei capitoli d'asta, ed esecuzione delle prescrizioni della nuova legge, s' incontrava una circostanza di fatto di cui dovevasi tener conto, vale a dire, della cauzione prestata dagli esattori in funzione. — Proponevasi pertanto che il valore delle cauzioni prestate da quegli esattori fosse ritenuto nella misura precedente, e che le disposizioni dell' articolo 17 si applicassero soltanto a quella parte di cauzione che si dovrà aggiungere all' antica per completarne l' importo, nel caso che la cauzione prestata non fosse sufficiente.

Ma in questo modo è chiaro che ne poteva essere compromessa l' amministrazione dello Stato, della provincia e del comune, perchè trat-

tandosi specialmente di rendita pubblica si potrebbe accettare per un valore di cento ciò che in fatto vale cinquanta. L'emendamento proposto intaccava quindi i principii e feriva i riguardi di giustizia distributiva.

La legge ha già subito una deroga in due punti essenziali, cioè, concessione dell'esercizio della esattoria comunale e ricevitoria provinciale fuori d'asta, e verso un aggio convenuto senza gara, ma sempre tutelando integralmente l'interesse dello Stato, della provincia e del comune.

La Commissione tenne quindi fermo il principio che quando lo Stato affida i danari suoi ad un terzo deve esigere da questo terzo una cauzione corrispondente presso a poco alla somma ch'egli tiene in mano. — Ed il ministro delle finanze vi si associò, dichiarando di non potere in qualunque modo decampare da questo principio, e solo acconsentendo, dal suo canto di accordare a questi ricevitori e percettori un tempo ragionevole perchè possano trovare questa cauzione, ma sempre in guisa che soddisfi alle giuste esigenze della pubblica amministrazione.

12. Il ministro, inclinando ai temperamenti senza recedere dai principii, trovò anche che si potevano tenere pel primo quinquennio le circoscrizioni delle esattorie quali oggi sono; perchè quando si è concesso che gli attuali esattori per un quinquennio possano essere mantenuti in uffizio senza asta pubblica, vi è inclusa la idea che la esattoria resti qual'è, cioè comunale, o consorziale per gruppi, per mandamento e per distretto. — Se si potessero rompere a volontà dei comuni queste circoscrizioni, il riguardo che la legge intende di avera verso gli attuali esattori, ricevitori, camarlinghi e percettori sarebbe reso nullo per volontà dei comuni, che non sapessero o non volessero mettersi d'accordo.

13. In seguito a queste dichiarazioni del ministro la Commissione ha modificato l'articolo proposto in guisa che il secondo comma fosse così formulato:

Nel primo quinquennio il ministro delle finanze potrà mantenere le circoscrizioni delle esattorie quali oggi sono.

Poi per terzo comma il seguente:

Parimenti durante il detto quinquennio gli attuali esattori, camarlinghi, percettori e ricevitori provinciali e generali, ove accettino i patti e condizioni dei nuovi capitolati formulati a termini dell'arcolo 4, avranno diritto di ottenere la esattoria o la ricevitoria senza che abbia luogo l'incanto.

Ed al quarto comma aggiunse dopo le parole: ***Deputazione pro-***

vinciale, le altre: *se si tratta di esattori*, e *dal ministro se si tratta di ricevitori.*

14. In quanto alla cauzione la Commissione non acconsentì all'emendamento dei quindici senatori, nè alla proroga di completamento proposta dal ministro. Tutto al più il Prefetto potrà avere riguardo alle particolari circostanze emergenti nel fare uso delle facoltà che gli accorda l'articolo 18, di permettere, cioè, una qualche dilazione, perchè l'esattore possa mettersi nelle condizioni volute dalla legge riguardo alla cauzione.

Dopo queste dichiarazioni l'emendamento dei quindici senatori venne respinto.

15. Prima che il Senato votasse l'articolo 103 come fu proposto dalla Commissione, l'onorevole senatore Lauzi osservò, che la facoltà del ministro di mantenere le circoscrizioni delle esattorie come erano al momento dell'attuazione della legge, era espressa in modo assoluto da far credere pienamente libera ed indipendente l'azione del ministro, che avrebbe preso a guida soltanto le eventuali emergenze. Osservò che questa facoltà sarebbe in opposizione della regola stabilita, cioè, del consorzio facoltativo, assumendo in tale circostanza un carattere di coazione. La conservazione delle antiche circoscrizioni dovrebbe considerarsi come un annesso e connesso della facoltà di ritenere gli antichi esattori. Desiderava quindi il senatore Lauzi che non si concedesse una facoltà assoluta al ministro indipendentemente dalla seconda circostanza, di conservare le antiche esattorie anche per un solo quinquennio nei riguardi del mantenimento del vecchio esattore; di modo che qualora il vecchio esattore non aspirasse alla nuova esattoria, non sarebbe più il caso di conservare per facoltà del ministro la vecchia circoscrizione.

Il ministro non accolse la osservazione del senatore Lauzi, ma chiese che fosse mantenuta la formula proposta nel secondo comma, perchè era opportuno che nelle difficoltà di attuazione, *a cui necessariamente deve andare incontro la legge*, si lasciasse una conveniente latitudine al ministro per provvedere a seconda dei casi, anche col mantenimento della precedente circoscrizione, quantunque non trattisi di conservare nell'uffizio il vecchio esattore.

16. Riprodotto alla Camera (1871) l'articolo 103, per proposta degli onorevoli Minucci, Mariotti e Branca, fu vincolata l'azione del ministro relativamente al mantenimento delle attuali circoscrizioni, a sentire il parere del consiglio provinciale; e nel terzo comma colle parole: *ed in mancanza di questi ultimi* (ricevitori provinciali) *ai ricevitori circondariali*, fu presunta la circostanza che possa mancare per qualsiasi motivo il vecchio ricevitore generale, nel qual caso potrà essere accordata la ricevitoria ad alcuno dei ricevitori circondariali.

Circolari ed istruzioni ministeriali.

Attuazione della Legge sulla riscossione delle imposte dirette. — Con Decreto Reale in data del 19 corr., che si annette alla presente Circolare, è stabilito che la Legge sulla riscossione delle imposte dirette, promulgata sotto la data del 20 aprile u. s., sarà in piena applicazione al 1. gennaio 1873, e che nella sessione ordinaria, che deve aprirsi il primo lunedì di settembre prossimo, i Consigli provinciali debbano esprimere il loro parere intorno al mantenimento delle circoscrizioni delle Esattorie quali oggi sono.

La ragione dell'emanazione del Decreto in discorso sta in ciò, che mentre il Regolamento non potrà essere promulgato e distribuito se non nella seconda metà di agosto, è mestieri intraprendere subito le operazioni preliminari necessarie all'attuazione della Legge.

Tra queste operazioni viene per prima quella dianzi accennata.

Il 2. capoverso dell'art. 103 della Legge dà facoltà al Ministro delle Finanze di mantenere per il primo quinquennio, sentito il parere del Consiglio provinciale, le circoscrizioni delle Esattorie quali oggi sono.

Con tale disposizione il legislatore si proponeva due scopi.

Il primo è quello di far sì che gli attuali Agenti della riscossione possano assumere le nuove Esattorie ai patti ed alle condizioni derivanti dalla Legge, dal Regolamento e dai capitoli cui nella Legge stessa si accenna, e che saranno a tempo opportuno fatti di pubblica ragione. Ed infatti ben difficilmente gli Esattori attuali, massime là dove le Esattorie siano mandamentali, potrebbero assumere la nuova Esattoria, se i Comuni si isolassero o costituissero in consorzio di diversa circoscrizione.

Io non debbo però tacere che il conseguimento di questo scopo è subordinato, come sarà del resto spiegato nel Regolamento, alle deliberazioni dei Comuni e delle Rappresentanze consorziali.

La legge volle insomma usare un riguardo, non già accordare un diritto assoluto agli Agenti attuali; o, in altre parole, volle dare facoltà ai Comuni ed alle Rappresentanze consorziali di conferire l'Esattoria agli Agenti attuali senza che fosse necessario di ricorrere all'asta od al metodo della terna.

È mio desiderio vivissimo di far sì, come del resto ebbi a dichiarare in Parlamento, che gli attuali Agenti della riscossione possano assumere le nuove Esattorie. Non solo è doveroso per parte mia, ma dirò anche utile alle finanze dello Stato, che ciò abbia luogo. È doveroso, perchè l'equità vuole si usi qualche riguardo a chi abbia lodevolmente, con onestà e con zelo, servito lo Stato; è utile, perchè le pubbliche finanze non avranno, almeno per ora, a sopportare gli assegni di disponibilità per gli Esattori che siano impiegati, quando assumino l'Esattoria pér il primo quinquennio.

Non debbo però d'altra parte nascondermi che non si potranno forse mantenere tutte indistintamente le attuali circoscrizioni, senza andare incontro ad inconvenienti di altra natura. Quando in un Comune esistano due o più Esattorie, le quali non corrispondano a divisioni territoriali, ma si trovino costituite in modo che a questa sia affidata una data imposta, ed a quella un'al-

tra, allora forse il mantenerle come sono potrebbe non già agevolare, ma rendere più difficile agli Esattori attuali lo assumerle.

Il secondo e più importante scopo che il legislatore si propose, nel dare facoltà al Ministro delle Finanze di mantenere per il primo quinquennio le circoscrizioni delle Esattorie quali oggi sono, è quello di eliminare nella prima attuazione della Legge le difficoltà cui la variazione della loro circoscrizione avrebbe potuto dar luogo.

Ho creduto opportuno di svolgere queste brevi considerazioni, non già per influire sui pareri che i Consigli provinciali sono chiamati a dare, ma bensì per far loro conoscere lo scopo che la Legge si è proposto.

L'art. 3 del Decreto stabilisce che il parere del Consiglio provinciale debba trasmettersi a questo Ministero non più tardi del 20 settembre prossimo.

È necessario che tale termine sia rigorosamente osservato, imperocchè questa prima operazione è strettamente connessa colle altre successive, che dovranno compiersi nei modi e nei termini fissati dal Regolamento.

Ritardandosi questa prima operazione, si dovrebbero ugualmente ritardare le altre con grave scapito del prestigio del Governo e delle Autorità provinciali, e con pregiudizio della retta applicazione della Legge.

Confido pertanto che i signori Prefetti faranno quanto occorre perchè i pareri dei Consigli provinciali possano emettersi in tempo opportuno da potersi trasmettere al Ministero non più tardi del 20 settembre.

I signori Intendenti coopereranno da parte loro ad agevolare ai Consigli provinciali il còmpito loro, fornendo tutte le notizie, tutti i dati e tutti gli schiarimenti che potessero occorrere. Intanto entro dieci giorni dal ricevimento della presente trasmetteranno al signor Prefetto l'elenco delle Esattorie colla loro circoscrizione. Bene inteso che non occorre questa comunicazione per le Provincie, per le quali tutte le Esattorie siano per Comune.

Vorranno i signori Prefetti ed Intendenti accusare ricevuta della presente Circolare.

Circolare min. 25 *luglio* 1871 *n.* 2609 *gab. comunicata separatamente alle Prefetture ed Intendenze. Boll. Uff. Direz. gen. delle imp. dir.* 1871 *Vol. III. pag.* 399.

Soppressione delle Ricevitorie circondariali delle provincie Napoletane e Siciliane.

VITTORIO EMANUELE II ECC.

Considerato che alcune delle Ricevitorie circondariali nelle Provincie Napoletane e Siciliane, istituite coi Decreti 26 novembre 1807 e 30 novembre 1824, del già Reame delle due Sicilie, trovansi da tempo vacanti malgrado i ripetuti concorsi stati aperti onde provvederle di titolare;

Considerata la difficoltà di trovare contabili idonei che garantiscano la loro gestione con la prescritta malleverìa, onde provvedere alle vacanze stesse;

Considerato che con la nuova Legge sulla riscossione delle imposte dirette del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie seconda), è già stabilita in massima la soppressione delle Ricevitorie circondariali;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le Ricevitorie circondariali delle Provincie Napoletane e Siciliane, che trovansi attualmente o si rendessero d'ora innanzi vacanti sono dichiarate soppresse. I Ricevitori generali assumono, per le imposte dirette, il carico delle Ricevitorie soppresse.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze darà le necessarie disposizioni per l'esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 25 *giugno* 1871.

Decreto Reale 25 *giugno* 1871 *n.* 333 — *Serie* 2. — *Raccolta Uff. delle leggi e decreti* 1871.

Art. 104.

Con Regolamento da pubblicarsi per Decreto Reale, sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato, si provvederà con ispeciali norme alla liquidazione delle contribuzioni arretrate; e si procederà quindi, in conformità alla presente Legge, alla loro riscossione con particolari scadenze da determinarsi dal Ministro delle Finanze.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Questo articolo fu aggiunto dal Senato per proposta del senatore Pernati, accettato dal Ministero e dalla Commissione. Lo scopo di esso è di determinare quale sarà la condizione dei contribuenti morosi, cioè, di quelli che non avranno pagate le imposte dirette al momento dell'attuazione della nuova legge.

È certo che per una ragione o per l'altra, più o meno in questa o quella provincia, sussistono debiti d'imposta che ascendono complessivamente a parecchi milioni.

Ebbene, fu chiesto, alle esigenze di questi crediti dello Stato, delle provincie, dei comuni, vuolsi applicare integralmente la nuova legge?

La condizione differente, in cui si trovano le diverse provincie del Regno nei riguardi pella riscossione delle imposte, produce necessariamente un ineguale trattamento anche verso il debitore moroso. Nelle

Digitized by Google

provincie sarde, per esempio, l'applicazione di questa legge porta un aggravamento per le sue forme di procedura, più sollecite e rigorose.

Nelle provincie venete e lombarde gli esattori, per effetto dell'articolo 80 della patente 18 aprile 1816, e per patto contrattuale, continuano ad esigere le imposte arretrate per sei mesi dopo la scadenza del contratto, e dall'altro canto se le disposizioni della legge nuova attenuano in qualche parte il rigore della legge anteriore, portano per quelle provincie una spesa maggiore.

Ed in altre provincie ancora per difetto di regolari catasti, e per mancanza di un buon sistema dei trapassi della proprietà, e quindi per ritardo nella compilazione dei ruoli, possono esservi arretrati da esigere, senza alcuna colpa o trascuranza per parte dei contribuenti.

È chiaro che l'applicazione generale della nuova legge colle sue forme più sollecite e più rigorose, aggrava la condizione dei contribuenti, per debiti verificatisi sotto il regime di un'altra legislazione; e che conviene avere riguardo alle differenti circostanze nell'una o nell'altra provincia.

2. Per le disposizioni di questo articolo si dovrebbe quindi procedere ad una generale liquidazione dai debiti arretrati, ma con norme speciali determinate dal regolamento di cui l'articolo 104, e sulle risultanze di questa liquidazione, procedere alla esazione delle somme sopra appositi ruoli, che sarebbero un riassunto di tutte quelle numerosissime partite che si trovano sparse e tuttora iscritte sopra tanti ruoli nelle diverse provincie. — Formati questi ruoli la riscossione avrebbe luogo colle forme della nuova legge bensì, ma con certe condizioni e con speciali scadenze determinate dal ministro delle finanze secondo le circostanze particolari dell'una o dell'altra provincia.

3. In quanto ai crediti arretrati dello Stato, provincie o comuni crediamo che si possano riscuotere in modo uniforme secondo la nuova legge, ma relativamente ai debitori morosi, non ravvisiamo possibile questa uniformità, perchè dove gli esattori hanno il diritto di riscuotere le somme già da essi pagate sotto la efficacia giuridica di un contratto, non vorranno certo decampare dal loro diritti. Bisognerebbe pagare all'esattore i suoi crediti ed accessori, per assoggettare poi i contribuenti morosi alla uniforme procedura della nuova legge.

Del resto è cura del regolamento, stabilito in massima da questo articolo, di provvedere a tutte le possibili evenienze.

Digitized by Google

Norme per la riscossione degli arretrati.

R. Decreto 15 novembre n. 1087 (1) che dà le norme per la riscossione delle imposte dirette arretrate del 1872 ed anni precedenti.

VITTORIO EMANUELE II ECC.

Visti gli articoli 102 e 104 della Legge del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2);
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Uditi la Corte dei conti, il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli Agenti della riscossione delle imposte dirette ed i Comuni i quali hanno per legge e per regolamento o per contratto l'obbligo di versare il non riscosso come riscosso riguardo alle imposte loro date in carico, continuano ad avere lo stesso obbligo tanto per le imposte arretrate del 1872 ed anni precedenti, quanto anche per le imposte del 1872, le quali vengano in scadenza per i contribuenti o per gli Agenti o pei Comuni nel 1873.

Questa disposizione si applica tanto ai Ricevitori generali e circondariali delle Provincie meridionali ed ai Ricevitori provinciali della Lombardia e del Veneto, ai Percettori ed Esattori delle Provincie stesse, agli Esattori delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria, nominati in esecuzione del Regolamento approvato con R. Decreto del 29 settembre 1867, n. 3941, ai Ricevitori comunali delle Provincie di Modena, Reggio d'Emilia e Massa, ed agli Amministratori camerali della Provincia di Roma; quanto ai Comuni delle Provincie Toscane ed a quelli della Provincia di Massa nei quali la riscossione è data in accollo ai Comuni.

La stessa disposizione si applica pure per la tassa sulla macinazione dei cereali a coloro che ne assunsero l'appalto in base al Regio Decreto del 18 ottobre 1870, n. 5944 (2).

Art. 2. Gli Agenti della riscossione ed i Comuni indicati nell'articolo precedente salderanno il totale carico per imposte del 1872 che scadano nel 1873 nelle proporzioni ed entro i termini stabiliti dalle Leggi attualmente vigenti nel rispettivo compartimento.

Essi potranno valersi per la riscossione dai contribuenti dei mezzi di esecuzione stabiliti dalla Legge del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2a) (3).

Gli stessi mezzi saranno adoperati dai Ricevitori generali, provinciali e circondariali per agire in via esecutiva sulla cauzione e sui beni dei Contabili da essi dipendenti affine di ottenere il pagamento delle somme dovute in tale loro qualità, come saranno pure adoperati dalla Amministrazione finanziaria verso

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1872, n. 320.
(2) V. pag. 482, vol. II.
(3) V. pag. 364, vol. III.

tnttl gli Agenti della riscossione qualunque sia il loro grado e contro i Comuni per riscnotere le somme delle quali abbiano debito in dipendenza della loro gestione.

Art. 3. Il diritto di riscnotere le imposte dal contribneoti colla procedura privilegiata dura negli Ageoti e nei Comuni indicati nell'articolo 1 per tutto quel tempo per il quale eraoo loro accordati i privilegi fiscali dalle Leggi attualmente vigenti.

Art. 4. Le cauzioni degli Agenti indicati all'articolo 1 contiouano a rimanere vincolate per la loro gestione anche riguardo alle somme delle quali il debito non scada che nel 1873.

Se però i medesimi avevaoo ottenuto di prestare uoa cauzione speciale temporanea per le scadenze del 1873, affioe di valersi della cauzione antica per l'Esattoria, secondo la nuova Legge, in tal caso possono avere lo svincolo della precedente cauzione agli effetti della gestione precedente dopo reso il conto giudiziale relativo alle scadenze a tutto il 1872.

Art. 5. Gli attuali Ricevitori, Percettori ed Esattori come pnre i Comuni accollatari delle imposte, i quali sooo dalle Leggi ora in vigore autorizzati a valersi di speciali Agenti detti Camarlinghi, Cursori, Messi intimatori e simili per adempiere le fuozioni di Esattore, o per iotimare ai contribuenti gli avvisi di pagamento o per compiere gli atti esecutivi, potranno continuare a valersi dell'opera di tali Agenti speciali dnrante il tempo nel quale, secondo l'articolo 3, hanoo diritto di adoperare la procedura privilegiata.

Durante tal tempo i Camarlinghi e coloro che siano autorizzati ad agire in luogo e vece dell'Esattore potranno valersi pure della facoltà che la Legge dol 20 aprile ed il Regolamento del 1 ottobre 1871 (1), cooferiscooo ai Collettori; gli altri Agenti indicati nel presente articolo potranno pure valersi della facoltà che la Legge ed il Regolamento ora citati conferiscono ai Messi degli Esattori.

A qnelli degli Agenti anz'indicati che si trovino in funzione al 1 gennaio 1873 oon occorrerà alcuna delle patenti od antorizzazioni richieste dalla Legge e Regolamento testè citati.

Art. 6. Nelle Provincie nelle quali non vi sono Ricevitori incaricati di riscuotere le imposte dagli Esattori, coll'obbligo di versarle all'Erario col carico del non riscosso por riscosso, come pure nelle Provincie nelle quali le imposte sono date in accollo ai Comnni, è fatta facoltà al Mioistro dello Fioanze di stipulare speciali assnntori, per affidare ai medesimi la riscossione delle imposte dovute dagli Esattori o dai Comuni.

Questi Ricevitori od assuotori avranno tutte le facoltà date ai Ricevitori proviociali dalla Legge del 20 aprile 1871.

Art. 7. Nelle antiche Provincie e nelle Provincie di Parma e Placeozs, nelle quali la riscossione delle imposte è fatta a mezzo di Impiegati governativi, come pure in quelli Uffici di riscossione di altre Provincie, i quali si trovino temporaneamente retti da Agenti dell'Ammiolstrazione finaoziaria non

---

(1) V. pag. 582, vol. III.

Digitized by Google

tenuti a versare le imposte non riscosse come se fossero riscosse, la gestione attuale sarà chiusa col giorno 31 dicembre 1872.

Art 8. Entro il mese di gennaio 1873 si farà la verificazione di ciascuno degli Uffizii indicati nell'articolo precedente, coll'intervento del titolare o reggente dell'Uffizio, del Sindaco del Comune ove l'Uffizio è posto, e di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 9. Le somme che da tale verificazione risultano riscosse per conto dell'Erario devono essere immediatamente versate; ma questo versamento non libera il Contabile dai maggiori obblighi che abbia per le Leggi che regolano la sua gestione, come neppure dalle responsabilità in cui sia incorso per danni recati allo Stato a causa di negligenza o di ritardo nella riscossione.

Art. 10. L'esecuzione sulla cauzione e sui beni degli Agenti della riscossione indicati nell'articolo precedente, allo scopo di ottenere il versamento delle somme d'imposta che abbiano riscosse, si fa nei modi e colle forme stabilite dalla Legge del 20 aprile 1871.

Il giudizio sulla loro responsabilità, nei casi indicati nell'ultima parte del precedente articolo, si fa nei modi e colle forme stabilite dalla Legge e dal Regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 11. Alla riscossione delle somme, le quali dalla verificazione prescritta dall'articolo 8 non risultino pagate dai contribuenti, provvede l'Amministrazione finanziaria.

A tale scopo il Ministro delle Finanze è autorizzato, secondo i casi:

1. A stipulare contratti speciali o coi nuovi Esattori e Ricevitori, o con altri assuntori per la riscossione degli arretrati, col patto del non riscosso per riscosso, e determinare la retribuzione ad aggio da accordarsi;

2. A stipulare colle persone anzi indicate dei contratti anche senza il patto del non riscosso per riscosso;

3. A provvedere direttamente alla riscossione per mezzo di Impiegati governativi.

Il Ministro delle Finanze è parimente autorizzato a riunire insieme parecchi degli attuali Distretti di Esattoria per affidare la riscossione degli arretrati ad un solo assuntore o ad un solo impiegato.

Nei casi indicati nel precedente articolo l'Amministrazione finanziaria può consegnare ai nuovi Agenti di riscossione i Ruoli antichi nei quali sono segnate le quote d'imposta da riscuotere, ovvero rilasciarne estratti autentici, i quali estratti avranno la stessa forza esecutiva dei Ruoli.

Gli Agenti rilasciano una dichiarazione dell'ammontare delle somme da riscuotere comprese in ciascun Ruolo od estratto di Ruolo.

Art. 12. Allorchè la riscossione degli arretrati sia affidata ad Impiegati governativi, è in facoltà del Ministro delle Finanze di sostituire in tutto od in parte allo stipendio od assegno di disponibilità di cui godono un aggio proporzionale sulle riscossioni.

Art. 13. Gli agenti indicati all'articolo 1. continuano pure ad essere incaricati di riscuotere e tenuti a versare il non riscosso per riscosso riguardo alle somme che per gli esercizi del 1872 ed anni precedenti abbiano avuto in carico per titolo di sovraimposte provinciali e comunali.

Digitized by Google

Lo stesso obbligo avranno riguardo alle sovraimposte provinciali i Comuni indicati all' articolo 1.

Art. 14. Tutte indistintamente le disposizioni del presente Regolamento, che si riferiscono alla riscossione delle imposte erariali, sono applicabili alle riscossione delle sovrimposte comunali e provinciali, ogniqualvolta sono comprese nel Ruolo della imposta erariale.

Gli Agenti ai quali sia, in virtù dell'articolo 11, dato incarico di riscuotere le imposte erariali, assumono gli stessi obblighi per le relative sovrimposte quando queste sono comprese nel medesimo Ruolo.

Art. 15. Le spese di riscossione relative alle imposte arretrate, ed a quelle del 1872 che scadono nel 1873 continueranno nel 1873 ad essere pagate dai contribuenti nella stessa misura in cui sono inscritte nei Ruoli, e si devolveranno respettivamente a favore dello Stato e dei Comuni, secondochè la riscossione sarà fatta dall' uno o dagli altri.

Art. 16. Le liquidazioni delle domande di rimborso per quote inesigibili, presentate prima del 31 dicembre 1872, continueranno a farsi secondo le disposizioni attualmente in vigore.

Alle domande presentate dopo il 31 dicembre 1872 si applicano le disposizioni della Legge del 20 aprile 1871 o del Regolamento del 1 ottobre dello stesso anno, qualunque sia il periodo di imposta al quale si riferiscano.

È fatta eccezione per la liquidazione delle domande presentate dagli Esattori vincolati dal Regio Decreto 18 ottobre 1870, n. 5944. La liquidazione per tali domande verrà fatta colle norme prescritte dallo stesso Reale Decreto.

Art. 47 Allorchè l'Amministrazione abbia a riprendere la riscossione delle quote d'imposta relative ai periodi del 1872 ed anni precedenti emmesse come inesigibili e scaricate per tale motivo dei conti degli Agenti della riscossione, potrà valersi della procedura privilegiata stabilita dalla nuova Legge.

Alla riscossione di queste quote d'imposta potrà il Ministro delle Finanze provvedere nei modi indicati all' articolo 11.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 15 *novembre* 1872.

Boll. Uff. Direz. gen. delle Imp. dirette. 1872 *pag.* 368.

Decreto ministeriale 5 gennajo 1873 (1) che stabilisce le scadenze pel pagamento delle imposte dirette arretrate del 1872 ed anni precedenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 104 della Legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2a);
Visto il R. Decreto del 15 novembre 1872;

Determina:

Le somme che rimasero a pagarsi dai contribuenti al 31 dicembre 1872

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 9 gennaio 1873, n. 9.

per imposte fondiarie o di ricchezza mobile riferibilmente agli esercizi del 1872 ed anni precedenti e per cui, in vista di circostanze speciali, non sia stato o non venga in seguito altrimenti provveduto, sono divise in tre rate eguali che scadono nei giorni seguenti:

La prima al 1. febbraio 1873,
La seconda al 1. aprile 1873,
La terza al 1. giugno 1873.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma il 5 gennaio 1873.

Bollett. Uff. Direz. gen. delle imp. dir. 1873 *Vol. V. pag.* 9.

Art. 105.

Le disposizioni degli articoli 47 e 50, in quanto alla domanda, al rilascio e al deposito dell'elenco censuario, non si applicano nelle Provincie nelle quali i registri censuari non esistono.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. Per l'articolo 47 l'esattore ritira, anche per verbale domanda l'elenco dei beni allibrati ai possessori da lui indicati dall'uffiziale incaricato della custodia dei registri censuari, e per l'articolo 50 questo elenco censuario insieme all'ipotecario, si deposita nella cancelleria della pretura. È chiaro che in quelle provincie dove non vi sono registri censuarl questo elenco non può ritirarsi, e non ha più effetto la disposizione degli articoli 47 e 50.

Nella Camera (1861) l'onorevole Puccioni chiese alla Commissione che questo articolo venisse ritirato perchè superfluo, ed il ministro non ha impugnata l'attendibilità della proposta, ma pregò che fosse tollerata la superfluità di questo articolo per evitare qualsiasi causa che potesse fare rimandare la legge alla Camera ancora una volta.

Art. 106.

Fino a che sia provveduto per Legge alla regolare formazione dei ruoli di tutte le imposte dirette, in modo che la pubblicazione simultanea possa farsene avanti la metà di gennaio di ciascun anno, il Ministro delle Finanze con suo Decreto potrà stabilire per ciascuna imposta scadenze diverse da quelle indicate all'articolo 23, la prima delle quali dovrà essere posteriore di un mese alla definitiva pubblicazione del ruolo reso esecutorio dal Prefetto.

Proposte, motivi, discussioni e commenti.

1. L'onorevole senatore Poggi ha chiesto uno schiarimento relativo alla determinazione delle scadenze transitoriamente deferita al ministro, vale a dire, se s'intenda che queste scadenze debbono rimanere bimestrali, oppure essere ordinate in maniera diversa. Lo schiarimento fu dato dall'onorevole senatore Cambray-Digny a nome della Commissione dichiarando, che dessa naturalmente ha creduto di dover lasciare al ministro una certa latitudine a questo proposito.

2 Nello stato attuale delle cose, e prima che possa essere attivato un regolare ed uniforme sistema di compilazione e pubblicazione dei ruoli, correrà certo uno e più anni; e per un tempo non breve queste pratiche non si potranno effettuare che dopo tre o quattro mesi dal principio dell'anno. Ora è evidente, che per tutto questo tempo sarà necessario di provvedere con una divisione di rate che non potranno essere sempre bimestrali. E qui sorge una grave difficoltà quale è quella di provvedere alla scadenza delle rate in modo, che la cauzione già stabilita nel sesto della complessiva imposta di un anno non abbia a rendersi insufficiente.

Ne verrà quindi la conseguenza che le imposte dovranno quotizzarsi in sei scadenze anche minori del bimestre, giacchè per principio il contribuente deve pagare la imposta dell'anno entro l'anno medesimo.

E poichè le molteplici differenze occasionate da codeste circostanze di fatto nelle diverse provincie del Regno non davano alcuna lusinga di attuare tosto un uniforme sistema di scadenze e di rateazioni, fu stabilito di lasciare libero campo al ministro per ogni opportuno provvedimento.

Art. 107.

È derogato ad ogni Legge contraria o diversa dalla presente.

Non ha quindi efficacia verun'altra legge per la riscossione delle imposte dirette in tutte le provincie del Regno d'Italia, ed è unica norma la presente ed il regolamento 1.º ottobre 1871.

Ordiniamo che la presente munita del Sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 20 aprile 1871.

VITTORIO EMANUELE.

Q. SELLA.

Visto, *Il Guardasigilli*
GIOVANNI DE FALCO.

APPENDICE

che contiene i decreti e le circolari governative per l'esecuzione dell'art. 27 della legge 20 aprile 1871, atti che furono pubblicati nella Gazzetta del Regno nel gennaio 1873, quando la stampa del volume era compiuta.

N. 1238. Serie 2.a Decreto del Ministro delle finanze 16 gennaio 1873, con cui si determinano le cedole ai riguardi del pagamento delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Veduto l'art. 27 della legge del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2.), con cui è fatta facoltà ai contribuenti di dare in pagamento d'imposte dirette le cedole dei titoli di Debito Pubblico scadute designate dal Ministro delle Finanze e quelle anche non scadute che fossero designate per legge.

Determina quanto segue:

Art. 1. In pagamento d'imposte dirette dovute allo Stato saranno ricevute le cedole semestrali al *portatore scadute* del consolidati 5 e 3 per 0\|0 per il loro importo al netto, e cioè depurato dalla competente ritenuta per tassa di ricchezza mobile.

Art. 2. Rimane fermo il disposto dal quarto alinea dell'art. 11 del decreto legislativo 28 luglio 1866, n. 3108, in forza del quale le cedole delle rate semestrali d'interessi e di estinzione delle obbligazioni dell'imprestito nazionale 1866, sono ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato alla scadenza di esse cedole ed anche nei tre mesi che la precedono.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del Governo.

Dato a Roma, addì 16 *gennaio* 1873.

Gazzetta Ufficiale del Regno, N. 23, *del* 1873.

Digitized by Google

N. 1242 Serie 2.a Decreto reale 25 gennaio 1873, con cui si precisa il periodo di tempo pel ricevimento delle cedole a pagamento delle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE II.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Le cedole semestrali delle cartelle dei Debiti Pubblici dello Stato consolidati 5 e 3 per cento sono ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualunque periodo del semestre che precede la loro scadenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 *gennaio* 1873.

Gazzetta Uff. del Regno, N. 25 *del* 1873.

N. 1220. Serie 2.a Decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1873, sul ricevimento delle cedole nel pagamento delle imposte dirette prima che siano prescritte.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Visto l'art. 27 della Legge del 20 aprile 1871, n. 192;

Visto il decreto ministeriale del 16 gennaio 1873, n. 1238, che dichiara quali siano i titoli del Debito Pubblico, le cui cedole scadute debbano riceversi in pagamento delle imposte dirette;

Visto l'art. 27 della legge del 10 luglio 1861, n. 94, sul Debito Pubblico che dichiara prescritte le rate semestrali non reclamate per il corso di cinque anni continui dalla scadenza dei pagamenti;

Ad evitare ogni controversia nel caso di presentazione di cedola prossima a prescrizione,

Determina quanto segue:

Articolo unico. L'esattore ed il ricevitore provinciale possono rifiutare le cedole ammessibili a pagamento delle imposte dirette, se alla prescrizione delle medesime non mancano più che sessanta giorni per il primo e trenta per il secondo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed inserto nella raccolta ufficiale degli Atti del Governo.

Dato a Roma addì 24 *gennaio* 1873.

Gazzetta Uff. N. 27, 1873.

Digitized by Google

Circolare del Ministro delle finanze 26 gennaio 1873, sul ricevimento delle Cedole a pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato.

Coll' articolo 27 della legge 20 aprile 1871, n. 192, sulla riscossione delle imposte dirette, entrata in vigore col 1. gennaio 1873, giusto il Regio decreto 19 luglio 1871, n. 354, fu stabilito che in pagamento delle imposte medesime dovute allo Stato saranno ricevute le cedole dei titoli di Debito Pubblico scadute, designate dal Ministro delle Finanze, e quello anche non scadute che fossero designate per legge.

All' accennata disposizione di legge è stato ora provveduto:

1. Col decreto Ministeriale del 16 corrente gennaio, n. 1238, che determina doversi ricevere nei pagamenti d' imposte dirette dovute allo Stato le cedole *scadute* del consolidati 5 e 3 per cento;

2. Colla legge del 25 stesso mese, che dispone doversi ricevere nei detti pagamenti le cedole dei consolidati 5 e 3 per cento *in qualunque periodo del semestre che precede la loro scadenza.*

Per effetto dei menzionati provvedimenti pertanto, e fermo restando il disposto dall' articolo 11 del decreto legislativo 28 luglio 1866, n 3158, resta stabilito che in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato si ricevono:

a) Le cedole delle rate sem. di interesse e d' estinzione delle Obbligaz. del Prestito Nazion. alla loro scadenza, *ed anche nei tre mesi che la precedono;*

b) Le cedole semestrali dei consolidati ai portatore 5 e 3 per cento scadute, *ed in qualunque periodo del semestre che precede la loro scadenza.*

Nel ricordare tali disposizioni agli uffici e contabili, cui esse interessano, il sottoscritto, mentre non lascia di far richiamo all' articolo 31 del regolamento per la riscossione delle suddette imposte, approvato col Regio Decreto 1. ottobre 1871, n. 462, il quale avverte che le cedole dei titoli di rendita pubblica non si ricevono in pagamento *che sotto l' osservanza delle norme stabilite per le Casse dello Stato,* crede conveniente di qui traccisre alcuni avvertimenti, affinchè nella pratica applicazione le accennate disposizioni sortano regolarmente il loro effetto, allontanando ogni cagione di dubbiezza o di irregolarita.

Forme e distintivi delle cedole. — Ritenuto che i titoli di Debito Pubblico, di cui si tratta, sono generalmente conosciuti dagli uffici e dai contabili cui la presente è diretta, il Ministero non si diffonderà a qui descrivere le forme e i distintivi delle cedole del Prestito Nazionale 1866 e dei consolidati 5 e 3 per cento, bastando all' uopo riportarsi alle indicazioni contenute per le prime nel decreto legislativo del 19 settembre 1866, n. 3230, e per le seconde nel Regio decreto 18 luglio 1870, n. 5756.

Distinte ed elenchi. — Gli esattori delle imposte dirette ricevendo dai contribuenti le cedole di Debito Pubblico delle specie suindicate in luogo di denaro, potranno richiedere che le cedole medesime siano accompagnate da tanti elenchi firmati dal presentatore, quante sono le specie di cedole esibite; e cioè separatamente per le cedole del Prestito Nazionale, per quelle dei consolidati, e secondo che le cedole siano scadute.

Così i ricevitori e i tesorieri provinciali, ricevendo in versamento rispettivamente dagli esattori e dai ricevitori le dette cedole, potranno esigere che le medesime siano accompagnate da elenchi descrittivi colle distinzioni sunnotate.

Non occorre soggiungere che nulla è innovato per quanto si riferisce all' obbligo nei tesorieri provinciali di accompagnare con appositi elenchi le cedole nelle spedizioni mensili che ne devono fare alla Direzione generale del Debito Pubblico, osservate le norme in vigore per la distinzione delle scadenze.

Valore delle cedole. — Le cedole del Prestito Nazionale e dei consolidati devono essere ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Steto *per il loro importo netto,* cioè sotto deduzione della ritenuta per tassa di ricchezza mobile, eccettuate ben inteso quelle riferibili a scadenze dell' anno 1868, le quali sono esenti da ritenuta e che perciò si devono ricevere per il loro montare nominale.

L' importo netto è stabilito cedola per cedola in base ai computi seguenti, cioè:

A. — *Per le cedole delle obbligazioni del Prestito Nazionale.*

VALORE delle cedole	IMPORTO NETTO DELLE CEDOLE								
	al 1 aprile 1869	al 1 ottobre 1869 e 1 aprile 1870	al 1 ottobre 1870	al 1 aprile 1871	al 1 ottobre 1871	al 1 aprile 1872	al 1 ottobre 1872	al 1 aprile 1873	al 1 ottobre 1873
2 50	2 39	2 28	»	»	»	»	»	»	»
5 »	4 78	4 56	»	»	»	»	»	»	»
6 40	»	»	6 18	6 14	6 10	6 11	6 13	6 14	6 15
7 50	7 17	6 84	»	»	»	»	»	»	»
10 »	9 56	9 12	»	»	»	»	»	»	»
12 50	11 95	11 40	»	»	»	»	»	»	»
12 80	»	»	12 36	12 28	12 20	12 22	12 25	12 28	12 31
19 20	»	»	18 54	18 41	18 29	18 34	18 38	18 42	18 46
25 »	23 90	22 80	»	»	»	»	»	»	»
25 60	»	»	24 73	24 55	24 39	24 45	24 50	24 56	24 62
32 »	»	»	30 91	30 69	30 49	30 56	30 63	30 70	30 77
50 »	47 80	45 60	»	»	»	»	»	»	»
64 »	»	»	61 81	61 37	60 98	61 12	61 26	61 40	61 54
125 »	119 50	114 »	»	»	»	»	»	»	»
128 »	»	»	123 63	122 75	121 96	122 23	122 51	122 80	123 09
250 »	239 »	228 »	»	»	»	»	»	»	»
320 »	»	»	309 07	306 87	304 90	305 58	306 28	306 99	307 72
500 »	478 »	456 »	»	»	»	»	»	»	»
640 »	»	»	618 13	613 74	609 81	611 17	612 56	613 98	615 45
1,250 »	1,195 »	1,140 »	»	»	»	»	»	»	»
1,280 »	»	»	1,236 26	1,227 48	1,219 62	1,222 33	1,225 12	1,227 97	1,230 89
2,500 »	2,390 »	2,280 »	»	»	»	»	»	»	»
3,200 »	»	»	3,090 65	3,068 69	3,049 05	3,055 84	3,062 79	3,069 92	3,077 23
6,400 »	»	»	6,181 29	6,137 38	6,098 10	6,111 68	6,125 59	6,139 85	6,154 46

B. — *Per le cedole delle cartelle dei Consolidati 5 e 3 0/0.*

VALORE delle cedole	IMPORTO NETTO DELLE CEDOLE			
	al 1 aprile 1869	al 1 luglio, al 1 ottobre 1869; al 1 gennaio, al 1 aprile, al 1 luglio, al 1 ottobre 1870; al 1 gennaio 1871	al 1 aprile 1871	al 1 luglio 1871 e successive
1 50	1 43	1 37	1 33	1 30
2 50	»	2 28	»	2 17
3 »	2 87	2 74	2 67	2 60
5 »	»	4 56	»	4 34
6 »	5 74	5 47	5 34	5 21
12 50	»	11 40	»	10 85
15 »	14 34	13 68	13 35	13 02
25 »	»	22 80	»	21 70
30 »	28 68	27 36	26 70	26 04
50 »	»	45 60	»	43 40
75 »	71 70	68 40	66 75	65 10
100 »	»	91 20	»	86 80
150 »	143 40	136 80	133 50	130 20
250 »	»	228 »	»	217 »
450 »	430 20	410 40	400 50	390 60
500 »	»	456 »	»	434 »

Prescrizione. — La Direzione Generale del Debito Pubblico non rimborsando ai Tesorieri provinciali il montare di cedole che fossero portate nei conti come pagate dopo trascorsi i cinque anni dalla scadenza, essendo tali competenze prescritte a forma dell'articolo 37 della legge 10 luglio 1861, n. 94, sarà mestieri che i detti tesorieri provinciali, e così per la loro parte i ricevitori provinciali e gli esattori si rifiutino a ricevere cedole già colpite dalla prescrizione quinquennale.

Per le cedole prossime a prescrizione il decreto Ministeriale del 24 gennaio 1873 fissa i limiti di tempo abbastanza larghi perchè l'esattore ed il ricevitore possano in ogni caso procurarne l'incasso nella tesoreria provinciale prima che la loro scadenza sia avvenuta.

Quietanze di versamento. -- Per il montare netto delle cedole presentate dai contribuenti gli esattori rilascieranno ricevuta nei modi stabiliti dal citato regolamento 1. ottobre 1871, non altrimenti che fosse versato denaro, ed alle epoche prescritte ne faranno versamento come denaro ai ricevitori provinciali che ne daranno loro discarico mediante ricevuta a norma del ripetuto regolamento.

I ricevitori provinciali a loro volta comprenderanno le dette cedole come denaro nei periodici versamenti che sono tenuti di fare ai rispettivi tesorieri provinciali, i quali ne daranno discarico emettendo corrispondenti quietanze di versamento in conto entrate delle imposte dirette nei modi stabiliti dal vigente regolamento di contabilità generale, e delle istruzioni generali sul servizio del Tesoro, avvertendo che gli importi che si riferiscono alle cedole dei consolidati 5 e 3 per cento e pel Prestito Nazionale versate dai ricevitori dovranno essere riportati separatamente nelle quietanze, aggiungendo a mano nella specificazione dai valori un'altra rubrica intitolata: *Cedole di Debito Pubblico.*

Le cedole, che per tal modo affluiscono alle tesorerie provinciali saranno dalle medesime contabilizzate fra i ricapiti dei pagamenti fatti in ciascun mese per conto dell'Amministrazione del Debito Pubblico; epperò riguardo al loro invio alla Direzione Generale del Debito Pubblico, ed al modo con cui i tesorieri provinciali ne riceveranno rimborso a cura di questo Ministero sulla base degli accertamenti datine dalla Direzione Generale suddetta, rimangono ferme le disposizioni attualmente in vigore.

Dimostrazione periodica. — I tesorieri provinciali dovranno tenere nota delle cedole di Debito Pubblico loro versate come sopra dai ricevitori provinciali, e delle medesime compileranno alla scadenza di ogni decina una dimostrazione conforme al seguente modello:

Tesoreria Provinciale di

Prospetto *delle cedole semestrali di Obbligazioni del Prestito Nazionale 1866, e di cartelle dei Consolidati 5 e 3 per cento versate come denaro dal ricevitore provinciale nei periodi sottonotati.*

EPOCHE dei versamenti	IMPORTI DELLE CEDOLE VERSATE AL NETTO della ritenuta per tassa di ricchezza mobile						In complesso
	del Prestito Nazionale		del Consolidato 5 o/o		del Consolidato 3 o/o		
	scadute	durante il trimestre che precede la scadenza	scadute	durante il semestre che precede la scadenza	scadute	durante il semestre che precede la scadenza	
Precedenti dal . . . . al . . .							

li 187

Visto : **Il Controllore**

Tesoriere provinciale

Tale prospetto sarà firmato dal tesoriere provinciale e porterà inoltre il visto del controllore, ed a cura delle Intendenze di finanza sarà spedito a questo Ministero (Direzione Generale del Tesoro) insieme all'altro che viene trasmesso per gli effetti della circolare 6 dicembre 1872, n. 84432. 15605.

Arretrati d' imposte. — Per togliere ogni dubbio si avverte che le cedole dei debiti suddetti dovranno essere ricevute anche in pagamento degli *arretrati* delle imposte dirette dovute allo Stato sotto l'osservanza delle suaccennate disposizioni.

I signori prefetti ed intendenti di finanza, ai quali si spedisce un conveniente numero di esempiari della presente circolare, sono pregati di curarne la pronta diramazione rispettivamente i primi ai ricevitori ed agli esattori delle imposte dirette della provincia, ed i secondi ai tesorieri provinciali per opportuna intelligenza e norma, e vorranno poi essere compiacenti di dare atto a questo Ministero del ricevimento della circolare medesima con cenno della fattane distribuzione.

Gazzetta Uff. 1873 *N.* 27.

MODELLI

Digitized by Google

Mod. o. I
Art. 2 dei Regol. pag. 6.

PROVINCIA di . . . . . .

Tabella generale delle esattorie della provincia

Circoodari o Distretti	Esattorie	Comuni che compongouo le esattorie	Data dei decreti con cui furono approvate le esattorie consorziali e le divisioni di un comune in più esattorie.	*Annotazioni*
1	2	3	4	5

IL PREFETTO

Avvertenze

Questa tabella è formata secondo il modello A anoesso al Regolamento ,1 ottobre 1871, a cui vi fu aggiunta la finca n. 5. — Essa giova molto a mettere i Comuni io condizione di procedere con sicurezza nelle pratiche loro incumbenti per l'allogameuto delle esattorie comunali o consorziali I prefetti dovrebbero diramarla nella rispettiva provincia colle opportuoe istruzioni sulle incumbenze dei comuni o consorzio di comuni a seconda delle rispettive circostanze emergenti dalla tabella stessa, onde non lasciare incerte le Giuote o le Rappresentanze consorziali, come avvenne nel 1872 pegli allogamenti delle esattorie del quinquennio 1873-77

Per completare la tabella si avraono presenti le seguenti indicazioni.

I circondari, le esattorie di ciascun circondario ed i comuoi di ciascuna esattoria si inscrivooo per ordine alfabetico.

Nella colonna 2, quando si tratti di esattorie consorziali, si iodica il solo capoluogo dell'esattoria, e oella colonoa 3 tutti i comnni che la compongooo.

Quaodo un comune sia diviso in più esattorie, si indica oella colonna 2 il comune col oumero d'ordine dell'esattoria, e nella coiooona 3 la pretura o le preture di cui ciascuna esattoria fu costituita.

I comuoi che abbiano uo'unica esattoria, si indicaoo oella colooos 2, e nella coloooa 3 si scrive la parola *isolato.*

Per le esattorie consorziali esisteoti in virtù di decisione del ministro, si iodica nella coloooa 4 la data delle decisiool stesse.

Digitized by Google

Mod. II
Art. 3, 6, 7 della Legge } p. 41.
Art. 5, 6, 7 del Regol. }

N.

PROVINCIA DI . . . . . .

INTENDENZA DI FINANZA

Avviso d'Asta

per l'appalto delle esattorie della provincia.

Dovendosi procedere alla aggiudicazione per asta pubblica dell'esercizio delle Esattorie per il quinquennio 1873-1877 ai termini della Legge del 20 aprile 1871, N. 192 (Serie II) si rende noto quanto segue:

I. Nei luoghi, nei giorni e nelle ore designati nella Tabella riportata in calce al presente avviso dinanzi alle competenti Autorità saranno tenuti gli esperimenti d'asta per il concorso all'esercizio delle Esattorie nella Tabella stessa indicate.

II. Gli oneri, i diritti ed i doveri dell'Esattore sono quelli determinati dalla Legge del 20 aprile 1871, N. 192, dal Regolamento approvato col Regio Decreto del 1. ottobre 1871, N. 462, (Serie II), dal Regio Decreto del 7 ottobre 1871, N. 479 (Serie II), e dai capitoli normali approvati col Decreto Ministeriale del 1. ottobre 1871, N. 463, (Serie II).

Inoltre l'Esattore è obbligato ad osservare i capitoli speciali che per ciascuna Esattoria siano stati deliberati.

III. L'aggiudicazione dell'esercizio della Esattoria sarà fatta a colui che avrà offerto il maggiore ribasso sull'aggio sul quale verrà aperto l'incanto.

Non sono ammesse offerte di ribasso inferiori ad un centesimo di lira.

Non si addiviene all'aggiudicazione se non vi sono offerte almeno di due concorrenti.

IV. L'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione. Il Comune soltanto quando sia intervenuta l'approvazione del Prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

V. Non possono concorrere all'asta quelli che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 14 della Legge del 20 aprile 1871, N. 192.

VI. Per essere ammessi all'asta, devono i concorrenti, a garanzia delle loro offerte, aver eseguito il deposito della somma indicata nella unita Tabella, somma la quale corrisponde a 2 0[0] dell'ammontare presunto delle annuali riscossioni.

VII. Il deposito può essere effettuato in danaro o in rendita pubblica dello Stato al valore di lire (1) per ogni 5 lire di rendita, desunto dal listino di borsa inserito nella Gazzetta ufficiale del Regno del giorno (2) Numero 115.

(1) Si pone il prezzo del listino.
(2) S'indica il giorno della Gazzetta Uff. del Regno da cui è desunto il valore della rendita.

Digitized by Google

VIII. I titoli del debito pubblico offerti in deposito, se al portatore, devono avere unito le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da' un Agente di cambio o da un Notaro.

IX. Il deposito deve essere comprovato mediante presentazione, alla Commissione che tiene l'asta, di regolare quietanza della cassa del Comune, di quella della Provincia, o della Tesoreria governativa. — Chiusa l'asta i depositi fatti a garanzia della medesima sono immediatamente restituiti, per ordine di chi presiede l'asta, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

X. Nei 30 giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione della aggiudicazione, l'aggiudicatario sotto pena di soggiacere agli effetti comminati dall'art. 1. dei capitoli normali approvati con Decreto Ministeriale del 1. ottobre 1871, n. 463 (Serie II), dovrà presentare nel preciso ammontare sotto indicato la cauzione definitiva in beni stabili o in rendita pubblica italiana ai termini e nei modi stabiliti dall'art. 17 della Legge del 20 aprile 1871 e dall'articolo 19 del Regolamento approvato con R. Decreto del 1. ottobre stesso anno, n. 462 (Serie II).

XI. Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione si fa all'atto della aggiudicazione, e si accetta regolarmente dal dichiarato entro 24 ore col ritenere obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 14 della Legge.

XII. Con avviso separato, affisso nella sala ove sarà tenuta l'asta, s'indicherà, secondo che prescrive l'articolo 10 del Regolamento, se l'asta ha luogo a candela vergine o per offerte segrete.

XIII. Le spese d'asta del contratto e della cauzione saranno a carico dell'aggiudicatario, tenuto conto però che a termini dell'articolo 99 della Legge del 20 aprile 1871 sono esenti dalle tasse di bollo e di registro gli atti preliminari del procedimento d'asta, i verbali di deliberamento, gli atti di cauzione, ed i contratti di esattoria.

XIV. Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso sono visibili presso l'Intendenza di finanza, l'Agenzia delle imposte dirette, e la Segreteria comunale nelle ore d'ufficio, la Legge, il Regolamento, i Decreti, ed i capitoli normali di sopra citati, non che i capitoli speciali che siano stati deliberati.

. . . . li 187

L'INTENDENTE

(segue la tabella)

Tabella indicante i luoghi, i giorni e l'ore d'incanto.

Esattorie che si pongono all'asta	Comuni compresi nel distretto di ciascuna Esattoria	Mese giorno ed ora in cui si apre l'asta	Comune e locale in cui si tiene l'asta	Aggio per ogni cento Lire di versamenti sui quale l'asta è aperta	Ammontare presunto delle riscossioni annuali	Ammontare della cauzione	Ammontare del deposito da farsi per concorrere all'asta	CONDIZIONI essenziali dei capitoli speciali

N.

Mod. III
Art. 3. della Legge. } p. 9 a 10
Art. 5 del Regolamento.

PROVINCIA DI . . . .

Il Sindaco della Città di (1) . . . . . .

AVVISA

Che inerentemente alla deliberazione dei Consiglio comunale 15 luglio 1872 fu stabilito di allogare l'esercizio dell'esattoria comunale pel quinquennio 1873-77 con nomine dell'esattore sopra terna, e si fa quindi invito agli aspiranti di presentare le loro istanze al sottoscritto entro il termine perentorio del giorno (2) . . . . . .

Gli oneri, i diritti ed i doveri dell'Esattore sono quelli determinati dalla legge 20 aprile 1871 n. 192 (Serie 2), dal Regolamento approvato coi Regio Decreto 1 ottobre 1871 n. 462, (Serie 2), dai R. Decreto 7 ottobre 1871 n. 469 (Serie 2), dai R. Decreto dei 7 ottobre 1871 n. 429 (Serie 2) e dai capitoli normali approvati coi Decreto Ministeriale del 5 ottobre 1871, n 463 (Serie 2).

Inoltre l'Esattore è obbligato ad osservare i capitoli speciali che sono stati deliberati per l'esercizio dell'esattoria di questo comune e sono ostensibili presso la segretaria d'uffizio ogni giorno dalle ore 10 antim. alle ore 3 pom.

Le domende degli aspiranti dovranno essere corredate.

1. Della dichiarazione che si accetta la nomina per il quinquennio alle condizione stabilite dalla legge, cioè, cogli oneri, diritti e doveri come sopra indicati.

2. Dal certificato del deposito in ragione dei 2 p. o|o della somma annuale da riscuotersi, presunta a tale effetto in lire (3). . . . .

L'importo della cauzione è determinato in lire (4) . . . . . e viene assunta nei modi di legge.

Non possono farsi aspiranti quelli che si trovano in uno dei casi di incompatibilità prescritti dall'art. 14 della Legge del 20 aprile 1871, n. 192 (Seria II.).

Il deposito può essere effettuato in danaro o in rendita pubblica dello Stato al valore desunto dai listino di borsa inserito nella Gazzetta uffiziale dei Regno del giorno, in cui viene prodotto la domenda. (5).

Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, mentre non si accettano offerte per persona da dichiarare

Venezia, li . . . . . . Il Sindaco (6)

(1) Se l'avviso contempla un'esattoria consorziale si pubblica dalla Presidenza dei Consorzio, mutandone relativamente a rispettivamente il contesto.

(2) Si precisa l'ultimo giorno ed ora fino a che si ricevono la istanze.

(3) Si indica la somma totale delle imposta e sovraimposte dirette erariali, provinciali e comunali, ed ove venga affidata all'esattore anche la riscossione dei redditi patrimoniali dal comuna anche la somma annua di questi.

(4) La cauzione è determinata nella sesta parte della somma totale di riscossione annua

(5) Si può stabilire anche un determinato giorno.

(6) Quest'avviso può essere pubblicato ed anche spedito particolarmente a questa a quella persona. Meglio è fare l'uno a l'altro.

Mod IV
Art. 10 del Reg. p. 52

N.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Avvisa

Gli aspiranti all' Asta per l' appalto dell' Esattoria Comunale di . . . . . per l' esercizio quinquennale 187 -18 .

Che l' asta si tiene a candela vergine a termini dell' articolo 94 del Regol. sulla contabilità generale dello Stato, così espresso:

Art. 94. (1)

(ovvero)

che l' asta si tiene per offerte segrete, a senso e pegli effetti degli articoli 93 e 95 del Regol. sulla contabilità generale dello Stato, così espressi:

Art. 93.

Art. 95. (2)

. . . . *li* 187

Per la Giunta Municipale

(1) Si trascrive l' articolo 94.
(2) Si trascrivono gli articoli 93 e 95 del succitato regolamento, contenuto nella Raccolta delle leggi e decreti del Regno d' Italia 1870 pag. 1903.

Digitized by Google

Mod. V
Art. 8 e 9 della legge. } p. 52 e 59
Art. 12 e 13 del reg.

PROVINCIA *di*
CIRCONDARIO *di*
COMUNE *di* (1)

Venezia, li . . . . . .

In seguito ail' avviso . . . . della R. Intendenza provinciale di finanza viene oggi aperta l' asta per aggiudicare l' esercizio dell' Esattoria comunale di (2) . . . . . per il quinquennio 18 . . . . ai termini della Legge 20 aprile 1871 n. 192. Serie II.
A tale effetto sono presenti: (3)

Il Sig. . . . . *Sindaco Presidente*
» . . . . *Assessore*
» . . . . *id.*
» . . . . *Delegato Governativo*
» . . . . *Segretario Comunale*

Premesso che l' asta ha luogo secondo le prescrizioni della legge di Contabilità generale dello Stato 11 agosto 1870 n. 5784 in quanto non siano variate dalla legge speciale 20 aprile 1871 n. 192, Serie II. per la riscossione delle imposte dirette;

Premesso che l'avviso d' asta suaccennato fu pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziari, e nel capoluogo della provincia, nonchè nel comune di (4) . . . . . ed inoltre in tutti i comuni della provincia e nei capi-luoghi delle provincie di . . . . . . come dagli annessi certificati;

Tenuti esposti nella sala dell' incanto l' avviso d' asta, nonchè l'altro avviso sul modo dell' asta;

Resi ostensibili e letti i capitoli normali e speciali per l' esercizio dell' esattoria;

Si dichiarò aperto l' incanto e vien fatta a ciascuno dei concorrenti l' espressa domanda, se egli, od il suo mandante, o la persona da dichiararsi si trovi in alcuna delle incompatibilità contemplate dall' art. 44 della legge a senso e pegli effetti dell' articolo 10 del regolamento 1 ottobre 1871.

(1) Si scrive la denominazione del comune, nel quale si esercita l' esattoria; se è un consorzio la denominazione del Comune, dove risiede l' uffizio esattoriale, come capoluogo consorziale.

(2) Se trattasi di esattoria consorziale si scriverà: dell' esattoria consorziale dei comuni di . . . . , indicando tutti i comuni; e quindi;

(3) In luogo della Giunta s' indica la Rappresentanza consorziale o la sua delegazione.

(4) Parimenti s' indicano i comuni consorziali, se trattasi di esattoria consorziale.

Si presentarono pertanto li Signori:

N. N, il quale, fatto il deposito di L. . . . . in Viglietti di Banca e la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità contemplate dalla legge, offre il ribasso sull' aggio del . . per o/o di . . . . . .

N. N., il quale fatto il deposito di L. . . . . . in Rendita italiana mediante le Obbligazioni N. . . . . . portanti le rendita complessiva di L. . . . . , che secondo il listino viene computata al . . p. o/o nella somma suespressa (I Titoli suindicati portano uniti i coupons colla data da . . . .) ed offre il ribasso di L. . . . . .

N. N., il quale fatto il deposito di L. . . . . . mediante ricevuta dell' esattore comunale . . . . . . N. . . . che prova il versamento della somma suindicata, offre L. . . . . .

Invitati successivamente uno ad uno a migliorare l'offerta si ebbero i seguenti risultati

N. N. offre . . . . .

N. N. offre . . . . .

Cessata le gara e chiusa l'asta, ritirati i depositi dagli offerenti, meno quello del miglior oblatore, il presidente proclama che il Signor . . . . avendo offerto di assumere l'esercizio dell'Esattoria del Comune di (5) . . . . pel quinquennio . . . . . . verso il correspettivo del . . . per cento, e quindi col migliore ribasso fra tutti i concorrenti, la Giunta comunale di (6) . . . . . aggiudica ad esso Sig. . . . . l'esercizio dell'Esattoria verso il correspettivo come sopra di . . . per cento, a senso e pegli effetti della legge 20 aprile 1871 n. 192 del Regolamento 1 ottobre 1871 n. 462, del Decreto Reale 7 ottobre 1871 n. 479, e dei capitoli normali approvati col Decreto ministeriale 1 ottobre 1871 n. 463, nonchè dei Capitoli parziali (7) approvati dal Consiglio comunale . . . . e sanciti dal R. Prefetto; i quali atti firmati dall'aggiudicatario formano parte integrante del presente processo verbale. (8)

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto.

L' Aggiudicatario (9)

La Giunta

»

» *Il Delegato governativo*

» »

Il Segretario comunale

»

(5) Come all'annotazione n. 2.

(6) Se trattasi di consorzio in luogo della giunta comunale si scrive la Rappresentanza consorziale o la delegazione di essa.

(7) Se trattasi di consorzio li capitoli parziali sono approvati dalla rappresentanza consorziale e quindi si scrive analogamente in luogo delle parole consiglio comunale.

(8) È superfluo dichiarare che si variano le indicazioni secondo che variano le circostanze di tempo, di luogo e di persone, servendo il modello come norma generica.

(9) L'aggiudicatario all'atto della firma elegge il suo domicilio quando non l'abbia già nel Comune o nel Comuni che formano il Consorzio. Ad ogni modo è bene che lo indichi anche in questo caso.

Mod. VI
Art. 24 del Regolamento
pag. 100.

PROVINCIA DI . . . .

PATENTE

il Prefetto della Provincia.

Visto l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto reale del 1. ottobre 1871, n. 462 (Serie 2.).

Visto il Contratto (1)
in virtù del quale il Sig. (2)
è nominato (3) . . . . . . del (4)
per il (5)

Visto la domanda (6)
in data del . . . . colla quale si chiede il rilascio della patente d'esercizio al suindicato . . . .

Autorizza il sig. . . . . ad esercitare le sue funzioni di (7) . . . . por il (8) . . . .
a cominciare da 1. gennaro 187 . .
. . . .

Al detto (9) . . . . incombe il dovere e spetta il diritto di esigere le imposte dirette nei modi, nelle forme ed alle epoche stabilite dalla legge del 20 aprile 1871, n. 192 — serie 2. — del regolamento del 1. ottobre 1871, dal decreto reale sulla riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali, e dai capitoli normali e speciali.

Dato dalla Prefettura, il

IL PREFETTO

NB. Questa formula oltrecchè per la patente all'Esattore può servir anche pel sostituto, nei casi previsti dalla legge: e variata opportunamente anche pel sorvegliante.

(1) Si citerà la data del contratto conchiuso fra l'esattore, il comune od il consorzio, ed il prefetto nei sensi previsti dall'art. 13 della legge, ovvero la data del decreto del prefetto che nomina il sorvegliante.
(2) Cognome, nome e paternità dell'esattore.
(3) *Esattore* o *Sorvegliante* o *sostituto.*
(4) Si indicheranno l'esattoria ed i comuni che la compongono.
(5) Periodo per il quale deve durare il contratto d'esattoria.
(6) Della giunta o rappresentanza consorziale.
(7) *Esattore* o *sorvegliante* o *sostituto.*
(8) Si dirà: *del predetto Comune* o *consorzio.*
(9) *Esattore* o *sostituto.*

Mod. VII
Art. 21 della legge } pag. 109
Art. 25 del Regol. }

N. ______

LA GIUNTA MUNICIPALE

DI . . . .

AVVISA

Che in seguito alla stipulazione del contratto . . . . . .
per l'esercizio dell'Esattoria Comunale pel quinquennio 187 - 18
e dopo le guarentigie di legge, il Regio Prefetto con Patente . . .
. . . . ha autorizzato il Sig. . . . .
ad esercitare le sue funzioni di Esattore del Comune di . . . . .

L'Uffizio dell'Esattoria è posto nella Parrocchia di . . . .
. . . . all'Anagrafico N. . . . nero.

L'Uffizio suddetto deve rimanere aperto per le riscossioni e pagamenti:

a) dalle ore 9 ant. alle ore 3 pom. di ogni giorno feriale;

b) dalle ore 11 ant. alle ore 2. pom. di ogni giorno festivo;

c) dal levare al tramontare del sole in cadaun ultimo giorno della scadenza fissata per le esazioni a scosso e non riscosso a seconda dei relativi avvisi di pagamento.

E poichè il contribuente può pagare entro l'ottavo giorno dalla scadenza, l'uffizio dell'Esattoria sarà aperto per la riscossione dal levare al tramontare del sole, anche l'ottavo giorno dalla scadenza, e se sarà giorno festivo, il giorno susseguente.

Il presente Avviso pubblicato nei soliti luoghi e nell'Album pretorio a comune notizia, sarà tenuto costantemente esposto nell'Uffizio dell'Esattoria a senso e pegli effetti dell'articolo 25 del Regolamento 1. Ottobre 1872 N. 462.

. . . *li* . . . . .

IL SINDACO

Mod. VIII
Art. 22 della legge. } p. 111.
Art. 26 del regol.

PROVINCIA *di* CIRCONDARIO *di*

ESATTORIA DI

PATENTE

L' Esattore del Comune di

In virtù degli articoli 22 della Legge 20 aprile 1871 e 26 dell' ammesso Regolamento approvato col Reale Decreto 1 ottobre 1871 volendo farsi coadiuvare nell' esercizio dell' Esattoria del Comune di

Nomina

Il Sig.

a Collettore, e lo autorizza ad esercitare le funzioni coi doveri e diritti previsti dalla legge e Regolamento sulla riscossione delle imposte dirette nei modi e forme e nelle epoche da esso stabilite, senza alcun vincolo o limite tenendo per rato e fermo quant' esso sarà per fare in tale sua specialità.

L' ESATTORE
N. N.

N. . . . *li* . . . .

Visto, si approva la nomina a Collettore del Sig. N. N.

Il R. Prefetto

Digitized by Google

Mod. **IX.**
Art. 59 della legge. } p. 200
Art. 27 28 del reg.

PROVINCIA *di* CIRCONDARIO *di*

(1)

Patente d' esercizio

Il Sindaco del (2)
Vista la nomina fatta dal Sig. Esattore
In virtù dell' Articolo 27 Regolamento 1 Ottobre 1871 e sulla delibera della (3) in data
Rilascio al Sig. del fu
domiciliato a la presente Patente di Messo addetto a questa Esattoria di per le (4) con tutti i diritti e doveri e comminatorie previste dalla Legge 20 Aprile 1871 ed annesso Regolamento.
La presente è personale, e sarà dal Messo, nell' esercizio di sue funzioni, mostrata ad ogni richiesta.

li 187

IL SINDACO

Il Procuratore del Re presso il R. Trib. Civ. e Corr. di

Visto l' Art. 28 del Reg. 1. Ottobre 1871, per la riscossione delle imposte dirette;
Vista la domanda del Sig.
Esattore di
Vista la delibera della (5)

Autorizza

Il Sig. di
ad esercitare le funzioni di Messo addetto all' Esattoria di conferendogli tutte le facoltà e poteri della Legge e Regolamento accordati a tale carica per la riscossione delle imposte dirette.

Il Procuratore del Re

(1) Municipio o Consorzio di (2) Comune o la presidenza dei Consorzio di (3) Giunta Municipale o rappresentanza consorziale. (4) notificazioni od esecuzioni. (5) Giunta Municipale o Rappresentanza di

Mod. X
Art. 26 del Regol. pag. 111

L' ESATTORE COMUNALE DI . . . . . (1)

Avvisa

Che cessata per espiro del termine stabilito (2) la patente rilasciata al Sig. (3) . . . . per l' esercizio di Collettore dell' esattoria comunale di (4) . . . . in data (5) . . . . al n. . . . . fu munito di patente per l' esercizio medesimo il Sig. . . . . in data . . . . . . al n. . . . . , resa esecutoria da R. Prefetto con visto. . . . . al n. . . . . . (6)

Locchè si porta a pubblica notizia per ogni effetto di ragione e di legge.

. . . . , li . . . . 18 . .

L' ESATTORE

1. Se trattasi di esattoria consorziale s' indicano i comuni che la compongono.
2. Se la patente è *revocata*, o *cessata per morte*, alle parole *cessata per espiro del termine stabilito* si sostituiscono le altre *essendo cessata per revoca* o *per morte* ecc.
3. Cognome, nome e paternità del Collettore cessato.
4. Indicazione del comune o dei comuni.
5. Data e numero della Patente che va a cessare.
6. Se al Collettore cessato non fu sostituito alcun' altro, allora si annunzia soltanto la cessazione di quello e si omettono le ulteriori indicazioni.

Digitized by Google

Mod. XI
Art. 24 della Legge }
Art. 30 del Regolamento } p. 116.

PROVINCIA di | COMUNE di

Imposta sui terreni

per l' anno 187

Si rende noto che a termini dell' art. 24 della Legge sulla riscossione delle imposte dirette del 20 aprile 1871, N. 192 (serie 2a) e dell' articolo 30 del Regolamento approvato con Decreto Reale del 1.° ottobre 1871, N. 462 (serie 2a) il ruolo (1) dell' imposta sui terreni per l' anno 187 si trova depositato nell' Ufficio Comunale, e vi rimarrà per otto giorni a cominciare da oggi.

Chiunque vi abbia interesse potrà esaminarlo dalle ore aut. alle ore pom. di ciascun giorno.

Da questo giorno gli inscritti nel ruolo sono legalmente costituiti debitori della somma ad ognuno di essi addebitata, ed è loro obbligo di pagarla a rate uguali alle seguenti scadenze:

1.a scadenza al . . . . .
2.a scadenza al . . . . .
3.a scadenza al . . . . .
4.a scadenza al . . . . .
5.a scadenza al . . . . .
6.a scadenza al . . . . .

Si avvertono i contribuenti che per ogni lira d' imposta scaduta e non pagata alla relativa scadenza, s' incorre di pien diritto nella multa di centesimi 4.

Contro gli errori che fossero incorsi nei ruoli, i contribuenti, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente avviso, possono ricorrere all' Intendente di Finanza, ed entro sei mesi ai Tribunali ordinari.

Il reclamo in niun caso sospende l' obbligo di pagare l'imposta alle scadenze stabilite.

Dalla residenza Municipale addì 187

Il Sindaco

(1) Principale o suppletivo.

Digitized by Google

Mod. XII
Art. 24 della Legge } p. 116.
Art. 30 del Regolamento }

PROVINCIA
di

COMUNE
di

Imposta sui fabbricati

per l'anno 187

Si rende noto che a termini dell'art. 24 della Legge sulla riscossione delle imposte dirette del 20 aprile 1871, N. 192 (serie 2a) e dell'articolo 30 del Regolamento approvato con Decreto Reale del 1.° ottobre 1871, N. 462 (serie 2a) il ruolo (1)
dell'imposta sui fabbricati per l'anno 187 si trova depositato nell'Ufficio Comunale, e vi rimarrà per otto giorni a cominciare da oggi.

Chiunque vi abbia interesse potrà esaminarlo dalle ore ant. alle ore pom. di ciascun giorno.

Da questo giorno gli inscritti nel ruolo sono legalmente costituiti debitori della somma ad ognuno di essi addebitata, ed è loro obbligo di pagarla a rate uguali alle seguenti scadenze:

1.a scadenza al . . . . .
2.a scadenza al . . . . .
3.a scadenza al . . . . .
4.a scadenza al . . . . .
5.a scadenza al . . . . .
6.a scadenza al . . . . .

Si avvertono i contribuenti che per ogni lira d'imposta maturata e non pagata alla relativa scadenza, s'incorre di pien diritto nella multa di centesimi 4.

Dalla residenza Municipale addì 187

Il Sindaco

(1) Principale o suppletivo.

Digitized by Google

(*Estratto del regolamento approvato con regio decreto del* 28 *agosto* 1870, *n.* 5832.)

Art. 59. Entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo possono i contribuenti fare opposizione presso l' Intendente di Finanza per essere stata omessa, o per non essere stata fatta a forma dell' articolo 29 la prescritta notificazione dell'avviso (mod. *H*), senza pregiudizio del loro diritto di ricorrere alle Commissioni.

L'Intendente, ove gli risulti fondata l'opposizione, riterrà come non avvenuta la dichiarazione o la rettificazione fatta di ufficio, e provvederà per lo sgravio delle corrispondenti quote d' imposta, ordinando all' agente di riprendere le operazioni di accertamento.

Art. 60. Per gli errori materiali incorsi nel ruolo, i contribuenti possono ricorrere all' Intendente entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del ruolo medesimo; od entro lo stesso termine l'agente può chiedere all' Intendente la facoltà di rettificare gli errori materiali che esso abbia scorto a danno dei contribuenti.

Non sono errori materiali quelli che implicano questioni d'imponibilità o d'apprezzamento di reddito.

I ricorsi per errori materiali non sospendono in verun caso l'esazione dell'imposta, salvo i rimborsi che potessero essere in seguito ordinati.

Art. 61. Per qualsivoglia questione riguardante il debito dell'imposta, è ammesso il ricorso all' autorità giudiziaria entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione del ruolo.

Per le questioni che non siano state definitivamente risolute in via amministrativa prima della formazione del ruolo, e per quelle contemplate nell'articolo 68, il termine di sei mesi per adire l'autorità giudiziaria non decorre che dal giorno della notificazione al contribuente dell'ultima decisione delle commissioni, che sia definitiva per sua natura o tale sia divenuta per mancanza d'appello, a' termini degli articoli 40 e 42.

In tutti i casi il ricorso all' autorità giudiziaria deve essere corredato dal certificato dell' eseguito pagamento delle rate di imposta scadute.

Digitized by Google

Mod. XIII
Art. 24 della legge } pag. 116
Art. 30 del Regol. }

PROVINCIA
di

COMUNE
di

IMPOSTA

sui redditi di ricchezza mobile

Si rende noto che a termini dell'art. 24 della legge sulla riscossione delle imposte dirette del 20 aprile 1871, numero 192 (serie 2.), e dell'art. 30 del regolamento approvato con decreto reale 1. ottobre 1871, n. 462 (serie 2.), il ruolo (1) dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile per l'anno 187 . . si trova depositato nell'ufficio comunale e vi rimarrà per otto giorni a cominciare da oggi.

Chiunque vi abbia interesse potrà esaminarlo dalle ore . . . antimeridiane alle ore . . , . . pomeridiane di ciascun giorno.

Da questo giorno gli inscritti nel ruolo sono legalmente costituiti debitori della somma ad ognuno di essi addebitata, ed è loro obbligo di pagarla a rate uguali alle seguenti scadenze:

1. scadenza al . . . . .
2. scadenza al . . . . .
3. scadenza al . . . . .
4. scadenza al . . . . .
5. scadenza al . . . . .
6. scadenza al . . . . .

Si avvertono i contribuenti che per ogni lira d'imposta maturata e non pagata alla relativa scadenza s'incorre di pien diritto nella multa di centesimi quattro.

Dalla residenza municipale, addì 187

IL SINDACO

Digitized by Google

(Estratto dal Regolamento approvato con Regio Decreto del 25 *agosto* 1870, *n.* 5828.

Art. 112. Chi dopo il 30 giugno venga ed avere uno o più cespiti di redditi tassabili in suo nome, deve farne dichiarazione, se si tratta di redditi incerti, entro il termine di tre mesi, e se si tratta di redditi in somma definitiva, nel termine di un mese.

Art. 116. Entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo possono i contribuenti fare opposizione presso l'Intendente per essere stata omessa, o per non essere stata fatta a forme dell'art. 85 la prescritta notificazione degli avvisi (mod *H, I, K*), senza pregiudizio del loro diritto di ricorrere alle commissioni.

L'Intendente, ove gli risulti fondata tale opposizione, riterrà come non avvenute le dichiarazioni e le rettificazioni fatte d'ufficio, e provvederà per lo sgravio delle corrispondenti quote d'imposta, ordinando all'Agente di riprendere le operazioni di accertamento.

Art. 117. Per gli errori materiali incorsi nel ruolo, i contribuenti possono ricorrere all'Intendente entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del ruolo medesimo; ed entro lo stesso termine l'Agente può chiedere all'Intendente la facoltà di rettificare gli errori materiali che esso abbia scorti a danno dei contribuenti.

Questi ricorsi non sospendono in verun caso l'esazione dell'imposta, salvo i rimborsi che potessero essere in seguito ordinati.

Art. 118. Entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo i contribuenti, che non avendo fatto la dichiarazione o rettificazione, si ritennero aver confermato col silenzio il reddito stabilito nell'accertamento precedente, possono ricorrere alla Commissione comunale o consorziale, e provare che nel tempo in cui doveva farsi la dichiarazione il reddito o non esisteva, o era esente dall'imposta, o non era più tassabile mediante ruoli.

Art. 119. Coloro ai quali sia cessato il reddito od un cespite di reddito tassato nel ruolo, possono ottenere lo sgravio della tassa corrispondente ai tempo durante il quale il reddito o il cespite di reddito sia mancato.

Non si fa però luogo a sgravio di tassa fuorchè nei casi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 78.

Per ottenere tale sgravio si deve ricorrere alla Commissione comunale o consorziale entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo o dalla avvenuta cessazione, secondochè questa sia anteriore o posteriore alla pubblicazione stessa.

Art. 120. Nei casi contemplati nel due articoli precedenti, dalla decisione della Commissione comunale o consorziale possono, tanto l'Agente quanto i contribuenti, appellare alla commissione provinciale, e contro le decisioni di questa possono ricorrere alla Commissione centrale.

Per la forma, trasmissione e risoluzione dei ricorsi indicati tanto nei due articoli precedenti, quanto nell'articolo 116, sarà seguito il procedimento ordinario stabilito dal presente regolamento.

Art. 121. Per qualsivoglia questione riguardante il debito dell'imposta è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione del ruolo.

Per le questioni che non siano state definitivamente risolute in via amministrativa prima della formazione del ruolo e per quelle contemplate negli articoli 118 e 119, il termine di sei mesi per adire l'autorità giudiziaria non decorre che dal giorno della notificazione al contribneute dell'ultima decisione delle Commissioni, che sia definitiva per sua natura o tale sia divenuta per mancanza d'appello, a termini degli articoli 87, 96 e 97.

In tutti i casi il ricorso all'autorità giudiziaria deve essere corredato dal certificato dell'eseguito pagamento delle rate d'imposta scadute.

Non sono ammissibili in verun caso i ricorsi in via giudiziaria che riguardino la semplice estimazione dei redditi incerti e variabili delle categorie *B, C, D* e dei redditi definiti, di cui al paragrafo 4 dell'articolo 89.

Qualora i ricorsi siano risoluti in senso favorevole ai contribuenti, si fa luogo al rimborso della somma indebitamente pagata dopo che la sentenza sia passata in giudicato, e si fanno le opportune annotazioni sul registro e sul ruolo.

Digitized by Google

Mod. **XIV**
Art. 25 della legge. } p. 116.
Art. 33 del regolamento. }

PROVINCIA *di* COMUNE *di* ESATTORIA *di*

Il sottoscritto Esattore avverte il Sig.
che trovasi inscritto nei ruoli (1) delle imposte dirette per l'anno 187 per le seguenti somme:

	Articolo del ruolo	Estimo o redditi imponibili	Aliquote per ogni 100 lire d'estimo o reddito			Aliquota complessiva	Ammontare della imposta e sovrimposte
			imposta erariale	sovrimposta			
				provinciale	comunale		
Imposta sui terreni. .							
id. sui fabbricati.							
id. sulla ric. mob.							
Totale dell'imposta e sovrimposta L. .							

Esso deve pagare le suddescritte somme alle seguenti

Scadenze:	Imposte e sovrimposte			
	sui terreni	sui fabbricati	sulla ricchezza mobile	TOTALE
1. rata al . . . . . . L.				
2. rata al . . . . »				
3. rata al . . . . »				
4. rata al . . . . »				
5. rata al . . . . »				
6. rata al . . . . »				
Totali L. .				

Non pagando entro otto giorni successivi a ciascuna scadenza la rata d'imposta, o pagandola solo in parte, il contribuente è assoggettato alla multa di qnattro centesimi per ogni lira della somma non pagata.

Delle rate per le quali si anticipa il pagamento, il contribuente rimane garante fino ad un mese avanti la legale scadenza.

Fatto a 187

L'Esattore

(1) Principali o supplettivi.

MODULO XV
Art. 26 della Legge } p. 122.
Art. 31 del Regolamento }

PROVINCIA *di* . . . . .

ESATTORIA COMUNALE *di* . . . . .
» CONSORZIALE *di* . . . .

Io sottoscritto Esattore *del Comune di* . . . .
(ovvero) *dei Comuni di* . . . .

Rende pubblicamente noto

che il giorno a ore fino alle
ore si troverà (1)
nel solito locale di riscossione posto in
per eseguire le riscossioni delle rate (2) dei tributi diretti, cioè :

1. (3)
2. (3)
3. (3)

rat che scadranno il giorno (4) . . . . .

In pari tempo fa noto che i contribuenti i quali in quel giorno non pagassero o pagassero solamente in parte la rata rispettiva di debito, e che questo pagamento integrale non facessero negli otto giorni successivi alla scadenza alla sede principale della Esattoria posta in (5) saranno assoggettati alla multa di centesimi quattro per ogni lira della somma non pagata a termini dell'articolo 27 della legge 20 aprile 1871, sulla riscossione delle imposte dirette.

Li 187

L'Esattore.

Avvertenza. — Quest'avviso è pubblicato nel Comune capoluogo e in tutti i centri, nei quali l'Esattore deve recarsi per condizione nel contratto.

(1) O personalmente o col mezzo del Collettore N. N. . . . .
(2) Indicare se prima, seconda o terza ecc.
(3) Cioè sui terreni, fabbricati o ricchezza mobile ecc.
(4) Indicare il giorno preciso della scadenza legale.
(5) S'indica il luogo della residenza dell'uffizio esattoriale, mentre l'avviso contempla i luoghi, sui quali l'esattore deve recarsi a riscuotere la rata a termini del contratto almeno otto giorni prima.

Digitized by Google

Pagina

Libro - Mastro

Sig.

AVERE

Pagina Giornale	Data	Titolo di Credito	Documenti a corredo	Dettaglio	TOTALE

Digitized by Google

Mod. **XVIII**
Art. 28 della legge } pag. 128
Art. 32 del Regol. }

Comune *di* — N. d'ord.

Il Signor

ha pagato quanto segue:

Numero degli articoli dei Ruoli	Natura delle Imposte	Somma pagata
	Multe per ritardato pagamento in ragione del 4 per 0/0	
	Spese d'esecuzione	
Il	187	
	Da riportarsi L. . . .	

Imposte e sovrimp. provinciali e comunali	Multe per ritardo al pagamento e spese di esecuzione

Amministrazione delle Imposte dirette

Comune *di* — N. d'ord.

Il Signor

ha pagato quanto segue:

Numero degli articoli del Ruoli	Natura delle imposte	Somma pagata
	Multe per ritardato pagamento in ragione del 4 p. 0/0	
	Spese d'esecuzione	
Il	187	
	L'Esattore	

NB. Queste bollette dovrebbero essere cinque per facciata, e i fogli uniti costituiscono il bollettario a madre e figlia.

Mod. **XIX**
Art. 31 della Legge pag. 132
Art. 33 del Regolamento pag. 117

PROVINCIA *di*

COMUNE *di* ESATTORIA *di*

Avviso d'intimazione ai contribuenti morosi

Il sottoscritto esattore intima al sig. (1)
di pagare entro cinque giorni da quello della notificazione del presente avviso le seguenti somme per l'imposta di (2)
per l'anno 187
ammontare dell (3) scadut il giorno (4)

Art. del ruolo (5) N.
Importare complessivo dell' articolo . . . L.

Ammontare della rata d'imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale maturata e non pagata . . . . L.		
Multa del 4 per cento pel ritardato pagamento . . . . »		
Somma totale a pagarsi . . L.		

Non ottemperandosi alla presente intimazione, il sottoscritto procederà contro il sig. alla esecuzione forzata nel modo e colle forme stabilite dalle vigenti leggi.

Fatto a , *il* 187

L'Esattore

(1) Cognome, nome, professione, paternità, residenza, dimora, o domicilio del contribuente.
(2) Denominazione dell'imposta.
(3) Si dirà della rata dell'imposta, oppure delle *rate*, quando sia scaduta più d'una rata.
(4) Giorno della scadenza.
(5) Principale o suppletivo.

Num. — Mod. **XX**
Art. 33 del Regolamento pag. 117.

ESATTORIA *di*

Il sottoscritto Messo fa fede di aver (1) i sottoscritti avvisi relativi a ciascuno dei contribuenti descritti nell'Elenco che segue e ciò nel giorno di fronte a ciascun nome segnato.

Numero d'ordine dell'elenco	Numero dell'Avviso	COGNOME, NOME E PATERNITÀ del contribuenti	Loro principale abitazione o dimora	Giorno in cui ebbe luogo la consegna o la pubblicazione dell'avviso	INDICAZIONE delle persone alle quali il Messo ha rimesso l'avviso	INDICAZIONE delle specie degli avvisi o consegnati o pubblicati
1	2	3	4	5	6	7

Li — Il Messo

Il Sindaco

(1) O consegnato o affisso.

NB. Questo modello va stampato in foglio intiero con fogli interni e numero d'ordine in bianco. Potrebbe servire anche per un piccolo numero d'intimazioni e sarebbe bene tenere in pronto anche modelli stampati a 1/2 foglio.

Mod. **XXI**
Art. 31 della Legge p. 132

Provincia di ______ **Esattoria di** ______ **Comune di** ______

N. d'ordine	NOME E COGNOME dei contribuenti irreperibili	Imposta o tassa dovuta	Articolo del Ruolo cui sono iscritti	Rata dovuta		*Osservazioni*
				per ciascuna tassa	complessiva	

Dall' Esattoria di *li* 187 **IL MESSO**

Mod. **XXII**
Art. 34, 35 della Legge } pag. 143.
Art. 25, 40 del Regol. }

ESATTORIA . . . . .

Verbale di pignoramento di mobili.

. . . . . . *li* 187

Io sottoscritto Messo dell'esattore del Comune di . . . . .
Sig. . . . . ed a richiesta ed in nome del medesimo, mi sono recato nell (1) . . . . del Signor . . . . di . . . . per ivi procedere al pignoramento dei mobili spettanti al medesimo, non avendo egli pagato (nullaostante l'avviso e intimazione fattagli di pagamento entro 5 giorni) la somma di Lire . . . . dovuta al suddetto esattore per titoli di cui appresso.

Imposta o Tassa	Rata cui si riferisce il debito (3)	Articoli del Ruolo	Ammontare dell'Imposte e sovraimposte	MULTE	SPESE	TOTALE

Mi son fatto assistere in quest'atto dai due testimoni accettanti, signori:
1. . . . . di . . . . . . di anni . . . . .
2. . . . . di . . . . . . di anni . . . . .
Nell . . . . (1) del debitore (2) . . . . .
ho trovato lo stesso Ho oppignorato i seguenti mobili ai quali avendo dato il valore approssimativo, segnato di confronto a ciascuno, credo siano sufficienti a coprire il credito dell'esattore.

Num. d'Ordine	DESCRIZIONE degli Oggetti	QUALITÀ	Stato di consistenza degli stessi	Valore di ciascuno
			Totale L.	

(1 Casa, bottega od altro.
(2) Non, se il debitore fosse assente.
(3) Indicare il bimestre o trimestre cui si riferisce il debito
Questo modulo dev'essere approntato in modo da contenere più oggetti e quindi in formato proporzionato.

(1)

Ho infine intimato al debitore che decorso il termine di giorni dieci da oggi, senza che egli abbia pagato intieramente il suo debito ascendente a Lire . . . . . e più le spese e l'aumento di multa per l'atto presente, si procederà alla vendita a pubblico incanto degli oggetti oppignorati.

Ho steso in tre copie questo verbale, per passarne una all'Illustrissimo Sig. Sindaco del Comune, notificar l'atto al debitore a consegnare l'originale all'esattore.

Previa lettura e conferma, quest'atto viene sottoscritto nel suo primo originale da me e dal depositario, a ore . . . . del giorno 187

Il Messo **Il Depositario**

. . . . . *li* 187

Il sottoscritto Sindaco, visto l'art. 35 della legge sulla riscossione delle imposte dirette nomina a stimatore dei mobili oppignorati e descritti in verbale, il Sig. . . . . il quale verrà a suo tempo corrisposto dall'esattore la conveniente mercede liquidata dal sottoscritto ai termini dell'art. 35 del Registro.

Il Sindaco

(1) In questo spazio va indicata la nomina del depositario o custode dei mobili oppignorati.

Se si ha potuto trovarne uno si scrive: *Ho nominato a custode dei mobili stessi il Sig.* . . . . *di* . . . . *il quale ha accettato e si è obbligato di custodirli in conformità alla legge.*

Se non si è potuto trovare il custode, si scrive: *Non essendo riuscito di trovare un custode, ne riferisco all'Esattore perchè proceda a termini dell'articolo 35 della legge. Frattanto ho disposto per la conservazione degli oggetti nel modo che segue.*

Mod. XXIII
Art. 34. della legge pag. 143.

Verbale di pignoramento di frutti pendenti. (1)

L'anno 1872, questo giorno quattordici del mese di dicembre a ore 11 ant.; in Comune di Vigonovo, frazione di Sarmazza, distretto di Dolo.

Io Luigi Pedrazza fu Michiele sottoscritto Messo dell'Esattore del Comune di Vigonovo Sig. Anselmo Zini, assistito dai signori Stefano Guglia e Pietro Broghetta di Vigonovo, testimoni idonei e richiesti, mi sono trasferito nel fondo prediale della ditta Canali Luigi e Pietro fratelli q. Lodovico di Padova, posto in frazione di Sarmazza, denominato le Boschette e descritto nel Comune censuario di Sarmazza ai mappali num: 2315, 2316 e 2327 della estensione di pert. 86. 24 colla rendita imponibile di L 473. 82, terreno coltivato ad aratorio, arborato e vitato, che confina a mezzogiorno colla ditta Fabiani Luigi, e ad Occidente colla strada comunale, e in sul luogo ho proceduto al pignoramento di dieci filari di uva, e quattro apprezzamenti di sorgo turco, quali frutti pendenti.

Ho calcolato che i detti frutti pendenti oppignorati hanno un prezzo approssimativo di L. 500. — (cinquecento) depurato da spese, quanto basta per garantire l'ammontare del credito dell'Esattore istante, debito che giusta il Ruolo per l'imposta sui terreni è così costituito

Imposta principale	L. 147, 15
Sovraimposte provinciali e comunali . .	» 105, 75
Multe per ritardato pagamento	» 75, 15
Spese etc.	» 48, 75
Totale	L. 376, 80

oltre le successive di esecuzione, del pagamento delle quali, il proprietario del fondo è debitore moroso, nullaostante che ricevesse l'intimazione del pagamento a termini dell'art. 31 della legge 20 aprile 1871, N. 192, (serie II) e 33 del Regolamento 1. Ottobre detto anno.

Quindi ho nominato a custode di questi frutti pendenti oppignorati il Sig. Egidio Cristofoli, che accetta e meco si sottoscrive nell'originale e nella copia a lui rilasciata.

TESTIMONI

Stefano Guglia — Pietro Broghetta.

Depositario	**Messo**
Egidio Cristofoli.	*Luigi Pedrazza.*

(1) Questo modulo è completo e si variano i dati esposti secondo le circostanze.

Digitized by Google

Mod. XXIV
Art. 34, 37 e 41 della legge
pag. 143, 148, 158

Pignoramento di fitti e pigioni dovuti al contribuente debitore.

Addì venticinque del mese di novembre dell'anno 1873 alle ore dieci antimeridiane; il sottoscritto Giuseppe Papagergopulo Messo dell'Esattore del Comune di Bovolenta Sig. Ernesto Breda

ho significato

alla Signora Luigia Sasso domiciliata a Bovolenta, che il predetto Esattore è creditore verso la ditta Angeli Luigi, Stefano e Giacoma fratelli e sorella quondam Antonio della somma di lire 354. 75;

come all'art. 213 del ruolo imposta sui terreni per	L.	143 . 70
» 75 » sui fabbricati	»	75 . —
» 136 » sulla ricchezza mobile	»	124 . 05
multa per ritardato pagamento	»	15 . —
Spese di esecuzione	»	— . —
Totale	L.	347 . 75

e che non è riuscito a farsi pagare la detta somma;

Che il detto Esattore venne a notizia che la ditta debitrice $\frac{\text{era}}{\text{sarà}}$ alla sua volta creditrice per $\frac{\text{fitto}}{\text{pigione}}$ della somma di lire 750. — verso i significatari $\frac{\text{o}}{\text{a}}$,

quindi è che, visto l'art. 37 della legge sulla riscossione delle imposte dirette, ho fatto e faccio ordine e comandamento $\frac{\text{alla}}{\text{al}}$ predett $\frac{\text{a}}{\text{o}}$ signor $\frac{\text{a}}{\text{e}}$ di pagare in conformità dell'art. 41 della legge in mano dell'Esatt., invece che al locatore $\frac{\text{il fitto}}{\text{la pigione}}$ scadut $\frac{\text{o}}{\text{a}}$ o da scadere entro l'anno e fino alla concorrenza della somma di lire 354 . 75 dovute all'esattore, e ciò sotto comminatoria che in difetto pagherebbe due volte.

Copia del presente atto ho rilasciata $\frac{\text{alla}}{\text{al}}$ sequestratari $\frac{\text{a}}{\text{o}}$ e alla ditta debitrice contribuente, perchè nè l'un $\frac{\text{a}}{\text{o}}$ nè l'altr $\frac{\text{a}}{\text{o}}$ possa allegare ignoranza di questo pignoramento.

Il Messo

(1) Questo modo è compiuto anche negli spazi che dovrebbero essere caricati a seconda dei casi, onde servire di guida per coprire la modula, che dev'essere approntata cogli spazj in bianco.

Mod. XXV
Art. 37 della Legge pag. 148.

ESATTORIA di

Verbale di pignoramento di mobili o crediti in mano di terzi.

A dì tredici del mese di Ottobre dell'anno 1873 in Sestiere di Castello, Comune di Venezia.

Io Francesco Tosi Messo dell'Esattore di questo Comune di Venezia signor Luigi Carpi, e sulle istanze dello stesso, mi sono trasferito presso il sig. Anselmo Anselmi domiciliato a Venezia precisamente nel locale al civ. n. 754, e ciò unitamente ai signori

1. Stefano Guglielmi di Venezia
2. Enrico Sardi . . . di Venezia.

testimoni idonei e richiesti.

Per prima cosa ho giustificato la mia qualità di Messo al predetto signore, mostrandogli la patente; poi gli ho fatto vedere l'estratto del ruolo esecutivo dell'imposta di ricchezza mobile e precisamente dell'articolo 873 al quale il signor Benvenuti Angelo figura contribuente debitore dell'Esattore, di L. 754, 80 così composte:

Tassa erariale	L.	683	40
Sovraimposte Provinc. e Comunali . .	»	—	—
Multe di ritardato pagamento	»	27	25
Spese	»	44	15
Totale		754	80

Quindi gli ho significato che io, valendomi di questo titolo esecutivo, m'ero presso lui recato all'oggetto di pignorare (1) . . . . . sotto descritti in danno del suddetto debitore.

N.	DESCRIZIONE DEL SUBBIETTO DEL PIGNORAMENTO	Valore effettivo o presunto Lire	Cent.

(1) O il *credito* o i *mobili*.

Ciò fatto, valendomi delle facoltà che m'accorda l'art. 37 della legge 20 aprile 1861, Numero 192, Sez. II, coordinato col capo V del tit II. lib. II. del codice di procedura civile, gli ho fatto formale divieto di disporre di detto (1) senza ordine di giustizia e mentre gli ho imposto l'onore di ritenere e conservare le cose oppignorate da questo momento come depositario giudiziario per darne poi conto a chi gli sarà per giustizia prescritto, l'ho citato a comparire davanti l'Illustrissimo signor pretore del mandamento all'udienza pubblica che sarà tenuta il giorno a ore per ivi fare le dichiarazioni e sentir prendere i provvedimenti di ragione.

Firma dei Testimoni *Firma del Messo*

Copia di quest'atto è stata da me notificata al Sig Benvenuti Angelo contribuente debitore, con la citazione alla sopradescritta udienza, perchè se egli voglia, possa assistervi.

Dato in . . . . questo giorno 187

Il Messo

Mod. XXVI
Art. 31 della Legge } p. 132
Art. 58 del Regol. } p. 288.

Significazioni al Comune di contribuenti irreperibili.

Ill. Sig. Sindaco di

Il sottoscritto Esattore del Comune di *Salgareda* mentre porta a notizia che il messo *Antonio Triffoni* non è riuscito a trovare li contribuenti in calce elencati, i quali figurano iscritti agli articoli pure sotto indicati del ruolo dell'imposta *sui fabbricati* per l'anno 1873, e mentre procede a fare quanto ordina l'art. 31 della legge al secondo capoverso, prega la S. V. Illustris. a trasmettergli tutte quelle indicazioni che potesse raccogliere a proposito dei contribuenti medesimi, ed in difetto un certificato d'irreperibilità, desunto dai registri comunali di popolazione a senso e per gli effetti dell'art. 58 del Regolamento pubblicato per la esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

. . . . . *li* 187

L'ESATTORE

AVVERTENZE.

Questa ricerca si fa trascrivendo in calce l'elenco, che può estendersi alla seconda e terza pagina, e all'uopo inserendo fogli interni stampati a quattro pagine.

Le parole in corsivo sono quelle che vanno mutate a seconda delle circostanze

ELENCO *delle ditte debitrici d'imposta come sopra, delle quali non si è potuto avere alcuna notizia.*

N. progressivo	Ditta debitrice	Imposta di cui va debitrice	Importare del debito per imposta	Totale della somma dovuta	Annotazione

Digitized by Google

Mod. XXVII
Art. 33 e 43 della Legge p. 136. 165.
Art. 34 del Regolamento pag. 139.

PROVINCIA DI . . . . . .

Esattoria . . . .

Al (1) . . . . *li* . . . .

Il sottoscritto Esattore, dopo avere intrapresa la procedura per l'esecuzione (2) . . . . a carico della Ditta (3) . . . . la quale riuscì (4) . . . . , venne a conoscere che la predetta Ditta possiede beni (5) . . . . nel Comune di . . . .

In esecuzione pertanto degli articoli 33 e 43 della legge 20 aprile 1871 N. 192, e dell'art. 34 del Regolamento 1. Ottobre detto anno, prega V. S. a voler disporre l'esecuzione in confronto della stessa ditta (6) . . . .

Il debito da pagarsi è costituito come appresso:

1. Rata imposta . . . . L.
. . . . »
. . . . »
Multa in ragione del 4 per 0|0 . . . »
Rimborso spese di cauzione 5 per 0|0 . »
Rimborso spese varie . . . . »

Totale L.

Allega i documenti occorrenti
Prega di un cenno di riscontro.

L'ESATTORE

Al Sig. Esattore del Comune
di . . . ., Provincia di . . . . .

(1) Si dirige all'Esattore se il comune trovasi nella stessa Agenzia delle Imposte, o all'Agente delle Imposte, se non fa parte il Comune del distretto dell'Agenzia.
(2) Mobigliare o immobigliare.
(3) Indicazione della ditta inscritta nei Ruoli.
(4) Senza effetto o insufficiente.
(5) Mobili o immobili,
(6) Nel caso che il Comune, l'esattoria del quale è invitata a procedere, fosse fuori della giurisdizione dell'Agenzia delle imposte, di cui fa parte l'esattoria creditrice, allora dopo le parole *della stessa ditta* si scrive: *a mezzo dell'Esattore di quel Comune.*

Mod. XXVIII
Art. 38 della Legge pag. 151

Avviso d' incanto per la vendita di mobili pignorati.

ESATTORIA di

Il sottoscritto esattore del Comune di

fa noto:

che nel giorno 187 a ore nell' Ufficio di questo Comune, coll' assistenza del Segretario Comunale, sarà proceduto alla vendita per pubblico incanto dei seguenti oggetti mobili

N. d' ordine	Quantità degli oggetti	Descrizione degli oggetti	Valore di stima	
			Unitario	Complessivo

La vendita e la relativa consegna si fa al migliore offerente sul prezzo di stima e dietro il pagamento del prezzo offerto.

. . li 187

L' Esattore

Mod. XXIX
Art. 39 della Legge pag. 152

PROTOCOLLO D'ASTA

per vendita mobili oppignorati

In seguito all'Avviso . . . . l'esattore del Comune di . . . . Sig. . . . . , procede alla vendita degli oggetti nell'avviso stesso indicati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima.

L'avviso suddetto fu regolarmente affisso nell'album comunale cinque giorni prima del giorno fissato, come consta da riferta municipale.

Assiste all'incanto il Sig. . . . .

Cessata la gara e rimasto migliore offerente il Sig. . . . . pel prezzo di lire . . . . che pagate nelle mani dell'Esattore, gli vengono tosto consegnati gli oggetti, in prova di che appone la propria firma.

L'ACQUIRENTE

Segretario Comunale

Banditore

Avvertenza. Questo modulo non si può approntare a stampa, perchè va soggetto a molte variazioni. Così per es. se più sono i lotti, la gara si apre per ogni lotto e per ogni lotto segue la delibera e la consegna.

Dal contesto della legge parebbe che non fosse necessario indicare tutte le singole offerte, ma è solo prescritto che l'atto contenga il nome e cognome di ciascuno acquirente, per cui si può tenere una memoria separata delle singole offerte per poi scrivere soltanto la migliore col nome e cognome dell'acquirente. Questa pratica si deve ripetere per ogni lotto posto all'incanto.

Google

Mod. **XXX**
Art. 35 della legge pag. 143.
Art. 56 lett. *b* del Reg. pag. 287.

CERTIFICATO NEGATIVO DI MOBILI

Esattoria di

L'anno 187 nel giorno del mese di a ore in
Io Messo del Sig.
Esattore di questo Comune ed all'istanza di lui mi sono portato unitamente ai sig.
1. di
2. di
testimoni idonei e richiesti nella (1)
del Signor per richiesta del pagamento di Lire dovute all'Esattore per i titoli che appresso:

Tassa	Rata cui si riferisce il debito	Articoli del ruolo	Ammontare dell'imposte e sovraimposte	Multe	Spese	Totale

e in difetto di pagamento per procedere alla pignorazione dei mobili essendo decorsi i 6 giorni del precetto e intimazione fattegli.

(2) trovato il contribuente in casa.

Richiesto inutilmente il pagamento avrei voluto procedere al pignoramento dei mobili, ma verificato che il contribuente non possiede mobile alcuno oppignorabile perchè (3)

ho steso questo verbale negativo (4) che faccio pur sottoscrivere da testimoni

I Testimoni { 1.
2.

IL MESSO

(1) O casa o negozio ecc.
(2) *Ho* o *non ho*.
(3) Dire la causa; come per esempio: *perchè i mobili appartengono al sig. . . . . come da scrittura mostratami*, o perchè *tutti non oppignorabili a sensi dell'art.* 575 *del Codice di procedura civile, o perchè erano tutti i mobili precedentemente oppignorati da terzi.*
(4) Se sanno scrivere altrimenti si cassa tutto il seguente.

Mod. **XXXI**
Art. 43 della Legge } p. 170 e 171
Art. 39 del Regolam. }

PROVINCIA di — **COMUNE** di — **ESATTORIA** di

Avviso d' asta fiscale per vendita d' immobili

Il sottoscritto Esattore fa pubblicamente noto che nel giorno . . . . 187 alle ore . . . . nel locale . . . . sotto la presidenza del R. Pretore, assistito dal Cancelliere della Pretura mandamentale di . . . . , si procederà alla vendita per asta pubblica degli immobili descritti nell' elenco che segue, a danno dei contribuenti debitori nell' elenco stesso indicati.

Elenco degli immobili appresi per debito d' imposte e tasse.

Num. d' ordine	Ditta debitrice	Numeri di Catasto o Mappa	Superficie		Rendita		Qualità e confini	Valore censuario		Prezzo minimo liquid. a termine dell'art. 663 del C. P. C.		Deposito	
			Pert.	C.	Lire	C.		Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.
			(1)										

(1) Si mutano le indicazioni a secondo della diversa misura e denominazione della superficie.

L' aggiudicazione verrà fatta al migliore offerente, ed ha luogo ogni qualvolta un' offerta supera il dato d' asta.

Le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 per o|o del prezzo, come sopra determinato per ciascun immobile, nè al primo incanto possono essere minori del prezzo minimo stabilito secondo le norme dell' art. 663 del Codice di procedura civile.

Sono a carico dell' aggiudicatario le spese d' asta, di tassa di registro, e contrattuali.

Occorrendo eventualmente un secondo e terzo esperimento, questi avranno luogo, il secondo nel giorno di . . . . che sarà li . . . . , ed il terzo nel giorno di . . . . . . che sarà li . . . . alle ore . . . . . . e nel luogo suindicato.

. . . . *li* 187

L' ESATTORE

Avvertenze. Siccome gli Esattori mettono all' incanto gl' immobili di parecchie ditte debitrici in una sola volta, perchè altrimenti la quantità dei debitori morosi richiederebbe una lunga serie di aste e di avvisi, così il presente modello dovrà essere impresso in foglio intiero, con altri fogli interni all' uopo.

Mod. XXXII
Art. 40 della legge pag. 155.
Art. 37 del Regol. pag. 156.

ESATTORIA DI . . . . . .

Pretura Mandamentale di . . . .

Il sottoscritto esattore di
visto l'art. 40 della legge 20 Aprile 1871, N. 192 § II. mentre offre il deposito degli atti originali della vendita fatta a pubblico incanto dei mobili oppignorati al contribuente Signor
per ottenere il pagamento della tassa multe e spese riflettenti quel debitore, versa pure la somma di L.
che si ritrassero dalla vendita dei mobili stessi.

Presenta dettagliato conto del credito che l'Esattore tiene sul Sig. e richiede l'Illust. Sig. Pretore dell'ordine dell'immediato pagamento della somma di L.

SEGUE IL CONTO

	TITOLI DI CREDITO (1)	DOCUMENTI di credito	SOMMA
1	Rata bimestrale sull'imposta di coma all'art. del ruolo per l'esercizio 187		
2	Multa dal 4 p 0[0 (art. 27 della legge) sulla somma di debito in Lire		
3	Rimborso del 5 p. 0[0 (art. 69 della legge) sulla somma di Lire		
4	Rimborso alle spese: (a) *Stimatore (nota tassata dal Sindaco)* (b) *Assistenza di forza pubblica (idem)* (c) *Spese varie anticipate per atti giudiziari ecc.*		
		Totale L.	

Chiede al Sig. Cancelliere ricevuta di questo deposito
li 187

L'ESATTORE

(1) Tutto ciò che viene indicato ad esempio in questa finca si cambia secondo le circostanze, a quindi negli stampati ad uso dell'esattoria si lascia in bianco.

Mod. XXXIII
Art. 40 della legge } p. 155 e 156.
Art. 37 del Regol. }

PROVINCIA *di* COMUNE *di*

ESATTORIA DI

Cartella contenente gli atti esecutivi a danno della ditta
per debito di
per l'art. del Ruolo di
come dal seguente:

DETTAGLIO

1	Debito d'Imposte e sovraimposte . . . L.		
2	Multa del 4 per cento su questa somma . »		
3	Rimborsi 5 per cento (Art. 69 della Legge) »		
4	» per spese (1) . . . . »		
5	» » »		
6	» » »		
7	» » »		
8	» » »		
	Totale L.		

Elenco delle carte e data d'esecuzione degli atti.

N.	Data	Descrizione dell'atto	N. d'ordine delle carte contenenti	Descrizione
1		Cartella (art. 33 del Registro) . . .		
2		Referto del messo (elenco N.) . . .		
3		Avviso d'Intimazione a 5 giorni . . .		
4		Referto del messo (elenco N.) . . .		
5		Verbale di Pignoramento	1	Originale
6		Avviso d'Asta per vendita mobili . .	2	»
7		Referto d'affissione del messo (elenco N.)	3	Originale
8		Atto di vendita.		
9		Deposito del ricavato alla Pretura (2) .		
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

(1) Indicare le varie spese fatte.
(2) Con quest'ordine indicare gli altri atti fino al compimento dell'esecuzione mobiliare o immobiliare.

Digitized by Google

Mod. **XXXIV**
Art. 45 della Legge p. 171.

Domanda per trascrizione dell' Avviso d'asta all' Ufficio delle Ipoteche.

N. ____________

Esattoria di

Ill. Sig. Conservatore delle Ipoteche di ____________

Il sottoscritto Esattore prega la S. V. Ill. a degnarsi trascrivere nell' ufficio di conservazione delle ipoteche l' allegato avviso d'asta, per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1933, N. 1, 1938 del Codice Civile, e 45 della legge 20 aprile 1871 N. 192, Serie II. sulla riscossione delle imposte dirette.

Le sarò obbligato se con la maggior possibile sollecitudine mi ritorna col certificato di trascrizione una delle due copie dell' avviso d' asta allegato.

li 187

L' Esattore

Avvertenza. Questo modulo può farsi a mano, ma lo si indica per norma ricordando che deve esservi unita una copia in duplo dell'avviso d'asta.

Digitized by Google

Mod. **XXXV**
Art. 47 della legge p. 173.

ESATTORIA . . . . . .

Alla Regia Agenzia delle Imposte dirette e Catasto

di

Il sottoscirtto esattore chiede a cod. Uffizio l'elenco dei beni allibrati in codesti registri censuari alla Ditta

. . . .

. . . .

colla indicazione del Comune censuario, numeri di mappa, superficie e rendita e valore catastato secondo l'unito modulo.

. . . . *li* 187

L' Esattore

Annotazione. 1. Se la ditta debitrice, a conoscenza dell' Esattore, non possiede che pochi numeri di mappa, l'elenco può essere formulato in calce della Nota che si spedisce in duplo; se invece la ditta possiede notoriamente molti numeri di mappa allora l'elenco si estende alle pagine successive e all'uopo si aggiungono fogli inserti.

vedi nel foglio inserto la formula

2. Il modulo inserto vale specialmente pel Veneto, Lombardo e negli altri comuni nei quali fu operato il Censimento, nelle altre provincie conviene modicarlo secondo la differente forma e modo dei catasti.

Digitized by Google

Agenzia delle Imposte dirette e Catasto di . . . .

Il sottoscritto certifica che la ditta . . . .
. . . .
figura intestata nei registri censuari come appresso.

Ditta	Comune Amministrativo e censuario	Numeri di Mappa	Superficie		Rendita		Valore censuario		*Annotazioni*
			Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	

E ciò in evasione della Nota . . . .

Venezia, li 187

L'Agente delle Imposte

Digitized by Google

N. ______

Mod. XXXVI
Art. 47 della Legge pag. 173.

Uffizio di Conservazione delle Ipoteche di . . . . .

AL SIG. ESATTORE . . . .

di

Il sottoscritto Conservatore, aderendo alla domanda controscritta fa fede che sui beni immobili pure a fronte indicati si trovano iscritti li creditori ipotecari sottonominati

. . . . *li* . . . .

Il Conservatore

Elenco dei creditori iscritti sui beni sottoindicati

N. d' ordine	Numeri di Mappa	Superficie		Rendita		Creditori iscritti	Domicilio notificato all' Uffizio delle Ipoteche	Somma inscritta	
		Pert.	C.	Lire	C.			Lire	C.

ESATTORIA . . . . . .

All' Uffizio di conservazione delle Ipoteche

di

Il sottoscritto Esattore per l'esercizio de' suoi diritti e a senso dell' art. 47 della legge 20 Aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette chiede a cod. Uffizio che gli sia rilasciato l'elenco dei creditori che dai registri risultino avere iscrizione ipotecaria sui beni sottoindicati a debito della ditta pure appresso descritta, retrocedendo il duplo coll'inserto modulo diligentemente caricato.

. . . . . *li* 187

L' ESATTORE

Elenco dei beni, pei quali richiedesi lo stato ipotecario

Num. d'ordine	Ditta debitrice	Numeri di mappa	Superficie		Rendita		*Annotazioni*
			Pert.	C.	Lire	C.	

Questo modulo si spedisce dall' Esattore in due esemplari, uno dei quali viene a lui restituito colle informazioni richieste. L' esattore scrive in entrambi gli esemplari la sua domanda, e il Conservatore parimenti scrive in tutti e due la risposta, e quella che trattiene gli serve per minuta, la cui conservazione può tornare profittevole nel tempo successivo, trattandosi delle stesse esattorie e comuni, secondo i quali potrebbero essere conservate distinte. Lo stesso dicasi per conto dell' Esattore e con maggiore utilità; perchè dalla conservazione di simili atti può trarne nozioni utilissime all' esercizio de'suoi diritti.

Ove la descrizione dei beni richiedesse uno spazio maggiore gli elenchi possono essere separati e a più pagine.

Digitized by Google

Mod. **XXXVII**
Art. 48 della legge pag. 173

Notifica d'avviso d'asta per vendita immobili al debitore.

ESATTORIA DI . . . . .

Il sottoscritto Esattore, adempiendo al disposto dell'art. 48 della legge sulla riscossione delle imposte dirette, notifica a codesta Ditta copia dell'Avviso d'asta per la vendita degl'immobili in quello descritti e di proprietà della Ditta stessa; alla quale vendita il sottoscritto deve ricorrere pur di vedersi soddisfatto del credito che tiene per tasse scadute e insolute, nonchè per multe, spese ecc. ascendente il tutto in complesso alla cifra di L.

Dalla Esattoria di

li 187

L'ESATTORE

Alla Ditta

Digitized by Google

Mod. XXXVIII
Art. 48 della legge pag. 173.

Notifica di avviso d'asta per vendita immobili al creditore avente ipoteca sugli immobili da vendersi.

ESATTORIA (1)

Risultando dai certificati rilasciati al sottoscritto dell'Uffizio della conservazione delle ipoteche che la (2) . . . .
. . . .
è creditrice (3) . . . . . . verso la ditta (4) . . . .
il sottoscritto in esecuzione dell'art. 48 della legge sulla riscossione delle imposte dirette, le trasmette copia dell'avviso d'asta debitamente trascritto per vendita degli immobili in esso indicati e di spettanze del suddetto comune debitore.

Dall'Esattoria di . . : . . . , li 187

L'ESATTORE

Alla Ditta . . . .

domiciliato in . . . .

(1) Consorziale o comunale di . . . . .
(2) Descrizione della ditta creditrice.
(3) Privilegiata o ipotecaria.
(4) Descrizione della ditta debitrice.

Digitized by Google

Mod. XXXIX
Art. 62 della legge. } p. 204
Art. 41 del reg.

ESATTORIA DI

Per procedere agli atti esecutivi contro il debitore moroso (1)

dimorante a . . . . richiedo la S. V. Illustr. dell'assistenza della forza pubblica pel Messo
che nella giornata di 187
si reca a fare il pignoramento dei mobili del debitore, e ciò perchè (2)

Nel frattempo che mi si accorda la domandata assistenza, prego la S. V. Illustr. a tassarne la spesa che anticiperò per porla poi a carico del debitore che l'ha resa necessaria.

li 187

L'ESATTORE

All'Illustr. Sig. Sindaco
di

(1) Indicare la ditta debitrice, regolando l'indicazione a seconda che è singola o collettiva.
(2) Indicare se fu fatta o se si teme resistenza, chiarendo lo stato delle cose.

Mod. XXXX.
Art. 62 della Legge } p. 204.
Art. 41 del Regol. }

COMUNE DI

Il sottoscritto Sindaco richiede la forza armata di prestare assistenza al Sig. Messo dell'Esattore di questo Comune per procedere agli atti esecutivi contro il contribuente moroso
e ciò dietro semplice richiesta del Messo stesso e verso presentazione di questa legittimatoria.

Visto poi l'articolo 41 del del Regolamento 1. Ottobre 1871 N. 462 Serie II, ora per quando la forza pubblica si sarà prestata alla esecuzione predetta, autorizza l'esattore a corrisponderle la somma di lire , che poi addebiterà al contribuente moroso.

Dall'Ufficio Comunale di

Li 187

IL SINDACO

Mod. XXXXI
Art. 67 della legge, pag. 210.

Avviso al creditore che pagò le L. 5 per essere avvertito dell' asta fiscale.

Illustr. Signore (1)

Adempio al dovere che m' impone l' art. 67 della legge sulla riscossione delle imposte dirette, avvertendo (2)
che sono forzato a promuovere gli atti esecutivi prima mobiliari e poi immobiliari contro (3)
di   dimorante a   per
vedermi pagato della somma di L.   , di che vado creditore verso lo stesso per titolo d' imposte scadute e insolute, multe ecc.

Sebbene trasmetta la presente a mezzo postale con lettera raccomandata, pure le sarò tenuto di un cenno di riscontro.

, *li*   187

L' ESATTORE

(1) Ma se il creditore fossero più comproprietari allora bisognerà scrivere tutta la ditta collettiva, come è indicata sul certificato ipotecario.
(2) O, V. S. ovvero, codesta Ditta.
(3) Anche qui sarà da indicare il debitore a seconda che sarà una singola persona o una ditta collettiva.

Mod. XXXXII
Art. 67 della legge, pag. 211.

Avviso al Direttario dell' Asta per la vendita del fondo per debito dell' utilista.

ESATTORIA

Inerendo al disposto dal secondo comma dell'art. 67 della legge sulla riscossione delle imposte dirette, il sottoscritto Esattore notifica a codesta Ditta l'allegata copia dell'avviso d'asta per vendita degli immobili, che figurano intestati nei libri censuari alla Ditta . . .
. . . .
e ciò sulla base del certificato censuario, ritirato a senso dell'art. 47, dal quale risulta che codesta Ditta abbia il diretto dominio sugli immobili descritti al N. dell'elenco contenuto nell'avviso d'asta.

Dall'Esattoria . . . . . .

li 187

Alla Ditta

L'ESATTORE

in

Mod. XXXXIII
Art. della Legge 75 } p. 236.
Art. del Regol. 43 } p. 237.

PROVINCIA di

IMPOSTA di . . . .

Anno

Atto di ricevimento dei riepiloghi dei ruoli.

Il sottoscritto Ricevitore delle imposte dirette della Provincia di dichiara di aver ricevuto dal sig. Prefetto il riepilogo dei Ruoli (1) dell'imposta di (2) per l'anno portante le seguenti somme:

Imposta erariale L.
Sovrimposta provinciale »

In totale L.

le quali si obbliga di versare alle seguenti scadenze rispettivamente nelle casse dello Stato e della Provincia.

		Imposta erariale		Sovrimposta provinciale	
1. rata al	L.				
2. rata al	»				
3. rata al	»				
4. rata al	»				
5. rata al	»				
6. rata al	»				
Totali come sopra. . .	L.				

Dico lire (3)

Fatto a il 187

V° Il Prefetto

Il Ricevitore provinciale

(1) Principali o suppletivi ; quando si tratti di ruoli suppletivi si aggiungerà del 1, 2 o 3. quadrimestre.
(2) Denominazione dell'imposta.
(3) Ripetere la somma totale in tutte lettere.

Digitized by Google

Mod. XXXXIV
Art. 77 della legge. } p. 239, 240.
Art. 33 del regolamento. }

Num.

PROVINCIA *di* . . . .

Avviso d' Asta

pel concorso alla Ricevitoria provinciale di . . .
per la riscossione dell' imposte dirette.

In conformità delle deliberazioni prese dal Consiglio e dalla Deputazione provinciale d nei giorni in ordine alla nomina, mediante asta, del ricevitore provinciale per la riscossione delle imposte dirette, analogamente al disposto degli articoli 6 e 77 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2.a), ed alle prescrizioni del regolamento approvato con regio decreto 1. ottobre 1871, n. 462, si rende pubblicamente noto che il Prefetto sottoscritto, con l'assistenza di un delegato governativo dell'amministrazione finanziaria, procederà, nel giorno alle ore 10 antimeridiane, nel proprio ufficio, all' esperimento d' asta ad *offerte segrete* nei modi stabiliti dal vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto del 4 settembre 1870, n. 5852, per l'aggiudicazione al migliore offerente della ricevitoria provinciale.

La ricevitoria provinciale sarà aggiudicata per un quinquennio, con decorrenza dal 1. gennaio 1873 al 31 decembre 1877, alle condizioni stabilite dalla legge del 20 aprile 1871, dal regolamento del 1. ottobre 1871, dal decreto regio 7 ottobre 1871 n. 479 (serie 2.a), dai capitoli normali approvati con decreto ministeriale del 1. ottobre 1871 n 463, e dai capitoli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale ed approvati dal ministero delle finanze.

La misura massima dell'aggio, sulla quale si aprirà l'asta, è di centesimi per ogni cento lire, e non sarà ammessa offerta di ribasso inferiore ad un centesimo di lira.

Non può concorrere all'asta chi si trova in alcuna delle eccezioni contemplate dall'art 14 della succitata legge 20 aprile 1871 n. 192 (serie 2.a).

I concorrenti all'asta dovranno garantire le offerte con deposito in danaro, o in rendita pubblica dello Stato al corso di borsa di desunto dal listino inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del nella somma di lire corrispondente al 2 per cento delle annuali riscossioni che si calcolano approssimativamente in lire

Tale deposito sarà effettuato o per consegna alla Autorità che tiene l'asta, o per regolare produzione di quietanza della Cassa della provincia, o della Tesoreria governativa.

I titoli del debito pubblico offerti in deposito, se al portatore, devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaio.

Le schede di offerta, scritte su carta bollata da lire 1, debitamente suggellate e firmate, dovranno consegnarsi, prima dell'ora sopradetta, nell'ufficio di segreteria della provincia, o durante il termine fissato dall'art. 47 del regolamento sopracitato 4 settembre 1870, n. 5852, alla Autorità che tiene l'asta,

Digitized by Google

nnendo alla scheda la prova di aver eseguito il deposito, di cui sopra, a garanzia dell'offerta stessa, nel modo sovraccennato, ed indicando nella scheda medesima il domicilio eletto in questa città.

Il ricevitore, nei 30 giorni da quello in cui gli sarà stata notificata l'approvazione dell'aggiudicazione d'asta deve presentare alla Deputazione provinciale la canzione, in beni stabili, o in rendita sul debito pubblico dello Stato al saggio di lire per ogni cento lire di valore nominale, previa la deduzione di un decimo, a termini degli articoli 16, 17 e 101 della succitata legge, nell'importo complessivo di lire delle quali lire in garanzia delle entrate speciali della provincia.

Le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione sarà fatta all'atto dell'aggiudicazione, ed accettata regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, ritenendosi obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non venga nel tempo prescritto, o che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni contemplate dall'articolo 14 della succitata legge.

Il deposito, fatto a garanzia dell'asta, sarà restituito, tostochè sarà terminata l'asta, ad eccezione di quello fatto dal deliberatario, il quale non potrà pretenderne la restituzione, se non dopo aver prestata la relativa cauzione di cui sopra.

Presso gli uffici della Deputazione provinciale, della Intendenza di finanza; delle Sottoprefetture, saranno ostensibili i capitoli normali per l'esercizio della ricevitoria, i capitoli speciali redatti dalla Deputazione provinciale, la succitata legge 20 aprile 1871 n. 192 (serie 2.a) e relativo regolamento per la riscossione anzidetta, ed il regio decreto 7 ottobre 1871 sulla riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali.

Il ricevitore deve adempiere l'ufficio di cassiere della provincia, giusta la deliberazione, presa dalla Deputazione provinciale in data

Lo stesso aggio, accordato al ricevitore provinciale per la riscossione delle imposte erariali e sovrimposte provinciali, gli sarà parimenti retribuito per la riscossione di tutte le altre entrate provinciali, ordinarie e straordinarie, rispetto alle quali egli avrà verso la provincia gli stessi obblighi e diritti determinati dalla legge per le imposte e sovrimposte dirette.

Il ricevitore sarà parimenti tenuto ad assumere la riscossione dei crediti arretrati della provincia sotto le medesime condizioni suaccennate, esaurite, ove d'uopo, le pratiche amministrative a norma delle discipline vigenti.

Per l'adempimento degli uffici summentovati, il ricevitore provinciale dovrà uniformarsi ai capitoli normali, alla succitata legge, ed a quanto è stabilito nei capitoli speciali che sono appresso trascritti.

Tutte le spese relative all'asta, stampe, stipulazione del contratto, ed ogni altra inerente saranno a carico del ricevitore provinciale, tenuto conto delle esenzioni accordate dall'art. 99 della legge del 20 aprile 1871, e per sopperirvi dovrà fare intanto presso la segreteria della Deputazione provinciale un primo deposito di lire 2000.

. . . . Il . . . .

IL PREFETTO

CAPITOLI SPECIALI

per l'esercizio della ricevitoria delle sovraimposte ed entrate provinciali

e per il servizio di cassa relativo.

Art. 1. Il ricevitore provinciale, nominato a termini dell'art. 75 della legge 20 aprile 1871 n. 192 (serie 2.) concernente la riscossione delle imposte dirette, è pure incaricato della riscossione delle entrate della provincia, oltre le sovrimposte provinciali, e deve adempiere l'ufficio di cassiere della medesima, a mente del citato articolo di legge, paragrafo ultimo, e della deliberazione della Deputazione provinciale in data . . . .

Art. 2. Lo stesso aggio di L . . . per cento accordato al ricevitore provinciale per la riscossione delle imposte erariali e sovraimposte provinciali, gli sarà parimente retribuito per la riscossione di tutte le altre entrate provinciali ordinarie e straordinarie, rispetto alle quali egli avrà verso la provincia gli stessi obblighi e diritti determinati dalla legge per le imposte e sovrimposte dirette.

Art. 3. Il ricevitore provinciale sarà parimente tenuto ad assumere la riscossione dei crediti arretrati della provincia sotto le medesime condizioni sovraccennate, esaurite, ove d'uopo, le pratiche amministrative a norma delle discipline vigenti.

Art. 4. Per l'adempimento degli uffici summenzionati, il ricevitore provinciale dovrà uniformarsi ai capitoli normali approvati con decreto del ministro delle finanze in data 1. ottobre 1871, N. 463 (serie 2.) ed a quanto viensi a stabilire negli articoli seguenti.

Art. 5. Il ricevitore provinciale dovrà pagare tutti i mandati che saranno tratti dall'Amministrazione della provincia e provvedere a proprio carico a tutto quanto concerne il servizio di cassa, senza aver mai diritto a maggior compenso qualsiasi, oltre l'aggio come sopra fissato per la riscossione delle rendite provinciali.

Art. 6. Ove durante il quinquennio, per il quale è nominato il ricevitore provinciale, fosse variata la circoscrizione territoriale di questa provincia . . . . . tanto nel caso di ampliamento, quanto in quello di restringimento del territorio, egli dovrà continuare, fino alla estinzione del contratto, nell'adempimento degli obblighi assunti agli stessi patti e condizioni e senza diritto a qualsivoglia compenso.

Art. 7. Il ricevitore provinciale dovrà ricevere dagli esattori in pagamento delle sovrimposte provinciali, come contanti e pel valore che rappresentano, i mandati regolarmente tratti e avvisati dall'amministrazione provinciale a forma dei seguenti articoli 11 e 13, e soddisfatti dagli esattori stessi, purchè muniti di regolare quietanza a senso del successivo art. 14, e del bollo d'ufficio della esattoria che li avrà estinti, essendochè tali mandati saranno pure considerati come contanti dall'amministrazione suddetta a favore del ricevitore ed a scarico del suo dare a titolo di sovraimposte ed entrate provinciali.

Art. 8. In conformità dell'art. 5 precedente il ricevitore sarà tenuto a provvedere, a proprio carico e senza diritto ad alcun indennizzo, ad ogni e qualunque spesa di personale e di locali relativi alla riscossione di tutte le entrate ed alla cassa della provincia, non che ad ogni e qualunque spesa di cancelleria e di ufficio, così necessarie e conosciute come impreviste, restando a tutto suo rischio e pericolo qualunque evento relativo allo adempimento degli obblighi che egli assume. Tutte le suddette spese s'intendono incluse e compensate nel premio di riscossione come sopra determinato.

Art. 9. Il ricevitore non percepirà alcun premio;

1. Sulle somme che gli saranno versate come sopravanzo di cassa dall'attuale cassiere speciale della provincia;

2. Sulle somme pagate dal governo alla provincia per qualsiasi scopo;

3. Sulle somme provenienti da prestiti contratti dall'amministrazione provinciale;

Digitized by Google

4. Sulle somme di cui il ricevitore eseguisce il semplice incasso senza aver l'obbligo della riscossione delle medesime e per le quali non ha in conseguenza l'obbligo del non riecosso per riscosso.

Art. 10. Il ricevitore-cassiere dovrà presentare all'ufficio della Deputazione provinciale giornalmente il movimento della cassa, e settimanalmente uno stato dettagliato delle riscossioni e dei pagamenti secondo i moduli che saranno prescritti dalla Deputazione stessa.

Art. 11. I mandati tratti dall'amministrazione provinciale non saranno pagati dal ricevitore se non sui fondi dei quali la provincia sia creditrice verso il medesimo. — L'ufficio provinciale darà avviso al ricevitore dei mandati spediti. Questo avviso indicherà il numero progressivo del mendato, il titolo del bilancio e la persona a favore di cui è tratto. Sarà firmato dal presidente della Deputazione provinciale o da chi per esso.

Art. 12. Per la riscossione di qualunque entrata provinciale il ricevitore potrà valersi contro i debitori dei privilegi fiscali a termini di legge, senza nopo di speciale autorizzazione per parte della provincia.

Art. 13 Il ricevitore-cassiere deve soddisfare e riconoscere validi i soli mandati di pagamento spediti dall'amministrazione provincialo a senso degli articoli 124 e 181 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, entro i limiti del bilancio e portanti la indicazione del titolo del bilancio stesso, cui si riferiscono, e le firme del presidente della Deputazione provinciale, di un deputato provinciale, del segretario-capo e del segretario contabile. Resterebbero perciò a carico totale del ricevitore le somme che desso pagasse sopra mandati non conformi a quanto sopra. Al principiare di ogni esercizio sarà rimessa al ricevitore-cassiere copia del bilancio della provincia stabilito per l'esercizio medesimo.

Art. 14 Il ricevitore-cassiere riterrà sull'importare di ciascun mandato la relativa tassa di bollo ogni qualvolta vi sarà impresso un segno determinato, indicante l'accennata ritenuta Egli farà apporre su tutti indistintamente i mandati, a carico dell'esibitore, la marca di bollo per la quietanza a termini di legge.

Art. 15. Al ricevitore saranno trasmessi i ruoli di riscossione delle imposte e sovrimposte provinciali a termini di legge o regolamenti vigenti, o gli saranno indicate per lettera dalla Deputazione provinciale le altre riscossioni da farsi a favore della provincia, e date, in proposito, le necessarie istruzioni.

Art. 16. Il ricevitore rilascerà per le somme incassate delle ricevute staccate da un registro a matrice. La marca di bollo da apporsi alle medesimo sarà a carico dei debitori della provincia, eccettuati i casi determinati dalla Deputazione.

Art. 17. Non più tardi del 25 aprile di ogni anno il ricevitore presenterà, come cassiere della provincia, il rendiconto della gestione precedente, redatto secondo il modulo stabilito dalla Deputazione provinciale a termini delle discipline vigenti, corredandolo di tutti i documenti e libri di riscosse che valgano a giustificarlo

Art. 18. Non ostante siffatta presentazione il ricevitore-cassiere rimarrà pur sempre vincolato insino a che il suo rendiconto non sia stato deliberato dal Consiglio provinciale ed approvato dall'autorità governativa a termini di legge.

Art. 19. Il ricevitore provinciale dovrà, come cassiere dell'amministrazione provinciale, compiere quelle operazioni di cassa di cui sarà richiesto dalla Deputazione provinciale, sia per rinvestimento di fondi, sia per versamenti da farsi in contanti in altre casse pubbliche o private, sia per altri affari consimili, per modo che all'infuori di lui niun altro abbia il maneggio del denaro della provincia.

Art. 20. L'ufficio del ricevitore cassiere provinciale sarà collocato in questa città di . . . . . in luogo centrale e comodo pel pubblico.

Questo ufficio rimarrà aperto al pubblico in tutti i giorni non festivi dalle ore dieci antimeridiane alle ore tre pomeridiane senza interruzione. Nei giorni festivi, escluse le maggiori solennità, lo stesso ufficio sarà aperto dalle ore dieci antimeridiane alle ore dodici meridiane.

Art. 21. Per garanzia delle entrate provinciali di cui all'art. 1. precedente, il ricevitore dovrà prestare una speciale cauzione di lire . . . . oltre quella di cui è parola nell'art. 78 della già ricordata legge 20 aprile 1871.

A questa cauzione saranno applicabili tutte le disposizioni stabilite nella legge stessa e nel regolamento approvato per l'attuazione della medesima con decreto del 1. ottobre 1871, n. 462 (serie 2.), rispetto alla cauzione che si riferisce alle imposte e sovrimposte dirette.

Art. 22. La Deputazione provinciale si riserba la facoltà di eseguire, o far eseguire per mezzo di delegati, e col concorso, ove duopo, di un delegato dell'amministrazione finanziaria, delle verificazioni di cassa, tutte le volte che lo stimerà opportuno.

Art. 23. Il ricevitore cassiere dovrà inoltre onninamente uniformarsi pel servizio di cassa e pel rendimento dei conti provinciali alle istruzioni ministeriali vigenti o che venissero in seguito emanate, non che a quelle speciali che la Deputazione provinciale credesse di dare.

Mod. XXXXV
Art. 90 della Legge { p. 293 294.
Art. 53 del Regolam. {

PROVINCIA DI

Esattoria di **Comune di**

Imposta di

Elenco degli Sgravi

(1) *Bimestre* 187

(1) Numero d'ordine dei bimestri.

Digitized by Google

Num. d' ordine 1	Cognome e Nome del Contribuenti 2	Articolo del ruolo 3	Ammontare complessivo della Quota d' imposta 4	Causale dello Sgravio 5

Google

Mod. XXXXVI
Art. 90 della Legge pag. 293
Art. 53 del Regolamento pag. 294

PROVINCIA DI

Esattoria di **Comune di**

LIQUIDAZIONE

delle somme da restituirsi dal (1) di all'Esattore di per effetto di decreti di sgravio emessi dall'Intendente di Finanza e resi esecutivi dal Ministro delle Finanze in data del riguardo al mese di

N. d'ordine	Articolo del ruolo	Cognome e Nome dei contribuenti	Data del Decreto di sgravio	Causa dello Sgravio	Somma di sgravio che va a carico del (1)	*Osservazioni*

(1) *Comune* ovvero *Provincia*.

NB. Questo prospetto si compone di tanti fogli quanti ne occorrono secondo il numero dei contribuenti.

N. d' ordine	Articolo del ruolo	Cognome e Nome dei contribuenti	Data del decreto di sgravio	Causa dello Sgravio	Somma di sgravio che va a carico del (1)	*Osservazioni*

Questo foglio di liquidazione a termini dell' art. 52 del regolamento del 1 ottobre 1871 potrà essere versato per denaro al (1) unendovi però le giustificazioni indicate nello stesso articolo.

Il Prefetto

(1) *Comune* o della *Provincia*.

Mod. XXXXVII
Art. 90 della Legge p. 293
Art. 56 e seg. del Reg. p. 287.

Num.

ESATTORIA

Al Sig. Agente delle Imposte di

Il sottoscritto Esattore, visto l'art. 90 della legge 20 aprile 1871 N. 192 (Ser. 2) domanda il rimborso delle quote d'imposte scritte nel ruolo di per l'esercizio dell'anno 187 segnate nell'elenco che segue, come quelle che non riuscì a conseguire dai vari contribuenti morosi, come risulta dai documenti allegati, e pel motivo di confronto a ciascun nome segnato.

Le sarà grato di un cenno di riscontro.

. . . . . *li* 187

L' Esattore

Digitized by Google

ELENCO DEGLI SGRAVI

relativi al . . . . . . *bimestre* 187

della Tassa di . . . .

N. d' ordine	Cognome e Nome dei Contribuenti	Articoli del ruolo	Ammontare Complessivo della quota d' imposta	Causale dello sgravio (1)	Documenti allegati a quest' elenco (2)	Numero del fascicolo (3)
		Totale L.				

li 187 L' ESATTORE

(1) Indicare se per irreperibilità per nullatenenza, o per insufficienza di solvibilità.

(2) Indicare se i documenti contengono gli atti d' esecuzione mobiliare; immobiliare o d' entrambe; ovvero i certificati negativi di possidenza.

(3) Indicare il numero che è nella coperta del fascicolo che contiene gli atti.

Mod. XXXXVIII
Art. 90 della Legge pag. 293

N.

ESATTORIA

All' Agenzia dellle Imposte di

Il sottoscritto esattore, che fino dal giorno (1) 187 domandò lo sgravio per quote inesatte dell imposta di (2) e per la somma complessiva di Lire (3) come meglio da elenc di N. referentesi (4) Bimestre dell'esercizio 187

Visto il secondo capoverso dell'art. 90 della legge 20 aprile 1871, Numero 192, S. II;

Considerando che decorsero due mesi dalla domanda di rimborso, senza che quella sia stata soddisfatta;

Richiede la S. V. che gli ottenga dalla superiore competente autorità uno sgravio provvisorio pari alla somma del credito di cui domandava il rimborso col surricordato elenco cioè per L. (3) , salvo ben inteso i risultati della liquidazione definitiva che prega voglia degnarsi sollecitare.

li 187

L'ESATTORE

(1) Giorno in cui rimise l'elenco modulo XXVI.

(2) Indica se la domanda si riferisce alla tassa prediale, di fabbricati, ricchezza mobile, ecc.

(3) Somma complessiva risultante dall'elenco XXVI.

(4) Indicare a quali bimestri si riferiva l'elenco.

ELENCHI ED INDICE

I. Elenco delle leggi, regolamenti ed istruzioni governative inserite nel presente volume.

II. Elenco dei modelli che si trovano allegati alle circolari ed istruzioni ministeriali contenute nella illustrazione della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

III. Elenco dei modelli e formulari ritenuti necessari ai nuovi uffici esattoriali e ricevitoriali attivati in seguito alla legge 20 aprile 1871 N. 192 Serie II, ed al relativo regolamento 1.° ottobre 1871 promulgato col Reale Decreto dello stesso giorno ed anno N. 462 Serie II.

IV. Indice alfabetico-analitico, che comprende per voci tutte le disposizioni della legge 20 aprile 1871 e Regolamento 1.° ottobre d. a. sulla riscossione delle imposte dirette, e designa per ciascun Uffizio ed Autorità la rispettiva azione, offrendo a colpo d'occhio riassunte ed ordinate le attribuzioni e le incumbenze di tutti.

Abbreviature. — **D. R.** Decreto Reale.

C. M. Circolare Ministeriale.

C. P. C. Cod. di procedura civile.

Digitized by Google

ELENCO

delle Leggi, Regolamenti ed Istruzioni governative inserite nel presente Volume.

Codice civile art. 1870 - 1877. Del sequestro e deposito giudiziario . . . . Pag. 178
» » art. 2084, 2085. Precetto di esecuzione sui beni immobili . . . . » 207
» » art. 2090, 2091, 2092. Della graduazione e della distribuzione del prezzo fra i creditori. . . . . » 189
» **P. C.** art. 585 - 592 . . . . » 137
» » art. 611 - 622. . . . . » 148
» » art. 650 - 654. . . . . » 156
» » art. 921, 922, 923. Del sequestro giudiziario . . . . » 178
» » art. da 709 a 716. Dello stato di graduazione . . . . » 190
» » art. 647. Diritto di proprietà sopra mobili pignorati. . . . . » 205
» » art. 563, 646. Opposizione di creditori alla vendita di enti pignorati . . . » 206
» » art. 659. Precetto di esecuzione sui beni immobili . . . . » 207
Legge 14 agosto 1862 N. 800 per la istituzione della Corte dei Conti del regno d'Italia . . » 350
D. R. 5 ottobre 1862, N. 884 sulla giurisdizione e procedimento contenzioso della Corte dei Conti del regno d'Italia. . . . . . » 358
Legge 20 marzo 1865 sul Consiglio di Stato art. 9. Casi nei quali è richiesto il voto del Consiglio di Stato . . . . » 221
» 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo . » 226
Regolamento per la esecuzione degli articoli 11, 14,

16 della legge sul contenzioso amministrativo approvato col reale decreto 25 giugno 1865 N. 2361 . . . . . Pag. 229

Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1869 N. 5026, sull' amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla Contabilità generale, approvato col Reale Decreto 4 settembre 1870 N. 5852 . . . . » 250

Legge 7 luglio 1868 colla quale è imposta una tassa sulla macinazione dei cereali. . . . » 396

Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato 4 settembre 1870 N. 5852 Tit. XII. Del rendimento dei conti giudiziali . . . » 342

Provvedimenti per i conti giudiziali delle restanze della tassa sul macinato 1869-70 (che può servire d' istruzione anche per gli anni successivi) . . . . » 427

D. R. 2 aprile 1871 N. 157 Serie 2.a che approva il Regolamento per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi che regolano la tassa sulla macinazione dei cereali. . » 410

C. M. 6 maggio 1871 N. 2285-Gab. Provvedimenti per la restituzione e rimborsi delle quote d' imposta di ricchezza mobile indebitamente pagate od inesigibili . . . » 297

Legge 16 giugno 1871 N. 261 Serie 2.a che modifica l' articolo 3 della legge 7 luglio 1868, sulla tassa del macinato . . . . » 400

D. R. 25 giugno 1871 N. 279 Serie 2.a che approva il Regolamento per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi che regolano la tassa sulla macinazione dei cereali. » 401

» » 25 giugno 1871 N. 278 Serie 2.a che stabilisce alcune norme per l' applicazione della tassa sulla macinazione dei cereali . . » 426

» » 25 giugno 1871 N. 333 Serie 2.a. Soppressione delle Ricevitorie circondariali delle Provincie napoletane e siciliane. . . . » 459

C. M. 25 luglio 1871 N. 2609-Gab. Attuazione della legge sulla riscossione delle imposte dirette » 458

D. R. 26 agosto 1871 N. 423 Serie 2.a. Liquidazione delle quote mobiliari inesigibili ed indebite. . . . . » 299

C. M. 8 settembre 1871 N. 44949. Istruzioni per la liquidazione ed il rimborso delle quote inesigibili della imposta . . . . . » 302

» » 26 settembre 1871 N. 49300. Risoluzione di dubbi

per la regolare esecuzione delle disposizioni contenute nel Reale D. 26 agosto 1871 . . . . Pag. 329

Capitoli normali per l' esercizio delle Esattorie e Ricevitorie dello imposte dirette approvati con Decreto Ministeriale 1. ottobre 1871 N. 463 Serie 2. . . . . » 19

D. R. 7 ottobre 1871 col quale sono stabilite le norme per la riscossione della tassa di macinazione . . . . » 389

Circolare M. 9 dicembre 1871 N. 88242-16129 franchigia postale ai Ricevitori provinciali ed agli Esattori comunali e consorziali. » 380

» » 18 dicemb. 1871 N. 68459. Cause relative alla riscossione delle imposte dirette . » 383

» » (estratto) 7 gennaio 1872 N. 651 della Direzione del Demanio. Sull'eseguimento della legge per la riscossione delle imposte dirette nelle sue disposizioni di attinenza alle leggi di tassa sugli affari » 377

Nota del Ministero delle finanze al Prefetto di Torino 20 febbraio 1872 N. 13743-2249. Aggio all' Esattore per le entrate comunali, aumenti dell' aggio. . . . . » 35

Nota-Circolare (estratto) ai Prefetti ed Intendenti 12 marzo 1872 N. 18282-2914. Modi di cauzione . . . . » 91

Circolare autografata ai Prefetti ed Intendenti di finanza 13 marzo 1872 N. 16496-2719. Vincoli o ipoteche dipendenti da Esattoria che va a scadere . . . . . . » 93

Nota 22 marzo 1872 del Ministro delle finanze. Atti di perizia, certificati censuari ed ipotecari » 379

Circolare autografata 29 marzo 1872 N. 12941-3170 del ministero delle finanze. Modello per i contratti di Esattoria . . . . . . » 102

» 16 aprile 1872 N. 24230-4359 del ministro delle finanze, sulle operazioni relative alla nomina dell' Esattore per terna . . » 15

» come sopra. Incumbenze degl' Intendenti di finanza relativamente alla nomina per terna. . . . . » 17

» **M.** 29 aprile 1872 N. 25171-5134. Riconoscimento delle cauzioni. . . . . . . » 94

» » 21 maggio 1872 N. 34575-6014. Contratti di Esattoria, istruzioni . . . . . . » 104

Circolare del Ministero delle finanze agl' Intendenti e

Prefetti 3 giugno 1872 N. 38312-6822. Conferimento delle Esattorie per asta pubblica. Incumbenze del prefetto circa il conferimento delle Esattorie . . . Pag. 54
Circolare M. 4 luglio 1872 N. 44195-12334. Documentazione dei conti giudiziali . . . . » 349
» » 7 luglio 1872 N. 46727-8628. Cauzioni in rendita pubblica . . . . » 97
» » 31 luglio 1872 N. 54003. Aggio calcolato nei frontispizi dei Ruoli. . . . . . » 334
» » 4 agosto 1872 N. 54645-10104 Applicazione dell'art. 12 della legge . . . » 66
» » 18 agosto 1872 N. 58856-10798. Stipulazione dei contratti di appalto delle Esattorie . . . . » 105
» » 31 agosto 1872 N. 60095. Formazione dei Ruoli per Comuni amministrativi . » 35
» » 6 settembre 1872 N. 64002-11864. Patente da rilasciarsi agli Esattori . . . » 106
» (estratto) della Direzione generale del Demanio e delle tasse 23 settembre 1872 N. 672. Imposte sui beni della pubblica amministrazione . . . . » 264
» **M.** 25 settembre 1872 N. 69712-14023. Aggio calcolato nei frontespizi dei Ruoli . . » 335
» » 28 settembre 1872 N. 69993 - 12824. Modo di applicare l'art. 13 della legge . » 73
» » 17 ottobre 1872 N. 73007-14724. Modo di calcolare l'aggio di riscossione nei bilanci comunali . . . . » 333
» 15 ottobre 1872 N. 47947-15175. Imposte sui beni della pubblica amministrazione . » 263
» della Prefettura di Venezia 23 ottobre 1872 numero 15815. Sulle scadenze ordinarie delle imposte dirette. . . . . » 115
Decreto R. 15 novembre 1872 N. 1087 che dà norme per la riscossione delle imposte dirette arretrate del 1872 ed anni precedenti . . » 462
Circolare M. 17 novembre 1872 N. 15038. Ricevute dei Ruoli da rilasciarsi dagli Esattori . . » 119
» » 4 dicembre 1872 N. 85114-22917. Contabilità da tenersi dai Ricevitori per la riscossione delle imposte dirette . . . » 268
» » 27 Dicembre 1872 N. 89608-23942. Istruzioni sulle contabilità da tenersi dalle Intendenze per la riscossione delle imposte dirette . . . . » 268

Capitoli speciali per l'esercizio della Esattoria di Venezia durante il quinquennio 1873-1877 aggiunti ai capitoli normali a senso dell'art. 4 della legge 20 aprile 1871 . . Pag. 26
Circolare M. 7 gennaio 1872 N. 651. Presentazione all'ufficio del registro del Contratto Esattoriale . . . . » 379
» » 5 gennaio 1873 N. 23754-2447. Franchigia postale degli Agenti delle Imposte dirette . . . . » 381
Decreto M. 5 gennaio 1873 che stabilisce le scadenze pel pagamento delle imposte dirette arretrate del 1872 ed anni precedenti . . » 465
» » 16 gennaio 1873 N. 1238 con cui si determinano le cedole ai riguardi del pagamento delle imposte dirette. . . . . » 469
» » 24 gennaio 1873 N. 1220 sul ricevimento delle cedole nel pagamento delle imposte dirette prima che siano prescritte . » 470
D. R. 23 gennaio 1873 N. 1242 con cui si precisa il periodo di tempo pel ricevimento delle cedole a pagamento delle imposte dirette » 470
C. M. 26 gennaio 1873 sul ricevimento delle cedole a pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato . . . . » 471

ELENCO

dei modelli che si trovano allegati alle Circolari ed istruzioni ministeriali contenute nella illustrazione della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Numero progressivo	N. speciale del Modello	INDICAZIONI DEI MODELLI	Art. relativi della legge	Pag. ove si trova il Mod.
1	—	Capitoli normali.	4	19
2	—	id. speciali	»	26
3	—	Modello proposto dal Ministero delle finanze ai Comuni per la stipulazione dei contratti esattoriali a senso della legge 20 aprile 1871	18	103
4	—	Ricevute dei Ruoli da rilasciarsi dall'Esattore	25	121
5	I	Conto corrente del Ricevitore coll'Esattore comunale per le somme dovute e rispettivamente pagate nell'interesse dello Stato	83	272
6	II	Conto nell'interesse dell'amministrazione provinciale	»	274
7	III	Conto del Ricevitore provinciale col Tesoro dello Stato	»	277
8	IV	Conto coll'Amministrazione provinciale .	»	279
9	I	Domanda dell'Esattore all'Agenzia delle imposte del certificato da cui risulti che il contribuente non è inscritto nei registri delle Agenzie della provincia.	90	310
10	II	Domanda dell'Esattore all'Intendente di finanza per rimborsi ricchezza mobile.	»	311
11	III	Quadro delle domande di rimborso presentate dagli esattori comunali . .	»	315
12	IV	Liquidazione dell'Intendente, ed autorizzazione prefettizia pel versamento come denaro delle somme da rimborsarsi	»	319

Numero progressivo	N. speciale del modello	INDICAZIONE DEI MODELLI	Art. relativi della legge	Pag. ove si trova il Mod.
13	V	Decreto dell'Intendente per lo sgravio o rimborso delle quote o parte delle quote dichiarate indebite	90	321
14	VI	Elenco dei decreti di sgravio emessi dall'Intendente di finanza	»	325
15	VII	Ordine di rimborso per le somme inesigibili a causa d'inesistenza, d'insolvenza, o di irreparabilità dei contribuenti.	—	328
16	I	Dichiarazione dell'Ingegnere provinciale sulle quote fisse per ogni cento giri di macina per la liquidazione della tassa di macinazione, coll'atto di trasmissione all'usciere della pretura e notificazione	—	408
17	I	Processo verbale di contravvenzione alle discipline sulla macinazione . . .	—	422
18	—	Indicazione di 30 fatti diversi o circostanze che servono di esempio per la stesa del processo verbale suddetto .	—	423
19	A	Conto giudiziale dell'Esattore per la gestione dei residui della tassa macinato 1869 e 1870 tenuta dal 1. gennaio 1871 a tutto	—	431
20	B	Dimostrazione delle quote rimaste da esigere dai contribuenti al 31 decembre 1870 per tassa macinato etc . . .	—	433
21	C	Rendiconto generale riassuntivo la gestione tenuta dagli esattori del macinato .	—	441
22	D	Elenco delle quietanze comprovanti i versamenti fatti dall'Esattore per residui tassa macinato	—	443
23	E	Prospetto dei discarichi provvisori di quote inesigibili di tassa macinato .	—	472
24	—	Tabella per le cedole delle obbligazioni Prestito Nazionale	—	472
25	—	Tabella dei Consolidati 5 e 3 p 0[0] . .	—	473
26.	—	Prospetto delle cedole semestrali versate.	—	475

Digitized by Google

ELENCO

dei Modelli e Formulari ritenuti necessari ai nuovi Uffici Esattoriali e Ricevitoriali attivati in seguito alla legge 20 Aprile 1871 N. 192 Serie II, ed al relativo Regolamento 1 Ottobre 1871, promulgato col Reale Decreto dello stesso giorno ed anno N. 462 Serie II.

Numero d' ordine	Indicazione dei Modelli	Articoli relativi della legge	Articoli relativi del regol.	Pagina dell' art. di legge e reg.	Ufficio cui spetta redigerli
I	Tabella generale delle Esattorie della Provincia	—	2	6	Prefetto
II	Avviso d' asta per appalto Esattoria Comunale o Consorziale	3. 6. 7 —	— 5. 6. 7	41	Intendente
III	Avviso di concorso per nomina dell' Esattore sopra terna .	3	5	9. 10	Sindaco
IV	Avviso che indica se l' asta si tiene col metodo della candela vergine oppure a schede segrete	—	10	52	Giunta com. o rappresent. consorziale
V	Processo verbale d'asta per appalto Esattoriale (1) . . .	8. 9 —	— 12. 13	52 59	Stazione appaltante
VI	Patente dell' Esattore, del di lui Sostituto, e del Sorvegliante governativo . . .	—	24	100	Prefetto
VII	Avviso che annunzia al pubblico il rilascio della Patente all' Esattore nominato per parte del R. Prefetto, la località e l' oraria dell' Ufficio Esattoriale	21	25	109	Giunta
VIII	Mandato o patente dei Collettori dell' Esattoria	22	26	111	Esattore
IX	Idem dei Messi esattoriali. .	59	27. 28	200	id.
X	Avviso ai contribuenti sul ritiro od espiro del mandato dei Collettori	—	26	111	id.

(1) Il modulo del contratto secondo le indicazioni della Circolare minist 29 marzo 1872 N. 12941 - 3470 trovasi a pag. 103.

Numero d' ordine	Indicazione dei Modelli	Articoli relativi della legge	Articoli relativi del regol.	Pagina dell'art. di legge e reg.	Ufficio cui spetta redigerli
XI	Avviso di esposizione del Ruolo dei contribuenti, ed indicazione dell' epoca della scadenza delle rate per imposta sui terreni	24	30	116	Sindaco
XII	Avviso come sopra per imposta sui fabbricati	24	30	»	id.
XIII	Avviso come sopra per imposta sulla ricchezza mobile (1) .	24	30	»	id.
XIV	Cartella indicante l'ammontare annuale e rateale di cadauna imposta da intimarsi ai contribuenti	25	33	116	Esattore
XV	Avviso indicante giorno, ora, e luogo di riscossione di ogni singola rata.	26	31	122	id.
XVI	Libro Giornale della gestione dell' Esattore Comunale . .	3	—	9	id.
XVII	Libro Mastro della gestione dell' Esattore Comunale . . .	3	—	9	id.
XVIII	Quitanze di verificato pagamento, a matrice da rilasciarsi ai contribuenti	28	32	128	id.
XIX	Avviso ai debitori morosi per pagamento rate scadute . .	31	33	132	id.
XX	Elenco e riferte dei Messi esattoriali che attestano delle effettuate notificazioni e pubblicazioni	—	33	117	id.
XXI	Elenco dei contribuenti irreperibili, dell'importo delle tasse e rate complessive da essi dovute	31	—	132	id.
XXII	Processo verbale di pignoramento mobiliare	34. 35	25. 40	143	id.
XXIII	Processo verbale di pignoramento di frutti pendenti. .	34	—	143	id.

(1) Analogamente si provede per la pubblicazione dei Ruoli delle imposte comunali. Per le ricevute dei Ruoli da rilasciarsi dagli Esattori vedasi art. 24 della legge e 30 del Regolamento a pagina 116.

Numero d' ordine	Indicazione dei Modelli	Articoli relativi della legge	Articoli relativi del regol.	Pagina dell'Art. di legge e reg.	Ufficio cui spetta redigerli
XXIV	Processo verbale di pignoramento di fitti e pigioni dovuti al contribuente . . .	34 37 41	— — —	143 148 158	Esattore
XXV	Processo verbale di pignoramento mobili e crediti del debitore esistenti presso terze persone	37	—	148	id.
XXVI	Domanda al Sindaco per avere notizie sui contribuenti irreperibili	31 —	— 58	132 288	id.
XXVII	Invito esattoriale agli Agenti Imposto ed Esattori per atti esecutivi contro debitori dimoranti in altro Comune. .	33 43 —	— — 34	136 165 139	id.
XXVIII	Avviso d' incanto per vendita mobili pignorati	38	—	151	id.
XXIX	Processo Verbale d' asta per vendita mobili pignorati. .	39	—	152	Segr. Com.
XXX	Processo Verbale di non rinvenimento mobili oppignorati .	35 —	— 56	143 287	Esattore
XXXI	Avviso d' asta per vendita immobili pignorati	43 —	— 39	170 171	id.
XXXII	Atto di deposito degli atti per vendita mobili presso la Pretura	40 —	— 37	155 156	id.
XXXIII	Cartella contenente gli atti esecutivi da depositarsi alla Pretura di Mandamento per vendita mobili e immobili .	40 —	— 37	155 156	id.
XXXIV	Domanda per trascrizione avviso d' asta all' Ufficio delle Ipoteche	45	—	171	id.
XXXV	Domanda per ottenere l' elenco dei beni allibrati ai contribuenti morosi	47	—	173	id.
XXXVI	Domanda per elenco dei creditori ipotecari inscritti sui beni dei debitori	47	—	173	id.
XXXVII	Notifica di avviso d'asta per vendita immobili al debitore	48	—	173	id.

Numero d' ordine	Indicazione dei Modelli	Articoli relativi della legge	del regol.	Pagina dell'art. di legge e reg.	Ufficio cui spetta redigerli
XXXVIII	Notifica di avviso d' asta per vendita immobili ai creditori ipotecari	48	—	173	Esattore
XXXIX	Domanda per ottenere l' uso della pubblica forza. . . .	62	41	204	id.
XL	Concessione di usare della pubblica forza	62	41	204	Sindaco
XLI	Avviso degli atti esecutivi intrapresi a chi paga L. 5 per tale scopo	67	—	210	Esattore
XLII	Avviso degli atti esecutivi intrapresi ai direttari degl'immobili pignorati affetti da enfiteusi.	67	—	211	id.
XLIII	Atti di ricevimento dei riepiloghi dei ruoli dei Ricevitore Provinciale	75 —	— 43	236 237	Ricevitore p.
XLIV	Avviso e Capitoli speciali per l' appalto delle Ricevitorie Provinciali	77 —	— 33	239 240	Residenza della D. Pr.
XLV	Elenco degli sgravi. . . .	90 —	— 53	293 294	Intend. pr.
XLVI	Liquidazione delle somme da restituirsi	90 —	— 53	293 294	Sindaco
XLVII	Domanda di rimborso delle quote inesatte dai contribuenti morosi	90 —	— 56	293 287	Esattore
XLVIII	Domanda di sgravio provvisorio	90	—	293	id.

Digitized by Google

INDICE ALFABETICO-ANALITICO

che comprende per voci tutte le disposizioni della Legge 20 Aprile 1871 e Regol. 1 Ottobre d. a. sulla riscossione delle imposte dirette, e designa per ciascun Uffizio ed Autorità la rispettiva azione, offrendo a colpo d'occhio riassunte ed ordinate le attribuzioui e le incumbenze di tutti.

	Articoli della legge	Articoli del reg.	Pag.
Acconti — L'esattore non può rifiutare somme a conto di rate scadute e non scadute	29	—	130
Agenti — Tutti gli agenti di riscossioni che sono impiegati, ove non assumano la esazione a termini della legge, godono delle disposizioni transitorie 11 ottobre 1863 N. 1500 sulla disponibilità ecc.	103	—	447
» Ove assumano il nuovo uffizio non potranno fare valere i loro diritti se non quando cessino dalla Esattoria o Ricevitoria senza che sia loro contato il tempo del nuovo servizio	ivi	—	447
Agenzia — L'agenzia delle imposte dirette e catasto rilascia all'Esattore gratuitamente l'elenco dei possessori anche sopra semplice domanda verbale	47	—	173
» Chiunque si trovi gravato dagli atti dell'Esattore presenta ricorso all'Agenzia delle imposte. Questa verificati i fatti e sentite le deduzioni dell'esattore le trasmette alla Intendenza di finanza	72	—	220
» È aperto l'adito contro l'Esattore dinnanzi la autorità giudiziaria al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e spese . .	73	—	224
» Liquida somme di sgravio da imputarsi per quoti, allo Stato, provincia e Comune . .	—	48	293
» Riceve e dà corso ai gravami per controversie tra Esattori, Ricevitori, Comuni, Provincie, ed Erario	—	71	382

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
Aggio — È la retribuzione che si corrisponde all'Esattore per la riscossione delle imposte . . .	3	—	9
» Quello sul quale dev' essere aperta l'asta è deliberato dal Consiglio comunale o dalla Rappresentanza consorziale. — Quello per l'asta non è determinato dalla legge. — Nel caso di nomina sopra terna non può oltrepassare la misura del 3 per cento	3	—	9
» Dell'Esattore, quando non vi provvedono i Comuni è fissato dal Prefetto	—	5	10
» L'aggio per le sovraimposte dirette a favore dei Consorzi speciali è pagato dai Consorzi medesimi	5	—	31
» Quello massimo sul quale è aperta l'asta viene annunziato negli avvisi d'asta	7	—	49
» Il maggiore ribasso ottenuto sul medesimo determina l'aggiudicazione delle esattorie e ricevitorie	9	—	59
» Può oltrepassare la misura del 3 p. cento nella nomina per terna se essa è derivata dalla inutilità del secondo esperimento d'asta .	12	—	64
» È determinato dal Prefetto quando questi nomina l'esattore per un'anno in difetto del Comune o del Consorzio dei Comuni . . .	13	—	71
» L'aggio è sempre a carico del Comune o della Provincia in qualunque modo avvenga la nomina dell'Esattore e dal ricevitore . . .	13 77	—	71 239
» Quello dell'Esattore e del Ricevitore si aggiunge nei ruoli alle imposte e sovraimposte, ed è ripartito rispettivamente tra il Comune e la Provincia	92	—	331
» All'Esattore e Ricevitore, il pagamento viene effettuato dopo la verificazione di ogni versamento	—	67	332
» È dovuto sulle somme effettivamente versate, ma non su quelle rimborsate	—	68	332
» Per la riscossione della tassa sul macinato è corrisposto nella stessa misura di quello stabilito per la esazione delle imposte dirette	101	—	384
» Per gli Esattori e Ricevitori attuali mantenuti in esercizio per un quinquennio sotto l'impero della nuova legge, la misura dell'aggio per i primi, dov' essere approvata			

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
dal Prefetto, e per i secondi dal Ministro delle finanze	103	—	447
Aggiudicatario — L'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione . . .	10	—	60
Aggiudicazione — La Esattoria si aggiudica dalla Giunta Comunale, e nel caso di Consorzi dalla Rappresentanza Consorziale o suoi delegati .	9	—	59
» Obbliga per se stessa l'aggiudicatario, ma non vincola il comune o Consorzio se non dopo l'approvazione del Prefetto sentita la Deputazione provinciale	10	—	60
» Non ha luogo quando non vi sieno almeno due offerenti	11	—	61
» Appalto della Esattoria, in secondo esperimento d'asta ha effetto anche quando vi sia un solo offerente	—	15	62
» Le spese, ed i danni di una seconda aggiudicazione sono a carico del deliberatario che ha mancato ai propri impegni	18	—	98
Alienazione — Dalla data della trascrizione dell'avviso d'asta il debitore non può alienare nè i beni nè i frutti pignorati	49	—	177
Amministratori — Quelli del Comune non possono essere esattori, o, se cessati, non abbiano reso i conti	14	—	74
Amministrazione — Non possono essere Esattori coloro i quali non hanno la libera amministrazione dei propri beni	14	—	74
Anticipazioni — Il contribuente può fare anticipazioni sino ad un mese innanzi la legale scadenza. Per un tempo maggiore ne rimane garante fino a quel termine	29	—	130
» Sono ammesse se fatte in conformità alla consuetudine locale, e provate nei modi di legge	41	—	158
Arretrati — La loro riscossione avverrà con particolari scadenze e dietro liquidazione operata secondo le norme di speciale regolamento . .	104	—	460
Assegnamento — L'assegnamento dei crediti in pagamento si fa a norma della procedura ordinaria, omesso il precetto e l'intervento dell'usciere	6	—	41
Asta — Per appalto Esattoria, quali titoli del Debito pubblico sieno accettati a garanzia delle offerte .	—	8	51

		Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
Asta	— Per appalto Esattoria, non è ammesso ribasso inferiore ad un centesimo di lira per ogni cento lire	—	10	52
»	Per appalto Esattoria, l'asta dev'essere presieduta da almeno tre delegati del Consorzio Esattoriale	—	11	52
»	Per appalto Esattoria, l'offerente deve dichiarare ch' esso ed il suo mandante non si trovano in alcuna delle incompatibilità previste dalla legge	—	12	53
»	Per appalto Esattoria, formalità di redazione del processo verbale, e chi debba sottoscriverlo	—	13	59
»	Per appalto Esattoria, il verbale od i documenti devono essere sottomessi al Prefetto per l'approvazione	—	14	60
»	Per l'appalto della Esattoria si deve pubblicare l'avviso sei mesi prima del giorno nel quale deve avere principio il contratto. Questo termine può essere abbreviato dal Prefetto sopra domanda del Comune o del Consorzio	11	—	61
»	È tenuta dalla Giunta comunale o Rappresentanza consorziale o suoi delegati	8	—	52
»	Il secondo esperimento ha luogo entro un termine non minore di 20 giorni nè maggiore di 40 da quello, in cui il primo esperimento andò fallito	11	—	61
»	Il termine dal primo al secondo esperimento può essere abbreviato dal Prefetto	11	—	61
»	Per Appalto Esattoria, deserto il secondo esperimento, si nomina l'Esattore sopra terna. .	—	16	64
»	I mobili pignorati si vendono all'asta pubblica dopo il termine stabilito dalla legge . . .	38	—	151
»	Si apre sul prezzo di stima attribuito ai mobili pignorati	ivi	—	ivi
»	Di oggetti mobili pignorati si notifica al pubblico cinque giorni prima mediante avviso .	ivi	—	ivi
»	Si apre anche nel giorno successivo a quello della pubblicazione dell' avviso se gli oggetti pignorati sono facili a deperire, o di conservazione dispendiosa	ivi	—	ivi
»	L' atto d' asta dei mobili pignorati deve contenere il nome e cognome di ciascun acqui-			

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
rente, il prezzo di vendita di ogni oggetto, la firma del segretario o suo delegato, e quella del banditore	39	—	152
Asta — Per la vendita dei mobili pignorati si tengono primo e secondo esperimento	ivi	—	ivi
» Pel secondo incanto degli oggetti mobili basta la dichiarazione del pubblico banditore all'atto che dall'ufficiale incaricato della vendita viene ritenuto deserto il primo esperimento	ivi	—	ivi
» L'atto d'asta deve indicare le offerte ed il nome degli oblatori	51	—	180
» L'atto d'asta autenticato dev'essere spedito in copia entro dieci giorni all'Agente delle imposte	68	—	212
Atti — Esecutivi parziali, non esimono l'Esattore dal tentarne di nuovi quando non sia sanato il debito totale	—	40 71	133 218
» Esecutivi intrapresi fuori del Comune, l'Esattore del luogo ove esistono enti da appignorare deve compierli sotto propria responsabilità	—	34 59	139
» Non possono esser sospesi gli atti esecutivi se non per ordinanza motivata dal Prefetto . .	72	—	220
» Esecutivi dell'Esattore, i ricorsi o gravami contro di essi devono essere prodotti all'Agente delle imposte	—	71	220
» Gli atti esecutivi dell'Esattore e del Ricevitore si fanno in carta libera, gli atti giudiziari con tassa di registro ridotta alla metà. . .	99	—	375
Autorità giudiziaria — Sola competente a rescindere il contratto di Esattoria	15	—	81
» Pronunzia giudizio di graduazione secondo la competenza (Pretura o Tribunale)	56	—	186
» Sola competente a decidere sul risarcimento di danni e spese a carico dell'Esattore . . .	73	—	224
Avviso — Per l'asta di appalto esattoriale è pubblicato dall'Intendente di finanza sei mesi prima del giorno nel quale deve cominciare il contratto.	6	—	41
» Dev'essere pubblicato nel Comune o Comuni associati, e nel giornale degli annunzi giudiziari della Provincia	ivi	—	ivi
» D'Asta per appalto Esattoria, dev'essere pubblicato non più tardi del 1. luglio, ed uno solo per le Esattorie di uno stesso distretto. . .	—	6	42

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
Avviso — Deve indicare il Comune o Comuni della Esattoria, luogo, giorno ed ora dell'asta, obbligo del deposito, la misura di esso e l'importare della cauzione	7	—	49
» L'esattore pubblica un avviso otto giorni prima almeno di quello in cui si reca a riscuotere le imposte in determinata località, ed indica il giorno e l'ora	26	—	122
» D'asta per appalto Esattoria, l'Intendente di finanza vigila perchè ne sieno adempite le prescrizioni	—	9	51
» D'asta per appalto Esattoria, dev'essere esposto nella sala ove ha luogo la gara.	—	10	52
» Della Giunta Municipale, deve indicare nomi dell'Esattore, sostituto, e sorvegliante, durata dell'appalto, luogo o luoghi destinati ad ufficio dell'Esattore, sua oraria, ed epoche di scadenza pagamenti	—	25	109
» Ai contribuenti morosi, viene notificato al contribuente o suo rappresentante, in caso di irreperibilità affisso alla casa del Comune, il Messo ne attesta pubblicaz. e notificazione .	—	33	117
» Per asta di oggetti mobili dev'essere affisso alla porta esterna del Comune	38	—	151
» Deve contenere indicazione del giorno, ora, luogo, e qualità dei mobili da vendersi . . .	ivi	—	151
» Per vendita d'immobili deve contenere l'indicazione del debitore, dell'immobile, del giorno, ora e luogo in cui avverranno tutti e tre gli esperimenti d'asta	44	—	170
» Per l'asta di beni immobili dev'essere trascritto gratuitamente all'uffizio della Conservazione delle ipoteche, e depositato nella Cancelleria della pretura del mandamento nel quale sono situati	45	—	171
» D'asta di beni mobili pignorati, deve indicare il prezzo minimo degli enti, ed avvertire che le spese sono a carico del deliberatario. . .	—	39	171
» Per l'asta di beni immobili dev'essere pubblicato almeno venti giorni prima dell'incanto, sempre però dopo la trascrizione ed il deposito	46	—	172
» Per l'asta di beni immobili dev'essere notificato al debitore ed ai creditori ipotecari almeno dieci giorni prima dell'incanto	48	—	1

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
Avviso — Si notifica al debitore e creditori ipotecari dimoranti nel Comune della Esattoria col mezzo del messo dell'Esattore, fuori dol Comune dall'Esattore locale	48	—	173
» Si consegna al Sindaco del Comune nel quale è dovuta la imposta poi debitori che non hanno rappresentante o domicilio conosciuto nel Regno	ivi	—	173
» Si notifica al creditore ipotecario al domicilio eletto, quando lo abbia eletto a senso dell'articolo 1987 al 2 del Codice civile	ivi	—	173
» L'Esattore avvisa chiunque degli atti esecutivi verso pagamento anticipato di lire 5 sotto comminatoria di multa o rifusione di danni .	67	—	210
» Per le aste è notificato al direttario gratuitamente	ivi	—	210
Beni immobili pignorati — Il loro valore presuntivo non deve eccedere il doppio dell'ammontare complessivo del debito del contribuente . .	—	40	156
» L'avviso d'asta deve indicarne il prezzo minimo, e che le spese sono a carico del deliberatario.	—	39	171
Beni mobili — Come tali si ritengono le mobiglie di ogni specie, i fitti, le pigioni da scadere entro l'anno, i crediti	33	—	136
» Non possono essere appresi quelli eccepiti dalla legge.	ivi	—	136
» L'Esattore può oppignorare tanto quelli esistenti nol Comune, quanto quelli esistenti fuori di esso	ivi	—	136
Bollo — Gli atti esecutivi dell'Esattore si fanno in carta libera	99	—	375
Borsa — La borsa nel giorno nel quale ha luogo l'asta per la Esattoria determina il valore della rendita publica offerta in deposito	7	—	49
Cancelleria — Presso il Cancelliere della Pretura devono essere depositati entro tre giorni gli atti originali della vendita dei mobili e la somma ricavata da essa	40	—	155
» L'avviso d'asta e gli atti comprovanti la insufficienza della esecuzione devono depositarsi nella Cancelleria della Pretura del mandamento ove si trovano i mobili esecutati	45	—	171

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
Cancelleria — Nel giorno dell'incanto e prima dell'asta l'Esattore deposita presso la Cancelleria della Pretura gli atti della procedura esecutiva . .	50	—	179
» Il Pretore deve assistere all'asta dei beni immobili e firmarne l'atto.	51	—	180
» Il deposito per riscatto dell'immobile venduto si fa alla Cancelleria della Pretura	57	—	189
» La copia dell'atto d'asta che dev'essere rimesso all'Agente delle imposte dev'essere autenticato dal cancelliere	68	—	212
Capitoli — I capitoli normali d'asta sono fissati dal Ministero delle finanze di concerto con quello dell'interno sentito il Consiglio di Stato.			
» I capitoli speciali vengono aggiunti dalla Giunta comunale o dalla Rappresentanza consorziale, salva l'approvazione del Prefetto, e sentita la Deputazione provinciale	4	—	18
» Quelli d'asta per la Esattoria sono ostensibili presso l'Agente delle imposte e presso le Segreterie comunali	7	—	49
Capoluogo — Del Comune, non può essere escluso quale uno dei luoghi ove deve verificarsi la riscossione delle imposte	—	31	122
Cartella — L'Esattore nella seconda metà di Gennaio invia al contribuente una cartella dimostrante il debito annuale diviso per ciascuna imposta e per singola rata, coi quoti distinti a favore dello Stato, della Provincia e del Comune . .	25	—	116
» Indicante l'ammontare e la scadenza delle imposte, si notifica al contribuente a suo rappresentante ed il Messo ne fa attestazione . . .	—	33	117
Cassa — Quando non sia deciso altrimenti il servizio di essa s'intende affidato all'Esattore	—	3	7
» La eccedenza del prezzo per vendita d'immobili situati nel Comune della Esattoria quando sienvi creditori viene depositata nella cassa dei depositi e prestiti.	55	—	186
» Se trattasi d'imposte diverse dalla fondiaria o di immobili posti fuori del Comune della Esattoria, la somma ricavata dalla vendita si versa nella cassa dei depositi e prestiti	56	—	186
Cauzione — L'Esattore deve prestarla prima di entrare in funzione, ed al più tardi entro un mese dalla nomina	16	—	82

	Articolo della legge	Articolo dei reg.	Pag.
Cauzione — È fatta dall'Esattore in beni stabili od in rendita del debito pubblico dello Stato	16	—	82
» Deve corrispondere all'ammontare di una rata delle imposte erariali e delle sovraimposte e tasse comunali e provinciali	ivi	—	ivi
» Dev'essese prestata anche per le tasse e redditi che si esigono senza le regole della legge 20 aprile 1871	ivi	—	ivi
» Oltre essa l'Esattore risponde con tutti i suoi beni per l'adempimento degli obblighi del contratto	ivi	—	ivi
» Può essere prestata a mezzo di terza persona, sempre però nello stesso modo	17	—	87
» Quando è costituita da beni stabili dev'essere accompagnata dagli atti comprovanti la proprietà, lo stato ipotecario ed il valore dei medesimi	ivi	—	87
» Dell'Esattore, quali norme si debbano osservare per prestarla	—	19	87
Dell'Esattore, si accetta a garanzia di nuovo appalto, quando non esistono debiti della gestione precedente	—	20	88
» La insufficienza o diminuzione della cauzione dev'essere riparata in un termine non maggiore di quindici giorni se insufficiente, di trenta se diminuita. Questo termine può essere prorogato dal Prefetto	18	—	98
» Quando non viene completata dall'Esattore si fa luogo al procedimento di una nuova aggiudicazione	ivi	—	98
» Dell'Esattore, è vincolata ad esame, approvazione, ed a supplemento quando sia insufficiente .	—	21	98
» Dell'Esattore in beni stabili, dev'essere presa iscrizione ipotecaria sulla medesima	—	23	99
» Dell'Esattore, le Giunte, i Consorzi dei Comuni, ed i Ricevitori Provinciali ne sorvegliano la integrità	—	29	100
» Viene accettata dalla Giunta comunale o dalla Rappresentanza consorziale. La sua idoneità è riconosciuta dal Prefetto sentita la Deputazione provinciale	19	—	106
» Dell'Esattore, il Consiglio Camunale non può concederne svincolo se non sia prima documentata la non esistenza di debiti dipendenti dalla cessata gestione	—	79	107

Digitized by Google

	Articolo		Pag.
	della legge	del reg.	
Cauzione — Del Ricevitore, non è svincolata dal Consiglio Provinciale se non viene provata la non esistenza di debiti a carico della cessata gestione . .	—	81	107
» La esecuzione sulla medesima in confronto dell'Esattore e del Ricevitore ha luogo mediante vendita della stessa	86	—	283
» Se è costituita da beni stabili la esecuzione su di essa si effettua secondo le norme stabilite nel Titolo III	ivi	—	283
» Se è costituita da titoli di rendita pubblica la vendita ha luogo col mezzo di un pubblico mediatore al prezzo di borsa	ivi	—	283
» Dell' Esattore e Ricevitore, quando risulti insufficiente l'Intendente deve informarne il Prefetto	—	70	283
» Nel determinarne l'ammontare è tenuto calcolo della tassa di macinazione	101	—	384
Cedole — Le cedole dei titoli di debito pubblico scadute e designate dal Ministro, e quelle non scadute designate per legge sono ricevute in pagamento delle imposte	27	—	124
Cessione — Non può essere Esattore chi ha fatta cessione di beni, finchè non abbia pagati interamente i creditori	14	—	74
Circoscrizione — Nel primo quinquennio il Ministro delle finanze potrà, sentito il parere del Consiglio provinciale, mantenere le circoscrizioni delle Esattorie quali oggi sono	103	—	447
Collettori — L'Esattore può avere collettori i quali sotto la sua responsabilità ed a suo rischio e pericolo ne adempiano le fonzioni	22	—	111
» Dell'Esattore devono essere muniti di patente .	26	—	111
» Quando l'Esattore non vi si reca, i collettori devono trasferirsi nei luoghi stabiliti per la riscossione delle imposte in uno degli otto giorni successivi alla scadenza della rata	26	—	122
Competenza (amministrativa) — La definizione in via amministrativa di tutte le controversie è devoluta in prima istanza al Prefetto, in seconda istanza al Ministro delle finanze	100	—	381
Comune — I Comuni possono dividersi se hanno una popolazione superiore a 60000 abitanti. La divisione è deliberata dal Consiglio comunale . .	2, 3	—	5, 9
» Paga l'aggio all'Esattore	3	—	9

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
Comune — Quello o quelli della esattoria devono essere indicati nell'avviso d'asta	7	—	49
» Può provocare la sostituzione dell'Esattore o la rescissione del contratto esattoriale per eccezioni di legge	15	—	81
» Rimborsa l'Esattore delle sovraimposte e tasse comunali non esatte	88	—	291
Condannati — Non possono essere Esattori quelli cui furono inflitte pene criminali, interdizione dai pubblici uffizi, pene correzionali per furto, per falsità, per truffa, per appropriazioni indebite o per altre specie di frode, per prevaricazione od altri reati degli uffiziali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni	14	—	74
Congiunti — Non possono essere Esattori i congiunti in secondo grado con alcuno dei membri della Giunta o della Rappresentanza consorziale, o Segretari dei Comuni	ivi	—	74
» Durante l'Esattoria i congiunti dell'Esattore fino al secondo grado non possono essere chiamati a far parte delle Giunte comunali o delle Rappresentanze consorziali, nè essere nominati Segretari dei Comuni interessati	15	—	81
Consegna — La consegna dei ruoli costituisce l'Esattore in debito dell'intiero ammontare dei ruoli medesimi	5	—	31
» I mobili pignorati e venduti sono consegnati all'acquirente dietro il pagamento del prezzo offerto .	39	—	152
Consiglio (Comunale) — Delibera il consorzio e la divisione del Comune in più esattorie. Sceglie il modo di nomina e la misura massima dell'aggio almeno sette mesi prima del giorno in cui debba aver principio la Esattoria. Nomina l'Esattore sopra terna proposta dalla Giunta	2, 3	—	5, 9
» Comunale, ove non deliberi diversamente, il Comune s'intende avere una unica Esattoria . .	—	2	6
» Comunale, delibera a chi si debba affidare il servizio di Cassa	—	3	7
» Determina la cauzione esattoriale pei redditi particolari del Comune	16	—	82
» In caso di morte dell'Esattore può acconsentire che il suo erede continui nell'esercizio oltre l'anno in corso	93	—	338

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
Consorzio — I ricorsi o gravami contro gli Esattori possono essere prodotti tanto da esso, quanto da ciascheduna delle Giunte e Sindaci che lo compongono	—	71	220
Contratto — Quello della Esattoria dura di regola cinque anni. Può avere durata minore quando l'Esattore sia nominato fuori d'asta sopra terna .	12	—	64
» Di appalto Esattoriale, i contratti devono tutti cominciare, cessare e rinnovarsi alla medesima epoca	—	18	71
» Di appalto della Esattoria, accettata la cauzione viene stipulato, e comunicato in copia al Prefetto ed all'Intendente	—	22	99
» I contratti di Esattoria a tempo vigenti all'epoca della pubblicazione di questa legge che non contengono patto di revocabilità, continuano ad avere vigore fino alla loro scadenza . . .	103	—	447
» I contratti delle Esattorie anteriori a 31 decembre 1872 i quali contengono patto di revocabilità, s'intendono denunziati colla promulgazione del Regolamento 1. ottobre 1871 . . .	—	98	451
» I contratti come sopra i quali rimangono in vigore devono essere posti in armonia colla nuova legge	—	98	451
» Quando i contratti come sopra scadono in corso di quinquennio, dev'essere provveduto alla Esattoria pel solo tempo che rimanga a compiere tale termine	—	98	452
Contribuente — È obbligato al pagamento dal momento della pubblicazione dei ruoli	24	—	116
» Può fare annotare nel Catasto e registri delle imposte il suo domicilio e residenza	—	38	166
» Può pagare anche direttamente in mani del Ricevitore provinciale. Condizioni	82	—	260
» Irreperibile, perchè l'Esattore ottenga rimborso delle partite non esatte deve produrre un certificato del Sindaco	—	58	288
Controversie — Si provvede in via amministrativa per tutte quelle non previste nella presente legge .	100	—	381
Corte dei Conti — Il conto del Ricevitore nel trimestre successivo all'anno di esazione è reso alla Corte dei Conti	95	—	341
» Quali documenti riflettenti il conto del Ricevitore debbano esserle trasmessi	—	74	341

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
Corte dei Conti — Pronunzia in via contenziosa amministrativa sul conto del Ricevitore	—	78	342
» È sentita dal Governo sul regolamento esecutivo della presente legge	102	—	445
» È sentita dal Governo sul regolamento per la esazione degli arretrati	104	—	460
Crediti — Quelli dell'Esattore dopo tre o sei mesi dalla scadenza del contratto diventano crediti di diritto privato	71	—	217
Creditore — Il creditore ipotecario che si riscatta dalla esecuzione un'immobile, subentra nel privilegio dello Stato sopra di esso per l'importo della somma esborsata	57	—	189
Creditori — Quelli che si oppongono se prevalenti o di eguale grado, hanno diritto alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita degli oggetti mobili secondo le regole della procedura ordinaria	40	—	155
» Quelli ipotecari hanno diritto di ricevere la notifica dell'avviso di vendita dei beni immobili affetti da ipoteca a loro favore	48	—	173
» A quelli ipotecari si notifica l'avviso al domicilio eletto come al N. 2 dell'art. 1987 del Cod. civ.	ivi	—	173
» Dopo il rilascio dell'elenco a quelli iscritti non si fa la notifica dell'avviso, e basta per essi l'inserzione ne' giornali degli annunzi giudiziari .	ivi	—	173
» È ammesso il riscatto dei beni immobili a favore del creditore ipotecario quando sieno stati venduti a prezzo inferiore di stima	57	—	189
» È ammesso parimenti a favore del creditore chirografario con data certa nel solo caso in cui l'immobile sia devoluto al Demanio	ivi	—	189
» Quelli che riscattano un'immobile dal compratore o dal Demanio esercitano sul medesimo tutti i diritti che loro competono	ivi	—	189
Custodia — Gli oggetti pignorati non possono essere custoditi dall'Esattore, il quale però può scegliere all'uopo il debitore od una terza persona.	36	—	147
» Qualora non si trovi chi voglia assumere la custodia, il Sindaco sopra istanza dell'Esattore, nomina d'uffizio un depositario	ivi	—	147
Debitore moroso — Dev'essere a lui intimato un'avviso con diffida di pagare la somma dovuta entro cinque giorni	31	—	132

Digitized by Google

	Articoli della legge	Articoli del reg.	Pag.
Debitore moroso — Quelli che sono irreperibili, vengono notificati mediante pubblicazione di elenco dei loro nomi alla casa del Comune, colla indicazione del debito rispettivo	31	—	132
» L'azione dell'Esattore contro di esso non è valida se non viene prima praticata la intimazione dell'avviso	ivi	—	132
Debitore — A quello che non ha domicilio o rappresentanza nel Regno si notifica l'avviso mediante consegna al Siudaco del Comune nel quale è dovuta la imposta	48	—	173
» Non può alienare i beni nè i frutti pignorati dall'epoca della trascrizione dell'avviso d'asta .	49	—	177
» Rimane in possesso dei beni e frutti esecutati quale sequestratario giudiziale.	ivi	—	177
» — È ammesso il riscatto dei beni immobili quando la vendita ebbe luogo a prezzo inferiore di stima	57	—	189
Decreto — Il Pretore con decreto fissa il secondo esperimento per vendita dei beni immobili. Esso è affisso alla porta esterna della Pretura e della casa comunale tre giorni prima dell'asta . .	53	—	182
» Con altro decreto il Pretore fissa il terzo esperimento d'asta come sopra sulla metà del prezzo.	54	—	183
Delegazione — Le Rappresentanze consorziali possono nominare una propria delegazione per la proposta della terna ai Consigli comunali chiamati alla nomina dell'Esattore	3	—	9
Delegato governativo — Assiste all'asta delle Esattorie tanto comunali che consorziali	8	—	52
» Governativo e supplente alle aste per appalto della Esattoria, sono nominati dall'Intendente	—	11	52
Deliberamento — Trasferisce nel deliberatario soltanto i diritti che sull'immobile appartenevano al debitore espropriato	52	—	181
» Solo quando il deliberatario abbia sborsato l'intiero prezzo col deliberamento si compie il trasferimento salvo il diritto di riscatto. . . .	ivi	—	181
Deliberatario — Deve esborsare l'intiero prezzo entro tre giorni dal deliberamento	ivi	—	181
Demanio — L'immobile rimasto invenduto dopo tre esperimenti d'asta è devoluto al Demanio per l'intero credito dell'Esattore	54	—	183

	Articoli della legge	Articoli del reg.	Pag.
Demanio dello Stato. Le imposte erariali poste a suo carico figurano nei frontespizi dei Ruoli ma non si esigono; paga soltanto le sovraimposte provinciali e comunali	—	69	332
Depositario — Non rinvenendosi chi custodisca volontariamente gli oggetti pignorati il Sindaco nomina sopra istanza dell'Esattore un depositario d'ufficio	36	—	147
» Mobili pignorati dall'Esattore, il di lui onorario viene fissato dal Sindaco	—	36	147
Deposito — Le offerte all'asta sono garantite col deposito del 2 per 0[0] della somma annuale da esigersi, fatto in denaro od in rendita pubblica a listino di borsa	7	—	49
» Cauzionale d'asta per appalto Esattoria, quali titoli del Debito pubblico sieno accettabili .	—	8	51
» Cauzionale d'asta per appalto Esattoria, viene restitnito agli offerenti, meno quello dell'aggiudicatario	—	13	59
» Si perde quando per colpa del deliberatario si deviene ad una seconda aggiudicazione della Esattoria	18	—	98
Deputazione — La Deputazione provinciale è sentita dal Prefetto per l'approvazione dei Consorzi esattoriali, e della divisione di un comune in più Esattorie	2	—	5
» È sentita dal Prefetto per l'approvazione del contratto esattoriale	3	—	9
» È sentita dal Prefetto prima di approvare l'aggiudicazione della Esattoria	10	—	60
» Quando il Prefetto provvede alla nomina dell'Esattore deve consultarla	13	—	71
» Quando il prefetto per eccezioni emesse sulla persona dell'Esattore deve provvedere, è tenuto a consultarla	15	—	81
» Il Prefetto quando deve riconoscere l'idoneità della cauzione esattoriale è tenuto a consultarla	19	—	106
» Nomina il cassiere della provincia	75	—	236
» Aggiudica l'appalto della Ricevitoria provinciale salva approvazione del Ministro delle finanze	77	—	239
» Presenta al Consiglio provinciale la terna per la nomina fuori d'asta del Ricevitore . .	ivi	—	239

	Articoli della legge	Articoli del reg.	Pag.
Deputazione — Procede contro il Ricevitoro nell'interesse della Provincia	84	—	280
» Ove occorra chiede al Ministro delle finauze la nomina di nu sorvegliante la Ricevitoria .	96	—	371
» È consultata dal Prefetto per supplire alla incuria dei Comuui che trascurano od esercitano incompletamente gli atti loro demandati dalla presente legge	98	—	373
» Il Prefetto ed il Ministro la consultano per fissare la misura dell'aggio dell'Esattore e Ricevitore pel primo quinquennio fuori d'asta . .	103	—	447
Deroga — Ogni legge contraria o diversa dalla presente viene abrogata	107	—	—
Direttario — Il Direttario di un foudo esecutato è avvertito gratuitamente dall'Esattore colla notifica dell'avviso d'asta	67	—	210
Distribuzione — Il prezzo ricavato dalla vendita dei mobili piguorati vien diviso tra l'Esattore ed i creditori opponenti colle norme del Capo VIII, titolo II, libro II del Codice di procedura civile	40	—	155
Domicilio — Quando il debitore dimora in Comune diverso da quello della Esattoria, si pignorano gl'immobili quando sieno indicati nel catasto o nei ruoli del comune, nel quale l'imposta è dovuta	43	—	165
Eccezioni — Hanno efficacia contro la persona dell'Esattore anche se sopraggiungano durante l'esercizio di esso	15	—	81
Elenco — Quello dei beni allibrati ai possessori è rilasciato gratuitamente in carta libera all'Esattore dall'uffizialo incaricato dolla custodia dei registri censuari	47	—	173
» Quello dei creditori si rilascia dal Conservatore delle Ipoteche all'Esattore gratnitamente in carta libera	ivi	—	173
» Quello dei creditori deve contenere i beni ipotecati, il nome del debitore, quello del creditore iscritto, ed il domicilio di questo se notificato all'ufficio delle ipoteche	ivi	—	173
» Quello censuario non si leva e deposita nelle provincie nelle quali i registri censuari non esistono	105	—	466

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
Entrate comunali — La riscossione di esse può essere affidata all' Esattore comunale, od anche ad uno speciale	5	—	31
» Ove non sia pattuito altrimenti si esigono a semplice scosso	80	—	246
Erede — Se non emergano eccezioni, continua nel servizio della Esattoria dopo la morte dell'Esattore	93	—	338
» Nel caso di nomina per terna non può continuare oltre l'anno in corso senza consenso del Consiglio comunale, o della Rappresentanza consórziale, o del Consiglio provinciale	ivi	—	338
» Se è una donna, ha diritto di rinunziare alla Esattoria compiuto l'anno in corso . . .	ivi	—	338
» Se è un minore non emancipato, il contratto cessa di diritto compiuto l'anno in corso . .	ivi	—	338
Esattore — Riscuote le imposte dirette erariali, le sovraimposte comunali e provinciali ordinarie e straordinarie in conformità ai ruoli . . .	1	—	1
È comunale o consorziale	2	—	5
» Qnando non sia stato deciso altrimenti è di diritto Cassiere del Comune	—	3	7
» È retribuito ad aggio dal Comune o Consorzio dei Comuni	3	—	9
» È nominato per cinque anni e per concorso ad asta pubblica, o dal Consiglio comunale o dalla Rappresentanza consorziale sopra terna della Giunta municipale o di nna delegazione della Rappresentanza consorziale per un tempo determinato e con aggio anche maggiore del 3 per 0[0	3	—	9
» Tiene gestione distinta per ciascun comnne .	ivi	—	9
» Rilascia ricevuta dei Ruoli delle imposte . .	5	—	31
» Risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso per riscosso	ivi	—	31
» È obbligato ad esigere le sovraimposte dirette dei consorzi e le entrate comnnali	ivi	—	31
» Il termine per completare la di lui cauzione decorre dalla notificazione dell'approvazione Prefettizia della delibera	—	14	60
» È nominato sopra terna qnando riesca inutile il secondo esperimento d'asta	12	—	64
» È nominato dal Prefetto se non provvedano il Comune o Consorzio	13	—	71

Digitized by Google

		Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
Esattore.	Il Prefetto comunica la di lui nomina all'Intendente delle finanze	—	17	71
»	In corso di appalto il provvedimento por la Esattoria non deve oltropassare il termine del medesimo.	—	18	71
»	Quali persone non possono essere accettate come tali	14	—	74
»	Prima di entrare in uffizio presta cauzione in beni stabili od in rendite del debito pubblico.	16	—	82
»	Per l'adempimento degli obblighi contrattuali risponde anche con tutti i suoi beni . . .	ivi	—	82
«	Deve offrire un supplemento di cauzione quando questa risulti insufficiente	—	21	98
»	In difetto di completamento di cauzione sono a di lui carico gli effetti di una nuova aggiudicazione della Esattoria	18	—	98
»	Si presta a stipulare il contratto di appalto ed ha diritto di averne copia.	—	22	99
»	Tanto esso quanto il di lui sostituto o sorvegliante dovono essere muniti di patente . .	—	24	100
»	Paga tutte le spese per l'asta, cauzione e contrat.	20	—	108
»	Tiene l'uffizio nel capoluogo del Comune che ha maggiore popolazione	21	—	109
»	Vengono notificati con avviso Comunale il di lui nome, residenza ed oraria d'ufficio . .	—	25	109
»	Può avere collettori	22	—	111
»	Deve munire di patente i Collettori e tenerla esposta in copia nel locale d'ufficio . . .	—	26	111
»	Trasmette a ciascun contribuente la cartella del debito distinto per rata e per imposta . . .	25	—	116
»	Annunziando il proprio arrivo almeno otto giorni prima, si porta ad esigere in Comune e nei centri di popolazione la rata in uno degli otto giorni successivi alla scadenza . .	26	—	122
»	Cadono a suo beneofizio le multe inflitte ai debitori morosi	27	—	124
»	Perde le multe (caposoldo) se non si reca nei luoghi stabiliti ad esigere le imposte . . .	ivi	—	124
»	Rilascia quietanze ai contribuenti.	28	—	128
»	Ha obbligo di ricevere somme in accouto di rate scadute e non scadute	29	—	130
»	Non può imputare ne' suoi crediti privati le somme pagate per debito d'imposta, e riscuotere più del dovuto.	30	—	131

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
Esattore. Al debitore caduto in multa intima l'avviso di pagare il debito entro cinque giorni . . .	31	—	132
» Non può procedere alla esecuzione prima della intimazione dell'avviso e dell'espiro del termine	ivi	—	132
» La esecuzione parziale non lo esime dall'obbligo d'intraprenderne altre fino a che sia sanato il debito totale del contribuente	—	40	133
» Nel Comune della Esattoria procede al pignoramento dei mobili, e si vale del rispettivo Esattore per quelli che sono situati in altro Comune	33	—	136
» Consegna copia dell'atto di pignoramento al debitore	34	—	143
» Mediante trasmissione di copia dell'atto di pignoramento ne notizia il Sindaco	35	—	145
» Non può assumere la custodia degli oggetti pignorati.	36	—	147
» Prima di passare alla esecuzione sugl'immobili, ha facoltà e non obbligo di procedere contro beni mobili esistenti presso terzi, od all'assegnamento di crediti	37	—	148
» Ha obbligo di procedere al pignoramento dei fitti e delle pigioni	37	—	148
» Procede alla vendita dei beni mobili pignorati 10 giorni dopo il pignoramento senza effetto.	38	—	151
» Ritiene come denaro per il solo valore intrinseco gli oggetti d'oro e d'argento pignorati e rimasti invenduti	39	—	152
» Deposita gli atti originali ed il prezzo ricavato dalla vendita dei beni mobili entro tre giorni presso il Cancelliere della Pretura .	40	—	155
» Ha diritto all'immediato pagamento di ciò che gli spetta sul prezzo della vendita degli oggetti mobili, quando non vi sieno creditori od il prezzo ricavato basti per tutti. . .	ivi	—	155
» Esercita i diritti competenti al contribuente locatore per quanto gli è dovuto dall'affittuario od inquillino	42	—	161
» Non può procedere sugl'immobili ove non sia riescita insufficiente la esecuzione sui beni mobili	43	—	165
» Procede anche sugl'immobili posti in altro Comune col mezzo dell'Esattore locale, ove			

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
sieno insufficienti quelli posti nel Comune della Esattoria	43	—	165
Esattore. Fa inserire l'avviso d'asta nel giornale degli annunzi giudiziari	46	—	172
» Chiede anche verbalmente l'elenco censuario ed ipotecario dei possessori	47	—	173
» Almeno dieci giorni prima dell'incanto sulla base dell'elenco ipotecario notifica l'avviso d'asta al debitore o creditori ipotecari . .	48	—	173
» Può chiedere la destinazione di un sequestratario diverso dal debitore	49	—	177
» Prima dell'asta deposita l'elenco censuario ed ipotecario, le prove dell'affissione dell'avviso ed un'esemplare del giornale presso la Cancelleria della Pretura	50	—	179
» Firma l'atto d'asta, ed interviene all'incanto presieduto dal Pretore	51	—	180
» Non può mai essere deliberatario	54	—	183
» Il suo credito complessivo viene pagato col ricavato della vendita degl'immobili posti nel Comune della Esattoria	55	—	186
» Deposita nella cassa dei depositi e prestiti il prezzo ricavato dalla esecuzione per tasse diverso dalla fondiaria, o sopra immobili posti fuori del Comune della Esattoria	56	—	186
» Provoca il giudizio di graduazione dinanzi la competente Autorità giudiziaria	ivi	—	186
» Come Esattore di Consorzi od altri corpi morali ha le stesse attribuzioni e gli stessi obblighi.	58	—	196
» È obbligato di valersi di messi regolarmente approvati	59	—	200
» È legalmente rappresentato dai propri messi .	60	—	203
» Quello locale ha diritto di prelazione sopra gli altri Esattori.	61	—	203
» Chiede assistenza della pubblica forza. . . .	62	—	204
» Può essere citato dinanzi il Pretore per diritti sopra beni pignorati	63	—	204
» Non può procedere contro mobili già pignorati, od immobili già trascritti in virtù di altro procedimento esecutivo	65	—	207
» Procede contro i frutti del fondo anche trascritti per procedura di altro creditore. . .	ivi	—	207
» Col pagamento totale del debito cessa ogni di lui azione.	66	—	209

		Articolo		Pag.
		della legge	del reg.	
Esattore.	Verso compenso, avverte degli atti esecutivi sotto comminatoria di multa e danni . . .	67	—	210
»	Notifica gratuitamente al direttario l'avviso d'asta	ivi	—	210
»	Ha dirittto a centesimi cinque per le spese degli atti esecutivi, cioè due pel pignoramento, tre prima della delibera	96	—	214
»	Dopo la scadenza del contratto prosegue per tre o sei mesi gli atti fiscali	71	—	217
»	Si reclama in suo confronto con ricorso all' Agenzia delle imposte	72	—	220
»	Risponde dinanzi l' Autorità giudiziaria colla cauzione per danni e spese recate illegalmente cogli atti esecutivi.	73	—	224
»	È considerato come pubblico uffiziale in quanto si debbano applicargli sanzioni penali. . .	74	—	233
»	Versa l'ammontare delle somme dovute al Governo ed alla Provincia entro dodici giorni dalla scadenza della rata	80	—	246
»	Tiene a disposizione del Comune le somme ad esso dovute	ivi	—	246
»	È multato in cent. 4 per lira in caso di ritardo.	81	—	257
»	È multato per ritardo nel pagamento dei mandati	ivi	—	257
»	Non può pagare mandati con somme dovute al Governo ed alla Provincia sotto pena di rifusione del decuplo della somma	85	—	281
»	Ha diritto al rimborso delle imposte e sovraimposte inscritte nei ruoli che non ha conseguito — condizioni del rimborso	87	—	285
»	Ha diritto allo sgravio delle somme non esatte.	ivi	—	285
»	Può comprendere nei suoi versamenti i buoni o mandati emessi in seguito a sgravio concesso ai contribuenti	—	51	294
»	Deve annotare nei ruoli somme sgravate ai contribuenti	—	52	294
»	Può versare in luogo di denaro al Comune o Provincia i fogli di liquidazione delle somme da restituirsi ai contribuenti	—	53	294
»	Non è tenuto a rimborsare multe e spese di esecuzione per ritardati pagamenti. . . .	—	54	294
»	Il rimborso dovutogli per quote inesigibili viene decretato dall' Intendente e reso esecutorio dal Ministro delle finanze	—	61	295

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
Esattore. Può versare al Comune o Provincia come denaro le liquidazioni dei rimborsi a cui ha diritto	—	62	295
» Se dopo due mesi non gli sieno liquidati i rimborsi può chiedere all'Intendente sgravio provvisorio	—	63	295
» Non può più riprodurre all'Intendente le partite motivamente rifiutate.	—	64	295
» Provvede a proprie spese uffizio, atti e registri ecc.	91	—	330
» Effettuato il versamento di ogni rata, riceve immediatamente pagamento dell'aggio . .	—	67	332
» Ha diritto all'aggio sulle somme versate ma non su quelle rimborsate	—	68	332
» È tesoriere del Comune senza correspettivo . .	93	—	338
» È soggetto a visite di Cassa quale Cassiere e non quale Esattore	ivi	—	338
» Paga il sorvegliante impostogli dal Prefetto per mancanze ed abusi commessi	96	—	371
» Le di lui controversie col Ricevitore, Comuni ed Erario sono decise prima dal Prefetto poscia dal Ministro delle finanze	100	—	381
» Consorziale, i reclami contro di esso possono essere prodotti tanto dal Consorzio, quanto da ogni Sindaco e Giunta che ne formano parte	—	71	382
» Assume obbligo di esigere la imposta sulla macinazione, verso corrisponsione di un'aggio, e con prestazione di cauzione	101	—	384
» Ove non siasi pattuita la rescindibilità, gli esattori attuali continuano fino alla scadenza del contratto	103	—	447
» Accettando le disposizioni della presente legge, gli attuali Esattori pel primo quinquennio possono assumere l'esercizio della Esattoria senza che abbia luogo l'incanto.	ivi	—	447
» Gli Esattori od agenti impiegati pubblici che non assumono la Esattoria a termini della legge attuale, godono delle disposizioni transitorie del R. D. 11 ottobre 1863 N. 1500 sulla disponibilità degl'impiegati dello Stato.	ivi	—	447
» Gli Esattori od agenti impiegati ove assumano la Esattoria a termini della detta legge, eserciteranno i diritti sopraindicati al cessare			

	Articoli della legge	Articoli del reg.	Pag.
dell'esercizio, senza che sia loro computato il tempo del nuovo servigio	103	—	447
Esattoria — L'aggiudicazione della Esattoria viene fatta dalla Giunta, e, nel caso di Comuni associati dalle Rappresentanze consorz. o loro delegati.	9	—	59
Esecuzione — Dopo l'espiro dei cinque giorni prefissi nell'avviso speciale al debitore moroso ha luogo la esecuzione sui mobili	33	—	136
» Quella mobiliare ha luogo col pignoramento dei beni mobili del debitore	ivi	—	136
» Rimborsato l'Esattore per inesistenza di enti pignorabili, il Governo conserva il diritto di escutere in qualunquè parte del Regno il debitore	87	—	285
Esperimenti d'asta — Gli oggetti mobili pignorati si vendono al primo esperimento d'asta sopra il prezzo di stima	39	—	152
» Gli oggetti mobili si vendono ancorchè la offerta sia inferiore alla stima soltanto al secondo esperimento	ivi	—	152
» Per la vendita di beni immobili l'intervallo di tempo fra il primo ed il secondo, e fra il secondo ed il terzo esperimento è di cinque giorni	44	—	170
» Caduto deserto il 1. esperimento per vendita di immobili il Pretore ne decreta un secondo col ribasso del decimo	53	—	182
» Il decreto del Pretore deve affiggersi alla porta esterna della Pretura e della Casa comunale tre giorni prima	ivi	—	182
» Caduto deserto il secondo esperimento il Pretore ne decreta un terzo sulla base della metà del prezzo di stima	54	—	183
Fabbricati — Quelli dati in cauzione dall'Esattore si valutano per la metà del loro valore, che può essere accettato anche con stima.	17	—	87
Fallimento — Non può essere Esattore chi trovasi in stato di dichiarato fallimento	14	—	74
» La procedura stabilita da questa legge per la esecuzione contro i contribuenti, gli Esattori e Ricevitori debitori d'imposte e sovraimposte ha luogo anche allorquando i debitori cadano in stato di fallimento dichiarato . .	97	—	373

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
Fitti — Le pigioni ed i fitti presso terzi (che sono da considerarsi effetti mobili) sono pignorati colle norme di questa legge	37	—	148
» Il pignoramento di fitti o pigioni si fa dal Messo esattoriale mediante consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'Esattore invece che al locatore	ivi	—	148
» La pigione ed il fitto si pignorano tanto se scaduti, quanto se da scadere entro l'anno . .	ivi	—	148
» Quelli pignorati e scaduti devono pagarsi all'Esattore fino all'ammontare del debito . .	41	—	158
» Quelli non scaduti si pagano all'Esattore alla rispettiva scadenza	ivi	—	158
Forza — In caso di resistenza il Messo dell'Esattore richiede la forza pubblica a mezzo del Sindaco.	62	—	204
» (Pubblica) il Sindaco ne tassa le spese, e ne accredita l'Esattore a carico di quelli che ne resero necessario l'uso	—	41	204
Franchigia — È accordata agli Esattori e Ricevitori la franchigia postale	99	—	380
Frutti — I frutti del fondo affittato possono essere pignorati per debito d'imposta quando siano colpiti dal privilegio stabilito dall'art. 1962 del Codice civile	42	—	161
» L'Esattore procede contro i frutti di un fondo anche quando per procedura di altro creditore esso è trascritto nell'uffizio delle ipoteche.	65	—	207
Giornale — Nel giornale degli annunzi della provincia è inserito l'avviso d'asta degl'immobili almeno venti giorni prima dell'incanto . . .	46	—	172
Giorno — Il giorno dell'asta dev'essere indicato nell'avviso	7	—	49
Giunta — La Giunta comunale propone al Consiglio la terna per la nomina dell'Esattore fuori d'asta.	3	—	9
» Le Giunte comunali e le Rappresentanze consorziali possono aggiungere nel contratto esattoriale capitoli speciali nei limiti dell'interesse locale e delle proprio attribuzioni .	4	—	18
» La Giunta comunale tiene l'asta nel Comune isolato	8	—	52
» La Esattoria è aggiudicata dalla Giunta comunale	9	—	59

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
Giunta – Non possono essere congiunti in secondo grado coll' Esattore i membri delle Giunte comunali	15	—	81
» La Giunta comunale accetta la cauzione dell'Esattore del Comune da essa amministrato .	19	—	106
» Comunale, con avviso rende noti i nomi dell'Esattore sostituto e sorvegliante, durata dell' appalto, residenza dell' ufficio e sua oraria, e scadenza delle rate d' imposta	—	25	109
» I Messi proposti dall' Esattore sono approvati dalla Giunta comunale	59	—	200
» Faciente parte di un Consorzio, può reclamare anche isolatamente contro l' Esattore . . .	—	71	220
» Comunale, annunzia al Prefetto i ritardi dell'Esattore a fare i versamenti	—	47	247
Graduazione — Il soprapprezzo della vendita esecutiva si aggiudica agli aventi diritto fra i creditori.	55	—	186
» Sul prezzo intiero della vendita per tasse diverse dalla fondiaria, o fuori dol Comuno dolla Esattoria, l'Esattore provoca il giudizio di graduazione	56	—	186
Immobili — Il valore dei beni colpiti da pignoramento non deve eccedere il doppio del debito totale del contribuento	—	40	156
» Ovo non sia esaurita la procedura sui mobili l' Esattore non può procedere alla esecuzione sugl' immobili del debitore	43	—	165
» La osecuzione sui beni immobili del debitore posti fuori del Comune nel qualo la imposta è dovuta, non ha luogo se non in caso d' insufficienza di quelli esistenti nel Comune .	ivi	—	165
» La esecuzione sugl' immobili esistenti in Comune diverso da quello della Esattoria, ha luogo col mezzo dell'Esattore locale nei modi indicati dall'articolo 33	ivi	—	165
» Per la loro vendita all' asta è pubblicato un'avviso pel primo, ed all' uopo pel secondo e terzo esperimento	44	—	170
» Si vendono all' asta sempre presso la Pretura del mandamento nel quale sono situati . .	45	—	171
» Per la vendita loro si tengono tre esperimenti d' asta il primo sul prezzo determinato dal-			

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
l'art. 663 del Codice di procedura civile; il	51	—	180,
secondo col ribasso di un decimo di detto	53	—	182,
prezzo, il terzo sulla metà del prezzo . . .	54	—	183.
Immobili. Quelli rimasti invenduti dopo tre esperimenti passano di diritto al Demanio dello Stato pel debito del contribuente.	54	—	183
» La trascrizione eseguita nell'uffizio delle ipoteche per parte dell'Esattore rende inefficace ogni altro procedimento ordinario in via esecutiva	65	—	207
Impiegati — Non possono essere Esattori gl'impiegati pubblici in attività di servizio	14	—	74
Imposte — Le imposte dirette si riscuotono dagli Esattori comunali a termini dalla legge 20 aprile 1871, N. 192, Sez. 2.	1	—	1
» Sono contemplate da questa legge le imposte dirette erariali, le sovraimposte provinciali e comunali, il macinato, i redditi patrimoniali, e le tasse dirette degli enti morali che hanno facoltà di gettarle	1, 5, 101	—	1, 31, 384
» Sono ripartite in sei rate bimestrali eguali . .	23	—	113
» Si pagano anche in cedole del debito pubblico scadute e non scadute	27	—	124
» Dovute dal Demanio dello Stato, i quoti Erariali figurano nei frontispizi dei ruoli ma non si esigono; si pagano soltanto le sovraimposte Provinciali e Comunali	—	62	332
Inquillino — L'inquillino presso il quale fu pignorato il fitto o la pigione scaduta è tenuto a pagare la imposta, accessori e spese fino alla concorrenza del proprio debito entro quindici giorni dal pignoramento	41	—	158
Intendente di finanza — Norme alle quali deve attenersi per fissare l'importo della cauzione dell'Esattore	—	5	10
» Pubblica nel Comune o Comuni associati e nel capoluogo di Provincia l'avviso d'asta per appalto della Esattoria	6	—	41
» Vigila perchè sieno osservate le prescrizioni dell'avviso d'asta per appalto dell'Esattoria.	—	9	51
» Destina delegato governativo o supplente per tenere l'asta per appalto della Esattoria . .	—	11	52
» È sentito dal Prefetto sulla proroga del termine pel completamento della cauzione esattoriale.	18	—	98

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
Intendente di finanza — È sentito dal Prefetto quando dichiara decaduto l'Esattore o nomina un sorvegliante nel caso di mancato completamento della cauzione	18	—	98
» Invia i ricorsi contro l'Esattore trasmessigli dall'Agenzia delle imposte col proprio parere al Prefetto	72	—	220
» Fa tenere a partita doppia i conti correnti del Ricevitore col Tesoro	—	73	267
» Quando Esattore o Ricevitore ritardino i versamenti, o siavi dubbio sulla sufficienza della loro cauzione no informa il Prefetto . . .	—	70	283
» Emette decreti di sgravio a favore dell'Esattore e Ricevitore	—	48	293
» Compila elenchi mensili degli sgravi divisi per comune e per imposta	—	49	293
» Perchè li renda esecutivi trasmette elenchi e decreti degli sgravi al Ministro delle finanze	—	50	293
» Spicca buoni sul mandato a disposizione per rimborsi ai contribuenti	—	50	293
» Perchè liquidi somme da restituirsi, rimette al Prefetto copia degli elenchi di sgravio . .	—	53	294
» Rimette situazioni mensili e copia elonchi degli sgravi al Ministro delle finanze	—	54	294
» Unendo liquidazione dell'Agente delle imposte giustifica buoni emessi per rimborsi . . .	—	55	294
» Emette decreti di sgravio provvisorio, ed ordina l'esecuzione sui beni del contribuente posti fuori della provincia	—	60	295
» Decreta rimborsi all'Esattore per quote inesigibili e ne notizia il Ricevitore	—	61	295
» Liquida rimborsi dovuti all'Esattore a carico dello Stato, Provincia e Comune	—	62	295
» Per le partite messe a carico dello Stato, rimborsa l'Esattore con buoni	—	62	295
» Rimette al Prefetto liquidazione somme di rimborso a carico della Provincia e del Comune	—	62	295
» Esamina conto del Ricevitore e lo rimette al Prefetto	—	76	341
Ipoteche — Lo stato ipotecario è richiesto per documentare la cauzione esattoriale	17	—	87
» Dev'essere presa iscrizione più beni stabili dati in cauzione dall'Esattore	—	29	100

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
Ipoteche — L'uffizio delle ipoteche trascrivo gratuitamente l'avviso d'asta per la vendita degl'immobili.	45	—	171
» Il Conservatore dolle Ipoteche rilascia gratuitamente in carta libera all'Esattore, anche sopra somplice domanda verbale, l'elenco dei creditori iscritti colla indicaziono del domicilio da essi notificato	47	—	173
Legge — Statuisce con quali cedole di debito pubblico non scadute si possano pagare le imposte. .	27	—	124
Lite — Chi trovasi in lite col Comune in dipendenza a' precedente gestiono non può essere Esattore.	14	—	74
Locatore — I diritti del locatore pel fitto o pigione si trasfondono nell'Esattore mediante pignoramonto dell'uno e dell'altra	42	—	161
Luogo — Il luogo ove si tieno l'asta dev'essere indicato nell'avviso	7	—	49
Macinato — Nella cauzione dell'Esatore dev'essere computata anche la riscossione di questa tassa .	—	7	50
» La tassa sulla macinazione si riscuote colle norme e coi mezzi stabiliti dalla presente legge	101	—	384
» Un regolamento speciale indicherà i modi, le norme e le scadenze dei versamenti, le penali e quant'altro occorra per la riscossione della tassa sul macinato	ivi	—	384
Mandato — Il ritardo di pagamento dei mandati per parte dell'Esattore e del Ricevitore li assoggetta alla multa di centesimi 4 per lira a favore dol Comune della Prov. e del Governo.	81	—	257
Messo — (Dell'Esattore), può ricevere pagamento ed acconti d'imposte, verso rilascio di recevuta a matrice.	—	32	129
» Il Messo dell'Esattore redigo l'atto di pignoramento, lo sottoscrive e lo consegna in copia.	34	—	143
» Il Messo dà immediata notizia al Sindaco dol Comune dell'esoguito pignoramento, trasmettendogli copia dell'atto	35	—	145
» Il Messo è multato di Lire 20, ed in caso di recidiva destituito dal Sindaco se manca al disposto dell'articolo 35	ivi	—	145
» I Messi devono essere approvati dalla Giunta municipale, dalla Rappresentanza consorziale, ed autorizzati dal Procuratore del Re	59	—	200

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
Messo — Il numero dei Messi può essere fissato preventivamente, sono nominati dall'Esattore, il quale ne determina le incumbenze	—	27	200
» Dipende dall'Esattore, è munito di patente e sorvegliato dal Sindaco, può essere revocato o dimesso	—	28	200
» Non autorizzato, i suoi atti sono nulli e n'è responsabile l'Esattore	—	ivi	200
» I Messi rappresentano l'Esattore davanti il Pretore senza bisogno di procura.	60	—	203
» Il Messo richiede l'assistenza della forza pubblica per mezzo del Sindaco	62	—	204
Ministero — Il Ministero delle finanze, di concerto con quello dell'interno, stabilisce i capitoli normali d'asta sentito il Consiglio di Stato	4	—	18
» Il Ministero delle finanze designa le cedole scadute collo quali si può pagare le imposte . .	27	—	124
Ministri dei Culti — Non possono essere Esattori quando abbiano cura d'anime	14	—	74
Ministro — Il Ministro delle finanze provvede alla nomina del Ricevitore se la Deputazione od il Consiglio provinciale non vi provvedano nel tempo prescritio	77	—	239
» Riguardo ai Ricevitori provinciali esercita facoltà identiche a quelle del Prefetto, riguardo agli Esattori comunali	78	—	241
» Ordina la vendita della cauzione del Ricevitore.	86	—	283
» Delle finanze, rende esecutori i decreti di sgravio a favore dei contribuenti	—	50	293
» Delle finanze, rimette esemplari delle situazioni mensili, e contabilità dei buoni spediti per rimborsi alla Corte dei Conti	—	55	294
» Rende esecutivi decreti di rimborso dovuto all'Esattore	—	61	295
» Nomina un sorvegliante a carico del Ricevitore quando si procede per debiti contro di lui, per mancati versamonti o per abusi.	96	—	371
» In tutti i casi nei quali la Provincia trascura di esercitare o esercita incompletamente gli atti ai quali è chiamata, vi supplisce il Ministro dello finanze sentito il Prefetto e l'Intendente	98	—	373
» Provvede in seconda istanza per la definizione delle controversie in via amministrativa. . .	100	—	381

	Articoli della legge	Articoli del reg.	Pag.
Ministro. Approva la misnra dell'aggio pel Ricevitore provinciale che continua in funzione pel primo quinquennio	103	—	447
» Determina le scadenze particolari per la riscossione degli arretrati	104	—	—
» Sentito il voto del Consiglio provinciale può mantenere le attuali circoscrizioni delle Esattorie.	103	—	447
» Stabilisce le scadenze di ciascheduna imposta fino alla regolare formazione e pubblicaz. dei ruoli.	106	—	467
Mobili — Pignorati, la mercede dello stimatore tassata dal Sindaco è pagata dall'Esattore	—	36	146
» Pignorati, il depositario di essi percepisce un'onorario fissato dal Sindaco	—	36	147
» Il pignoramento dei mobili presso i terzi e l'assegnamento dei crediti si fa secondo le norme della procedura ordinaria	37	—	148
» L'Esattore per diritto, non per obbligo, procede sui mobili esistenti presso i terzi e sui crediti di ragione del debitore	ivi	—	148
» I fitti e le pigioni sono mobili eccezionali sui quali si procede a termini della presente legge.	ivi	—	148
» Quelli pignorati si vendono all'asta nel primo incanto sopra al prezzo di stima, al secondo	38	—	151
incanto anche al di sotto del prezzo di stima .	39	—	152
» Quelli facili a deperire o di difficile conservazione, si vendono anche nel giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso	38	—	151
» Quando sono venduti si consegnano all'acquirente verso pagamento del prezzo	39	—	152
» Pignorati venduti, col ricavato di essi viene pagata la tassa registro e le spese di deposito alla Pretura	—	37	156
» Pignorati rimasti invenduti, sono consegnati al Sindaco verso ricevuta	—	40	156
» Sono da pignorarsi quelli che esistono nel Comune in cui la imposta è dovuta, od in quello del domicilio o principale residenza del debitore, purchè sieno indicati o dichiarati nei ruoli .	43	—	165
» Il loro pignoramento rende inefficace ogni altro procedimento ordinario in via esecutiva. . .	65	—	207
Multa — È inflitta nella misura di centesimi 4 per ogni lira di debito al contribuente che non paga la imposta entro otto giorni dalla scadenza, e va a totale beneficio dell'Esattore	27	—	124

		Articolo		Pag.
		della legge	del reg.	
Multa —	L'Esattore perde la multa qualora non si rechi nei luoghi stabiliti dal contratto ad esigere le imposte	27	—	124
»	Il ritardo di versamento assoggetta l'Esattore alla multa di centesimi 4 per lira a favore del Ricevitore	81	—	257
«	È fissata in centesimi 4 per lira a favore del Comune qualora l'Esattore abbia a ritardare il pagamento dei mandati	ivi	—	257
»	È stabilita nel decuplo della somma erogata qualora l'Esattore od il Ricevitore paghino i mandati del Comune e della Provincia colle somme dovute al Governo	85	—	281
Nomina —	L'Esattore si nomina per concorso all'asta pubblica, o sopra terna dal Consiglio comunale o dalla Rappresentanza consorziale . .	3	—	9
»	A terna, quali documenti debbano corredare quella dell'Esattore	—	5	10
»	A terna dell'Esattore, ha luogo dopo riesciti inutili i due esperimenti d'asta	—	16	64
»	Quella dell'Esattore sopra terna può essere fatta per un termine minore di cinque anni, e con aggio superiore al 3 per cento	12	—	64
»	Quella dell'Esattore fatta dal Prefetto in mancanza del Comune o Consorzio dei Comuni dura un solo anno	13	—	71
»	Degli Esattori, dal Prefetto è notificata all'Intendente delle finanze	—	17	71
»	Del Ricevitore, i Consigli Provinciali deliberano in quale modo debba seguire	—	44	240
Nullità —	Qualora l'Esattore proceda prima della intimazione dell'avviso al debitore moroso o dell'espiro del termine, la di lui azione è nulla, e deve rifondere danni e spese	31	—	132
Offerte —	Quelle per assumere la Esattoria si presentano nel termine stabilito dall'avviso d'asta . .	6	—	41
»	All'asta degl'immobili non si possono fare offerte ad un prezzo minore di quello stabilito secondo le norme dell'art. 663 del Codice di Procedura Civile	51	—	180
»	Sono garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 per cento del prezzo . . .	51	—	180

	Articoli della legge	Articoli del reg.	Pag.
Oggetti — I mobili pignorati si vendono all'asta pubblica cinque giorni dopo pubblicato l'avviso, od anche nel giorno successivo se sono di facile deperimento o di dispendiosa conservazione .	38	—	151
» Gli oggetti mobili pignorati venduti si consegnano al miglior offerente dietro il pagamento del prezzo offerto.	39	—	152
Opposizione — Chiunque pretenda aver diritto di proprietà od altro diritto reale su tutti o su parte dei mobili ed immobili pignorati, può con citazione dinanzi al Pretore opporsi alla vendita dei medesimi	63	—	204
» I creditori ipotecari senza avere facoltà di sospendere la vendita, possono soltanto fare opposizione sul prezzo ricavato dalla medesima .	64	—	206
Ora — Nell'avviso d'asta dev'essere indicata anche l'ora della medesima	7	—	49
Oro — Gli effetti d'oro e d'argento pignorati non possono vendersi per somma minore del loro valore intrinseco determinato dalla stima	39	—	152
» Gli effetti d'oro e d'argento rimasti invenduti si ritengono dall'Esattore come denaro per l'importare del solo volore intrinseco . . .	ivi	—	152
Pagamenti — È ammesso il pagamento a conto delle rate scadute e non scadute.	29	—	130
» Quelli fatti all'Esattore da chi ha debito per imposte maturate s'intendono sempre fatti in isconto del debito	30	—	131
» (imposte), può essere verificato con titoli di rendita pubblica	—	31	125
» Si effettua in mano dell'Esattore verso quitanza, può essere effettuato anche in mano dei Messi	—	32	129
Pagamento — La quitanza dell'Esattore provante il totale pagamento del debito fa cessare ex legge ogni procedura esecutiva	66	—	209
Passività — Quelle da cui sono affetti i beni stabili dati in cauzione dall'Esattore devono essere determinate, e vanno dedotte	17	—	87
Patente dell'Esattore — sostituito e sorvegliante, viene chiesta dalla Giunta o Consorzio e rilasciata dal Prefetto.	—	24	100
« Dei Collettori dell'Esattore, è rilasciata da			

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
questo ultimo, vista dal Prefetto, esposta in copia nel locale di Esattoria, cessa per espiro di termine, revoca o cessazione dell'Esattore.	—	26	111
Patente — (Dei Messi), è rilasciata dal Sindaco.	—	28	200
Pigioni — Tanto quelle scadute quanto quelle scadenti entro l'anno si pignorano fino alla concorrenza delle somme dovute all'Esattore. . .	37	—	148
» Quelle scadute e pignorate devono essere pagate integralmente all'Esattore.	41	—	158
» Quelle non scadute si pagano all'Esattore alla rispettiva scadenza	ivi	—	158
Pignoramento – Quello dei mobili o degl'immobili non può aver luogo che dopo la intimazione dell'avviso speciale colla diffida di pagamento .	31	—	132
» Quello dei mobili viene eseguito dal Messo nel Comune in cui è dovuta la imposta, ed a mezzo dell'Esattore rispettivo se dev'essere eseguito in altro Comune	33	—	136
» L'atto è redatto dal Messo alla presenza di due testimoni, nelle forme di legge	34	—	143
» L'atto è sottoscritto dal Messo e dal depositario, se ne consegna copia al debitore o suo rappresentante, e non essendovi in Comune si consegna al Sindaco	ivi	—	143
» Il Messo lo notifica al Sindaco appena eseguito, ed appiedi dell'atto s'iscrive la nomina di uno stimatore fatta dal Sindaco medesimo .	35	—	145
» I mobili colpiti non debbono eccedere in valore il doppio del debito totale del contribuente .	—	40	145
» Quello dei mobili esistenti presso i terzi è fatto secondo la procedura ordinaria omesso il precetto e l'intervento dell'usciere. . . .	37	—	148
» Dieci giorni dopo eseguito, l'Esattore procede alla vendita degli oggetti pignorati mediante incanto pubblico	38	—	151
» Il valore degl'immobili colpiti non deve eccedere il doppio del debito totale del contribuente	—	40	156
Prefetto — Sentite le Deputazioni provinciali approva i Consorzi deliberati dai Consigli comunali .	2	—	5
» Convoca i Consigli Comunali per deliberare se la Esattoria debba essere speciale, consorziale o se un Comune debba dividersi in più Esattorie	—	1	6

		Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
Prefetto.	Deve ricevere deliberazioni dei Consigli dei Comuni non oltre il giorno 15 marzo . . .	—	2	6
»	Pubblica tabella Esattorie della provincia, e la trasmette alla Deputazione provinciale ed all' Intendente di finanza	—	2	6
»	Convoca i Consigli Comunali per deliberare sul modo di conferire la Esattoria, sull' aggio da ammettersi, sul servizio di cassa, e sulla misura della cauzione	—	3	7
»	Approva i capitoli speciali di appalto dello Esattorie stabiliti dalle Giunte Comunali . . .	—	3	7
»	Sentita la Deputazione provinciale e l' Intendente di finanza approva la divisione di un Comune in più Esattorie	3	—	9
»	Sentita la Deputazione provinciale approva il contratto esattoriale	ivi	—	9
»	Quando non provvedano i Comuni stabilisce la misura dell' aggio dovuto all' Esattore . .	—	5	10
»	Approva la nomina dell' esattore per terna . .	—	5	10
»	Sentita la Deputazione provinciale approva i capitoli aggiunti dai Comuni al contratto .	4	—	18
»	Approva il contratto della Esattoria sentita la Deputazione provinciale	10	—	60
»	Abbrevia il termine per la pubblicazione dell' avviso d' asta in primo e secondo esperimento	11	—	61
»	Quando non vi provvedano il Comune o Consorzio di Comuni, sentita la Deputazione provinciale, nomina l' Esattore	13	—	71
»	Provvede all' esercizio dell' esattoria senza oltrepassare il termine del quinquennio . .	—	18	71
»	Quando emergano eccezioni legali provvede al servizio della Esattoria a mezzo di sostituto, sentito il voto della Deputaziono provinciale	15	—	81
»	Sentito l' Intendente di finanza proroga il termine pel completamento della cauzione . .	18	—	98
»	Consultato l' Intendente di finanza, ha facoltà di dichiarare decaduto l' Esattoro per difetto di completamento della cauzione	ivi	—	98
»	Può nominare un sorvegliante a carico dell' Esattore fino a che questo ultimo completi la cauzione	ivi	—	98

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
Prefetto. Consultata la Deputazione provinciale riconosce la idoneità della cauzione dell'Esattore . .	19	—	106
» Riconosce i collettori dell'Esattore comunale .	22	—	111
» Rende esecutorii i ruoli dei contribuenti . . .	24	—	116
» Ha facoltà di sospendere gli atti esecutivi con ordinanza motivata	72	—	220
» Firma il riassunto dei ruoli da consegnarsi al Ricevitore, e li rende esecutorii	75	—	236
» Presiede l'asta per l'appalto della Ricevitoria provinciale	77	—	239
» È consultato dal Ministro quando questi in difetto della Deputazione provinciale nomina il Ricevitore	ivi	—	239
» Ordina la vendita della cauzione dell'Esattore.	86	—	283
» Quando l'Esattore o Ricevitore ritardino versamenti, o non si ritenga sufficiente la loro cauzione, è notiziato dall'Intendente . . .	—	70	.283
» Compila separati fogli di liquidazione delle somme da restituirsi per sgravi dalla provincia e dal Comune	—	53	294
» Approva liquidazione rimborsi dalla provincia e Comune dovuti all'Esattore operata dall'Intendente di finanza	—	62	295
» Trasmette conto del Ricevitore al Ministro delle finanze	—	76	341
» Quando avvenga il caso che si deva procedere contro l'Esattore per debiti, per mancato versamento, o per abusi, nomina un sorvegliante a di lui carico	96	—	371
» Consultata la Deputazione provinciale supplisce all'azione del Comune, quando questi la trascura o la esercita incompletamente . . .	98	—	373
» Quale prima istanza definisce le controversie in via amministrativa.	100	—	381
» Consultata la Deputazione provinciale approva la misura dell'aggio pei precedenti Esattori i quali continuano la loro gestione pel primo quinquennio	103	—	447
Prelazione — Il credito del Ricevitore provinciale in concorso con quello del Comune gode il diritto di prelazione pel bimestre ultimo scaduto, e per la vendita della cauzione . . .	95	—	368
Pretore — Quando non vi sieno creditori, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfarli tutti, il			

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
Pretore ordina immediatamente il pagamento all' Esattore di quanto gli spetta	40	—	155
Pretore. Sopra istanza dell' Esattore può nominare un sequestratario diverso dal debitore	49	—	177
» Presiede l' asta degl' immobili, redige e firma l' atto assistito dal Cancelliere	51	—	180
» Decreta il secondo esperimento per l' incanto degl' immobili non venduti nel giorno stabilito dall' avviso d' asta col ribasso di un decimo sul prezzo	53	—	182
» Decreta il terzo esperimento d' asta sulla metà del prezzo	54	—	183
» Aggiudica l' eccedenza del prezzo ricavato dalla vendita all' asta agli aventi diritto. . . .	55	—	186
» Pronunzia il giudizio di graduazione, in quanto sia competente, sul prezzo totale della vendita d' immobili esecutati posti fuori del Comune di Esattoria, o venduti per imposta non fondiaria . :	56	—	186
» La domanda di riscatto e dell' esercizio delle ragioni sul prezzo deve essere a lui prodotta entro tre mesi dalla data della delibera . . .	57	—	189
» La domanda di riscatto è accompagnata dal deposito presso la Cancelleria della Pretura dell' ammontare del prezzo, e dei relativi interessi al 5 per cento, oltre l' offerta per rimborso delle spese.	ivi	—	189
» Dichiara con decreto effettuato il riscatto . .	ivi	—	189
» Devono essere presentate a lui le domande di opposizione alle quali provvede in conformità dell' articolo 647 del Codice di procedura civile	63	—	204
Prezzo — La distribuzione del prezzo della vendita degli oggetti mobili si fa tra l' Esattore ed i creditori opponenti secondo le norme della procedura ordinaria.	40	—	155
» Il ricavato dalla vendita d' immobili posti fuori del Comune di Esattoria o per tasse diverse dalla fondiaria si versa nella Cassa dei depositi e prestiti fino al giudizio di graduazione.	56	—	186
Privilegio — Quello fiscale dura tre mesi dalla scadenza del contratto di Esattoria, ed incominciatone l' esorcizio si prolunga per altri tre mesi. .	71	—	217

Digitized by Google

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
Procedura — Quella speciale istituita colla presente legge viene estesa a tutti gli enti morali autorizzati ad imporre tasse	58	—	196
Procuratore del Re — Autorizza l'esercizio dei Messi esattoriali proposti dall'Esattore ed approvati dalla Giunta	59	—	200
Proprietà — Quella dei beni stabiliti offerti in cauzione dev' essere provata con documenti	17	—	87
Protocollo — Quello dell'asta è steso dal Segretario comunale o suo delegato, contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di stima di ogni oggetto, la firma del Segretario, o suo delegato e quella del banditore	39	—	152
Provincia — Rimborsa l'Esattore per le sovraimposte e tasse provinciali non esatte	88	—	291
Pubblicazione — L'avviso d'asta degl'immobili s'inserisce nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia, ed è affisso alla porta esterna della Pretura e della Casa del Comune, ed a quella della Casa comunale del capoluogo di Circondario e della Provincia.	46	—	172
Quitanza — Dei pagamenti verificati l'Esattore rilascia quitanza staccandola da apposito registro a matrice	28	—	128
» Quella di effettuato pagamento sospende immediatamente la procedura esecutiva	66	—	209
Rappresentanza Comunale — Determina la cauzione speciale pei redditi comunali non compresi nella cauzione per le imposte e tasse generali dei Comuni associati	16	—	82
Rappresentanza Consorziale — Nomina l'Esattore da sè o sopra terna proposta da una delegazione della rappresentanza consorziale, quando creda di eleggerla, sceglie il modo di nomina e la misura massima dell'aggio	3	—	9
» Può aggiungere capitoli speciali d'asta nei limiti del proprio interesse e delle proprie attribuzioni	4	—	18
» Tiene l'asta della Esattoria dei Comuni associati o nomina nel suo grembo una delegazione .	8	—	52
» Essa od i suoi delegati aggiudicano la Esattoria dei Comuni associati	9	—	59

	Articoli della legge	Articoli del reg.	Pag.
Rappresentanza Consorziale – I membri di essa non possono essere congiunti in secondo grado di parentela coll'Esattore del Consorzio, nè chiamati a far parte delle Giunte o della Rappresentanza Consorziale	14. 15	—	74. 81
» Accetta la cauzione pei Comuni associati . .	19	—	106
» Approva i Messi proposti dall'Esattore pei Comuni associati	59	—	200
Rata — Quelle d'imposta scadono ordinariamente nei giorni 1 Febbraio, 1 Aprile, 1 Giugno, 1 Agosto, 1 Ottobre, 1 Dicembre di ogni anno	23	—	113
Registro — Por gli atti giudiziari da farsi a norma del Codice di procedura civile la tassa di registro viene ridotta alla metà.	99	—	375
Regolamento — Dev' essere pubblicato un Regolamento per la esecuzione della presente legge. . .	102	—	445
» Per gli arretrati d' imposta da esigersi a norma della presente legge sarà pubblicato un Regolamento	104	—	460
Rendita pubblica — Quella che costituisce la cauzione dell'Esattore si valuta al corso medio del semestre anterioro a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione, ed è ammessa per nove decimi del detto valore	17	—	87
Rescissione — Ove emergano eccezioni legali il Prefetto provoca la rescissione del contratto esattoriale dinanzi l'autorità giudiziaria.	15	—	81
Ricevitore — Provinciale, vigila sull'integrale mantenimento della cauzione dell'Esattore. . . .	—	29	100
» Dichiara se possa essere svincolata la cauzione dell'Esattore	—	79	107
» Dietro attestazione della Deputazione Provinciale e dell' Intendente si svincola la di lui cauzione.	—	81	107
» Risiede nel capoluogo della provincia, riscuote dagli Esattori le somme dovute allo Stato ed alla provincia a scosso e non scosso . . .	75	—	236
» La consegna dei ruoli esecutori lo costituisce debitore della intiera somma risultante dai ruoli medesimi	ivi	—	236
» Ove ne sia richiesto, esercita le funzioni di Cassiere della Provincia	ivi	—	236
» È retribuito ad aggio dalla Provincia . . .	76	—	239
» Viene nominato nello stesso modo e nelle stesse forme e condizioni degli Esattori comunali .	77	—	239

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
Ricevitore. Può essere nominato dal Consiglio provinciale fuori d' asta sopra terna della Deputazione provinciale	77	—	239
» I Consigli Provinciali deliberano sul modo di nomina, sull' aggio, sulla cauzione, se sia da affidargli il servizio di Cassa, ed i capitoli speciali di appalto	—	44	240
» L' avviso d' asta per appalto è basato sulle stesse norme di quello per l' Esattore, e la di lui nomina dee avere luogo entro il 31 Ottobre .	—	46	241
» Oltre alla cauzione risponde con tutti i suoi beni all' adempimento degli obblighi assunti . . .	78	—	241
» Per fissare la di lui cauzione è presa a calcolo la riscossione della tassa sul macinato	—	45	242
» La di lui cauzione non può essere svincolata se non dopo l' approvazione dei Conti	—	80	242
» Previo il nulla osta della Deputazione Provinciale e dell' Intendente la di lui cauzione può essere accettata per un nuovo appalto	—	81	242
» Le spese relative all' asta, al contratto ed alla cauzione, sono a suo carico.	79	—	245
» Dopo avere escusso inutilmente l' Esattore gli subentra nel diritto a rimborso; perde questo diritto quando non abbia notificato al Prefetto		65	258
il ritardo dell' Esattore a fare i versamenti . .	—	65	292
» Nel quinto giorno dopo il termine assegnato all' Esattore versa a scosso e non scosso nella Tesoreria dello Stato le somme dovute al Governo, e nella Cassa provinciale quelle dovute alla Provincia	83	—	266
» Deve tenere registri speciali per evidenza dei conti correnti coll' Esattore	—	72	267
» I di lui conti correnti col Tesoro sono tenuti dalla Intendenza in partita doppia	—	73	267
» In caso di ritardo al versamento od al pagamento dei mandati è multato a favore del Governo e della Provincia	84	—	280
» È multato nel decuplo della somma erogata se paga i mandati della provincia colle somme dovute al Governo	85	—	281
» Ove non siasi rimborsato di tutto il proprio credito mediante esecuzione contro l' Esattore ha diritto di ottenere il rimborso delle somme non riscosse	89	—	291

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
Ricevitore. Ove non sia altrimenti provveduto, provvede a proprie spese d'ufficio, personale, libri, registri ed ogni altra cosa	91	—	330
» Dopo verificato il versamento di ogni rata ha diritto a riscuotere l'aggio	—	67	332
» Ha diritto all'aggio sulle somme versate ma non su quelle rimborsate	—	68	332
» Nel trimestre successivo all'anno di esazione rende conto alla Corte dei Conti a norma delle leggi e regolamenti	94	—	341
» Quale cassiere della provincia dove produrre alla Deputazione provinciale conto separato . . .	—	77	342
» I di lui crediti in concorso con quelli del Comune, godono diritto di prelazione per il bimestre prossimamente scaduto sul ricavato della vendita della cauzione	95	—	368
» Le di lui controversie coll'Esattore, colla Provincia e coll'Erario sono decise in I Istanza dal Prefetto, in seconda istanza dal Ministro delle finanze	100	—	381
Ricevitori — Durante il primo quinquennio le Ricevitorie provinciali possono essere assunte senza che abbia luogo l'incanto dagli attuali Ricevitori provinciali e circondariali	103	—	447
Ricevitoria — Il Consiglio provinciale può deliberare l'appalto di essa fuori d'asta	77	—	239
» Le stesse norme della Esattoria regolano quelle sulla misura dell'aggio, sulla durata del contratto, sulla incompatibilità e sulle cauzioni dei Ricevitori	78	62	241
Ricorso — Contro gli atti intrapresi dall'Esattore si può ricorrere all'Agente delle imposte	72	—	220
» Le ragioni delle parti contro l'Esattore si fanno valere dinanzi l'Autorità giudiziaria . . .	73	—	224
Rimborso — L'Esattore ha diritto al rimborso delle imposte e sovraimposte iscritte nei Ruoli che non ha conseguite, quando provi che non esistono beni mobili od immobili del debitore, od è tornata inutile ed insufficiente la esecuzione .	87	—	285
» Nel caso d'inutilità od insufficienza, l'Esattore per ottenere il rimborso deve provare di avere compiuta la procedura entro quattro mesi se trattisi di mobili, ed entro otto mesi se trattisi di immobili	ivi	—	285

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
Rimborso. Quali documenti deve produrre e quali pratiche deve asserire l'Esattore per conseguirlo . .	—	58	288
» Quelli relativi alle imposte dirette sono dovuti dallo Stato	88	—	291
» Quelli delle sovraimposte e tasse sono dovuti dal Comune per le comunali, dalla Provincia per le provinciali	ivi	—	291
» Il Ricevitore ha diritto al rimborso fino al saldo del suo credito residuo dopo avere compinta la esecuzione contro l'Esattore comunale . . .	89	—	291
» Le domande devono essere presentate non oltre il settembre dell'anno successivo	90	—	293
» Sono compresi in esso l'aggio di riscossione ed i due centesimi di distribuzione della imposta di ricchezza mobile, ma non le multe e spese di esecuzione	—	54	294
» Di quote inesigibili all'Esattore, è decretato dall'Intendente e reso esecutorio dal Ministro delle finanze	—	61	295
» All'Esattore delle somme dovutegli dallo Stato, dalla provincia e dal Comune, modo di verificarlo	—	62	295
» Le partite motivatamente rifiutate non possono essere nuovamente insinuate dall'Esattore .	—	64	295
Riscatto — È ammesso il riscatto dei beni immobili a favore del debitore espropriato, del creditore ipotecario, e dei creditori chirografarii . .	57	—	189
» Si esercita tale diritto e lo ragioni sul prezzo mediante domanda presentata al Pretore nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento.	ivi	—	189
» Il riscatto è dichiarato con Decreto del Pretore	ivi	—	189
» Nell'esercizio di questo diritto il contribuente è preferito al creditore ipotecario, e questo al creditore chirografario	ivi	—	189
Riscossione — Si effettua oltrecchè all'ufficio esattoriale, anche in ciaschedano dei capoluoghi di Comune, e dei centri di popolazione stabiliti nel contratto	26	—	122
Ruoli — Quelli delle imposte sono contrefirmati dall'Agente e dal Sindaco, e consegnati all'Esattore verso ricevuta	5	—	31
» Il Prefetto rende esecutorii i Ruoli delle imposte, i quali vengono pubblicati con avviso del Sindaco	24	—	116

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
Ruoli — La loro pubblicazione costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento delle imposte alle fissate scadenze	24	—	116
» Delle imposte, si pubblicano per otto giorni entro la prima metà, e si consegnano all' Esattore il giorno 16 Gennaio	—	30	116
» Delle Imposte, l' Esattore annota in essi i verificati pagamenti	—	32	129
» Delle imposte, i riassunti di essi sono consegnati al Ricevitore, e devono contenere la dimostrazione delle somme dovute dagli Esattori.	—	43	237
Scadenza — Il privilegio fiscale cessa tre mesi dopo la scadenza del contratto, e se ne venne regolarmente incominciato l' esercizio dura altri tre mesi	71	—	217
Segretario — L' Esattore non può essere congiunto in secondo grado coi Segretari dei Comuni . .	15	—	81
» All' asta dei beni mobili pignorati assiste il Segretario del Comune od un suo delegato, il quale stende l' atto di essa e lo firma . .	39	—	152
» Autentica la copia dell' atto d' asta, e la invia all' Agente delle imposte	68	—	212
Separazione — Chiunque vi abbia diritto, citando l' Esattore dinanzi il Pretore, può chiedere separazione di ciò che gli spetta dei beni mobili ed immobili pignorati	63	—	204
Sgravio — Quando ha esaurita inutilmente la procedura l' Esattore ottiene uno sgravio provvisorio, il quale si converte in definitivo allorquando prova di avere inutilmente esperiti gli atti esecutivi anche sopra altri beni del debitore indicatigli dall' amministrazione di finanza .	87	—	285
» Qualora nel termine di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda l' amministrazione non abbia liquidati i rimborsi, l'Esattore ed il Ricevitore ottengono uno sgravio provvisorio	90	—	293
» I decreti che lo concedono sono emessi dall' Intendente di finanza.	—	48	293
» Gli elenchi vengono compilati dall' Intendente e trasmessi al Ministero delle finanze . . .	—	49. 50	293
» Il Prefetto compila i fogli di liquidazione delle somme da restituirsi dalla Prov. e dal Com.	—	53	294

Digitized by Google

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
Sindaco — Il collegio dei Sindaci rappresenta i Comuni consorziati	2	—	5
» Il Sindaco del Comune capoluogo di mandamento, o quello del Comune più popoloso presiede il Collegio dei Sindaci	ivi	—	5
» Per la validità delle deliberaz. dei Consorzi occorre intervento almeno della metà dei Sindaci	—	4	7
» Dev' essergli aggiunto altro rappresentante nei Consorzi formati da due soli Comuni . . .	—	4	7
» Nel caso di nomina dell' Esattore sopra terna invita gli aspiranti ad insinuarsi	—	5	10
» Controfirma i ruoli esecutivi	5	—	31
» I ruoli dei contribuenti sono pubblicati dai Sindaci nei rispettivi Comuni, e resi esecutorii mediante avviso	24	—	116
» Riceve copia dell' atto di pignoramento quando manchi il debitore od un suo rappresentante, ovvero non abbia in Comuno il suo domicilio	34	—	143
» Nomina lo stimatore sull' atto di pignoramento dei mobili, multa in L. 20 i messi dell'Esattore se non notificano l'atto stesso, ed in caso di recidiva li destituisce	35	—	145
» Tassa compenso dovuto dall' Esattore allo stimatore dei mobili pignorati	—	36	146
» Nomina d' ufficio il depositario degli oggetti pignorati se non si trova chi ne assuma volontariamente la custodia, e ciò dietro istanza dell' Esattore	36	—	147
» Tassa l' assegno del depositario dei mobili pignorati dall' Esattore	—	36	147
» Gli è notificato l' avviso d' asta se il debitore non ha domicilio o rappresentante conosciuto nel Regno	48	—	173
» Rilascia patenti o sorveglia i Messi dell' Esattore	—	28	200
» Per suo mezzo è chiesto l' uso della forza pubblica	62	—	204
» Tassa le spese per la forza pubblica e ne accredita l'Esattore	—	41	204
Sopraprezzo — La eccedenza del prezzo della vendita d' immobili posti nel Comune della Esattoria dopo il pagamento del debito complessivo all' Esattore si restituisce al debitore . . .	55	—	186

	Articoli della legge	Articoli del reg.	Pag.
Sorvegliante — Qualora manchino ai versamenti od abbiano commessi abusi, sopra richiesta dei Comuni ed anche d'uffizio, il Prefetto nomina un sorvegliante a carico dell'Esattore ed il Ministro a carico del Ricevitore	96	—	371
Sospensione — Gli atti esecutivi non possono essere sospesi se non dietro ordinanza motivata dal Prefetto	72	—	220
Sostituto — Quando emergano eccezioni di legge può essere nominato un sostituto all'Esattore . .	15	—	81
Spese — Sono a carico dell'Esattore le spese relative all'asta, alla prestazione della cauzione ed al contratto	20	—	108
» Per la esecuzione mobiliare si pagano all'Esattore due centesimi all'atto del pignoramento, o tre se ha luogo la vendita, oppure quando si soddisfa l'imposta all'atto del pignoramento o della vendita	69	—	214
» Nella esecuzione sugl'immobili i primi due centesimi sono dovuti quando l'avviso d'asta sia stato inscritto ed affisso, ed i tre altri quando il debito venga soddisfatto prima del deliberamento	ivi	—	214
» Sono a carico del contribuente moroso le tasse degli atti giudiziari nella misura della metà della tariffa generale	70	—	216
» Stanno a carico dell'Esattore e del Ricevitore quelle per locali, personale, registri etc. quando non sia pattuito altrimenti . . .	91	—	330
Stima — Il valore dei beni stabili offerti in cauzione può essere accertato anche col mezzo della stima.	17	—	87
Tasse — Locali, devono essere prese a calcolo nel fissare la cauzi ne dell'Esattore	—	5	10
Tasse comunali — La scadenza delle tasse comunali è stabilita nelle leggi e regolamenti relativi .	32	—	135
» La loro riscossione ha luogo colle stesse norme della esazione delle imposte	ivi	—	135
Tasse giudiziarie — Quelle per la procedura esecutiva sono ridotte alla metà di quelle stabilite dalla tariffa generale	70	—	210
Tasse finanziarie — Gli atti d'asta, i contratti di Esattoria e le cauzioni indicate nella presente legge per le tasse di registro e bollo sono pa-			

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
rificati agli atti delle amministrazioni governative stipulati nell'interesse dello Stato.	99	—	375
Termini — Sette mesi prima del giorno in cui deve avor principio il contratto di Esattoria devesi deliberare la scelta del modo di nomina dell'Esattore e la misura dell'aggio	3	—	9
» L'avviso d'asta dev'essere pubblicato sei mesi prima del giorno in cui deve aver principio il contratto di Esattoria	6	—	41
» Per la presentazione delle offerte per assumere la Esattoria è concesso un termine non maggioro di tre mesi no minore di venti giorni .	ivi	—	41
» Per completare la cauzione dell'Esattore decorrono dal giorno della notificazione dell'approvazione Prefettizia della delibera	—	14	60
» Per provvedimenti speciali a qualche Esattoria sono fissati dal Prefetto	—	18	71
» Per cessazione e rinnovazione contratti di appalto di tutte le Esattorie, scadono alla medesima epoca	—	18	71
» Per completare la cauzione esattoriale viene accordato il termine di quindici giorni se insufficiente, di trenta se diminuita. Il Prefetto può prorogare questo tempo	18	—	98
» Il Sindaco pubblica i ruoli dei contribuenti nella prima metà di Gennaio	24	—	116
» L'Esattore invia la cartella del debito al contribuente entro la seconda metà di Gennaio .	25	—	116
» L'Esattore o i suoi collettori in uno degli otto giorni successivi alla scadenza delle rate si recano sul luogo per riscuoterle	26	—	122
» È soggetto a multa il contribuente che non paga otto giorni dopo la scadenza della rata.	27	—	124
» Entro tre giorni dalla vendita dei mobili l'Esattore deposita presso il Cancelliere della Pretura gli atti originali, ed il prezzo ricavato dai medesimi	40	—	155
» Entro quindici giorni dal pignoramento l'inquillino è tenuto di pagare l'Esattore fino all'ammontare della pigione o del fitto scaduto.	41	—	158
» L'intervallo per la vendita all'asta dei beni immobili dev'essere tra primo e secondo esperimento e tra secondo e terzo di cinque giorni ciascheduno	44	—	170

Digitized by Google

		Articolo		Pag.
		della legge	del reg.	
Termini	— L'avviso d'asta per la vendita dei beni immobili dev'essere pubblicato almeno venti giorni prima dell'incanto	46	—	172
»	L'avviso d'asta degl'immobili deve essere notificato al debitore ed al creditore ipotecario almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'incanto	48	—	173
»	La data degli elenchi censuario ed ipotecario di cui l'articolo 47 non dov'essore anteriore di più che dieci giorni alla data dell'avviso d'asta immobiliare.	ivi	—	173
»	Nei giorno dell'incanto e prima dell'asta l'Esattore deposita gli atti dolla procedura esecutiva alla Cancelleria della Pretura. .	50	—	179
»	Entro tre giorni dalla delibera all'asta il deliberatario degl'immobili deve sborsarne l'intero prezzo sotto comminatoria di reincanto a tutto suo rischio e spese	52	—	181
»	La domanda di riscatto e l'esercizio delle proprie ragioni devono essere presentate al Pretore col prescritto deposito entro tre mesi dalla delibera	57	—	189
»	Copia autenticata dell'atto d'asta viene spedita all'Agente delle imposte entro dieci giorni dalla vendita	68	—	212
»	Entro dodici giorni dalla scadenza della rata l'Esattore eseguisce il versamento nella Cassa provinciale	80	—	246
»	L'Esattore dove compire la procedura esecutiva entro quattro mesi se trattisi di mobili entro otto se trattisi d'immobili, per ottenere il rimborso	87	—	285
»	Trattandosi di frutti pendenti pignorati l'Esattore può ritardarne la vendita fino a quindici giorni dopo il raccolto senza perdere il diritto al rimborso.	87	—	285
»	Può attendere la riscossione dei fitti e pigioni fino a quindici giorni dopo la scadenza senza perdere diritto al rimborso	ivi	—	285
»	Le domande di rimborso devono essere prodotte dall'Esattore non oltre il Settembre dell'anno successivo	90	—	293
»	Ove nel corso di due mesi consecutivi alla domanda non sia seguita la liquidazione dei			

Digitized by Google

	Articoli della legge	Articoli del reg.	Pag.
rimborsi, l' Esattore ed il Ricevitore ottengono uno sgravio provvisorio eguale alla somma del credito	90	—	293
Termini — Il Ricevitore nel trimestre successivo all'anno di esazione rende il conto alla Corte dei Conti a norma delle leggi e dei regolamenti.	94	—	341
Terreni — Sono valutati nella cauzione per due terzi del loro valore, che può accertarsi anche con stima	17	—	87
Tesoreria — Riceve i versamenti del Ricevitore provinciale nel quinto giorno dopo i termini assegnati agli Esattori comunali	83	—	266
Tesorerie — L' Esattore è Tesoriere del Comune senza correspettivo	93	—	338
Trascuranza — Ad ogni trascuranza del Comune o Provincia suppliscono rispettivamente, il Prefetto sentita la Deputazione provinciale, ed il Ministro sentiti il Prefetto e l' Intendente di finanza	98	—	373
Trasgressori — Gli Esattori che incorrono nelle pene disciplinari stabilite da questa legge non possono più essere accettati come tali . .	14	—	74
Uffizio — La Esattoria risiede nel capoluogo del Mandamento o del Comune che ha maggiore popolazione, e deve rimanere aperta a norma di quanto viene stabilito nei Regolamenti comunali e consorziali	21	—	109
» Dell' Esattore, il luogo ove si tiene e la oraria fissata sono annunziati con avviso del Comune	—	25	109
» Dell' Esattore, le patenti che legittimano Esattore e Collettori devono essere esposte in copia	—	26	111
» Le spese per l' uffizio dell' Esattore e del Ricevitore devono stare a loro carico esclusive qualora non venga pattuito altrimenti .	91	—	330
Valore — I terreni dati in cauzione dall' Esattore si volutano per due terzi, i fabbricati per la metà	17	—	87
» Nel determinare quello della cauzione, si ha riguardo alle passività iscritte.	ivi	—	87
» La rendita pubblica data in cauzione è ammessa per nove decimi del valore attribuitole sul			

	Articolo della legge	Articolo del reg.	Pag.
corso medio del listino del semestre anteriore a quello dell'aggiudicazione . . .	17	—	87
Vendita — La vendita degli oggetti mobili pignorati si fa al migliore offerente al prezzo di stima	39	—	152
Versamento — Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata l'Esattore versa nella Cassa del Ricevitore provinciale le somme dovute allo Stato ed alla Provincia.	80	—	246
» L'Esattore versa tutta la imposta fondiaria e gli otto decimi della non fondiaria dopo dodici giorni dalla scadenza: gli ultimi due decimi nel corso del bimestre	80	—	246
» La Giunta riferisce al Prefetto il ritardo dell'Esattore a versare le rate d'imposta . .	—	47	247
» Il ritardo al versamento assoggetta l'Esattore alla multa di centesimi 4 per ogni lira a favore del Ricevitore, che può procedere alla esecuzione	81	—	257
» Il Ricevitore perde diritto al rimborso quando non abbia notificato al Prefetto il ritardo dell'Esattore a verificarlo.	—	65	258
Visite — L'Esattore non è soggetto a visite di cassa se non nel caso di ritardo al versamento, e nella parte gestita come Cassiere	93	—	338